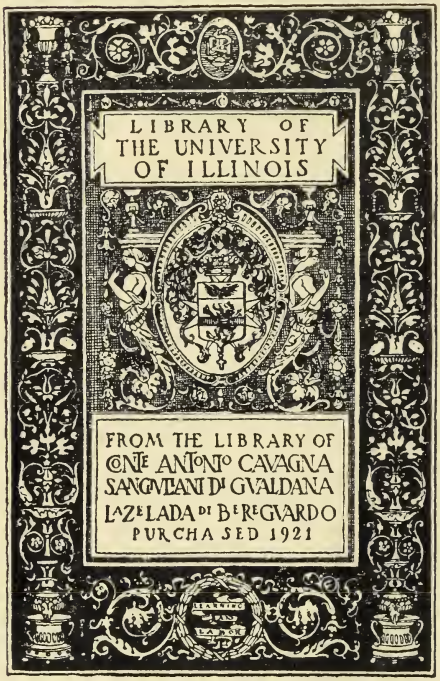
LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGUILANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

351.8
Sa7r
v.1

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/raccoltadellepro01cava

# RACCOLTA

DELLE

# PROVVISIONI

INTORNO

## LE ACQUE, I PONTI, E LE STRADE

DALL' ANNO 1817 AL 1818

PRECEDUTE DA ALCUNE ALTRE DI ANTICA DATA

---

VOLUME PRIMO

---

TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE

MDCCCXXVIII.

La presente Raccolta è fatta per cura dell' Azienda Economica dell' Interno a spese del Tipografo Giuseppe Favale: Tutto ciò che in essa si trova si può impertanto riguardare siccome autentico.

351.8
S27r
v.1



# INDICE CRONOLOGICO

DEL

## VOLUME I.

CENNI intorno l'amministrazione delle Acque e delle Strade negli Stati di S. M. pag. 1

1430. 17 giugno. Decreto di Amedeo VII sulla riparazione e manutenzione delle strade pubbliche e dei ponti . . . . . 6

1607. 28 luglio. Editto di Carlo Emanuele I. sopra la manutenzione e riparazione delle strade e dei ponti . . . . 10

1680. 20 marzo Ordine di Maria Giovanna Batista, Principessa di Piemonte, sopra la riparazione e la manutenzione delle strade pubbliche . . . . . 21

1761. 16 gennaio R° Biglietto al Conte di Pralormo, che lo incarica della provvisionale direzione delle strade e dei ponti . . . . . 26

—— ——— Altro R° Biglietto all' Uffizio generale delle Finanze in ordine alla Direzione delle strade e de' ponti . 30

—— ——— Istruzione trasmessa dalla Regia Segreteria di Stato alla Direzione per l' amministrazione delle strade e dei ponti . . . . . 32

909301

JAN 2 '41

LIBRARY

1761. 17 gennaio. Memoria trasmessa dalla Regia Segreteria di Stato, che contiene le istruzioni da compartirsi ai rispettivi Intendenti per quell' uso che la prudenza suggerirà loro di qualche utilità maggiore pel bene del Reale servizio . 42

1762. 7 giugno. Regie Patenti. Provvidenze ragguardanti i siti stati occupati dalle nuove strade, e di quelli delle vecchie rimasti vacanti . . . . . 52

1770. 7 aprile. Leggi e Costituzioni. — Articoli ragguardanti alle acque, ponti e strade. 57

1771. 11 settembre. Regie Patenti. — S. M. approva l' annesso Regolamento per la manutenzione e riparazione delle strade Reali e pubbliche . . . . 63

Regolamento . . . . . 65

1773. 2 ottobre. Manifesto Camerale. — Disposizioni date da S. M. a riguardo del passaggio del Monte-Cenisio . . . 76

1783. 18 marzo. Regio Biglietto al Marchese di Cravanzana, Generale delle Regie Finanze, ragguardante all' inspezione delle strade e dei ponti al detto Uffizio appoggiate . . . . . 90

—— 6 maggio. Regio Biglietto al Marchese di Cravanzana. — Approvazione del bilancio per l'Azienda delle strade per l' anno 1783 . . . . . 93

1786. 4 aprile. Regie Patenti. — S. M. approva il Regolamento, col quale si danno provvedimenti per assicurare l'osservanza delle Regie Costituzioni sotto il titolo delle strade . . . . . 94

Regolamento . . . . . 95
1788 17 giugno. Regie Patenti. S. M., derogando al Regolamento pel passaggio del Monte-Cenisio stato pabblicato col Manifesto Camerale del 2 ottobre 1773, approva tutte le determinazioni e disposizioni contenute nel Regolam.to e nella successiva Tassa. 102
Regolamento . . . . . 103
—— 17 giugno. Regie Patenti. S. M. approva le determinazioni e disposizioni, che, relativamente al passaggio del Colle di Tenda, sono contenute nel Regolamento, e nella successiva Tassa uniti alle medesime . . . . . 123
Regolamento . . . . . 124
1811 16 décembre. Décret Impérial portant Réglement pour l'administration et l'entretien des routes . . . . . 145
1814 19 giugno. Manifesto dell'Intendente di Susa. — Disposizioni relative alla direzione de' lavori della strada del Monte-Cenisio, e agl' Impiegati degli Uffizii delle Barriere, destinati alla percezione dei dritti della Tassa . 172
—— 12 luglio. Regie Patenti. — S. M. nomina l' Intendente *Bellosio* a Consigliere delle R. Finanze, ad Intendente Generale per la direzione delle strade e dei ponti, e a Conservatore de' boschi e delle selve, coll' incarico della Soprintendenza Generale della perequazione per l' alto e basso Monferrato, e della Direzione esecutiva del cen-

simento prescritto col Regio Editto 15 settembre 1775 . . . . . 176

1814 17 luglio. Circolare dell' Azienda Generale ai signori Intendenti. — Invito di visitare le strade per farne quindi il rapporto alla detta Azienda . . . 178

—— 19 luglio. Manifesto dell' Intendente di Susa. — Regolamento per le Compagnie dei Cantonieri del Monte-Cenisio . . . . . 179

—— ——— Altro Manifesto dell' Intendente di Susa. — Modo di percezione della Tassa da esigersi pel passaggio del Monte-Cenisio; dell' impiego del prodotto; degli obblighi degl' Impiegati; e del modo di procedere in caso di contravvenzione . . . . . 182

—— 25 luglio. Manifesto dell' Intendente di Susa. — Provvedimenti per la spedizione degli affari pubblici del Comune di Monte-Cenisio, di cui è affidato il Sindacato ai Religiosi dell' Ospizio ivi stabilito . . . . . 189

—— 30 luglio. Circolare dell' Azienda Generale. — Cumuli di ghiaia per l' inghiaramento delle strade . . . . . 190

—— 24 ottobre. Circolare dell' Azienda Generale. — Si debbono trasmettere all' Azienda Generale alcuni esemplari degli avvisi per imprese che cadono sotto la sua ispezione, e la copia dei calcoli e delle istruzioni di perizia . . . . . 192

—— 4 novembre. R. Patenti. Si richiamano

all' esatta osservanza in ogni loro parte le disposizioni del Regol.° stato approvato colle R. Patenti del 17 di giugno 1788 per la tassa ivi inserta pel passaggio del colle di Tenda, coll' aumento del quarto ai prezzi in essa stabiliti; altre provvidenze a ciò relative . . . . . 193

1814 7 dicembre. Circolare dell' Az. Generale — Sovrana disposizione sul diritto delle vacazioni de' periti. Norme relative . . . . . 195

1815. 28 gennaio. Circolare dell' Azienda Generale. — Si chiede la nota dei recapiti spediti pel pagamento di opere per riparazioni, e conservazione de' ponti e delle strade . . . . . 197

—— 5 aprile. Manifesto dell'Azienda Generale. — Mondazione de' fossi, loro profondità, e modo di eseguimento . 198

—— 7 aprile. Circolare dell' Azienda Generale. — Curatura de' fossi e riparazione delle ripe a carico de' possidenti . . . . . 199

—— 12 aprile. Circolare dell' Azienda Generale. — Le piccole riparazioni sulle strade Reali saranno pagate col prodotto dell' imposizione, cui ogni Comunità soggiace per le strade pubbliche . . . . . 200

—— 22 maggio. Circolare dell' Azienda Generale. — Si darà in appalto, a carico de' possidenti, la curatura de' fossi, di cui sono essi in contravvenzione 201

1815 5 agosto. Circolare dell' Azienda Generale. — Le spese pei selciati da ripararsi nelle contrade di continuazione delle strade Reali e pubbliche sono dichiarate a carico delle rispettive Comunità . . . . . 202

—— 20 ottobre. Circolare dell' Azienda Generale. — Le cave da farsi per estrarre la ghiaia debbono essere distanti almeno 30 trabucchi dalle strade reali 203

—— 13 novembre. Circolare dell'Azienda Gen. — Formazione di due stati, di cui l' uno per somme pagate per provviste ed opere intorno i ponti e le strade; e l' altro per quelle pagate per vacazioni, perizie ed assistenze 204

1816 26 gennaio. Circolare dell' Azienda Generale. — Si chiedono i recapiti spediti dagl' Intendenti per spese degli anni 1814 e 1815, colle carte relative; debbono essi astenersi di spedirne per lo avvenire, provvedendo l' Azienda a tal uopo . . . . . 206

—— 19 marzo. Regie Patenti. — S. M. ordina, che l' Azienda Generale de' Ponti e delle Strade assuma il titolo d' Intendenza Generale de' Ponti, Strade, Acque e Selve, e prescrive i Regolamenti per l' amministrazione della medesima . . . . . 208

—— 1.° maggio. Determinazioni di S. M. per la nuova organizzazione del Corpo Reale del Genio . . . . . 211

—— 3 maggio. Determinazioni di S. M. rela-

tive all' organizzazione dell' Intendenza Generale de' Ponti, Strade, Acque, e Selve, stabilita con Regie Patenti del 19 di marzo 1816 . . 230

1816. 1.° giugno. Circolare dell' Azienda Generale che notifica la nomina dell' Indente Generale *Bellosio* a Presidente in 2.° dei Regii Archivi di Corte, e quella del Conte Caccia di Romentino ad Intendente Generale de' Ponti e delle Strade . . . . . 234

—— 8 giugno. Circolare (n.° 1) dell' Azienda Generale. — Il Conte Caccia di Romentino assume l'uffizio d'Intendente Generale de' ponti, strade, acque, perequazione e censimento . . . 235

—— 21 giugno. Circolare (n.° 140) dell'Azienda Generale. — Richiesta dello stato dei recapiti spediti dagl' Intendenti, per spese, dal 1814 a tutto giugno 1816, e quali siano gli ordini per fare pagamenti a favore d' impresari . . . . . 236

—— 25 giugno. Circolare (n.° 170) dell'Azienda Generale. — Gl'Intendenti trasmetteranno all'Azienda Generale la Tariffa de' diritti di pedaggio in vigore sui ponti e sui porti delle loro Provincie . 237

—— 5 agosto. Regio Biglietto all' Intendente Generale dell' Azienda. — S. M. ordina che si apra una nuova strada tra Ponte Decimo e Novi in vece di quella della Bocchetta, e dà i provvedimenti opportuni . . . . . 238

1817. 8 gennaio. Circolare (n.° 60) dell'Azienda Generale. — È assegnata la somma di due milioni sul prodotto della Società Annonaria per l' eseguimento di lavori di pubblica utilità in sollievo degl' indigenti . . . . . 240

—— 10 gennaio. Circolare (n.° 145) dell' Azienda Generale. — Trasmissione del prospetto dei lavori da eseguirsi, della copia delle istruzioni per gl' Ingegneri e de'capitoli generali in stampa . 241

—— ——— Circolare (n ° 146) dell'Azienda Generale. — Invio delle Istruzioni per lo eseguimento dei progetti approvati dal Consiglio di Annona . 242

Istruzioni . . . . . 244

—— 23 gennaio. Regio Biglietto all'Intendente Generale de' Ponti e Strade. — S. M. ordina che il Congresso permanente de' ponti, strade, acque e selve sia presieduto dall' Intendente Generale, ed in caso d' impedimento o di assenza, dal V.-Intendente Generale, e dà altre disposizioni . . . . . 248

—— 31 gennaio. Circolare (n.° 446) dell' Azienda Generale. — I contratti d'appalto relativi alle acque e strade si dovranno estendere sopra carta bollata, e sono esenti dall'insinuazione . 250

—— 8 febbraio. Circolare (n.° 59) dell'Azienda Generale. — Si notifica agl'Intendenti che gli Uffiziali del Genio Civile sono esenti dal diritto di posta per la corrispondenza tra di essi per oggetti di

Regio servizio, purchè i loro pieghi siano indiritti sotto coperta al rispettivo Intendente . . . . . 251

1817. 10 febbraio. Circolare ( n.° 60 ) dell' Azienda Generale. — Si partecipa agli Ingegneri che hanno la franchigia delle spese di posta per la corrispondenza tra di loro per oggetti di Regio servizio, mediante le condizioni ivi espresse . . . . . *ibid.*

—— 28 febbraio. Circolare ( n.° 91 ) dell' Azienda Generale — Gl'Ingegneri dovranno formare una sola copia de' progetti di perizia, e gl'Intendenti la trasmettono all'Azienda, alla quale spediscono pure tre copie de' contratti da essi passati . . . . . 252

—— 7 marzo. Circolare ( n.° 1052 ) dell' Azienda Generale. — Gl' Ingegneri trasmetteranno in ogni settimana all' Azienda Generale lo stato delle operazioni per pubblici lavori nelle loro Provincie . . . . . 253

—— 31 marzo. Estratto di Regie Patenti. — Creazione di varie Aziende, e con esse di quella dell' Interno . . . . 254

—— 8 aprile. Circolare (n.° 1720) dell'Azienda Economica dell' Interno. — Si stabiliscono degli Assistenti per invigilare i lavori pubblici . . . . . 255

—— 16 aprile. Circolare ( n.° 1800 ) dell' Azienda Economica. — Modo pel pagamento delle indennità dovute agli Uffiziali del Genio Civile . . . . . 257

1817. 30 aprile. Circolare (n.° 2173) dell'Azienda Economica. — Invio di un modulo per gli Stati ebdomadarii . . . . 258

—— 29 maggio. Regie Patenti. — S. M. approva gli annessi Regolamenti per tutti i suoi Stati di terra-ferma riguardo alle strade, ponti ed acque, derogando al disposto dei §§. 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e dei tit. 7 e 8, lib. 6 delle generali Costituzioni, nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sopraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra Legge, o disposizione in contrario . . . . . 259

Regolamento 1.° pei ponti e strade . 261

Regolamento 2.° per le acque . . 295

Regolamento 3.° pel servizio dei ponti, strade ed acque . . . . . 323

Regolamento 4.° per gli atti e contratti d'acque e strade . . . . 364

—— 20 giugno. Circolare (n.° 3456) dell'Azienda Economica. — Norme per la spedizione dei certificati di pagamento a favore d'Impresari . . . . . 478

—— 16 luglio Circolare (n.° 4100) dell'Azienda Economica. — Gl'Ingegneri debbono invigilare attentamente sulla ghiaia da somministrarsi dagli Appaltatori . . . . . *ibid.*

—— 16 agosto. Regolamento per l'esazione dei diritti di pedaggio sulla strada della Bocchetta e del Colle de' Giovi . . 480

—— 27 agosto. Circolare (n.° 5314) dell'Azienda Economica. — Direzioni per

l' espurgazione de' fossi e per l'apertura de' contra-fossi. — Gl' Intendenti fanno pubblicare un Manifesto per obbligarvi i Possessori . . . 483

1817. 18 settembre. Circolare (n.° 6300) dell'Azienda Economica. — Modo di procedere all' appalto di opere, e numero di oblatori che vi si richiedono . 485

—— 18 settembre. Circolare (n.° 6301) dell'Azienda Economica. — Richiesta di una Tabella indicativa de' lavori eseguiti, abbozzati, oppure proposti sotto il cessato Governo . . . . . 486

—— 21 settembre. Circolare (n.° 11871) dell'Azienda Economica. — Altre disposizioni per l' espurgazione de' fossi . 487

—— 29 settembre. Circolare (n.° 6617) dell'Azienda Economica. — Le specifiche degl' Ingegneri per indennità di pernottazioni e per rimborso di spese debbono essere vidimate dagl' Intendenti . . . . . 488

—— 11 ottobre. Manifesto Camerale. — Tariffa del pedaggio che si stabilisce tanto sul Colle della Bocchetta, che su quello dei Giovi, per la costruzione della nuova strada di Genova . . 489

—— 26 novembre. Circolare (n.° 8806) dell'Azienda Economica. — Disposizioni per evitare che gl' Impresari chiedano indennità ragguardanti allo escavamento della ghiaia . . . . . 495

—— 5 dicembre. Circolare (n.° 9000) dell'Azienda Economica. — Le collauda-

zioni per opere fatte da Impresari debbono essere spedite all' Azienda Economica in doppia copia. — Modo di compilarle . . . . . 497

1817. 19 dicembre. Circolare (n.° 9953) dell'Azienda Economica. — L' alta paga conceduta ai signori Ingegneri è, per quest'anno, a carico del Regio Erario . 498

—— 26 dicembre. Circolare (n.° 9750) dell'Azienda Economica. — Gl' Inspettori e gl' Ingegneri non possono abbandonare il loro posto senza averne prima ottenuta la permissione dalla Regia Segreteria di Guerra pel canale dell' Azienda . . . . . 499

1818. 19 gennaio. Circolare (n.° 566) dell' Azienda Economica. — Obbligo di pubblicare un avviso per diffidare i creditori degli appaltatori per terreni occupati, e per prestazioni di opere, di presentare i loro titoli al pagamento . . . . . 500

—— 26 gennaio. Circolare (n.° 1000) dell'Azienda Economica. — Norme da seguirsi per gl' inghiaramenti . . . 501

—— 13 febbraio. Circolare (n.° 1350) dell'Azienda Economica. — Consegna di un esemplare del Regolamento de' ponti, acque e strade . . . . . 508

—— 24 febbraio. Circolare (n.° 1740) dell'Azienda Economica. — Gl' Intendenti sono eccitati a mettere in esecuzione gli art. 4, 5, 6 e 44 del nuovo Regolamento; istruzioni per la compilazione del bilancio provinciale . . 509

1818. 24 febbraio. Circolare ( n.° 1850 ) dell'Azienda Econ.ca — Gl'Ingegneri sono richiesti di somministrare agl'Intendenti tutte le opportune notizie onde porli in grado di trasmettere il quadro de' lavori da eseguirsi sulle strade provinciali, a termini degli art. 4, 5, 6, 44, 61, e 63 . . . . . 512

—— 6 marzo. Circolare ( n.° 2050 ) dell' Azienda Economica — Gl' Ingegneri sono eccitati a consegnare i progetti di perizia in doppia spedizione . . 513

—— 6 marzo. Circolare ( n.° 2000 ) dell' Azienda Economica — Si eccitano gli Intendenti ad invigilare affinchè i fossi siano espurgati dai possessori frontisti due volte l' anno. . . . *ibid.*

—— ——— Circolare (n.° 2060) dell'Azienda Economica. — Norme da seguirsi dagli Ingegneri per la nomenclatura delle tre categorie di strade stabilite dal nuovo Regolamento . . . . . 514

—— 19 marzo. Circolare ( n.° 2400 ) dell' Azienda Economica. — Norme da seguirsi dagl' Intendenti per la nominazione di un Delegato di mandamento alla speciale vigilanza delle strade . . . . . 516

—— 23 marzo. Circolare ( n.° 2500) dell' Azienda Economica. — È prescritto agli Intendenti di comprendere, nella formazione del bilancio provinciale, le spese che occorrono farsi dagli Ingegneri a norma del tit. 10, Regolamento 3.° . . . . . 517

1818. 1.° aprile. Circolare ( n.° 2810 ) dell'Azienda Economica. — Si consegna agl'Intendenti un modulo di bilancio, ed un estratto delle determinazioni di S. M. del 1.° maggio 1816 . . 517

—— 3 aprile Circolare ( n.° 2853 ) dell' Azienda Econ.ca — Gl' Ingegneri debbono consegnare all' Azienda Econ.ca le specifiche delle minute spese, delle pernottazioni, ecc., che riflettono le strade reali, e quelle per le provinciali, ai rispettivi Intendenti . . . 520

—— 14 aprile. Circolare ( n.° 3130 ) dell' Azienda Economica. — I Giudici, dopo la pubblicazione del Regolamento, sono dispensati dalle visite stradali *ibid.*

—— 22 aprile. Circolare ( n.° 3493 ) dell' Azienda Economica. — Spiegazioni rispetto all' art. 82, §. 2, ed all'art. 84, Regolamento 1.°, sull' introduzione delle acque irrigatorie nei fossi laterali alle strade . . . . . 521

—— ——— Circolare ( n.° 3495 ) dell' Azienda Economica. — Norme relative alle visite delle strade da farsi dagl' Ingegneri a tenore dell' art. 39, Regolamento 3.°, e disposizioni perchè in tutti i mesi dell' anno segua la visita delle strade reali e provinciali col mezzo di un Aiutante o di un Assistente . . . . . 522

—— ——— Circolare ( n.° 3540 ) dell' Azienda Economica. — Gl' Intendenti daranno le analoghe disposizioni per-

chè vengano selciati i tratti di strade Reali che transitano nelle Città e Comuni, a termini degli articoli 33 e 34 del Regolamento 1.° . . . . . 524

1818 1.° maggio. Circolare (num. 3800) dell' Azienda Economica. — È trasmesso agl'Ingegneri il prospetto delle somme da impiegarsi per lavori sulle strade Reali delle rispettive loro Provincie *ibid.*

—— 7 maggio. Circolare (num. 3958) dell' Azienda Economica. — Soluzione dei dubbii proposti da alcuni Uffizii d' Intendenza sul metodo da seguirsi per le contravvenzioni in materia di acque e strade . . . . . 525

—— 27 maggio. Circolare (n.° 4000) dell' Azienda Economica. — Norme agl' Ingegneri per la compilazione dei progetti di perizia a termini del nuovo Regolamento . . . . . 527

—— 1.° giugno. Circolare (n.° 4850) dell' Azienda Economica. — I signori Ingegneri trasmetteranno all' Azienda le notizie prescritte dagli articoli 28 e seguenti, Regolamento 3.°, in occasione delle escrescenze de'fiumi e torrenti . . . . . 531

—— ——— Circolare (num. 5000) dell' Azienda Economica. — Si trasmette ai signori Intendenti copia del bilancio provinciale approvato dall' Ecc.mo Consiglio Superiore d'acque e strade. 532

—— 6 giugno. Circolare (n.° 5200) dell' Azienda Economica. — Determinazioni

dell'Ecc.mo Consiglio Superiore d'acque e strade sull'interpretazione dell' art. 125, Regolamento 1.° . . . . 534

1818 8 giugno. Circolare ( num. 4929 ) dell' Azienda Economica. — Norme da seguirsi nella compilazione dei progetti di perizia in aggiunta a quelle trasmesse con altra n.° 4000 . . . 535

—— 9 luglio. Estratto del verbale della 12.a adunanza del Consiglio Sup.re d'acque e strade. — Competenza delle spese per riparazioni alle sponde de' fiumi limitrofi con gli Stati di S. M. 537

—— 25 luglio. Circolare ( num. 7100 ) dell' Azienda Economica. — Si trasmettono ai signori Intendenti le formole d' atti da tenersi ne' deliberamenti, onde renderli uniformi in tutte le Provincie dello Stato . . . . . 538

—— ——— Circolare ( n.° 6934 ) dell' Azienda Economica. — Spetta agl' Insinuatori di riscuotere le multe per contravvenzioni alla pulizia delle acque e delle strade Reali, nel modo prescritto dalle Regie Patenti 7 aprile 1818 . . . . . 539

—— 5 agosto. Circolare ( num. 7500 ) dell'Azienda Economica. — Norme da tenersi nella classificazione delle strade provinciali, onde formare i relativi bilanci a tenore dell' art. 44, Regolamento 1.° . . . . . 540

—— 15 agosto. Circolare ( n.° 7876 ) dell' Azienda Economica. — I signori Inten-

denti debbono notificare al Pubblico, con Manifesto, che è rigorosamente vietato di far pascolare nei fossi laterali alle strade, sotto le pene prescritte dall'art. 69, Regolamento 2.° . 543

1818 20 agosto. Circolare ( n.° 8000 ) dell'Azienda Economica. — Norme da tenersi nella stipulazione dei contratti in aggiunta a quelle consegnate nella Circolare n.° 7100 . . . . . 544

Modulo n.° 1. = Verbale d'incanto e deliberamento per l'appalto di opere . . . . . 546

Modulo num. 2. = Rinnovazione d'asta in seguito a diminuzione di sesta o mezza sesta . . . . . 550

Modulo n.° 3. = Atto di sottomissione con cauzione, per l'esecuzione delle opere appaltate . . . . . 553

—— 22 agosto. Circolare ( n.° 8240 ) dell'Azienda Economica. — Si eccitano i signori Ingegneri a trasmettere il doppio dei progetti di perizia dopo seguita l'approvazione loro . . . . 557

—— 26 agosto. Circolare ( n.° 8300 ) dell'Azienda Economica. — Norme per la compilazione degli Stati delle opere da proporsi per essere effettuate nell'anno successivo sulle strade Reali e provinciali . . . . . 558

Modulo = Bilancio provinciale per spese d'acque e strade . . . . , 561

—— 3 settembre. Circolare ( n.° 8573 ) dell'Azienda Economica. — Le Ammini-

strazioni Comunali debbono adempiere all' obbligo loro imposto dal Regolamento 1.° delle strade, di determinare ogni anno i lavori da eseguirsi nell' esercizio successivo, e di bilanciare le somme occorrenti, avvertendo agli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 50, 51, 52 e 55 . . 562

1818 4 settembre. Circolare ( n.° 8530 ) dell' Azienda Economica. — Richiesta agli Intendenti, Ingegneri, e all' Intendente Generale della Savoia, della distanza che corre fra i diversi Uffizii di posta, a partire dall' abitato ove i medesimi si trovano stabiliti, per arrivare a quelli delle rispettive loro corrispondenze; si consegna loro una tabella perchè la distanza suddetta sia specificata in metri . . . . . 563

—— 1.° ottobre. Circolare ( n.° 9319 ) dell' Azienda Economica. — Si eccitano gl' Intendenti perchè i Sindaci facciano pubblicare con apposito manifesto l' obbligo dei possidenti beni lateralmente alle strade Reali di far espurgare i fossi lungo le medesime a termini degli articoli 26, 29 e 121 del Regolamento 1.° . . . . . 564

—— 2 ottobre. Regie Patenti. — S. M. stabilisce che in avvenire il Corpo del Genio Civile dipenderà dal Ministero degli affari Interni, colla denominazione di Corpo degl' Ingegneri de' ponti e strade . . . . . 565

1818. 3 ottobre. Circolare ( n.° 9321 ) dell' Azienda Economica. — Gl' Intendenti dovranno partecipare agl' Ingegneri le approvazioni definitive de' contratti, perchè questi siano in grado di curarne l' esecuzione in tutte le sue parti . . . . . 567

—— 7 ottobre. Circolare ( n.° 9322 ) dell'Azienda Economica. — Gl' Ingegneri faranno procedere nei primi giorni di novembre dagli Aiutanti ed Assistenti alla visita generale di tutte le strade, rilevando le contravvenzioni di qualunque sorta, con trasmettere agl' Intendenti l' opportuno verbale per le occorrenti provvidenze . . . 568

—— 13 novembre. Circolare ( n.° 10710 ) dell' Azienda Economica. — Gl' Intendenti sono richiesti di riferire all'Azienda Econ.ca il risultamento delle disposizioni date in ordine alla espurgazione dei fossi, come pure le altre ragguardanti alla pulizia delle strade . . 570

—— 18 novembre. Circolare ( n.° 10766 ) dell' Azienda Economica. — Nell' avvertire gl' Ingegneri di consegnare i doppi dei progetti di perizia, si eccitano a consegnare intanto l'elenco indicante quelli che avranno compilato sia nell' anno corrente, che nello scaduto, e la data della trasmissione . . . . . 571

—— ——— Circolare ( n.° 10790 ) dell' Azienda Economica. — Gl' Ingegneri

debbono occuparsi nella compilazione delle perizie di manutenzione delle strade a termini degli articoli 61 e 63, Regolamento 1.° — Istruzioni relative . . . . . 572

1818. 18 novembre. Circolare (n.° 10853) dell'Azienda Economica. — Alcune norme da seguirsi nella stipulazione dei contratti misti di riparazione e di manutenzione , . . . . . 573

—— 20 novembre. Circolare (n.° 10830) dell' Azienda Economica. — Avvertenza agl' Ingegneri di compilare i capitoli parziali in modo che non sia necessario di ricorrere alle perizie . . . 576

—— 20 novembre. Circolare (n.° 10831) dell' Azienda Economica. — Norme agli Ingegneri sui richiami degli Impresari per deficienza o per cattiva qualità della ghiaia nelle cave assegnate nelle perizie . . . . . 577

—— 9 dicembre Circolare (n.° 11000) dell' Azienda Economica — Eccitamento agl' Ingegneri di trasmettere, oltre le collaudazioni, anche i certificati di pagamento per doppio, affinchè ve ne esista uno fra gli atti dell'Azienda. 578

—— 10 dicembre. Circolare (n.° 11430) dell' Azienda Economica. — Norme sul modo d' ingiungere i contravventori alla pulizia stradale, con eccitamento di spiegare la maggior energia nelle provvidenze da emanarsi . . . . *ibid.*

—— 22 dicembre. Circolare (n.° 12000) dell'

Azienda Economica. — Gl' Ingegneri trasmetteranno mensualmente un prospetto delle opere autorizzate, conforme al modello che loro si spedisce . . . . . 580

Modulo dello stato mensuale dei lavori in corso . . . . . 582

1818. 22 dicembre. Circolare ( n.° 12000) dell' Azienda Economica. — Trasmissione agl'Ispettori del suddetto modulo, e si eccitano ad invigilare sull'eseguimento delle disposizioni contenute in una circolare indiritta agl' Ingegneri relativamente allo stato mensuale de' lavori in corso . . . . 583

—— 27 dicembre. Circolare (n.° 12110) dell' Azienda Economica. — Gl' Ingegneri debbono trasmettere un prospetto dei tronchi di strada sì reali che provinciali, de' quali si possono appaltare le manutenzioni . . . . . *ibid.*

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO
*delle materie contenute nel primo Volume.*

Il secondo Volume contiene le Provvisioni emanate dall'anno 1819 a tutto il 1827, ed in fine di esso si trova l'Indice analittico per ordine alfabetico del contenuto nei due Volumi.

# DELL'AMMINISTRAZIONE
# D'ACQUE E STRADE
## NEGLI STATI DI S. M.

L'utilità di frequenti, commode e sicure comunicazioni dirette su tutti i punti di qualche importanza di uno Stato, e più specialmente rispetto a quelli nei quali la costituzione territoriale non permette d'intraprendere un ben inteso sistema di canalizzazione, non ha oggimai d'uopo di essere dimostrata, perciocchè dovunque i Governi vi diedero di proposito le loro cure, si vide fiorir l'agricoltura, estendersi il commercio, avvivarsi l'industria, che è quanto dire fecondate le fonti della pubblica e privata prosperità. Considerate le strade e i ponti sotto l'aspetto di pubbliche costruzioni, è chiaro del pari che seguano la gloria del Regno che le fece intraprendere, sono incremento di civilizzazione, servono alla difesa dello Stato, offrono alla classe indigente utili mezzi di sussistenza, e somministrano all'erario il più vantaggioso impiego della sua ricchezza in tempo di pace.

Tralasciando impertanto d'entrare in più lungo ragionamento sopra quanto precede, ugualmente che sul modo più o meno economico e conveniente di costrurre e mantenere le strade, che allo scopo della presente compilazione non si appartiene, si verrà dichiarando a sommi capi la tessera che servì di norma all'amministrazione stradale dal 1400 a questa parte, essendochè gli atti di una data anteriore si ravvisarono di meno profittevole investigazione.

Un decreto di Amedeo VIII (17 giugno 1430) dimostra che ai Baglivi, ai Castellani, e ai loro Luogotenenti si apparteneva di curare il buon governo dei ponti e delle strade, ed alle Comunità, non che ai possessori finitimi di eseguire, a misura della fronte delle loro proprietà, le opere riconosciute necessarie.

Ducali Patenti del 25 di settembre 1607 instituirono una grande generale Conservatoria delle strade, con piena facoltà di ordinare e provvedere a tutte le emergenze pel buon governo delle medesime, e di giudicarne tutte le relative controversie senza formalità d'atti, *sola veritate facti inspecta.*

Questa grande generale Conservatoria si mantenne in vigore sino alla morte del Gran Conservatore Sovr' Intendente generale il sig. Conte di Pralormo, vale a dire sino al 1783, in cui, con R. Biglietto 18 marzo, ne vennero le attribuzioni concentrate nelle Regie Finanze, le quali dipendevano però per le Sovrane provvidenze dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari dell' interno.

Nel periodo dell' occupazione francese le strade erano amministrate sotto la dipendenza del Ministero dell' interno, dalla Direzione generale, e da un Referendario * *(maître des requêtes)* sedente in Parigi, di cui erano delegati nei dipartimenti i Prefetti, i Sotto-Prefetti, i *Maires* in ordine alla parte amministrativa, Ispettori divisionali, Ingegneri in capo, ed Ingegneri ordinarii per la parte esecutiva e d'arte.

Con Regie Patenti 12 luglio 1814 venne ristabilita la generale Conservatoria delle strade, unitamente a quella de' boschi e delle selve, ed alla Sovr' Intendenza generale della perequazione e del censimento.

---

* *L' ufficio del Referendario era speciale per i dipartimenti della 28.ª e 29.ª Divisione Militare.*

Il tit. VIII, lib. VI delle RR. CC., il Regolamento annesso alle R. Patenti 11 settembre 1771, e 4 aprile 1786, ed alcune speciali provvidenze servirono sino al 1817 di norma nelle varie emergenze stradali.

La costruzione, il ristauro, e la conservazione de' ponti e delle strade cadevano a carico delle Comunità sul di cui territorio si trovavano comprese, le quali vi provvedevano o isolatamente, o riunite in consorzio, secondo l' interesse più o meno generale delle opere da eseguirsi, ed a cui secondo i casi concorreva anche il pubblico erario.

Gli Intendenti nelle rispettive loro provincie erano Conservatori delle strade sotto la direzione e gli ordini della Conservatoria generale, e ne curavano le emergenze col mezzo dei Giudici Mandamentali, ai quali, ed al Segretaro di Giudicatura, assunto un perito d' ufficio, incumbeva di annualmente visitare quelle comprese nel proprio distretto, rilevare le contravvenzioni commesse, e proporre i lavori da intraprendersi.

Le relazioni commerciali avendo dal 1814 in poi ricevuto un grandissimo incremento sotto il restaurato felice dominio dei Reali di Savoia, le precedenti discipline si ravvisarono meno efficaci a provvedere alle più imperiose esigenze delle comunicazioni, per modo che con Regie Patenti 1.° maggio 1816 furono nominati degli Ingegneri civili, che, aggregati al Genio Militare, ebbero per istituto speciale d'applicare all'eseguimento degli ordini e delle istruzioni dell'Intendenza generale, stata surrogata alla generale Conservatoria con Patenti 19 antecedente marzo, e che prese indi, in virtù delle Regie Patenti 31 marzo 1817, il nome di Azienda Economica dell' Interno.

A diligenza del Congresso permanente che con

determinazioni di S. M., del 3 maggio 1816, si era dato per consiglio dell' Intendenza generale in materia d'arte, e sotto la speciale direzione dell' Intendente generale sig. Conte Caccia di Romentino, venne compilato nell'anno suddetto un generale regolamento d'acque e strade, che fu dichiarato esecutorio in virtù delle R. Patenti 29 maggio 1817 *. Frutto di quest' ultimo stabilimento si fu la migliorìa in gran parte delle strade diggià aperte, la costruzione di alcune altre richieste dalla sempre crescente floridezza dell' industria, e del commercio, la conservazione delle opere esistenti, e la centralizzazione sopra basi fisse ed uniformi delle molte discipline che dapprima erano variamente disseminate.

Fra i lavori intrapresi meritano speciale menzione le Regie strade dei Giovi, e di Levante; il tronco della Regia strada del Sempione, che mancava tra Novara ed Arona, e quello della stessa città al Ticino, per arrivare al nuovo ponte di granito costrutto su quel fiume; nè di minore utilità si ravvisano le strade di Oneglia a Mondovì, da Rivoli a Susa, da Villanova a Govone, da Ciamberì in Francia per il *Mont du Chat*, da Mortara a Voghera, da Casale in Acqui per Moncalvo ed Asti, da Genova alla Svizzera per Sale, da Annecy a Bonneville, ed altre molte che troppo lungo sarebbe se partitamente si dovessero qui riferire; basterà l'accennare il monumento di un ponte in pietra ad un sol arco di 45 metri di corda e 5 50 di saetta, che s'innalza sulla Dora Riparia presso la Capitale, per dimostrare che l' utilità generale non va fra noi disgiunta nelle pub-

---

* *Il Regolamento di cui sovra non è stato pubblicato in Savoia.*

bliche costruzioni dalla magnificenza, e dalla dignitosa e sagace arditezza d'ingegno.

Nè l'occhio vigile dell'Amministrazione si restrinse soltanto alle strade Reali e Provinciali, perciocchè con ministeriali istruzioni 30 giugno 1824 si è pur anche esteso alle strade comunali, promovendone la classificazione e l'assestamento.

In mezzo alle tante crescenti occorrenze del servizio pratico non furono trascurate le teoretiche speculazioni, perciocchè avuto un primo cenno dei ponti sospesi costrutti in America, in Inghilterra, in Francia, ed altrove, e del sistema economico di formare e costrurre le strade promosso nella stessa Inghilterra dal signor Mac-Adams, corrispose il Genio Civile all'invito fattogli dall'Azienda generale, occupandosi seriamente a studiarne tutte le parti, ed a proporre sovr'essi i suoi divisamenti.

Sino dai tempi del signor Conte Bogino si maturava il pensiero di aprire nell'isola di Sardegna comunicazioni carreggiabili verso i punti i più importanti, e specialmente nella direzione tra Cagliari e Sassari: malgrado le gravi incontrate difficoltà, quest' opera rilevantissima per la spesa e per l'utilità venne intrapresa nel 1822 regnando avventuratamente S. M. Carlo Felice, per cura e sotto il Ministero del primo Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno signor Conte e Cavaliere di G.C. Roget de Cholex, e tocca oggi mai al suo termine sopra l'estensione sua di 234,000 metri.

Lo sviluppo totale delle strade negli Stati di terraferma, è di 4,700,000 metri, di cui 1,200,000 Regie, e 3,500,000 Provinciali. Pel quantitativo di due milioni circa di metri esse vennero nel breve giro di otto anni ridotte in istato di regolare manutenzione, che è quanto dire intieramente sistemate sopra la lar-

ghezza media di otto metri, e col fiancheggiamento di colonnette (paracarri) di pietra lavorata, e ciò sempre con l'avvertenza di conciliare la più severa economia delle spese con l' eleganza e la solidità delle opere.

In premio dei titoli acquistati alla Sovrana benemerenza dagli Ingegneri d' acque e strade, e nel tempo stesso per applicarli in modo più speciale negli oggetti del proprio istituto, S. M. con Patenti 4 gennaio 1825 ha loro accordato un nuovo Regolamento, e li fregiò del titolo di *Corpo Reale del Genio Civile.*

A differenza delle strade la di cui creazione in modo corrispondente ai bisogni dello Stato appartiene onninamente all' umana perspicacia ed industria, la natura riservò per se il dominio delle acque, concedendo soltanto all' uomo di frenarle, raccoglierle, e diramarle artificialmente a misura delle sue occorrenze.

Per questo motivo, nel mentre riuscì di assegnare all'Amministrazione stradale norme fisse e generali, sino da un' epoca assai remota, si dovette per le acque ricorrere a speciali disposizioni, e soltanto le Regie Costituzioni del 1729 e 1770, e il Regolamento annesso alle già citate Regie Patenti del 29 maggio 1817 stato in parte rivocato col R.° Editto 27 settembre 1822 segnarono le più generali discipline a cui fu possibile di sottoporre una materia cotanto instabile e varia nelle sue combinazioni.

Dai suddetti particolari e generali provvedimenti si evince in sostanza,

1.° Che le acque sono divise in fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, senza però che se ne siano potuti assegnare i caratteri definitivi;

2.° Che l'alveo dei fiumi e torrenti (il quale an-

ch' esso rimane generalmente indeterminato) è di Regio dominio, nel mentre che i rivi e scolatori sono di privata o comunale spettanza;

3.° Che insieme con l'Autorità Amministrativa, la quale fu per lo addietro confidata a frequenti delegazioni con autorità pretoria, la giurisdizione superiore in materia d'acque stette presso la Regia Camera de' Conti sino al 1817, in cui, vista la necessità di solleciti e sommarii provvedimenti che le vertenze in materia richiedono, venne la medesima conferita per intiero all' Azienda Generale dell' Interno, a cui fu quindi ritolta in virtù del R. Editto 27 settembre 1822;

4.° Che il diritto d' alluvione, rispetto al quale tanto con varia sentenza scrissero finora gli Economisti e i Giurisprudenti, è tuttavia conservato in vigore.

Se tutte le provvidenze emanate sotto il paterno regime dei Reali di Savoia, per il buon governo delle strade e delle acque si fossero contemplate nella presente Raccolta, soverchia ne sarebbe riuscita la mole, ed è per questa ragione che si fece una scelta e si diede la preferenza a quelle soltanto che si ravvisarono maggiormente opportune a segnare la storia di questo ramo di pubblica amministrazione, in guisa che, nel vedere l' incremento che venne il medesimo acquistando, si ricavino nuovi argomenti di riconoscenza verso Chi con tanta saviezza invigila, ordina e provvede alla somma delle cose dello Stato. Chi bramerà più estese nozioni potrà consultare l'elenco cronologico posto in fine del volume secondo, e ricorrere quindi alla continuazione del Borelli, nella quale, per cura del signor Avvocato Duboin, si troveranno raccolti con precisione e chiarezza tutti gli atti concernenti alla patria legislazione.

# PROVVISIONI

RAGGUARDANTI

## ALLE ACQUE, AI PONTI E ALLE STRADE.

## DECRETO

DI AMEDEO VIII

*Della riparatione e manutentione delle Strade pubbliche, e dei Ponti.*

### De reparatione et manutentione viarum.

Ex Decret. Amed. VIII, 17 junij 1430, tit. XVIII.

1. Inter onera officio Castellanorum incumbentia, præfatis Bailiuis, et Castellanis, seu eorum Locatenentibus sollicitudinem habere decernimus, et mandamus circa vias, seu stratas publicas bene, et decenter manutenendas, et ubi, et quoties reparatione egebunt debite reparandas. Ad quorum excusationem statuimus, et jubemus, quod dicti Bailiui, et Castellani, seu Locatenentes bis in quolibet anno, videlicet in principio mensium martij, et septembris vocatis personis possessiones contiguas, vel propinquas ipsis vijs habentibus, et alijs quarum interesse poterit, visitent, et visitare teneantur vias, seu stratas publicas Castellaniarum sibi commissarum etiam non expectata denuntiatione alicujus, vel aliquorum; et si per visitationem hujusmodi reperiant ipsas vias, aut earum aliquam spinis, dumis, paludibus, et fossalibus, clausuris, vel alias occupatas, vel restrictas aut alias reparatione egentes, illas jubeant, et faciant reparari, et ad debitum statum reponi per illos, qui habent possessiones ipsis vijs contiguas, ac etiam remotas, si opus sit, per injunctiones eis fiendas, sub pœna pro qualibet cui fieret talis injunctio quatuor solidorum

fortium non excedente, datis terminis competentibus illis, quibus fient hujusmodi injunctiones ad ipsas reparationes faciendas, et modis quibus debebunt ipsæ viæ reparari. In his autem reparationibus injungendis provideant dicti Bailiui, Castellani, seu eorum Locatenentes dictas vias visitantes; quod quælibet ipsarum viarum publicarum habeat debitam latitudinem sine omni occupamento, videlicet octo pedum in rectitudine, et sexdecim pedum in anfracto, seu in reflexo ipsarum viarum.

2. Et ut pœnarum prædictarum formitudine hi quibus fient injunctiones supradictæ ad reparationes ipsarum viarum facilius arceantur; omnes et singulas injunctiones hujusmodi, vna cum dessignationibus specialibus personarum quibus fient, ac oneribus cuilibet earum impositis, modisque reparationum, terminis ad reparandum præfixis, et pœnis cuilibet impositis, jubemus per scribas Curiarum dictarum Castellaniarum, qui in prædictis visitationibus adesse debeant, in libris ipsarum Curiarum diligenter registrari.

3. Sique vero ex dictis personis, quibus fuerint factæ dictæ injunctiones, injuncta sibi non adimpleverint infra terminos ad hoc eis datos, vel præfixos; nolumus proper hoc ipsas personas negligentes per dictos Castellanos, seu eorum Locatenentes inquietari, vel molestari quoquo modo per processus inquisitionales, arrestationes, vel detentiones personarum, nisi dumtaxat per pœnarum eis impositarum exactionem; poterit tamen ipsis negligentibus pœna tunc duplicari ad complendum infra alios terminos sibi præfigendos qui obmiserint, seu neglexerint.

4. De his autem vijs, seu semitis vicinalibus, et non publicis dictos Bailiuos, Castellanos, seu eorum Locatenentes omnino vetamus se immiscere, nisi ad clamam, seu denunciationem personarum, quarum interest, et tunc fient per ipsos officiarios debitæ reparationes juxta compertam inde veritatem, vel concordiæ inter partes, pœna decem solidorum fortium cuilibet Bailiuorum, Castellanorum, seu eorum Locatenentium negligenti in præmissis pro qualibet negligentia irremissibiliter imminente.

*De refectione et manutentione pontium.*

1.° Pontes in locis necessariis, et consuetis in statu decenti manuteneri, et quoties refectione, seu reparatione egebunt, refici, et reparari per Communitates locorum, aut personas privatas, quarum oneri ipsorum pontium manutentio, et refectio incumbent jubemus. Omnibus, et singulis Castellanis nostris, seu eorum Locatenentibus committentes, et mandantes hoc Edicto, quatenus ad debitam manutentionem, refectionem, et reparationem ipsorum pontium in locis Castellaniarum sibi commissarum consistentium, et consuetorum, tam universitates ipsorum locorum, quam personas ad quarum onera ipsorum pontium manutentiones, refectiones, seu reparationes incumbere dignoscentur, vocatis Sindicis, et proborum, et antiquorum virorum ipsorum locorum multitudine, quorum testimonio de omnibus ipsorum pontium, cui, vel quibus immineant diligenter se informent, viriliter cogant, et compellant per injunctiones, cum præfixionibus terminorum congruorum his, quibus hujusmodi onera pertinebunt faciendis, sub pœna per dictos Bailiuos, Castellanos, seu eorum Locatenentes, juxta personarum, et negotiorum qualitates arbitrandis.

Quas quidem injunctiones cum specialibus dessignationibus vniversitatum, seu personarum quibus fient, necnon refectionum, reparationum fiendarum, modorum, et terminorum præfixorum, ac pœnarum impositarum, per scribas Curiarum Castellaniarum, in quibus ipsas injunctiones fieri contigerit, qui tunc ibidem personaliter cum Bailiuis, Castellanis, seu eorum Locatenentibus præmissas injunctiones facientibus adesse teneantur, in libris ipsarum Curiarum præcipimus hoc Edicto diligenter ministrari.

2.° Ubi vero dicti Bailiui, Castellani, seu eorum Locatenentes reperient aliquos pontes, eorumque manutentionem, et refectionem oneri nostro in totum, vel in partem incumbere; ipsos pontes vice nostra manuteneant, construant, et reparent expensis nostris pro parte oneris nobis incumbentis. Quas quidem expensas rite, et sine dolo factas præcipimus, per Præsidentem, Magistros, et Auditores compu-

torum nostrorum eisdem Bailiuis, Castellanis, seu eorum Locatenentibus, prædictas reparationes, seu refectiones facientibus in eorum computis debite allocari. Et si forsan hujusmodi reparationes, seu refectiones pontium nostrorum essent nimis, vel satis sumptuosæ, ad ipsas faciendas procedere non præsumant dicti Bailiui, Castellani, seu eorum Locatenentes sine nostra, vel dictorum Præsidentis, Magistrorum et Auditorum nostrorum computorum deliberatione præcedente, pœna sexaginta solidorum fortium cuilibet dictorum Officiariorum nostrorum, cujus negligentia, vel culpa dictorum pontium manutentio, refectio, seu reparatio necessaria remanebit inexpleta, ipso jure imminente Fisco nostro applicanda.

---

## EDITTO

*Sopra la manutentione e riparatione delle Strade e Ponti.*

Del 28 di luglio 1607.

---

### CARLO EMANUELE I.

PER GRATIA DI DIO

DUCA DI SAVOJA, PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.

Essendosi per la Camera nostra de' Conti dell' anno 1603, il 28 agosto, fatti ordini concernenti la riparatione, e manutentione delle Strade, e Ponti, per quali si comandava alli Vassalli e Communità ch'hanno pedaggi, e daciti di riparar esse strade, e ponti a loro costo, sotto pena della caducità d'essi et ad altre Communità, ove non sono essi pedaggi, e daciti, di riparar per una parte esse strade, et alli coherenti ad esse per l'altra parte; Et auendo dall' anno 1604 li 28 di marzo dichiarato, che esse riparationi, e manutentioni di strade, e ponti si dovessero far conforme al solito, sinchè altrimente venesse ordinato: e vedendo, che per la mal intelligenza di coloro, che deuono osservar detti

ordini restano le strade mal riparate in danno dei commercii, e del pubblico; Volendo perciò a questo prouedere, ci è parso di far col parere della predetta nostra Camera il presente nostro ordine, qual contenghi in se tutto quello, che li Vassalli, Communità, e Particolari di questi nostri Stati haueranno da eseguire all' auuenire, qual mandiamo sia inuiolabilmente osservato, sotto le pene in esso contenute, le quali s' esiggeranno irremissibilmente da ogni innobediente, senza però pregiudicio delle ragioni alla Camera suddetta acquistate contro essi: volendo, che d'hor auanti ognvno habbi racorso al presente ordine nostro, et eseguisca quanto in esso sarà ordinato, ommesso il contenuto in ogni altro per auanti fatto concernente dette riparationi, e manutentioni di strade, e ponti.

1. E primo, dichiariamo, che il solito di riparar le strade, e ponti s'intenda tra li Vassalli, e Communità, e non tra Communità, e Particolari, cioè se li Vassalli o altri che hanno pedaggi, o daciti, sono stati soliti di riparar esse strade, ciò si debba continuar a spese loro, ed essendo le Communità, quelle si debbano riparare a spese d' esse, sinchè dalla predetta Camera nostra sia altrimente ordinato; e perciò saranno tenuti detti Vassalli, Communità, et altri, che esigiscono pedaggi, daciti, gabelle, e porti, a comparer auanti detta Camera fra giorni dieci dopo la pubblicatione delle presenti a dir cause perchè, volendo esigger detti pedaggi, daciti, porti, e gabelle, non debbano riparare, e mantener riparate esse strade, e ponti, o lasciar l' esattione di essi, e non comparendo, s' intenderanno privi di tal esattione.

2. Nè volendo, che tra tanto si differiscano esse riparationi, comandiamo ad ogni Communità, tanto mediata che immediata di questi Nostri Stati, che debba far fare li fossi della larghezza, e profondità, che da' Visitatori li sarà per l' avvenire ordinato secondo la qualità d' esse strade, mettendo la terra grassa verso le possessioni, et il rimanente d' essa terra, o giara spargerla nel mezzo della strada a proportione, in maniera tale, che non facci alcuna

montuosità, nè altezza verso li gitti d' essi fossi, ma che l' acque pluviali possino discorrer in essi senza impedimento alcuno, e tutto ciò si farà alle spese di coloro ch' haueranno possessioni coherenti alle strade Regali, o pubbliche, che vanno da una terra all' altra solamente, ancorchè esse possessioni fossero di qualsivoglia persona, di quale stato, grado, e conditione si sia, ancorchè privilegiata, esenti da carichi, e non registrate, et il rimanente d' esse strade si ripareranno, e manterranno acconcie alle spese delle Communità, e Vassalli, ingiarandole sufficientemente ove potranno havere giara, che non sia più lontana di un miglio da esse strade, e non potendo havere di detta giara, ch' abbino da metter delli boscami d' honesta grossezza; e per ciò sarà lecito a dette Communità, o Vassalli di far sbrancar arbori non fruttiferi, nei quali s' intenderanno incluse le roueri, ed esclusi li moroni, quali saranno nelle riue delle dette strade, e per mira li luoghi, che si douranno riparar a manco danno, massime nelli luoghi paludosi, e fangosi, et oue essi arbori rendono la strada troppo ombrosa, e di dette sbrancature servirsene per metter in esse strade, prouedendosi nelli luoghi per esse Comunità, o Vassalli delli boscami, che faranno di bisogno, riparando esse strade in maniera tale, che restino alte nel mezzo, ouero da un canto, e che l' acque possino discorrere nelli fossi leuando le pietre morte esistenti in esse, et oue saranno ferme e mal vguali che riempiscano li vacui tra esse pietre di giara, se se ne potrà haver, o terra, con inhibitione ad ogn' vno di metter pietre all' auuenire in esse strade, sotto pena di liure dieci alla detta Camera applicande, talmente che restino esse strade non solo asciutte dalle acque, ma che in ogni tempo siano accessibili, e comode per carri, carrozze, carriaggi, pedoni, et ogni sorte di animali, e ciò sotto pena di scudi cento d' oro per ogni Communità, o Vassallo, et ogni volta, che mancaranno d'eseguire compitamente quanto sopra, oltre la caducità d' essi pedaggi, e dritti a quelle Communità, e Vassalli, che ne haueranno, ed il tutto mantenere per l' auuenire

senza aspettare altro ordine, citatione, nè ingiontione; da eseguirsi esse pene contro li Sindaci, o Consiglieri in caso di negligenza a nome d'esse Communità, oltre le spese, quali si pagheranno per detti Sindici, o Consiglieri *nomine proprio*, in caso mancassero d'eseguire quanto sopra s'è detto.

3. Per la consecutione de' quali spese a che da esse Communità, o Vassalli verranno fatte a nome de' particolari, potranno far compellir al pagamento di tali spese tanto li patroni, che massari, affittauoli, o coltiuatori, e tenementarj di essi beni nel modo, e forma, che si sogliono compellir li debitori del danaro a noi dovuto, senza processo, e rimossa ogni oppositione, et appellatione; potendosi vender li pegni, che per tal causa saranno levati di gaggio ad vn solo incanto, conforme all'autorità data al Giudice, e Sopraintendente Generale Nostro.

4. E quanto alle strade che servono per comodità dei finaggi, o che sono vicinali, ordiniamo che esse riparationi si debbano far tutte dalli particolari coherenti ad essè strade; con dichiaratione, che nella spesa di tali riparationi debbano concorrer tutti coloro che haueranno da passare per esse strade per andare a loro possessioni, a rata di numero delle giornate d'esse possessioni, e non a valore di registri, sotto pena di liure venticinque per caduno, e caduna volta, che si mancarà, applicande come sopra, caricando li coherenti ad esse strade di far fare esse riparationi, e deputar uno o due, che faccino li compartimenti, e caso, che tra loro non si potessero per tali spese accordare, potranno raccorer dal detto Sopraintendente, o suoi subdelegati per riportar da essi compimento di giustizia: e da tali spese non saranno esenti alcuni, quantunque priuilegiati, e si potrà far l'esecutione sì contro essi, che loro massari, come sopra s'è detto delle strade Regali, o pubbliche, che vanno ad una terra all'altra, riseruando ragione ad essi massari, affittauoli, coltiuatori, tenementarj, operarij, e seruitori, per il loro rileuo contro cui gli spetterà, per hauer rimborso delle spese che haueranno pagate, sì, e come di ragione saranno

tenuti, et occorrendo, che le dette Communità. o particolari c' haueranno fatte le spese di tali riparationi non potessero d' esse essere pagati dalli affittauòli, et altri soprannominati, tanto per le strade che seruono per comodità de' finaggi, quanto per le Regali, o pubbliche, potranno all' hora non solo farli compellir al pagamento per giustizia dal suddetto Sopraintendente, o suoi subdelegati, nel modo e forma, che di sopra s' è detto, ma anche si potrà dal suddetto Sopraintendente, e suoi inibire, con impositione di pene ad essi, et ad ogni sorte d' animali che andassero per servitio di dette possessioni, il passaggio per esse strade, secondo gli parerà, sin tanto s' habbia compitamente rimborsato a dette Comunità o particolari quanto in esse riparationi per loro parte si sarà speso.

5. Dichiariamo inoltre, che sarà lecito alli passaggieri di passar etiandio con carri nelle possessioni vicine ad esse strade oue li tornarà più comodo senza incorso di pena alcuna, ogni volta che dette strade non saranno riparate nel modo, e forma che di sopra s' è detto.

6. E perchè sopra molti finaggi vengono deuastate le strade dalle acque, tanto da quelle, che non hanno il loro libero discorso per le occupationi fatte dalli aluei, fossi, o cerche, come da quelle, che si conducono per irrigatione de' prati, adacquatione dei risi, o per opera de' molini, et altri ingegni; perciò ordiniamo, acciocchè non si faccia la spesa inutilmente, come è occorso in molti luoghi, per non sapersi il modo di dar il discorso ad esse acque, quali causano le rotture d' esse strade. che si debba per il suddetto Sopraintendente deputar un liuellatore per assistere alle ordinationi d' esse reparationi, e far far ponti, voltini, o canali, e tutto ciò che sarà necessario, acciò l' acque habbino il loro libero discorso, e dove il danno verrà dalle acque, che si conducono, o per irrigationi o altri effetti, come di sopra si è detto, si debbano far le riparationi, e manutentioni a spese di coloro a beneficio dei quali dette acque discorrono, le quali, ove traversano le strade, ouero vanno di

longo d' esse, che impediscono il passaggio alli particolari per entrar nelle loro possessioni, vogliamo insieme, che mantenghino li ponti di nuouo, o assi di rovere forti, ouero si faccino le lapole al trauerso delle strade sternite di pietre commode per carri, e carrozze con sue pianche oue sarà di bisogno, sì e come gli sarà ordinato, mantenendo le ripe d'esse bealere ben riparate, e prouedino in tal maniera che esse acque non guastino le strade; dichiarando, che ove esse acque hauranno discorso in longo d'esse strade, che tali possessori d' acque s' intendino vicini, e coherenti, e conseguentemente obbligati alle riparationi, come se fossero coherenti per possessioni, auuertendo a non metter le curature grasse d'essi aluei sopra le strade, ma quelle debbano metter nelle loro possessioni, se saranno coherenti, ouuero farli esportare fuori d'esse strade, e di far, che li gitti d' essi aluei restino più bassi delle strade, acciocchè riceuino le acque pluviali cadenti sopra esse, et il tutto nel modo, e forma, che da detti visitatori sarà ordinato, et in caso di mancamento incorreranno nella pena di liure cento in commune tra li participanti in esse bealere, e liure venticinque per ogni particolare respettivamente applicande come sopra.

7. E perchè più facilmente si possa a questo inconueniente proueder, ordiniamo, che fra otto giorni dopo la pubblicatione delle presenti, e sotto pena di liure venticinque in commune, si debba sopra ogni bealera commune discorrente sopra questi Stati deputar dalli partecipanti in esse bealere, o acquedotti vno, o due particolari sopra ogni brazzo d'esse bealere o acquedotti, quali habbino la cura, e carica di far eseguir dette riparationi, con dichiaratione, che le ingiuntioni ed atti, che si faranno in persona d'vno di essi siano validi, come se a tutti fossero particolarmente intimati; imponendo la pena di liure cento in commune ogni volta che l' acqua d' esse bealere spantigasse nelle strade, et ad ogni particolare, che lasciasse spantigar esse acque bagnando li prati, per ogni volta applicande come sopra.

8. E caso, che tali acque come sopra s' è detto impedissero le riparationi delle strade, o ponti con il loro discorso, all' hora vogliamo, che ogni communità, e particolare possa raccorrer dal detto general Sopraintendente per ottenere la deputatione d' un commissaro, per leuar, e diuertir esse acque, e far le otturationi necessarie, et affiger li penoncelli delle armi nostre, acciò non rompino esse otturationi, quando saranno fatte, etiandio, che tali acque discorressero per seruitio de' molini, e che fossero di qualsiuogli Communità, o persona priuilegiata, a qual Commissaro, come sopra deputando, si potrà anco dar autorità di far far le riparationi necessarie d' essi ponti, e strade, alle spese di chi sarà obbligato, compellendoli al pagamento della metà delle spese d' esse riparationi, vacationi, e spese sue anticipatamente, sì, e come per l' instrutione, che dal detto Sopraintendente sarà data.

9. Et informati, che in molte parti d' essi Stati restano dannificate esse strade dalle risere, che se gli fanno vicine, perciò, col parer d' essa Camera, inibiamo ad ogni persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione, ne di seminar, ne far seminar risi vicini ad esse strade più di ducento trabucchi, sotto pena alli patroni, massari, o fittauoli d' esse risere della perdita delli frutti, d'applicarsi alla detta Camera nostra, et ancora inibiamo, ad ogni bouaro, brazante, ossia lauorante di coltiuar, ne operar in risere, che non siano discoste duecento trabucchi dalle dette strade publiche, sotto pena di liure dieci per ogn' vno, ed ogni volta applicande come sopra, sinchè altrimenti venghi ordinato; volendo, che quelli c' hanno ottenuto licenza di seminar essi risi contro detto nostro ordine già per auanti pub-

blicato, e che non haueranno osservato le conditioni contenute in esse licenze, siano in esse pene come inobedienti castigati.

10. E perchè sono in essi Stati molti torrenti, e riui, quali non patiscono spesa di mantenerui porti, o naui ordinarii, et in occasione d'innondatione rendono difficoltà, e pericolo di sommersione a' passaggieri, come pure è auuenuto alcuna volta. Volendo ancora a questo prouedere, ordiniamo a dette Communità, che debbano sopra tali torrenti, e riui far costruer ponti buoni, sicuri, comodi, e di capacità, che vi possano sopra essi passar carri, et in esso stato mantener ne' luoghi ove saranno ordinati a maggior comodità de' viandanti, e sicurezza de' ponti fra il termine, che da essi Visitatori sarà stabilito, sotto pena di scudi cento.

11. Intendiamo ancora che da' portinari de' porti si commettono molte estorsioni ai passaggieri, facendoli pagar di più di quello gli è stato da detta nostra Camera stabilito per le tariffe, e che ne anco tengano essa tariffa affissa alli porti, come li viene ordinato, e che simili eccessi vengono commessi da altri, che esigiscono pedaggi del passaggio dei ponti; Perciò ordiniamo a detti Visitatori di prender informationi sopra tali eccessi, e testimoniali, oue troueranno ch'essi Portinari, et altri, che esigiscono pontaggi non tengano esse tariffe affisse alli luoghi ordinati, e quelle mandino, o portino alla detta Camera fra cinque giorni dopo la somptione loro.

12. Volendo ancora prouedere alli sinistri casi, che occorrono per causa, che vicino alle strade Regali, o publiche, che uanno da vna terra all'al-

tra vi sono selue, e boschi, o siano boschine per la commodità dei quali si commettono assassinaggi a mercanti e viandanti; per questo comandiamo, che li detti boschi siano tagliati et estirpati per larghezza d' un' archibugiata, e più, e meno fra il termine, sì, e come da detti Visitatori sarà ordinato, hauuto risguardo alla qualità e concorso d' esse strade, e ciò sotto pena di scudi cento in commune, e venticinque in particolare applicanda come sopra.

13. E perchè abbiamo inteso che non ostante detto ordine delli 28 agosto dell' anno 1603, per qual si comandava ad ogni occupatore delle strade, e siti communi di douersi ritirar, e farne atto publico auanti l'ordinario del luogo, non si sono curati di farlo; e non intendendo, che simili occupatori restino impuniti. Perciò ordiniamo al sudetto General Sopraintendente, e suoi Commessi di procedere contro essi occupatori all' esecutione delle pene conforme al detto ordine, reducendo il quadruplo alle mani della Camera nostra predetta, e custodia alli Sindici, quali carichiamo d' averne cura per farne ciò che da detta Camera sarà ordinato, inibendo in oltre, ch' all' auuenire alcuno non ardisca d' occupar detti beni, e siti communi, sotto detta pena applicanda come sopra.

14. Comandiamo inoltre a tutti li coherenti alle dette strade Regali, pubbliche, e vicinali, che fra otto giorni dopo detta pubblicatione ogn' vno debba far tagliar le bussolate, siepi o chiossure di loro possessioni, cioè la parte protendente verso esse strade, di modo, che non impediscano il passaggio, sì a gente da cauallo, come carri, e carrozze, sotto la pena predetta di liure venticinque per caduno. Mandando perciò al suddetto Giudice, e Soprain-

tendente Generale d' esse strade di così osseruar, e far osseruar, procedendo contro gli inubbedienti conforme a giustitia, facendo le visite di dette strade, e facendo proceder ad esse due volte all' anno, con dichiaratione, che oue hauranno le Communità e particolari eseguito compitamente quanto sopra è stato ordinato, non siano tenuti a pagamento d' alcune spese, etiandio cibarie, nè vacationi a detti visitatori, et oue saranno morosi et inobbedienti, che li debbano pagar esse vacationi, spese, e fitti de' caualli, oltre che saranno condannati a pagare le pene predette, nelle mani del deputato da detta nostra Camera per riceuer tal danaro con le testimoniali dello stato d' esse strade, che si faranno da detti visitatori senza processo, rimossa ogni eccettione, oppositione, et appellatione conforme all' auttorità già data al sopradetto Intendente, inibendo a tutti li Gouernatori, Prefetti di Prouincie, Giudici ordinarii, mediati, immediati, et ogni altro che sarà spediente, di deputar Commissarii, nè dar spesa per visite formate, sotto pena di scudi cento a detta nostra Camera applicandi oltre la restitutione d' ogni danaro per tal causa tolto: caricando di più li Sindici di rimostrar al detto Conseruator nostro, o suoi deputati compitamente le strade delli loro finaggi, sotto pena di scudi venticinque, ne' quali incorreranno *nomine proprio*, e di far pubblicare il presente alle cappelle campestri de' loro finaggi al primo giorno di festa, et hora della messa, dopo la pubblicatione fatta nelle Città, e terre, e mandar tutte le relationi nelle mani del suddetto Sopraintendente Generale, fra giorni quindeci dopo detta pubblicatione, sotto detta pena; dichiarando l' esecutione del presente fatta

per voce di crida, e affissione di copia alli luoghi soliti oltre dette chiese campestri, valida, et alla copia stampata doversi dare tanta fede come all' originale. Che tal è la nostra mente.

Dat. in Torino li 28 luglio 1607.

Per S. A. R. a relatione della sua Camera dei Conti.

*Sottoscritto:* Facciotto.

---

## ALTRO ORDINE

*Sopra la reparatione, e manutentione delle strade pubbliche.*

Del 20 di marzo 1680.

---

MARIA GIOVANNA BATTISTA
per gratia di Dio
DUCHESSA DI SAVOJA, PRINCIPESSA DI PIEMONTE,
REGINA DI CIPRO,
MADRE E TUTRICE DEL SERENISSIMO
VITTORIO AMEDEO II
DUCA DI SAVOJA, PRINCIPE DI PIEMONTE,
RE DI CIPRO, E REGGENTE DE' SUOI STATI.

1. Il servitio del Pubblico, e particolarmente degli abitatori di questa Metropoli richiede, che senza maggior ritardo venghino reparate le pubbliche strade, le quali si trouano talmente in cattivo stato, che non puonno i conducenti liberamente trafficarui, il che ridonda in pregiudicio del commercio, e cagiona accrescimento notabile alle vittouaglie a causa del maggior prezzo delle condotte, che perciò va-

lendosi del beneficio della stagione tanto propria per far i suddetti ripari; con le presenti di nostra certa scienza, piena possanza, ed autorità, e col parer del Consiglio, mandiamo, ed ordiniamo alli Sindici delle Città, Terre, e Luoghi di questi Stati di quà dai monti di douer indilatamente, e sotto la pena di scudi cento d'oro in commune, e di cinquanta per ogn'vno de' Sindici in particolare, al Fisco Regio applicandi, dar principio alle riparationi delle strade pubbliche poste ne' loro respettiuamente finaggi, e continuare successiuamente senza perdita di tempo, in modo, che tali riparationi siano compite al termine infra specificato, rendendole commode, e pratticabili per qualsiuoglia sorte di persone a piedi, et a cauallo, et anche per carri, e carrozze, oue di già si sono pratticate, con fare riempire la profondità, e luoghi nei quali l'acque sogliono stagnare, anche cón apporui fassinami, giare, et altre cose che produchino l'effetto, purchè non sia terra grassa, con fargli far i fossi laterali, di larghezza, e profondità tale, che per quelli possino l'acque pluuiali liberamente discorrere, senza più fermarsi nelle strade, mettendo la terra grassa verso i beni, e la magra nella strada, in modo tale però, che non faccia montuosità alcuna, acciò non venghi impedita la caduta delle acque, e come anche di far fare tutti gli altri fossi laterali alle strade per condurle ne' riui, anche questi di capacità tale, che possano riceuerle, senza che debbano fermarsi in detti fossi laterali, dichiarando che tutti essi fossi, e scaricatori si faranno a spese di coloro, che haueranno i beni attinenti in lungo delle strade, e scaricatori suddetti, et il rimanente di dette strade dourà repararsi a spese di dette Città, Terre, e

Luoghi. E perchè in molti territorj esse strade vengono deuastate dall' acque, tanto da quelle, che si conducono per l'irrigatione de' beni a causa, che non hanno il libero discorso per l'occupatione fatta negli aluei, o perchè non si mantengono le ripe, o gitti delle bealere espurgati, o perchè non se gli fanno i ponti, e lapole necessarie, onde in moltissime strade le dette bealere versando, o discorrendo per esse, le hanno rese impratticabili, od almeno incommode; perciò vogliamo, che quelle vengano anche fra il detto termine riparate dalli particolari, che godono dell' vtile, e beneficio di esse acque, con hauer fatto alzare le dette ripe, o gitti doue sono basse; espurgati gli aluei, ove non sono purgati, ed hauer fatto far i ponti, voltini, o sia lapole dove quelle trauersano le strade, in modo che l' acque non habbino più a versarsi in picciola, nè in grande quantità nella strada, con metterui i legni, o siano pianche fisse, e non ammouibili doue le bealere saranno larghe più di un piede liprando, questo sotto le pene di scuti venticinque d' oro, e della priuatione del commodo di seruirsi di dette acque ognivolta, che si sarà mancato di fare quanto sopra, oltre tutti i danni, e spese che ne possino patire il seruitio di S. A. R. et il pubblico beneficio. Per esecutione del che potranno detti Sindici valersi del mezzo, et auttorità degli ordinarij de' luoghi per far indilatamente adempire a quanto viene sopra prescritto, con facoltà alli medesimi di astringere li massari delli non habitanti sopra li luoghi, verso dei quali saranno li patroni tenuti al rimborso della spesa, con facoltà a questi di ritenersela sopra qualunque degli effetti di detti patroni, saluo altrimente hauessero tra di loro conuenuto, e nei casi d' impos-

sibilità di essi massari, e particolari respettiuamente, compellire le Communità all' adempimento, con la medesima riserua: conferendo anche auttorità ai medesimi ordinarij di compellir gli operarij proprij per detti lavori ad operar in tali incombenze, mediante condegna mercede, tralasciata ogni altra opera, tanto propria, che di chi si sia altro.

2. Spirato l' infrascritto termine, oue non siasi pontualmente adempito a quanto in questo nostro ordine vien prescritto, si farà proceder contro li disubbidienti, sospendendo per hora tale risolutione per non caricarli di spesa, come poi si farà con ogni vigore, e rigore contro li innosseruanti. In quanto alle città, terre, e luoghi, si procederà principalmente contro li Sindici in proprio, quali per le spese, e pene, che patiranno, non haueranno alcun rimborso dalle communità; inibendo sin d' hora alli Direttori delle provincie di admetter negl' imposti di dette città, e terre, alcuna partita a conto di tal rimborso; e per toglier a' medesimi Sindici di dette città, terre, e luoghi ogni pretesto di scusa di non hauer hauuti per far fare tali spese; per le presenti dichiariamo, e vogliamo, che faccino loro diligenze per ritrouare denari in prestito, o ad altro titolo, legnami, et ogni altra cosa necessaria per dette riparationi di strade, con prometterne il rimborso sopra l' imposto dell' anno corrente, etiandio col beneficio, o sia aggio della vigesima di più dell' esposto; ordinando sin d' hora a dette città, terre, e luoghi di douer in tal conformità eseguire; et alli Direttori delle medesime respettivamente, di douerne ammettere i loro imposti per le somme, che si saranno in tal conformità esposte per riparationi delle strade pubbliche di

questi Stati di S. A. R. di quà dai monti, e colli; ma perchè tra esse ci stanno sommamente a cuore per il commercio, e commodità de' viandanti, quelle che da questa città conducono al Moncenisio, a Vercelli, ad Agliano per Asti, ad Ormea per Oneglia, a Montesemolo per Sauona e Finale, et a Limone per Nizza, così rispetto a queste, dette riparationi dovranno esser compite per la metà di maggio, e quanto alle altre per tutto agosto prossimi. E perchè di ben poco giouarebbe la fatta riparatione in una stagione dell'anno, se non si proseguisse con la manutentione, e conservatione delle medesime strade nel loro stato buono; perciò vogliamo, ed ordiniamo, che si debba rinnouare detta riparatione nelli modi sopra prescritti sempre, che per qualunque accidente di pioggie, corrosione, od innondatione de' fiumi, bealere, o torrenti, et anche per il puro vso si venessero a guastare, o rendersi più incommode in qualsiuoglia parte dell'anno, e per maggior sicurezza di ciò senza restrittione, et ancorchè non segua in progresso degli anni susseguenti, e venturi alcuna deterioratione, od accidente notabile, vogliamo che in ogni autonno, ed almeno per tutto il mese di nouembre di cadun anno si proceda dalli stessi Sindici con la medesima esattezza, alla reuisione, e riparatione d'esse strade, etiandio dell' anno corrente, non ostante ciò che si sarà fatto in questa primauera. Incaricando particolarmente il molto Magnifico Consegliere di Stato, e Mastro Auditore Controlore Generale delle Finanze, e Souraintendente Generale della Politica, e Politia di questa Città, e Mandamento, Francesco Giacinto Gallinati, di così far osseruare in quanto alle strade poste nel finag-

gio di questa Città, con far procedere a tutti gli atti necessarij, et opportuni, ed al Magnifico Consegliere, e Souraintendente Generale delle strade, il Vassallo Carlo Maria Petrina quanto al resto di dette strade come sopra espresse, conferendo alli medesimi attorno quanto sopra con suoi annessi, connessi, e dipendenti ogni auttorità necessaria, che così richiede il servitio di S. A. R. e del pubblico, e tale è il nostro preciso volere. Dichiarando, che alla copia stampata dallo Stampatore di detta A. S. R. Sinibaldo, e publicata ne' luoghi, e modi soliti, si debba prestare tanta fede quant' al proprio originale. Dat. in Torino li 20. marzo 1680. M. I. Baptiste V. Simeone pro D. Cancellario = Delescheraine.

---

## REGIO BIGLIETTO

indiritto al Conte di Pralormo Consigliere nel Consiglio di Commercio.

*Per la provvisionale direzione delle Strade e de' Ponti.*

Del 16 di gennaio 1761.

IL RE

DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

Fedele ed amato nostro. Ancorchè abbiano le Costituzioni nostre generali* prescritte le regole con le

---

* *Le sopraccitate Generali Costituzioni recano la data dell'*11 *di luglio* 1729, *e gli articoli a cui si riferiscono sono i seguenti:* §. 12 *del lib.* 6, *tit.*

quali dovessero essere riparate, e mantenute le strade pubbliche e ponti, ed avessimo luogo a sperare di vederle ridotte commode, ed in buon stato qualora si fosse eseguito il disposto d'esse, tuttavia siamo stati informati essersi per lo più trascurate le riparazioni, a motivo non meno dell' indolenza dei Amministratori, quanto ancora perchè non sogliansi fare dagli Ordinarij le prescritte annuali visite, dimodochè essendo mancate agli Intendenti le notizie, che dovevano con tale mezzo ottenere, non hanno potuto anche su di ciò far apparire il loro zelo, ed attenzione pel nostro serviggio, e pel pubblico vantaggio.

Siamo innoltre informati, che in molti luoghi siano state divertite le somme solite imporsi, e che per lo più si rendino infruttuose, e gravose le spese che occorrono farsi attorno alle strade, perchè quasi mai si operò nei tempi opportuni, e con le regole, ed economie necessarie, ond'è che ci siamo determinati di dare li più efficaci provvedimenti perchè si vadi al riparo di questi disordini, e venghi pienamente osservato il disposto dalle Costituzioni suddette.

E frattanto che ci riserbiamo di dichiarare tutti gli altri obbligati a concorrere alle spese necessarie intorno ad esse in vista del vantaggio comune, o

---

1, *cap.* 4; §§. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 *e* 11 *del libro* 6.°, *tit.* 7.°, *ed i* §§. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 *e* 10 *dello stesso libro*, *tit.* 8.° — *Gli ordini contenuti in detti* §§. *sono più diffusi nelle RR. CC. del* 1770, *gli articoli relativi delle quali si riportano alla pag.* 57 *e seg. di questo volume.*

particolare, che ne ritraggono, vogliamo che si riconosca col mezzo d' una provvisionale, e retta amministrazione delle somme solite imporsi, e spendersi in ogni territorio, a quale giusta spesa possino ascendere le annuali ordinarie riparazioni.

Già con Viglietto nostro del giorno d'oggi, di cui vi facciamo rimettere copia, abbiamo ordinato all' Uffizio Generale delle nostre Finanze di far sapere alli rispettivi Intendenti essere nostra intenzione, che le somme, che s' imporranno, venghino bensì esatte dai rispettivi esattori, ma però da questi sborsate, come i tributi, nelle rispettive casse provinciali, per essere indi impiegate nelle spese delle pubbliche strade, secondo gli ordini, che si faranno pervenire per via dei rispettivi Uffizii delle Intendenze.

Ma siccome l' ottenimento del fine che ci siamo proposto molto dipende dalla unità, e regolarità delle provvidenze, abbiamo risolto di appoggiare a voi la provvisionale direzione di questa incombenza, acciocchè per mezzo delli suddetti Uffizii abbiate a far eseguire quanto resta espresso nella instruzione, che vi facciamo rimettere, da noi approvata, e d' ordine nostro signata dall' infrascritto Primo Uffiziale della Segretaria nostra di Stato per gli Affari Interni.

Ed affinchè, assieme alle altre incombenze, di cui siete incaricato, possiate pure compire questa commessione, la quale esige un' attività indefessa, e che mai se ne interrompa la direzione, abbiamo pensato di destinare, come destiniamo in vostro aiuto l'Avvocato Filippo BOTTONE, il quale avendo già dati saggi della sua attenzione, abilità, e zelo pel nostro serviggio nell' Uffizio del Censimento, siamo persuasi, che sarà per secondarci in quest'af-

fare, e così rimeritarsi il nostro gradimento, permettendovi altresì di sciegliere un Segretaro capace, come pure que' scritturali, che secondo le circostanze vi risulteranno indispensabili, riservandoci noi, nella informativa, che tempo a tempo ce ne rassegnerete, di dare i nostri ordini per la conveniente loro retribuzione, e così pure per le altre spese, che occorressero farsi per questa incombenza.

Dovrete innoltre avere un carteggio con li rispettivi Intendenti delle Provincie menzionate nella detta istruzione, ai quali daremo li nostri ordini acciò colla loro attenzione promovano, e concorrano ad un più pronto, ed accertato eseguimento di quanto si dovrà operare nelle loro provincie relativamente alle strade, e ponti, ed intanto comunicarete a' medesimi copia del presente, con quella parte delle instruzioni che può loro riguardare.

Vi diciamo per fine, che vogliamo esser intesi regolarmente in ogni mese di quanto si anderà operando in esecuzione della suddetta instruzione, e preghiamo il Signore che vi conservi = Torino, li 16 gennaio 1761.

Firmato: CARLO EMANUELE — Controssignato Mazzè.
In calce al Conte di Pralormo: sigillato, ed intitolato al di fuori *Al fedele, ed amato nostro il Conte di Pralormo Consigliere nel Consiglio nostro del commercio.*

# ALTRO REGIO VIGLIETTO

*diretto all' Uffizio Generale delle Finanze, pervenuto alla Direzione.*

Del 16 di gennaio 1761.

Fedele ed amato nostro. Le continue doglianze pervenuteci dal cattivo stato delle pubbliche strade, e Ponti perchè siansi trascurate le riparazioni, ed altresì divertite, o male spese le somme solite imporsi per tali cause, ci hanno mossi a dare i più opportuni provvedimenti, ed a fare preventivamente riconoscere a qual più verosimile somma possa ascendere la spesa delle annuali ordinarie riparazioni, con lasciar bensì continuare le solite imposizioni, ma poi impedire la diversione d'esse, e medesimamente far praticare ogni possibile economia nella formazione delle opere da farsi ne' tempi debiti.

Ma siccome l'ottenimento del fine, che ci siamo proposto, non solo dipende dall' unità, e regolarità delle Provvidenze, ma ancora da una non mai interrotta direzione, perciò abbiamo con Viglietto del giorno d'oggi appoggiata la medesima al Conte di Pralormo Consigliere nel Consiglio nostro del Commercio, con aver destinato in suo aiuto l'Avvocato Filippo Bottone, ben persuasi, che impiegheranno in detta commissione ogni loro sollecitudine.

E volendo agevolare alla medesima l'esecuzione di quest' incombenza, vi ordiniamo di significare agl' Intendenti di dover carteggiar con essa, e così poi far eseguire quelle provvidenze, che a loro verranno dalla direzione indirizzate.

Da questa vi sarà trasmessa prima del tempo dell' admissione, de' causati, e tantei, una nota distinta per provincie, ad esclusione però di quelle delli Ducati di Savoja, e d'Aosta, Contado di Nizza, Principato d'Oneglia, e Marchesato di Dolc'acqua, la quale conterrà le imposizioni da farsi nell' anno 1761; e per fino che verrà altrimenti disposto in ogni Città, e Comunità, per le riparazioni delle rispettive pubbliche strade, e ponti, e vi diciamo di quelle far passare a' rispettivi Intendenti, ad effetto possino ordinarle nei loro dipartimenti.

Significarete pure a' medesimi essere nostra intenzione, che provvedino in modo, onde le somme, le quali verranno come sovra imposte, continuino bensì ad essere esatte dai rispettivi Esattori Communali, ma debbano poi essere pagate, come i Tributi, nelle casse provinciali, con obbligo ai Tesorieri di tenerne conto separato, dovendo essere religiosamente convertite nelle spese delle strade, sì et come verrà provvisto dalla Direzione per mezzo d' essi Intendenti.

E siccome può occorrere, che le somme da imporsi come sovra sieno insufficienti per le riparazioni delle strade d'alcun territorio, o che eccedano in altri l' importare della spesa necessaria, vogliamo perciò che ogni fondo d' avvanzo debba passare dalle Tesorerie Provinciali in quella delle nostre Finanze, per indi farle vicendevolmente soccorrere, od applicarlo al riaddattamento delle strade principali. Epperò allorchè dalla Direzione vi sarà dato l' avviso con la rimessione d' una nota delle somme da far entrare nella cassa delle Finanze, darete le opportune disposizioni perchè ciò sia eseguito, facendo pure tener conto separato delle medesime,

affinchè venghino in seguito impiegate nel destinato uso.

E volendo noi l'adempimento delle Patenti de' 25. agosto 1759., per cui abbiamo anche dichiarati tenuti a concorrere pel mantenimento, riparazione, e formazione delle pubbliche strade tutti gli aventi pedaggi, dazj, ed altri dritti come sono le Gabelle de' passaggieri, pontonaggi, mulini, filatoj, resighe, ed altri edifizj ad acqua, quantunque non vi avessero per lo passato concorso., avvisarete gli Intendenti a provvedere in modo, che venghi puntualmente eseguita la suddetta providenza, accontentandoci noi per ora, e sino a che venghi diversamente ordinato, che da essi si paghi il dieci per cento del reddito netto a mani dei Esattori comunali, per essere poi da' medesimi sborsato unitamente alle dette somme nelle Tesorerie Provinciali, e senza più preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino, li 16 gennaio 1761.

*Firmato:* Carlo Emanuele.

---

## INSTRUZIONE

*trasmessa dalla Segretaria di Stato alla Direzione.*

Del 16 di gennaio 1761.

La M. S. nell' intenzione di provvedere efficacemente alle strade, ha intanto ordinato, che continuandosi dalle Città, e Communità ad imporre le somme solite per le riparazioni, e mantenimento di esse ne venga però tolta la disposizione agli Amministratori de' Pubblici, e che per via di un mi-

glior regolamento si faccia lo sperimento d' un anno per riconoscere qual somma sia veramente necessaria nelle ordinarie riparazioni, ogni volta che vengano eseguite a dovere, e con la possibile economia, e qual risparmio se ne possa fare per essere applicato al riaddattamento delle principali.

Acciocchè questo sperimento possa corrispondere alle reali sue intenzioni, ha pure comandato, che si facesse la presente instruzione, alla quale dovrà conformarsi la Direzione, a cui è stata appoggiata tale incombenza:

1.° La sua inspezione s'estenderà in tutte le provincie de' Stati di S. M. di quà dal mare esclusi i Ducati di Savoja, e d' Aosta, Contado di Nizza, Principato d' Oneglia, e Marchesato di Dolc'acqua, osservando rispetto alle provincie di nuovo acquisto quanto vien quì prescritto al §. 31.

2.° Promoverà nell'estensione suddetta l'osservanza del disposto delle Regie Costituzioni al titolo delle strade.

3.° Formerà una comune sul solito imporsi, e spendersi negli anni 1754. 55. 56. 57. e 58. risultante dalle tabelle degli Intendenti, avvertendo di non portar in conto, per determinare la medesima, quelle somme, che si vedono imposte per motivo di riparazioni straordinarie, ma soltanto quella parte, che sarebbesi verosimilmente spesa senza una tale cagione.

4.° Nel fare la detta comune potrà accrescersi qualche discreta somma a quei Pubblici, li quali si trovano non solo sulle rotte principali, ma sono pure l' ordinaria tappa de' viandanti.

5.° Queste comuni così rettificate rispetto ad ogni Pubblico, e divise Provincia per Provincia, si fa-

ranno passare dalla detta Direzione all' Uffizio delle Finanze, perchè dalle medesime venghino trasmesse ai rispettivi Intendenti prima del tempo dell' admissione dei causati o tantej, onde possano questi farle imporre per l' anno corrente.

6.° Dovrà specialmente eccitare la vigilanza, ed attenzione dei Intendenti, acciò rinnovino agli Ordinarj l' obbligo di far le visite delle strade nel modo, e tempi prescritti dalle Costituzioni, con formazione eziandio de' verbali, i quali essa si procurerà per la via dei Intendenti, cioè quelli della prima visita fra tutta la metà d' ottobre;

E siccome può occorrere che debbansi far visite straordinarie, così procurerà pure d' avere immediatamente nella maniera suddetta i verbali anche di queste.

In fine di quest' anno, e finchè venga altrimente ordinato, fattesi dagli Ordinarj le dette visite, dovranno gli Intendenti, per mezzo di persone a loro fide, e di capacità far secretamente riconoscere se tali visite si saranno da detti Ordinarj fatte opportunamente, e progettate in esse riparazioni, ed operazioni veramente addattate, e convenienti alle strade, e quando così loro ne risulti, ne daranno esatto riscontro alla Direzione, accennando alla medesima quella ricognizione, che conosceranno corrispondente alla diligenza praticata da quell' Ordinario, che ne sarà al caso, onde la Direzione presine gli ordini di S. M. dia tosto all' Intendente le disposizioni, perchè glie la faccia conseguire sul fondo degli urgenti.

7.° Significherà agli Intendenti essere mente precisa della M. S., che loro stessi facciano le visite sovra espresse, e verbali nel territorio dei rispettivi

Capi di Provincia ove dimorano per trasmetterli fra il detto termine, e farà loro corrispondere per dette visite la cibaria, e vettura sul fondo sovraccennato.

8.° Ad effetto, che detti verbali sieno fatti con uniformità, e comprendino tutti quei oggetti, che devonsi avere in vista dalla Direzione, dovrà questa prescriverne la formola, avvertendo che mediante l'uso, il quale dovrà farsi della medesima, si possa principalmente sapere il numero, ubicazione, estensione, e qualità accidentale, e sostanziale delle strade, e ponti d'ogni territorio, dello stato di esse, e così de' siti ove fosse soltanto necessario di fare qualche riparazione, oppure di trasportarle in altro migliore, per renderle più brevi, e sode, li motivi, che vi sieno di fare con premura, o no, queste riparazioni, o mutazioni, la spesa, che le medesime potessero esigere, *la quantità, e qualità degli alberi piantati ne' siti pubblici delle strade, ed a chi appartengano;* finalmente le cagioni del cattivo stato del totale, o d'una parte di cadauna strada, o ponte.

I verbali poi, i quali dovessero farsi in occasione di dette visite straordinarie, basterà che comprendino tutte quelle circostanze, a motivo delle quali sarà stata prescritta la visita, e verranno volta per volta indicate.

9.° Dovranno innoltre tutti li detti verbali esser accompagnati dal rispettivo sentimento circa il tempo, e modo di fare esattamente, e con risparmio le riparazioni, ed altre opere necessarie.

10. Dovrà la Direzione procurarsi la notizia di tutti quelli, che fossero tenuti per obbligo particolare a riparare, od a concorrere soltanto in parte

alle spese necessarie intorno alle strade, e ponti, e quella del motivo di tali obbligazioni.

11. Circa le Città e Luoghi ne' territorii dei quali le riparazioni delle strade e ponti non si fossero fatte a carico de' soli registranti, dovrà informarsi del modo con cui siasi provveduto alle medesime, e principalmente se v' abbino concorso gli Ecclesiastici per i loro beni immuni, i feudali, i pedaggi, e se con l' opera de' loro massari, schiavandarj, servitori, affittavoli, oppure in contanti, e per qual quota.

12. Avutisi dalla Direzione gli accennati verbali, e sentimenti, dovrà senza ritardo esaminare li medesimi, affine di porsi in grado di dare opportunamente quelle più efficaci provvidenze, che il comodo de' viandanti, ed il commercio esigono.

13. L' equità volendo, che tutti quelli i quali sentono vantaggio dal buon stato delle strade, concorrano alle necessarie riparazioni, e loro mantenimento; perciò qualora trattisi di riparazioni ordinarie, e di *poco rilievo*, dovrà la Direzione prescrivere, che si facciano per mezzo dell' opera di coloro i quali non avessero contribuito coll' imposizione sul registro, a formarne il fondo, obbligandoli altresì a quel numero di condotte che fosse necessario, quando abbiano bestie loro proprie.

14. Per il caso, che gli obbligandi a dette Rojde e condotte si rendessero contumaci, o stimassero di concorrere in denari, si significherà agli Intendenti di farne la tassa più conveniente avuto riguardo alla diversità de' luoghi.

15. Siccome l' uso indiscreto delle Rojde sarebbe per pregiudicare agli abitanti, così l' ordinare le riparazioni da farsi per mezzo delle medesime in

tempi delle esigenze della campagna sarebbe di grave danno alla coltura dei terreni, epperciò la M. S. vuole che la Direzione abbi sempre presente questi due oggetti affine di evitare simili inconvenienti.

16. Potrà anche ordinare che si prendano le boscamenta necessarie nei boschi delle rispettive Comunità, purchè debbano servire alle riparazioni suddette nel proprio territorio.

17 Riserbandosi la M. S. di dare le ulteriori sue determinazioni rispetto alle strade; perciò la Direzione ordinerà quelle sole indispensabili e per così dire provvisionali riparazioni, in quei siti nei quali da' verbali suddetti risultasse, che per renderle sode, fossero necessarie spese inadequate all' imposizione, oppure che per la pessima natura del terreno, o per renderle più brevi, ed altri simili motivi dovessero essere cangiate.

18. In tutte le altre circostanze è mente di S. M., che le riparazioni vengano ordinate, e fatte conforme esige la qualità del terreno, ed il commercio.

19. Farà rinnovare l'obbligo a' possessori contigui alle strade di qualunque stato si sieno, di mantenere le ripe, e di fare, od escavare le fossa, le quali abbino l' opportuno declivio e sfogo per le acque.

Come altresì di spargere sulla strada la ghiaja, o terra escavata, che fosse necessaria, secondo le regole, o sia in modo, che le medesime restino sempre più elevate nel centro, ed abbino l'opportuna pendenza pel libero decorso dell'acque ne' fossi, e quando si rendesse inutile, o dannoso detto spargimento di doverla gettare ne' loro effetti.

20. Farà sapere agli Intendenti, che ne' casi nei quali fosse necessario di far trasportare la ghiara

debba esser lecito di farla escavare nei fondi vicini alle strade, mediante indennizzazione, ogni volta però, che non vi sieno siti pubblici da prenderla, o che la lontananza di questi ne rendesse troppo grave la spesa.

21. Riguardo ai ponti farà osservare il disposto dalle costituzioni secondo le quali sono obbligati, cioè,

Se per il varco de' fiumi, e torrenti dove non possono tenersi i porti, e le barche, la spesa della loro costruzione, e manutenzione si farà ripartire fra quelle Communità, che ne provano principalmente il beneficio, oppure la manutenzione dovrà essere a costo di quelli, che avessero il dritto d'esigervi i pontaggi, ove questi ritrovansi; se si tratterà di ponti da farsi sulle strade, la loro costruzione, e manutenzione dovrà essere a spese rispettivamente delle Communità, o particolari a vantaggio dei quali discorressero le acque per le strade.

Rispetto però a questi ponti nella circostanza di costruzione a motivo di formazione di nuove strade, gli utenti dell' acque concorreranno soltanto nei casi, che li ponti su le strade da abbandonarsi fossero stati mal costrutti, o si trovassero in cattivo stato, ben' inteso, che la manutenzione resterà sempre a loro carico.

22. Significherà agl' Intendenti d' andar ben cautelati nel permettere l' atterramento degli alberi ancorchè trovandosi sul sito delle strade pubbliche danneggiassero leggiermente le medesime, o impedissero in qualche modo il transito, ed aspettare su di ciò le determinazioni, che le verranno date in seguito alle loro informazioni.

23. Dovrà avvertire i detti Intendenti, che accadendo doversi fare nei loro dipartimenti qualche urgente riparazione debbano provvedervi indilatamente per modo provvisionale, senza aspettarne l' avviso valendosi delle rojde, condotte, e boschi suddetti, quando però i concorrendi non debbano sentirne notabile aggravio.

Ed essendo perciò necessaria qualche somma si farà anticipare dai rispettivi Pubblici, i quali ne verranno rimborsati sul fondo delle strade, mediante la presentazione dell' ordine in iscritto, che n' avranno avuto.

24. Si è detto che alle riparazioni urgenti debbasi provvedere in modo soltanto provvisionale, perchè se fossero necessarie altre maggiori, e dispendiose, dovrà la Direzione, sulle informazioni, che le perverranno, dare le sue determinazioni pel loro proseguimento.

25. Resta incaricata la più volte accennata Direzione d' informare la M. S. di tempo in tempo dello stato delle strade, e ponti stati riparati, delle questioni, e casi di rilievo, che occorressero per cagione de' medesimi, e finalmente delle spese, e risparmj che si fossero fatti, per qual motivo dovrà procurarsi le opportune notizie, e prendere in seguito le Reali determinazioni.

26. Non essendo possibile di qui prefiggere tutte le regole che dovrà la Direzione far praticare nelle riparazioni, e riaddattamento delle strade, e ponti, e che intanto non puonno prevedersi tutti quei casi, i quali richiederanno alcuna particolare provvidenza, perciò la M. S. lascia alla medesima d' addattarvi gli ordini, che saranno più conformi al disposto delle Regie Costituzioni, ed allo spirito di questa instruzione.

27. Dovrà la Direzione formare un registro delle somme, che hanno da imporsi in cadauna città, e luogo per l'effetto suddetto, e così pure di tutti li pedaggi, dazii, ed altri simili dritti appurandone preventivamente il più verosimile annuale loro reddito per annotare in esso registro il proporzionato quantitativo del loro contributo.

28. L'istesso praticherà rispetto agli edifizii d'acqua.

29. Terrà pure altro registro, in cui sieno descritte tutte le strade, e ponti, ed in esso annotate tutte quelle circostanze, che puonno maggiormente influire al caso.

30. Dovrà in ultimo avere altro registro, in cui sieno descritti i Pubblici. che usano far riparare le strade, e ponti dai possessori, e dagli abitanti, senza imposizione sul registro, e tutti quelli, che in particolare avessero l'obbligo di mantenere le strade, porti, barche, e ponti sui fiumi, o altrimenti, con ispecificare i titoli per cui spetti a questo un tal peso. onde occorrendo dovrà la Direzione far capo dagli Amministratori de' Pubblici, o da chi stimasse più a proposito, per avere le opportune informazioni.

31. Rispetto alle Provincie d'acquisto (escluse però quelle di Alessandria, Valenza, e Lumellina nelle quali sono pubblicate le costituzioni) si regolerà la Direzione con tutta circonspezione, mentre essendo in esse li conservatori delle strade, alcuni de' quali con Patenti Regie, può accadere, che siano questi in possesso di provvedere in conformità dei loro statuti, o consuetudini.

Epperò si dovrà prima d'ogni cosa accertare gli usi veglianti, la giurisdizione de' conservatori, se

si estenda sovra tutta la Provincia, o soltanto nei territorii delle città, o sulle strade Reali, o tutte indifferentemente, come vengano nominati, vale a dire se da' Pubblici, o se ne spetti l'esercizio della giurisdizione a qualche famiglia per privilegio grazioso, od oneroso, e come poi venga esercita. In somma devonsi procurare tutte le notizie capaci a dar lume, e norma in questa materia.

Quando la giurisdizione delle strade, spettando agli Intendenti, fosse in prima instanza esercita dai Conservatori, s' indirizzeranno le determinazioni a dirittura ai stessi Intendenti, acciò li facciano eseguire per li soliti canali.

Dovrà però la Direzione avere questa avvertenza a riguardo della Valle di Sesia, e Domodossola, e terre adjacenti all' Ossola Superiore, che sono privilegiate, e non sono soggette a veruna Intendenza, di procurarsi le notizie del metodo, che ivi rispettivamente si pratichi rispetto alle strade, e ponti, sovra d' esse, e della vera qualità de' concorrenti alla formazione, e riparazione delle medesime, e se il concorso sia in denari, od in opere, per qual rata, e con quale riparto, ed in qual modo si pratichi. Converrà per questo che la detta Direzione incarichi i rispettivi Pretori Regj delle stesse Provincie di dare le opportune accertate notizie, potendo altresì ricavarsene i soggetti che hanno esercitate le stesse Preture, affinchè quelle ricevute, possano poi darsi le provvidenze ulteriori per l' esecuzione da praticarsi nelle dette Provincie; Ed ove essa Direzione incontrasse qualche oggetto, che conoscesse meritevole di previa disamina, lo farà presente al Congresso che S. M. si è riserbata di stabilire pel detto effetto.

32. Il buon effetto di queste provvidenze dipendendo grandemente dal zelo, e sollecitudine degli Intendenti nel procurare alla Direzione tutte quelle notizie, che le sono necessarie, e nel far eseguire per via degli Ordinarj de' Luoghi le sue disposizioni, dovrà la medesima communicare a detti Intendenti quella parte, che porrà essi in grado di secondarla.

33. Per fine è intenzione di S. M. che la Direzione conformandosi totalmente a quanto viene di sopra prescritto procuri pure, che il tutto sia pontualmente eseguito. Torino, 16 gennajo 1761.

*Sottoscritto:* MAZZÈ d'ordine di S. M.

---

## MEMORIA

*Stata pure dalla Segreteria di Stato trasmessa alla Direzione riguardante la materia delle strade, stata da S. M. gradita, onde la Direzione nel dare a' rispettivi signori Intendenti le instruzioni, ed esplorare da essi le notizie più coerenti all' oggetto propostosi da S. M., possa farne quell' uso, che la prudenza sia per suggerire di qualche utilità maggiore pel bene del Reale Servizio.*

Del 17 di gennaio 1761.

Affine di dare una convenevole esecuzione al progetto stato compilato dal sig. Conte di Pralormo per la costruzione, riparazione, e mantenimento delle strade nei Regii Stati di quà da' Monti, sì Regie, che Provinciali, e pubbliche locali, e ridurre in pratica i mezzi proposti per fare le spese necessarie, ed adattare anche in sgravio proporzionato

di questo le opere, o sieno Rojde tanto de' particolari in persona, che con bestiami, S. M. si è compiacciuta di determinare, che si faccia un piano quanto più possibile atto alla predetta esecuzione.

In ubbidienza pertanto de' Regj ordini si stima di premettere,

1.° Che questo piano dee aver luogo per tutte le strade pubbliche non solamente degli antichi Stati di quà da' Monti, ma anche de' pervenuti colli trattati di questo secolo sotto il felicissimo dominio di S. M., e fra questi parimenti della Valle di Sesia, e Domo, o sia Valle Superiore dell'Ossola, paesi privilegiati, dove non vi sono Intendenti, che vi abbiano ingerenza, nè ispezione.

2.° Che negli antichi Stati dove si osservano le Regie Costituzioni, i principali Conservatori delle strade sono gli Intendenti delle Provincie, ma nella maggior parte de' Stati nuovi vi sono li Conservatori particolari d'esse, i quali unicamente provvedevano, senza che altri vi avessero veruna ispezione, ma dopo l' Editto dello stabilimento delle Intendenze de' paesi nuovi de' 6 marzo 1750 si è bensì dato agli Intendenti di colà l' obbligo d' invigilare, acciocchè le strade sì Reali, che pubbliche, ed i ponti sieno sempre mantenuti commodi, ed in buon stato, e di dare per questo fine li provvedimenti che saranno necessarj, ma non sonosi tolti gl' impieghi de' Conservatori, che vi erano, alcuni de' quali si crede, che ne abbiano acquistato il dritto dalla Camera di Milano.

3.° Che li fondi fin'ora destinati per le strade, alcuni sono certi, ed applicabili per le spese attorno ad esse, come l' imposto stato solito a farsi, fatta una comune, dalle Comunità per le dette strade i

dritti de' pedaggi, gabelle de' passaggieri, pontonaggi, ed altri dritti consimili, de' mulini, piste, resighe, ed altri edifizj, ed acqua, e le rojde tanto personali, che in condotta di bestie.

Altri detti fondi sarebbero ancora eventuali, ed incerti, se debbono stabilirsi sopra detto concorso; cioè se i beni ecclesiastici immuni, quelli delle Commende, e li feudali debbano essere di fatti compresi nel suddetto concorso, sovra del che debbano ancora prendersi diversi lumi di fatto.

4.° Che si è frattanto creduto proprio di ridurre in pratica il progetto de' fondi certi per modo d'esperimento in quest'anno, riserbandosi, vedutone l'esito, di suggerire quelli maggiori, e più opportuni provvedimenti per applicare un maggior fondo capace a supplire alla spesa per le strade, tanto vecchie, che nuove, per i ponti, ed altre loro adjacenze, e per i siti da occuparsi per la formazione di esse strade, per la loro dilatazione, o riduzione in debito stato.

Poste queste premesse, supponendo che S. M. si degni di stabilire in questa Città, almeno provvisionalmente, l'Uffizio della Direzione di dette strade, si crederebbe opportuno, che da quest'Uffizio si facessero pervenire alli rispettivi Intendenti delle Provincie li Regj ordini per gli obblighi, che se gli prescriveranno, non meno di dare le convenienti notizie, che come infra li verranno ricercate, ma anche di eseguire, e vegliare rispettivamente con tutta l'attenzione, che sieno pontualmente eseguite le provvidenze, che se gli trasmetteranno per quest' effetto.

E per quanto concerne le notizie, che si richieggono per la valle di Sesia, e Valle superiore d'Os-

sola, l' accennata Direzione Generale, per avere i lumi, s' indirizzi dagli attuali Pretori, e da quelli che vi sono stati per lo passato, come altresì si prevalga di quei altri mezzi, che riconoscerà convenienti per l' opportuno accertamento del sistema ivi rispettivamente praticato in ordine alle strade tanto nella loro costruzione, riparazioni, e mantenimento, quanto pel modo del concorso nella spesa per dette strade, e per i ponti.

E per infine, che la Direzione Generale si procuri pure i convenienti chiarimenti rispetto a' beni Ecclesiastici immuni per accertare la pratica, ed osservanza degli altri Stati d' Italia in quanto al concorso per le strade, come sarebbe ne' Stati di Napoli, Toscana, Venezia, e Milano, ed anche di Roma, e di tutto lo Stato Pontificio.

Ora passando agli ordini, ed istruzioni, che credesi potersi dare agli Intendenti delle provincie per la loro direzione, e per l' esecuzione dell' anzidetto progetto, sembra, che se gli potesse significare, che essendo intenzione di S. M. di provvedere per la conservazione, e riparazione delle strade de' Regj Stati, e per la formazione di quelle che si giudicheranno necessarie, od utili pel pubblico commercio, e per il bene dello Stato, siasi pria d' ogni cosa stimato di avere le sicure notizie delle somme state nelli precedenti anni imposte, e pagate per le spese attorno a dette strade da cadauna delle Comunità.

Che su queste notizie siasi formato un bilancio contenente il totale fondo accomunato in proporzione delle somme solite ad imporsi, e pagarsi annualmente per tale oggetto, e siasene fatto sopra cadauna Comunità il riparto, e l' applicazione delle

spese, a cui deve particolarmente ogni anno concorrere, e così deve esser imposta sovra il registro, come facevasi per lo passato.

Che a cadauno Intendente si faccia pervenire lo anzidetto riparto di tutte le Comunità, e Corpi della sua Provincia, e s' incarichi di tosto ordinare alle medesime di farne l' imposto della somma, di cui in detto riparto per caduna, e per l' anno corrente per le strade, senza però indicare in verun modo il motivo della premura, con avvertenza di procurare il pronto pagamento, anche bisognando, coll' anticipata de' fondi, che possono essere esistenti presso la Comunità, o suo Esattore, salvo poi il rimborso per mezzo della riscossione, che se ne farà da' particolari, e di fare immediatamente passare la detta somma nella Tesoreria della Provincia, dove dovrà ritenersi per l' uso destinato per le strade, e così descriversi nel libro della Tesoreria suddetta, al che adempitosi dovrà l' Intendente renderne tosto inteso l' Uffizio della Direzione Generale, a cui apparterrà di determinare se debbansi pur le suddette somme far pervenire alla Tesoreria generale.

E siccome per risparmio di spese soverchie, che fossero per farsi dalle Comunità, come per lo passato, intorno alle dette strade, si è stabilito, che per la riparazione, o costruzione, e conservazione di quelle, nulla si operi per parte di dette Comunità senza permesso d' esso Intendente a cui verranno dati li convenienti ordini, dovrà il medesimo far intimare a tutte le Comunità di sua Provincia, che occorrendo nel suo territorio il bisogno di qualche riparazione, e qualche lavoro, e spesa di qualunque sorta per le strade, debbano parteciparglielo

per ricevere i suoi ordini senza prendere verun' altra ingerenza, salvo quella, che gli venisse dall' Intendente stesso ingiunta.

Sarà l' Intendente attento di darne per ogni caso, che gli occorra, immantinenti avviso alla Direzione, informando dello stato della strada, che vorrà ripararsi, se la riparazione sarà necessaria, a che possa rilevare la spesa, se in quel luogo vi sieno pedaggi, od altri edifizii, che vi possano, e debbano concorrere, e per qual rata; quante, e quali sieno le Rojde colle quali si possa supplire da quelli che sono di ragione tenuti a prestarle, se convenga far l' opera ad economia, ovvero ad impresa, indi ne informerà la Direzione generale da cui se gli faranno pervenire gli opportuni ordini coi recapiti per la somma necessaria.

Compita che sarà l' opera riceverà li conti, e riconoscerà se il denaro siasi convertito, come dovevasi, secondo la destinazione, indi ne informerà tosto la Direzione Generale.

Riconoscendo non essere necessaria la spesa per la riparazione della strada dalla Comunità richiesta, ne depellirà senz' altro l' instanza.

Pria però che tutto quanto sovra si eseguisca, affine di ovviare ad ogni sconcerto, che potesse nascere nella visita da farsi delle strade, ordinerà l'Intendente che in principio del prossimo mese di marzo ogni Giusdicente debba trasferirsi in compagnia del Sindaco, o in diffetto d'un abile Consigliere a termini delle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 8 §. 8. dove sono in osservanza dette Regie leggi, e dove non vi sono, intimerà alle persone solite sin'ora aver l' ispezione alla visita di tutte le strade de' rispettivi territorj da cadauno d' essi dipendenti, e de-

scriverle tutte nelle regioni specifiche dove si trovano, e per dove discorrono, la loro latitudine, e qualità del terreno, se sodo, e buono, o no, per la strada, se piano, montuoso, o depresso, e se vi sieno diffetti nel suolo d'esse strade che dovranno distintamente spiegare, se sieno o non munite di fossi, e non essendovi, ovvero essendo male costrutti, ed inabili al trasporto delle acque, gli faccia subito ridurre al dovere da chi si appartiene, ed alle spese di questi;

Che il Giusdicente o gli altri rispettivamente descrivano indi particolarmente quelle strade, che abbisogneranno riparazioni, in quali parti, per qual tratto, e quali lavori, e spese possano probabilmente richiedersi, e presa del tutto una memoria in forma di verbale, che dovrà esso sottoscrivere, e farne signare gli Intervenienti, la faccia tosto pervenire all' Intendente, il quale considerandola, ove la riconosca a dovere, trasmetta tosto la medesima alla Direzione accompagnata da una nota, o sia paralello delle spese da imporsi, e pagarsi da quella Comunità per le strade dallo stato delle Rojde da farsi da coloro, da' quali sono dovute, e de' pedaggi ed altri edifizj, che debbonvi concorrere, e per qual somma, e quantità, perchè si possa quì riconoscere qual sia la somma da farsegli rimettere dalla Tesoreria, con sospendere intanto le riparazioni, che non saranno urgentissime, ed aggiungere il suo parere circa la necessità, e quantità delle spese, che giudicherà doversi fare in quest' anno per le sovra dette riparazioni.

Dovrà anche l' Intendente procurarsi le notizie di tutti quelli che fossero tenuti per obbligo particolare a riparare, ed a concorrere in parte alle

spese necessarie intorno alle dette strade, e così ai ponti sovra d' esse, e dei motivi di tali obbligazioni, e riconoscendone detto obbligo rispetto a quelle, che in quest' anno avranno d' uopo di riparazioni, ne informerà la detta Direzione Generale, mentre le medesime serviranno per ovviare ogni altra spesa, e diminuirla.

Farà nello stesso tempo accertare in occasione di dette visite se per dette strade, o per i ponti vi sia necessità di valersi di bosco per la riparazione, ed in tal caso possedendosene dalla Comunità in comune, ed in istato di taglio, sarà la medesima tenuta a somministrarlo per quanto sarà necessario per il suo territorio.

Sarà cura dell' Intendente di prendere accertate cognizioni di tutte quelle persone che abitano in cadauno territorio di sua Provincia, quali in conformità de' Regj ordini, che si uniranno, debbano concorrere alle Rojde per le strade, ed in difetto supplirvi in denari, come sì de' pedaggi, pontonaggi, daciti, mulini, e filatoj, ed altri edifizj d' acqua esistenti in ogni territorio, colla quantità del reddito netto, da chi posseduti, se diretti per conto proprio, o concessi in affitto, od altrimenti, e da chi, e con quali patti, e condizioni, di quali due categorie ne farà formare due stati ben distinti, copia de' quali invierà alla detta Direzione Generale per riceverne gli ordini opportuni, servendogli intanto di regola per formare la nota distinta nell' articolo precedente prescritta pel concorso nelle spese per le strade e ponti.

Passando ora a discorrere in quanto alle valli di Sesia, e Domo d' Ossola colle Terre adjacenti dell' Ossola superiore, che sono privilegiate, e non

soggette a veruna Intendenza per avere le notizie del metodo, che si pratichi rispetto alle strade, e ponti senza di esse, e della vera qualità de' concorrenti alla formazione, e riparazione delle medesime, e se il concorso sia in denari, od in opere, per qual rata, e con qual riparto, ed in qual modo si pratichi, converrà incaricare i rispettivi Regj Pretori delle stesse Provincie a dare le accertate notizie, sulle domande dei quali nei fogli uniti da trasmettersegli, e per maggior sicurezza si potrebbero anche ricercare li chiarimenti da quei soggetti, che hanno colà rispettivamente esercitate le dette Preture, affinchè il tutto trasmettendosi all' Uffizio della Direzione, si possano poi dare le ulteriori provvidenze per l' esecuzione da praticarsi in detti paesi.

Adempiutosi a tutto quanto sovra, e nel finire dell' anno avendosi presso la Direzione li ricapiti, che saranno trasmessi dalle Provincie, si potrà riconoscere se co' suggeriti mezzi siasi fatto competente risparmio, e per qual somma, e così per il sistema progettato possa anche corrispondere ad un fondo sufficiente per le strade Regie, e Provinciali, per la formazione, e riparazione delle quali deve rispettivamente concorrere alla spesa, per le prime tutto lo Stato, e per le seconde la Provincia, al capo di cui è indirizzata, ed ha origine la strada, ben' inteso, che sotto nome di Provincia non dee questa essere regolata secondo il riparto, ed applicazione fatta nei Regj Editti, e Manifesti de' Supremi Magistrati, ma bensì devesene fare altro stato, o sia riparto, di quelle Terre, o Città, che rissentono il vantaggio della strada a ragion del traghetto, tutto che ora sieno applicate ad altra

Provincia, escludendo anzi da detto concorso alcune della stessa Provincia, che non fossero in grado di percevere verun benefizio affatto da quella strada provinciale, con aggregarle ove d'uopo per quest'effetto ad altra Provincia, e si può anche supplire per maggior fondo coll' aumentare li imposti a quelle Città e luoghi, per quali passando la strada ivi si suole alloggiare da' passaggieri, e servono come dicesi di tappa, e per lo stesso riflesso in proporzione si può dare qualche accrescimento per quelle Città, o luoghi, ove facendosi fiere, o mercati, con qualche considerevole concorso, per andare, e venire da essa soglia traghettarsi per buona parte per la medesima strada provinciale.

Come che però non ostante tutti li suggeriti provvedimenti, anche con attenzione osservati, sarà cosa molto difficile, che si faccia un sparmio sufficiente per il fondo delle spese di dette strade Regie, e Provinciali, che massimamente nelle formazioni, e rettilineazioni di esse si richieggono, come acquisti di maggiori siti, costruzione de' ponti su fiumi, torrenti, ed altre acque spettanti a Pubblici, appartenendo la spesa per quelli delle acque private a' particolari, che ne risentono il beneficio dell'acqua a termini delle R. Costituzioni lib. 6. tit. 8. §. 7, ommessa però la eccezione in qualche caso particolare, in cui gli utenti dell' acqua avessero già i loro ponti costrutti sull'antica strada, che si abolisca, si era proposto di far concorrere alla spesa anche li beni immuni degli Ecclesiastici, e delle Commende, e così anche i Feudali.

Ma pria di determinare definitivamente su questo punto, che incontrerebbe l'osservanza in contrario,

essendosi pensato essere opportuno di esplorare la pratica, ed osservanza degli altri paesi d'Italia rispetto a' beni Ecclesiastici immuni, epperò, pria di determinare, conviene frattanto, che si scriva per accertare le regole, ed osservanze, che si pratichino nelli Stati di Napoli, di Toscana, di Venezia, di Milano, ed anche di Roma, e di tutto lo Stato pontificio.

Avuti questi riscontri di fatto, si potrà per allora pensare a' mezzi, che si giudicheranno più proprj per detto concorso, riflettendo ora abbondantemente, che ove si lasciassero esenti gli ecclesiastici per i beni, che hanno immuni da tributi, non dovrebbero essere di deteriore condizione quelli delle Commende, e nè anche i Feudali, per esser che questi, coll' acquisto, che fanno de' feudi, avrebbero l'immunità per titolo oneroso.

---

## REGIE PATENTI

*Colle quali si danno diverse provvidenze ragguardanti li siti stati occupati dalle nuove strade, ed altri delle vecchie rimasti vacanti.*

Del 7 di giugno 1762.

CARLO EMANUELE EC.

Essendosi dipendentemente dalle riparazioni, e trasposizioni delle pubbliche strade, state da noi ordinate in alcune Provincie, resa necessaria l'occupazione di alcuni siti proprj de' particolari, e così pure la vendita di alcuni di quelli, che servivano di suolo a dette strade innanzi alle comandate

variazioni : E volendo noi ora dare le determinazioni , che ci sono parute le più giuste pel conseguimento alli proprietarii de' siti stati occupati della conveniente indennizzazione , o sia prezzo de' medesimi siti , come altresì per la giusta conversione del prezzo degli altri ordinati vendersi dalle Comunità , e pel loro conveniente allibramento ; Perciò per le presenti , di nostra certa scienza , ed autorità Regia , avuto il parere del nostro Consiglio , abbiam' ordinato , e comandato , ordiniamo , e comandiamo osservarsi quanto segue , e che lo stesso abbia similmente ad eseguirsi a riguardo delle altre strade , che per titolo di riparazioni , o di trasposizioni ne venghino ad intraprendersi in dipendenza degli ordini nostri in altre Provincie.

1.° Per i terreni stati occupati o da occuparsi in avvenire per la dilatazione , o trasposizione rispettivamente di pubbliche strade dovrà sempre farsi procedere dagli Intendenti all' estimo dei medesimi per mezzo di un perito da essi eligendo.

2.° Il simile dovrà pur farsi rispetto alli terreni che servivano di suolo alle strade poscia variate , e che si sono , o si saranno per tal' effetto resi inutili, ed i quali s'intenderanno quindi alle Comunità applicati per la loro alienazione. Di questi pertanto, ove la medesima non sia ancor seguita , dovranno gli Intendenti pubblicare un Manifesto notificante la vendita da farsi , ammonendo contemporaneamente i rispettivi coerenti a detti siti a dover dare i loro partiti in iscritto ove stimino di accorrere, con questo divario bensì , che qualora essi trovinsi ad avere altrove soggiaciuto, o possano soggiacere all'occupazione di qualche loro sito per la dilatazione, o variazione delle pubbliche strade , potranno far partito alli siti

abbandonati al puro prezzo risultante dall' estimo. E rispetto agli altri meramente coerenti debbano i partiti, che daranno, eccedere l' estimo; con dichiarazione nel Manifesto, che detti partiti saranno presentati all' Intendente, oppure al Giudice del luogo, che li farà immediatamente pervenire all' Intendente medesimo, e questi ritrovandogli a dovere ne farà seguire a favore degli offerenti il contratto di vendita. In diffetto di questi partiti, od in caso d' inammessibilità de' medesimi, quella farà seguire per pubblico incanto, sommariamente deliberandogli a' migliori obblatori. Tanto nella pubblicazione del sovraccennato Manifesto per i coerenti, quanto nel caso degl' incanti lasciamo al prudente arbitrio degl' Intendenti la facoltà di fargli esporre venali unitamente, o separatamente secondo le circostanze.

3.° Per tutti gli accennati siti, comunque venghino alienati, dovranno gli Intendenti disporre pel loro allibramento alla ragione stessa de' confinanti.

4.° Seguito l' estimo sovra prescritto per i siti occupati, o da occuparsi come sopra, dovranno gli Intendenti far convertire in soddisfazione di colui, che risulterà creditore dell' importare del medesimo, il denaro che si sarà ricavato dalla vendita fatta delli siti abbandonati, e per il soprappiù, che la Comunità rimarrà debitrice, la dichiarerà tenuta al pagamento; ma per determinare il tempo, in cui dovrà questo eseguirsi, dovrà avere il conveniente riguardo alle forze della Comunità debitrice, ed alle circostanze del creditore, ed intanto stabilire dal giorno dell'occupazione la cessazione del pagamento dell' imposto, ed il provento in ragione del tre per cento del rispettivo capitale credito.

5.° Per quei siti però, delli quali, o per riguardo

alle persone cui appartengono, come pupilli, minori, assenti, od altri privilegiati, o per qualunque altra causa risultasse non essere il creditore autorizzato ad esigerne liberamente il prezzo, ferma rimanendo a di lui favore l' esazione del provento, si farà sospendere dagli Intendenti il pagamento del capitale in sino a che il creditore faccia risultare della di lui legittimità per esigerlo, o liberamente, mediante legittima surrogazione ed impiego; ed in questi casi, qualora si tratti di creditore di prezzo di beni feudali, stati come sovra occupati, basterà per l' accennata legittimità il sentimento in iscritto del Procuratore nostro Generale e per gli altri qualsivoglia privilegiati quello dell' Avvocato nostro generale, e sulla presentazione di detti rispettivi sentimenti, dovranno gli Intendenti fargli eseguire.

6.° Tanto per la vendita de' siti abbandonati, che pel pagamento degli occupati, o da occuparsi come sovra, se ne formerà un contratto nanti l'Intendente, o nella Città della di lui residenza, o così persuadendolo le circostanze, nei luoghi medesimi; e vogliamo, che per maggiore facilitazione, e speditezza, non meno che per risparmio di spese, quello si faccia per mezzo di un semplice verbale, che equivalerà ad un pubblico instromento insinuato.

Sarà il detto verbale sottoscritto dall' Intendente, dal Segretario del di lui uffizio, e dalle parti contraenti, bastando per la Comunità, senz' altro mandato, l' assistenza del Sindaco, e in di lui diffetto quella del primo Consigliere. La spedizione di detti verbali si farà senza spesa veruna nè di dritto nè d' emolumento: Potrà bensì il suddetto Segretario per la copia che sarà in obbligo di rimettere fra lo spazio di mesi due alli rispettivi contraenti esi-

gerne la sola mercede di scrittura, che l'Intendente dovrà stabilire coerentemente alle instruzioni, che gli facciamo dare.

Di detti verbali originali se ne formerà un registro particolare, che si conserverà nell'Uffizio dell' Intendenza per essere quindi in fine dell'anno stesso rimesso all' Uffizio dell' Insinuazione della tappa di residenza dello stesso Intendente per esservi conservato dal Segretario Insinuatore, che dovrà spedirne la ricevuta senza pagamento di verun dritto.

Le sovra prescritte provvidenze non comprenderanno le strade esistenti nel territorio della nostra Metropoli.

Conferiamo per l' effetto di quanto sovra agli Intendenti delle Provincie l'autorità necessaria ed opportuna, derogando eziandio al disposto delle generali Costituzioni lib. 5, tit. 2, §§. 20 e 21, lib. 10, tit. 22, cap. 6, §. 1, lib. 6, tit. 1, cap. 1, §. 3; e così anche al prescritto delle Patenti degli 11 settembre 1759, come ad ogni altra disposizione, che potesse essere contraria alle presenti.

Mandiamo alli nostri Senati di Piemonte, e Camera de' Conti di registrarle, ed a chiunque cui spetta di osservarle, e farle osservare, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede che al proprio originale, che tale è nostra mente. Dato alla Veneria li sette del mese di giugno, l'anno del Signore mille settecento sessantadue, e del nostro Regno il trentesimo terzo.

*Firmato* CARLO EMANUELE.

V. Lanfranchi Presidente, e Primo Consigliere di Stato — V. Morozzo — Taraglio per il General di Finanze = Sottoscritto Mazzè.

# LEGGI E COSTITUZIONI DI S. M.

del 7 di aprile del 1770.

---

*Articoli ragguardanti alle Acque, Ponti e Strade.*

Daranno (gl'Intendenti) gli ordini opportuni, perchè si facciano a tempo le opere necessarie ad impedire, e riparare le corrosioni de' fiumi, e costringeranno alla ristaurazione, ed al mantenimento di dette opere tutti quelli, che ne sentono l' utilità (§. 12, *lib.* 6, *tit. I*, *cap. IV*).

Sarà altresì di loro cognizione, quando si tratti, se un riparo, il quale si faccia da qualche Comunità, o Particolare, sia soltanto muniente, oppure respingente a danno altrui, e dovranno anche in queste occorrenze provvedere sommariamente, e sul luogo, assunto per quest'effetto un perito non sospetto alle parti (§. 13 *ib.*).

## Titolo VII — *De' Fiumi, e Torrenti.*

1. Dichiariamo tutti i fiumi, e torrenti de' nostri Stati essere regali, e per conseguenza del nostro Demanio.

2. Nessuno potrà estrarne naviglj, bealere, o acquedotti per introdurre ne' suoi beni, e finaggi, o farvi argini per molini, o altri edifizii sull'acqua, sotto pena di scudi cento, salvo ne abbia un legittimo titolo, o ne ottenga da Noi la concessione col pagamento de' dritti, che stimeremo riservarci in ricognizione del nostro diretto dominio.

3. Proibiamo a tutti, eziandio a quelli, ai quali spetta il jus d' estrarre le acque dai fiumi, o dai torrenti, di far in essi, o ne' loro alvei verun' opera,

colla quale si rechi impedimento alla navigazione, o al loro libero corso, o possa cagionare inondazioni, o corrosioni, sotto la pena suddetta, oltre il risarcimento del danno; e prima di formare i navigli, bealere, o altri acquedotti, o di variare gl' imbocchi, ricorreranno alla Camera, la quale gliene prescriverà le regole.

4. Le rettilineazioni, e nuove inalveazioni de' fiumi, o chiudimenti de' bracci loro, ancorchè si proponessero per riparo alle corrosioni, non potranno giammai eseguirsi senza nostra permissione.

5. Quelli, che godono delle acque per fecondare i loro beni, dovranno, dopo essersene serviti, lasciarle scorrere liberamente a benefizio degli inferiori, proibendo loro di scaricarle nelle strade, o divertirle altrimenti in modo, che si disperdano, sotto la pena di scudi venticinque; perciò visiteranno i Sindaci due volte l'anno le acque del loro territorio, e riconoscendo, che per colpa de' possessori de' beni vadano infruttuose, ne daranno avviso agli Ordinarii per farli multare.

6. Quelli, che sono preposti all' esazione del dritto de' porti e ponti, vi terranno sempre affissa la tariffa Camerale, sotto pena di scudi dieci; ed esigendo di più del portato dalla medesima, avranno quella di un tratto di corda in pubblico; e li possessori di simile dritto dovranno vegliare, acciò si eseguisca la continua affissione della suddetta tariffa, sotto pena arbitraria alla Camera.

7. Nessuno potrà sradicare, nè abbruciare i ceppi degli alberi, che sostengono le ripe de' fiumi, e de' torrenti per la distanza di dieciotto piedi comuni, e nemmeno tagliare i detti alberi, ma solamente sbrancarli, e scoparli, quando saranno di sette

anni, in modo che restino almeno quattro piedi alti da terra, sotto pena di scudi cinque.

8. Ordiniamo altresì alle Comunità, e Particolari, a' quali appartengono le dette ripe de' fiumi, e de' torrenti, di piantarvi tutto al lungo alberi, che non sieno distanti uno dall' altro più di diciotto piedi, e di andarne surrogando a luogo di quelli, che mancheranno, salvo dove la qualità del terreno nol permettesse, sotto pena di scudi dieci contro quelli, che non vi avranno adempito un anno dopo la pubblicazione delle presenti.

9. Dovrà sempre tenersi il solito corso della navigazione, e perciò sarà proibito a' barcaiuoli di deviare da quel braccio, o parte del fiume, nel quale è la medesima introdotta, sotto pena di scudi venticinque, eccettochè o per esserne scemata l'acqua, o per altro accidente sieno costretti a fare diversamente.

10. Le sponde de' fiumi navigabili dovranno essere libere per lo spazio di quindici piedi da un canto, e dall'altro.

11. Proibiamo ad ognuno di gettare nelle acque veleno, calcina, o altra pasta pregiudiziale ai pesci, sotto pena di scudi venticinque, nella quale incorreranno anche tutti quelli, che ne saranno complici, e basterà per la prova il detto giurato d' un testimonio degno di fede col concorso di qualche legittimo indizio.

12. Sarà proibito a tutti, quantunque abbiano titolo per la pesca, o aventi ragione da questi, di pescare ne' fiumi, e torrenti, salvo unicamente col getto, od apposizione delle reti, e degli altri stromenti semplicemente nelle acque loro, sì, e come naturalmente discorrono senza alcuna benchè me-

noma variazione, e senza veruna opera manofatta di *storte*, *chiuse*, *ficche*, *pietrere*, ed altre qualunque, con le quali si asciugasse, o si restringesse, o si dilatasse, o si divertisse il corso naturale delle acque suddette, sotto pena, in caso contrario, di scudi cinquanta; e non essendo il reo solvendo, subirà la pena di mesi sei di carcere.

13. Ogni Università, Collegio, Corpo, Vassallo, ed ogni altro particolare di qualunque stato, grado, e condizione, a cui spetti la ragione della pesca, dovrà vegliare, che da' suoi affittavoli, od altri esercenti in loro nome la pesca, non si contravvenga a quanto sopra, volendo, che nel caso restino accertate tre contravvenzioni distinte, commesse da alcuno di detti affittavoli, od altri suddetti, e si scoprisse la partecipazione, o tolleranza, o scienza de' proprietarii possessori della pesca, s' intendano questi decaduti dalla ragione d' essa perpetuamente, se libera, o durante la loro vita, se vincolata.

14. In tutte le contravvenzioni al disposto in questo titolo la pena pecuniaria, in cui incorreranno li contravventori, sarà applicata per la metà al denunziatore, e per l' altra metà al Fisco nostro, e la cognizione di simili contravvenzioni spetterà alli rispettivi Intendenti; ma però il prendere le informazioni, ed il procedere sino alla sentenza esclusivamente apparterrà alli Giudici Ordinarii, e si spediranno dall' Avvocato Fiscale Provinciale le conclusioni prima preparatorie, indi definitive.

15. Dalle sentenze degl' Intendenti profferite in tali cause, se importeranno pena meramente pecuniaria, sarà riservato l' appello alla Camera nostra de' Conti; ed ove portassero pena corporale sussi-

diaria, non potranno quelle eseguirsi, se non saranno confermate dallo stesso Magistrato.

16. Nelle contravvenzioni al disposto de' §§. 12 e 13 qualora accadesse, che il contravventore non abbia di che pagare le spese del processo, precedenti le giustificazioni della nullatenenza dell' inquisito, e dopo che saranno le rispettive parcelle dall' Attuaro Camerale tassate, e risolte, verranno quelle corrisposte dalle rispettive Città, e Comunità, nel di cui territorio sarà stata commessa la contravvenzione, comechè alla conservazione del loro territorio, e Registro siano dirette le suddette proibizioni.

## Titolo VIII. — *Delle Strade.*

1. Sarà cura degl' Intendenti delle Provincie, che le strade sì reali, che pubbliche sieno mantenute comode, ed in buono stato; se però si tratterà di conoscere, se una strada sia pubblica, o no, la causa sarà di giurisdizione ordinaria.

2. Dovranno nelle pianure essere munite lateralmente di fossi proporzionati, e sostenute ne' paesi montuosi le loro ripe dagli opportuni ripari, singolarmente dove sono precipizii, nella maniera che sarà prescritta dagl' Intendenti, ed in quelle parti solamente, ove essi lo stimeranno necessario.

3. Non sarà lecito a veruna Città, o Comunità di far trasporto, o variazione di strade sì reali, che pubbliche senza la nostra approvazione.

4. Chiunque ardirà alterare la forma di dette strade, cadrà nella pena di scudi trenta, e sussidiariamente in un tratto di corda in pubblico.

5. La spesa del mantenimento, e riparazione di esse sarà a peso delle Comunità per la distesa del

loro territorio, e si ripartirà sopra li possessori de' beni; volendo però, che quelli, i quali per avervi pedaggi, dazi, ed altri dritti sono soliti a concorrervi, continuino a contribuirvi; e quella de' fossi, e ripe rispettivamente sarà de' possessori de' beni contigui.

6. Dove non possono tenersi i porti, e le barche per il varco de' fiumi, e torrenti, vi costrurranno, e manterranno ponti, per i quali passino comodamente le solite vetture, e così dovranno essere di proporzionata larghezza secondo i luoghi a giudizio degl' Intendenti, e se ne ripartirà la spesa fra quelle Comunità, che ne provano principalmente il benefizio.

7. Quelli però, che hanno il dritto d' esigervi li pontonaggj, dovranno mantenere i ponti a loro costo.

8. Dovranno le Comunità, o i Particolari, a vantaggio de' quali discorrono le acque per le strade, costrurvi, e mantenervi a loro spese rispettivamente li ponti necessarj per renderle più agevoli, e comode.

9. I Giudici, Castellani, e Baili de' luoghi veglieranno anch' essi alla conservazione delle strade, e ponti, e dovranno visitarli con intervento de' Sindaci due volte l' anno, cioè nel principio di marzo, e di settembre, ed ogni altra volta, che loro verrà ordinato dall' Intendente, senzachè possano pretenderne alcun emolumento; ed in tale occasione dovranno altresì visitare le ripe de' fiumi, e torrenti per riconoscere, se siasi adempito, o contravvenuto al disposto de' §§. 6 e 7 del Titolo precedente.

10. Condanneranno i possessori de' beni contigui alle strade, che non avranno mantenuti i fossi, o ripari in buono stato, o scaricate in esse, senza gli opportuni acquedotti, le acque pluviali, e tutti

quelli, che in altro modo le avessero danneggiate, nella pena di scudi cinque, che ordineranno, e faranno eseguire sul campo; e quando avranno bisogno d' una straordinaria riparazione, ne daranno avviso all' Intendente.

11. Dalle Ordinanze de' Giudici, Castellani, e Baili si appellerà all' Intendente, non ritardata frattanto l' esecuzione; ma non potrà appellarsi da quelle degl' Intendenti, li quali avranno altresì la facoltà di prevenire li Giudici locali, e di procedere in ogni caso di contravvenzione, che occorrerà nelle rispettive Province.

---

## REGIE PATENTI

*D' approvazione dell' annesso Regolamento per la manutenzione, e riparazione delle Strade Reali e pubbliche.*

Dell' 11 di settembre 1771

CARLO EMANUELE
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOJA, DI MONFERRATO, ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC.

La trascurata conservazione delle strade reali, e pubbliche ci ha obbligati ad ordinarne le variazioni, e li riadattamenti, che si sono eseguiti negli anni scorsi con riguardevoli spese, e volendo Noi provvedere, affinchè il frutto di esse si mantenga, e sieno regolate con uniformità quelle, che occorrerà di fare per le riparazioni tanto ordinarie, che

straordinarie, come pure spiegare i limiti, ai quali si estende l'obbligo di ognuno, che a termini delle Costituzioni, e delle Provvidenze già emanate in questa materia vi dee contribuire, abbiamo fatto compilare il qui unito Regolamento, il quale essendo in tutte le sue parti da noi approvato, abbiamo ordinato, come per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, ordiniamo che sia da chiunque esattamente osservato, derogando, come deroghiamo al disposto dalle Costituzioni, e ad ogni altra provvidenza, in tutto ciò che vi possa essere contrario. Mandiamo al Senato di Piemonte, ed alla Camera de' Conti di registrare le presenti coll' unitovi Regolamento, ed all' Uffizio della Direzione delle strade, come pure a quelli delle Intendenze di osservarne il contenuto, e procurarne dagli Ordinarii, e dagli Amministratori de' Pubblici l'esatto adempimento; dichiarando, che alla copia stampata nella stamperia Reale debbasi prestare la stessa fede come all'originale, poichè tale è nostra mente.

Dat. in Torino l' 11 del mese di settembre 1771, e del Regno nostro 42.

C. EMANUELE.

V. Lanfranchi Pres.te e primo Cons.re di Stato.

V. Melina pel Controlore generale.

V. Taraglio per il Generale di Finanze.

MOROZZO.

# REGOLAMENTO.

1. Dall' Uffizio della Direzione si farà procedere con sollecitudine ad una visita regolare di tutte le nuove strade per mezzo de' periti, ch' esso eleggerà, acciò sieno con una esatta relazione circoscritte per ogni territorio le riparazioni necessarie al fine di maggiormente ridurle in buono stato, e successivamente si faranno quelle eseguire, previe le opportune istruzioni, con la distinzione delle opere cadenti a peso de' Pubblici, dalle altre spettanti ai possessori dei beni, ed ai proprietarii, e utenti delle acque. Le riparazioni, che saranno a carico de' Pubblici verranno deliberate per via d' incanti, o di trattativa, preferendo però sempre le licitazioni, quando non vi sieno giusti riflessi, che persuadano il contrario.

2. Di mano in mano che saranno eseguite queste riparazioni, la manutenzione di esse strade si darà, secondo le istruzioni della Direzione, a partito distintamente per ogni territorio ad uno o più partitanti, dividendone la estensione in più stazioni, quando il pubblico vantaggio così lo richiegga o per la lunghezza, o per altre circostanze; si fisseranno ne' contratti il tempo della loro durazione, le regole di perizia per l' eseguimento delle riparazioni, e la designazione de' siti, ne' quali si dovrà escavare la ghiara.

3. Le Città, e Comunità indicheranno i siti proprj per la detta escavazione, affinchè i Periti possano prima riconoscerne, ed approvarne la qualità, ma dovranno gli Amministratori avere l' attenzione di sempre preferire li siti comunali, ed i più vicini alle strade, onde restino preservati, per quanto si

potrà, i fondi de' particolari, sia per l'escavazione, che per la condotta della ghiara.

4. La retribuzione, che verrà concordata nelle sottomissioni, caderà sopra le ordinarie imposizioni solite a fissarsi annualmente al tempo de' Causati, secondo lo stato, che dall' Uffizio Generale delle Finanze si trasmette agli Intendenti. Sarà poi pagata dagli Esattori ripartitamente in due tempi, ed in porzioni uguali ai deliberatarii a tenore del contratto, e dipendentemente da' mandati, che verranno spediti dalle Amministrazioni sulle dichiarazioni, o sieno collaudazioni de' Periti d' uffizio, come resta prescritto al §. 18 di questo Regolamento.

5. Dalla cura de' fossi, e dal mantenimento delle ripe dividenti i fondi dalle strade, dipendendo principalmente la conservazione di queste, niun possessore de' beni laterali sarà esimito in alcun modo, nè per qualsivoglia causa, quantunque privilegiata, dall' adempiere, o far adempire un tale obbligo.

6. L'espurgazione, e curatura de' fossi dovrà eseguirsi a' suoi tempi, senza mai gettare sulle strade la materia escavata, ancorchè ghiarosa, e senza alterare la larghezza, la profondità, il declivio, o qualche altra modalità de' fossi già stabilita al tempo della formazione de' medesimi.

7. E siccome per l' accesso ai fondi con carri ed aratri soglionsi riempire i fossi, e viene in sì fatta guisa impedito il libero corso dell' acqua; perciò s' intenderà espressamente proibito un tale abuso, e si dovranno in vece costrurre gli opportuni ponti senza la menoma occupazione del suolo delle nuove strade, o alterazione del piano di esse.

8. Poichè tali fossi sono unicamente destinati pel ricevimento, e sfogo delle acque cadenti dalle stra-

de, e dai fondi in tempo di pioggia, e non già per farvi decorrere quelle, che si derivano per irrigare i beni, dovranno i proprietarii, ed utenti delle acque, come sovra derivate, mantenere ne' proprii beni i contrafossi, siccome già furono per un tale fine ordinati, ed in massima parte formati, tuttochè alcuni siansi poscia indebitamente spianati, o per qualche porzione rimasti ineseguiti.

9. S' intenderà espressamente proibito di condurre l' acqua attraverso delle strade per irrigare i marsaschi ne' tempi d' estate, o di siccità, ed i proprietarii de' fondi, a benefizio de' quali sarà come sovra decorsa l' acqua, non solamente saranno tenuti alle riparazioni de' guasti per tale causa occorsi nelle strade, ma verranno altresì condannati alla pena stabilita dalle Costituzioni lib. 6, tit. 8, §. 10. Non s' impedirà tuttavia, che coloro, i quali hanno la ragione dell' acqua per titolo di proprietà, o di convenzione, o d' altro, se ne possano valere, purchè si facciano costrurre gli acquedotti coperti senza la menoma elevazione del piano della strada, ovvero vi si formino i ponti necessarii, siccome verrà prescritto secondo la esigenza, e le particolari qualità de' siti.

10. L' ombra delle piante poste in poca distanza fra di loro, e nell' estremità de' beni verso le strade ne pregiudica la conservazione coll' impedire, che vi penetrino i raggi solari, non sarà quindi più tollerato alcun nuovo piantamento, salvo nella distanza di trabucchi due tra l' una e l' altra pianta, ed in non minore di piedi tre dal labbro, che ha dalla parte de' fondi il fosso dividente li beni dalla strada.

11. Gli alberi in oggi esistenti, e non piantati colla sovra prescritta regola, che fu pure insinuata

al tempo della formazione delle nuove strade, saranno tollerati, salvo che consti essere li medesimi di positivo pregiudizio alle strade, ma giungendo al loro deperimento, se fruttiferi, o alla maturità, se infruttiferi, non potranno altrimenti surrogarsi, che nella sopra divisata forma.

12. Resta vietato ogni ulteriore piantamento di siepi a lato delle nuove strade, si lascieranno bensì sussistere le esistenti, purchè non si tengano elevate più di oncie 18 in 20, e sieno tagliate, e scopate nella primavera, e nell' autunno prima del tempo prescritto dalle Costituzioni per le visite delle strade lib. 6, tit. 8, §. 9, e gli Ordinarii dovranno riconoscere in occasione di tali visite se siasi eseguita questa provvidenza.

13. Si farà procedere non solo presentemente, ma altresì in cadun anno, siccome resta spiegato nel §. 17, ad una visita col mezzo de' Periti d' uffizio per determinare le piante, che si dovranno abbattere, o scopare, e le altre, che si dovranno tollerare sino al loro deperimento, o maturità.

14. I Giudici, Castellani, e Baili dovranno giorni venti prima delle annuali visite pubblicare relativamente alle nuove strade una ingiunzione generale in forma di Manifesto.

Con esso si notificherà il giorno, in cui si procederà alla visita di tali strade, e s' ingiungerà ai possessori de' beni, e per essi a' loro agenti, massari, e simili, la curatura de' fossi, l' aggiustamento delle ripe, e lo scopamento delle siepi; si ricorderà pure a' proprietarii, ed utenti delle acque di adempiere le loro obbligazioni.

Nel giorno stabilito dal Manifesto si procederà alla visita di esse strade, e vi si farà intervenire

il deliberatario, per così riconoscere se ognuno abbia soddisfatto a' suoi doveri, e se ne farà risultare dalle solite relazioni di visita per provvedervi come in appresso.

15. Riconoscendosi omessioni del deliberatario per la manutenzione della strada, con aver questi o trascurata l' osservanza del suo contratto, o con avervi contravvenuto, si provvederà sul campo, ingiungendogli di adempiere l' obbligo suo fra un discreto termine; e questo spirato si rinnoverà la visita, restrittivamente però a' siti, per i quali è caduta l'ingiunzione: la vacazione di questa seconda visita tanto per l' Ordinario, che per l' Amministratore, si pagherà dall' Impresaro in pena dell' inadempimento del suo contratto, e perchè vi ha dato causa.

16. Ove poi la contravvenzione si riconoscesse commessa da' possessori de' beni, o dai proprietarii, ed utenti delle acque, si dichiarerà sul campo lecito all'Impresaro della conservazione della strada di supplire a spese de' negligenti, con prefissione di un termine competente, e dopo eseguite le opere si provvederà pure prontamente per la mercede dovuta all' Impresario; questa si pagherà secondo la convenzione, quando si tratti di ripurgare i fossi, e non essendo espressa nel contratto, secondo la consuetudine del territorio; quando si trattasse di riparazioni, dove fosse necessaria l' opera di un artefice, si pagherà secondo l' estimo, che ne sarà fatto dal Perito.

17. Ad effetto di accertare, che dagli Ordinarii, dalle Amministrazioni, dagli Impresarii, da' possessori de' beni, e da' proprietarii, od utenti delle acque, siansi adempiute le obbligazioni loro, la

Direzione delle strade farà procedere alla visita di esse ne' mesi di maggio, e di ottobre senza il menomo costo de' Pubblici, e Particolari, dai Periti d' uffizio, i quali dovranno eseguire quanto in appresso.

18. Riconoscendo, che dai deliberatarj siasi adempiuto l' obbligo assunto nel contratto, ne spediranno loro la dichiarazione, o sia collaudazione, di cui si è parlato nel §. 4, acciò possano conseguire la loro mercede, la quale altrimenti verrà loro negata sino a che vi abbiano adempiuto; e scorgendo, che da' possessori de' beni, e da' proprietarj, ed utenti delle acque non siasi soddisfatto agli obblighi loro ingiunti dalle generali Costituzioni, e successive provvidenze, ne daranno l' avviso in iscritto agli Ordinarj, o Luogotenenti, e in difetto a' Segretari delle Comunità, se saranno abitanti, altrimenti agli Amministratori, i quali saranno incaricati di consegnare detto avviso agli Ordinarj, ad effetto che abbiano tosto a provvedere coerentemente al §. 16 di questo Regolamento: si farà pure tale relazione all' Uffizio della Direzione, onde si possano anche punire gli Ordinarj, ogni qual volta le inesecuzioni risultino originate dalla loro indolenza.

19. Nel procedere a queste visite, e principalmente in occasione della prima, attenendosi i Periti al disposto de' §§. 10, 11, e 12 del presente Regolamento, faranno un' esatta ricognizione degli alberi, e delle siepi, e quindi segneranno sulle corteccie in modo uniforme, distinto, e visibile quegli, e quelle, che giudicheranno doversi atterrare, tagliare, o scopare: ne formeranno inoltre la nota colla specificazione de' proprietarj secondo la indicazione, che loro verrà data dagli Amministratori,

e la consegneranno agli Ordinarj, o in loro assenza agli altri come sovra indicati, e dovranno i Giusdicenti far eseguire quanto sarà da essi Periti proposto: di questa nota se ne consegnerà un doppio all' Uffizio della Direzione, unitamente alla relazione di quanto si sarà riconosciuto, ed operato distintamente per ogni territorio pendente la visita.

20. Per quanto appartiene a tutte le altre strade dovranno gli Intendenti usare attenzione, affinchè gli Ordinarj adempiscano l' obbligo loro ingiunto dalle Costituzioni a riguardo delle annuali visite, con formarne i verbali, da trasmettersi poscia agli Intendenti nel termine, che verrà fissato, e quindi far eseguire le riparazioni in conformità di quanto sarà loro da questi prescritto.

21. Le visite delle strade, che sono sul territorio delle Città capi di provincia, si faranno dagli stessi Intendenti, che vi dimorano, ovvero da chi supplisce ivi alle loro veci, e se ne formeranno i verbali, o sieno relazioni nella stessa maniera, che resta ordinata a' Giusdicenti per gli altri territorj.

22. Tutti gli accennati verbali saranno regolarmente trasmessi all' Uffizio della Direzione delle strade, la quale suggerirà in seguito agli Intendenti ciò, che crederà più conveniente, affinchè le riparazioni delle strade si facciano colla dovuta economia, e colla maggiore sussistenza.

23. Lo stesso dovrà praticarsi per i verbali di visite straordinarie, che fossero dagli Intendenti ordinate a tenore del §. 9, lib. 6, tit. 8 delle Costituzioni.

24. Dovranno tanto gli Intendenti, che gli Ordinarj riconoscere attentamente in occasione delle accennate visite, se i possessori de' beni contigui alle

pubbliche strade abbiano adempita l' obbligazione loro di sostenere le ripe, formare, e purgare i fossi, se tal volta si fossero gettate pietre, o la terra escavata colla curazione de' fossi; se siasi occupato il suolo delle strade, alteratasene la forma, scaricata in esse l' acqua derivante da' beni, o fatta in qualunque modo cosa pregiudiziale al buon stato delle strade; e quindi dovranno tosto procedere contro de' trasgressori a termini delle Regie Costituzioni.

25. Siccome dal mantenimento, e dalla riparazione, come anche dalla formazione delle pubbliche strade ne ritraggono indifferentemente un vantaggio, tanto i possessori de' beni, che gli abitanti ne' territorj, per i quali esse protendono, e quegli ancora, che godono pedaggj, dazj, ed altri diritti per l'estensione predetta; perciò dovranno indistintamente concorrere nelle spese non solamente i possessori dei beni, ma ancora gli abitanti, e tutti quelli, che avranno pedaggj, dazj, ed altri diritti nel territorio, quantunque non vi avessero contribuito per lo passato.

26. Ad effetto che i possessori de' beni, rispetto a' quali in occasione di riparazioni, dilatazioni, variazioni, o trasposizioni delle pubbliche strade sarà accaduto, o potrà accadere, che venga occupata parte de' loro fondi, ne possano conseguire la conveniente indennizzazione, dovranno gli Intendenti far procedere a spese delle Comunità, e sull' imposta per le strade all' estimo di essi fondi per mezzo di un Perito d' uffizio, coll' avvertenza di preventivamente notificare agli interessati con pubblico avviso il giorno, in cui si farà tale estimo, onde possano intervenirvi, ed allegare quello, che stimeranno conveniente.

27. Lo stesso pure si praticherà in ordine ai terreni delle strade già variate, o che accaderanno variarsi, prelevata però prima a giudizio del Perito quella porzione, che per ragione di qualche servitù di passaggio fosse necessaria ad alcuno de' possessori de' fondi circonvicini per condursi dalla strada pubblica ai proprj beni, o per far passare le acque a benefizio di essi: tutto il rimanente poi del suolo s' intenderà applicato alla Comunità per la successiva alienazione.

28. Compiuto che sarà l' estimo, si notificherà con Manifesto degli Intendenti la vendita: saranno contemporaneamente moniti li coerenti a tali siti di dare entro un termine da prefiggersi i loro partiti in iscritto, ove stimino di accorrere; e quando questi avranno altrove soggiaciuto, o possano soggiacere all' occupazione di qualche loro sito per dilatazione, o variazione delle pubbliche strade, potranno eglino far partito pe' siti abbandonati al puro prezzo risultante dall' estimo; gli altri poi meramente coerenti dovranno dare i partiti, che eccedano l' estimo.

29. Si notificherà similmente nel Manifesto, che li partiti de' succennati coerenti potranno presentarsi all' Intendente, o al Giudice del Luogo, ed a questi correrà l' obbligo di farli tosto pervenire all' Intendente, il quale trovandoli fatti a dovere, ordinerà la stipulazione del contratto di vendita a favore degli offerenti come in appresso.

30. In difetto de' partiti fatti da' coerenti, o in caso d' inadmissibilità di essi, si farà seguire la vendita de' siti succennati per pubblico incanto, sommariamente deliberandogli a' migliori obblatori.

31. Per evitare ogni inconveniente, che potesse

succedere tanto nel caso di partiti fatti da' coerenti, quanto nell' occorrenza degli incanti, spetterà al prudente arbitrio degli Intendenti la facoltà di far esporre venali i siti delle strade abbandonate unitamente, o separatamente secondo le circostanze, non già per la totale estensione, ma bensì per quelle porzioni, che risulteranno proporzionate alle ragionevoli convenienze degli offerenti; ed ogni volta, che avvenga il concorso di più offerenti vicini confrontanti, avranno pure gli Intendenti la facoltà di far dividere i siti suddetti con que' riguardi, che conosceranno equitativi.

32. In qualunque maniera vengano alienati essi siti dovranno gli Intendenti disporre pel loro allibramento alla ragione stessa de' confinanti.

33. Seguito l' estimo per i siti occupati, o da occuparsi come sopra, dovranno gli Intendenti far convertire in soddisfazione di chi risulterà creditore il danaro, che sarà ricavato dalla vendita de' siti abbandonati; e pel soprappiù, di cui le Comunità rimarranno debitrici, le dichiareranno tenute al pagamento; ma per determinare il tempo dovranno avere il conveniente riguardo alle forze delle Comunità debitrici, ed alle circostanze de' creditori, con stabilire intanto la cessazione del pagamento de' carichi dal giorno della occupazione, e che si corrispondano i proventi in ragione del tre per cento del capitale credito sino all' effettivo sborso di questo.

34. Per que' siti, de' quali, o per riguardo alle persone, cui appartengono, come pupilli, minori, assenti, od altri privilegiati, o per qualunque altra causa risultasse non essere il creditore autorizzato ad esigerne liberamente il prezzo, si farà sospendere il pagamento del capitale; ferma rimanendo a

suo favore l' esazione del provento, e ciò insino a che il creditore faccia risultare della sua legittimità per esigerlo o liberamente, o mediante la dovuta surrogazione, od impiego; ed in questi casi qualora si tratti di creditore del prezzo per beni feudali occupati, basterà per l' accennata legittimità, che si presenti all' Intendente il sentimento in iscritti del Procuratore Generale, e per gli altri qualsivoglia privilegiati quello dell' Avvocato Generale.

35. Tanto per la vendita de' siti abbandonati, che pel pagamento degli occupati, o da occuparsi, se ne formerà il contratto avanti l' Intendente, o nella Città di sua residenza, o ne' Luoghi medesimi, ove sono i siti, quando così persuadano le circostanze, massimamente se vi fosse ivi una quantità di particolari creditori di tenui partite per minuti siti stati loro occupati. Per maggiore facilità, e speditezza, non meno che per risparmio di spese si farà il contratto per mezzo di un semplice verbale, che equivalerà ad instrumento pubblico insinuato; anzi di più si comprenderanno in un solo atto i diversi creditori per ciascun luogo, e si farà procedere in un solo verbale alla stipulazione di più contratti.

36. Sarà il verbale sottoscritto dall' Intendente, dal Segretario del suo Uffizio, e dalle parti contraenti, bastando l' assistenza del Sindaco per le Comunità senza altro mandato, ed in suo difetto quella del primo Consigliere.

37. La spedizione de' verbali suddetti si farà senza spesa veruna, nè di dritto, nè di emolumento; qualora però l' Intendente avesse a trasferirsi fuori del territorio di sua residenza, se trasmetterà all' Uffizio della Direzione delle strade la nota de' giorni per tale riguardo impiegati, conseguirà il suo dirit-

to, come anche quello del Segretario a termini della generale Tariffa; potrà bensì il Segretario esigere in ogni caso la mercede per la semplice scrittura a tenore della detta Tariffa, oltre il rimborso della carta bollata per la copia autentica, che sarà in obbligo di rimettere fra lo spazio di mesi due a' contraenti per quella parte di verbale, che può riguardare l' interesse di ciascuno, ed anche dell' intiera copia, quando questa gli venisse domandata da' contraenti.

38. Dei verbali originali suddetti se ne formerà un registro particolare, che si conserverà nell' Uffizio dell' Intendenza, e verrà in fine dell' anno rimesso a quello della Insinuazione della Tappa di residenza dallo stesso Intendente, per esservi conservato dal Segretario Insinuatore, il quale dovrà spedirne la ricevuta senza pretendere il pagamento di verun diritto.

V. Morozzo d' ordine di S. M.

---

## MANIFESTO CAMERALE.

*Disposizioni date da S. S. R. M. a riguardo del passaggio del Montecenisio.*

Del 2 di ottobre 1775.

La R. Camera de' Conti.

Essendosi S. S. R. M. fatto render conto delle cagioni, per cui riesce difficile l' osservanza del Regolamento pubblicato col Manifesto nostro dell' 11 dicembre 1724 pel passaggio del Montecenisio, le è parso conveniente di provvedervi in maniera, che,

aumentata a proporzione della fatica, e dell' accresciuto prezzo de' viveri, la mercede di coloro, che servono i passaggieri, determinati quegli incidenti, che, per essere indefiniti, prestavano materia di frequenti alterazioni, e querele, e appoggiato ai particolari Direttori dalla M. S. deputati l' incarico di vegliare con ogni attenzione all' esatto servizio de' viaggiatori, e all' osservanza delle Tasse, si abbia una chiara legge, la quale metta freno alle vicendevoli indiscrezioni, e sia secondata da tutti i mezzi più propri a promoverne l' esecuzione; e nell' avere con suo Reale Viglietto del 28 dell' ora scorso settembre derogato all' enunciato Regolamento, ha date a tal oggetto le ivi espresse Reali sue disposizioni, con essersi degnata di ordinarci di comprendere le medesime in un nostro Manifesto, incaricandoci di farlo pubblicare, e osservare: Noi pertanto in esecuzione de' Reali comandamenti per il presente notifichiamo a chiunque fia spediente le anzidette Reali disposizioni, coerentemente alle quali mandiamo osservarsi quanto segue:

Primo. Gli abitanti de' luoghi di Novalesa, Venaus, Ferrera, Lanslebourg, Lanslevillard, Termignon, Sollieres, e Bramant, i quali pel passaggio del Montecenisio esercitano il servizio di portantino, conducente di slitte, volgarmente denominate leze, mulattiere, o pedone, dovranno nel termine di otto giorni consegnarsi ai rispettivi Direttori di detto passaggio, cioè quelli di Novalesa, Venaus, e Ferrera, al Direttore stabilito alla Novalesa, e gli altri di Lanslebourg, Lanslevillard, Termignon, Sollieres, e Bramant, a quello fissato in Lanslebourg, spiegando nella consegna il loro nome, cognome, patria, età, numero de' muli, con distinzione di quelli

da sella dagli altri da basto; i Direttori terranno registro di tali consegne, e non ammetteranno al servizio di portantino alcuno, il quale non abbia compito gli anni diciotto, o sia giunto all' età di anni 60, od altrimenti possa reputarsi inetto.

2. Chiunque intraprenderà in avvenire l' esercizio di servire i passaggieri in alcuna delle anzidette qualità, dovrà parimenti consegnarsi nella maniera avanti espressa ai Direttori predetti: e coloro, che per la perdita de' muli, o per altri riguardi non potranno continuare il servizio, dovranno pure ciò dichiarare ai Direttori per essere cancellati dal menzionato registro.

3. Saranno comandati a vicenda, e successivamente per servire i passaggieri, senzachè i Direttori possano cambiarne l' ordine, coll' ammettere gli uni a pregiudizio degli altri, senza il consenso di questi, o eccettochè li comandati non si trovassero pronti un' ora dopo l' avviso. Coloro, che per malattia, od altro legittimo impedimento non potranno servire, cessate tali cagioni rientreranno nel medesimo torno.

4. Non sarà loro lecito di esigere cosa alcuna dai passaggieri, e viaggiatori, i quali in conformità della tassa infrascritta terminato il passaggio della montagna faranno il pagamento delle mercedi a mani de' rispettivi Direttori a seconda della bolla, che sarà da questi spedita, nella quale verrà spiegato il numero de' portantini, e altre persone state impiegate al servizio, e quello de' muli, con distinzione di quelli da sella, da soma, e da carico in punta di basto, coll' annotazione dell' ammontar della paga ad ognuno dovuta, e colla espressione del numero de' bauli, casse, valigie, portamantelli,

e altre cose consegnate in condotta; che se domandassero a' viaggiatori maggior paga anche a titolo di buona mano, e con qualsivoglia altro pretesto, saranno senz' altro dal Direttore puniti con tre giorni di prigionia, estensibili ad otto, se avessero usato gravi importunità, o altri tratti più insolenti.

5. Per l' effetto avanti espresso i Direttori mezz' ora al più tardi dopo l' avviso, che avranno dell' arrivo alla Novalesa, o a Lanslebourg de' viaggiatori per passar la montagna, dovranno presentarsi ai medesimi per saper l' ora, a cui intendono di partire, il numero de' domestici, la maniera, con cui vogliono esser serviti, e riconoscere le vetture, ed equipaggi, e farli pesare al peso pubblico, che vi dovrà esser stabilito.

6. I viaggiatori, che desiderano di essere più puntualmente serviti al loro arrivo, ed evitare i ritardi necessari per aver in pronto i portantini, e mulattieri, avranno l' attenzione di prevenire con lettera i Direttori del giorno, in cui arriveranno, del numero delle persone di loro compagnia, e seguito, e della quantità, e qualità degli equipaggi, colla spiegazione di tutte le circostanze opportune, affinchè i Direttori sieno informati della quantità d' uomini, e di mulattine, che debbono far preparare.

7. Apparterrà a' Direttori di fissare a seconda della tassa infrascritta il numero de' portantini, conducenti di slitte, uomini, e muli necessari per il trasporto delle persone, e degli equipaggi, determinando sovra la qualità de' carichi, e avuto riguardo al loro peso, e volume, quelli, di cui potrà comporsi la salmata, e gli altri, che dovranno traspor-

tarsi in punta di basto, e a braccia d'uomini; sarà però libero a' viaggiatori di domandarne un numero maggiore di quello, che sarà come avanti fissato.

8. Allorchè dalla parte di Piemonte, o di Savoia rispettivamente non potrà aversi tutto quel numero di portantini, conducenti di slitte, mulattieri, e muli, che si richiederà pel servizio de' viaggiatori, che vi si ritroveranno per passar la montagna, il Direttore ne domanderà il numero necessario a quello dell' altra parte, il quale dovrà tosto farne camminare il numero richiesto, e la paga de' pedoni necessari per tal riguardo sarà a carico de' viaggiatori, e ripartita fra di essi.

9. Tutti i portantini, conducenti di slitte, mulattieri, e altri, che non saranno trattenuti da malattia, o altro legittimo impedimento, dovranno all'ora prescritta dal Direttore mettersi in cammino colle loro sedie portatili, slitte, e muli, sotto pena di lire tre, e in difetto, della prigionia per un giorno.

10. Que' portantini, mulattieri, e altri, che colla partenza dalla Novalesa, o Lanslebourg avranno principiato il viaggio, dovranno compirlo sino al termine assegnato, senza poter surrogare altri in loro vece, salvo col consentimento espresso del viaggiatore, che servono, sotto pena della perdita della loro paga, o della prigionia per un giorno.

11. Coloro, ch' essendo al servizio del passaggiere, si ubbriacheranno, saranno puniti dal Direttore al loro arrivo colla prigionia per un giorno.

12. I mulattieri, portantini, e conducenti di slitte saranno tenuti per le cose, ed equipaggi, che loro saranno rispettivamente affidati; in caso di smarrimento, o deteriorazione cagionata da loro negligenza, il Direttore farà trattenere i loro muli, e

quando il prezzo di questi sia insufficiente, anche le persone medesime, che non saranno rilasciate, se non mediante il pagamento del valore degli effetti smarriti, o risarcimento delle deterioramenti come sovra, ogni qual volta consti della preesistenza di tali effetti colla bolla spedita dal Direttore, e del loro valore col giuramento del proprietario.

13. Sarà proibito a tutti i portantini, mulattieri, e altri di far convenzione co' viaggiatori, e passaggieri per il trasporto delle loro persone, ed equipaggi, sotto pena di lire sei, e sussidiariamente di due giorni di prigionia, eccettuato il porto delle mercanzie, rispetto alle quali per la libertà del commercio sarà permesso di patteggiare la mercede.

14. In caso di contrasti, o risse tra i portantini, mulattieri, o altri, mentre sono all' attual servizio de' viaggiatori nel passaggio del Montecenisio, i Direttori puniranno i colpevoli colla prigionia estensibile a tre giorni secondo le circostanze; ma se vi seguiranno ferite, o effusione di sangue, dopo aver fatto arrestare i rei ne daranno avviso al Castellano, affinchè ne formi l'opportuno verbale, e lo trasmetta al Giudice, il quale procederà secondo le Regie Costituzioni.

15. Colla stessa pena della prigionia, e della perdita della paga saranno da' Direttori puniti secondo le circostanze coloro de' sopraddetti, che in parole, o in fatti avranno insultato i viaggiatori, o che avranno mancato al servizio, o lo avranno ritardato; ma rispetto alle ingiurie, che ad essi si facessero da' viaggiatori, se ne darà anche per espresso da' Direttori l' avviso a' rispettivi Signori Governatori, cioè a quello della Savoia in riguardo a coloro, che avranno indirizzato il loro viaggio

verso il Ducato; e a quello di Susa, quanto agli altri, che vengono verso il Piemonte; e i prefati Signori Governatori provvederanno a proporzione del mancamento, ma in caso di ferite, o di gravi delitti i Direttori faranno assicurare la persona del colpevole, sino a che sul verbale del Castellano, che sarà immediatamente trasmesso al Giudice, sia altrimenti ordinato.

16. Sarà cura de' Direttori ne' rispettivi distretti, l' uno del Territorio di Piemonte, l'altro di quello della Savoia, di far tenere aperta la strada della montagna, precettando a tale effetto coll'ordine del ruolo senza eccezione, nè parzialità gli uomini, e muli della Novalesa, Venaus, e Ferrera, di Lanslebourg, e Lanslevillard, i quali gioiscono per questo peso di esenzioni, e privilegj; veglieranno pertanto, affinchè i medesimi aprano la strada, e la rendano praticabile, come pure devengano alle riparazioni ne' casi di rovine, o altri danneggiamenti, sotto gli ordini de' rispettivi Signori Intendenti di Susa, e di Moriana, se si tratterà di lavori di qualche riguardo.

17. Essendo i Direttori ammalati, o gravemente impediti, suppliranno alle loro incumbenze i Commessi, che a loro spesa, e coll' approvazione de' rispettivi Signori Governatori della Savoia, e di Susa dovranno eleggersi.

18. Li Sindaci, e Consiglieri delle Comunità avanti nominate relativamente al passaggio del Montecenisio dovranno eseguire gli ordini, che loro saranno dati da' Direttori predetti, sotto pena di essere in caso di disubbidienza puniti dalli Signori Intendenti secondo le circostanze de' casi coll'estensione della pena sino ad otto giorni di prigionia.

19. Ne' tempi, in cui il rigore della stagione non permetterà il traghetto delle vetture da Lanslebourg a S. Michel, e viceversa, spetterà parimenti al Direttore di Lanslebourg, e a' rispettivi Commessi, che dal Signor Governatore di Savoia saranno deputati tanto a S. Michel, quanto a Modana, di precettare il numero de' portantini, conducenti di slitte, mulattieri, e muli, che saranno necessari per tal effetto, mediante la mercede fissata nella tassa infraespressa. Detti Commessi spediranno le bolle, e adempiranno a tutti gli obblighi avanti prescritti a' Direttori predetti; e li particolari delle Comunità di Villarodin, Modana, Fourneau, S. André, Aurelle, e S. Michel, i quali vorranno nelle anzidette qualità essere impiegati al servizio de' passeggieri, dovranno ugualmente consegnarsi ai mentovati rispettivi Commessi entro il termine, che verrà assegnato dal sig. Intendente della Moriana, per essere indi comandati a torno di ruolo.

20. Tanto i Direttori, quanto i Commessi predetti manterranno tra di loro vicendevole corrispondenza per assicurare il servizio de' viaggiatori, e l' esecuzione di questo regolamento; e loro apparterrà pure di far osservare gli ordini, che dai rispettivi governi di Savoia, e di Susa verranno dati, affinchè nelle osterie di Lanslebourg, e della Novalesa non si pretenda di far pagare dai viaggiatori per l' alloggio, e il vitto mercedi esorbitanti.

21. Gli osti, obergisti, e cabarettieri di Susa, Novalesa, Lanslebourg, Modana, S. Michel, e S. Gioanni di Moriana terranno sempre affisso il presente nella stanza, dove sarà più alla portata di esser letto da tutti i passaggieri; e qualora venisse a mancare, dovranno fra tre giorni rimpiaz-

zarlo con un altro esemplare, che, ove non si commetta abuso, sarà loro rimesso gratis da' rispettivi Direttori. In caso di contravvenzione incorreranno la pena di uno scudo.

22. I rispettivi Castellani sono autorizzati a condannare sommariamente, e sul campo i contravventori tanto nelle pene pecuniarie avanti prescritte, quanto nella prigionia stabilita in sussidio delle medesime: dette multe si faranno pagare per la metà a' Curati de' rispettivi luoghi per farne la distribuzione a' poveri ammalati, e l' altra metà cederà a favore de' bassi-uffiziali, e soldati de' rispettivi distaccamenti della Novalesa, e di Lanslebourg.

## TASSA

*Regolata a seconda delle diverse due stagioni, la prima delle quali sarà dal primo maggio a tutto ottobre, e la seconda dal primo novembre a tutto aprile.*

### Tassa

*De' portantini per caduno.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa | | | |
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | 10 |
| Dalla Novalesa alla Gran-Croce | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 15 |
| Dalla Novalesa alla Ramassa | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 5 |
| Da Lanslebourg alla Ramassa | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 10 |

Dalla Ramassa a Lanslebourg, quando i portantini si fanno partir espressamente da Lanslebourg per servire il viaggiatore nella discesa della Ramassa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 1 | | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 | |
| Da Lanslebourg alla Gran-Croce | | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 12 | 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | | |

*Numero de' portantini, che dovrà precettarsi.*

| | | |
|---|---|---|
| Se i viaggiatori sono della più grossa corporatura . . . . . | n. | 8 |
| Se di mezzana . . . . . | » | 6 |
| Se di piccola . . . . . | » | 4 |

Allorchè il viaggiatore, partendo da Lanslebourg, vorrà cavalcare pendente la salita della Ramassa, e domanderà di essere servito da' portantini solamente dalla Ramassa, o dalla Gran-Croce sino alla Novalesa, pagherà la stessa mercede di sopra stabilita per l' intero tragitto della montagna; ma risparmiandosi in tal modo la salità della Ramassa, il Direttore comanderà per le sedie portatili due portantini di meno del numero avanti rispettivamente prefisso.

Che se i viaggiatori, partendo dalla Novalesa colla cavalcatura per la salita, chiederanno portantini per la sola discesa dalla Ramassa a Lanslebourg, il Direttore suggerirà loro di farli venire da Lanslebourg, e sarà a carico del viaggiatore la spesa del pedone, che si manderà per tal effetto.

### Tassa

*Per li conducenti di slitte.*

Dalla Gran-Croce alla Ramassa, e viceversa, compreso il mulo . . . . . ll. 2
Per quello, che guida la slitta senza mulo, dalla Ramassa a Lanslebourg . . » 1
Se il passaggiere vuole un uomo di più per sua maggior sicurezza . . . » 0 15

### Tassa

*Per li muli da sella. per caduno, compreso l'uomo, che li riconduce.*

Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa,
Prima stagione . . . . . ll. 2 10
Seconda stagione . . . . » 3
Dalla Novalesa alla Gran-Croce,
Prima stagione . . . . . » 1 10
Seconda stagione . . . . » 1 15
Dalla Novalesa alla Ramassa,
Prima stagione . . . . . » 2
Seconda stagione . . . . » 2 5
Da Lanslebourg alla Ramassa,
Prima stagione . . . . . » 1
Seconda stagione . . . . » 1 5
Da Lanslebourg alla Gran-Croce,
Prima stagione . . . . . » 1 15
Seconda stagione . . . . » 2

### Tassa

*Per li muli da basto, compreso il mulattiere.*

Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa, per la salmata, la quale non ecceda li 14 rubbi di Piemonte,
Prima stagione . . . . . ll. 3
Seconda stagione . . . . » 3 10

Essendo la salmata tra i 14, e 16 rubbi,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 4 | |

Quando il carico eccederà li 16 rubbi di Piemonte, e li bauli, o altri equipaggi d'un solo pezzo, e volume non potranno altrimenti trasportarsi, che in punta di basto, si pagherà a ragione di due salmate regolate alla rispettiva tassa avantiscritta.

Rispetto a' corpi delle vetture, avuto riguardo al loro volume, e alle scosse, cui sono soggetti, dove il vento è gagliardo, dovranno trasportarsi in punta di basto quelli d'essi, che non eccedono li 12 rubbi di Piemonte, aggiungendo al mulattiere un aiutante, che lo secondi a sostenere il carico.

A detto aiutante per il viaggio della Novalesa a Lanslebourg, e viceversa si pagheranno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nella prima stagione . . . | » | 2 | |
| Nella seconda stagione . . | » | 2 | 5 |

## TASSA

*Per li trasporti a braccia d'uomini.*

Rispetto a' corpi delle vetture eccedenti li 12 rubbi, come pure agli altri carichi di un sol pezzo, o volume, che per l'eccessivo loro peso, o speciale qualità non potranno portarsi in punta di basto, se si eseguirà il trasporto a braccia d'uomini, ognuno de' quali avrà la paga avanti stabilita per li portantini, e a rata del peso, si richiederà il numero d'uomini qui appresso fissato:

| | | |
|---|---|---|
| Da 12 in 14 rubbi di Piemonte, uomini | n. | 8 |
| Da 14 in 18 rubbi . . . . . | » | 10 |

Eccedendo il carico li rubbi 18 si fisseranno due uomini d' aggiunta sino ad ogni tre rubbi, e così successivamente a proporzione, di maniera che per 30 rubbi si prenderanno uomini . . . . . n. 18

Quanto alle ruote, treni delle vetture, e altri carichi, i Direttori, e Commessi avranno l' attenzione di ripartirne il peso per comporne, sempre che si possa, la salmata.

### Tassa del Fabbro Ferraro.

*Per ismontare, o rimontare le vetture, si pagherà al Fabbro ferraro, il quale sarà contabile dei danni, che possa cagionarli, come segue:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per le sedie da viaggio, e per le altre denominate Coupé a stanghe, e senza treno d'avanti . . . . | ll. | 1 | 10 |
| Per quelle, che hanno il treno d'avanti | » | 2 | |
| Per ogni altra vettura a quattro piazze | » | 2 | 10 |

### Tassa de' Pedoni

*Per condurre cavalli a mano, portar lettere, avvisi, o eseguir altre commissioni senza carico.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa, | | | | |
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | | |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 5 | |
| Dalla Novalesa alla Ferrera, | | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 0 | 10 | |
| Seconda stagione . . . | » | 0 | 12 | 6 |
| Dalla Novalesa alla Gran-Croce, | | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa alla Ramassa, | | | | |
| Prima stagione . . . | ll. | 1 | 12 | 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 17 | 6 |
| Da Lanslebourg alla Ramassa, | | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 0 | 10 | |
| Seconda stagione . . . | » | 0 | 12 | 6 |
| Da Lanslebourg alla Gran-Croce. | | | | |
| Prima stagione . . . | » | 1 | 7 | 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 12 | 6 |

Quanto a' soggiorni sulla montagna, che a cagione di cattivo tempo si rendessero necessari a' portantini, mulattieri, e pedoni, mentre sono all' attual servizio de' viaggiatori, spetterà a' Direttori di regolare a favore di quelli l' indennizzazione della spesa discreta, che avranno dovuto fare.

## Tassa

*Per il viaggio da Lanslebourg a s. Michel.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Da Lanslebourg a Modana, e viceversa | | | |
| Ai portantini per caduno . . | ll. | 3 | 10 |
| Ai conducenti di slitte, compreso il mulo, e per un passaggiere . | » | 4 | |
| Per bauli, ed equipaggi . . | » | 3 | 10 |
| Mulo da sella . . . . . | » | 3 | |
| Muli da basto, il carico de' quali sarà regolato come per il passaggio della montagna . . . . . | » | 3 | 10 |
| Pedoni . . . . . | » | 2 | |

Da Modana a s. Michele, e viceversa, si osserverà la stessa tassa stabilita da Lanslebourg a Modana.

Per le spese delle direzioni si pagherà a ragione di un soldo per lira di ciò, che importa il totale

delle mercedi a seconda delle bolle spedite dai rispettivi Direttori, e Commessi.

Mandiamo il presente pubblicarsi ai luoghi, e modi soliti, e alle copie stampate nella Stamperia Reale doversi prestare la stessa fede che al proprio originale. In cui fede ec. Dat' in Torino li due ottobre mille settecento settantatrè.

*Per detta R. Camera*,

L. M. Cavalli.

---

## REGIO BIGLIETTO

indiritto al signor Marchese di Cravanzana Generale delle R. Finanze,

*Ragguardante all' inspezione delle Strade e Ponti al detto Uffizio appoggiata.*

Del 18 di marzo 1783.

---

### IL RE

DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

Magnifico fedele, ed amato nostro; essendo in oggi vacante l' Impiego di sovra Intendente Conservatore Generale delle Strade e Ponti, tanto di quà, che di là da' Monti, e Colli stabilito con Patenti 30 aprile 1779, abbiamo determinato di riunire la Direzione di dette Strade e Ponti all' Uffizio Gen.e delle Finanze, alla di cui naturale, e propria ispezione s' appartiene, come parte che interessa le Amministrazioni, e vantaggi dei Pubblici, vi teniamo inteso di questa nostra determinazione; e siccome desideriamo che si adotti in avvenire un accertato ben inteso sistema per di-

rigere queste operazioni con massime le più precise, e meno dispendiose; perciò nel mentre v' incarichiamo di combinare e di rassegnare a suo tempo per mezzo della Segreteria nostra di Stato per gli affari interni un piano ben adattato per la direzione di questo ramo della vostr' Azienda, vi diciamo essere nostra intenzione, che intanto provvisionalmente, e sino a nuovo nostr' ordine vi regoliate secondo il sistema fin' ora praticato, ed a norma de' Regolamenti, e provvidenze in tale riguardo emanate.

Continueranno ad applicare a queste incombenze e sotto i vostri ordini, e direzione i due Vice-Conservatori Generali Intendente Righini, e Fasella stabiliti con Patenti 16 luglio 1779, come pure tutti gli altri soggetti per detto uffizio bilanciati.

Il carteggio colle nostre Segreterie, Aziende Economiche ed Intendenze tanto generali, che particolari sarà riservato a voi, ed in caso di vostro impedimento al primo Ufficiale del vostro ufficio; potrete bensì qualora lo stimerete permettere ai Vice-Conservatori Generali suddetti la segnatura delle lettere per altre subalterne corrispondenze.

Accadendo nella Direzione, e risoluzione di questi affari qualche dubbiezza, contestazione, od opposizione, che non avvenga di lasciare alla decisione degl' Intendenti, ce ne rassegnerete per mezzo della detta Segreteria di Stato le vostre rimostranze, affinchè vi possiamo fare pervenire le R. nostre determinazioni, previe anche quelle disamine, che secondo le circostanze saranno giudicate spedienti.

Semprechè la qualità dell' affare richiederà qualche particolare nostra provvidenza, l' esplorerete

per mezzo della stessa Segreteria, e singolarmente per le approvazioni de' bilancj, e contratti.

Vogliamo che tanto nei bilancj, e contratti, che in ogni altra occorrenza, facciate osservare le regole prescritte per l' amministrazione delle altre Aziende economiche per quanto sono compatibili colla natura di questa Direzione; ma non sarà necessario di farne le relazioni al Consiglio delle Finanze, nè di far visare i mandati al Controllo Generale, salvo che le nostre Finanze vi abbiano un particolare interesse.

Darete le vostre disposizioni onde i Registri, Tipi, e tutte le scritture a detta Direzione appartenenti sieno ritirate, e disposte in buon ordine in alcuna delle Camere, che stimerete di destinare. Tanto eseguite, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Torino, il 18 di marzo 1783.

*Firmato* V. AMEDEO.

*Contrassegnato* CORTE.

# REGIO VIGLIETTO

indiritto al sig. Marchese di Cravanzana,

*D' approvazione del Bilancio per l'Azienda delle Strade per l' anno* 1783.

Del 6 di maggio 1783.

Il Re di Sardegna

Magnifico, fedele, ed amato nostro;

Dalla relazione, che ci avete fatta del Bilancio de' Ponti, e Strade delle tredici Provincie di quà da' Monti contribuenti alla Cassa sociale per le spese a farsi nel corrente anno nella formazione, e riparazione delle strade, e ponti di dette Provincie, siamo appieno informati, che il totale fondo disponibile rileva a lire ottantatremila settecento quarantatrè, soldi otto, denari tre, dalle quali deducendosi la somma di lire cinquantaduemila trecento bilanciatesi per dette spese, resterebbero ancor in fondo di cassa per sollievo de' Pubblici, nel territorio de' quali trascorre la nuova strada d'Asti, e per tutte le eventualità, che possono occorrere pendente l' annata, lire trentunmila quattrocento quarantatrè, soldi otto, denari tre; epperciò abbiamo approvato, ed approviamo il qui annesso Bilancio, e vi ordiniamo di regolarvi intieramente secondo quanto resta in esso prescritto, permettendovi eziandio di valervi della somma di lire trentunmila quattrocento quarantatrè, soldi otto, denari tre, risultata come sovra d' avanzo, e che unita a quella di lire cinquantaduemila trecento bilanciatesi per le suddivisate opere, viene a formare la totale di lire ot-

tantatremila settecento quarantatrè, soldi otto, denari tre per soccorso de' surriferiti Pubblici, e per quelle spese straordinarie, che accaderà di dover fare nel decorso dell' anno, e che non si saranno potuto prevedere. E preghiamo il Signore, che vi conservi.

Alla Vigna Reale il 6 maggio 1783.

*Firmato*: V. AMEDEO.

*Contrassegnato*: CORTE.

---

## REGIE PATENTI

*S. M. approva il Regolamento col quale si danno provvedimenti per assicurare l' osservanza delle Regie Costituzioni sotto il titolo delle Strade.*

Del 4 di aprile 1786.

VITTORIO AMEDEO

Per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMMME; DUCA DI SAVOJA, DI MONFERRATO, EC; PRINCIPE DI PIEMONTE, EC.

Nella circostanza, che la Direzione Generale delle Strade è stata riunita all' Uffizio Generale delle nostre Finanze, come quello, che ha speciale incarico di vegliare sopra l' amministrazione economica, e la tutela de' Pubblici, ordinammo la formazione d' un piano, che fosse combinato colla mira di assicurare il regolare, ed uniforme maneggio di questo ramo, che tanto contribuisce alla prosperità dell' agricoltura, delle arti, e del commercio, Ci è quindi

stato rassegnato l' annesso Regolamento, nel quale sono raccolti i più essenziali provvedimenti indirizzati ad ottenere l' eseguimento delle leggi contenute nelle Generali Costituzioni sotto il titolo delle Strade. Noi pertanto approvando in ogni parte l' accennato Regolamento visato d' ordine nostro dall' infrascritto Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni, abbiamo ordinato, come per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, ordiniamo, che sia da chiunque esattamente osservato, derogando, come deroghiamo ad ogni altra provvidenza in tutto ciò, che può esservi contraria. Mandiamo al Senato di Piemonte, alla Camera de' Conti, ed al Senato di Nizza di registrare le presenti coll' annesso Regolamento, e farsene la pubblicazione nelle Provincie dipendenti da' predetti due Senati, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale. Chè tal è nostra mente. Dat' in Torino li quattro del mese d' aprile l' anno del Signore mille settecento ottantasei, e del Regno nostro il decimoquarto.

V. AMEDEO.

V. Fauzone P. per il P. P. Reggente.
V. Adami di Cavagliano.
V. di Cravanzana. CORTE.

---

## REGOLAMENTO

§. 1. Apparterrà particolarmente alla cura degl' Intendenti di far riparare, e mantenere le Strade Reali, e pubbliche, non meno che i ponti.

Eglino si uniformeranno alle istruzioni, che

loro saranno date dal Genralee delle Finanze, col quale dovranno mantenere non interrotto carteggio intorno agli affari più importanti delle Strade, come si osserva per tutte le altre materie economiche, e come si praticava allorquando sussisteva la Direzione delle Strade, per riceverne quindi di tempo in tempo gli ordini opportuni.

2. Affinchè gl' Intendenti possano con maggiore facilità, e speditezza provvedere in questa parte alle esigenze correnti, avranno privativamente la facoltà di conoscere, e decidere sommariamente senza formalità d' atti tutte le controversie già mosse, e che fossero per muoversi tra le Amministrazioni de' Pubblici, e Particolari, o Corpi, in dipendenza di deliberamenti, contratti, o convenzioni riguardanti la conservazione delle strade.

3. La spesa per le riparazioni, e pel mantenimento delle strade dovendo essere a carico delle Comunità per quanto si estende il loro territorio, conforme dispongono le generali Costituzioni, e ripartirsi tra tutti quelli, che ne sentono beneficio, vi concorreranno perciò tanto i possessori di beni stabili nel territorio, quanto quelli, che vi esigono pedaggi, dazj, ed altri dritti, quantunque ne fossero andati esenti per lo passato.

4. I possessori di beni stabili saranno tassati in proporzione di registro, od estimo, senza alcun riguardo alla qualità ecclesiastica, o feudale dei beni, giusta le dichiarazioni contenute nelle Patenti dell' 11 febbraio 1783, dovendo altresì contribuirvi i Padroni diretti sul Canone immune de' beni semoventi dalla Chiesa, o dal feudo, ed eziandio sopra quelle annualità, che conseguissero i Direttarj privilegiati in correspettivo di affranchimenti.

5 I dazj, pedaggi, ed altri dritti, come anche tutti gli edifizj, che non concorrono al pagamento de' Regj carichi, a qualunque persona, Comunità, Università, o Corpo appartengano, dovranno altresì contribuire in sollievo del registro, stante il vantaggio, che ricavano i possessori di tali redditi dal buon essere delle strade, e vi concorreranno in proporzione della totale somma, che converrà imporre. Il contributo de' predetti effetti non potrà però mai oltrepassare la decima del reddito netto.

6. La somma da imporsi per le strade sarà regolata a misura de' bisogni, e delle forze di ciascuna Comunità, e il prodotto dell' imposta sarà custodito fedelmente dagli Esattori per essere impiegato, a seconda degli ordini degli Intendenti, attorno le strade, o nelle spese, che ne dipendono, come sono le retribuzioni, i vacati, ed ogni altra spesa di simile natura cadente a peso de' Pubblici.

7. Qualora occorresse la necessità di grave riparazione in qualche tratto di strada interessante essenzialmente il traffico, e la di cui spesa sia superiore alle forze della Comunità, che vi sarebbe tenuta, gli Intendenti ne informeranno l' Uffizio Generale delle Finanze, il quale vi provvederà giusta gli ordini di S. M.

8. Le strade esistenti nel distretto delle Borgate, o de' Cantoni, che non formano Corpo di Comunità, e che non dipendono da alcun Pubblico, saranno riparate, e mantenute, a carico bensì, ma non più, come pel passato, a diligenza de' possessori dei beni ivi situati, e però ne sarà appoggiata l'incumbenza al Consiglio di quella vicina Comunità, alla quale ne verrà dagli Intendenti fatta l'aggregazione pel fine avanti accennato.

9. Potendo in alcuni casi esser utile di dare ad appalto la manutenzione, e riparazione delle strade, massimamente se queste fossero state formate, o riaggiustate di recente, piuttostochè di farne seguire la spesa ad economia, verrà adottato il primo di questi mezzi, semprechè gl'Intendenti conosceranno, che sia per riuscire più vantaggioso.

10. Dalla curatura de' fossi, e dal mantenimento delle ripe, che separano i fondi dalle strade, dipendendo principalmente il buon essere di queste, qualunque possessore de' beni laterali alle medesime, tuttochè privilegiato, sarà tenuto di far seguire ne' tempi opportuni le espurgazioni, e le curature de' fossi, e sostenerne le ripe; non potrà neppur alcuno esimersi dal far formare i fossi, ed eziandio i controfossi dovunque, essendo necessari, e praticabili, venissero prescritti dagli Intendenti, o dagli Ordinarj, ancòrchè non vi fossero stati scavati per lo passato.

11. Non sarà permesso di gettare, o spargere sopra le strade la terra cavata da' fossi, nè di alterarne la larghezza, la profondità, o il declivio stabiliti nel tempo, che furono formati. E siccome per l' accesso a' beni si suole non di rado riempiere i fossi, ed impedire il libero corso all' acqua, sarà espressamente proibito tale abuso, ma si dovranno in vece costrurre gli opportuni ponti senza menoma occupazione del suolo della strada.

12. S' intenderà altresì vietato a' Possessori di beni attigui alle strade d' innoltrarsi nel suolo delle medesime, o di far piantare siepi, o alberi in tale vicinanza da ingombrarle, o renderle fangose.

13. I Proprietarj delle acque, o de' fondi, che ne vengono irrigati, saranno obbligati di far for-

mare a proprie spese i canali, gli acquedotti, e tutte le opere necessarie per impedire il traboccamento delle acque, e l'allagamento delle strade.

14. La visita delle strade prescritta dalle generali Costituzioni essendo un mezzo quanto facile, altrettanto adattato per conservarle in buon essere, gli Intendenti avranno cura, che gli Ordinarj adempiscano all' obbligazione di visitare due volte nell' anno, con intervento del Sindaco, ed ove d' uopo coll' aggiunta di una persona pratica, le strade del territorio, con esprimerne il risultato in un verbale esteso nella guisa sinora praticata, da trasmettersi agl' Intendenti nello spazio di giorni quindici dopo spirato il termine stabilito per le dette visite.

15. Le strade ne' territorj delle Città, dove risiedono gl' Intendenti, saranno da questi visitate, o da chi ne supplisce le veci, e nella maniera medesima, che resta ordinata a' Giusdicenti.

16 Nell' occasione delle visite gl' Intendenti, e gli Ordinarj useranno le più esatte sollecitudini per riconoscere se i Possessori de' beni confrontanti, o vicini alle strade, e li Proprietarj, od utenti delle acque, che scorrono a lato, o a traverso delle medesime, abbiano trascurate le opere, che contribuiscono alla conservazione delle strade, o pel contrario ne abbiano fatte di quelle, che siano state, o potessero esserle pregiudicievoli in qualche parte, al fine di ordinare immantinenti la formazione delle prime, o la distruzione delle seconde a spese de' contravventori, oltre alla condanna loro nella pena imposta dalle generali Costituzioni.

Per tutte le altre opere, che si riconosceranno dover essere a carico del Pubblico, se si tratterà di strade poste nel territorio delle Città Capi di

Provincia, e di residenza degl' Intendenti, questi nel tempo della visita daranno addirittura gli ordini per farle eseguire; e rispetto alle strade degli altri territorj, gli Ordinarj faranno lo stesso, sempre che le riparazioni siano urgenti, altrimenti attenderanno l' approvazione, e le direzioni, che gl' Intendenti saranno per dare in seguito alle relazioni delle visite, che loro avranno trasmesse.

17. Siccome i guasti delle strade, se sono riparati nel principio, riescono sempre meno costosi, e si possono in tal modo prevenire gravi spese, le quali soventi si rendono necessarie, allorchè si differisce, o si trascura di provvedervi, sarà obbligo degli Amministratori di farli riparare a misura, che occorrono, se si tratterà di somma modica, e procurarsene indilatamente l' ordine degl' Intendenti nel caso, che la spesa fosse di qualche riguardo.

18. I Mastri di posta, i Postiglioni, e simili ogniqualvolta riconosceranno il bisogno di far aggiustare qualche tratto di strada, saranno in dovere, come già loro è stato ordinato nel §. ultimo tit. 4 del Regolamento per le Poste pubblicato colle Patenti delli 19 settembre 1772, di renderne subito consapevoli gli Ordinarj, o gli Amministratori de' Pubblici, e se fia possibile anche gl' Intendenti, affinchè vi facciano apportare pronto, e sodo riparo.

19. A' Giusdicenti, i quali avranno accuratamente adempiute le obbligazioni loro imposte dalle generali Costituzioni, e dal presente Regolamento, gl' Intendenti faranno annualmente corrispondere quella retribuzione, che sarà proporzionata al tempo, che avranno dovuto impiegarvi.

20. Affinchè i Giusdicenti siano sempre più strettamente impegnati a vegliare daddovero sopra un

oggetto cotanto importante, i Prefetti nel tempo delle Assisie esploreranno da persone probe, e pratiche, se abbiano soddisfatto a tutti i doveri sopraccennati, con farne risultare nella sentenza assolutoria, e sospendendo anche di pronunziarla nel caso che gli avessero notabilmente trascurati.

21. Ove gl' Intendenti, o li Giusdicenti incontrassero difficoltà nel far seguire le riparazioni prescritte per qualche strada, sul pretesto, che non sia pubblica, non gioverà tale eccezione ad esimere chi l' ha proposta dal fare intanto la spesa ordinata, salva ragione al medesimo di proporla poi avanti il Giudice competente, e di ottenerne il dovuto rimborso.

22. Se si progettasse di aprire qualche strada nuova, o di trasportare alcuna da un sito in un altro, S. M. si riserva di dare le convenienti determinazioni a seconda delle particolari circostanze, che le verranno rassegnate per mezzo della Segreteria di Stato per gli affari interni: se per altro si trattasse di trasposizione di poca estensione, e non eccedente li trabucchi venti, l' Uffizio generale delle Finanze potrà autorizzare gli Intendenti a farla eseguire nel modo che giudicherà più spediente.

23. Rispetto alle strade esistenti nel territorio di Torino, si osserveranno li provvedimenti particolari, che le riguardano.

V. Corte d' ordine di S. M.

# REGIE PATENTI.

*S. M., derogando al Regolamento per il passaggio del Montecenisio stato pubblicato col Manifesto Camerale del 2 di ottobre 1773, approva tutte le determinazioni, e disposizioni contenute nel Regolamento, e successiva Tassa uniti alle presenti.*

Del 17 di giugno 1788.

VITTORIO AMEDEO
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOJA, DI MONFERRATO EC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

Sebbene le provvidenze contenute nel Regolamento per il passaggio del Montecenisio, stato d'ordine nostro pubblicato dalla Camera nostra de' Conti con Manifesto del 2 ottobre 1773, abbiano di molto contribuito a procurare a' viaggiatori varii comodi, ed agevolezze per il passaggio suddetto, ed a prevenire quelle difficoltà, e quegli ostacoli, che prima s'incontravano tanto per l'esatto servizio loro, che relativamente alle tasse per la mercede delle persone ad esso applicate, tuttavia il tratto del tempo, l'esperienza, ed alcuni incidenti occorsi avendo fatto conoscere che sarebbero tuttora desiderabili ulteriori provvedimenti all'oggetto di pervenire compitamente al fine predetto, stimammo di ordinare, che si riassumesse intieramente l'esame di questa materia, e si è in conseguenza compilato un nuovo Regolamento, ed una nuova Tassa con quelle variazioni, ed aggiunte, che si sono credute le più

opportune; ed avendoli Noi giudicati degni della nostra approvazione, quindi è che per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Regia, avuto il parere del nostro Consiglio, derogando al sopraccennato Regolamento pubblicato col Manifesto Camerale del 2 ottobre 1773, abbiamo approvato, ed approviamo tutte le determinazioni, e disposizioni contenute nel Regolamento, e successiva Tassa alle presenti uniti, e visati dall' infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni; mandiamo perciò alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti con detti Regolamento e Tassa, che vogliamo siano da chiunque spetta osservati; ordiniamo che se ne faccia la pubblicazione ne' luoghi e modi soliti, e che alla copia stampata nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all' originale, poichè tale è il nostro volere. Dat. alla Veneria il diecisette del mese di giugno l'anno del Signore mille settecento ottant'otto, e del Regno nostro il decimosesto.

V. AMEDEO.

V. Fauzone P. p. il P. P. Reg.
V. Adami di Cavagliano.
V. Di Cravanzana. CORTE.

---

## REGOLAMENTO

*Per il passaggio del Montecenisio.*

1. Gli abitanti de' luoghi di Novalesa, Venaus, Ferrera, Lanslebourg, Lanslevillard, Termignon, Sollieres, e Bramant, li quali pel passaggio del Montecenisio esercitano il servizio di portantino, conducente di slitte, volgarmente denominate leze,

mulattiere , e pedone , dovranno nel termine di giorni otto , dalla pubblicazione del presente , consegnarsi a' rispettivi Direttori di detto passaggio , cioè quelli di Novalesa , Venaus , e Ferrera al Direttore stabilito alla Novalesa , e gli altri di Lanslebourg , Termignon , Lanslevillard , Sollieres , e Bramant a quello fissato a Lanslebourg , spiegando nella consegna il loro nome , cognome , patria, età, numero de' muli , con distinzione di quelli da sella dagli altri da basto ; li Direttori terranno registro di tali consegne , e non ammetteranno al servizio di portantino alcuno , il quale non abbia compito gli anni diciotto , o sia giunto all' età di anni sessanta , od altrimenti possa riputarsi inetto.

2. Così pure gli abitanti de' luoghi di Giaglione, e di Chaumont , e chiunque altro , che vorrà intraprendere l' esercizio di servire li passeggieri in alcuna delle suddette qualità , dovrà parimenti consegnarsi nel termine e nel modo sovra divisati ai Direttori predetti, cioe quelli dalla parte del Piemonte al Direttore della Novalesa , e quelli dalla parte della Savoia all' altro di Lanslebourg.

3. Quelli , che saranno come sovra consegnati , dovranno prestare li loro servizi ogniqualvolta verranno precettati , e coloro , che per la perdita dei muli , o per altri giusti riguardi non potranno continuare il servizio , dovranno ciò dichiarare ai Direttori per essere cancellati dal menzionato registro, sotto pena di lire tre.

4. Saranno comandati a vicenda , e successivamente per servire li passeggieri , senzachè li Direttori possano cambiarne l' ordine coll' ammettere gli uni a pregiudizio degli altri , senza il consenso di questi , o eccettochè li comandati non si trovas-

sero pronti un' ora dopo l' avviso, ovvero fra ore due quanto a quelli, che sono abitanti ne' luoghi di Sollieres, Bramant, Termignon, Chaumont, e Giaglione; e coloro, che per malattia, od altro legittimo impedimento non potranno servire, cessate tali cagioni, rientreranno nel medesimo torno.

5. Non sarà loro lecito di esigere cosa alcuna dai passeggieri, e viaggiatori, li quali, in conformità della Tassa infrascritta, terminato il passaggio della montagna, faranno il pagamento delle mercedi a mani de' rispettivi Direttori a seconda della bolla, che sarà da questi spedita, nella quale verrà spiegato il numero de' portantini, e altre persone state impiegate al servizio, e quello de' muli, con distinzione di quelli da soma, da sella, e da carico in punta di basto, coll' annotazione dell'ammontare della paga ad ognuno dovuta, e coll'espressione del numero de' bauli, casse, valigie, portamantelli, ed altre cose consegnate in condotta; che se domandassero a' viaggiatori maggior paga, anche a titolo di buona mano, o con qualsivoglia altro pretesto, saranno senz' altro dal Direttore puniti con tre giorni di prigionia, estensibile ad otto, se avessero usate gravi importunità, o altri tratti più insolenti.

6. Per l' effetto avanti espresso li Direttori mezz' ora al più tardi dopo l' avviso, che avranno dell' arrivo alla Novalesa, o a Lanslebourg de' viaggiatori per passare la montagna, dovranno presentarsi a' medesimi per sapere l' ora, a cui intendono di partire, il numero de' domestici, la maniera, con cui vogliono essere serviti, e riconoscere le vetture, ed equipaggi, facendo inoltre pesare soltanto questi ultimi al peso pubblico, che dovrà dalle Co-

munità di Novalesa, e Lanslebourg rispettivamente mantenersi per tale oggetto nel sito, forma, e portata, che di concerto co' Direttori verrà dagli Intendenti di Susa, e di Moriana prescritto.

7. Li viaggiatori, che desiderano di essere più puntualmente serviti al loro arrivo, ed evitare li ritardi necessarii per avere in pronto li portantini, e mulattieri, avranno l'attenzione di prevenire con lettera li Direttori del giorno, in cui arriveranno, del numero delle persone di loro compagnia, e seguito, e della quantità, e qualità degli equipaggi, e delle vetture, colla spiegazione di tutte le circostanze opportune, affinchè li Direttori siano informati della quantità d'uomini, e di mulattine, che devono far preparare.

8. Apparterrà ai Direttori di fissare a seconda della Tassa infrascritta il numero de' portantini, conducenti di slitte, uomini, e muli necessarii per il trasporto delle persone, e degli equipaggi, determinando sovra la qualità de' carichi, e avuto riguardo al loro peso e volume, quelli di cui potrà comporsi la salmata, e gli altri, che dovranno trasportarsi in punta di bastò, in lettiga, o a braccia d'uomini; sarà però libero ai viaggiatori di domandarne un numero maggiore di quello che sarà come avanti fissato: ma non sarà lecito a questi di porre nelle sedie, in cui verranno portati, se non que' piccoli effetti indispensabilmente necessarii per il passaggio della montagna.

9. Allorchè dalla parte del Piemonte, o di Savoia rispettivamente non potrà aversi il numero di portantini, conducenti di slitte, mulattieri, e muli, che si richiederà per servizio de' viaggiatori, che vi si troveranno per passare la montagna, il Di-

rettore ne domanderà il quantitativo necessario a quello dell' altra parte, che dovrà tosto farne partire il numero richiesto.

10. Ne' casi di premura, o di necessità, e che vi manchino muli da sella, o da basto, si potranno di nuovo far partire quelli, che avranno di già fatto un viaggio, benchè nella stessa giornata, purchè si accordi ore tre di tempo ai mulattieri per reficiare se stessi, e rinfrescare li loro muli.

11. Potranno altresì li Direttori ne' casi succennati obbligare le Comunità di Bramant, Sollieres, Termignon, Giaglione, e Chaumont a somministrare quella quantità di muli, che sarà necessaria, per mezzo degli opportuni precetti, e si corrisponderà per la paga di tali muli per caduno il quinto di più di quella stabilita per gli altri nelle rispettive tasse infrascritte.

12. La paga poi dei pedoni, che saranno necessarii per li casi, di cui ne' precedenti §§. 9, e 11, come pure quando occorrerà specialmente nell'estate ne' tempi de' più forti lavori di campagna, di far avvertire per mezzo di espresso gli uomini di servizio, che si richiedono dai viaggiatori, sarà a carico di questi da ripartirsi fra loro.

13. Tutti li portantini, conducenti di slitte, e lettighe, mulattieri, e altri, che non saranno trattenuti da malattia, o altro legittimo impedimento, dovranno all' ora prescritta dal Direttore, in conformità del §. 4, mettersi in cammino colle loro sedie portatili, slitte, lettighe, e muli, sotto pena di lire tre, e in difetto della prigionia per un giorno.

14. Que' portantini, mulattieri, e altri, che colla partenza dalla Novalesa, o Lanslebourg avranno principiato il viaggio, dovranno continuarlo sino al

termine assegnato, senza poter surrogare altri in loro vece, sotto pena della perdita della loro paga, o della prigionia per un giorno.

15. Li portantini dovranno nelle salite servire a vicenda, sollevandosi gli uni gli altri, e nella pianura staranno continuamente la metà avanti, e l'altra metà appresso li viaggiatori, al servizio de' quali sono destinati, con tenere la mano alla barra, sotto pena in difetto di un giorno di carcere.

16. Coloro, che, essendo al servizio del passeggiere, si ubbriacheranno, saranno puniti dal Direttore al loro arrivo colla prigionia per un giorno.

17. Li mulattieri, portantini, e conducenti di slitte, e di lettighe saranno tenuti per le cose, ed equipaggi, che loro verranno rispettivamente affidati, in caso di smarrimento, o deteriorazione cagionata da loro negligenza. Il Direttore farà trattenere i loro muli, e quando il prezzo di questi sia insufficiente, anche le persone medesime, che non saranno rilasciate, se non mediante il pagamento del valore degli effetti smarriti, o risarcimento delle deteriorazioni come sovra, ogniqualvolta consti della preesistenza di tali effetti, colla bolla spedita dal Direttore, e del loro valore col giuramento del proprietario.

18. Qualunque persona, e specialmente li mulattieri, portantini, e pedoni, da cui si ritroverà qualche effetto per la strada perduto da' viaggiatori, o da chiunque altro, sarà tenuto di tosto consegnarlo o alla persona del proprietario, se loro sarà nota, o alli rispettivi Direttori, sotto pena del pagamento del doppio valore dell'effetto ritrovato, e non consegnato, o sussidiariamente della prigionia estensibile sino a due mesi secondo le circostanze.

19. Sarà proibito a tutti li portantini, mulattieri, e altri di far convenzione co' viaggiatori, e passeggieri per il trasporto delle loro persone, ed equipaggi, sotto pena di lire sei, e sussidiariamente di due giorni di prigionia, eccettuato il porto delle mercanzie, rispetto alle quali, per la libertà del commercio, sarà permesso di patteggiare la mercede.

20. In caso di contrasti, o risse tra li portantini, mulattieri, o altri, mentre sono all'attuale servizio de' viaggiatori nel passaggio del Montecenisio, li Direttori puniranno i colpevoli colla prigionia estensibile a tre giorni secondo le circostanze; ma se vi seguiranno ferite, o effusione di sangue, dopo aver fatto arrestare i rei, ne daranno avviso al Castellano, affinchè ne formi l' opportuno verbale, e lo trasmetta al Giudice, il quale procederà secondo le Regie Costituzioni.

21. Colla stessa pena della prigionia, e della perdita della paga saranno dai Direttori puniti secondo le circostanze coloro de' sopraddetti, che in parole, o in fatti avranno insultato li viaggiatori, o che avranno mancato al servizio, o lo avranno ritardato; ma rispetto alle ingiurie, che ad essi si facessero da' viaggiatori se ne darà, anche per espresso, dai Direttori l' avviso ai rispettivi Governatori, cioè a quello della Savoia in riguardo a coloro, che avranno indirizzato il loro viaggio verso il Ducato, e a quello di Susa quanto agli altri che vengono verso il Piemonte; e i prefati Governatori provvederanno a proporzione del mancamento; ma in caso di ferite, o di gravi delitti, i Direttori faranno assicurare la persona del colpevole sino a che sul verbale del Castellano, che sarà immediatamente trasmesso al Giudice, sia altrimenti ordinato da chi spetta.

22. Sarà cura de' Direttori ne' rispettivi distretti, l' uno del territorio di Piemonte, e l' altro di quello della Savoia, di far tenere aperta la strada della montagna, precettando a tal effetto coll' ordine del ruolo senza eccezione, nè parzialità, gli uomini, e muli della Novalesa, Venaus, e Ferrera, di Lanslebourg, e Lanslevillard, li quali gioiscono per questo peso di esenzioni e di privilegii; veglieranno pertanto, affinchè i medesimi aprano la strada, e la rendano praticabile, come pure devengano alle riparazioni ne' casi di rovine, o altri danneggiamenti, sotto gli ordini de' rispettivi Intendenti di Susa, e di Moriana, se si tratterà di lavori di qualche riguardo; e saranno pure tenuti li predetti Direttori di mantenere, e provvedere a loro spese un sufficiente numero di sedie coperte per il servizio de' viaggiatori, che le chiederanno mediante la Tassa infra stabilita.

23. Essendo li Direttori ammalati, o gravemente impediti, suppliranno alle loro incumbenze i Commessi, che a loro spesa, e coll'approvazione de' rispettivi Governatori della Savoia, e di Susa dovranno eleggersi.

24. Li Sindaci, e Consiglieri delle Comunità avanti nominate relativamente al passaggio del Montecenisio dovranno eseguire gli ordini, che loro saranno dati dai Direttori predetti, sotto pena di essere in caso di disubbidienza puniti dagl'Intendenti secondo le circostanze de' casi, coll' estensione della pena, sino ad otto giorni di prigionia.

25. Ne' tempi, in cui il rigore della stagione non permetterà il traghetto delle vetture da Lanslebourg a Saint-Michel, e viceversa, spetterà parimenti al Direttore di Lanslebourg, e ai rispettivi Commessi,

che dal Governatore in Savoia saranno deputati tanto a Saint-Michel, quanto a Modana, di precettare il numero de' portantini, conducenti di slitte, e lettighe, mulattieri, e muli, che saranno necessarii per tal effetto, mediante la mercede fissata nella Tassa infra espressa; detti Commessi spediranno le bolle, e adempiranno a tutti gli obblighi avanti prescritti a' Direttori predetti, e li Particolari delle Comunità di Villarodin, Modana, Fourneaux, Saint-André, Aurelle, e Saint-Michel, i quali vorranno nelle anzidette qualità essere impiegati al servizio de' passeggieri, continueranno a consegnarsi secondo il sin qui praticato.

26. Ne' giorni di festa comandata dalla Santa Chiesa, volendo li viaggiatori partire di buon mattino, non potranno obbligarvisi gli uomini destinati al loro servizio, salvo prima abbiano questi udita la santa messa, a quale oggetto li Direttori avranno attenzione che si soddisfaccia da' medesimi a tale precetto, ed in tal caso si corrisponderà tra tutti detti viaggiatori lire due per retribuzione al Sacerdote, che celebrerà la messa all' ora desiderata, ed opportuna.

27. Li mulattieri destinati al servizio de' viaggiatori, saranno obbligati di prestare il loro aiuto quando dovransi pesare li carichi destinati alla loro condotta, sotto pena che siano per tale oggetto destinati altri a loro spese.

28. Tanto li Direttori, quanto li Commessi suddetti manterranno tra di loro vicendevole corrispondenza per assicurare il servizio de' viaggiatori, e l' esecuzione di questo Regolamento, e loro apparterrà pure di far osservare gli ordini, che da' rispettivi Governi di Savoia, e di Susa verranno dati,

affinchè nelle osterie di Lanslebourg, e della Novalesa non si pretenda di far pagare da' viaggiatori per l' alloggio, e per il vitto mercedi esorbitanti.

29. Gli osti, obergisti, cabarettieri di Susa, Novalesa, Lanslebourg, Modana, Saint-Michel, e S. Gioanni di Moriana terranno sempre affisso il presente Regolamento nella camera, dove sarà più a portata di essere letto da tutti li passeggieri, e qualora venisse a mancare, dovranno fra tre giorni rimpiazzarlo con un altro esemplare, che, ove non si commetta abuso, sarà loro rimesso gratis dai rispettivi Direttori; in caso di contravvenzione incorreranno la pena d' uno scudo.

30. Li rispettivi Castellani sono autorizzati a condannare sommariamente, e sul campo li contravventori, tanto nelle pene pecuniarie avanti prescritte, quanto nella prigionia stabilita in sussidio delle medesime; dette multe si faranno pagare per la metà ai Curati de' rispettivi luoghi per farne la distribuzione ai poveri ammalati, e l'altra metà si rimetterà ai bassi Uffiziali de' rispettivi Distaccamenti della Novalesa, e di Lanslebourg per quell'uso, che verrà loro ordinato.

## TASSA

*Regolata a seconda delle diverse due stagioni, la prima delle quali sarà dal primo maggio a tutto ottobre, e la seconda dal primo novembre a tutto aprile.*

### TASSA

*De' portantini per caduno.*

Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | 10 |

Dalla Novalesa alla Gran-Croce,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 1 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 15 |

Dalla Novalesa alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 15 |

Da Lanslebourg alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 10 |

Dalla Ramassa a Lanslebourg quando li portantini si fanno partire espressamente da Lanslebourg per servire li viaggiatori nella discesa della Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 |

Da Lanslebourg alla Gran-Croce,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 10 |

*Numero de' portantini, che dovrà precettarsi.*

| | | |
|---|---|---|
| Se li viaggiatori sono della più grossa corporatura . . . . . | n. | 8 |
| Se di mezzana . . . . . | » | 6 |
| Se di piccola . . . . . | » | 4 |

Servendosi però li viaggiatori di sedie coperte si aggiungeranno due portantini di più del numero sovra fissato.

Per dette sedie coperte, le quali saranno tenuti li rispettivi Direttori di provvedere a richiesta dei viaggiatori, si pagherà per ognuna di esse, e per cadun viaggio lire quattro, oltre la paga de' portantini, compreso il ritorno delle medesime.

Allorchè il viaggiatore, partendo da Lanslebourg, vorrà cavalcare pendente la salita della Ramassa,

e domanderà di essere servito da' portantini solamente dalla Ramassa, o dalla Gran-Croce sino alla Novalesa, pagherà la stessa mercede di sopra stabilita per l'intero tragitto della montagna, ma risparmiandosi in tal modo la salita della Ramassa, il Direttore comanderà per le sedie portatili due portantini di meno del numero avanti rispettivamente prefisso.

Che se li viaggiatori partendo dalla Novalesa colla cavalcatura per la salita, chiederanno portantini per la sola discesa della Ramassa a Lanslebourg, il Direttore suggerirà loro di farli venire da Lanslebourg, e sarà a carico del viaggiatore la spesa del pedone, che si manderà per tal effetto.

### Tassa

*Per li conducenti di slitte.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dalla Gran-Croce alla Ramassa, e viceversa, compreso il mulo . . | ll. | 2 | |
| Per quello, che guida la slitta senza mulo dalla Ramassa a Lanslebourg. . | » | 1 | |
| Se il passeggiere vuole un uomo di più per sua maggior sicurezza . . . | » | 0 | 15 |

### Tassa

*Per li muli da sella, per caduno, compreso l' uomo, che li conduce.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa, | | | |
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | 10 |
| Seconda stagione. . . . | » | 3 | |
| Dalla Novalesa alla Gran-Croce, | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 10 |
| Seconda stagione. . . . | » | 1 | 15 |

Dalla Novalesa alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . . | » | 2 | 5 |

Da Lanslebourg alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | |
| Seconda stagione . . . . | » | 1 | 5 |

Da Lanslebourg alla Gran-Croce,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 15 |
| Seconda stagione . . . . | » | 2 | |

Volendo il viaggiatore, che il mulattiere accompagni da vicino nel viaggio il mulo, dovrà corrispondere, oltre la tassa di sovra stabilita, cioè:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa | ll. | 1 | | |
| Dalla Novalesa alla Gran-Croce . | » | 0 | 12 | 6 |
| Dalla Novalesa alla Ramassa . . | » | 0 | 17 | 6 |
| Da Lanslebourg alla Ramassa . . | » | 0 | 7 | 6 |
| Da Lanslebourg alla Gran-Croce . | » | 0 | 15 | |

Ed ove detto mulattiere ricusi, o non sia in caso di ciò eseguire, si destinerà un' altra persona in sua vece con quella discreta paga, che si fisserà da' Direttori a carico del mulattiere.

## Tassa

*Per li muli da basto, compreso il mulattiere.*

Per le salmate non eccedenti li rubbi quattordici,

Dalla Novalesa a Lanslebourg, e viceversa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | |
| Seconda stagione . . . . | » | 3 | 10 |

Dai rubbi quattordici ai sedici si accrescerà ogni mezzo rubbo ss. 2. 6 di più della tassa suddetta.

Dai sedici ai diciotto ogni mezzo rubbo si accrescerà ss. 5.

Quanto ai carichi di un sol pezzo, che dovranno trasportarsi a punta di basto, se non eccederanno li rubbi dodici, si pagherà

| | |
|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. 3 |
| Seconda stagione . . . . | » 3 10 |

Se eccederanno li rubbi dodici, si pagheranno ss. 7. 6 di aumento ogni mezzo rubbo.

Potranno li rispettivi Direttori ne' casi di necessità obbligare li padroni de' muli da sella a farli servire per il basto, con che però il carico dei detti muli, diviso in due salmate, non ecceda rubbi dodici, e non sia maggiore di rubbi otto, quando si tratterà di carichi, che dovranno trasportarsi a punta di basto.

## Tassa

### *Per il trasporto delle vetture.*

Il trasporto delle vetture si eseguirà a corpo, e non a peso dalli mulattieri, che saranno comandati, o a forza di braccia, o co' muli, in lettiga, o a punta di basto, come loro sarà più facile; e se li viaggiatori non vorranno permettere, che li brancardi delle loro vetture vengano tirati sulle ruote, saranno smontati in maniera, che possano comodamente venir portati da due muli colla lettiga o in punta di basto.

### *Carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline all' Inglese.*

Per una Berlina da viaggio con li colli d'oca, assalli, e molle (volgarmente detti *ressors*) di ferro fatti a C, e perciò dette alla Polignaca, non compresivi li bauli, cavagna sopra l' imperiale, e tutto ciò, che costituisce l' equipaggio de' viaggiatori,

che dovrà pesarsi a parte secondo la tassa avanti stabilita . . . . . ll. 90

Per altra simile, ma colle molle all' Inglese . . . . . » 82 10

Per una Berlina più leggiera, e non da viaggio, formata come le sopra descritte » 71 5

*Carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline alla Francese.*

Per una Berlina montata sui cignoni a barre lunghe di legno cogli assali di ferro, ma senza molle . . . . . ll. 67 10

Altra simile cogli assali in legno. e detta di vettura . . . . . » 52 10

*Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze all' Inglese.*

Per una Diligenza colle molle all' Inglese, colli d' oca, ed assali di ferro . . ll. 71 5

Per altra simile colle molle fatte a C, e dette alla Polignaca . . . » 82 10

*Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze alla Francese.*

Per una Diligenza senza molle montata sopra li cignoni, colle barre di legno, ed assali in ferro . . . . . ll. 67 10

Altra simile cogli assali in legno » 60

Per una Diligenza detta Coupé. cogli assali, e barre in legno, come quei di vettura . . . . . » 30

*Vetture in uso a diverse piazze ed a quattro ruote.*

Per un biroccio all' Inglese, con assali, colli d' oca, e molle in ferro ll. 48 15

Per altro detto a cavagna, cioè colla gabbia capace di sei piazze, con il sedere, e montato come quel di sopra . ll. 52 10

*Vetture in uso a diverse piazze, ed a quattro ruote.*

Per altro biroccio assai elevato, e denominato Faettone, montato come sovra . » 45

Per un carro alla Tedesca a fleccia, ed assali in legno . . . . ll. 45

*Altre vetture a due piazze, ed a quattro ruote.*

Per un biroccio colle barre, assali in legno, e gabbia montata sopra li cignoni, privo di molle, ma col sedere . . ll. 52 10

Altro consimile detto da vettura senza sedere . . . . . » 37 10

*Vetture a due ruote.*

Per una sedia di posta coll'assale in ferro, e colle molle . . . . . ll. 37 10

Per altra detta da vettura coll' assale in legno, e senza molle . . . } 26 5
Coupé da vettura ordinario . . }

Altro detto Cabriolet coll' assale in ferro, e col soffietto amovibile . . » 33 15

Altro coupé chiuso, ed a diverse piazze » 40

Altro coupé a due piazze chiuso, montato co' cignoni a cricco, e coll'assale in legno » 33 15

Per una sedia di posta antica montata sulle molle, assale di ferro, e contracignoni a cricco . . . . . » 45

Nel caso, che si presenti per il passaggio della montagna, egualmente che a Modana, e S. Michele qualche altra vettura non compresa in quelle sopra

individuate, spetterà al Direttore il determinare il prezzo del trasporto per la medesima, regolandolo a rata del peso, e volume, che gli sembrerà possa quella stimarsi in paragone delle avanti specificate.

Per il trasporto delle vetture verranno comandati a torno di ruolo i mulattieri co' loro muli, e in numero proporzionato al peso delle medesime: sarà cura de' Direttori di dare le opportune disposizioni, affinchè gli equipaggi giungano al loro destino in tempo abile, e nel caso di colpevole ritardo saranno come sovra gastigati i mulattieri, o colla perdita della mercede loro dovuta, ovvero colla prigionia.

Quando, attesa la qualità de' carichi, o che si debba far viaggio di notte, o per cattivo tempo, si giudicherà necessario dal Direttore un aiutante, verrà questo destinato a spese del viaggiatore, ed alla tassa infraespressa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 10 |

E se premunito di lume,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |

Per il trasporto poi delle vetture da Lanslebourg a Modana, e viceversa, si pagherà il terzo meno della mercede di sopra fissata per il passaggio di tutta la montagna.

E da Modana a S. Michele, e viceversa, si pagherà li due quinti di meno di detta mercede.

### Tassa del Fabbro Ferraro

Per ismontare, e rimontare le vetture si pagherà sul prezzo avanti stabilito per il loro trasporto, al

fabbro ferraro, il quale sarà contabile de' danni, che possa cagionarle, come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per le vetture a due ruote . | ll. | 1 | 10 |
| Per le vetture a quattro ruote, e a due piazze . . . . . | » | 2 | |
| Per le suddette vetture a quattro, e più piazze . . . . . | » | 2 | 10 |

TASSA

*Per li trasporti a braccia d' uomini.*

De' carichi d' un sol pezzo, che per il loro volume, e speciale qualità non potranno trasportarsi in punta di basto, se ne eseguirà il trasporto a braccia d' uomini, ognuno de' quali avrà la paga avanti stabilita per li portantini, e a rata del peso si destinerà il numero d' uomini qui appresso fissato:

| | |
|---|---|
| Da dodici in quattordici rubbi di Piemonte uomini . . . . . | n. 8 |
| Da quattordici in diciotto rubbi . | n. 10 |

Eccedendo il carico li rubbi diciotto, si destineranno ogni tre rubbi di più due uomini d' aggiunta, e così successivamente a proporzione.

TASSA PER LI PEDONI

*Per condurre cavalli a mano, portar lettere, avvisi, o eseguir altre commissioni senza carico.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dalla Novalesa e Lanslebourg, e viceversa, | | | |
| Prima stagione . . . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . . | » | 2 | 5 |
| Dalla Novalesa alla Ferrera, | | | |
| Prima stagione . . . . . | » | | 10 |
| Seconda stagione . . . . | » | | 12 6 |

Dalla Novalesa alla Gran-Croce,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 1 | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 |

Dalla Novalesa alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 12 | 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 17 | 6 |

Da Lanslebourg alla Ramassa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 10 | |
| Seconda stagione . . . | » | 12 | 6 |

Da Lanslebourg alla Gran-Croce,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 7 | 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 12 | 6 |

Per li pedoni, che si spediranno a' luoghi di Bramant, Sollieres, Termignon, Giaglione, e Chaumont per li casi, di cui nel §. 12 del Regolamento, si corrisponderà loro la paga seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 1 | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 |

Quanto ai soggiorni sulla montagna, che a cagione di cattivo tempo si rendessero necessarii ai portantini, mulattieri, e pedoni, mentre sono alli attuale servizio de' viaggiatori, si pagherà da quest' a ciaschedun uomo ss. 15 oltre la mercede sopra rispettivamente determinata, e per ogni mulo da sella, e da basto ll. 1 5 per ogni notte, non compresavi però la mercede sopra fissata di ss. 15 per l' uomo, che l' accompagna.

## Tassa

*Per il viaggio da Lanslebourg a S. Michele.*

Da Lanslebourg a Modana, e viceversa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ai portantini per caduno . . | ll. | 3 | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| Ai conducenti di slitte, compreso il mulo, e per un passeggiere . | ll. | 4 |
| Mulo da sella . . . . . | » | 3 |
| Pedoni . . . . . | » | 2 |

Quanto ai carichi, che dovranno trasportarsi sopra li muli a basto, si osserveranno le stesse regole, e distinzioni prescritte per il passaggio della montagna, e la paga sarà quella fissata per la seconda stagione.

Da Modana a S. Michele, e viceversa si osserverà la stessa tassa stabilita da Lanslebourg a Modana.

Per il dritto dovuto alla Direzione si corrisponderà per le vetture dai viaggiatori un soldo per lira di ciò, che importa il totale della sovra stabilita mercede; e per tutti gli altri servizj, e trasporti compresi nella soprascritta tassa, si dedurrà l'avanti espresso dritto di Direzione regolato come sovra ad un soldo per lira dalla paga rispettivamente assegnata ai mulattieri, portantini, ed altri impiegati nel servizio della montagna.

V. Corte d' ordine di S. M.

# REGIE PATENTI

*Con cui vengono approvate tutte le determinazioni, e disposizioni, che, relativamente al passaggio del Colle di Tenda, sono contenute nel Regolamento, e successiva Tassa uniti alle medesime.*

Dell'11 di luglio 1783.

VITTORIO AMEDEO
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOJA, DI MONFERRATO ECC.;
PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

Fra le continue provvide cure, che abbiamo Noi dirette all'oggetto di promuovere con notabile vantaggio de' nostri sudditi il commercio per la scala di Nizza, ci è sembrata essenzialissima quella di rendere agevole, e comodo il passaggio del Colle di Tenda, procurare ai viaggiatori, e commercianti gli opportuni mezzi di essere esattamente serviti nel passaggio predetto, e di assicurare a coloro, che in esso prestano la loro opera, e fatica, una equitativa mercede; onde tolti gli abusi, e le frequenti querele, e difficoltà, che l'arbitrio, e l'indiscrezione finora cagionavano, trovino tanto li viaggiatori, che le persone di servizio tutti que' rispettivi vantaggi, che può procurare una legge chiara, inalterabile, ed estesa, in quanto è possibile a tutti gli incidenti; abbiamo perciò ordinata la compilazione di un Regolamento, e Tassa da osservarsi per il passaggio suddetto; ed avendoli noi giudicati degni della nostra approvazione, quindi è che per le

presenti di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo approvato, ed approviamo tutte le determinazioni, e disposizioni contenute nel Regolamento, e successiva Tassa alle presenti uniti, e visati dall'infrascritto nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari interni; mandiamo perciò alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti con detti Regolamento e Tassa, che vogliamo siano da chiunque spetta osservati; ordiniamo che se ne faccia la pubblicazione ne' luoghi e modi soliti, e che alla copia stampata nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all' originale, poichè tale è il nostro volere. Dat. alla Veneria il diecisette del mese di giugno l' anno del Signore mille settecento ottant' otto, e del Regno nostro il decimosesto.

V. AMEDEO.

V. Fauzone P. per il P. P. Reg.
V. Adami di Cavagliano.
V. Di Cravanzana.

CORTE.

---

## REGOLAMENTO

*Per il passaggio del Colle di Tenda.*

1. Gli abitanti de' luoghi di Limone, e di Limonetto, di Tenda, della Briga, di Saorgio, ch'esercitano la professione di portantini, di colanti, di conducenti di slitte, volgarmente denominate leze, di mulattieri, o di pedoni per il passaggio della Montagna di Tenda, dovranno nel termine di otto giorni, dopo la pubblicazione del presente, consegnarsi a' rispettivi Direttori di detto passaggio, cioè

quelli di Limone, e Limonetto al Direttore stabilito a Limone, e gli altri di Tenda, della Briga, e di Saorgio a quello residente nel luogo di Tenda, spiegando nella consegna il loro nome, cognome, patria, età, ed il numero de' muli, con distinguere quelli da sella dagli altri da basto; i Direttori terranno un registro delle dette consegne, e non ammetteranno alcuno al servizio di portantino, che non abbia compito gli anni diciotto, o che superi gli anni sessanta, od altrimenti possa riputarsi inetto al detto mestiere.

2. Quelli, i quali vorranno in avvenire intraprendere il mestiere di servire ai viaggiatori in alcuna delle sopra divisate qualità, dovranno pure consegnarsi come sopra ai loro rispettivi Direttori; e quegli altri, che o per la perdita de' loro muli, o per altre cagioni non potranno continuare a prestare la loro servitù, dovranno dichiararlo al loro Direttore per essere cancellati dal predetto registro sotto pena di lire tre.

3. Verranno comandati a torno di ruolo, e così successivamente per servire li viaggiatori, e passeggieri, senzachè li Direttori possano giammai variarne l' ordine coll' ammettere gli uni a pregiudizio degli altri, senza il rispettivo loro consenso, trattone il caso però che li comandati non si trovassero pronti un' ora dopo ricevuto l' avviso, ovvero fra ore due per quelli, che si ritrovano ne' luoghi della Briga, e di Saorgio; quelli poi, che per malattia, od altra legittima causa non potranno prestare la loro servitù, ripiglieranno il torno di ruolo dacchè saranno cessate le cause d' impedimento.

4. Non sarà loro permesso d'esigere veruna cosa dai passeggieri, e viaggiatori, li quali, fatto il pas-

saggio della montagna, e a seconda della Tassa quì in appresso stabilita, faranno il pagamento delle mercedi a mani de' rispettivi Direttori in conformità del biglietto in iscritto, che questi rimetteranno ai menzionati viaggiatori; in sì fatti biglietti verranno individuati il numero de' portantini, e delle altre persone impiegate al loro servizio, quello dei muli, colla distinzione di quelli da sella da quelli da basto, di carica ordinaria, od eccedente, annotandovi la paga dovuta a ciascheduno; si esprimerà eziandio in essi il numero delle casse, valigie, portamantelli, ed altre cose consegnate per il passaggio del monte: e nel caso che vengano essi a domandare a' viaggiatori una più forte paga della stabilita, anche a semplice titolo di mancia, o sotto qualsivoglia altro pretesto, saranno li medesimi irremissibilmente castigati dal Direttore con tre giorni di prigionia, estensiva anche ad otto, e più, se avessero massime usate delle grandi importunità, od altri tratti più insolenti.

5. A quest' effetto li Direttori, mezz' ora al più tardi dopo l' avviso, che avranno dell' arrivo in Tenda, od in Limone de' viaggiatori, che desiderano passare la montagna, dovranno presentarvisi per chieder l' ora, alla quale desiderano partire, il numero de' domestici, il modo, con cui desiderano di essere serviti, e per riconoscere le loro vetture, ed equipaggi, facendo in oltre pesare soltanto questi ultimi al peso pubblico, che dovrà esservi stabilito, e mantenuto dalle rispettive Comunità di Limone, e di Tenda nel sito, forma, e portata, che di concerto co' Direttori verrà dagli Intendenti di Nizza, e di Cuneo determinato.

6. Li viaggiatori, che al loro arrivo desidereranno

di essere serviti con puntualità, e di evitare la perdita di tempo, ch' è necessario alla ricerca dei portantini, e de' muli, dovranno preventivamente avvertire per lettera li Direttori del giorno fisso, nel quale succederà l' arrivo loro, informandoli del numero delle persone, che hanno in loro compagnia, e di seguito, come eziandio della quantità, e qualità de' loro equipaggi, e vetture, colla spiegazione di tutte le circostanze necessarie, onde li Direttori possano facilmente riconoscere qual debba essere la quantità d' uomini, e quale quella de' muli, che uopo è di far tenere preparati per il pronto loro viaggio.

7. Spetterà ai Direttori di fissare in conformità della Tassa infrascritta il numero de' portantini, di conducenti di slitte, d' uomini, e di muli necessarii per il trasporto delle persone, e degli equipaggi, coll' avvertenza, avuto riguardo alla qualità delle cose, peso, e volume loro, di far unire assieme quelle per via di cui potranno più facilmente comporsi le salmate, facendo trasportare le altre a punta di basto, ed a forza di uomini; sarà però facoltativo ai viaggiatori di chiederne un maggior numero oltre al determinato, come fu superiormente detto; ma non sarà lecito a questi di porre nelle sedie, in cui verranno portati, se non que' piccoli effetti indispensabilmente necessarii per il passaggio della montagna.

8. Qualora o dalla parte del Piemonte, o da quella di Tenda, non si possa avere un numero sufficiente di portantini, di conducenti di slitte, di mulattieri, e di muli, per il servizio de' viaggiatori, che vi si troveranno per passare la montagna, il Direttore chiederà all' altro dalla parte opposta il quantita-

tivo, che gli sarà necessario, e che dovrà quegli tosto far partire.

9. Tutti que' portantini, conducenti di slitte, mulattieri, od altri, che non saranno ammalati, o legittimamente impediti, dovranno fare strada co' loro muli, slitte, e portantina all' ora, che loro verrà prescritta dal Direttore in conformità del §. 3, sotto pena di lire tre di emenda, ed in difetto d'un giorno di carcere.

10. Partiti, che saranno, o dal luogo di Limone, o da quello di Tenda, li portantini, mulattieri, od altri, dovranno percorrere sino al suo termine la strada loro prescritta, senza poter sostituire alcun altro a loro vece, sotto pena della perdita della paga, ovvero di un giorno di carcere.

11. Ogni qual volta sarà necessario ai Direttori di avvertire per espresso gli uomini di servizio, che si richieggono dai viaggiatori, in tal caso la spesa de' pedoni sarà a carico, e ripartita fra gli anzidetti viaggiatori.

12. Quelli, che si ubbriacheranno, essendo al servizio di qualche passeggiere, saranno castigati al loro arrivo dal Direttore con un giorno di prigionia.

13. Li mulattieri, portantini, o conducenti di slitte, saranno tenuti per le cose state loro rispettivamente consegnate, e nel caso di perdita, o deterioramento di esse, che succedesse per negligenza loro, li Direttori faranno trattenere i loro muli, acciò mediante il loro prezzo venga risarcito il danno avvenuto; e qualora detto prezzo non fosse per ciò sufficiente, verranno le persone loro stesse poste in carcere, dal quale non usciranno sino all' intiera soddisfazione degli effetti smarriti, o guasti per difetto, ed incuria loro: dovrà pertanto a un

tal fine constare della preesistenza di detti effetti per via del viglietto spedito dal Direttore, come altresì del loro valore col mezzo del giuramento da prestarsi dal proprietario de' medesimi.

14. Chiunque ritroverà lungo la strada degli effetti smarriti, sarà tenuto di consegnarli o all' uno, o all' altro de' rispettivi ordinarii di Tenda, e di Limone, sotto pena del pagamento del doppio valore dell' effetto ritrovato, e non consegnato, e sussidiariamente della prigionia estensiva sino a due mesi secondo le circostanze.

15. Resta proibito a tutti li portantini, mulattieri, ed altri di convenire coi viaggiatori, e passeggieri per il trasporto delle loro persone, ed equipaggi, sotto pena di lire sei d' emenda, e sussidiariamente di due giorni di prigionia; s' esclude però il trasporto delle mercanzie, e loro condottieri, per cui a favore della libertà del commercio sarà permesso di patteggiare la mercede.

16. In caso di disputa, o contrasto tra li portantini, mulattieri, od altri, che venisse a seguire nel tempo, in cui saranno all' attuale servizio dei viaggiatori, e nel passaggio della montagna di Tenda, li Direttori castigheranno li colpevoli colla prigionia estensiva a tre giorni secondo le circostanze de' casi; se si trattasse poi di tali contese, dalle quali ne fossero derivate delle ferite, od effusione di sangue, dopo ch' essi avranno proceduto all' arresto de' colpevoli, ne daranno avviso al Giudice, ond' egli proceda in conformità delle Regie Costituzioni.

17. Li Direttori castigheranno colla stessa pena della prigionia, e della perdita della paga secondo le circostanze coloro de' sopraddetti, che con fatti

o con parole avranno insultato li viaggiatori, e che avranno mancato, o ritardato a prestare il loro servizio; ma quanto alle ingiurie, e disordini, che si commetteranno dai viaggiatori, si restringeranno li Direttori a darne avviso eziandio per espresso ai rispettivi Governatori, od a chi fa le loro veci, cioè a quello di Nizza, riguardo alle persone, che dirigono il loro viaggio al di là de' monti, ed a quello di Cuneo, quando si tratterà di quelle, che giungono in Piemonte, affinchè li menzionati Governatori, o chi fa per essi, possano provvedere a proporzione dei mancamenti; in caso però di ferita, o di grave delitto, li Direttori faranno assicurare la persona colpevole, e ne daranno avviso all' Ordinario, od al Castellano, onde si proceda a termini delle Regie Costituzioni, o venga altrimenti da chi spetta ordinato.

18. Sarà specialmente cura de' Direttori nel loro rispettivo dipartimento, cioè di quello di Limone sul territorio del Piemonte, e dell' altro di Tenda sopra quello di Nizza, di tener mano, acciò li cobiali eseguiscano gli obblighi portati dalle loro sottomissioni, ed in difetto ne daranno avviso ai rispettivi Banchieri de' luoghi suddetti, perchè li facciano compellire da' Giusdicenti, che per tal oggetto s' intenderanno sufficientemente autorizzati.

19. Nel caso poi di rovina, o d' avvallamento della strada, ne daranno essi tosto avviso al Preposto di S. M. residente a Tenda, se trattasi della nuova strada, ma occorrendo nella vecchia, qual vien d' ordinario battuta da' mulattieri a preferenza dell' altra nell' invernal stagione, in tal caso ne parteciperanno li rispettivi Pubblici, acciocchè sollecitamente si procurino a tal riguardo dall' Intendente della provincia le necessarie provvidenze.

20. Qualora li condottieri de' muli detti li cobiali incontreranno qualche viaggiatore, o passeggiere, dovranno incontanente trarre in disparte i detti muli, e lasciare per tal mezzo libera, e aperta la strada agli anzidetti viaggiatori, comunque essi si trovino, o in portantina, od a cavallo, ovvero anche a piedi, in difetto saranno castigati dai rispettivi Direttori, e sulle doglianze, che loro verranno recate, con tre giorni di prigionia.

21. In caso di malattia, o di altro grave impedimento de' Direttori, li commessi, che a loro spesa, e coll'approvazione de' rispettivi Governatori di Nizza, e di Cuneo verranno eletti, suppliranno alle loro incumbenze.

22. Dovranno pure li rispettivi Direttori mantenere, e provvedere a loro spese un sufficiente numero di sedie coperte per il servizio de' viaggiatori, che le chiederanno mediante la Tassa infra stabilita.

23. Li Sindaci, e li Consiglieri delle Comunità quì sopra nominate dovranno relativamente al passaggio della montagna di Tenda eseguire puntualmente gli ordini, che loro verranno dati dai predetti Direttori, sotto pena, in caso di disobbedienza, d'essere castigati dai rispettivi Intendenti secondo le circostanze de' casi colla prigionia estensiva per sino ad otto giorni.

24. Nel tempo, che o il rigore della stagione, ovvero la quantità di neve non permettono d' andare in vettura da Limone al Borgo di S. Dalmazzo, e viceversa, spetterà egualmente al Direttore di Limone, ed al Commesso destinato dal Governo di Cuneo nel luogo del Borgo di comandare il numero de' portantini, condottieri di slitte, mulattieri, e muli, che saranno necessarii in sì fatta occasione,

facendo loro corrispondere la mercede a caduno fissata nella seguente tassa; il Commesso del Borgo spedirà poi in tali occorrenze li biglietti, e sarà astretto a tutte le obbligazioni sopra prescritte ai Direttori; e li particolari del Borgo, che vorranno in qualch' una delle suddivisate maniere servire li viaggiatori, dovranno egualmente consegnarsi al detto Commesso nel termine, che loro verrà assegnato dall' Intendente di Cuneo, per venir in seguito comandati a torno di ruolo.

25. Ne' giorni di festa comandata dalla S.ta Chiesa, volendo i viaggiatori partire di buon mattino, non potranno obbligarvisi gli uomini destinati al loro servizio, salvo prima abbiano questi udita la santa Messa, a quale oggetto li Direttori avranno attenzione che si soddisfaccia da' medesimi a tale precetto, ed in tal caso si corrisponderà tra tutti detti viaggiatori lire 2 per retribuzione al Sacerdote, che celebrerà la Messa all'ora desiderata ed opportuna.

26. Li mulattieri destinati al servizio de' viaggiatori saranno obbligati di prestare il loro aiuto, quando dovransi pesare li carichi destinati alla loro condotta, sotto pena che siano per tale oggetto destinati altri a loro spese.

27. I Direttori, e Commessi menzionati manterranno fra loro una mutua corrispondenza per somministrare così ai viaggiatori un pronto servizio, e procurare a un tempo stesso un' intiera esecuzione del presente Regolamento; spetterà loro eziandio il far eseguire gli ordini, che gli verranno dati dai rispettivi Governi di Nizza e di Cuneo, affinchè nelle osterie di Tenda, di Limone, e del Borgo non si pretenda l' esazione di prezzi eccedenti l' usato per il vitto, e per l' alloggio somministrato ai viaggiatori.

28. Gli osti, obergisti, e cabarettieri di Tenda, di Limone, e del Borgo, terranno sempre affisso il presente regolamento nella camera, che sarà più a portata d'ognuno per essere veduto, e letto da tutti i viaggiatori, e nel caso che esso venga a mancare, si dovrà dai medesimi fra il termine di tre giorni rimpiazzare con altro esemplare, il quale verrà loro rimesso gratis dai rispettivi Direttori, qualora non sia per esservi abuso in tal parte; nel caso poi di contravvenzione, incorreranno la pena di uno scudo.

29. I Giudici e li Podestà rispettivi sono autorizzati a condannare sommariamente, e sul campo li contravventori, tanto riguardo alle pene pecuniarie sopra prescritte, che a quelle della prigionia sussidiariamente stabilita; la metà delle dette emende cadrà a mani dei rispettivi Curati per esserne fatta la distribuzione ai poveri infermi, e l'altra metà a quelle dei Bassi-Ufficiali, che si ritroveranno essere comandati ne' distaccamenti de' sopr' accennati luoghi per quell' uso, che verrà loro indicato.

## TASSA

*Regolata secondo le due stagioni diverse, di cui la prima avrà cominciamento dal primo maggio per tutto ottobre, e la seconda dal primo novembre per tutto aprile.*

### Tassa

*Per ogni Portantino.*

Dal luogo di Limone a quello di Tenda, e viceversa,

| | | |
|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 |
| Seconda stagione . . . | » | 4 |

Dal luogo di Limone alla Cà, e da questa al predetto luogo,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |

Dal luogo di Tenda alla sommità del detto colle,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |

Dalla sommità del colle di Tenda a Limone, quando si fanno partire espressamente li portantini dall' accennato luogo per servire li viaggiatori nella discesa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 5 |

*Numero de' portantini, che dovrà precettarsi.*

| | | |
|---|---|---|
| Se li viaggiatori sono della più grossa corporatura . . . . . | n. | 8 |
| Se di mezzana . . . . . | » | 6 |
| Se di piccola . . . . . | » | 4 |

Servendosi però li viaggiatori di sedie coperte, si aggiungeranno due portantini di più del numero sovra fissato.

Per dette sedie coperte, le quali saranno tenuti li rispettivi Direttori di provvedere a richiesta dei viaggiatori, si pagherà per ognuna di esse, e per cadun viaggio lire quattro, oltre la paga de' portantini, compreso il ritorno delle medesime.

Allorchè il viaggiatore, partendo da Limone, vorrà cavalcare pendente la salita della montagna, e domanderà di essere servito da' portantini dalla sommità del colle di Tenda sino alla Cà, ovvero al luogo di Tenda, pagherà la stessa mercede di

sopra stabilita per li due contemplati casi dell' intero tragitto della montagna, ma risparmiandosi in tal modo ai portantini la fatica, che far dovrebbero nell' ascesa, il Direttore comanderà due portantini di meno del numero avanti rispettivamente prefisso per le sedie portatili.

Che se i viaggiatori partendo dal luogo di Tenda colla cavalcatura per fare la salita della montagna di Tenda, chiederanno de' portantini per la sola discesa dalla sommità del Colle a Limone, il Direttore suggerirà loro di farli venire dal detto luogo, e sarà a carico del viaggiatore la spesa del pedone, che si manderà per tal effetto; in caso però, che a scanso della perdita del tempo si precettino li portantini di Tenda, si pagherà loro la mercede sopr' annotata per l' intiero tragitto del monte, coll' avvertenza al Direttore di comandare anche due portantini di meno dei sopra stabiliti per ogni sedia portatile.

Ma se li viaggiatori volessero salire a cavallo soltanto alla Cà, e da questa restar serviti di sedia portatile sino al luogo di Limone, in tal caso fermo rimanendo il numero sopra prefisso de' portantini, si corrisponderà loro quella mercede anche avanti specificata.

### Tassa

*Per li conducenti di slitte, e per li volgarmente chiamati Colanti.*

Li conducenti di slitte si pagheranno sul piede de' portantini, e li colanti una lira di meno degli avanti nominati, sia che si facciano partire sì gli uni, che gli altri o dal luogo di Limone, o da quello di Tenda, ovvero anche, che si prendano

alla Cà, e come più individuatamente resta sopra specificato per ognuno di detti casi.

Sarà in facoltà del viaggiatore il chiedere la quantità d'uomini, che stimerà per sua maggior sicurezza, tanto nel caso, che voglia essere servito di slitta, che in quello, in cui preferisca di essere condotto dai colanti.

Dovrà in ogni caso il Direttore essere in particolar attenzione, onde li conducenti, e colanti, che saranno addimandati dal viaggiatore, non manchino di ritrovarsi nell' ubicato sito al tempo loro prefisso, affinchè il viaggiatore non venga ritardato nel suo cammino o per la malizia, o negligenza dei medesimi.

### Tassa

*Per li muli da sella, per caduno, compreso l'uomo, che li conduce.*

Dal luogo di Limone a Tenda, e viceversa,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | 10 |

Il qui sopra fissato prezzo avrà luogo allora quando un sol uomo accompagnerà per lo meno tre muli, ma se n'avrà egli a ricondurre addietro che un solo, o due, si dovrà pagare per cadun mulo, compreso il detto uomo,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 3 | |
| Seconda stagione . . . | » | 4 | |

Dal luogo di Limone alla sommità del Colle di Tenda,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | |

Dal luogo di Limone alla Cà,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |

Dal luogo di Tenda alla Cà,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | |

Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |

Volendo il viaggiatore, che il mulattiere accompagni da vicino nel tragitto del Colle il mulo, dovrà corrispondergli, compresavi la tassa sopra stabilita:

Dal luogo di Limone a Tenda,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 4 | 10 |

Dal luogo di Limone alla sommità del Colle di Tenda,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 15 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 5 |

Dal luogo di Limone alla Cà,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | 7 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | 7 6 |

Dal luogo di Tenda alla Cà,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 15 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | 5 |

Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 2 | 7 6 |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | 7 6 |

Ed ove detto mulattiere ricusi, o non sia in caso

di ciò eseguire, si destinerà un'altra persona in sua vece con quella discreta paga, che si fisserà dai Direttori a carico del mulattiere.

TASSA

*Per li muli da basto, compresovi il mulattiere.*

Dal luogo di Limone a Tenda, e viceversa per la salmata, la quale non ecceda li 14 rubbi di Piemonte,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 3 | |
| Seconda stagione . . . | » | 4 | |

Essendo la salmata tra i 14 e i 16 rubbi,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 3 | 10 |
| Seconda stagione . . . | » | 4 | 10 |

Quando il carico eccederà li 16 rubbi di Piemonte, e li bauli, o altri equipaggi di un sol pezzo, e volume, non potranno altrimenti trasportarsi, che in punta di basto, si pagherà a ragione di due salmate regolate alla rispettiva Tassa avanti scritta.

TASSA

*A corpo, e non a peso per il trasporto delle vetture, che si eseguirà o a braccia d'uomini, o con muli, od in punta di basto, ed anche come tornerà più in acconcio ai mulattieri precettati per trasportarle.*

---

*Per le carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline all'Inglese, si pagherà come qui sotto viene espresso per questa, e per tutte le altre successive categorie:*

Per una Berlina da viaggio con li colli d'oca, assali, e molle (volgarmente chiamate *ressors*) di

ferro fatti a C, e perciò dette alla Polignaca, non compresovi li bauli, cavagna sopra l'imperiale, e tutto ciò che constituisce l'equipaggio de' viaggiatori, che devesi pesare in disparte, come fu sopra detto . . . . . ll. 90

Per altra simile, ma colle molle all'Inglese . . . . . » 82 10

Berlina più leggiera, e non da viaggio, formata come le sopra descritte . » 71

*Carrozze da viaggio a quattro piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Berline alla Francese.*

Berlina montata sui cignoni a basse lunghe di legno cogli assali di ferro, ma senza molle . . . . . ll. 67 10

Altra simile cogli assali in legno, e dette di vettura . . . . . » 52 10

*Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze all' Inglese.*

Diligenza colle molle all' Inglese, colli d' oca, ed assali in ferro . . ll. 71 5

Per altra simile colle molle fatte a C, e dette alla Polignaca . . . » 82 10

*Carrozze da viaggio a due piazze, ed a quattro ruote, volgarmente dette Diligenze alla Francese.*

Diligenza senza molle montata sopra li cignoni, colle barre di legno, ed assali in ferro . . . . . ll. 67 10

Altra simile cogli assali in legno » 60

Diligenza detta Coupé, cogli assali, e barre in legno, come quei di vettura » 50

*Vetture in uso a diverse piazze, ed a quattro ruote.*

Biroccio all' Inglese, con assali, colli d' oca, e molle in ferro . . ll. 48 15

Per altro detto a cavagna, cioè colla gabbia capace di sei piazze, con il sedere, e montato come quel di sopra . » 52 10

Altro biroccio assai elevato, e denominato Faettone, montato come sovra . » 45

Carro alla Tedesca a fleccia, ed assali in legno . . . . . » 45 0

*Altre vetture a due piazze, ed a quattro ruote.*

Biroccio colle barre, assali in legno, e gabbia montata sopra li cignoni, privo di molle, ma col sedere . . . ll. 52 10

Altro consimile detto da vettura senza sedere . . . . . » 37 10

*Vetture a due ruote.*

Sedia di posta coll' assale in ferro, e colle molle . . . . . ll. 37 10

Altra detta da vettura coll' assale in legno, e senza molle . . . » 26 5

Coupé da vettura ordinario . » 26 5

Altro detto Cabriolet coll' assale in ferro, e col soffietto movibile . . . » 33 15

Altro coupé chiuso, ed a diverse piazze » 40 0

Coupé chiuso co' cignoni a cricco, e coll' assale in legno . . . . . » 33 15

Per una sedia di posta antica montata sulle molle, assale in ferro, e contracignoni a cricco . . . . . » 45 0

Ove poi si presenti per il passaggio della montagna qualche altra vettura non compresa in quelle

sopra individuate, spetterà al Direttore il determinare il prezzo del trasporto per la medesima, regolandolo a rata del peso, e volume, che gli sembrerà possa quella stimarsi in paragone delle avanti specificate.

Per il trasporto delle vetture verranno comandati a torno di ruolo i mulattieri co' loro muli, e in numero proporzionato al peso delle medesime; sarà cura de' Direttori di dare le opportune disposizioni affinchè gli equipaggi giungano al loro destino in tempo abile, e nel caso di colpevole ritardo saranno come sovra gastigati i mulattieri, o colla perdita della mercede loro dovuta, ovvero colla prigionia.

Quando, attesa la qualità de' carichi, o che si debba far viaggio di notte, o per cattivo tempo, si giudicherà necessario dal Direttore un aiutante, verrà questo destinato a spese del viaggiatore, ed alla tassa infra espressa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nella prima stagione . . | ll. | 2 | |
| Nella seconda . . . . | » | 2 | 5 |
| E se premunito di lume, | | | |
| Nella prima stagione . . | ll. | 2 | 10 |
| Nella seconda . . . . | » | 3 | |

### Tassa del fabbro ferraro.

Per ismontare, e rimontare le vetture si pagherà sul prezzo avanti stabilito per il loro trasporto, al fabbro ferraro, il quale sarà contabile de' danni, che possa cagionarli, come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per le vetture a due ruote . | ll. | 1 | 10 |
| Per le vetture a quattro ruote, e a due piazze . . . . | » | 2 | 0 |
| Per le vetture a quattro ruote, ed a quattro, e più piazze . . | » | 2 | 10 |

## Tassa

*Per li trasporti a braccia d' uomini.*

Rispetto ai carichi d' un sol pezzo, o volume, che per l' eccessivo loro peso, o speciale qualità non potranno portarsi in punta di basto, se si eseguirà il trasporto a braccia d' uomini, ognuno de' quali avrà la paga avanti stabilita per li portantini, e a rata del peso, si richiederà il numero d' uomini quì appresso fissato, cioè

Da dodici in quattordici rubbi di Piemonte uomini . . . . . n. 8.

Da quattordici in dieciotto rubbi uomini n. 10.

Eccedendo il carico li rubbi diciotto, si fisseranno due uomini d' aggiunta, sino ad ogni tre rubbi, e così successivamente a proporzione, di maniera che per trenta rubbi si prenderanno uomini numero diciotto.

## Tassa

*Per condurre cavalli a mano, portar lettere, avvisi, o eseguir altre commissioni senza carico.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Da Limone a Tenda, e viceversa, | | | |
| Prima stagione . . . | ll. | 2 | |
| Seconda stagione . . . | » | 3 | |
| Da Limone alla sommità del Colle di Tenda, | | | |
| Prima stagione . . . | » | 1 | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 10 |
| Da Limone alla Cà, | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | |
| Dal luogo di Tenda alla Cà, | | | |
| Prima stagione . . . . | » | 1 | |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 5 |

Dal luogo di Tenda alla sommità del detto Colle,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | ll. | 1 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | 15 |

Dal luogo di Tenda al luogo della Briga,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . | » | 0 | 15 |
| Seconda stagione . . . | » | 1 | |

Dal luogo di Tenda a Saorgio,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prima stagione . . . . | » | 1 | 5 |
| Seconda stagione . . . | » | 2 | |

Quanto ai soggiorni sulla montagna, che a cagione di cattivo tempo si rendessero necessarii ai portantini, mulattieri, e pedoni, mentre sono all' attuale servizio de' viaggiatori, si pagherà da questi a ciaschedun uomo ss. 15 oltre la mercede sopra rispettivamente determinata, e per ogni mulo da sella, e da basto ll. 1 5 per ogni sera, non compresavi però la mercede sopra fissata dei 15 ss. per l' uomo, che gli accompagna.

Sarà però facoltativo ai viaggiatori, che saranno partiti da Tenda il far ritorno all' accennato luogo, piuttosto che soggiornare alla Cà, ed in questo caso non pagheranno ai comandati portantini, e per li precettati muli, che la quarta parte del prezzo sopra fissato per l' intiero passaggio del monte.

Riguardo ai viaggiatori, che partendo da Limone, non possano tragittare la montagna per motivo dell' insorto cattivo tempo, ritornandosene addietro nell' anzidetto luogo, pagheranno la quarta parte del prezzo sopra determinato per l' intiero tragitto del monte, tuttavolta quando avranno oltrepassata la cappella di S. Lorenzo; ed un quinto di detto prezzo qualora non avranno potuto pervenire alla ridetta cappella.

TASSA

*Per il viaggio da Limone al Borgo di S. Dalmazzo , e viceversa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ai portantini per ciascheduno | ll. | 3 | 10 |
| Ai conducenti di slitte , compreso il mulo , e per un passeggiere . | » | 4 | |
| Mulo da sella . . . . . | » | 3 | |
| Pedoni . . . . . | » | 2 | |

Quanto ai carichi, che si dovranno trasportar sopra li muli a basto, si osserveranno le stesse regole , e distinzioni prescritte per il passaggio della montagna , e la paga sarà quella fissata per la seconda stagione.

Per il dritto dovuto alla Direzione si corrisponderà per le vetture dai viaggiatori soldi due per lira di ciò, che importa il totale della stabilita mercede; e per tutti gli altri servizii , e trasporti compresi nella individuata tassa, si dedurrà l'avanti espresso dritto di Direzione regolato come sovra a soldi due per caduna lira dalla paga rispettivamente assegnata per i mulattieri , portantini , ed altri impiegati nel servizio della montagna.

V. CORTE d' ordine di S. M.

# DÉCRET IMPÉRIAL

*Portant réglement pour l'administration et l'entretien des routes.*

Du Palais des Tuileries, le 16 décembre 1811.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

## TITRE PREMIER.

*Classification des routes.*

Art. 1.er Toutes les routes de notre empire sont divisées en routes impériales et routes départementales.

2. Les routes impériales sont de trois classes, conformément aux tableaux 1, 2 et 3 joints au présent décret.

3. Les routes départementales sont toutes les grandes routes non comprises auxdits tableaux, et connues jusqu'à ce jour sous la dénomination de *routes de troisième classe.*

4. Toutes les fois qu'une route nouvelle sera ouverte, le décret qui en ordonnera la construction indiquera la classe à laquelle elle appartiendra, et il sera pourvu aux frais de son exécution et de son entretien, suivant les distinctions établies ci-après.

## TITRE II.

*Des dépenses des routes.*

5. Les routes impériales de première et seconde classes seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.

6. Les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes impériales de troisième classe

seront supportés concurremment par notre trésor et par les départemens qu'elles traverseront.

7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la charge des départemens, arrondissemens et communes qui seront reconnus participer plus particulièrement à leur usage.

## TITRE III.

### *De la manière de pourvoir à l'entretien des routes impériales.*

8. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes sera, pour chaque année, de 20 millions, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit :

1.° Pour l'entretien des routes de première classe, huit millions ;

2.° Pour l'entretien des routes de deuxième classe, six millions ;

3.° Enfin pour la part à supporter par le trésor dans l'entretien des routes de troisième classe, six millions.

9. Notre ministre de l'intérieur fera connoître chaque année aux conseils généraux de département, la somme pour laquelle chacun d'eux aura été compris dans la répartition qu'il aura faite des six millions portés au dernier paragraghe de l'article précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque département pour le complément de l'entretien de ses routes de troisième classe, afin que les conseils généraux puissent voter tout ou partie dudit complément, aux termes de l'article 6 du présent décret.

10. Les routes de première et de deuxième classe n'étant pas encore toutes parvenues à l'état d'entretien, la portion des sommes indiquées à l'article 8 qui, chaque année, ne sera point employée audit entretien, sera affectée à la construction des lacunes, ou aux réparations extraordinaires des parties dégradées desdites routes.

## TITRE IV.

*Des moyens de pourvoir aux réparations extraordinaires et à la confection des lacunes ou parties de routes impériales à ouvrir ou à terminer.*

11. Indépendamment des routes pour la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d'une somme annuelle de cinq millions fournie sur les fonds du trésor, additionnellement aux sommes qui seront affectées à ces constructions et reconstructions, conformément à l'article 10 du présent décret.

12. Ces fonds seront appliqués de préférence à nos routes impériales de première classe, et ensuite à celles de seconde, jusqu'à ce qu'elles soient toutes portées à l'état de simple entretien.

## TITRE V.

*Des routes départementales.*

### SECTION PREMIÈRE.

*Dispositions pour la formation d'un état général des routes départementales.*

13. Dans leur session de 1812, les conseils généraux indiqueront,

1.° Celles des routes départementales désignées en l'article 3, qu'ils jugeroient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des chemins vicinaux qu'ils jugeroient devoir être élevés au rang des routes départementales;

2.° Celles des routes départementales qu'il seroit le plus pressant de réparer;

3.° La situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départemens, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifié que notre trésor impérial concourroit auxdits travaux;

4.° Leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au titre 8, section 2, article 91 du présent, pour nos routes impériales.

14. Le travail des conseils généraux, prescrit par l'article précédent, sera revêtu de l'avis du préfet et des observations de l'ingénieur, et transmis à notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts et chaussées.

15. Au 1.er septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ministre de l'intérieur un rapport tendant à nous faire connoître l'état au vrai des routes départementales, en distinguant,

1.° Celles qui n'ont besoin que d'un simple entretien pour être viables en toutes saisons;

2.° Celles qui exigeroient des réparations extraordinaires;

3.° Les lacunes qu'elles présentent;

4.° L'estimation par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l'état de simple entretien.

SECTION II.

*De la répartition des dépenses.*

16. Il sera statué sur la construction, la reconstruction, la plantation et l'entretien des routes départementales, par des réglemens d'administration publique rendus pour chacune desdites routes.

17. Ces décrets prononceront,

1.° Sur l'époque à laquelle la route devra être achevée, plantée, s'il y a lieu, comme il sera dit ci-après, titre 8, et mise à l'état de simple entretien;

2.° Sur la somme nécessaire à cet effet;

3.° Sur celle qu'exigera l'entretien annuel;

4.° Sur la part contributive dans lesdites sommes à supporter par les départemens, arrondissemens et communes intéressés à l'existence de la route;

5.° Sur les offres faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires ou de communes, pour contribuer à la construction, à la reconstruction ou à l'entretien de cette route.

18. Toute demande pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien des routes départementales, formée par des arrondissemens, des communes, des particuliers, ou des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session du conseil général du département, lequel délibérera,

1.° Sur l'utilité des travaux demandés;

2.° Sur la part que devront apporter respectivement, dans les dépenses, les départemens, les

arrondissemens ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux proposés ;

3.° Sur les offres faites par des particuliers ou associations de particuliers ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seroient faites.

19. La délibération du conseil général sera communiquée aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parlé au paragraphe 5 de l'article 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfet.

20. Lorsqu'une proposition pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien d'une route départementale intéressera plusieurs départemens, notre ministre de l'intérieur fera communiquer cette proposition aux conseils généraux de tous les départemens intéressés, et il sera procédé dans chacun desdits départemens, ainsi qu'il est dit aux articles 18 et 19 ci-dessus.

21. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l'avis du préfet et les observations de l'ingénieur en chef du département, adressées, par l'intermédiaire de notre directeur général des ponts et chaussées, à notre ministre de l'intérieur, d'après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu'il appartiendra.

22. Dans le cas où le conseil général d'un département n'auroit reçu aucune demande pour l'établissement, la réparation ou l'entretien de ses routes départementales, et jugeroit cependant nécessaire qu'il fût rendu des décrets pour assurer l'existence de tout ou partie de ces routes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l'article

18, sur laquelle sera faite l'instruction préalable prescrite par l'article 19, pour être ensuite statué par nous ainsi qu'il appartiendra.

23. La réunion des conseils généraux et d'arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés aux sections présente et suivante, sera spécialement autorisée par notre ministre de l'intérieur; la durée et l'objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l'arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d'aucun autre objet.

SECTION III.

*De l'exécution et de la surveillance des travaux.*

24. Les travaux de construction, de reconstruction et d'entretien des routes départementales seront projetés, les devis seront faits, discutés et approuvés dans les formes et les règles suivies pour les routes impériales, et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées.

25. Il sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales, dans l'intérêt des départemens, arrondissemens, communes, particuliers et associations de particuliers qui auroient contribué à fournir les fonds nécessaires : à cet effet, le préfet nommera, parmi les membres des conseils de département, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les président et secrétaires, à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges, et qui assistera aux adjudications ainsi qu'à la réception des matériaux et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.

26. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations ou donations de capitaux ou de rentes, établies ou acceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général du département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d'après les ordonnances de notre ministre de l'intérieur.

27 Le compte de l'emploi de ces fonds sera présenté chaque année à la commission formée en vertu de l'article 25. Elle donnera son avis sur ledit compte, lequel sera soumis, pour la partie qui le concernera, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera et y joindra ses observations; le tout sera soumis par le préfet à notre directeur général des ponts et chaussées, et soumis à toutes les formes établies pour la comptabilité des travaux.

## TITRE VI.

### *Du mode d'entretien des routes.*

### SECTION PREMIÈRE.

### *Des adjudications.*

#### §. I.er *Règles générales des adjudications.*

28. A l'avenir, et à mesure de l'expiration des baux d'entretien des routes actuellement existans, ou en cas de résiliation desdits baux, l'entretien des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir : 1.° la fourniture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 2.° leur emploi et les autres travaux de l'entretien, qui seront adjugés à des cantonniers.

Il ne pourra être dérogé au mode d'entretien

établi par le présent article qu'en vertu d'un réglement d'administration publique, fixant le mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception seroit reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des ponts et chaussées et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

29. Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut réunir l'adjudication de la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.

30. Ces deux espèces d'adjudications seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées, et d'après un cahier des charges arrêté par notre directeur général des ponts et chaussées. Le cahier des charges des baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par la nature des matériaux et du terrain.

31. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux continueront d'être soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts et chaussées.

Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes seront aussi transmis à notre directeur général des ponts et chaussées, pour être par lui approuvés; néanmoins ils recevront immédiatement leur exécution provisoire.

32. Dans les baux des adjudications de l'entretien des routes, ne sera pas comprise la portion des ouvrages de terrasse applicable aux réparations, curement et entretien des fossés des routes, laquelle

portion sera exécutée ainsi qu'il est dit au titre VIII, section III, art. 109 du présent.

§. II. *Des adjudications des matériaux.*

33. Les baux pour la fourniture des pavés seront de six ans au moins ; ceux pour l'extraction, le transport et le cassage des matériaux destinés à la réparation des routes non pavées, ne pourront être moindres d'une année, ni excéder trois années.

34. Ces baux stipuleront une amende payable au profit de l'Etat, du tiers de la valeur des pavés ou autres matériaux qui auroient dû être approvisionnés, et qui ne seroient point déposés, à l'époque fixée, sur la route, et ce, indépendamment du remplacement, aux frais de l'entrepreneur, de tous les matériaux non fournis.

35. Avant de délivrer aucun mandat de paiement aux adjudicataires des matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tous les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d'après le certificat délivré à l'entrepreneur par l'ingénieur en chef.

§. III. *Des adjudications de l'emploi des matériaux et autres travaux d'entretien.*

36. Les adjudications à des cantonniers, de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront faites pour le terme de trois années.

37. Pour l'exécution de l'article 28, il sera fait, par départemens, une division des routes de notre Empire, tant impériales que départementales, en cantons, dont l'étendue pourra être inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou la difficulté des travaux.

38. Les limites des cantons de route seront, autant qu'il sera possible, adaptées à celle des relais des postes aux chevaux de notre Empire ; chaque relais de poste pourra comprendre toutefois plusieurs cantons de route, suivant la nature du sol et les convenances du travail.

39. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé par l'ingénieur en chef et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts et chaussées, arrêté définitivement par notre ministre de l'intérieur, avant le premier septembre 1812.

40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par un canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le travail de l'entretien dudit canton de route.

Aucun individu, s'il n'est maître de poste, ne peut soumissionner plus d'un canton de route. Un maître de poste peut soumissionner plusieurs cantons de route, pourvu qu'ils soient desservis par son relais.

41. Tout maître de poste qui, aux termes de l'article précédent, présentera sa soumission pour se rendre adjudicataire de l'entretien du canton ou des cantons de route compris dans l'étendue de ses relais, pourra par exception spéciale aux dispositions de l'article 29, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture des matériaux, et celle de cantonnier.

42. Tout maître de poste cessant, par quelque cause que ce soit, son service de maître de poste, cessera par le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des routes ou de la fourniture des matériaux,

à commencer du mois qui suivra son remplacement, s'il n'est admis, sur sa demande, à continuer son entreprise pendant le reste de la durée de son bail.

43. Tout défaut d'accomplissement, dûment constaté de la part du cantonnier, de l'une des obligations qui lui auront été imposées par le cahier des charges, entraînera la résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la faculté de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il auroit négligé de faire.

44. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sous-préfets, sur le vu des soumissions définitives, en présence de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et de l'ingénieur en chef, si celui-ci juge à propos de s'y trouver.

Le sous-préfet prononcera l'adjudication après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entendu, s'il est besoin, les commissionnaires.

Les procès-verbaux seront envoyés au préfet, qui les transmettra avec son avis et ses observations, à notre directeur général des ponts et chaussées.

45. La résiliation sera prononcée par le préfet, et approuvée par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de notre directeur général des ponts et chaussées.

46. Toutes plaintes ou réclamations contre les adjudications ou résiliations des baux de l'entretien des cantons de routes, seront adressées à notre directeur général des ponts et chaussées, pour y être prononcé sur son rapport, par notre ministre de l'intérieur.

## SECTION II.

### *Des cantonniers.*

47. Les cantonniers exécuteront leurs travaux sous la direction des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussees ; ils seront chargés ,

*Pour les chaussées pavées*, 1.° de relever et de remplacer chaque pavé enfoncé ou cassé ; 2.° de maintenir et reposer les pierres ou pavés de bordure ; 3.° de déblayer les boues amoncelées dans les flaques et bas-fonds ; 4.° de combler les ornières qui peuvent se faire entre les chaussées et les accotemens ; 5.° d'entretenir les accotemens unis et praticables en toutes saisons ;

*Pour les chaussées d'empierrement*, 1.° d'employer les matériaux approvisionnés sur les routes ; 2.° de donner de l'écoulement aux eaux pluviales ou autres ; 3.° de combler les ornières à mesure qu'elles se forment ; 4.° de rabattre les bourrelets des chaussées , régaler toutes les aspérités qu'elles présentent , et recouvrir en gravier ou pierrailles , les flaques , creux ou sentiers qui s'y formeroient ; 5.° d'entretenir les accotemens , de manière qu'ils soient unis et praticables en toutes saisons ; 6.° de conserver les alignemens et la forme des tas d'approvisionnemens, de telle manière que la vérification des ingénieurs puisse toujours en être sûre et facile.

48. Tout cantonnier sera tenu d'exécuter jour par jour les réparations , et d'employer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire.

Lorsque l'adjudicataire sera un maître de poste , il sera tenu d'indiquer et de faire admettre un maître ouvrier pour recevoir et faire exécuter tous les ordres des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées.

Il n'en restera pas moins personnellement obligé pour l'exécution de toutes les clauses de son bail.

49. Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts et chaussées et au maire de leur commune, les abus et délits qui seroient commis dans l'étendue de leurs cantons ; tels que fraude dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.

50. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent article, et d'adresser sans retard ledit rapport au sous-préfet, qui fera à l'instant vérifier les faits par l'ingénieur de l'arrondissement. Si les plaintes désignent nominativement quelqu'individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu'il soit dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions.

51. Les cantonniers seront toujours présens ou appelés à la réception, qui sera faite par les ingénieurs, des pavés ou matériaux approvisionnés par les adjudicataires ; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs, sur la nature de ces matériaux.

52. Lorsque la fourniture des matériaux et l'exécution des travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un maître de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.

53. Les maires ou cantonniers qui auront fait des observations sur la fourniture des matériaux pour-

ront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingt-quatre heures, au sous-préfet.

54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les articles 51 et 53 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui seroient fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux, pour excuser le mauvais état de son canton de route.

55. Les cantonniers prêteront aide et assistance aux voituriers et voyageurs; et ils donneront avis aux maires et à la gendarmerie de tout ce qui pourroit intéresser la sûreté et la tranquillité publiques.

Les maires seront tenus de faire au sous-préfet de l'arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie en devra dresser procès-verbal sur-le-champ et sans déplacer, en la présence du cantonnier déclarant.

56. Le travail de l'entretien des routes sera payé aux cantonniers chaque mois, au chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un douzième, qui aura lieu sur chaque paiement pour la garantie de la bonne exécution des travaux subséquens; et il sera fait compte de cette retenue lors de l'expiration du bail.

## TITRE VII.

### *De la surveillance de l'entretien des routes.*

#### SECTION PREMIÈRE.

#### *De la surveillance de l'administration.*

57. Les préfets, sous-préfets et maires sont chargés d'exécuter une surveillance spéciale sur le bon

état des routes de leurs départemens, arrondissemens et communes.

§. I.er *De la surveillance des maires.*

58. La surveillance des maires sur l'état des routes de leur commune et sur le service des cantonniers qui y seront placés, s'exercera pour une inspection des travaux qu'ils pourront faire aussi fréquemment qu'ils le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire.

59. Les maires ne pourront néanmoins interdire ni ordonner aucun travail auxdits cantonniers, mais ils rendront compte au sous-préfet de leur arrondissement, au moins chaque quinzaine, et sur-le-champ, s'il y a urgence, des résultats de leur inspection.

§. II. *De la surveillance des sous-préfets.*

60. Les sous-préfets feront quatre fois chaque année l'inspection des routes impériales de leur arrondissement; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.

61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus, les sous-préfets pourront prescrire aux ingénieurs ordinaires de se rendre sur les parties de routes qu'ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et les cantonniers.

62. Après chacune de leurs tournées, les sous-préfets adresseront aux préfets un compte sommaire et exact, canton par canton, de la situation des routes de leur arrondissement.

## §. III. *De la surveillance des préfets.*

63. Les préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes impériales de leur département; ils devront en outre se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des sous-préfets et ceux des ingénieurs.

64. Les auditeurs sous-préfets de chef-lieu, et les auditeurs attachés aux préfets, pourront être par eux nommés commissaires pour l'inspection ou la visite de la totalité ou de partie des routes du département.

65. Les préfets pourront se faire assister des ingénieurs en chef dans les formes établies et dans les cas prévus pour les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'article 61 du présent décret, et se faire en outre accompagner dans leurs visites par les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires.

## §. IV. *Dispositions générales.*

66. Dans leurs tournées et dans les visites spéciales qu'ils feront des routes, les préfets et sous-préfets appelleront devant eux les maîtres de poste, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'état des travaux de l'entretien des cantons de routes compris dans leurs relais respectifs; et ces dires seront toujours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfets.

67. Pour obtenir leurs mandats de paiement, les cantonniers enverront chaque mois au préfet, par l'intermédiaire des sous-préfets, indépendamment du certificat de consentement au paiement du 12.e délivré par les ingénieurs, un certificat des maires

et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.

68. Lors même qu'un cantonnier sera porteur des certificats mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte ou acquis des notions sur le mauvais état de son canton de route, pourra en faire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au résultat de ladite visite, la délivrance du mandat de paiement.

69. Le préfet pourra également ordonner une vérification extraordinaire du canton de route, d'un cantonnier qui le réclameroit, et qui auroit éprouvé le refus de l'un des certificats mentionnés à l'article 67.

## SECTION II.

### *Du service des ingénieurs.*

70. Les ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducteurs sous leurs ordres, l'exécution de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes par les cantonniers.

71. Ils se tiendront continuellement assurés que les cantonniers remplissent leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'article 48, d'exécuter jour par jour les réparations dans leur canton de route.

72. Dans tous les cas où des réparations n'auroient pas été faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont l'autorisation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers : il sera statué sur cette demande dans les vingt-quatre heures, par les sous-préfets, qui rendront compte de leurs décisions aux préfets.

73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande au préfet, par un rapport détaillé auquel seront joints toutes les pièces et documens nécessaires, pour que ladite résiliation soit prononcée, conformément aux articles 43 et 45 du présent décret.

74. A l'avenir, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ne seront tenus qu'à une seule tournée générale, par année, de toutes les routes du département auquel ils seront attachés.

75. Ils seront de plus tenus de se transporter, à la demande du préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

76. Les ingénieurs ordinaires feront quatre fois par année la tournée des routes de leur arrondissement.

77. Ils devront aussi se transporter, à la demande du sous-préfet, seuls ou avec lui, sur tous les points des routes où il aura jugé leur présence nécessaire.

78. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites, seront accompagnés de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement et du conducteur surveillant des cantons de route, dans lesquels ils se trouveront; ils constateront l'état de la route; ils s'assureront des causes de dégradations qu'elle leur présenteroit, et si l'approvisionnement de matériaux voulu par le cahier des charges a été effectué par les entrepreneurs aux époques fixes: ils entendront les plaintes des cantonniers.

79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs tournées ou visites, à notre directeur général, par l'intermédiaire des préfets.

80. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ, partout où la route auroit éprouvé quelque dégradation notable et nouvelle, et où le service réclameroit leur présence, sous un rapport quelconque; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à l'ingénieur en chef et au sous-préfet.

81. A l'époque fixée pour l'approvisionnement des matériaux, les ingénieurs ordinaires procéderont, en présence des entrepreneurs et des cantonniers, à leur réception.

Ils dresseront, de cette réception, un procès-verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu'ils auront prise ensuite de ces observations.

Ce procès-verbal sera adressé, par eux, à l'ingénieur en chef, qui en donnera connoissance au préfet.

82. Au vu de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s'il y a lieu, contre les entrepreneurs, les amendes portées en l'article 34 du présent décret.

83. Tout ingénieur ordinaire qui se dispenseroit de l'une de ses tournées, ou se feroit remplacer dans les fonctions qui lui sont attribuées par le présent décret, encourra les peines de discipline portées en l'article 18 de notre décret de fructidor an 12.

84. Après chacune de leurs tournées, les ingénieurs ordinaires adresseront à l'ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des routes dans leur arrondissement; et l'ingénieur en chef formera un tableau général des tableaux qui lui auront été adressés par les ingénieurs ordinaires, pour être par lui remis au préfet: le préfet l'adres-

sera, avec ses observations résultant de ses tournées ou visites, et des comptes de tournées ou visites des sous-préfets, à notre directeur général, lequel devra ainsi avoir, quatre fois par an, sous les yeux, la situation au vrai, de toutes les routes de notre empire.

Cette situation sera remise, à chaque époque, à notre ministre de l'intérieur, qui nous en rendra compte.

85. Avant qu'il soit accordé aucun avancement à un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, notre ministre de l'intérieur se fera rendre compte des résultats de la correspondance du préfet avec notre directeur général, relativement au service de l'ingénieur, et notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l'entretien des routes.

## TITRE VIII.

### *De la plantation des routes.*

#### SECTION PREMIÈRE.

#### *Plantation ancienne.*

86. Tous les arbres plantés avant la publication du présent décret, sur les routes impériales, en dedans des fossés et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à l'état, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse an 13.

87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et sur le terrain des propriétés communales ou particulières, sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.

## SECTION II.

### *Plantations nouvelles.*

88. Toutes les routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives.

89. Ces propriétaires ou ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés.

90. Les plantations seront faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres.

91. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remettra au préfet, avant le 1.er juillet 1812, un rapport tendant à fixer celles des routes impériales du département non plantées, susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer; il y joindra son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendroit de choisir pour chaque localité; pour le tout devenir l'objet d'un arrêté du préfet, qui sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de notre directeur général.

92. Les arbres seront reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui surveilleront toutes les opérations, et s'assureront que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.

93. Tous les arbres morts ou manquans seront remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef.

94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet, de déroger à cette disposition.

L'adjudicataire garantira pendant trois ans la plantation, et restera chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps; la garantie de trois années sera prolongée d'autant pour les arbres remplacés.

95. A l'expiration du délai fixé en exécution de l'article 91, pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets feront constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles le présent décret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à fournir.

Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auroient pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux termes de l'article 93 du présent décret.

97. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut, et ce indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation.

98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.

SECTION III.

*Dispositions générales.*

99. Les arbres plantés sur le terrain de la route, et appartenant à l'état; ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées, accordée sur la demande du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.

100. La vente des arbres appartenant à l'état, et de ceux appartenant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique. Le prix de ceux appartenant à l'état sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr, les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait.

Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'état ou aux communes seront exécutés au rabais et par adjudication publique.

104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seroient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique. Le prix des bois appartenant à l'état sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendroient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agens des ponts et chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes-champêtres, gendarmes; agens et commissaires de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des réglemens de grande voirie.

107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peines des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constaté le dommage; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l'autre tiers sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.

108. Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent décret, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées comme en matière de grande voirie.

109. Les travaux d'entretien, de curement et de réparation des fossés des grandes routes, seront exécutés par les propriétaires riverains, d'après les indications et alignemens qui seront donnés par les agens des ponts et chaussées.

110. Tous les travaux de curement ou d'entretien de fossés, qui n'auraient pas été exécutés par les propriétaires ou locataires riverains aux époques indiquées, le seront à leurs frais par les soins des agens des ponts et chaussées, et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets.

111. Toute contestation qui s'éleveroit entre les ingénieurs et les particuliers, sur l'exécution des deux articles précédens, sera jugée par le préfet.

## TITRE IX.

### *Répression des délits de grande voirie.*

112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes-champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des routes,

pourront affirmer leurs procès-verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou l'adjoint du lieu.

113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an 10, la réparation des délits par les délinquans ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux.

114. Il sera statué, sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auroient été formées par les délinquans, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.

Seront en outre renvoyés à la connoissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.

115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers à la commune du lieu du délit, et le troisième tiers sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.

116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques.

117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

118. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

---

## MANIFESTO

*Disposizioni relative alla direzione dei lavori della strada del Monte-Cenisio, e agl' Impiegati degli Uffizii delle Barriere, destinati alla percezione dei diritti della Tassa.*

Del 19 di giugno 1814.

L' Intendente della Citta' e Provincia di Susa,

Visti li decreti del cessato Governo del 20 gennaio 1811 e 29 agosto 1813, relativi il primo allo stabilimento di una Tassa da perceversi sopra i cavalli e muli da sella o da tiro, ed il secondo relativo all' organizzazione dei Cantonieri destinati pel mantenimento della strada del Monte-Cenisio;

Visto pure il decreto del già Prefetto del Po, relativo all' organizzazione della Barriera, del 17 febbraio 1811, ed il regolamento approvato dal detto Prefetto il 14 maggio stesso anno, portante regolamento per gli Impiegati della tassa;

Dopo aver percorso quasi in tutta la sua estesa la strada del Monte-Cenisio nel giorno di ieri, e verificato nel tempo stesso le case dette *Réfuges*, ed anche l' Uffizio della Barriera; attesochè i redditi della medesima hanno diminuito a segno tale, che attualmente non sono più sufficienti per supplire alle spese di mantenimento della strada, e di per-

cezione del diritto della tassa imposta; e siccome le Compagnie dette di Cantonieri si trovavano per lo addietro dirette e regolate sia dall'Ingegnere in capo applicato alla detta strada, che da' suoi Commessi, affine le riparazioni fossero fatte a tempo, e secondo le regole dell' arte, e che questi Impiegati hanno dovuto lasciare questi posti in seguito alla convenzione militare soscritta in Torino in aprile ultimo, e che attualmente i detti Cantonieri non hanno alcun Ingegnere, o Misuratore a poterli dirigere nelle sue operazioni, come anche per regolarli; abbiamo creduto sia per assicurare che le riparazioni che debbonsi fare giornalmente attorno alla medesima siano fatte secondo la regola dell' arte, e che per assicurare che li medesimi si occupino giornalmente, ciò che esige una surveglianza esatta, e per non aumentare le spese abbiamo perciò creduto di dover prendere delle misure a questo riguardo;

Quanto alla percezione della Tassa, abbiamo osservato esservi degli Impiegati affatto inutili, di stipendi troppo gravi, e non adattati ai medesimi,

Abbiamo perciò ordinato quanto infra che dovrà eseguirsi sin a tanto che venga altrimenti ordinato:

## CAPITOLO PRIMO.

### *Compagnia de' Cantonieri.*

Art. 1. A datare del primo luglio le Compagnie de' così detti Cantonieri del Monte-Cenisio saranno survegliate, e dirette da un Misuratore, che sarà da noi nominato, e da un Aggiunto Misuratore: questi dovranno giornalmente percorrere la strada, e procurare che le Compagnie de' Cantonieri fac-

ciano a tempo debito le riparazioni necessarie, e secondo le regole dell' arte.

2. Il Misuratore incaricato in capo della direzione de' lavori ogni sabbato farà a quest' Uffizio d'Intendenza una relazione dell' operato da lui nella settimana, come anche se vi sono delle grandi riparazioni a fare, quali li detti Cantonieri non siano in caso di poter fare da essi soli.

3. Ci presenterà alla fine di ciascun mese lo stato delle somme dovute ai Cantonieri, come pure un rapporto sulla condotta tenuta da' medesimi pendente il mese; e se ve ne sia qualcheduno che meriti di essere espulso o cambiato.

4. Lo stipendio del Misuratore è fissato a franchi mille ducento, e quello del suo aggiunto, a franchi mille.

## CAPITOLO SECONDO.

### *Barriera.*

Art. 1. L' Impiego di Controllore della Barriera è soppresso a datare del primo luglio prossimo; queste funzioni saranno riempite dal signor Procuratore del Montecenisio.

2. L' impiego di Casermieri è pure soppresso; l' Ospizio del Monte-Cenisio avrà la direzione della Caserma, come lo avea per lo addietro.

3. Non vi sarà che un Ricevitore, ed un Commesso per barriera: la piazza di secondo Commesso ad ogni barriera, rimane pure soppressa alla medesima data.

4. Li signori Ricevitori daranno cauzione in beni stabili, pel valore di franchi tremila.

5. I Ricevitori della barriera dovranno ogni giorno versare nelle mani del signor Procuratore dell' O-

spizio la percezione fatta de' diritti di Tassa esatti nel giorno avanti, e farsene fare la ricevuta, come anche alla fine di ciascun mese presenteranno al detto signor Procuratore i loro registri, i quali saranno da questo verificati per ciò che riguarda la contabilità, e sottoscritti: se riconoscerà esservi stata mala fede, ce ne renderà avvertiti.

6. Lo stipendio del Ricevitore della barriera d'Italia è ridotto a franchi mille ducento, e quello della barriera di Francia a franchi mille trecento.

7. Lo stipendio del commesso della barriera di Francia è ridotto a franchi mille, e quello della barriera d' Italia, a franchi novecento.

8. Ci riserbiamo di provvedere alla nomina degli Impiegati della barriera, e de' Misuratori destinati a dirigere le compagnie de' Cantonieri.

9. Li decreti e regolamenti esistenti sia riguardo alla barriera e tassa del Monte-Cenisio, che alle compagnie de' Cantonieri continueranno ad eseguirsi, salvo ciò che è contrario al presente.

Susa, ed Uffizio d'Intendenza, il 19 giugno 1814.

RENATO GROS Intendente.

*Il Segretario dell'Intendenza,*
Giuseppe Raimondi.

*Approvato da S. M. come da lettera del* 13 *luglio corrente dell'Ufficio Generale delle Regie Finanze.*

*Susa, il* 17 *luglio* 1814.

# REGIE PATENTI

*S. M. nomina l'Intendente* Bellosio *a Consigliere delle R. Finanze ed Intendente Generale e Conservatore de' boschi e delle selve, coll' incarico della Soprintendenza Generale della perequazione per l'alto e basso Monferrato, e della Direzione esecutiva del censimento prescritto col R. Editto* 15 *settembre* 1775.

Del 12 di luglio 1814.

VITTORIO EMANUELE
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOJA, PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

Nel pensiere in cui siamo di ristabilire l' uffizio della perequazione per l'alto e basso Monferrato, già creato in vigore di Regio Viglietto 20 novembre 1781, con estenderne anche l' ispezione a tutte quelle emergenze che occorreranno relativamente alle nuove misure ed allibramento eseguitisi nei Nostri Stati pendente l' ora cessato Governo, e di sollevare l' Uffizio Generale delle Nostre Finanze dall' incarico appoggiatogli della direzione delle strade e ponti, come altresì di provvedere alla miglior cura, e conservazione dei boschi e selve per quelle Provincie tanto di quà, che di là dai monti, nelle quali non è stato ancora pubblicato verun particolare Regolamento onde promuovere sempre più l'osservanza del disposto dalle Costituzioni ed altri Ordini per l'addietro a quest' oggetto emanati, a riparo degli abusi e pregiudizi che derivano dalla

mancanza d'un Regolamento generale, massime a riguardo delle fortificazioni, Ci siamo determinati di stabilire un Conservatore Generale, cui restino particolarmente appoggiate le divisate incumbenze, con incarico di riferire alla Giunta stabilita con R. Viglietto del 12 gennaio 1790 sovra l'Economica Amministrazione dei Pubblici ogni qual volta gli affari di maggior importanza lo esigano. Ed avendoci l'Intendente Paolo Bellosio dato sin dal 1780 costanti prove di singolare esattezza e capacità, non meno che di distinto zelo pel servizio nostro e del Pubblico, nelle sin quì appoggiategli incumbenze, Ci siamo disposti a destinarlo in tale qualità, persuasi che anche in questo nuovo incarico, che gli affidiamo, sarà per rinnovarcene le prove. Epperò colle presenti, di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, eleggiamo, costituiamo, e nominiamo il suddetto Intendente Paolo Antonio Bellosio per Consigliere delle nostre Finanze, ed Intendente Generale e Conservatore dei Boschi e Selve dei nostri Stati tanto di quà, che di là dai monti e colli, eccettuati però i distretti dipendenti dal nostro Gran Cacciatore, ed altri, di cui nell'Editto 14 luglio 1768 e Manifesto del Senato di Nizza 1.° agosto 1788 - 23 marzo 1781, e Regolamento del 7 ottobre 1783 pubblicato nel Ducato d'Aosta, come pure delle Strade e Ponti tanto di quà, che di là dai monti e colli, incaricandolo della Sovr' Intendenza generale della perequazione per l'alto e basso Monferrato, e della Direzione esecutiva del censimento prescritto col Regio Editto 15 settembre 1775, estesa come sovra pur anche agli emergenti relativi alle nuove misure ed allibramenti dei territorii nei nostri Regii Stati, con

tutti gli onori, privilegii, prerogative che ne dipendono, e coll'annuo stipendio di lire quattromila oltre lire mille per l'alloggio, che mandiamo al Tesoriere delle nostre Finanze di pagargli ripartitamente a quartieri maturati, cominciando dalla data delle presenti, e continuando in avvenire durante la sua servitù ed il nostro beneplacito, con ciò che presti il dovuto giuramento, e gli cessi quanto prima godeva.

Mandiamo a tutti li nostri Ministri, Magistrati, Uffiziali ed a chiunque altro fia spediente di riconoscerlo e riputarlo nella qualità sovra espressa, con farlo e lasciarlo godere delle cose suddette, ed alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti, chè tale è nostra mente.

Dat. in Torino il dodici del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento quattordici, e del Regno Nostro il decimoterzo.

*Firmato* V. EMANUELE.

V. Pateri P. P. e Regg.e
V. Brea.
V. Serra.

*Contrassegnato* CERRUTI.

---

*Torino, il 17 luglio* 1814.

Circolare dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Visita delle strade.*

S. M. avendo creduto di pubblico vantaggio di riunire all'Ufficio Generale delle Finanze l'Azienda Generale delle R.e Gabelle, con separare dal detto

Ufficio l'ispezione superiore delle strade e ponti, selve, e boschi, degli oggetti del censimento, e perequazione con essersi degnata di appoggiarne a me l'incarico; e rendendosi urgente che si prenda tosto cognizione dello stato attuale delle strade e ponti, onde si prepari agevolata pel prossimo inverno la comunicazione tra una provincia e l'altra, egualmente che quella al fuori Stato, mi occorre di pregare V. S. Ill.ma a volersi prendere l'incomodo di visitare in persona le medesime, assunto seco un perito di sua confidenza, facendo rilevare con verbale l'entità dei guasti che esigono indispensabile riparazione, che riceverò insieme al calcolo della verosimile spesa, accompagnato dal savio di lei sentimento, onde riconoscere in qual modo convenga meglio provvedervi.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

## MANIFESTO

*Regolamento per le Compagnie de' Cantonieri del Monte-Cenisio.*

---

Del 19 di luglio 1814.

---

L'INTENDENTE DELLA CITTA' E PROVINCIA DI SUSA,

Visto il nostro regolamento in data del 19 di giugno ora scorso, relativo alla direzione dei lavori della strada del Monte-Cenisio, approvato da S. M. a seconda della deliberazione del Consiglio di Finanze, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le Compagnie de' Cantonieri del Monte-Cenisio sono ridotte a due : ogni Compagnia sarà composta di ventisei uomini ed un sergente per compagnia ; vi sarà inoltre un sergente maggiore per le due compagnie ; questo abiterà nella caserma , e gli altri abiteranno le case di ricovero ivi stabilite , e saranno specialmente sotto gli ordini del Misuratore incaricato in capo della direzione de' lavori della strada , ed in suo impedimento dall' aggiunto del detto Misuratore.

2. Li Cantonieri continueranno somministrare ai viaggiatori i soccorsi di cui abbisogneranno , e saranno per ciò che riguarda quest' articolo sotto la direzione dell' Ospizio del Monte-Cenisio , al quale ricorreranno in caso si trovassero sprovvisti di viveri per li soccorsi ad accordarsi ai viaggiatori.

Le case di ricovero saranno sempre provviste di viveri per procurare la sussistenza di dieci persone.

3. Le nomine sia dei Cantonieri che del sergente maggiore , e dei sergenti saranno fatte da noi sulle proposizioni che saranno fatte sia dal detto Ospizio, che dal Misuratore incaricato in capo della direzione dei lavori.

4. I Cantonieri dovranno obbedienza ai loro Capi, ed il lavoro comincierà dal levare al tramontare del sole , e non potranno assentarsi dai loro posti senza un permesso del Misuratore capo munito del nostro *Vista* sotto pena di essere espulsi.

5. Le due Compagnie saranno piazzate come segue :

La prima, da Susa all' Ospizio, la seconda, dall' Ospizio a Lansleborgo.

6. Lo stipendio annuo del Sergente maggiore è fissato a franchi mille ducento, quello dei Sergenti

è fissato a franchi mille, e quello dei Cantonieri a franchi seicento.

Li Lavoranti impiegati straordinariamente saranno pagati alla tassa che sarà regolata dal signor Sindaco del Monte-Cenisio, e da noi approvata.

7. Gli stipendi saranno pagati alla fine di ciascun mese dal signor Procuratore dell' Ospizio, e con mandati che verranno da noi spediti sugli stati che si spediranno, e che il medesimo ci trasmetterà.

I Lavoranti impiegati straordinariamente riceveranno la loro paga al detto Ospizio.

8. Li Cantonieri porteranno l'uniforme che hanno attualmente per ciò che riguarda il vestiario, ed avranno inoltre l' Arma Reale sul loro cappello.

Li Sergenti porteranno l' uniforme che hanno attualmente li *Piqueurs*, ed il Sergente maggiore avrà un doppio cordone.

9. Vi sarà alla porta di ciascuna Casa di ricovero un' iscrizione portante le parole *Casa di ricovero N.°*

10. Al primo di ottobre d' ogni anno, ogni Casa di ricovero dovrà avere nove tese di bosco che sarà provvisto dall' Impresario che se ne sarà incaricato della somministranza; queste nove tese saranno misurate dai Cantonieri sotto l' ispezione del Misuratore, e pagate sui fondi della Tassa del Monte-Cenisio.

11. Non vi sarà che un fuoco per ogni Casa di ricovero, salvo ne' casi straordinarii.

12. Se il tempo occasionasse qualche danno a una Casa di ricovero, il Cantoniere dovrà renderne sul campo avvertito il Misuratore in capo, od il Procuratore dell' Ospizio, per potersi subito fare le riparazioni urgenti.

15. Di giorno e di notte, ed a qualunque ora che sia, dovranno li Cantonieri accompagnare li Corrieri, e le Staffette di S. M. da una Casa di ricovero all' altra, e ciò nei casi di cattivo tempo.

14. Il presente sarà pubblicato a' luoghi e modi soliti nella Comunità del Monte-Cenisio, e sarà affisso in tutte le Case di ricovero.

Dat. Susa, ed Uffizio d'Intendenza, il 19 luglio 1814.

RENATO GROS *Intendente.*

*Il Segretario dell' Intendenza*
Giuseppe Rajmondi.

---

## MANIFESTO

*Modo di percezione della Tassa da erigersi pel passaggio del Monte-Cenisio; dell' impiego del prodotto; degli obblighi degl' Impiegati; e del modo di procedere in caso di contravvenzione.*

---

Del 19 di luglio 1814.

---

L'INTENDENTE DELLA CITTA' E PROVINCIA DI SUSA,

Visti le leggi, e regolamenti pel passaggio del Monte-Cenisio;

Visto il nostro regolamento in data del 19 giugno ora scorso, relativo alla nuova organizzazione degli Impiegati destinati alla percezione dei diritti della Tassa ivi stabilita, approvato da S. M. a seconda della deliberazione del Consiglio di Finanze,

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

## TITOLO PRIMO.

### *Della Tassa da esigersi al passaggio del Monte-Cenisio.*

Art. 1. Vi saranno due Uffizii di Ricevitori sul detto Monte-Cenisio, l' uno dei quali sarà stabilito nella Borgata detta la *Grande Croce*, e si chiama *Barriera d' Italia*, e l' altra nel luogo detto *Culminant*, che si chiamerà *Barriera di Francia*, e la strada avanti gli Uffizii de' Ricevitori verrà di notte tempo intersecata da una barriera per impedire i passaggi senza pagamento de' diritti.

2. Nulla sarà innovato quanto alla percezione dei diritti, e si continuerà a questo riguardo a percevere i diritti portati dall' antica Tariffa, cioè:

Per ogni cavallo, mulo, o bue, da' quali verrà tirato un carrettone o *traîneau* . . fr. 3

*Idem*, essendo a vuoto . . . » 1 50

Per ogni cavallo, mulo, o bue, da' quali verrà tirata una vettura sospesa . . » 6

*Idem*, essendo a vuoto . . . » 3

Per ogni cavallo o mulo, da sella o da basto . . . . . » 2

*Idem*, senza carico . . . . » 1

Le mule, o le cavalle sono comprese nella denominazione generica de' cavalli o muli, e pagheranno la medesima tassa. Li cavalli di posta di ritorno saranno esenti.

Per ogni bestia asinina, da cui verrà tirata una vettura non sospesa . . . » 1 50

*Idem*, essendo a vuoto . . . » 0 75

Per ogni bestia asinina, da sella o da basto» 1

*Idem*, a vuoto . . . . . » 0 50

3. La Tariffa sarà affissa sopra una colonna di legno avanti l' Uffizio nel luogo più apparente.

4. Sono esenti da pagare la Tassa in tutta l' estensione della strada le Truppe di cavalleria in viaggio ed in corpo, il Corpo de' Carabinieri Reali, gli Uffiziali, e soldati delle Armate, li treni d' artiglieria, gli equipaggi militari, le staffette, ed i corrieri di posta.

5. Saranno anche esenti dalla Tassa le bestie andando al pasturaggio, o venendo; le bestie, e vetture andando, e ritornando per il travaglio della coltivazione de' beni, come anche le vetture di trasporto allorquando sono impiegate ai lavori della strada.

## TITOLO SECONDO.

*Destinazione ed impiego del prodotto della Tassa.*

6. La Tassa rimarrà come per lo addietro assegnata a favore de' Religiosi del Monte-Cenisio, i quali avranno i seguenti incarichi:

1.° Di mantenere in buono stato, e traghettabile la rotta del Monte-Cenisio, e di sgombrare le nevi di maniera che il passaggio sia sempre libero, e non mai interrotto;

2.° Di mantenere i parapetti lungo la strada suddetta;

3.° Di mantenere gli stabilimenti, come la Caserna, l' Ospizio, il Convento, e le case de' Cantonieri;

4.° Di pagare lo stipendio ai Cantonieri, ed agli altri impiegati stabiliti col nostro regolamento del 19 giugno ora scorso.

7. L' Ospizio terrà i registri delle spese delle quali è incaricato dagli articoli precedenti, e ne

trasmetterà uno in fine di ciascun mese a quest' Uffizio d' Intendenza.

## TITOLO TERZO.

*Del modo di percezione della Tassa, e del modo di procedere nel caso di contravvenzione.*

8. La Tassa sarà esatta per conto dei Religiosi dell' Ospizio del Monte-Cenisio dai Ricevitori a questo destinati.

Il Ricevitore sarà tenuto di scrivere l' esazione articolo per articolo, e giorno per giorno sopra un registro, il quale sarà sottoscritto, e numerato da noi. Il Superiore, ed il Procuratore dell' Ospizio avranno il diritto di verificare i registri de' Ricevitori a volontà.

9. È proibito ad ogni persona assoggettata alla Tassa di passare l' Uffizio senza pagare il diritto, sotto pena di franchi cinquanta d' emenda.

10. È pure proibito ad ognuno d' insultare, strapazzare li preposti alla percezione della Tassa, od opporsi con violenza o minaccie all' esercizio delle loro funzioni, nè di rompere, o danneggiare gli Uffizii, o cartelli, sotto la pena di franchi cento d' emenda, di tutti i danni ed interessi, ed altra più grave secondo il caso esigerà.

11. Ogni individuo che avrà soccorso o favorito la frode, o che avrà avuto parte alle contravvenzioni del presente, sarà condannato alle medesime pene, che gli autori delle frodi e contravvenzioni.

12. Le contestazioni che si potranno elevare agli Uffizii della percezione sopra l' applicazione della Tariffa, e sulla quota della Tassa esatta, saranno

portate avanti il signor Sindaco, da cui verranno decise sommariamente senza spese e formalità.

13. Il Preposto all' esazione però non potrà abbandonare il suo Uffizio per seguitare le persone, che faranno contestazione, ma solamente dovrà indirizzare al sig. Sindaco l' informativa del fatto, o di spedire qualcheduno per esporgli le sue ragioni.

14. Ogni viaggiatore che sarà incorso in una delle Tasse fisse portate dal presente, ed avrà contestato l' ammontare del diritto che gli sarà stato dimandato, avrà la facoltà di depositarlo sino alla decisione unitamente alla penale nella quale sarà incorso, o presso l' Ospizio, o presso il signor Sindaco, e qualora rifiutasse di farne il deposito, si riterranno sotto sequestro le vetture ed i cavalli o muli, finchè ne faccia il suddetto deposito.

15. Il Ricevitore della tassa formerà i processi verbali di contravvenzione, e li trasmetterà fra ventiquattro ore al signor Sindaco del Monte-Cenisio.

16. Le emende incorse, sia in seguito alle disposizioni quì sopra, sia in seguito al regolamento del 19 giugno ora scorso, saranno pronunziate da noi quando eccederanno la somma di franchi cinquanta.

17. Le emende saranno versate nelle mani dei Ricevitori della tassa.

18. I Ricevitori per ogni articolo di tassa terranno un registro a matrice, sopra il quale sarà notata la loro contabilità per detto articolo; ne staccheranno le bollette de' pagamenti che saranno rimesse ai viaggiatori, od alla persona incaricata di pagare il diritto.

19. Il diritto di tassa sarà esatto al primo Uffizio di barriera, e la bolletta sarà rimessa alla seconda

per servire di carta giustificativa al Ricevitore dell' altro Uffizio.

20. L' Ospizio trasmetterà a quest' Uffizio d' Intendenza mensualmente lo stato delle esazioni fatte.

## TITOLO QUARTO.

### *Degli Impiegati della Tassa.*

21. I Ricevitori non potranno assentarsi dal loro Uffizio senza il permesso del Superiore dell'Ospizio del Monte-Cenisio, o quello del Procuratore del detto Ospizio incaricato della contabilità dell' esazione.

22. Il Padre superiore, o Procuratore non potranno accordare de' permessi, che per otto giorni al più.

23. Se i Ricevitori, od i loro commessi si trovassero nella necessità di più lunghi permessi dovranno farne la dimanda a quest' Uffizio d' Intendenza, e specificarne i motivi.

24. Quando avranno ottenuto un permesso dall' Intendenza, dovranno darne conoscenza al Padre superiore, o Procuratore.

25. I Ricevitori o commessi che oltrepasseranno le permissioni che avranno ottenute dall'Uffizio d'Intendenza, saranno considerati aver rinunziato ai loro impieghi, e sarà provvisto al loro rimpiazzamento.

26. I Commessi non potranno giammai esser assenti nel medesimo tempo che è assente il Ricevitore.

27. Gli Uffizii di barriera sono considerati case di rifugio.

28. I Ricevitori invigileranno acciò la percezione della Tassa si faccia colla più grande onestà, e la menoma insolenza per parte dei Commessi sarà pu-

nita di tre giorni di ritenzione sul loro stipendio, e del doppio in caso di reçidiva.

29. I Commessi s'avvicineranno alle vetture sospese in tempo d'estate col cappello in mano, ed in inverno colla mano al cappello sul piede militare.

30. Gli Impiegati della Tassa saranno pagati alla fine di ciascun mese dal sig. Procuratore dell'Ospizio, e con mandati che verranno da noi spediti sugli stati che il medesimo ci trasmetterà.

31. Il Procuratore dell'Ospizio si porterà agli Uffizii almeno una volta al mese per esaminare la contabilità dei Ricevitori, e reprimere gli abusi se ve ne saranno.

32. Salvo ne' casi urgenti, il Procuratore dell'Ospizio non potrà fare alcuna spesa attorno delle case di ricovero senza nostra autorizzazione.

33. I fondi restanti in cassa dovranno sempre essere presenti; l'Intendente solo, o uno de' suoi Delegati avrà il diritto di visitare detta cassa.

34. Il presente sarà pubblicato a' luoghi e modi soliti sul luogo del Monte-Cenisio, ed affisso negli Uffizi di percezione.

Dat. Susa ed Uffizio d'Intendenza, il 19 luglio 1814.

RENATO GROS *Intendente.*

*Il Segretario dell'Intendenza*
Giuseppe Rajmondi.

# MANIFESTO

*Provvedimenti per la spedizione degli affari pubblici del Comune di Monte-Cenisio: è affidato il Sindacato ai Religiosi dell' Ospizio ivi stabilito.*

Del 25 di luglio 1814.

L'Intendente della Città e Provincia di Susa,

Nel mettere in esecuzione il nostro Regolamento per il passaggio e per la manutenzione della strada del Monte-Cenisio, stato approvato da S. M., abbiamo anche pensato a provvedere definitivamente alla spedizione degli affari pubblici della Comunità di detto luogo, chepperciò abbiamo prese le seguenti determinazioni:

Art. 1.° Il sindacato di detta Comunità sarà immutabilmente annesso all' Ospizio di detto Monte.

2.° Il Superiore *pro tempore* sarà Sindaco nato, ma potrà deputare un Religioso per esercire in di lui nome detto Uffizio, o per supplire soltanto alle di lui veci in caso d' absenza, o malattia, qualora voglia esercirlo egli stesso.

Il Sindaco dovrà proporci il soggetto, che vorrà deputare per la nostra approvazione.

3.° L' uffizio di Segretario sarà unito a quello di Procuratore della Tassa, il quale continuerà ad essere esercito da uno dei Religiosi di detto Ospizio, che sarà nominato dal Superiore sotto la nostra approvazione.

4.° Il Sindaco così nominato farà eseguire i regolamenti veglianti, e quegli altri, che emaneranno, ed eseguirà egli in particolare le incombenze, le quali gli vengono in essi appoggiate, ed in seguito

tutti quegli ordini, e quelle provvidenze che gli perverranno da quest' Uffizio.

5.° Il Sindaco avrà per i casi di bisogno, e per di lui aiuto due altri soggetti col titolo di Consiglieri, cioè uno nella Borgata della Grande Croce, e l'altro in quella delle Tavernette, quale nominiamo nelle seguenti persone:

*Per la Borgata della Grande Croce*, il signor Giuseppe Tournel.

*Per la Borgata delle Tavernette*, il signor Giuseppe Boch.

6.° Sono rivocate le precedenti nomine da noi fatte de' Sindaci e Consiglieri.

7.° Mandiamo il presente pubblicarsi all'Ospizio, ed in caduna di dette Borgate.

Susa, il 25 di luglio 1814.

RENATO GROS *Intendente.*

*Il Segretario dell' Intendenza*
Giuseppe Rajmondi.

---

*Torino*, 30 *luglio* 1814.

Circolare dell'Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Cumuli di ghiaia per l' inghiaramento delle strade.*

Fra gli altri mezzi praticati dall'or cessato Governo pel miglioramento delle strade pubbliche dovendosi distinguere quello che ci porge lo stabilimento dei Cantonieri, cui incumbe di formare nella sterile stagione i cumuli di ghiaia necessaria all'inghiaramento, ed ignorandosi pienamente se a questo loro specifico incarico abbiano corrisposto, sono

a pregare V. S. Ill.ma di volermelo significare, affinchè tosto vi si possa provvedere col richiamare gli stessi soggetti ove fossero stati licenziati o dismessi, o con surrogarne altri in cui concorresse l'opportuna abilità ed esattezza di servizio, onde nell' interstizio che abbiamo fra il primo ed il secondo raccolto si possano preparare gli anzidetti cumuli di ghiaia da spargersi poi in modo, che le strade restino più elevate nel centro, e porgano l'opportuna pendenza al libero decorso delle acque nei fossi laterali, ch' ella procurerà vengano per tempo formati dai rispettivi proprietarii de' beni laterali.

Per far fronte a queste spese pare a me, che essendosi dal cessato Governo praticata una particolare imposizione, che non è verosimile siasi questa potuto in tutto convertire nel contemplato oggetto, si possa quindi calcolare sul rimasto fondo.

Il riconosciuto zelo, col quale V. S. Ill.ma ha intrapreso il ristabilimento dell'ordine in codesta Provincia, mi assicura che vorrà ben compiacersi di portare il sollecito suo occhio anche su questa parte di pubblica amministrazione con affidarne l'incarico al sig. Vice-Intendente della maggiore sua confidenza, ove frammezzo alle moltiplici cure non possa ella direttamente occuparvisi.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

24 *ottobre* 1814.

Circolare dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Si debbono trasmettere all' Azienda Generale copie degli avvisi per imprese che cadono sotto l' ispezione della detta Azienda, e la copia dei calcoli e delle istruzioni sugli appalti.*

Per la circostanza che la maggior parte delle persone, le quali sogliono attendere alle pubbliche imprese, hanno l' ordinaria loro residenza in questa capitale, ove sono trattenuti per vegliare agli oggetti di loro interesse, che in maggior copia, e di maggior rilievo facilmente si presentano che nelle Provincie, bene spesso succede che restano impossibilitati ad accorrere agli appalti che dai signori Intendenti provinciali si espongono agl' incanti, per non esserne i medesimi informati.

Essendo pertanto stretto obbligo de' pubblici Amministratori di promuovere per quanto loro è possibile il Regio e pubblico vantaggio, e ciò potendosi ordinariamente ottenere, qualora alle pubbliche imprese si presenta un maggior numero di accorrenti, mi occorre perciò pregare V. S. Ill.ma di volersi compiacere, allorchè si troverà nella circostanza di esporre alle pubbliche licitazioni qualcheduno degli oggetti che cader debbono sotto l' ispezione di questa Generale Azienda, di trasmettere alla medesima un numero sufficiente di tiletti per farne seguire la pubblicazione in questa Capitale, onde il Pubblico possa essere informato non solamente della natura e qualità degli oggetti che debbono appaltarsi, ma ancora del giorno in cui si è fissato l' incanto ed il deliberamento.

A questo fine ella avrà l'avvertenza di calcolare la fissazione degl'incanti suddetti in modo che vi sia tra il giorno per ciò assegnato, e quello in cui seguirà quì la pubblicazione dei precitati tiletti, un intervallo sufficiente a potersi una persona costì trasferire.

Crederei anche opportuno e vantaggioso al Regio e pubblico interesse che con detti tiletti si trasmettesse a quest'Azienda Generale copia de' calcoli, ed istruzioni, su di cui devono seguire gli appalti, sì perchè essa sia informata di quanto si tratta, e sì per poterne dare le necessarie cognizioni a chi le desiderasse, ed in tale caso sarebbe ovvio che si facesse menzione nei tiletti suddetti dell' esistenza di dette carte presso quest' Azienda.

Persuaso che V. S. Ill.ma sarà per secondare nel succennato modo il mio zelo pel Regio e pubblico servizio, passo a rinnovarmi, ecc.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

## REGIE PATENTI

*Si richiamano all' esatta osservanza in ogni loro parte le disposizioni del Regolamento stato approvato colle R. Patenti del 17 di giugno 1788, per la tassa ivi inserta pel passaggio del colle di Tenda, coll' aumento del quarto ai prezzi in essa stabiliti; altre provvidenze a ciò relative.*

---

Del 4 di novembre 1814.

---

VITTORIO EMANUELE, ECC. ECC. ECC.

Essendo stati informati delle difficoltà, che s'incontrano all' esatta osservanza del Regolamento ap-

provato con Regie Patenti del 17 giugno 1788 ( *V. pagina* 123 ) per il passaggio del colle di Tenda, perchè li prezzi fissati nell' ivi inserta tassa siano divenuti troppo tenui nelle attuali circostanze, di modo che non si trova più chi si adatti a fare il servizio portato dal detto Regolamento, e li viaggiatori, e commercianti sono continuamente esposti a vessazioni, e querele per le indiscrete pretese de' portantini, mulattieri, colanti e conducenti, ed essendoci pur anco stato rassegnato essere conveniente di provvedere al caso in cui nella prima stagione possano essere necessari muli d' aggiunta per il tiro delle carrozze e vetture dal luogo di Tenda alla sommità del colle, onde evitare in queste occorrenze ogni pretesa arbitraria di Mulattieri a pretesto, che a questi muli d' aggiunta non si estenda la tassa predetta; volendo assicurare ai viaggiatori e commercianti li vantaggi, che ad essi si vollero procurare coll' anzidetto Regolamento per il più facile e sicuro passaggio del colle di Tenda, e togliere ad un tempo stesso ogni pretesto a coloro, che vi prestano la loro opera, e fatica, siamo entrati nella determinazione di dare a tale riguardo le opportune provvidenze; epperò per le presenti di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo,

1.° È richiamato all' esatta osservanza in tutte le sue parti il Regolamento stato approvato colle R.e Patenti del 17 giugno 1788.

2.° È pure richiamata all' osservanza in tutti gli articoli ivi spiegati la tassa inserta nel suddetto Regolamento, coll' aumento del quarto ai prezzi ivi stabiliti, ben inteso che dovranno pagarsi unitamente

all' aumento come sovra in lire effettive di Piemonte, ovvero in moneta corrente coll'addizione del quinto.

3.° Occorrendo nella prima stagione qualche mulo d'aggiunta per il tiro delle carrozze, o vetture da Tenda sino alla sommità del colle, la tassa ne è fissata a lire cinque, soldi dieci di Piemonte, ovvero in moneta corrente coll' addizione del quinto.

Mandiamo alla Camera Nostra de' Conti di registrare le presenti, che vogliamo siano da chiunque spetta osservate, ordinando che se ne faccia la pubblicazione ai luoghi e modi soliti, ecc.

Dat. in Torino il 4 di novembre 1814, e del Nostro Regno il decimoterzo.

VITTORIO EMANUELE.

V. Pateri P. P. Reg.
V. Brea.
V. Serra.

Vidua.

---

7 *dicembre* 1814.

Circolare dell' Azienda Generale ai signori Intendenti.

*Sovrana determinazione sul diritto delle vacazioni de' Periti. Norme relative.*

Sulla relazione che ho avuto l'onore di fare a S. M. del sentimento della Giunta sui dubbii proposti sul diritto delle vacazioni che s' impiegano dai Periti dipendentemente alle commissioni di questa R. Azienda, ha la M. S., coerentemente al sentimento di detta Giunta, ordinato,

1.° Che non si possano rimirare per Architetti e Misuratori, che i patentati dalla R.ª Università, approvati, e per tali riconosciuti con R.ª Patente.

2.° Che trattandosi di vacati impiegati per visite e riparazioni di strade e ponti non si debba eccedere il diritto di tariffa stabilito ai semplici Misuratori, qualunque sia la loro qualità.

3.° Che qualora l' opera rifletta oggetti di architettura, e d' idraulica, come occorre in formazioni di ponti o d'argini a torrenti o fiumi per respingere dalle strade gli urti delle acque o simili, si debba contemplare la loro superiore qualità, e secondo la medesima corrispondere il diritto di vacazione spiegato dalla tariffa.

4.° Che i vacati di campagna debbano comprendere l' intiera giornata, e quelli di tavolino ore sei di positiva occupazione, come si è costantemente praticato dall' Azienda Generale delle strade sino dal 1761, epoca della sua creazione.

5.° Che occorrendo piccole riparazioni della portata, e capacità di qualunque riconosciuto buon falegname o capo-mastro da muro, non si debba far capo da alcun Architetto per non esporre l' oggetto alla spesa di una non necessaria preventiva perizia, soventi superiore allo importare dell' occorrente riparazione.

Rendo intesa V. S. Ill.ma di questa Sovrana determinazione, affinchè possa a seconda della medesima contenersi nella spedizione de' mandati di pagamento dell' importare de' vacati che le occorresse di far seguire.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

28 *gennaio* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Si chiede la nota dei recapiti spediti pel pagamento di opere per riparazioni, e conservazione de' ponti e delle strade.*

Premendo a questa Generale Azienda di essere informata di tutte le somme che si sono pagate nelle provincie per oggetti relativi alla riparazione, e conservazione de'ponti e strade, non solamente per conoscere la precisa entità delle spese a tale riguardo fatte, ma molto più ancora per poterne far seguire il regolare rimborso a' signori Tesorieri provinciali, prego V. S. Ill.ma di volersi compiacere di trasmettermi una nota distinta e dettagliata di tutti i recapiti provvisionali ch'Ella ha spediti pel pagamento di consimili spese, coll' indicazione della loro data, dell' oggetto della spesa, dell'atto a cui essa è relativa, a favor di chi sono stati tali recapiti spediti, da chi esatti, e della lettera di quest'Azienda, con cui si è autorizzata la spedizione de' medesimi recapiti.

Attendo dal conosciuto di lei zelo pel Regio e pubblico servizio un sollecito riscontro a quanto sovra, nel mentre che ho l' onore, ecc.

*Sottoscritto :* BELLOSIO.

# MANIFESTO

*Mondazione de' fossi, loro profondità, e modo di eseguimento.*

Del 5 di aprile 1815.

L' Azienda Generale

*De' Ponti e Strade, Perequazione e Censimento, Boschi e Selve.*

Collo scaduto mese di marzo è precorso il termine costantemente notificato e prescritto ai possessori di fondi laterali alle Regie ed alle pubbliche strade per la curatura de' fossi, e per la consolidazione delle sovrastanti ripe, onde contenere con questa le smosse, e procurare con quella il libero corso delle acque pluviali; subentrando in oggi il disposto dal § 10, tit. 8, lib. 6 delle Regie Costituzioni, si farebbe luogo alla pena sanzionata verso i trascurati, e sarebbe l'Azienda Generale eziandio chiamata ad ordinare d'ufficio l'esecuzione di dette opere a spese de' trasgressori: incaricata peraltro di far sentire anche in questa parte le benefiche intenzioni di S. M., previene tutti gli anzidetti possessori, che se fra giorni dieci da questa pubblicazione non avranno adempito all' anzidetto specifico incarico, saranno senza ulteriore tolleranza ingiunti al pagamento dell'incorsa pena, la quale entrerà a formare il maggior fondo destinato per le strade comunali, ossia pubbliche, e si faranno tosto eseguire le dette opere a loro spese, giacchè ricorrendo la stagione delle solite fecondanti pioggie, uopo è di prevenire i degradamenti che le strade sono per soffrire dalla negletta anzidetta legale misura.

Li fossi laterali alle strade Regie, ossia di comunicazione tra le Città Capo-Provincia e l'augusta Capitale, debbono essere della profondità d'oncie 18, della larghezza al piano delle banchine oncie 30, e di oncie 15 al suolo.

Quelli delle strade pubbliche, ossia di comunicazione tra una Comunità e l'altra debbono essere della profondità d'oncie 12, della larghezza al piano delle banchine d'oncie 30, e di oncie 10 al suolo.

I fossi che non saranno eseguiti secondo questa modalità verranno d'ufficio riformati, e rettificati a totali spese de' contravventori.

Torino, il 5 aprile 1815.

*Sottoscritto:* F. GIACHINO Segr.°

---

7 *aprile* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Curatura de' fossi e riparazione delle ripe a carico de' possidenti.*

La negligenza ognora manifestata da particolari possidenti beni laterali alle Regie e pubbliche strade nel curare i fossi, e nel riparare le ripe sovrastanti ai medesimi, ha determinata quest' Azienda Generale a lasciare un manifesto per richiamare a tale riguardo l'osservanza del disposto delle Regie Costituzioni.

Siccome preme, che tale disposizione sia con tutta sollecitudine resa nota al pubblico, mi sono diretto ai signori Giudici che non hanno la loro residenza nella Città capo-luogo di Provincia, perchè ne facciano seguire la pubblicazione in tutte le Comunità

comprese nel loro mandamento, con incarico di trasmettere ai signori Intendenti la relazione della seguita pubblicazione, e la nota de' trasgressori, affinchè possano d' uffizio farle eseguire.

Nel rendere di ciò intesa V. S. Ill.ma le trasmetto pure n.° copie del succitato manifesto, pregandola di volersi compiacere di farne seguire senza ritardo la pubblicazione nelle Comunità aggregate al mandamento di codesta Città, e di tenere la mano acciocchè la Sovrana volontà sia esattamente eseguita nelle conformità espresse nel medesimo manifesto.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

12 *aprile* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Le piccole riparazioni sulle R. Strade si soddisfano col prodotto dell' imposizione cui ogni Comunità soggiace per le strade pubbliche.*

Se gli abitanti delle Comunità, sul cui territorio percorrono le strade Regie, i quali godono il particolare vantaggio non solo dal loro giornaliero benefizio privato, quanto quello, che dal commercio si trae, non s' avvedono della giustizia di concorrere in proprio alle piccole instantanee riparazioni, ed alla conservazione de' lastrici, non è possibile che possa questa Generale Azienda provvedervi col fondo dell' universale imposizione, che in quest' anno si è d' assai ristretta. Chepperò V. S. Ill.ma nell' ordinare alle rispettive Comunali Amministra-

zioni di renderla intesa di simili occorrenti esigenze, lascierà tosto le opportune di lei provvidenze, onde le negligentate piccole riparazioni non ci portino poi a delle spese d' entità, e queste farà soddisfare col prodotto dell'imposizione, cui ogni Comunità soggiace per le strade pubbliche del rispettivo loro territorio.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

22 *maggio* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Si darà in appalto, a carico de' possidenti, la curatura de' fossi.*

Malgrado il disposto del manifesto di questa Generale Azienda del 5 scorso aprile, col quale venne specificata la modalità de' fossi, la cui curatura a fianco delle strade trovasi a specifico carico de' possessori de' beni laterali, risultandomi che in codesta Provincia si spiega una manifesta renitenza all' esecuzione, si compiacerà perciò V. S. Ill.ma di dare in appalto la curatura de' fossi predetti, previi tiletti d' invito in ragione d' un tanto per trabucco lineale, prevenendo che cadono in questa legale misura anche que' fossi, i quali non fossero stati fatti, o rifatti a seconda del modello specificato col detto manifesto. Per accertare questa circostanza ella consegnerà ad ogni appaltatore (giacchè in varii appalti va divisa l'esecuzione, affinchè l' opra segua compiuta al più presto) l' opportuno modello di legno, ed incaricherà il sig. Giudice, o suo Luogo-

tenente di constatarla all' effetto di escludere ogni richiamo che fosse poi per presentarsi. In ragione dell'estensione del lotto Ella determinerà il tempo, fra il quale l' Impresaro dovrà disimpegnarsi dall' obbligazione, e questo trascorso spedirà un onesto soggetto, e capace per riconoscere e collaudare, e su questa collaudazione farà corrispondere la mercede a seconda del deliberamento; in questo appalto non occorrono fatali, anzi si prevenirà cogli stessi tiletti dell' obbligo di dovervi tosto porre la mano.

Raccomando caldamente quest' oggetto, giacchè ogni ulteriore tolleranza nón sarebbe che un tacito invito ad una costante trasgressione; sollecitoso, e verace si spieghi il di lei zelo a questo riguardo, mentre in attenzione d' un riscontro, col quale io possa assicurare S. M., che i Sovrani suoi benefici ordini sono imparzialmente eseguiti, ecc.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

5 *agosto* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Le spese pe' selciati da ripararsi sulle contrade di continuazione delle strade Reali e pubbliche sono a carico delle rispettive Comunità.*

L' Eccellentissima Giunta, cui ho rassegnato l'esigenza di molti selciati d' essere riparati sulle contrade di continuazione delle Reali, e pubbliche strade, ha deliberato che questa spesa debba seguire co' precipui fondi delle rispettive Comunità, a seconda del disposto del tit. 9, cap. 6, § 2 del Rego-

lamento de' Pubblici, stato richiamato in osservanza assieme a tutti gli altri Sovrani stabilimenti col R. Editto 21 maggio dell' anno scorso, ritenuto il concorso de' proprietarii delle case adiacenti in que' luoghi, ne' quali una simile ragionevole pratica fosse in vigore prima del 1798, e ciò singolarmente in vista che con l' universale imposizione seguita in quest' anno, stata ridotta alla piccola entità del 3 per cento della fondiaria, si è appena contemplato l' impegno della manutenzione delle Regie strade di comunicazione tra le Città Capo di Provincia a questa Capitale, il cui importare, come V. S. Ill.ma può riconoscere, eccede eziandio il totale di detta imposta; sarà quindi bene, che senza più indugiare commetta ad una scelta squadra di lastrighini la riforma occorrente sotto la vigilanza de' rispettivi Sindaci o Deputati comunali, onde senza perdita di tempo segua la medesima, e possa prendere l' opportuna consistenza prima delle solite pioggie autunnali. Godrò di essere riscontrato che alle sollecite di Lei disposizioni corrisponda l' eseguimento dell' opera, ecc.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

20 *ottobre* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Le cave da farsi per estrarre la ghiaia debbono essere distanti almeno* 30 *trabucchi dalle Reali strade.*

L' abuso di praticare le cave della ghiaia pell' inghiaramento delle strade in contatto alle banchi-

ne, e fossi delle medesime è a tal segno invalso, che tratto tratto non si presentano su certe Regie strade che nascondigli atti ad invitare ogni malintenzionato, oppure bacini d' acqua ricevuta dalle vicine campagne, la quale o soffermandosi apporta con ristagni dei miasmali influssi, o decorrendo nei laterali fossi delle strade, li rende incapaci a contenere poi quelle pluviali delle medesime, al cui solo ricetto trovansi instituiti.

Dovendosi quindi prevenire la riproduzione di simili conseguenze, ordinerà V. S. Ill.ma ai Sindaci di quelle Comunità, ne' cui territorii si sono aperte, o coltivansi cave nella minore distanza di trabucchi 30 dalle Regie strade, di dover far cessare ogni ulteriore escavazione, trasmettendomi col riscontro lo stato delle cave attualmente esercite in questa minore distanza.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

13 *novembre* 1815.

Circolare dell' Azienda Generale
ai signori Intendenti.

*Formazione di due stati, di cui l' uno per somme pagate per provviste ed opere attorno ai ponti e alle strade, e l' altro per quelle pagate per vacazioni, perizie ed assistenze.*

Premendo a questa Generale Azienda di accertare il preciso ammontare de' pagamenti fattisi nelle Provincie per conto della medesima, non meno che gli oggetti a cui tali pagamenti furono applicati, mi occorre perciò di pregare V. S. Ill.ma di volersi

compiacere di farne immediatamente fare il ricavo, e formarne due distinti stati uniformi ai due modelli che qui uniti le trasmetto, in uno de' quali si comprenderanno tutte le somme pagate per provviste ed opere eseguite attorno i ponti e le strade, e nell'altro tutte quelle pagate per vacazioni, perizie ed assistenze.

Gli stati predetti non dovranno essere il risultato materiale del ricavo dal registro de' mandati, e così la classificazione in essi per ordine cronologico dei pagamenti seguiti; ma si dovranno portare sussecutivamente tutte le somme, che si sono pagate per quel determinato oggetto dipendente da un medesimo contratto a fronte del nome della persona, a cui si sono fatti i pagamenti, colla formazione quindi del sommario del totale delle somme pagate per cadun oggetto. Qualora il totale de' pagamenti fatti per un oggetto venisse a riconoscersi superiore all' importare del prezzo portato dal contratto, quando l'impresa sia stata appaltata da codesta Intendenza, converrà nella colonna delle osservazioni far risultare del motivo di un tale eccedente.

Da una simile operazione potrà V. S. Ill.ma facilmente riscontrare se siasi o non fatta la trasmessione a quest'Azienda Generale della copia di quei contratti che si sono stipulati nanti codesta Regia Intendenza sotto il cessato Governo, ed esistenti presso la medesima, epperciò si compiacerà di farne seguire l'annotazione nella colonna delle osservazioni, con ordinare intanto la formazione della copia di quelli che non fossero stati trasmessi, non meno che di tutte le carte che li riguardano, perchè se ne possa fare la spedizione al più presto possibile.

Mi comprometto dal di lei zelo, ed attività pel Regio e pubblico servizio di ricevere al più presto possibile tale riscontro, nel mentre che ho l'onore, ec.

*Sottoscritto:* BELLOSIO.

---

26 *gennaio* 1816.

Circolare dell' Azienda Generale ai signori Intendenti.

*Si chiedono i recapiti spediti dagli Intendenti per spese degli anni* 1814 *e* 1815, *colle carte relative; debbono essi astenersi di spedirne per lo avvenire, mentre l' Azienda Generale provvederà a tal uopo.*

Le irregolarità che si sono incontrate, e che si vanno tuttora incontrando nei recapiti spediti dai signori Intendenti provinciali per oggetti relativi a quest' Azienda Generale, hanno fino ad ora ritardata la spedizione de' mandati di rimborso ai signori Tesorieri delle somme su di detti recapiti pagate nell' anno 1814, e nell' ora scorso 1815.

Questo ritardo principalmente cagionato dal non essersi regolarmente trasmessi in fine di cadun mese i recapiti spediti, e pagati nelle Provincie a norma del disposto da' Regolamenti economici, ha prodotti due essenziali inconvenienti, quello di doversi impiegare un tempo assai lungo per l' attento ed esatto loro esame, e per riparare le irregolarità ch' essi presentano, e quello di incagliare la regolarizzazione definitiva della contabilità de' sig. Tesorieri provinciali, e la resa dell' annuale loro conto alla Regia Camera all' epoca dai precitati regolamenti fissata.

Per poter adunque colla maggior sollecitudine possibile regolarizzare detta contabilità, ed andare al riparo d' or in avanti a simili inconvenienti prima della scadenza del cadente anno economico, dietro le determinazioni prese dall' Ecc.$^{mo}$ Consiglio delle Regie Finanze mi occorre di pregare V. S. Ill.$^{ma}$ a volersi compiacere di farsi indilatamente rimettere dal sig. Tesoriere di codesta Provincia tutti i recapiti spediti per conto di questa Generale Azienda riguardanti le spese negli anni 1814 e 1815, i quali non siano ancora stati alla medesima trasmessi, e di farglieli pervenire senza ritardo con tutte le carte a' medesimi relative; ed intanto di sospendere la spedizione di qualunque siasi recapito per pagamento di spese relative all' Azienda Generale, mentre per la soddisfazione delle medesime si spediranno direttamente da essa gli opportuni mandati sulla sua Tesoreria particolare.

Qualora poi occorresse il caso di doversi costì spedire qualche recapito per spese urgenti, e tali che non permettessero la dilazione che si richiederebbe per venir soddisfatte con mandato di quest' Azienda Generale, si dovrà in tali recapiti accennare i motivi d' urgenza, per cui si devenne alla loro spedizione, e quindi si trasmetteranno immantinenti alla medesima Azienda Generale, affinchè se ne possa in fine di cadun mese, od in principio del mese successivo ottenere l' opportuno rimborso.

Lo zelo che V. S. Ill.$^{ma}$ ha ognora spiegato in tutto ciò che riguarda il Regio e pubblico servizio, mi assicura ch' Ella non ometterà di uniformarsi esattamente alle succennate direzioni; e pregandola volersi compiacere di accennare la ricevuta della presente, passo all' onore, ecc. *Sott.*° BELLOSIO.

## REGIE PATENTI

*S. M. ordina, che l' Azienda Generale de' Ponti, e Strade assuma il titolo d' Intendenza Generale de' Ponti, Strade, Acque e Selve, e prescrive i Regolamenti per l' Amministrazione della medesima.*

Del 19 di marzo 1816.

VITTORIO EMANUELE.
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOJA, E DI GENOVA;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC ECC.

La nuova considerevole estensione, che mercè le seguite politiche transazioni hanno ottenuto gli Stati nostri di terra-ferma, debb' essere senza dubbio per quelli fra i nostri Sudditi, tanto delle antiche, che delle nuove Provincie, i quali più particolarmente attendono alle speculazioni commerciali, un fondato motivo di sperare all' avvenire più certi, e più abbondanti prodotti dell' industria loro, quando la superiore Amministrazione ponga in opra tutti que' mezzi, che a così importante fine conducono. A quest' oggetto, dopo d' aver date le provvidenze necessarie per comporre in buon ordine le cose della Marineria, Noi abbiamo dovuto rivolgere il nostro pensiero sopra la necessità di stabilire un regolare sistema di mezzi di comunicazione tanto per acqua, che per terra fra le diverse Provincie, senza de' quali mezzi non può fiorire l' industria de' commercianti. E si fu singolarmente nell' attenta disamina, che Ci piacque di fare delle varie ramifica-

zioni, in cui si suddivide codesta parte di pubblica Amministrazione, che abbiamo dovuto riconoscere la necessità d'apportare qualche riforma al sistema finora praticato: riforma consigliata eziandio dalla riflessione della somma utilità, che sarà per ridondare al nostro Regio servizio quando venga fatto di valersi in tempo di guerra non solo, ma eziandio nelle epoche di pace, e per il proposto oggetto dello zelo, e delle cognizioni tanto teoriche, quanto pratiche degli Uffiziali componenti il Corpo Reale del Genio. Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, Noi abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1.° L'Azienda de' Ponti, Strade, e Selve assumerà il titolo d'Intendenza generale de' Ponti, Strade, Acque, e Selve.

2.° Un numero d'Ingegneri civili sarà aggiunto al Corpo Reale del Genio militare, e formerà una classe del medesimo Corpo, sotto gli ordini del Comandante del suddetto nostro Corpo Reale del Genio, e sotto la superiore direzione del nostro Primo Segretario di Guerra, e Marina.

3.° Il servizio si farà concorrentemente dal Genio militare, e dal Genio civile, sotto la direzione generale dell'Intendenza de' Ponti, Strade, Acque, e Selve.

4.° Sarà formato un Consiglio de' Ponti, Strade, Acque, e Selve composto del nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, del nostro Primo Segretario di Guerra, e Marina, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, del Generale delle Finanze, del Comandante il Corpo del Genio, dell' Intendente generale suddetto, di due Uffiziali del Genio militare, e di due Uffiziali del Genio ci-

vile. Il Primo Segretario dell' Intendenza generale sarà Segretario del Consiglio. Il Consiglio è incaricato d' esaminare annualmente sotto il rapporto d' arte il piano generale dei lavori da eseguirsi, tanto per le opere conservatorie, come per quelle di nuova costruzione; siffatto piano sarà presentato al Consiglio dall' Intendente generale. Il Consiglio parimenti esaminerà sotto il medesimo rapporto, e ripartitamente qualunque progetto di lavoro da eseguirsi nel corso dell'anno, e spiegherà alla maggiorità de' voti il suo parere sopra la maggiore, o minore convenienza di ciaschedun modo d' esecuzione, che sarà proposto. Il Presidente del Consiglio sottoporrà alla nostra approvazione il risultato de' sopraccennati esami.

5.° Per la formazione dell' annuo bilancio, e sua approvazione, come pure per la solennità de' contratti, e regolarità delle spese, continueranno ad osservarsi i veglianti Regolamenti.

6.° L'Intendente generale de' Ponti, Strade, Acque, e Selve prenderà gli opportuni concerti col Capo del Corpo Reale del Génio, affine di formare un generale Regolamento, il quale assicuri l'eseguimento delle presenti provvidenze, ed il quale sarà presentato alla nostra Sovrana approvazione dal Presidente del Consiglio, di cui nell' articolo quarto. Mandiamo alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti, ed alle copie ecc.

Dat. in Torino il 19 di marzo, l'anno del Signore mille ottocento sedici, e del Regno nostro il 15.°

V. EMANUELE.

V. Busca Primo Consigliere di Stato.
V. Marchetti pel Controllore generale.
V. Serra. BORGARELLI.

# DETERMINAZIONI DI S. M.

*Per la nuova organizzazione del Corpo Reale del Genio.*

Del 1.° di maggio 1816.

1. Coerentemente al tenore delle Regie Patenti del 19 marzo 1816 un numero d'Ingegneri idraulici civili sarà riunito al Genio Militare sotto gli ordini del Comandante in capo *il Corpo Reale del Genio.*

2. Questo Corpo sarà formato di tre classi, denominate la prima *Stato Maggiore del Genio Militare*, il quale sarà diviso in attivo, e sedentario; la seconda *Zappatori del Genio Militare*, e la terza *Genio Civile.*

3. PRIMA CLASSE.

*Stato Maggiore del Genio Militare attivo.*

| | |
|---|---|
| Colonnello Comandante in Capo il Genio Militare, ed il Genio Civile . . . | 1 |
| Tenente-Colonnello . . . . . | 1 |
| Maggiore . . . . . | 1 |
| Capitani . . . . . | 7 |
| Tenenti . . . . . | 7 |
| Sotto-Tenenti . . . . . | 7 |
| Totale . | 24 |

4. Gli Uffiziali del Genio Militare destinati ad incumbenze o direzioni particolari dovranno in tempo di pace far forza nello Stato Maggiore attivo, ed in tempo di guerra essere rimpiazzati, ed applicati al medesimo, riserbandosi S. M. di accordare an-

che in tempo di pace i vantaggi del loro grado ad alcuni di essi, che per casi particolari saranno necessarii oltre il numero fissato dalla formazione.

5.

*Stato Maggiore del Genio Militare sedentario.*

| | |
|---|---|
| Direttore degli archivi del Genio . . | 1 |
| Sotto-Archivista, o Disegnatore militare . | 1 |
| Disegnatore civile . . . . . | 1 |

E quegli altri Uffiziali del Genio, che saranno fissi ad altre destinazioni.

6. SECONDA CLASSE.

*Zappatori del Genio Militare.*

Il Corpo de' Zappatori del Genio sarà organizzato a norma de' Corpi di un sol Battaglione, e composto del suo particolare Stato Maggiore, di sei Compagnie Zappatori, ed una Compagnia Minatori.

7. *Formazione dello Stato Maggiore del Battaglione de' Zappatori.*

| | |
|---|---|
| Tenente Colonnello | 1 |
| Maggiore | 1 |
| Aiutante Maggiore | 1 |
| Alfieri | 2 |
| Quartier-mastro (sarà quello del Corpo R.le del Genio) | 1 |
| Cappellano | 1 |
| Chirurgo maggiore | 1 |
| Foriere maggiore | 1 |
| Tamburo maggiore | 1 |
| Caporale maggiore | 1 |
| Armaiuolo | 1 |
| Capo Sarto | 1 |
| Capo Calzolaio | 1 |
| Prevosto | 1 |
| Arciere | 1 |
| Totale | 16 |

8. *Uffiziali alle Compagnie.*

| | |
|---|---|
| Capitani | 7 |
| Tenenti | 7 |
| Sotto-Tenenti | 7 |
| Totale | 21 |

9. *Formazione d'una Compagnia Zappatori.*

| | Uffiziali | | | Bassi Uffiziali e Soldati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Muratori | | Falegnami | | Fabriferrai | | Carradori in legno | | Canestrai | | | | | | |
| | Capitani | Tenenti | Sottotenenti | Forieri di compagnia | Sergenti | Caporali | Tamburi | Frater | Vivandieri | di 1.a classe | di 2.a classe | di 1.a classe | di 2.a classe | di 1.a classe | di 2.a classe | di 1.a classe | di 2.a classe | di 1.a classe | di 2.a classe | Barcaiuoli nuotat di 1. classe | Lattai di 1.a classe | Zappatori | Vetturali, compreso 1 capo | Totale |
| Totale in tempo di pace | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | | 108 |
| Aumento per la guerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 4 | 52 |
| Totale in tempo di guerra | | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | | 1 | 5 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 4 | 160 |

10. *Formazione della Compagnia Minatori.*

| | Uffiziali | | | Bassi Uffiziali e Soldati | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Minatori | | | |
| | Capitani | Tenenti | Sottotenenti | Forieri di compagnia | Sergenti | Caporali | Tamburo | Vivandieri | di 1.a classe | di 2.a classe | Vetturali, compreso un capo | Totale |
| Totale in tempo di pace | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 30 | | 60 |
| Aumento per la guerra | | | | | 1 | 2 | | | 5 | 18 | 4 | 30 |
| Totale in tempo di guerra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | 48 | 4 | 90 |

11. *Forza totale del Battaglione Zappatori.*

| | In tempo di pace | In tempo di guerra |
|---|---|---|
| Stato Maggiore . . . . | 16 | 16 |
| N.° 6 Compagnie Zappatori . . | 648 | 960 |
| Una Compagnia Minatori . . | 60 | 90 |
| Totale . | 724 | 1066 |

12. Uno fra gli Alfieri sarà destinato Segretario del Consiglio d' amministrazione, e farà le funzioni d' Uffiziale Pagatore.

13 Gli Artisti, e Zappatori saranno di reclutamento volontario, e soltanto in tempo di guerra potrà l' aumento essere completato con individui di levata, qualora il reclutamento volontario non fosse bastante.

14. Gl' ingaggiamenti e ringaggiamenti saranno regolati come negli altri Corpi di fanteria.

15. I Minatori, Muratori, Falegnami, Fabri-ferrai, Carradori in ferro ed in legno, Barcaiuoli, Lattai e Canestrai saranno in dovere di far constare della loro perizia prima di essere ammessi alla prima classe.

16. Il Quartier-mastro sarà quello del Corpo Reale del Genio, e nel caso di vacanza, e che non vi esistano Quartier-mastri in aspettativa, il Colonnello ne farà la proposizione, e potrà da questo percevere la regalia fissata e ristretta a ll. 2000.

17. Il Cappellano ed il Chirurgo maggiore saranno destinati dalla Segreteria di Guerra fra quelli che sono in aspettativa, e nel caso di vacanza, non esistendovi tali individui in aspettativa, saranno proposti dal Tenente-Colonnello Comandante il Battaglione.

18. Il Tenente-Colonnello, ed in sua absenza il Comandante il Battaglione Zappatori potrà esigere

dai Vivandieri la retribuzione di ll. 10 in cadun mese, e nel caso di separazione di divisioni, o Compagnie, tale retribuzione apparterrà ai rispettivi Comandanti le medesime.

19. UFFIZIALI

*componenti le due classi del Genio Militare attivo.*

| | Colonnello Comandante in capo le tre classi | Tenenti Colonnelli | Maggiori | Capitani | | | Tenenti | | | Sottotenenti | | | Alfieri | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | anziani | di 1.a classe | di 2.a classe | anziani | di 1.a classe, compreso l'Aiutante Maggiore | di 2.a classe | anziani | di 1.a classe | di 2.a classe | | |
| TOTALE . . . | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 50 |

20. Potranno essere destinati a far parte dello Stato Maggiore attivo gli Uffiziali del Genio Militare attivo di qualunque classe, eccettuati i Sotto-Tenenti di 2.ª, i quali dovranno cominciare la loro carriera nel Battaglione Zappatori.

21. TERZA CLASSE.

*Genio Civile.*

Direttore del Genio Civile con grado di Tenente-Colonnello . . . . . 1

Ingegneri Ispettori con grado di Maggiore . . . .
Ingegneri di 1.ª classe con grado di Capitano . . .
Ingegneri di 2.ª classe con grado di Tenente . . .

} Il n.° di ciascheduna classe sarà determinato da S. M., e proporzionato ai bisogni del servizio.

22. Gli Uffiziali del Genio Civile saranno scelti fra gli Architetti idraulici civili, o fra gli Uffiziali del Genio Militare.

23. Quelli che saranno scelti fra gli Architetti idraulici civili godranno de' privilegii accordati al grado, di cui saranno decorati, senza anzianità nel Corpo, o nell'Armata; ma trovandosi in concorrenza di servizio con Uffiziali del Genio Militare, dovrà il grado decidere del comando, e nel caso d'egualità di grado, la data della rispettiva commissione.

24. Il Direttore del Genio Civile non sarà mai scelto fra gli Ufficiali del Genio Militare.

25. Gli Uffiziali del Genio Militare che verranno destinati a passare Ingegneri Ispettori, saranno considerati come aventi un' incumbenza fissa, e cesseranno di godere dell' attività nell' Armata; ma stante la continuata attività di servizio nel Genio Civile, godranno, oltre alla paga assegnata agli Ingegneri Ispettori, di un terzo della pensione di ritiro, o di riforma, che potrebbe loro spettare in ragione del loro servizio.

26. Gli Uffiziali del Genio Militare che saranno destinati a passare nel Genio Civile in qualità d'Ingegneri di prima, o di seconda classe, conserveranno l' anzianità nel Genio Militare per rientrare nello Stato maggiore, o ne'Zappatori semprechè vi saranno chiamati, o che loro toccherà di fare il passo di Capitani anziani.

Questi Uffiziali riceveranno il grado di Capitano, o di Tenente, secondo che saranno destinati, nella prima, o nella seconda classe d' Ingegneri, ancorchè tal grado non li toccasse nel Genio Militare;

ma sarà questo con riserva ai loro anziani in esso, e conserveranno la loro prima anzianità nell'Armata.

Essi godranno delle piazze di foraggio come gli Uffiziali del Genio Civile; ma continueranno a percevere la paga, e vantaggi corrispondenti al loro grado, e classe nel Genio Militare, senza riguardo al grado che occupano provvisoriamente nel Genio Civile.

27. Un numero d' Uffiziali del Genio Civile sarà comandato nelle diverse Provincie dello Stato per farvi il servizio de' Ponti, Strade, Acque, e Selve a norma del Regolamento particolare che sarà formato a quest' oggetto, e sarà egualmente tenuto di eseguire tutte le incumbenze che li verranno appoggiate dal Comandante il Corpo Reale del Genio, relative al servizio militare.

Qualora alcuni degli Uffiziali del Genio Civile fossero destinati al servizio militare in tempo di guerra, verranno aggregati al Genio Militare, riserbandosi S. M. di avere per essi quei riguardi, di cui potranno essere meritevoli.

28. Il Direttore del Genio Civile con un numero de' suddetti Uffiziali risiederanno nella Capitale per far parte del congresso del Genio Civile presieduto dal Comandante del Corpo Reale del Genio, e per eseguire tutte le incumbenze che loro verranno appoggiate, sia per il servizio militare, che relative al Genio Civile.

29. Il Direttore del Genio Civile sarà membro nato del congresso suddetto, e dovrà trasportarsi temporariamente nei diversi punti dello Stato, sempre che lo esigerà il bene del Regio servizio, e che ne avrà ricevuto l' ordine.

30. Nel caso che per mancanza, ed impedimento

del Colonnello, fosse il Corpo provvisoriamente comandato da un Tenente-Colonnello meno anziano del Direttore del Genio Civile, dovrà quest' ultimo presiedere il congresso del Genio Civile, al quale interverrà di dritto il Comandante del Genio Militare, e prendere gli ordini direttamente dalla Segreteria di Guerra, e Marina per tutto ciò che riguarda la classe del Genio Civile.

31. Nel caso d'absenza, od impedimento del suddetto Direttore, verrà questo rimpiazzato provvisoriamente da quello fra gli Ingegneri Ispettori che piacerà a S. M. di destinare.

32. Dopo la prima nomina gli avanzamenti nella classe del Genio Civile saranno regolati come segue:

Non vi sarà dritto d' anzianità per ottenere il posto di Direttore.

Gli Ingegneri di prima classe passeranno al rimpiazzamento degli Ingegneri Ispettori a seconda della loro anzianità di prima classe.

I rimpiazzamenti degli Ingegneri di prima classe saranno al concorso fra gli Ingegneri di seconda classe.

33. Il concorso sarà dato, e giudicato dal congresso del Genio Civile a norma degli ordini Sovrani, che riceverà a quest' oggetto il Presidente del medesimo per il canale della Segreteria di Guerra, e di Marina.

34. Gli individui ammessi a far parte della classe del Genio Civile dovranno essere patentati nelle Regie Università Architetti Idraulici Civili, non compresi però gli Uffiziali del Genio Militare, e quegli altri individui, che nell' attuale nuova formazione S. M. si riserva di nominare, i quali, stante la carriera percorsa ed i studi fatti militari,

e civili, saranno giudicati capaci di farne parte, quantunque non patentati.

35. Gli Uffiziali del Genio Civile godranno della paga assegnata al loro grado militare, cioè:

Direttore, la paga di Tenente-Colonnello;

Ingegneri Ispettori, quella di Maggiore;

Ingegneri di prima classe, dopo due anni di servizio nel loro grado, quella di Capitano di prima classe;

Ingegneri di prima classe, non aventi due anni di servizio nel loro grado, quella di Capitano di seconda classe;

Ingegneri di seconda classe, dopo due anni di servizio, quella di Tenente di prima classe;

Ingegneri di seconda classe, non aventi due anni di servizio, quella di Tenente di seconda classe.

36. Oltre le paghe suddette il Direttore e gl' Ingegneri Ispettori godranno caduno di due piazze di foraggio, e di una sol piazza caduno gl' Ingegneri di prima e seconda classe, mediante le quali tutti i viaggi saranno a loro carico, eccettuati quelli che loro verranno imposti di fare sollecitamente per cause urgenti, e fuori del circondario del Governo, nel quale sono stazionati, nel qual caso li verranno corrisposte le spese di posta.

37. Semprechè gli Uffiziali del Genio Civile dovranno per Regio servizio pernottare fuori del luogo della loro residenza, ed oltre i due miglia di distanza, sarà loro corrisposta un'alta paga giornaliera di lire sei al Direttore, cinque agl' Ingegneri Ispettori, e di quattro agl' Ingegneri di prima e di seconda classe.

38. Dopo lungo e distinto servizio venendo questi Uffiziali ad esser riconosciuti meritevoli di riposo, riceveranno la pensione di ritiro accordata al loro grado, e sarà questa regolata con i dovuti riguardi alla loro età, ed alla natura del servizio prestato.

*Uniforme del Corpo Reale del Genio comune alle tre classi.*

39. L'uniforme del Corpo Reale del Genio sarà nella forma e colore simile a quello della Fanteria di linea, e dovranno i Bassi-Uffiziali e Soldati del Battaglione Zappatori esser provvisti di tutte le parti di vestiario come la medesima.

*L'abito avrà le divise seguenti:*

| Coletto | Paramani | Fodera | Bottoni |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| *Chermesì.* | *Chermesì.* | *Turchina con profilo chermesì ai rivolti e scarselle.* | *Argento.* |

40. Tutti gli Uffiziali del Corpo Reale del Genio avranno sempre l'abito lungo, con cappello, eccettuati gli Uffiziali del Battaglione Zappatori, i quali dovranno far uso dell'abito corto, e sakò, allorchè trovansi sotto le armi.

41. Gli Uffiziali del Corpo Reale del Genio potranno far uso di una sopravveste turchina (*frac*) allorchè sono in viaggio, o trovansi sui lavori per direzioni, operazioni, od ispezioni giornaliere.

42. *STATO di Formazione del Ba*

IN GUERRA

| | STATO MAGGIORE | | | | | | | | | | | | | | | UFFIZIALI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tenente Colonnello | Maggiore | Aiutante maggiore | Alfieri | Quartier mastro | Cappellani | Chirurgo maggiore | Foriere maggiore | Tamburo maggiore | Caporale maggiore | Armaiuolo | Capo Sarto | Capo Calzolaio | Prevosto | Arciere | TOTALE Stato Maggiore | Capitani | Tenenti | Sottotenenti compreso un Capo | TOTALE Aumento | TOTALE del Battaglione in tempo di guerra | Cavalli in tempo di Guerra |
| Stato Maggiore | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | | | | | 10 | |
| COMPAGNIE: Prima | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Seconda | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Terza | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Quarta | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Quinta | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Sesta | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 160 | 8 |
| Minatori | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 4 | 30 | 90 | 8 |
| TOTALE del Battaglione | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 7 | 28 | 542 | 1060 | 56 |

# STATO di Formazione del Battaglione Zappatori 2.da Classe del Corpo Reale del Genio

| | IN TEMPO DI PACE | | |

45.

# STATO

## DELL' ARMAMENTO E PICCOL ARMAMENTO

*per il Battaglione Zappatori 2.ª classe del Corpo Reale del Genio.*

| | ARMAMENTO | | | | | CORAMI | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fucili da Dragone con baionetta, fodero e tirabora | Sciable con fodero | Ascie pei Falegnami e Carradori in legno | Pistole per Minatori | Piccole Ascie per Caporali | Bandoliere con Giberna: Per Caporali con porta ascia | Bandoliere con Giberna: Per Zappatori | Bertelle | Budrieri | Porta-pistola per Minatori | Porta-ascia per Falegnami, e Carradori in legno | Grembiali: Di pelle per Falegnami, Carradori, Armaiuolo e Fabbri Ferrai | Grembiali: Di tela per Muratori e Canestrai | Casse da Tamburo complete con piccoli grembiali e di pelle | Sakots: Per Segenti | Sakots: Per Caporali e Zappatori | Sacchi da Viveri | Sacchi da Cartucce | Sacchi da Cartucce |
| Stato Maggiore . | | 6 | | | | | | | 6 | | | 1 | | | 2 | 4 | | | 7 |
| COMPAGNIE: Prima . . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Seconda . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Terza. . . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Quarta . . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Quinta . . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Sesta . . . . | 96 | 105 | 10 | | 8 | 8 | 88 | 96 | 105 | | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
| Minatori. . . | | 57 | | 54 | 6 | | | | 57 | 54 | | | 51 | 1 | 4 | 53 | | | |
| TOTALE. . . . . | 576 | 693 | 60 | 54 | 54 | 48 | 528 | 576 | 693 | 54 | 60 | 85 | 185 | 13 | 56 | 655 | 32 | | 7 |
| Aumento in Guerra | 288 | 342 | | 26 | 2 | | 288 | 288 | 342 | 26 | | | 25 | | 1 | 341 | 28 | | |
| TOTALE in Guerra | 864 | 1035 | 60 | 80 | 56 | 48 | 816 | 864 | 1035 | 80 | 60 | 85 | 208 | 13 | 57 | 996 | 82 | | 7 |

*Vetture pel trasporto d'utensili, e stromenti, e fucine volanti, di cui sarà provvisto detto Battaglione.*

| | In tempo di pace | In tempo di guerra |
|---|---|---|
| Cassoni coperti a quattro ruote per sei Compagnie Zappatori . . . | 6 | 6 |
| Carri a ridella *idem* . . | 6 | 12 |
| Fucine volanti per tre Divisioni Zappatori . . . . . | 3 | 6 |
| Tombarelli per la Compagnia Minatori . . . . . | 2 | 4 |

In tempo di pace i cavalli necessarii per dette vetture e fucine volanti saranno provvisti all'occasione dall' Uffizio generale del Soldo.

In tempo di guerra l'Uffizio suddetto provvederà gli arnesi necessarii ai cavalli, come dallo Stato di formazione, e gli stivali per li vetturali.

44. STATO

*delle Paghe fissate agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali e Soldati del Corpo Reale del Genio.*

| | GRADI | PAGA intiera all'anno lire | s. | PAGA divisa in Prestito lir | s. | Decon-to l. | | Raz. Pane al giorno | Letti da Sergente | Letti da Soldato | Letti da Arciere | Vestiario in natur. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATO MAGGIORE | Colonnello Comandante | 5000 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Tenente Colonnello | 3275 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Maggiore | 2452 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Aiutante Maggiore | 1100 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Alfieri | 850 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Quartier-mastro | 850 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Cappellano | 800 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Chirurgo maggiore | 900 | | | | | | 1 | | | | | |
| | Foriere maggiore | 517 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | Tamburo maggiore | 324 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | Caporale maggiore | 285 | | 249 | | 36 | | 1 | | 1 | | | |
| | Armaiuolo | 123 | 15 | 105 | 15 | 18 | | 2 | | 1 | | | |
| | Capo Sarto | 240 | | 204 | | 36 | | 1 | | 1 | | | |
| | Capo Calzolaio | 240 | | 204 | | 36 | | 1 | | 1 | | | |
| | Prevosto | 308 | | 272 | | 36 | | 1 | | | | | |
| | Arciere | 115 | | 93 | | 22 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| UFFIZIALI | Capitani — anziano | 2125 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Capitani — di 1.a classe | 1875 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Capitani — di 2.a classe | 1625 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Tenenti — anziano | 1100 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Tenenti — di 1.a classe | 1050 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Tenenti — di 2.a classe | 1000 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Sottotenenti — anziano | 950 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Sottotenenti — di 1.a classe | 900 | | | | | | 2 | | | | | |
| | Sottotenenti — di 2.a classe | 850 | | | | | | 2 | | | | | |
| COMP. MIN. | Foriere di Compagnia | 382 | 10 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | Sergente | 375 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | Caporale | 270 | | 234 | | 36 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Tamburo | 146 | 5 | 128 | 5 | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Vivandiere | 123 | 15 | 105 | 15 | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Minatori — di 1.a classe | 240 | | 222 | | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Minatori — di 2.a classe | 225 | | 207 | | 18 | | 1 | | 1½ | | | |
| COMP. ZAPP. | Foriere di Compagnia | 375 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | Sergente | 350 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| | Caporale | 210 | | 174 | | 36 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Tamburo | 146 | 5 | 128 | 5 | 18 | | 1 | | 1½ | | | |
| | Muratt., Falegn., Fabri-f., Carr e Cani — di 1.a classe | 240 | | 222 | | 18 | | 1 | | 1½ | | | |
| | Muratt., Falegn., Fabri-f., Carr e Cani — di 2.a classe | 225 | | 207 | | 18 | | 1 | | 1½ | | | |
| | Barcaiuoli, Nuotatori, e Lattai | 240 | | 222 | | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Frater, Vivandieri e Zappatori | 123 | 15 | 105 | 15 | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |
| | Vetturali | 123 | 15 | 105 | 15 | 18 | | 1 | | 1½ | | 1 | |

45. Il Battaglione de' Zappatori dovrà passare in revista, e sfilar al banco nell'ordine prescritto dallo stato di formazione.

46. Tutte le paghe portate dal presente Stabilimento verranno corrisposte sul piede dal medesimo prescritte agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Soldati, presenti alla revista, o comandati; e quanto ai Bassi-Uffiziali, e Soldati, dovrà la somma fissata in prestito esser loro corrisposta ripartitamente, con lasciare il deconto sul piede stabilito.

47. Oltre le suddette paghe l'Uffizio generale del Soldo corrisponderà al Colonnello Comandante allorchè non avrà grado nella Generalità, ed al Tenente Colonnello del Battaglione Zappatori, due piazze di foraggio, ed al Maggiore di detto Battaglione una sol piazza.

48. Resta proibito a qualunque individuo del Battaglione di accettare, o pretendere qualunque specie di regalia da' Macellai, Impresarii delle Caserme della legna, o munizioni da bocca, e simili.

49. La razione di pane sarà del peso d'oncie ventiquattro, e dovrà l'Uffizio generale del Soldo farne seguire la distribuzione a' presenti soltanto, per il che tutte le variazioni giornaliere dovranno essergli consegnate puntualmente dal Foriere maggiore, sotto l'ispezione, e vigilanza dell'Aiutante maggiore; e dovrà il Comandante del Battaglione vegliare alla esatta esecuzione di quest' articolo.

50. L'Uffizio generale del Soldo dovrà corrispondere nei sette mesi d'estate, che hanno principio dal primo d'aprile a tutto ottobre, tre quarti di legna per cadun letto, ed una legna e mezza nei mesi d'inverno, cioè, dal primo di novembre a tutto marzo.

51. Si passeranno a caduna Compagnia Zappatori quattro letti, ed alla Compagnia Minatori cinque letti senza legna per i Bassi-Uffiziali, e Soldati ammogliati, non compresi i letti intieri, che si passano all' Armaiuolo, Capo-Sarto, e Capo-Calzolaio.

52. L' Arciere avrà un letto intiero, ma godrà soltanto la legna di un mezzo letto.

53. Le promozioni de' Bassi-Uffiziali, ed i rimpiazzamenti nelle varie classi d'Artisti avranno sempre luogo il primo giorno del mese.

54. L' Uffizio generale del Soldo corrisponderà lire una all' anno per cadun fucile per il bene armato.

55. Il suddetto Uffizio corrisponderà lire due annue pei medicinali a cadun individuo componente la forza del Battaglione, compreso il Caporale maggiore, ed eccettuati gli Uffiziali, Forieri, Sergenti, ed altri individui dello Stato maggiore.

56. Il Chirurgo maggiore avrà l' obbligo di tenere un abile garzone Chirurgo, per la di cui scelta dovrà avere l'approvazione del Comandante del Battaglione, e nel caso di separazione di Compagnie, dovrà provvedere per le Compagnie separate.

57. I Frater nelle Compagnie dovranno essere flebotomi, per essere comandati a servire nell'Ospedale del Battaglione; ed essendo muniti di certificato d' abilità dal Chirurgo maggiore, riceveranno l' alta paga di soldi tre al giorno.

58. Il Cappellano avrà il carico di provvedere alla direzione spirituale delle Compagnie separate con partecipazione, e consenso del Comandante del Battaglione.

59. Le determinazioni di S. M. che riguardano la Fanteria, alle quali non si è derogato colle presen-

ti, saranno tuttora in vigore per il Battaglione Zappatori, nelle parti che lo possono riguardare, e quanto alla Revista d' Ispezione sarà ella data a questo Battaglione dal Comandante in capo il Corpo Reale del Genio.

Torino il primo maggio 1816.

V.ª Il Ministro di Stato
Primo Segretario di Guerra e Marina,
Di San Marzano *d'ordine di S. M.*

---

## DETERMINAZIONI DI S. M.

*Relative all' organizzazione dell' Intendenza generale de' Ponti, Strade, Acque, e Selve, stabilita con Regie Patenti del 19 scorso marzo.*

Del 3 di maggio 1816.

1. L'Intendenza generale de' Ponti, Strade, Acque, e Selve sarà composta di
   - Un Intendente generale,
   - Un Vice-Intendente generale,
   - Un Primo Segretario, il quale apparterrà ad una delle categorie del Genio civile stabilite coll' organizzazione del Corpo Reale del Genio, e di quel numero di
   - Segretarii,
   - Sotto-Segretarii, e
   - Scritturali che saranno giudicati necessarii secondo le circostanze.

2. L' Intendente generale avrà la direzione sopra tutti gli oggetti relativi ai Ponti, Strade, Acque, e Selve; nessun lavoro potrà essere intrapreso senza

la sua autorizzazione, eccetto quelli d' urgenza, per i casi che saranno previsti da un Regolamento particolare.

3. L' Intendente generale riceverà tutti li progetti, piani, relazioni di visite, tanto dalle Autorità amministrative delle Provincie, quanto dagli Uffiziali del Corpo Reale del Genio, comandati nelle Provincie per tutto ciò che riguarda li Ponti, Strade, Acque, e Selve; gli Uffiziali suddetti indirizzeranno un doppio de' loro rapporti al Comandante del Corpo Reale del Genio.

4. Sarà stabilito un Congresso permanente presieduto dal Colonnello Comandante il Corpo Reale del Genio, e composto del Direttore del Genio civile, di due Uffiziali del Genio militare, due del civile, e dell' Uffiziale Primo Segretario dell' Intendenza generale.

5. A norma del disposto nelle determinazioni di S. M. per l' organizzazione del Corpo Reale del Genio, qualora in absenza, o mancanza del Colonnello Comandante il Corpo Reale, il Direttore del Genio civile si trovasse di grado maggiore, o più anziano a grado eguale del Comandante *pro tempore* il Corpo Reale, il Direttore del Genio civile avrà la presidenza del Congresso.

6. L' Intendente generale dirigerà a questo Congresso tutte le domande, e progetti relativi a' lavori da farsi; il Congresso darà il suo sentimento di perizia, formerà o farà formare i calcoli della spesa, e dietro l' approvazione dell' Intendente generale, il Comandante del Corpo Reale ordinerà l' esecuzione agli Uffiziali già destinati o da destinarsi a dirigere i lavori, fermi rimanendo i veglianti Regolamenti per la solennità de' contratti.

7. Li medesimi Uffiziali indirizzeranno i loro rapporti direttamente per doppio al Comandante il Corpo Reale del Genio, ed all' Intendente generale.

8. Le collaudazioni saranno sempre fatte da un Uffiziale, altro che quello che ha presieduto al lavoro; esso sarà domandato dall' Intendente generale al Primo Segretario di Guerra e Marina.

9. Ogniqualvolta l' Intendente generale stimerà di far seguire una visita straordinaria, il Comandante del Corpo Reale del Genio sarà tenuto di mettere a sua disposizione un Uffiziale del grado che verrà richiesto, previa l' autorizzazione del Primo Segretario di Guerra e Marina.

10. È riservata al medesimo Primo Segretario di Guerra e Marina la destinazione degli Uffiziali nelle diverse Provincie.

11. Il Consiglio de' Ponti, Strade, Acque, e Selve stabilito col §. 4 delle Regie Patenti del 19 scaduto marzo, si radunerà ogni anno nel corrente del mese di gennaio, per esaminare i progetti de' lavori per il corrente dell' anno, e sottometterne il piano alla Regia approvazione, la quale sarà trasmessa dal Presidente del Consiglio, tanto al Comandante de Corpo Reale del Genio, quanto all' Intendente generale.

12. L' Intendente generale formerà conseguentemente il bilancio a termini de' veglianti Regolamenti.

13. Vi sarà un' altra adunanza del Consiglio nel mese di giugno, ed un' altra nel mese di dicembre per udire la relazione de' lavori eseguiti.

14. Ogniqualvolta succederanno occasioni di lavori impensati non previsti nel bilancio, o che a termini de' Regolamenti particolari non dovranno eseguirsi prima d' avere ottenuto la Regia approva-

zione, l' Intendente generale s' indirizzerà al Presidente del Consiglio, per domandare un' adunanza straordinaria. Sopra la richiesta del Presidente del Consiglio, egli dovrà presentare nelle adunanze del Consiglio, tanto il bilancio, quanto lo stato delle spese, e fondi.

15. Il Consiglio potrà pure essere radunato straordinariamente dal Presidente, ogniqualvolta egli creda che il Regio servizio lo possa esigere.

16. Sarà formato un Regolamento generale per tutti gli oggetti che riguardano il sistema da adottarsi per la conservazione, costruzione, e buon regime delle Acque, Ponti, Strade, e Selve.

17. Questo Regolamento stabilirà i doveri, ed il servizio degli Uffiziali Ingegneri, relativamente alli Ponti, Strade, Acque, e Selve; determinerà i lavori d' urgenza, ai quali gl' Ispettori, od altri Uffiziali comandati nelle Provincie, potranno provvedere di concerto cogli Intendenti, quelli sopra i quali l' Intendente generale potrà determinare, e quelli per i quali sarà necessario domandare un' adunanza del Consiglio; fisserà le attribuzioni d' ogni impiegato, la scelta, il modo di servizio, ed i stipendi de' Misuratori, ed Assistenti.

18. Il Regolamento sarà preparato da una commissione presieduta dall' Intendente generale, e nominata dal Presidente del Consiglio dietro gli ordini di S. M.

19. Sarà sottoposto all' esame del Congresso permanente, indi presentato al Consiglio dall' Intendente generale.

20. Tosto che sarà sottomesso a S. M. dal Presidente del Consiglio, ed ottenuta la Sovrana approvazione, sarà visato dal Presidente suddetto, e

trasmesso al Comandante del Corpo Reale del Genio, ed all' Intendente generale. Gli oggetti poi che esigessero Sovrane provvidenze colla Regia Firma, saranno dal Consiglio comunicati ai rispettivi Dicasteri per ottenerne l' esecuzione.

21. Le stesse disposizioni saranno applicate per il seguito, nel caso che, conseguentemente alla relazione fatta a S. M. dal Presidente del Consiglio, occorresse di fare delle variazioni ai Regolamenti, che le circostanze potessero esigere, o l' esperienza mostrare l' utilità.

Torino il 3 maggio 1816.

V.ª il Ministro di Stato,
Primo Segretario di Guerra, e di Marina,
Di San Marzano *d' ordine di S. M.*

---

1.° *giugno* 1816.

Circolare dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Nominazione del sig. Intendente Generale Bellosio a Presidente in 2.° de' R. Archivi di Corte, e nominazione del sig. Conte Caccia di Romentino ad Intendente Generale de' Ponti e Strade.*

Con Regie Patenti di ieri si è S. M. degnata di nominarmi Presidente in secondo de' Regii Archivi di Corte, e ad un tempo di prescegliere il signor Conte Caccia di Romentino per Intendente Generale de' Ponti e Strade, Boschi, Selve, ed Acque a seconda delle Regie Patenti del 19 marzo scorso.

Nel notificare a V. S. Ill.ma questa nuova destinazione, affinchè si compiaccia di dirigersi al pre-

lodato sig. Conte per la direzione degli affari che vi riflettano, gradisca che le appalesi la più viva mia riconoscenza pella singolare premura che si è compiacciuta di costantemente spiegare in concorrere colla purità dei suoi lumi, e saviezza de' favoritimi sentimenti al disimpegno delle occorsemi discussioni, mentre ho l' onore ec.

*Sott.º* BELLOSIO.

---

8 *giugno* 1816.

Circolare (n.º 1) dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Il sig. Conte Caccia di Romentino assume l'uffizio d' Intendente Generale de' ponti, strade, acque, perequazione e censimento.*

Degnatasi S. M. di conferirmi l' importante carica d' Intendente Generale de' ponti e strade, acque e selve, perequazione e censimento, è di mio dovere di prevenire V. S. Ill.ma d' averne quest' oggi assunte le funzioni.

Se grave è il peso che piacque alla M. S. di addossarmi, mi conforta il pensiero d' essere secondato dalle vigili cure de' zelanti funzionarii preposti all' Amministrazione delle Provincie, i quali certamente non hanno altro scopo, che il miglior servizio di S. M., ed il vantaggio de' suoi sudditi.

Compiacendomi pertanto d' entrare in corrispondenza con V. S. Ill.ma, vivo nella lusinga di vedermi coadiuvato dai di lei lumi, e la prego di essere persuasa, che accoglierò con vera soddisfazione la comunicazione delle di lei viste, e le di lei proposi-

zioni tendenti al migliore andamento degli importanti rami di pubblica amministrazione che mi sono affidati. Ho l' onore ec.

*Sott.°* C. Caccia.

---

21 *giugno* 1816.

Circolare ( n.° 140 ) dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*Altra richiesta dello stato de' recapiti spediti dagli Intendenti, per spese, dal* 1814 *a tutto giugno* 1816, *e quali siano gli ordini ricevuti per fare pagamenti a favore d' impresarii.*

Per potere compiere la spedizione de' mandati per il rimborso ai signori Tesorieri provinciali delle somme da essi pagate per conto di quest' Intendenza Generale, e perchè un tale rimborso non rimanga imperfetto, egli è indispensabile di avere un' esatta cognizione di quanto venne pagato dal 15 luglio 1814, epoca dello stabilimento dell' Azienda, a tutto maggio del corrente anno su recapiti spediti da codesta Regia Intendenza.

Un così importante oggetto aveva già determinato il mio signor Predecessore ad eccitare i signori Intendenti, con circolare del 15 novembre 1815, alla trasmissione degli stati in essa enunciati: ma siccome simili stati non vennero estesi che a tutto il mese di novembre suddetto, e ritenuto essersi posteriormente riconosciuto, che alcuni recapiti, abbenchè spediti per spese riguardanti l' Azienda predetta, vennero per isbaglio trasmessi ad altre Aziende, e particolarmente a quella delle Regie Finanze, e che per altra parte conviene pur anche

accertare l' ammontare delle somme posteriormente pagate, non posso dispensarmi di pregare V. S. Ill.ma a volersi compiacere di far senza ritardo formare uno stato conforme al modello trasmessole colla succitata circolare, in cui si porteranno tutti i recapiti spediti da codesta Regia Intendenza dalla predetta epoca del 15 luglio 1814 a tutto il mese di maggio del corrente anno, comprendendovi anche quelli che non fossero ancora soddisfatti: ed un altro simile stato per i recapiti spediti per tutto il corrente mese di giugno.

Colla trasmissione di tali stati, del primo dei quali avrà luogo fra tutto il corrente, e del secondo fra tutto il cinque del prossimo mese di luglio, V. S. Ill.ma si compiacerà pur anche di parteciparmi quali possono essere per avventura gli ordini ricevuti per eseguire i pagamenti a favore d' impresari, e a quale somma essi si estendano.

Il conosciuto di lei zelo pel Regio e Pubblico servizio mi assicura di poter ottenere colla maggiore esattezza, e sollecitudine possibile i succitati riscontri, e passo all' onore, ec.

*Sottoscritto:* C. Caccia.

---

25 *giugno* 1816.

Circolare (n.° 170) dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti

*Trasmissione all' Azienda Generale della tariffa de' dritti di pedaggio sui ponti e sui porti.*

La Regia Patente del 19 marzo p. p. avendo affidata a questa Generale Intendenza la Superiore Amministrazione delle acque, è necessario che la

medesima conosca tutti i dritti di pedaggio che si esercisсono tanto sui ponti che sui porti. Si compiacerà quindi V. S. Ill.ma di trasmettermi copia della tariffa che sui medesimi si esercisce, e di rispondere categoricamente ai quesiti indicati nel modulo qui annesso con precisare nella specifica delle osservazioni tutte le particolari circostanze che sono proprie a caduna sua provincia per tale oggetto.

In attenzione di un prossimo riscontro, ho l'onore, ec.

*Sottoscritto :* C. Caccia.

---

## REGIO BIGLIETTO

Indiritto al sig. Intendente Generale dell' Azienda.

*S. M. ordina che si apra una nuova strada tra Ponte Decimo e Novi in vece di quella della Bocchetta che si trova in pessimo stato . e dà i provvedimenti opportuni.*

---

Del 5 di agosto 1816.

---

## IL RE

### di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme.

Fedele, ed amato nostro. Avendo noi preso in particolar considerazione la relazione, che ci è stata rassegnata dal nostro Consiglio superiore de' ponti, e strade, dalla quale ci risulta, che atteso il pessimo stato attuale della strada della Bocchetta riuscirebbe assai più vantaggioso, tanto per il nostro Regio servizio, che per quello de' nostri amati popoli, di aprirne una nuova per la Valle della Scrivia; ap-

provando noi il parere del medesimo Consiglio, abbiamo determinato quanto infra:

1.° Si aprirà una nuova strada tra Ponte Decimo, e Novi passando per la Valle del Lucio, e della Scrivia.

2.° L' esecuzione di quest' opera sarà affidata ad un impresaro, mediante la cessione al medesimo per un determinato numero d' anni dell' esazione di un pedaggio tanto nella vecchia, che nella nuova strada.

3.° Sarà stabilita una tariffa per quanto è possibile, inferiore a quella in vigore sotto il cessato Governo.

4.° Uno, o due Ingegneri saranno incaricati di esaminare i tipi, profili, piani, e le carte degli Ingegneri del cessato Governo, e che si potranno raccogliere, di formare quel progetto, che crederanno più conveniente, accompagnandolo dagli opportuni calcoli, e da dettagliate istruzioni, o sia capitoli per la sua esecuzione.

5.° Simile progetto sarà comunicato tanto al Mannati, e Compagni residenti in Torino, quanto al Giuseppe Storace Impresaro Genovese, che hanno di già fatto proposizioni, come pure a qualunque altro, che sarà per presentarsi, i quali verranno quindi chiamati a licitazione privata, deliberando l' opera a quello, che sotto i diversi rapporti farà partito migliore.

6.° Venendo l' opera suddetta deliberata a persona che non abbia ancora date prove della sua abilità, pratica, ed estese cognizioni per simil genere di lavori, dovrà essa nominare un abile Institutore beneviso dell' Amministrazione.

7.° Si accetterà mediante le dovute cautele l' offerta dei Comuni della Valle di Scrivia, di concorrere alla formazione di questa strada, corrispondendo ratatamente nello spazio di dieci anni la somma di ducentomila franchi, e trentamila giornate di lavoro, riducendo però questo in denaro, ed in ragione di un franco ciascuna.

Sarà vostra cura di uniformarvi alle disposizioni del presente per le incumbenze, che vi spettano, sotto la direzione del Consiglio Superiore dei ponti, e strade, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Aix, il 5 agosto 1816.

*Firmato:* V. EMANUELE.

*Contrassegnato:* RADICATI.

---

*Torino*, 8 *gennaio* 1817.

Circolare (N.° 60) dell' Azienda Generale ai signori Intendenti.

*È assegnata la somma di 2 milioni sul prodotto della Società Annonaria per l'eseguimento di lavori di pubblica utilità in sollievo degl' indigenti.*

Con Regio Editto del 3 dicembre ultimo scorso avendo le benefiche cure di S. M. consacrata la somma di 2 milioni sul prodotto della Società Annonaria da rivolgersi in lavori di pubblica utilità onde venir in soccorso dell' indigenza nelle attuali difficili circostanze, io mi fo premura di notificare a V. S. Ill.ma che la somma particolarmente affetta al servizio di codesta Provincia ascende a ll.
da impiegarsi nel corrente dell' anno.

Col prossimo corriere avrò l' onore di farle conoscere l' entità del fondo assegnato per ciascun lavoro, gl' Ingegneri incaricati di formarne le perizie, le instruzioni normali che si dovranno nelle medesime seguire, ed i capitoli generali a stampa per servire e di guida agl' Ingegneri, e di base ai contratti d' appalto.

La viva sollecitudine del Governo nel venire in soccorso dell' indigenza, la prossima apertura dei lavori, l'impiego della sopra indicata somma, mercè la quale gl' infelici otterranno un mezzo sicuro di sussistenza, tutte queste riflessioni non sfuggiranno certamente all' oculatezza di V. S. Ill.ma onde inspirare il coraggio negli animi de' suoi amministrati, facendo loro conoscere, che quanto prima fia alleggerita la calamità, che gl' incalza.

Ho l' onore, ec.

*Sottoscritto:* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 10 *gennaio* 1817.

Circolare (n.° 145) dell' Azienda Generale
Ai signori Intendénti.

*Trasmissione del prospetto de' lavori da eseguirsi, della copia delle istruzioni per gl' Ingegneri e de' capitoli generali in stampa.*

A norma della riserva di cui nella precedente mia dell' 8 del corrente n.° 60 ho l' onore di trasmettere a V. S. Ill.ma il prospetto de' lavori che si devono eseguire in codesta Provincia, copia delle istruzioni particolari per questa circostanza che diramo agli Ingegneri incaricati della formazione delle

perizie, ed i capitoli generali a stampa che servir devono di base alle medesime.

Ella rileverà dal sovr' indicato prospetto, e gl' Ingegneri incaricati de' lavori, e le somme, che vennero bilanciate per ciascuno di essi, le quali non risultano però dal solo prodotto di due milioni, ma altresì della somma calcolata nel bilancio generale dello Stato, pel servizio ordinario de' ponti e strade, e quella che verrà in seguito determinata dover rimaner a carico di ciascuna Provincia.

Avendo prescritto nelle istruzioni che gl' Ingegneri debbano procedere di concerto con V. S. Ill.ma, ella si compiacerà di far loro quelle osservazioni, che giudicherà opportune con tenermi informato del modo, e della sollecitudine con cui disimpegneranno a sì importanti oggetti, che vengono loro affidati.

In attenzione di un prossimo riscontro ho l' onore di prevenirla che scrivo con questo stesso ordinario ai prelodati Ingegneri, ai quali trasmetto il prospetto dei lavori di cui rilevar devono la perizia, non meno che le instruzioni, ed i capitoli generali che serviranno loro di norma.

Gradisca, ec.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

10 *gennaio* 1817.

Circolare (N.° 146) dell' Azienda Generale ai signori Ingegneri

*Invio delle Istruzioni per l' eseguimento dei progetti approvati dal Consiglio di Annona.*

Nella circostanza in cui si devono intraprendere colla massima attività in tutte le Provincie de' Regii

Stati considerevoli pubblici lavori, io interesso tutto lo zelo de' signori Ingegneri d'acque e strade, acciò concorrano con l'opera loro, perchè le benefiche determinazioni Sovrane conseguiscano prontamente il pieno loro intento.

I progetti, che si debbono compilare per mettere questa Generale Azienda in grado di formare gli appalti aprendo loro un vasto campo onde spiegare utilmente gli acquistati lumi, io credo di non poter meglio affidare che a V. S. O.ma l'esecuzione di quelle perizie che occorrono pei lavori descritti nel quì unito prospetto, da cui ella potrà rilevare le somme bilanciate per ciascuno di essi e prenderle per norma; le compiego pure le istruzioni, che per questa particolar circostanza ho creduto di dover compilare, ed alle quali la prego di uniformarsi. Un esemplare de' capitoli generali a stampa che dovranno servire di base ai contratti d'appalto è pur quì annesso, ed essi dirigeranno V. S. O.ma nel disimpegno delle sue incumbenze.

Persuaso che sarà per corrispondere lodevolmente alla fiducia che il Governo ripone in lei, con accelerare quanto potrà maggiormente l'esecuzione delle prescritte perizie, la eccito a trasmettermele di mano in mano che saranno compilate ed a segnarmi ricevuta della presente.

Ho il piacere, ecc.

*Sottoscritto*: G. M. Caccia.

## INSTRUZIONI AGLI INGEGNERI

*per l'esecuzione dei progetti approvati dal Consiglio di Annona.*

Perchè gl' Ingegneri abbiano una norma fissa e regolare nella compilazione de' progetti confidati, loro si trasmettono le seguenti Istruzioni, a cui dovranno uniformarsi:

1.° I progetti saranno divisi in fascicoli separati, e comprenderanno una relazione particolarizzata di ogni circostanza più influente, la perizia di stima, il quaderno degli oneri parziali d' appalto, il casellario, i profili transversali e longitudinali, il piano delle località con tutti gli accessorii atti a rendere intiera ragione dell' opera.

2.° La perizia di stima sarà suddivisa in due parti, vale a dire analisi del prezzo per ogni capo di lavoro, e loro applicazione alle quantità risultanti dal casellario.

Tanto nell' una, quanto nell' altra delle suddivisioni surriferite sarà cura degl' Ingegneri di spiegare la massima precisione e diligenza per evitare che gli appalti non vadano deserti per effetto delle analisi, o non si formi collusione fra gl' impresarii a danno dell' erario, laddove siano troppo sostenuti.

Avvertiranno specialmente all' esattezza aritmetica per evitare gli errori, che sempre dimostrano poca attenzione nelle operazioni.

3.° Nel quaderno degli oneri parziali non si ripeteranno le disposizioni contenute in quelli generali a stampa, bastando che con apposito articolo se ne prescriva l' osservanza. E siccome gli appalti, semprechè circostanze imperiose non vi si oppongono, debbono seguire a corpo, e non a misura,

gl' Ingegneri procureranno di stendere il quaderno d'oneri parziali in modo ad evitare ogni appiglio per parte degli impresarii, e nel tempo stesso per non addossar loro carichi soverchi e lesivi, e non in armonia con la natura ed entità delle opere che sono chiamati ad eseguire. Laddove però si verifichi il caso di appaltare un dato lavoro a misura, gl' Ingegneri ne consegneranno il motivo nella loro relazione.

4.° La progressiva esecuzione delle opere dovrà sempre essere determinata in proporzione delle rate di pagamento, che dipenderanno necessariamente dal fondo assegnato in bilancio per l' opera progettata.

Che se il progetto non potrà per ragioni trovate preponderanti essere nei limiti delle somme per esso bilanciate, l' esecuzione dei lavori verrà distribuita in più anni, fissando i pagamenti in modo, che il debito di ognuno degli anni successivi non ecceda quello dell' anno in cui ha luogo l' appalto. Nel fissare le rate di pagamento si avvertirà che gl' impresarii rimangano sempre in isborso di una somma equivalente per lo meno ad 1[10 di esse.

5.° Fra gli oneri parziali verrà per tutto il corrente 1817 inserto il seguente: » I giornalieri da impiegarsi dall' appaltatore saranno esclusivamente tra» scelti fra i sudditi di S. M.; esso dovrà ricevere » ed impiegare pel lavoro tutti gl' individui abili, » che gli verranno diretti dalla Commissione d'An» nona, corrispondendo loro la mercede che a det» tame di perizia sarà fissata dall' Ingegnere Diret» tore dell' opera. In nessun caso però la somma » da assegnarsi potrà essere minore di 75 centesimi » per le donne e pei ragazzi al dissotto di 15 anni ».

6.° Qualora le opere da eseguirsi riflettano soltanto l'ordinaria manutenzione delle strade, si avrà per base degli oneri d'appalto, che la provvista della ghiaia segua nella stagione invernale, e successiva primavera, riservandone l'impiego all'epoca che verrà indicata dall'Intendenza Gen.le d'acque e strade.

Sono però eccettuate dalla precedente disposizione le strade che abbisognano di una pronta riparazione, perciocchè sulle medesime la ghiaia verrà impiegata tosto che sarà condotta, e collaudata.

7.° Esistendo su molte strade delle provviste di ghiaia fatte prima della presente istruzione, converrà per esse distinguere le epoche in cui ebbero luogo, cioè se sotto il regime francese, o dopo il ritorno di S. M., e ciò in vista della diversa cassa da cui dipenderne devono i pagamenti.

In amendue i casi però l'impresaro dovrà esibire all'Ingegnere della Provincia i titoli che lo costituiscono nella sua impresa, visti i quali l'Ingegnere procederà alla ricognizione, ed alla misura della ghiaia, consegnando in un verbale i risultati che ne avrà ottenuti, con avvertenza di riferire la qualità e quantità del materiale riconosciuto, i siti in cui si trovò disposto, e di contrapporre da una parte le clausule più essenziali dei contratti, dall'altra il modo con cui l'impresaro vi diede evasione.

Un doppio del verbale sarà consegnato all'impresaro perchè possa provvedersi verso chi di ragione per conseguire l'ammontare del suo credito, ed un'altra copia verrà trasmessa alla prefata Generale Intendenza.

8.° Allorquando il trasporto sulle strade della prescritta quantità di ghiaia si troverà ultimato, l'In-

gegnere passerà ad una nuova ricognizione per misurare l'intiero quantitativo, vale a dire quello che fosse stato condotto anteriormente, e di cui all' art. 7, e l'altro provveduto nel 1817, e ciò per modo di controllo, e per evitare le frodi che diversamente ne potrebbero succedere.

9.° In generale si avrà cura di far precedere i progetti delle opere più urgenti, e quelle che servono di continuazione ad altre state eseguite antecedentemente, in guisa ad evitare le lacune che incaglierebbero il commercio.

10. Ogniqualvolta succeda di dar opera ad una nuova strada, il piano ne dovrà presentare l'intiero tracciamento con le varie altre direzioni, che gli si potrebbero assegnare.

La perizia di stima però, e il quaderno degli oneri parziali saranno circoscritti nei limiti assegnati dall' entità del fondo disponibile.

11. Si raccomanda la massima celerità nella compilazione dei progetti, segnatamente di quelli relativi al trasporto della ghiaia, ed ai movimenti di terra, non perdendo di vista, che lo scopo del governo nella presente circostanza si è quello di somministrare alla classe indigente pronti mezzi di sussistenza, nel tempo stesso che ne ricaverà un utile lavoro per le interne comunicazioni.

12. Nelle varie operazioni sin qui riferite gl' Ingegneri ricorreranno al rispettivo Intendente, e procureranno di procedere seco lui di concerto, essendochè saranno più facilmente superate le difficoltà, ed il lavoro seguirà molto più piano, e spedito.

# REGIO BIGLIETTO

indiritto all' Intendente Generale de' Ponti e Strade.

*S. M. ordina che il Congresso permanente de' Ponti, Strade, Acque e Selve sia presieduto dall' Intendente Generale; ed in caso d'impedimento, o di assenza, dal V.-Intendente Generale, e dà altre disposizioni.*

---

Del 23 di gennaio 1817.

---

## IL RE

DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMMME, EC.

Fedele, ed amato nostro; colle determinazioni nostre relative all' organizzazione dell' Intendenza Generale de' Ponti, strade, acque e selve, essendo stabilito che tutti li progetti, piani, e relazioni di visite debbano essere trasmessi all' Intendente Generale per essere da esso sottoposti all' esame del Congresso permanente, abbiamo pensato, che la disamina, che questo Congresso dee fare di sì fatto oggetto riuscirebbe molto più facile, ed utile qualora venisse fatta coll' intervento dello stesso Intendente Generale, e sotto la di lui speciale ispezione; epperciò ci siamo determinati di ordinare che il Congresso permanente debba essere presieduto dall' Intendente Generale, e di apportare alcune modificazioni alle determinazioni delli 1 e 3 maggio scorso, onde maggiormente ottenere lo scopo, che ci siamo prefisso colla nuova organizzazione di siffatta Amministrazione;

È quindi mente nostra,

1.° Che il Congresso permanente de' ponti, e strade, acque, e selve, stabilito in questa città sia d' or innanzi presieduto dall' Intendente Generale, ed in sua assenza, od impedimento dal Vice-Intendente Generale.

2.° Che il Comandante del Corpo Reale del Genio abbia sempre diritto d' intervenire alle sedute di detto Congresso.

3.° Che gli Uffiziali Ingegneri trasmettano i loro rapporti, progetti, e piani per doppio all' Intendente Generale, il quale ne conserverà una copia a disposizione del Congresso permanente, e l' altra copia dopo l' esame del medesimo, e l' approvazione dello stesso Intendente Generale, sarà da esso trasmessa all' Intendente della Provincia, coll' ordine di far eseguire i lavori nel modo prescritto dai regolamenti.

4.° Una copia dei soli rapporti e progetti sarà diretta al Comandante del Corpo Reale del Genio.

5.° Deroghiamo in tal parte alle disposizioni contrarie contenute nelle citate determinazioni del 1.° e del 3 maggio, le quali nel resto vogliamo che stiano ferme.

Vi significhiamo di così far eseguire, e preghiamo il Signore che vi conservi.

Dato in Torino il 23 gennaio 1817.

*Firmato:* V. EMANUELE.

*Contrassegnato:* Di S. Marzano.

*Torino*, 31 *gennaio* 1817.

Circolare ( n.° 446 ) dell' Azienda Generale
Ai signori Intendenti.

*I contratti d' appalto relativi alle acque e alle strade si estendono sopra carta bollata, e sono esenti dall' insinuazione.*

Due quesiti sono stati presentati da questa Generale Azienda al Ministero delle Regie Finanze, cioè se i contratti d' appalto relativi alle acque, e strade debbano essere distesi su carta bollata, e se i medesimi vanno soggetti all' insinuazione.

Quanto al primo quesito la risposta fu affermativa; rispetto al secondo, considerando S. E. il Ministro delle R.e Finanze che i signori Intendenti nelle provincie sono delegati dalle Aziende Generali, fu di parere che i contratti ricevuti nei loro Uffizii debbono goder dell' esenzione di cui sono in possesso le Aziende medesime, e conseguentemente non esser sottoposti all' insinuazione.

Comunico a V. S. Ill.ma una tale superiore determinazione affinchè le piaccia di uniformarvisi, ed ho l' onore ec.

*Sott.°* : G. M. Caccia.

*Torino*, 8 *febbraio* 1817.

Circolare (N.° 59) dell' Azienda Generale ai signori Intendenti.

*Gli Uffiziali del Genio Civile sono esenti dal diritto di posta per la corrispondenza tra di essi per oggetti di R. servizio purchè i loro pieghi siano indirizzati agl' Intendenti.*

Non sembrando conveniente che gli uffiziali del Genio Civile debbano incontrare spese di posta pella corrispondenza, che loro occorre di sostenere scambievolmente per oggetti di R.° servizio vengo di eccitarli a mettere sotto il piego dei signori Intendenti le lettere, e carte riflettenti esclusivamente il servizio che saranno in caso di doversi comunicare.

Partecipo a V. S. Ill.ma sì fatta disposizione, persuaso ch' ella l' accoglierà con piacere per quanto interessa la corrispondenza degli altri Ingegneri con quelli destinati in codesta provincia.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 10 *febbraio* 1817.

Circolare (N.° 60) dell' Azienda Generale ai signori Ingegneri.

*Franchigia dalle spese di posta per la corrispondenza tra gl' Ingegneri per oggetti di R. Servizio mediante le condizioni ivi espresse.*

Riflettendo, che gli Ufficiali Ingegneri possono talvolta trovarsi nel caso di dover corrispondere fra loro per oggetti di R.° servizio, e non essendo con-

veniente, che i medesimi abbiano a sostenere per questo motivo spese di posta, vengo di pregare i signori Intendenti di permettere, che simile corrispondenza si faccia sotto il loro indirizzo, persuaso che nessuno fra gli Ingegneri sarà per abusare di questa concessione.

Nel partecipare a V. S. O. tale favorevole disposizione, la prevengo, che quanto alle lettere ch'ella si troverà nella circostanza di dover scrivere ai signori Comandante, ed Inspettori del Genio in questa dominante, io non ho cosa in contrario perchè le trasmetta sotto al mio indirizzo.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°:* G. M. Caccia.

---

*Torino* 28 *febbraio* 1817.

Circolare (n.° 91) dell' Azienda Generale, ai signori Intendenti.

*Gl' Ingegneri fanno una sola copia di progetti di perizia, e gl' Intendenti la trasmettono all' Azienda, alla quale spediscono pure tre copie in carta libera de' contratti da essi passati.*

L'urgenza delle circostanze esigendo che le perizie vengano colla massima premura eseguite, e trasmesse a questa General Azienda, inopportuno sarebbe il pretendere che gl'Ingegneri si occupino della doppia spedizione dei progetti siccome loro ne corre l'obbligo, perchè una copia rimanga deposta in questi archivii, e l' altra possa essere retrodata ai rispettivi uffizii d' Intendenza.

Per ovviare però a tale omissione provvisoria il miglior mezzo è quello che dagli Uffizii d' Intendenza

mi vengano restituiti i progetti tostochè avranno servito all' uso per cui furono trasmessi.

Egli è altresì necessario, che mi siano inviate tre copie dei contratti che avranno luogo nelle medesime Intendenze, di cui una sarà deposta all'Uffizio del Controllo Generale, l' altra che andar deve unita al primo mandato, e la terza da ritenersi negli archivii di questa Generale Azienda.

Nel richiedere pertanto dalla compiacenza di V. S. Ill.ma di uniformarsi a quanto sovra, mi giova osservarle, che le copie richieste, dovendo servire per solo uso d' Ufficio, potranno essere in carta libera, con che però siano esse complete, vale a dire che contengano gli avvisi d' asta, il deliberamento, la sottomissione, ed i capitoli parziali per l' eseguimento delle opere.

E per maggiormente accelerarne l' intrapresa basterà che, tosto seguito il deliberamento, V. S. Ill.ma m' informi del suo risultato per quindi inviarmi una fra le copie richieste, ordinando la formazione delle altre due con maggior comodo. Ho l' onore ec.

*Sottoscritto:* G. M. Caccia.

---

*Torino, 7 marzo* 1817.

Circolare ( n.° 1052 ) dell' Azienda Generale ai signori Uffiziali Ingegneri.

*Trasmettono in ogni settimana all' Azienda Generale lo stato delle operazioni per pubblici lavori.*

Richiesto dall' Eccell.mo Congresso permanente d'Annona di tenerlo settimanamente informato delle operazioni, che si eseguiscono nelle Provincie ri-

spetto ai pubblici lavori autorizzati nell' anno corrente, debbo pregare V. S. Oss.ma a ragguagliarmi alla scadenza di ogni settimana dell'attività con cui si eseguiscono le opere già concesse in appalto, del numero de' giornalieri impiegati, ed in complesso de' lavori di cui ella si è occupata in quel frattempo per dare evacuo alle perizie che le furono affidate.

Ella avvertirà, che la prima relazione dee riferire sommariamente quanto ella avrà fatto in proposito dal giorno del di lei arrivo nella Provincia.

Ho il piacere, ec.

*Sottoscritto :* G. M. Caccia.

---

## ESTRATTO DI REGIE PATENTI.

*Creazione di varie Aziende.*

Del 31 di marzo 1817.

Art. 2.° Sono inoltre stabilite sei Aziende generali, cioè :

1.° L' Azienda Economica dell' Interno ;

2.° L' Azienda di Guerra ;

3.° L' Azienda d' Artiglieria, delle Fortificazioni e fabbriche militari ;

4.° L' Azienda delle Finanze ;

5.° L' Azienda delle Gabelle ;

6.° L' Azienda della Real Casa.

. . . . . .

Art. 3.° L'Azienda Economica dell'Interno dipende dal primo Segretario di Stato per gli Affari Interni.

. . . . . .

Art. 8.° Tutte le incumbenze sinquì esercitate

dall'Intendenza generale dei Ponti e Strade, Acque e Selve, della quale rimane soppressa la denominazione, resteranno annesse all' Azienda Economica dell' Interno, fermo però il disposto dalle Regie Patenti del 19 di marzo 1816 relativamente al Consiglio che abbiamo colle medesime stabilito, e a tutte le disposizioni che lo riguardano.

VITTORIO EMANUELE.

---

*Torino*, 8 *aprile* 1817.

Circolare (n.° 1720) dell'Azienda Econ. dell'Interno ai signori Intendenti.

*Si stabiliscono Assistenti per invigilare i lavori pubblici.*

Essendo stato ravvisato conveniente per il servizio de' ponti e strade di stabilire oltre agli Aiutanti, di cui fa cenno un' altra mia, che ho avuto l'onore di dirigere a V. S. Ill.ma, un determinato numero di Assistenti incaricati di rimanere continuamente sul luogo de' lavori, per invigilarne l' esecuzione, mi occorre pregare V. S. Ill.ma di concertarsi coll' Ingegnere incaricato del servizio della Provincia, e presentarmi uno stato de' lavori in corso, e di quegli altri che debbono venir intrapresi, ed alla cui vigilanza non sono sufficienti gli Aiutanti: la prego pertanto di proporre d'accordo coll'Ingegnere predetto il numero degli Assistenti creduto indispensabile, e le persone che crederà capaci a riempire tali funzioni, per un qual fine le trasmetto le suppliche statemi indirizzate.

Ella avvertirà che gli Assistenti debbono avere i seguenti requisiti :

1.° Di saper scrivere sufficientemente ;

2.° Di esser pratici nel misurare, e calcolare le quantità di superficie , e le cubature ;

3.° Di conoscere le buone regole della costruzione ;

4.° Saranno gli Assistenti di preferenza scielti fra i Misuratori.

Avendo avuto favorevole notizia circa alcuni individui per riempire tali funzioni , V. S. Ill.ma potrà ritener per nominati in servizio di codesta Provincia quelli che troverà designati a calce della presente , ai quali dirigo lettera di nomina.

Nel caso che V. S. Ill.ma non li riconosca in numero sufficiente potrà farmi ulteriori proposizioni.

Tutte le nomine d'Assistenti non sono che provvisorie , e per i lavori del corrente anno , giacchè in fine della campagna mi riservo di provvedere per la nomina definitiva di quelli che avranno spiegato maggior zelo ed attività per il servizio , congiunta ad una regolare condotta.

Gli Assistenti sono di due classi : quelli di prima godranno l' annuo stipendio di lire 800 nuove , e quelli di seconda lire 600. Lo stipendio decorrerà dal giorno in cui entreranno in servizio , e quelli che già trovansi in esercizio ne godranno dal giorno in cui lo hanno intrapreso.

Debbo pure prevenire V. S. Ill.ma , che in generale ove si tratta di semplice inghiaramento delle strade non è necessaria l' opera di un assistente , purchè gl' impresarii siano posti in avvertenza , che sarà assolutamente esclusa la ghiaia diversa dalla

qualità prescritta dai capitoli del contratto, ed insistendo perchè gli Ingegneri eseguiscano rigorosamente questa loro obbligazione all' atto della collaudazione.

*Sott.º :* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 16 *aprile* 1817.

Circolare (N.º 1800) dell' Azienda Economica dell' Interno ai signori Ingegneri.

*Modo di pagamento delle indennità dovute agli Uffiziali del Corpo Reale del Genio Civile.*

Desiderando di stabilire un sistema regolare per il pagamento ai signori Uffiziali del Corpo Reale del Genio Civile dell' indennità a titolo d' alta paga loro accordata dall' art. 37 delle determinazioni di S. M. in data del 1.º maggio 1816, allorchè per l' adempimento delle incumbenze dipendenti dal loro impiego, sono obbligati a pernottare fuori della residenza in cui sono essi stabiliti, come pure per la soddisfazione delle somme dai medesimi esposte pell' esecuzione delle loro operazioni, delle quali possono essere in dritto di ottenerne il rimborso, ho creduto conveniente di determinare, che il pagamento predetto debba venir eseguito di trimestre in trimestre sugli stati specifici di un intiero trimestre, che dovrà essere trasmesso a questa Azienda in principio del trimestre successivo.

Non ostante però tale determinazione, qualora alcuno di detti signori Uffiziali, per qualche circostanza particolare, ne bramasse la soddisfazione prima della scadenza del trimestre, si spedirà a favore di esso l' opportuno mandato di pagamento,

purchè lo stato che per un tal oggetto sarà spedito a questa Azienda comprenda uno, o due mesi intieri, senza che siavi in esso confusa parte di un altro mese.

In tale caso poi l' indennità, e gli esposti per il rimanente di quel trimestre, per cui saranno stati spediti de' stati parziali, non dovranno essere compresi negli stati del trimestre successivo; ma bensì portati in uno stato particolare.

Nel partecipare a V. S. il surriferito stabilimento, la prego di volersi compiacere di uniformarvisi, assicurandola, che mi farò una premura, perchè i pagamenti vengano fatti regolarmente, e senza ritardo alle epoche avanti espresse.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°:* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 30 *aprile* 1817.

Circolare (N.° 2173) dell' Azienda Economica dell' Interno ai signori Ingegneri.

*Invio di un modulo per gli stati ebdomadarii.*

Per evitare agli Ingegneri una considerevole perdita di tempo nella compilazione degli stati ebdomadarii richiesti con mia Circolare 7 marzo num. 1052, nei quali non sono necessarie sì sovverchie, e troppo diffuse digressioni, ho divisato di compilare un modulo dietro il quale i medesimi debbono essere redatti.

Piaccia a V. S. O. di uniformarsi alla copia, che qui le compiego.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°:* G. M. Caccia.

# REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. approva il Regolamento per tutti i suoi Stati di Terraferma riguardo alle Strade, Ponti ed Acque, derogando al disposto dei §§ 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e dei tit. 7 e 8, lib. 6 delle generali Costituzioni, nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sopraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra Legge, o disposizione in contrario.*

Del 29 di maggio 1817.

VITTORIO EMANUELE
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;
DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA;
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Colle Patenti nostre del 19 marzo 1816 abbiamo stabilita un' Intendenza generale dei Ponti, Strade, Acque e Selve, e dato ad un tempo alcune preliminari provvidenze pella riforma del sistema sino a quell' epoca praticato rispetto a questo ramo di pubblica amministrazione. Riconosciuta poi la convenienza di fissare con un generale Regolamento le ispezioni ed attribuzioni dell' Azienda Economica dell' Interno, non meno che di tutti quelli che concorrere debbono all' esecuzione delle disposizioni, che ne dipendono per tutto ciò che riguarda i ponti, strade ed acque, perchè nel promuoversi per tal modo con uniforme attività le operazioni relative venisse a risultarne, tanto pel nostro servizio, quanto pel pubblico, il possibile vantaggio, abbiamo

incaricato una speciale Commissione di occuparsi di questo importante lavoro. Ci rassegnò essa il summentovato Regolamento diviso in varii articoli adattamente classificati, ed avendolo Noi riputato meritevole della nostra approvazione, per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo, che il generale Regolamento quivi unito, e d'ordine nostro visato dal nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni, venga in ogni sua parte, ed in tutti i nostri Stati di Terraferma esattamente osservato, dopo il termine di due mesi da computarsi dalla pubblicazione delle presenti, derogando Noi per tale effetto al disposto dalli §§ 12 e 13, cap. 4, tit. 1, e dei tit. 7 e 8, lib. 6 delle generali Costituzioni nella parte che trovansi in opposizione col disposto del sopraccennato Regolamento, e ad ogni e qualunque altra Legge o disposizione in contrario.

Mandiamo pertanto alla Camera nostra de' Conti ed ai Senati nostri di Savoia, Piemonte, Nizza e Genova di interinar le presenti coll' annesso Regolamento, volendo che alle copie stampate ec.

Dat. in Genova il 29 di maggio 1817, e del Regno nostro il 16.°

V. EMANUELE.

V. Gattinara P. P. e Regg.e
V. Brignole.
V. P.na Giordano pel Gen.le di Finanze.

RADICATI.

# REGOLAMENTO PRIMO

## PER I PONTI E STRADE.

---

## TITOLO PRIMO.

### *Classificazione delle Strade.*

Art. 1. Le strade si distinguono in quattro classi, cioè in reali, provinciali, comunali, e private.

2. Sono strade reali,

1.° Quelle che dalla Capitale dello Stato vanno direttamente all'estero;

2.° Quelle destinate al commercio marittimo, o coll'estero;

3.° Quelle che interessano lo Stato rispetto alle relazioni militari.

3. Ritenute le accennate massime, sono dichiarate reali le strade seguenti:

1.° Da Torino verso Milano per Vercelli; e Novara sino al Ticino;

2.° Da Torino verso Piacenza per Asti, Alessandria, Tortona, e Voghera sino alla Stradella;

3.° Da Torino al ponte Beauvoisin per Susa, Moncenisio, Lanslebourg, e Ciamberì;

4.° Da Torino al ponte sul Varo per Cuneo, e Nizza di Provenza;

5.° Da Alessandria a Genova;

6.° Da Novara al Vallese per Arona e l'Ossola;

7.° Da Pinerolo a Fenestrelle.

4. Strade provinciali sono,

1.° Quelle che si diriggono da una ad un' altra città amendue capitali di Provincia;

2.° Quelle che conducono direttamente dall'una all'altra città dello Stato, e sono attualmente postali;

3.° Quelle che dalle città capi di Provincia vanno ad unirsi alle strade Reali, e conducono all'estero;

4.° In generale quelle che sono le più frequentate, e più interessanti per le comunicazioni, e per il commercio.

5. La classificazione delle strade provinciali viene definitivamente stabilita sulla proposizione degli Intendenti delle rispettive Provincie, appoggiata al sentimento di alcuni dei principali possessori di stabili nelle medesime, e corredata dalle opportune indicazioni ed osservazioni sulla necessità, convenienza, ed utilità di comprenderle in questa classe.

6. Gli Intendenti di ciascuna Provincia, dopo d'aver sentito il parere dell' Uffiziale Ingegnere, trasmettono con una ragionata relazione il progetto di classificazione all' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno, che lo sottopone all'approvazione del Consiglio superiore stabilito con Regie Patenti del 19 marzo 1816.

7. Le strade comunali sono,

1.° Quelle, che tendono direttamente da una Città, o da un Comune ad un altro;

2.° Quelle, che si diramano dalle strade reali, e provinciali, e servono di comunicazione alla Città, od al Comune più vicino;

3.° Quelle, che conducono ai ponti stabiliti sovra i fiumi, od all' estero;

4.° Quelle, che da un Comune, o da una Città danno la comunicazione ai borghi, e borgate da esse dipendenti;

5.° E generalmente quelle già considerate comunali, e come tali solite a mantenersi dai Comuni.

8. Il Consiglio di ciascuna Città, e di ciascun Comune determina coll' approvazione dell' Intendente

della Provincia le strade, che dietro alle indicate circostanze debbono venir qualificate comunali nel proprio territorio, ed ha cura che non siano annoverate fra queste le strade destinate a solo vantaggio de' privati.

9. Tralasciandosi per parte dei Consigli delle Città, o dei Comuni di annoverare fra le strade comunali taluna stata considerata per lo addietro come tale, ed elevandosi dei richiami a tal riguardo per parte degli interessati, o dei principali tra i registranti del territorio, la decisione spetta all' Intendente della Provincia.

10. Le strade private sono di due specie; altre trovansi aperte nel suolo d' uno, o più possessori, a particolar uso e comodo;

Altre, che essendo nel caso predetto, sono anche gravate di servitù a favore del pubblico.

11. Le strade, che trovansi nel secondo caso, sono poste sotto la vigilanza comunale, salve ai terzi le rispettive ragioni, ed azioni.

## TITOLO SECONDO.

### *Competenza delle spese.*

12. Tutte le strade, che definitivamente vengono dichiarate reali, sono a carico del Regio tesoro; ogni spesa per la loro costruzione, adattamento, e conservazione, è sopportata dal medesimo.

13. Le strade, che per ispeciale deliberazione del Consiglio superiore sono definitivamente dichiarate provinciali, vengono costrutte, adattate, e riparate a spese di ciascheduna Provincia, e per quanto si estendono in essa.

14. Qualora si tratta di strade dichiarate provin-

ciali, la di cui formazione, adattamento, e conservazione interessa più Provincie, queste, secondo i casi e le circostanze, possono essere chiamate al concorso nella spesa, giusta la proporzione, che sopra la relazione dell' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno è stabilita dal Consiglio superiore.

15. Nel caso della formazione d'una nuova strada provinciale a vantaggio di più Provincie, ed utile per le comunicazioni, e per il commercio di tutto, o parte dello Stato, ha luogo a favore di esse Provincie il sussidio del Regio tesoro in una determinata somma secondo le circostanze, avuto riguardo all' importo della spesa per la costruzione, rimanendo poi alle medesime l'obbligo del mantenimento successivo.

16. Le strade, che vengono comprese nel novero delle comunali, qualunque sia la loro destinazione, sono adattate, e mantenute a spese de' rispettivi Comuni in tutta l' estensione del proprio territorio.

17. Allorquando per particolari circostanze vien riconosciuto utile, e conveniente di far concorrere più Comuni d' una stessa Provincia alla spesa di riparazione, e mantenimento d' una strada comunale proporzionatamente al vantaggio, che loro deriva, tanto per la comunicazione, che per il commercio, l' Intendente della Provincia, sentito il parere dell' Uffiziale Ingegnere, stabilisce il consorzio dei Comuni interessati, e determina il contributo di ciascuno alla spesa, avuto riguardo ai rilievi, ed alle osservazioni, che li medesimi fossero per esporre.

18. Si considera stabilito definitivamente il consorzio, semprechè non vi sono opposizioni per parte de' Comuni chiamati a concorrere a spesa

insorgendo opposizioni, o controversie, il progetto del consorzio accompagnato dalle ossesvazioni delle Amministrazioni comunali interessate viene trasmesso all' Intendente generale dell' Azienda per le definitive deliberazioni.

19. I ponti sopra i fiumi, e torrenti, che attraversano le strade reali, e provinciali sono rispettivamente mantenuti a spese del Regio erario, o delle Provincie.

Il Regio erario concorre alla spesa in via di sussidio a sollievo delle Provincie nei soli casi, in cui trattasi di qualche opera straordinaria, dipendentemente da variazioni nel corso de' torrenti e fiumi, o da alterazioni, e rovine cagionate da straordinarie piene.

20. Tutta volta che i ponti delle strade provinciali sovra i fiumi o torrenti sono necessarii ed utili a diverse Provincie per le comunicazioni, e per il commercio, le Provincie interessate possono essere chiamate a concorrere alla spesa in sussidio di quella, nel di cui territorio debbono venir costrutti o riparati; la quota di ciascuna delle Provincie è fissata dal Consiglio superiore sulla proposizione dell' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno proporzionatamente al vantaggio, che esse vengono a sentirne.

21. I ripari, e le opere, che per la conservazione dei ponti si eseguiscono alle sponde, o nell' alveo de' fiumi e torrenti, ad oggetto di tenerli inalveati, ed in una conveniente direzione, sono a carico di chi ha l' obbligo della manutenzione dei ponti medesimi.

22. Qualora li ripari e le opere sono utili ai terreni laterali al corso de' fiumi, difendendoli dalle

corrosioni, e dalle inondazioni, i proprietarii, ed in generale tutti coloro, ai quali debbe risultarne un positivo vantaggio, sono tenuti di concorrere alla spesa della loro costruzione, adattamento, e successiva manutenzione.

23. La quota del concorso come sopra dei beneficati è stabilita dall'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno se i ripari e le opere riguardano i ponti sulle strade Reali, e dagli Intendenti delle Provincie, se concernono quelli sulle strade provinciali. Nell'uno e nell'altro caso i chiamati al concorso sono ammessi a presentare in iscritto le loro osservazioni.

24. Sono costrutti e conservati a spese del Regio Erario e delle Provincie rispettivamente i ponti sopra i rivi, e scolatori pubblici, attraversanti le strade reali e provinciali; sono però eccettuati i casi in cui o per possesso passivo, o pel vantaggio che ne deriva ai privati si riconosca dover essere a loro carico la formazione, ed il mantenimento dei medesimi.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 21, 22 e 23 sono comuni a questi ponti.

25. Sono parimenti costrutti e mantenuti a spese come sopra i ponti destinati a dar passaggio alle acque tramandate dai fossi di scolo delle strade, ad eccezione di quelli, la di cui manutenzione per qualunque titolo o causa già sia, o si riconosca dover essere a carico dei terzi.

26. Spetta ai rispettivi Comuni la costruzione e conservazione de' ponti sovra i fiumi, torrenti, rivi o scolatori pubblici che attraversano le strade comunali. Sono applicabili a' detti ponti le stesse disposizioni degli articoli 21, 22 e 23 relativamente

ai ripari ed al concorso dei proprietarii dei terreni difesi e beneficati.

27. Qualora trattasi della costruzione di nuovi ponti sovra fiumi e torrenti, o dell'adattamento e conservazione di quelli già esistenti, che interessano più Comuni per le comunicazioni, o per il commercio, i Comuni interessati possono essere chiamati a concorrere alla spesa in sussidio di quello, nel di cui territorio debbono venir costrutti o riparati.

La quota del concorso alla spesa vien fissata dall'Intendente della Provincia proporzionatamente al vantaggio che può derivare ai Comuni interessati, e sentite le osservazioni, ed i rilievi delle Amministrazioni comunali; in caso di richiamo l'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno stabilisce definitivamente la quota del concorso di cadun Comune.

28. Spetta ai possessori de' beni attigui alle strade di ridurre e conservare i fossi laterali in modo, che le acque possano sempre avere sfogo senza impedimento.

29. Essi sono obbligati di farli espurgare due volte l'anno, cioè nel mese di marzo, e nel mese di ottobre.

30. Tutti i ponti, o sifoni indistintamente situati a traverso delle strade sopra canali manufatti destinati alla condotta, ed al passaggio d'acque vive, e scolaticcie inservienti alle irrigazioni dei terreni, od al giro degli edifizii, tanto superiormente, che inferiormente sono costrutti, e mantenuti a spese de' proprietarii possessori, od utenti de' rispettivi canali.

31. Sono pure obbligati gli stessi proprietarii, od utenti di formare, e mantenere un selciato di ciot-

toli, tanto sopra il ponte, che per l'estensione di tre metri per caduna parte del medesimo.

32. Allorquando occorre di effettuare il trasporto di alcuna parte delle strade attraversate da canali manufatti, se i ponti sovra questi sono di legno, spetta ai proprietarii possessori, od utenti, la spesa del trasporto e ricostruzione in cotto, od in pietra, non meno che la successiva manutenzione dei medesimi; se i detti ponti trovansi costrutti in cotto, od in pietra, la spesa del trasporto, e della loro ricostruzione spetta al Regio Erario, od alle Provincie secondo la qualità della strada, e la manutenzione successiva rimane a carico dei proprietarii possessori, od utenti.

33. Il Regio Erario concorre in via di sussidio alla spesa di adattamento e manutenzione delle strade Reali transitanti nelle Città, Comuni, e Luoghi abitati, mediante il pagamento di un'annualità corrispondente ad una somma eguale al costo della manutenzione dei tronchi d'esse strade fuori degli abitati: l'annualità suddetta è stabilita dalla generale Azienda Economica dell'Interno.

34. Mediante la stessa annualità le Città ed i Comuni sono obbligati di mantenere selciate nel miglior modo le strade Reali che transitano negli abitati, e le spese per l'adattamento, e per la loro conservazione rimangono a carico delle stesse Città o Comuni, ovvero de' proprietarii delle case confinanti, secondo gli usi locali che sono in osservanza.

35. Allorquando è ordinata la rinnovazione totale di un selciato per dare al medesimo una forma più comoda, e regolare, il Regio Erario concorre a sostenere parte della spesa in quella proporzione, che viene fissata secondo le circostanze.

36. Spetta alle Città ed ai Comuni, ovvero ai possessori delle case confinanti, secondo l'uso, l'adattamento, e la manutenzione in lodevole stato dei selciati delle strade provinciali per il tratto che esse transitano nei loro abitati.

## TITOLO TERZO.

### *Amministrazione, e metodo delle spese per le strade.*

37. Ogni anno l'Intendente della Provincia, di concerto coll'Uffiziale Ingegnere incaricato del servizio nella medesima, redige lo stato delle opere conservatorie di adattamento, riparazione, e mantenimento delle strade Reali, che occorrono pel successivo anno, anteponendo ognora le opere più necessarie, e di maggior urgenza.

38. La proposizione viene redatta in conformità del modulo (N.° 1) con la maggior precisione possibile, e con il corredo delle opportune osservazioni, classificando i lavori in due distinte categorie, cioè di quelli, che quantunque giudicati necessarii, possono però ammettere una dilazione, e di quelli che sono di maggiore necessità ed urgenza, aggiungendo a parte in conformità del modulo (n.° 2) lo stato dell' annuale spesa per le strade già appaltate in manutenzione.

39. Perchè abbia luogo l'uniformità dei calcoli, e disegni, essendo indispensabile, che essi siano formati sulla base di una sola misura, e comechè il sistema metrico è il solo generalmente conosciuto dagl' Ingegneri, Periti ed Appaltatori, tanto negli antichi, che nei nuovi Stati di S. M., l'uso del medesimo è provvisoriamente conservato, finchè sia stabilito un generale sistema di pesi e di misure.

40. Lo stato della spesa annuale sottoscritto dall' Intendente e dall' Uffiziale Ingegnere viene trasmesso ne' primi giorni del mese di agosto d' ogni anno alla generale Azienda Economica dell' Interno, da questa al Congresso permanente pel suo sentimento di perizia, e quindi presentato dall' Intendente generale al Consiglio superiore per le opportune deliberazioni, le quali vengono riferite a S. M. per la Regia sua approvazione.

41. Qualora sia il caso di opere nuove, o di lavori straordinarii di una spesa di grande rilievo la proposizione viene fatta insieme con le altre opere, aggiungendo però una particolare relazione, ed i tipi e profili, ove d' uopo, all' oggetto di comprovarne l' utilità, necessità, od urgenza.

42. Allorquando sono approvate le opere da eseguirsi nell' anno, l' Intendente generale dell' Azienda dà le disposizioni preliminari pel loro eseguimento, e gli Uffiziali Ingegneri hanno cura di accelerare la formazione de' progetti, e così dei capitoli parziali, de' tipi ove d' uopo, e della perizia, ossia del calcolo della spesa. Si preferiranno ognora i progetti relativi alle opere di maggiore urgenza, ed alle strade più frequentate, ed in particolar modo quelli che concernono i ponti sui fiumi e torrenti, e le loro dipendenze.

43. I progetti delle opere costituiti dai capitoli parziali, dalla perizia di stima, e dai piani, o siano tipi e profili, ove d' uopo, vengono fra tutto il mese di dicembre trasmessi per doppio all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, il quale ne conserva una copia a disposizione del Congresso permanente; l' altra dopo l' esame del medesimo, e l' approvazione dello stesso Intendente

generale è destinata per servire di base ai contratti d' appalto. Il doppio de' progetti dee sempre essere accompagnato dalla relazione dell' Uffiziale Ingegnere che li ha formati.

Una copia della relazione medesima viene trasmessa al Comandante del Corpo Reale del Genio.

L'Intendente generale dà le disposizioni convenienti ad oggetto che i lavori vengano appaltati non più tardi del mese di marzo susseguente, e quindi intrapresi e perfezionati nelle stagioni opportune.

44. Nella stessa maniera stabilita agli art. 37, 38, 40 e 41 per le strade Reali, l'Intendente d'ogni Provincia, di concerto coll' Uffiziale Ingegnere, propone le opere da eseguirsi nell' anno successivo per l' adattamento, la riparazione e il mantenimento delle strade Provinciali e loro ponti, ed eccita a tal riguardo il sentimento dei Sindaci delle Città di sua residenza, e di alcune persone scielte fra le più ricche in beni stabili della Provincia.

45. L' importo della spesa approvata dal Consiglio superiore per l' esecuzione delle opere, e per la manutenzione è la misura dell' imposta provinciale. Gl' Intendenti ne fanno il riparto tra i Comuni delle rispettive Provincie in tempo utile, ad oggetto di poterla bilanciare nei causati, e trasmettono copia del detto riparto all' Intendente generale della Azienda Economica dell' Interno, che lo sottopone all' approvazione del Consiglio superiore.

46. Gli Uffiziali Ingegneri, subito dopo formati i progetti concernenti le strade Reali, sono tenuti ad occuparsi della formazione de' progetti per le provinciali nello stesso modo sopra prescritto.

47. Per li progetti, e per le opere di costruzione, adattamento e riparazione delle strade provinciali

debbono osservarsi le disposizioni di cui nel precedente articolo 43.

Allorquando però si tratta di opere concernenti la sola manutenzione, i progetti vengono trasmessi agl' Intendenti delle Provincie cui spetta d'approvarli, e di effettuarne i regolari appalti.

48. Dopo seguite le approvazioni dei progetti gli Intendenti delle Provincie sono solleciti di effettuare gli appalti ad essi relativi, sottoponendo in tutti i casi gli atti di deliberamento all'approvazione dell' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno.

49. Entro il mese di gennaio di cadun anno gli Intendenti delle Provincie indirizzano all' Intendente generale il conto delle spese fatte nell'anno antecedente dalle rispettive Provincie per lo adattamento, ed il mantenimento delle strade provinciali. Questo conto viene dall' Intendente generale sottoposto all' approvazione del Consiglio superiore.

50. Tutte le Amministrazioni comunali debbono ogni anno determinare i lavori, e la spesa verosimile per far riparare nell'anno susseguente qualcuna delle strade comunali le più bisognose di adattamento, e per l' effetto della loro manutenzione.

51. Ottenuta l' approvazione dall'Intendente della Provincia, ciascun Comune fa formare da un perito il progetto col calcolo della spesa per le opere da eseguirsi, che viene indirizzato allo stesso Intendente, il quale dopo sentito l' Uffiziale Ingegnere autorizza il Comune ad effettuarne l' appalto con quelle cautele e modificazioni che crede di dover prescrivere.

52. Allorquando trattasi della formazione di qualche nuova strada o ponte, ovvero di qualche opera

importante attorno alle strade comunali, gli Intendenti delle Provincie indirizzano i progetti, disegni e calcoli relativi all' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno per l' opportuna approvazione.

53. Sono conservati gli usi e le consuetudini introdotte ne' diversi Comuni per l' adattamento, la riparazione e la manutenzione delle strade comunali.

54. Gli Uffiziali Ingegneri in ciascuna Provincia sono tenuti di formare due stati secondo il modulo (N.° 3), uno delle strade definitivamente dichiarate Reali, e l' altro delle provinciali: in questi stati viene descritta ciascuna strada con la rispettiva denominazione, indicando il punto dove incomincia la sua direzione, le diverse tratte di paese in paese, e il punto dove termina, ed aggiungendo la designazione de' ponti esistenti sui fiumi, torrenti, e rivi, e le opportune osservazioni: essi stati sottoscritti dall' Uffiziale Ingegnere, e vidimati dall'Intendente sono indirizzati al Comandante il Corpo Reale del Genio, all' Intendente generale dell'Azienda, ed all'Intendente della Provincia.

55. Viene parimenti in ciascun Comune formato dal Consiglio Comunale, ed in atto consolare, uno stato delle strade comunali transitanti nel proprio territorio coll' indicazione del nome, e della direzione delle medesime secondo la forma portata dal modulo (n.° 4); tale stato accompagnato dalle opportune osservazioni è trasmesso all'Intendente della Provincia per la verificazione, e rettificazione ove d' uopo, e per la sua approvazione.

56. Li lavori di costruzione, e di adattamento vengono deliberati per via d' appalto.

Gli appalti per le strade reali seguono col mezzo

di pubblica asta avanti l' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, il quale, secondo le circostanze, può delegare ad assistervi gl' Intendenti delle Provincie, nel di cui distretto debbono venir eseguiti i lavori.

Quelli per le strade provinciali hanno luogo avanti gl' Intendenti delle Provincie, e quelli delle strade comunali avanti li rispettivi Sindaci.

57. Allorquando trattasi di lavori, che per la loro qualità non siano nel caso di venir appaltati all' asta pubblica, gli Uffiziali Ingegneri, e gli Intendenti delle Provincie rappresentano all'Intendente Generale dell' Azienda le circostanze, e li motivi pei quali credono esservi la positiva assoluta convenienza d' intraprenderne l' eseguimento in via di appalto a trattativa, ovvero in via economica, sotto la direzione, e vigilanza di un Uffiziale Ingegnere.

58. Qualora trattasi di lavori di tenue spesa, ovvero di quelli, la di cui esecuzione è urgente per impedire la rovina di edifizii, o mantenere la libera comunicazione, possono i medesimi venir eseguiti in economia.

59. Se li lavori sono di tenue spesa, gli Uffiziali Ingegneri ne riferiscono all' Intendente Generale dell' Azienda, il quale secondo le circostanze provvede.

Se i lavori sono urgenti, gli Ispettori, e gli Uffiziali Ingegneri sono autorizzati ad ordinare di concerto cogli Intendenti delle Provincie, che vengano immediatamente intrapresi, ed eseguiti nel modo, e coi mezzi ravvisati più convenienti.

In tali casi corre obbligo agl' Intendenti, Ispettori, ed Uffiziali Ingegneri di renderne tosto consapevoli rispettivamente il Comandante del Corpo

Reale del Genio, e la Generale Azienda Economica dell' Interno.

60. Occorrendo di dare esecuzione alle opere urgenti sopra specificate, le Amministrazioni comunali sono obbligate, sulla richiesta dell' Uffiziale Ingegnere, a prontamente somministrare quel numero di giornalieri, di vetture, bestie, utensili, non meno che i legnami, ed altro che possa abbisognare, a spese però rispettivamente del Regio erario, o delle Provincie, secondo che tali opere riguardano una strada reale, ovvero provinciale.

61. La manutenzione delle strade sì reali, che provinciali, viene data in appalto per un novennio; questo appalto segue subito per quelle che si ritrovano in buono stato. Le altre vengono riparate gradatamente, incominciando dalle più interessanti, di maniera da poterne al più presto appaltare la manutenzione per il tratto avvenire.

62. Per le strade in montagna, e per quelle altre ove si crede opportuno lo stabilimento de' cantonieri, è soltanto appaltato il trasporto sul luogo della ghiaia necessaria per l'annua manutenzione, lasciato ai cantonieri l' obbligo di spargerla nei modi, che vengono prescritti dagli Uffiziali Ingegneri direttori delle strade medesime.

63. Allorquando i lavori di adattamento delle strade non sono di considerevole entità nella spesa, l' appalto ha luogo insieme con la manutenzione, a condizione di doverli eseguire nel primo anno. L' importo di tali lavori viene rateatamente aggiunto a quello de' lavori annuali in modo, che l' appaltatore riceva eguale somma in ogni anno durante il novennio.

64. Nell' appalto dei lavori di costruzione, o di

adattamento delle strade, devesi comprendere la rispettiva loro manutenzione per un novennio, salvo che particolari circostanze non lo permettano.

65. Non sono compresi nei contratti di manutenzione i ponti, e le opere di ripari da essi dipendenti, tutta volta che per la qualità ed entità loro, e per le eventualità cui possono soggiacere nei tempi di straordinarie piene, non si possa con fondamento calcolare la spesa occorrente per la loro conservazione.

66. Qualunque proprietario, o possessore indistintamente di terreni da occuparsi per la formazione, l' adattamento, ed il trasporto di tutta, o parte di una strada reale, provinciale, o comunale, è obbligato di cederne il quantitativo che si rende necessario per la strada, e pei fossi laterali, mediante il pagamento del valore del suolo occupato secondo la stima, che viene fatta dai periti da eleggersi d'officio dagl' Intendenti delle Provincie, o dall'Intendente generale dell' Azienda Economica dell'Interno.

La stima viene fatta, avuto riguardo alla qualità, ed all' annua rendita del terreno, al suo valore in comune commercio, ed alla circostanza, che il fondo ceduto dee rimanere esonerato dalle pubbliche imposizioni.

67. Il pagamento dell' ammontare del terreno ceduto, e delle indennizzazioni suddette, ha luogo contemporaneamente all' occupazione del terreno sulla base d' una stima approssimativa; ed allorquando sono compiti, e perfezionati i lavori stradali, e si può esattamente riconoscere il quantitativo de' terreni occupati, e gli altri danni arrecati ai detti possessori, questi sono in dritto di conseguire il total ammontare del valore fissato con una

stima definitiva fatta da' periti d' officio, da eleggersi come sopra.

68. Qualunque proprietario, o possessore di terreni, è obbligato di permettere l' estrazione della ghiaia, sabbia, terra, e delle materie necessarie per la costruzione, riparazione, e manutenzione delle strade di qualunque classe, ed a somministrare il passaggio ogni volta, che ne occorra il bisogno.

69. Le cave di ghiaia aperte nei fondi per servizio delle strade non possono essere otturate dai proprietarii, o possessori d' essi fondi, che allorquando gli appaltatori le abbandonano da una parte per ampliarle dall' altra, ovvero intieramente aprendo nuove cave.

70. Il ristoro de'danni cagionati ai possessori dei terreni per gli oggetti, di cui ne' precedenti due articoli, viene pagato in seguito alla stima a cui si procede nel modo espresso all' articolo 67.

71. Non è lecito ad alcuno di appropriarsi il suolo delle strade reali, e provinciali che vengono abbandonate in seguito al trasporto in tutto, o parte delle medesime, ed è vietato il farvi innovazioni, sotto la pena di lire 30 nuove di Piemonte.

72. La strada abbandonata è venduta all'asta pubblica, o ceduta ai proprietarii confinanti contro il pagamento del prezzo di stima eseguita da un perito nominato d' ufficio.

Qualora siano due li proprietarii confinanti, è preferito quello, nel di cui fondo è stata formata la nuova strada, ed ove il sito per la formazione della medesima non è stato ceduto nè dall' uno, nè dall' altro dei confinanti alla strada abbandonata, la cessione di quest' ultima ha luogo per metà a favore di caduno.

73. I proprietarii, e possessori di case, e siti fabbricati sono obbligati di cederli, o tutti, od in parte per la formazione, e l'adattamento delle strade reali o provinciali, ogniqualvolta la demolizione si rende necessaria per l'ingrandimento d'esse strade, o perchè ritrovandosi situati al di sopra delle medesime sono riconosciuti impeditivi del libero passaggio de' grandi carriaggi.

74. Ne' casi contemplati nel precedente articolo, i proprietarii, o possessori d'essi fabbricati ricevono l'indennizzazione nel modo sovra prescritto per li terreni da occuparsi ad uso delle strade, e si procede alla perizia coll' opportuno riguardo ai danni cagionati alli possessori, li quali vengono scaricati nel registro dell' annuale imposta.

## TITOLO QUARTO.

### *Polizia delle strade.*

### Capo I.

### *Strade Reali, e Provinciali.*

75. Il suolo delle strade è di pubblica ragione; niuno può intraprendere la menoma opera attorno alle medesime, e tanto meno alterarne la forma, o scemarne la larghezza.

Ogniqualvolta si riconosca essere stato occupato parte dello stesso suolo, i possessori dei fondi contigui sono tenuti a reintegrarlo.

Le contravvenzioni a questo articolo dopo la pubblicazione del presente, sono anche punite con una multa non minore di lire 10, nè maggiore di lire 50 secondo le circostanze.

76. Sono considerati far parte delle strade li fossi destinati allo scolo delle acque piovane, e così

pure la scarpa, ossia inclinazione de' loro terrapieni, dove ritrovansi in elevazione sopra la superficie dei beni laterali.

È vietato il formare fossi, canali, e cavi, che non abbiano dal piede della detta scarpa una distanza eguale alla profondità loro.

77. Le materie delle annuali espurgazioni dei fossi, ancorchè ghiarose, deggiono sempre venir collocate dalla parte de' beni laterali, e ad una sufficiente distanza dal ciglio della sponda, perchè non ricadano nei medesimi fossi. Dove ciò non è eseguibile per la esistenza di fabbricati, o di muri di cinta, si può effettuare il getto delle materie sul marciapiede della strada, mediante che a diligenza de' propietarii d' essi fabbricati, o fondi laterali ne segua l' immediato trasporto fuori del suolo della strada, sotto pena tanto nell' uno, come nell'altro caso, di dieci centesimi per ogni metro lineale di fosso, e di soggiacere alle spese del trasporto che viene eseguito d' officio.

78. In caso di negligenza per parte dei possessori dei beni confinanti alle strade di far seguire la regolare espurgazione dei fossi nei tempi, e modi sovra fissati, soggiacciono questi ad una multa di 25 centesimi per cadun metro lineale di fosso, oltre alle spese dell' espurgazione, che vien fatta eseguire d' officio.

79. È vietato a chiunque di porre impedimento alcuno allo scolo libero delle acque nei fossi.

I possessori cui occorre di dover attraversare li fossi per il passaggio ai loro beni laterali, sono obbligati a formare, e mantenere gli opportuni ponti della larghezza de' fossi stessi senza occupare, od alterare il suolo delle strade, ovvero impedire lo

scolo delle acque, e cagionare rigurgito, o stagnazione delle medesime, sotto pena di lire 25 per ciascuna delle dette contravvenzioni.

80. Dovunque le strade comunali, o private si diramano dalle strade reali, o provinciali, sono rispettivamente obbligati i Comuni, od i proprietarii a far formare, e mantenere gli opportuni ponti nel modo, e sotto le pene prescritte nel precedente articolo.

81. Le strade comunali o private, che si diramano dalle strade reali, e provinciali, devono al punto della loro diramazione venir formate con salite, o discese prolungate in guisa, da non arrecare la menoma alterazione al piano d' esse strade reali, o provinciali.

82. È proibito a chiunque di scaricare, o radunare nei fossi delle strade le acque di qualunque natura, sotto pena di lire 25, e della riduzione delle cose nel primiero loro stato.

Nei siti ove le acque di privata ragione per pratica invalsa vengono immesse nei fossi delle strade, è tollerata la continuazione del loro corso, ogni qual volta non possono cagionare inondazioni, o corrosioni in pregiudizio delle strade; in tal caso però i possessori dei beni attigui, qualora trattasi d' acque di scolo, o gli utenti delle acque non possono rifiutarsi di eseguire le opere riconosciute necessarie per l' indennità delle strade. Le contravvenzioni a quest' articolo sono represse con una multa non minore di lire 10, nè maggiore di lire 50 secondo le circostanze.

83. I proprietarii, e possessori di canali, ossiano acquedotti privati hanno l' obbligo di ricevere lo scolo dei fossi delle strade ove vengono ad inter-

secarsi nel loro corso; e nei siti ove tali acquedotti, e canali non ne sono capaci, appartiene agli stessi proprietarii, o possessori di far formare, e mantenere i necessarii sifoni per il libero sotto-passaggio delle acque dei fossi, e per il loro sfogo, senza verun impedimento, e rigurgito.

84. È proibito a chiunque di servirsi dei fossi delle strade per condurre acque destinate all' irrigazione, od a qualunque altro uso.

Ogniqualvolta ha luogo la formazione di un nuovo canale vicino alla strada, il proprietario è obbligato di lasciare uno spazio sufficiente a poter deporre le materie provenienti dall' espurgazione tanto dei fossi, che del canale, e che possa ad un tempo impedire le filtrazioni delle acque, sotto pena di lire 100.

85. I proprietarii, e gli utenti di canali manufatti esistenti lateralmente, ed in contatto alle strade, sono obbligati d' impedire l' espansione delle acque, e di formare, e mantenere le opportune palafitte, e terrapieni, in modo che resti conservato il lembo, ossia margine dei marciapiedi, senza alterazioni o corrosioni, sotto pena di lire 50.

È obbligo parimenti de' proprietarii suddetti di far apporre, e mantenere nei tratti, ove i canali costeggiano le strade, para-carri di pietra, o di legno equidistanti tra loro non meno di quattro metri, e situati a conveniente distanza dal lembo d' esse strade, e ciò sotto pena di lire 30.

86. Si debbono annullare li canali manufatti esistenti lungo le strade, ogni qual volta sono d'impedimento allo scolo delle acque delle medesime. In tal caso i proprietarii, ovvero gli utenti sono obbligati di farne eseguire l'annullamento, od il traspor-

to, formando contemporaneamente un fosso, e lasciando tra questo, ed il canale un sufficiente sito per lo stesso effetto contemplato all' articolo 84.

87. È obbligo de' possessori laterali alle strade di riparare, e mantenere, ove esistono, i muri destinati al sostegno de' terrapieni.

È vietato in avvenire ai proprietarii confrontanti di costrurre simili muri senza averne ottenuta la permissione, la quale non è accordata, che mediante l' obbligo di uniformarsi alle istruzioni, e cautele che vengono prescritte dall' Intendente della Provincia, sentito l' Uffiziale Ingegnere.

88. Debbono parimenti i proprietarii mantenere le ripe de' fondi laterali in istato tale, che per lo sdrucciolamento del terreno non vengano in alcun modo ingombrati li fossi, e le strade.

Le contravvenzioni a questo, ed al precedente articolo, sono punite con una multa di lire 20.

89. I possessori de' terreni laterali alle strade coltivati a coltura irrigatoria sono obbligati a far uso delle acque, ed a regolare le irrigazioni in modo che non derivi il menomo danno alle medesime. Per tale effetto sono tenuti a formare, ed a mantenere un contraffosso di capacità sufficiente a ricevere le filtrazioni, e li coli provegnenti dai detti terreni, lasciata una distanza dal fosso della strada bastante a riporvi le materie delle annuali rispettive espurgazioni.

I contravventori al presente articolo sono puniti con la multa di ll. 50.

90. È vietato ai possessori de' beni laterali alle strade di piantare, od allevare piante di qualunque sorta lungo le medesime ad una distanza minore di

tre metri misurati dal lembo, ossia margine costituente la loro larghezza.

Le piante ora esistenti sono tollerate, qualora non rechino un positivo pregiudizio, ma giungendo esse alla loro maturità, o deperimento, non possono venir surrogate fuorchè alla distanza sovr'indicata.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo, incorre nella pena di una lira per ciascuna pianta.

91. Sono eccettuati dalla disposizione predetta quei tratti di strada presso le Città, o Comuni destinati al pubblico passeggio.

92. I possessori dei beni laterali alle strade di qualunque sorta, sono obbligati a far tagliare le branche, ed i rami delle piante che si estendono sulle medesime, ed impediscono il libero passaggio dei carri, e delle vetture, sotto pena di lire una per caduna pianta.

Allorquando trattasi di dover adattare una strada, i proprietarii, e possessori dei terreni laterali hanno l' obbligo di togliere le piante, che sono d' impedimento ad una lodevole sistemazione, e che si riconoscono in opposizione ai Regolamenti vigenti all' epoca nella quale furono allevate.

93. Non è lecito ad alcuno di piantare, od allevare siepi nei proprii fondi laterali alle strade se non ad una distanza di tre metri misurati dal lembo, ossia margine dei marciapiedi.

Le siepi attualmente esistenti, ad una distanza minore, sono tollerate qualora non vengono giudicate di positivo pregiudizio alle strade, ma nel caso di deperimento non è lecito il surrogarle, se non alla distanza sovra prefissa.

Tutte le siepi indistintamente lungo le strade debbono venir ridotte, e mantenute ad un' altezza non maggiore di un metro sopra la superficie dei terreni; a tale effetto esse saranno tagliate nella primavera, e nell' autunno d' ogni anno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite colla multa di 50 centesimi per cadun metro lineale di siepe.

94. È proibito a chiunque di costrurre fabbricati di qualunque genere, o muri di cinta, se non alla distanza di tre metri dal lembo, ossia margine della strada, e senza l' approvazione dell' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, sotto pena di lire 50.

Venendo accordata tale permissione, i possessori sono tenuti di costrurre, e mantenere selciato il fosso di scolo delle acque piovane laterale alla strada per tutta l' estensione del fabbricato, o muro di cinta.

95. La distanza de' piantamenti, e delle siepi, come pure de' fabbricati, e muri di cinta per le strade di montagna è tollerata sino alla sponda dei loro fossi laterali.

96. I boschi, e terreni imboschiti debbono essere distanti cento cinquanta metri dalle strade; quelli che attualmente esistono ad una minore distanza saranno sradicati, riducendo il terreno ad altra coltura, sotto pena di lire 2 per cadun metro lineale di fronte della strada.

97. Nelle strade di montagna sono tollerati i boschi, e siti imboschiti attualmente esistenti sino alla sponda dei fossi delle strade.

98. Non è lecito ad alcuno di formare nei proprii fondi laterali alle strade alcuna sorta di esca-

vazioni tanto per fornaci, e peschiere, che per altro uso qualunque, salvo alla distanza di cinquanta metri dalle strade, sotto pena di lire 25.

99. È proibito d' ingombrare il suolo delle strade con paglia, letame, pietre, cementi, o qualsivoglia altra sorta di materia, sotto pena di lire 10.

100. Le ruote dei carri debbono avere delle dimensioni corrispondenti al rispettivo carico. Questo si ritiene di un maggiore, o minore effettivo peso, in ragione del numero dei cavalli impiegati nell' eseguire li trasporti.

101. Sono eccettuati dalla precedente disposizione, 1.° Tutti li carri, e barocci di qualunque sorta, dei quali si fa uso per il coltivamento dei terreni, e per il trasporto de' raccolti; 2.° le vetture, e le carrozze private, o da nolo; 3.° le carrette tirate da un sol cavallo; 4.° li carri, e le vetture per il militar servizio, quando sono di regia proprietà; 3.° gli oggetti indivisibili, il di cui peso non può essere diminuito, come le pietre, gli alberi, e simili.

102. Tutti li carri, carrette, e carrettoni, o carriaggi tirati da più d' un cavallo, deggiono avere li quarti delle ruote della seguente graduale larghezza:

Di 14 centimetri quelli tirati da due cavalli.
Di 18 centimetri quelli a tre cavalli.
Di 22 centimetri quelli a quattro cavalli.
Di 25 centimetri quelli a cinque o più cavalli.

I quarti delle ruote delle vetture conosciute sotto il nome di diligenze, debbono avere la larghezza di 18 centimetri.

103. È accordato il termine di un anno dopo la pubblicazione del presente Regolamento per la riduzione dei quarti delle ruote alle dimensioni sovra

stabilite per tutti i carri di qualunque forma, che trovansi avere attualmente dimensioni minori.

104. È vietato di far uso di chiodi per i cerchi delle ruote con testa risaliente; quelli, che già ritrovansi tali saranno appianati, e nell' affrancarsi dei nuovi chiodi, il risalto delle loro teste non può essere maggiore di un centimetro.

105. Negli uffizii di ricevidoria delle dogane deggiono rimanere depositate le quattro misure sovra espresse, distinte ciascuna col rispettivo loro numero 2, 3, 4, e 5, corrispondente al quantitativo dei cavalli d' attiraglio, e destinate a servire per le opportune verificazioni.

106. Nell' atto della verificazione di misura dei quarti delle ruote, è tollerato il difetto d' un centimetro per li carri a due, ed a tre cavalli, e di mezzo centimetro per quelli a quattro, cinque, o più cavalli.

107. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 102, 103, e 104, soggiace ad una multa di lire 25 pei carri, e vetture a due e tre cavalli; e di lire 50 pei carri, e vetture a quattro o più cavalli.

108. Li Carabinieri Reali, li Ricevitori, e li Preposti alle dogane, sono particolarmente incaricati di vegliare all' osservanza delle dette disposizioni, e d' impedire le contravvenzioni.

109. Le multe per le contravvenzioni sono pronunciate in seguito al verbale, che l'inventore compila per doppio. Una copia è rimessa al contravventore, e l' altra è presentata al Giudice del Mandamento, od al Sindaco del Comune, dove si verificò la contravvenzione.

La vettura è tenuta in sequestro, sinchè non siasi pagata la multa, o prestata cauzione benevisa al Giudice, od al Sindaco.

110. Una metà della multa spetta all' inventore; e l' altra è dovuta al Regio tesoro, od alla cassa provinciale, secondo li casi di contravvenzione su d' una strada reale, o provinciale, e spetta al Comune se la strada è comunale.

111. Niuno può trasportare legnami di qualunque sorta e misura essi sieno, strisciandoli sopra il suolo, ossia piano delle strade.

112. Non è lecito di far uso delle slitte per li trasporti di qualunque natura lungo le strade, salvo pendente il tempo in cui esse trovansi ricoperte di neve, o di ghiaccio.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo, e del precedente soggiace ad una multa di lire 10.

113. Le strade reali e provinciali che attraversano nelle Città o Comuni non possono sotto verun pretesto venir ingombrate da chicchessia nè di giorno, nè di notte, con qualsivoglia sorta d'impedimenti atti a render angusto, meno agiato, o pericoloso il passaggio, sotto pena di lire 10 alle 50.

114. Occorrendo che per esercizio di commercio, od altro uso, o comodo pubblico, sia conveniente di occupare temporariamente una porzione di tali strade, spetta all' Intendente della Provincia l' accordarne la permissione.

115. I possessori di fabbricati, e muri di cinta laterali alle strade, sono obbligati di mantenerli in buono stato; ed in caso di vetustà, o di minacciata rovina debbono indilatamente provvedere per la regolare loro riparazione o ricostruzione in guisa che

non venga ad essere occupata la menoma parte del suolo di esse strade.

116. I possessori di fabbricati e muri laterali alle strade, alle occasioni delle riparazioni e costruzioni, sono obbligati a far apporre i convenienti ripari, mantenere i necessarii lumi pendente la notte, non che a dare tutte le occorrenti disposizioni in modo tale, che non sia punto compromessa la sicurezza del passaggio.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, soggiace ad una multa di lire 20.

117. È proibito a' possessori de' fabbricati confinanti alle strade di stabilire, o ritenere i tetti, balconi e simili con uno sporto tale, che arrecar possa impedimento, od incomodo al libero uso della strada, sotto pena di lire 10. Sotto la stessa pena è vietato ai confrontanti le strade di stabilire, o ritenere pergolati di qualunque natura sopra il suolo della strada.

## Capo II.

### *Strade Comunali.*

118. Le disposizioni contenute negli art. 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 88, 89, 99, 111 e 112 del presente Regolamento sono applicabili eziandio alle strade comunali, sotto le pene ivi espresse.

119. È proibito a chiunque di occupare, e di ingombrare con piantamenti e siepi di qualunque sorta il suolo delle strade comunali, ovvero costrurre fabbricati e muri di cinta, in guisa che si venga a diminuirne la larghezza, a rendere incomodo il passaggio, o ad impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, sotto pena di lire 8 alle 30.

## Capo III.

### *Vigilanza circa la pulizia delle strade.*

120. Oltre la vigilanza affidata agli Uffiziali Ingegneri, ed agli altri impiegati, e subalterni del Genio, sono pure incaricati li Sindaci di ciascun Comune rispettivamente nel proprio territorio di vegliare, acciò non si commetta abuso, o contravvenzione al presente Regolamento; a tal fine, ogni qual volta vengono a riconoscerne alcuno, sono obbligati d' informarne senza indugio l' Intendente della Provincia, il quale provvede sommariamente per la loro repressione.

121. I Sindaci sono particolarmente incaricati di vegliare, perchè i fossi laterali alle strade, sì reali e provinciali, che comunali, siano espurgati lodevolmente ed a tempi debiti.

Nei mesi di marzo, e di ottobre di ogni anno ricordano con un pubblico avviso tale obbligo ai proprietarii, o possessori de' fondi laterali alle strade, ed in caso di non curanza ne informano l' Intendente della Provincia per le sue provvidenze.

122. Ogni qual volta i possessori di fondi, e fabbricati laterali alle strade, ovvero i possessori, ed utenti di canali manufatti a traverso delle medesime trascurano quanto loro è prescritto dal presente Regolamento, e così anche nei casi di contravvenzione alle disposizioni del medesimo, gli Intendenti delle Provincie provvedono alla esecuzione delle opere, e riparazioni occorrenti, non meno che alla riduzione delle novità, a maggiori spese dei trascuranti, e contravventori, in odio de' quali pronunciano le pene rispettivamente incorse, e ne

informano l' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno.

123. Nei casi d' urgenza di provvedimento cagionato dal fatto, o dalla trascuranza de' terzi, per cui venisse ad essere intercettato, e reso pericoloso il passaggio delle strade, gl' Intendenti delle Provincie sono autorizzati a far immediatamente eseguire le opere necessarie per reintegrare, ed assicurare il passaggio a maggiori spese di chi di ragione, escluso ogni richiamo.

124. Trattandosi di possessori, od utenti di acque, o canali, è tenuto al pagamento delle spese, di cui sopra, il principale interessato da indicarsi dall' Intendente della Provincia, salva ragione di conseguire il rimborso dagli altri interessati della quota loro spettante.

125. I Sindaci dei Comuni pei casi espressi agli articoli 122, e 123, hanno per le strade comunali le stesse facoltà degl' Intendenti per le strade provinciali, ed ha luogo il rimborso a favore del Comune, come al precedente articolo, previa però l'approvazione dell' Intendente della Provincia.

126. Gli Intendenti delle provincie nomineranno per ciascun Mandamento un Delegato, scelto fra i principali proprietarii abitanti, e residenti nel medesimo, incaricato particolarmente d'invigilare sulle strade comunali di tutti i Comuni che lo compongono. Esso riferisce all' Intendente lo stato di esse strade, indica quelle, che esigono più pronte riparazioni, eccita i Sindaci a dare quelle disposizioni, che a termini del presente Regolamento crede convenienti, e che dall' Intendente della Provincia gli vengono affidate.

Lo stesso Delegato informa pure l' Intendente

dei disordini che gli vien fatto di scoprire in pregiudicio delle strade reali e provinciali.

127. Mediante le sopra accennate disposizioni, e le visite annuali periodiche ordinate dai presenti Regolamenti agli Ispettori ed agli Uffiziali Ingegneri, essendo provvisto ad una continua vigilanza delle strade, cessa l'obbligo ingiunto dalle Regie Costituzioni e dall'Editto 4 aprile 1786 agli Intendenti delle Provincie, ed ai Giudici, di visitarle ad epoche determinate.

## TITOLO QUINTO.

### *Forma delle strade.*

128. La larghezza delle strade reali non può essere minore di metri otto e mezzo, misurati dai lembi, ossiano margini delle medesime, esclusivamente ai fossi laterali.

Nei siti ove la larghezza è maggiore dee venir conservata, e dove è minore si ridurranno alla detta larghezza in occasione del loro stabile adattamento.

129. Le strade provinciali sono conservate nella larghezza in cui si trovano, salvo il reintegro nel caso di seguita usurpazione.

Allorquando occorre di formare nuove strade di questa classe, ovvero di eseguire opere di uno stabile loro adattamento, vengono esse formate e ridotte ad una larghezza non minore di otto metri.

130. Nelle montagne, o colline, dove le circostanze locali non permettono di formare le strade sì reali, che provinciali della larghezza sovra fissata, vengono le medesime costrutte, ridotte e conservate d'una larghezza sufficiente per il comodo e sicuro passaggio.

131. Il suolo delle strade considerato nella sezione trasversale, viene formato a segmento di circolo per facilitare lo scolo delle acque piovane.

La forma così arcuata incomincia alla distanza di un metro circa dai lembi delle strade, e l'altezza del segmento non può eccedere il vigesimo della sua corda totale; allorquando per circostanze locali il suolo delle strade viene disposto ad un sol pendìo, l'altezza dell'inclinazione non può essere maggiore d'un sedicesimo della larghezza. Se per la mancanza totale di ghiaia le strade sono riparate e mantenute con terra o sabbia, l'inclinazione loro nella sezione trasversale è accresciuta più o meno, secondo le circostanze.

132. Le strade esistenti, o che si costruiscono d'una notabile elevazione sopra il piano dei terreni laterali, vengono per la sicurezza del passaggio difese con para-carri ad una conveniente distanza dai lembi d'esse strade, ed in maggiore o minore numero secondo i casi, e le circostanze.

Dove in montagna, o colliaa, il passaggio riesce pericoloso, le strade vengono difese con parapetti di muro.

133. Tutti i ponti, tanto di pietra che di cotto, o di legno stabiliti sopra fiumi, torrenti, o rivi lungo le strade di qualunque classe, debbono venir muniti rispettivamente con parapetti laterali per tutta la loro lunghezza, onde assicurare il passaggio.

Tutti i ponti suddetti sono conservati nella loro larghezza attuale, ed occorrendo di doverne formare dei nuovi, o ricostrurre gli esistenti, la larghezza loro è determinata secondo le circostanze, e resa tale da poter dar luogo al comodo passaggio dei carri, e delle vetture.

134. I ponti sopra canali manufatti o fossi scolatori e simili, che attraversano le strade di qualunque classe, debbono essere di pietra, o di cotto, ed avere la larghezza totale della strada.

Nei siti, ove le strade reali, o provinciali sono attraversate da canali o fossi qualunque soliti passarsi a guado, vengono costrutti a spese di chi spettano gli opportuni ponti.

135. Perchè abbia luogo l' uniformità, e la solidità de' lavori, e l' economia della spesa nella costruzione, adattamento, e manutenzione delle strade, debbono venir rigorosamente osservati i capitoli generali uniti ai presenti Regolamenti, tanto per le strade reali, e provinciali, quanto per le comunali, salvo le modificazioni riconosciute necessarie, e che saranno indicate nei capitoli parziali.

136. La larghezza delle strade comunali non può essere minore di cinque metri; quelle di minor dimensione vengono dilatate, nei casi del loro stabile adattamento.

Dove nelle montagne, o colline non si può, che con gravi difficoltà ritenere una tal larghezza, è questa fissata secondo le circostanze, lasciando di tratto in tratto gli spazii necessarii pel comodo cambio delle vetture.

137. Tutte le strade debbono aver lateralmente i fossi per lo scolo delle acque piovane.

138. I fossi debbono essere di una larghezza nel loro fondo non minore di sessanta centimetri, e di una profondità, e pendenza tale, che possano dar libero sfogo alle acque piovane tramandate dalla strada, e dai fondi laterali.

Le sponde dei fossi debbono essere da amen-

due i lati a tutta scarpa per impedire li sdrucciolamenti del terreno.

139. I ponti, e sifoni sopra canali manufatti inservienti ad uso privato debbono essere della larghezza delle strade, e provvisti, ove d' uopo, di paracarri, o di parapetti specialmente allorquando sono ad una straordinaria altezza, e trovansi presso i risvolti.

I ponti attualmente formati in legno debbono venir ricostrutti in pietra, od in cotto nelle forme, e colle cautele sovra prescritte.

140. Il piano delle strade sopra i ponti viene formato, e mantenuto ad un livello corrispondente al rimanente del piano d' esse strade con selciato di ciottoli, tanto sopra il ponte, che per l' estensione di cinque metri per caduna parte del medesimo.

141. Per la esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 139, e 140, è accordato il termine d' anni tre, da computarsi dalla data della pubblicazione del presente Regolamento.

142. Occorrendo il caso della formazione di nuovi ponti per l' attraversamento d' esse strade con acque, o nuovi canali, i proprietarii possessori, od utenti delle medesime, oltre gli obblighi sovra imposti nei suddetti articoli 139, e 140, debbono passare sottomissione avanti l' Intendente della Provincia di dar esecuzione a quanto loro verrà prescritto nell' accordargliene il passaggio.

143. Spetta all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno l' accordar il passaggio per l' attraversamento delle strade reali con nuovi canali, ed agli Intendenti delle rispettive Provincie per l' attraversamento delle strade provinciali, sentito il parere dell' Uffiziale Ingegnere, salvo il ri-

corso quanto a queste ultime all' Intendente generale : per le strade comunali spetta al Consiglio di ciascun Comune , salva l' approvazione dell' Intendente della Provincia.

V. Borgarelli *d' ordine di S. M.*

---

## REGOLAMENTO SECONDO

### PER LE ACQUE.

---

## TITOLO PRIMO.

### *Derivazioni dai Fiumi e Torrenti.*

Art. 1. Tutti i fiumi e torrenti dello Stato sono Regali , e per conseguenza del Regio Demanio.

2. Nessuno può estrar navigli o acquedotti per introdurne le acque ne' proprii beni , o per uso di molini , od altri edifizii, salvo ne abbia un legittimo titolo , o ne ottenga la Sovrana concessione.

3. È vietato ai proprietarii , possessori , od utenti di canali di derivazione dai fiumi o torrenti, di fare in essi , o nei loro alvei veruna opera senza la superiore autorizzazione , sotto pena di una multa non minore di lire dieci , nè maggiore di ll. 150, e della riduzione delle cose nel primiero loro stato , oltre al risarcimento dei danni che le dette opere possono aver cagionato.

4. I proprietarii , possessori , od utenti dei canali di derivazione con chiuse stabili sono obbligati a conservarle nella loro posizione , e forma , ed è loro vietato di farvi alcuna innovazione , o rialzamento in tutta la loro estensione attraverso gli alvei de' fiumi e torrenti.

5. Dove le derivazioni hanno luogo col mezzo di chiuse temporarie, atte ad essere facilmente esportate dalle acque di piena, è vietato di renderle stabili, e di ricostruirle in altezza, e forma diversa dalla solita a praticarsi.

6. I proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni con chiuse instabili sui fiumi e torrenti debbono mantenere, e ricostrurre le medesime nella posizione e forma solita, e non possono sotto verun pretesto rialzarle, od accrescerne la solidità.

7. È vietato ai proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni con chiuse stabili, od instabili, di fare scavamenti negli alvei de' fiumi, o torrenti, per servire d'invito alle stesse derivazioni.

8. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, va soggetto alla riduzione delle cose nello stato primiero, ed alla multa per ciascuno de' casi sovra contemplati, non minore di ll. 100, nè maggiore di ll. 300.

9. Allorquando per effetto delle variazioni nel corso de' fiumi e torrenti occorre di dover variare la posizione delle chiuse instabili, e di trasportarle in altra situazione, ovvero di eseguire attorno alle medesime qualche innovazione, o di aprire nel letto fluviale scavamenti di invito alle derivazioni, dee sempre precedere la superiore permissione.

10. In qualunque de' casi contemplati nel precedente articolo il proprietario, possessore, od utente della derivazione, prima d'intraprendere verun'opera, o far la menoma novità, dee presentare all' Intendente della Provincia la sua domanda, accompagnata da una relazione di perito Ingegnere Idraulico, dal tipo regolare d'un tronco del fiume o torrente, e delle sue adiacenze, indicante le varia-

zioni ed opere che si propongono, e dal corrispondente profilo di livellazione.

11. L' Intendente della Provincia col mezzo dell' Uffiziale Ingegnere, e con la scorta della domanda corredata dal progetto delle opere, fa procedere alla visita locale a giorno ed ora fissa, previo l'avviso in iscritto al ricorrente, non meno che ai Comuni e particolari interessati, ai quali è facoltativo d' intervenirvi coll' assistenza anche dei loro periti.

L' Uffiziale Ingegnere nel procedere alla visita si fa carico delle osservazioni e dei rilievi degli interessati, e quindi rassegna all' Intendente la sua relazione col proprio parere sulla convenienza o non dell' eseguimento d' esse opere, proponendo nel caso affermativo le modificazioni, variazioni e cautele che crede necessarie per ovviare ad ogni pregiudizio pubblico e privato.

12. Ogniqualvolta le opere sovra contemplate possono interessare i territorii di amendue le sponde de' fiumi e torrenti, situati sotto diverse provincie, la visita di cui nell' articolo precedente ha luogo per disposizione de' rispettivi Intendenti, col mezzo degli Uffiziali Ingegneri addetti alle medesime, e con intervento dei Comuni, o proprietarii interessati.

13. Vista la relazione dell' Uffiziale Ingegnere, l' Intendente dà le disposizioni che crede convenienti, se le opere da eseguirsi sono comprese nel territorio della sua Provincia, e qualora possono interessare i territorii di diverse Provincie, i rispettivi Intendenti delle medesime provvedono di concerto. Nel caso di disparere tra essi spetta all' Intendente generale dell' Azienda economica dell' Interno la definitiva decisione.

14. Allorquando per casi impensati viene a man-

care l'acqua necessaria al giro degli edifizii, e vi è bisogno urgente di provvedervi, i proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni possono far eseguire nel letto de' torrenti e fiumi le opere indispensabili ad oggetto di rimettere l'acqua in corso ne' loro canali; all'evenienza però di tali casi sono tenuti di avere contemporaneamente ricorso all'Intendente della loro Provincia, od a quelli delle Provincie interessate, dai quali si fa procedere alla visita sul luogo, secondo il disposto dagli art. 11 e 12, e risultando che le dette opere non siano state eseguite in modo regolare, o possa dalle medesime venirne danno al Pubblico, i proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni sono obbligati di demolirle o variarle nel modo che viene loro prescritto.

15. Qualora in seguito a mutazioni nel corso dei torrenti, e fiumi occorre di dover variare le chiuse stabili, o di trasportar le medesime, ovvero gli imbocchi in altra situazione, il proprietario, possessore, e utente della derivazione si conforma alla disposizione di cui all' art. 10.

In questi casi la domanda del ricorrente viene dall' Intendente, o dagli Intendenti delle rispettive Provincie interessate trasmessa all' Azienda Economica dell' Interno, corredata da regolare progetto e tipo, dalla relazione dell' Uffiziale Ingegnere, e dal proprio voto. L' Intendente generale sentito il parere del congresso permanente provvede secondo le circostanze.

16. Tutti i proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni dai fiumi, e torrenti sono obbligati di mantenere gli imbocchi muniti degli opportuni edifizii, e di conservarli in buono, e lodevole stato;

essi sono risponsali dei danni, che possono succedere a pregiudizio dei vicini fondi, escluso il caso di forza maggiore provata.

Spetta agli stessi proprietarii, possessori, od utenti di regolare col mezzo di detti edifizii le derivazioni in modo, che nei tempi delle piene non s' introducano acque eccedenti la portata, e capacità de' rispettivi canali, e di far sì, che in ogni evento col mezzo degli opportuni scaricatori vengano smaltite le acque soprabbondanti, sotto pena di lire dieci a cento, oltre al risarcimento dei danni.

17. I proprietarii, possessori, od utenti delle derivazioni stabilite sovra i fiumi o torrenti a bocca aperta, dove nei tempi di piena le acque s' introducono in quantità tale da poter cagionare inondazione, o danno pubblico, o privato, sono obbligati di munire gli imbocchi degli opportuni edifizii, di conservarli in buono stato, e di regolare con essi l' introduzione delle acque in modo, che vengano altrimenti smaltite le soprabbondanti, come resta prefisso all' art. precedente, e sotto la pena portata dal medesimo.

18. Allorquando per la conservazione delle chiuse, e degli imbocchi di derivazione si rende necessaria l' esecuzione di opere alle sponde, e negli alvei de' fiumi, o torrenti, li proprietarii, possessori, od utenti debbono uniformarsi al disposto dell' art. 10.

Per le opere da eseguirsi alle sponde dei fiumi o torrenti, gl' Intendenti delle Provincie sono autorizzate ad accordare l' opportuna permissione; per quelle da eseguirsi negli alvei ha luogo la disposizione dell' art. 15

19. I sifoni esistenti sotto l' alveo de' fiumi, o torrenti, destinati al passaggio d' acque private, ven-

gono dai proprietarii, possessori, od utenti mantenuti nello stato in cui si trovano, ed è loro vietato di eseguire intorno ai medesimi ogni qualunque opera capace a restringere la sezione del letto fluviale, ovvero a rialzarne il fondo, sotto pena di una multa non minore di ll. 30, nè maggiore di ll. 150, e della riduzione delle cose nel primiero loro stato.

20. Venendo il caso di dover ricostrurre gli accennati edifizii, debbe a qualunque opera, od innovazione precedere la permissione dell' Intendente della Provincia.

21. Questi comunica la domanda del proprietario, possessore, od utente all' Uffiziale Ingegnere, il quale procede alla visita sul luogo, e riconosce se sia necessario di allungare il sifone per procurare una maggiore sezione al fiume, o torrente, ovvero se sia necessario di abbassare la parte superiore del sifone ad oggetto di ottenere un più libero sfogo dell' acqua in occasione di piena.

22. Risultando della necessità dell' allungamento, ed abbassamento del sifone, l'Intendente della Provincia col parere dell' Uffiziale Ingegnere, sentiti gli interessati, prescrive le opere da eseguirsi, che siano compatibili colla comodità del passaggio delle acque in modo lodevole, e li proprietarii, possessori, od utenti sono obbligati ad uniformarsi a quanto viene loro prescritto.

23. Gli edifizii esistenti sopra gli alvei dei fiumi, e torrenti destinati al passaggio di acque private, vengono mantenuti dai rispettivi proprietarii, possessori, od utenti, in modo che non venga alterata la sezione libera del fiume, o torrente sul quale restano stabiliti.

È vietato di costrurre in avvenire simili edifizii, senza la superiore autorizzazione.

Le contravvenzioni a questo articolo sono punite con una multa non minore di ll. 25, nè maggiore di ll. 200 oltre alla riduzione delle cose nel primiero loro stato, ed al risarcimento dei danni, che dette opere possono aver cagionato.

24. Nei casi della ricostruzione di tali edifizii sono applicabili le disposizioni de' precedenti articoli 20, 21, 22, sempre collo scopo di lasciar più libero che si può l' alveo de' fiumi, o torrenti, avuto riguardo alle circostanze locali, e compatibilmente con il comodo, e lodevole passaggio delle acque de' rispettivi proprietarii, ed utenti.

25. Li Regii canali destinati all' irrigazione sono posti sotto l' immediata ispezione, e direzione dell' Azienda Economica dell' Interno per quanto riflette l' ordinaria loro manutenzione, e le nuove opere da eseguirsi. La percezione però dei redditi, e quella delle multe, che vi sono relative, apparterrà all'Azienda delle Finanze. Le spese necessarie alla conservazione de' succennati Regii canali, ed il pagamento degli impiegati addettivi è a carico del bilancio dell' Azienda delle Finanze. I contratti di derivazione, e concessione d'acqua continueranno ad essere promossi e stipulati ne' modi voluti dai veglianti Regolamenti: quelli concernenti le opere d' arte verranno stipulati dall' Azienda Economica dell' Interno.

Qualora si presentino affari misti d'arte e di percezione, l' Azienda delle Finanze dovrà sempre essere consultata.

## TITOLO SECONDO.

### *Delle riparazioni ai fiumi e torrenti.*

26. Nessuno può fare opere nell' alveo de' fiumi o torrenti, cioè nello spazio compreso tra le due sponde fisse de' medesimi sotto pena di lire 10 a 150, e della riduzione delle cose nel loro stato primitivo.

27. Sotto le stesse pene è vietato di chiudere, od in qualsivoglia modo variare i rami, o canali dei fiumi, e torrenti, che formano parte degli alvei, ancorchè in alcuni tempi dell' anno essi rimangano asciutti.

28. Il disposto dall' articolo precedente è applicabile eziandio agli aventi ragione di pesca, ai quali perciò è permesso di pescare nei fiumi, e torrenti unicamente col getto, ed apposizione delle reti, ed altri istromenti posti semplicemente nelle acque sì, e come naturalmente decorrono senza alcuna benchè menoma variazione, e senza veruna opera manufatta di *storte*, *chiuse*, *ficche*, *pietrere*, ed altre qualunque, con le quali si asciugasse, si restringesse, si dilatasse, o si divertisse il corso naturale dell' acqua.

29. Gli esercenti porti, e barche destinate al passaggio dei fiumi, o torrenti, non possono eseguire pennelli, chiuse, od altre simili opere negli alvei, neppure a pretesto di facilitare l' accesso ai porti medesimi, senza averne prima ottenuta la permissione in iscritto dall' Intendente della Provincia, ed in caso d' urgenza dal Sindaco del Comune, nel di cui territorio sono situati.

30. Non è lecito di trasportare i molini natanti sovra li fiumi, e torrenti, senzachè li proprietarii,

o possessori ne abbiano ottenuta la permissione dall' Intendente della Provincia, sul parere dell' Uffiziale Ingegnere.

31. Le chiuse esistenti nell' alveo de' fiumi, o torrenti pel giro di molini od altri edifizii, vengono conservate dai proprietarii, o possessori nello stato in cui si trovano, ed è vietato di fare attorno alle medesime la menoma variazione, senza aver ottenuta la permissione dall' Intendente della Provincia.

Li contravventori alle disposizioni contenute nel presente, e nei precedenti articoli 29 e 30, sono puniti con una multa da ll. 10 a ll. 150, oltre la riduzione in pristino delle novità.

32. Nessuno può sradicare, nè abbruciare i ceppi degli alberi, che sostengono le ripe de' fiumi, e de' torrenti per la distanza di nove metri; è parimenti vietato di tagliare alberi d' alto fusto, in modo, che non restino almeno due metri alti dal suolo.

Le contravvenzioni a questo articolo sono represse con una multa di lire dieci a cento.

33. Sotto le stesse pene è proibito di sradicare le ripe boscate, o cespugliate de' terreni laterali ai fiumi, o torrenti per ridurle a coltura, e ciò nella distanza dalle rispettive sponde di metri cento cinquanta.

34. È vietato ai possessori delle alluvioni de' fiumi e torrenti di avanzare i piantamenti verso le acque, oltre la distanza osservata nei rispettivi paesi, e che viene riconosciuta innocua. Non essendo questa ben determinata, ed essendosi introdotti abusi a pregiudizio pubblico, o privato, viene essa fissata dall' Intendente della Provincia, sentito il consiglio del Comune, ed il parere dell' Uffiziale Ingegnere.

35. Nei casi d'alluvione a fronte di qualche abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo delle irruzioni, o deviazioni del fiume o torrente, i proprietarii o possessori non possono allevare nuovi piantamenti senza la permissione dell'Intendente della Provincia, il quale, sentito l'Uffiziale Ingegnere, determina la distanza dall'opposta sponda de' piantamenti medesimi, o li vieta affatto, se le locali circostanze lo esigono.

Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con una multa di ll. 30 a 200, oltre alla distruzione dei piantamenti.

36. Nelle vicinanze de' fiumi e torrenti è proibito di aprire scavamenti, fontanili e simili, che in qualunque modo possano servire d'invito agli straripamenti in occasione delle piene, sotto pena di lire cento a trecento, e della riduzione delle opere.

37. Non è permesso ad alcuno di formare nella sponda de' fiumi o torrenti alcun riparo che sia respingente, sotto pena di ll. 100 a 200, e della demolizione delle opere.

38. Allorquando insorge contestazione intorno ai ripari che si avanzano nel letto dei fiumi o torrenti, l'Intendente della Provincia, sentito il parere dell'Uffiziale Ingegnere, determina se essi possano venir costrutti o conservati, e con quali modificazioni, salvo il ricorso all'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno, il quale, sentito il parere del Congresso permanente, pronuncia definitivamente.

39. I Comuni che possedono beni lungo i fiumi e torrenti, esposti alle corrosioni ed alle irruzioni delle acque di piena, con pericolo di deviazione dal loro corso, sono tenuti di far costruire alla

sponda d'essi torrenti e fiumi gli opportuni ripari, e di vegliare alla loro conservazione.

40. Se per la eccessiva spesa occorrente nella costruzione e manutenzione dei detti ripari, o per altre circostanze non siavi la convenienza d'intraprendere tali opere, i Comuni proprietarii de' beni confinanti sono tenuti di far formare degli argini, e di vegliare per conservarli.

41. Allorquando si rende necessario d'intraprendere qualche opera intorno ai ripari esistenti, di far eseguire nuovi ripari od argini per la difesa delle proprietà comunali, e per impedire le irruzioni e inondazioni, o la deviazione de' fiumi e torrenti, le Amministrazioni comunali debbono informarne sollecitamente l'Intendente della Provincia.

42. Nei casi succennati l'Intendente fa verificare le circostanze rappresentate dai Comuni, e autorizza i medesimi a far formare col mezzo di perito Ingegnere l'analogo progetto de' ripari, od argini, e sentito prima il parere dell' Uffiziale Ingegnere ne permette l'esecuzione.

43. Trascurando i Comuni di dare esecuzione al disposto negli art. 39, 40 e 41, l'Intendente fa procedere d'officio, a spese degli Amministratori, alla formazione dei progetti di ripari, od argini, ed ingiunge i Comuni al sollecito loro eseguimento.

44. I Comuni sono tenuti ad osservare il solito fin quì praticato per la conservazione in buono stato de' ripari e degli argini, non meno che d'ogni altra opera esistente per la difesa territoriale, o de' loro abitati dalle corrosioni, irruzioni, e inondazioni per causa delle piene de' torrenti e fiumi.

45. Tutti i proprietarii o possessori di beni laterali ai fiumi e torrenti sono obbligati d'impedire

col mezzo di argini gli straripamenti, le inondazioni e le deviazioni dei medesimi.

Concorrono alla spesa di costruzione e manutenzione degli argini i proprietarii dei beni vicini e continuativi in attuale, prossimo, e remoto pericolo d' inondazione, irruzione, o guasti qualunque in occasione delle piene, ancorchè i beni siano situati sul territorio di altri Comuni.

Il concorso alla spesa viene determinato proporzionatamente al vantaggio che può derivare ai proprietarii de' beni beneficati con tali opere.

46. È chiamato a concorrere alla spesa il Comune ogni qual volta gli argini si rendano necessarii, ed hanno per oggetto d' impedire il disalveamento dei fiumi o torrenti, di coadiuvare alla conservazione del registro, ossia estimo territoriale, o di premunire l' abitato dalle irruzioni e inondazioni all'occasione di ordinarie o straordinarie piene.

47. Più Comuni possono venir chiamati al concorso nella spesa allorquando gli argini contribuiscono ad impedire le irruzioni, le inondazioni ed il disalveamento de' fiumi e torrenti ne' rispettivi loro territorii, ovvero a danno de' loro abitati.

48. Il proprietario o possessore di beni, e particolarmente i Comuni che trovansi ne' casi contemplati nel precedente articolo, fanno formare da un perito Ingegnere il progetto dell' argine, od argini creduti necessarii, conformandosi alle disposizioni di cui nell' art. 10.

Tale progetto corredato dal calcolo della spesa viene trasmesso all' Intendente della Provincia unitamente all' elenco de' proprietarii de' beni e dei Comuni che possono venir chiamati a concorrere alla spesa.

49. L' Intendente, avuto il parere dell' Uffiziale Ingegnere della Provincia, fa pubblicare il progetto rettificato, ove d' uopo, e l'elenco de' contribuenti, nella proporzione in cui debbono concorrere alla spesa, e prefigge un termine a presentare i richiami, spirato il quale trasmette il tutto col suo sentimento all' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno, il quale determina se si fa luogo, o no ad eseguire le opere, ed a stabilire il consorzio secondo il progetto, ovvero se occorrano delle modificazioni.

50. Elevandosi contestazione circa alla quota del concorso alla spesa per gli oggetti contemplati nel precedente articolo, la decisione delle medesime spetta all' Intendente della Provincia.

51. Allorquando si tratta di argini di piccola estensione da eseguirsi nel territorio d' un solo Comune, pei quali non siansi presentati riclami appoggiati a ragionevoli opposizioni, l'Intendente della Provincia approva l' opera, e lo stabilimento del consorzio, e ne informa contemporaneamente l'Intendente generale dell' Azienda.

52. Dopo approvato lo stabilimento del consorzio, l' Intendente riunisce avanti di lui, o di un suo delegato tutti i proprietarii, e Comuni interessati, rappresentati questi ultimi dal rispettivo Sindaco, o da altro legittimo deputato del Consiglio comunale.

Il consorzio così riunito procede per iscruttinio secreto alla nomina di cinque deputati incaricati a rappresentarlo in tutte le circostanze.

Questi deputati deliberano sull' esecuzione delle opere, e sul riparto delle spese a carico de' contribuenti, secondo la proporzione fissata nello stabilimento del consorzio. Le loro deliberazioni sono

sottoposte all' approvazione dell' Intendente della Provincia.

53. I deputati procedono all' appalto delle opere col mezzo di pubblica asta, salvo l' approvazione dell' Intendente.

Vegliano poi affinchè si ponga tosto mano al lavoro, e sono tenuti di curarne il sollecito, lodevole, e compiuto loro eseguimento anche col mezzo di assistente, o assistenti secondo le circostanze.

54. Uno dei deputati è particolarmente incaricato della riscossione delle rispettive quote de' contribuenti, e del pagamento delle spese, che ha luogo mediante mandati della Delegazione.

L' esazione delle quote di contributo, ha luogo cogli stessi privilegii delle imposte prediali.

55. Ultimate le opere sono tenuti i deputati a sottoporre all' approvazione dell' Intendente il loro rendiconto.

56. I deputati vegliano in seguito alla conservazione delle opere stesse, e sono incaricati di far eseguire in appalto, od in via economica, secondo i casi, le successive occorrenti riparazioni.

57. Nei casi d' assoluta urgenza li deputati d' un consorzio sono autorizzati a far ricostruire ad economia gli argini che venissero in qualche parte corrosi, previa però l' approvazione dell'Intendente.

58. Venendo giudicato necessario di trasportare gli argini, o di dare alli medesimi una maggior estensione, ed occorrendo perciò di dover esonerare alcuni contribuenti, o di chiamare altri in concorso alla spesa, gli interessati del consorzio ne fanno formare da perito Ingegnere idraulico il regolare progetto col calcolo, e l' elenco de' contribuenti. Il progetto viene indirizzato all' Intendente per la fis-

sazione del circondario, e del nuovo riparto della spesa, ferme nel resto le disposizioni delli precedenti articoli 48, 49, e successivi.

59. Trascurandosi dai proprietarii, o possessori dei beni confinanti ai fiumi e torrenti la formazione, e conservazione degli argini occorrenti per ovviare alle inondazioni, irruzioni, o disalveamento all' occasione di ordinarie, o straordinarie piene, le Amministrazioni comunali sono obbligate ad informarne l' Intendente della Provincia.

60. Sulle informazioni delle Amministrazioni Comunali, ovvero sulla dimanda di alcuni fra i principali registranti, od interessati nella difesa territoriale, l' Intendente per loro conto, e col mezzo dell' Uffiziale Ingegnere fa procedere alla visita locale, e formare il progetto delle opere col calcolo del loro ammontare, e coll' elenco de' possessori, e Comuni che possono venir chiamati a concorrere alla spesa della formazione, e successiva loro conservazione.

61. L' Intendente nei casi sopra contemplati provvede, affinchè abbiano luogo gli incumbenti prescritti agli articoli 48, 49 e seguenti, ed obbliga gli interessati all' immediata esecuzione delle opere, ed al pagamento delle rispettive quote di concorso alla spesa.

62. Tutti li proprietarii, o possessori di beni laterali ai fiumi, e torrenti, sono obbligati a cedere il terreno che fa d' uopo di occupare per la formazione degli argini, mediante il pagamento del prezzo che viene fissato a giudizio di perito eletto d' ufficio dall' Intendente della Provincia.

63. Mediante il pagamento dell' indennizzazione come sopra, qualunque proprietario, o possessore

è obbligato di permettere l'escavazione della terra, delle teppate, e delle altre materie necessarie per la formazione, l'adattamento, e la manutenzione degli argini.

64. Nella fissazione del compenso per gli oggetti indicati ne' precedenti articoli 62 e 63, si ha riguardo alle imposte prediali, e comunali inerenti ai fondi che debbono venir sopportate dai proprietarii stessi, malgrado l'occupazione, e gli scavamenti della terra, od altre materie.

65. Li proprietarii, o possessori non possono pretendere veruna indennizzazione per il terreno, che nella formazione degli argini rimane tra questi, e le sponde del fiume, o torrente, oltre quelle prescritte dal precedente art. 63 per le escavazioni.

66. Al pagamento delle indennizzazioni menzionate nei precedenti articoli contribuiscono, in proporzione de' rispettivi vantaggi, tutti gli interessati componenti il consorzio, e così anche i proprietarii de' beni, su' quali si fanno gli argini, o le escavazioni per quella porzione, che ne sente beneficio.

67. È vietato a chiunque di diminuire l'inclinazione delle sponde degli argini in qualunque modo, di coltivarne la scarpa, e di metter mano ad alcuna opera o variazione attorno ai medesimi, sotto pena di ll. 10 a 150.

Sarà poi proceduto criminalmente contro chiunque avrà contribuito alla rottura d'un argine durante lo stato di piena del fiume o torrente.

68. È pure vietato ai proprietarii di piantare od allevare piante di qualunque sorta sulla scarpa, o sul ciglio degli argini comunque formati dentro, od in confine de' loro terreni, sotto pena della di-

struzione d' esse piante, e di una multa di lire una per caduna delle medesime.

69. È proibito a chiunque di far pascolare i bestiami sulla scarpa, sul ciglio e sul piano degli argini, sotto pena di lire due per caduna bestia grossa ritrovata al pascolo nei detti siti, e di centesimi 50 per ogni bestia lanuta o porcina.

70. Allorquando gli argini possono rendersi praticabili ad uso di strade comunali o private, e ne viene fatta la domanda ai consorzii, sono tenuti i richiedenti di sottoporsi alle condizioni, che coll' approvazione dell' Intendente vengono loro imposte all'oggetto che non possa mai derivarne alcun danno.

71. Allorquando per impedire il disalveamento minacciato da' fiumi o torrenti, o per ovviare al pericolo di distruzione di un borgo o villaggio, si dovranno costrurre ripari od argini d' una spesa sproporzionata alle forze dei Comuni e particolari interessati, si avrà ricorso per ottenere il sussidio dello Stato.

72. Nei sovra menzionati casi i Comuni e particolari interessati indirizzano all' Intendente della Provincia la loro rappresentanza accompagnata da relazione di un Ingegnere idraulico, col progetto delle opere da costrursi, e col tipo e profilo di livellazione di un tronco del fiume o torrente, e sue adiacenze, aggiungendo il calcolo delle spese, e l'elenco de' contribuenti, ed accennando i motivi per cui credono potersi far luogo al concorso dello Stato in via di sussidio.

73. L' Intendente della Provincia richiede il parere dell' Uffiziale Ingegnere sulla necessità, convenienza ed utilità delle opere, e sul concorso dello Stato; e secondo i casi e le circostanze fa anche

procedere ad una visita locale. Trasmette in seguito tutte le carte all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, soggiungendo il proprio sentimento.

Se l' Intendente generale riconosce poter esservi luogo al concorso dello Stato, la dimanda corredata da tutto quanto sopra viene sottoposta alle deliberazioni del Consiglio Superiore.

74. Se lo Stato concorre, la quota del concorso viene dedotta dal totale importo delle opere, ed il rimanente della spesa è sostenuto dal consorzio degli interessati, da stabilirsi secondo le disposizioni dell' art. 49 e seguenti.

75. Nel caso in cui lo Stato concorre alla spesa, l' esecuzione delle opere è affidata all' Intendente della Provincia, e posta sotto la direzione dell' Uffiziale Ingegnere. Spetta poi all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno di approvarne il contratto d' appalto, e provvedere per la loro collaudazione.

76. Le chiaviche esistenti attraverso le arginature per procurare lo sfogo delle acque di scolo, e ad un tempo escludere le acque delle piene, vengono mantenute in buono stato a carico de' rispettivi interessati.

77. Nel caso di nuovi argini, per li quali si rendano necessarie nuove chiaviche, la formazione e manutenzione di queste spetta agli aventi interesse nella difesa e nello scolo. Si ha riguardo a quest' oggetto nella formazione de' consorzii, de' quali all' articolo 49 e seguenti.

## TITOLO TERZO.

### *Delle rettilineazioni, e nuove inalveazioni de' fiumi e torrenti.*

78. Le rettilineazioni, e nuove inalveazioni dei fiumi e torrenti, o chiudimento de' bracci loro, ancorchè si proponessero per riparo alle corrosioni, non possono giammai eseguirsi senza la Sovrana permissione.

79. Ottenendosi da qualche Città, o Comune la permissione da S. M. di devenire ad una rettilineazione, inalveazione, o variazione d'alveo de' fiumi, o torrenti, ovvero al chiudimento di qualche canale, o ramo d' essi, gli alvei abbandonati appartengono alle stesse Città o Comuni, per farne poscia la vendita colla successiva applicazione del conveniente registro, o estimo.

Ha luogo lo stesso quando il rettilineamento è eseguito a spese private.

80. Le Città, li Comuni, e gli interessati, che si trovano nel caso di far eseguire la rettilineazione, e nuova inalveazione di qualche fiume, o torrente per ovviare ai danni minacciati di corrosione de' loro abitati, e territorii, o di irruzioni, e disalveamenti, ai quali non si possa altrimenti andar al riparo con argini, e con opere alle sponde, o nel letto fluviale, ne fanno formare il regolare progetto da un Ingegnere idraulico.

81. Ogni progetto di rettilineazione, e nuova inalveazione deve comprendere,

1.° Il tipo di planimetria in misura del corso che tiene il fiume, o torrente nel sito d' essa inalveazione, e per una conveniente tratta al di sopra,

ed al di sotto più o meno estesa secondo le circostanze;

2.° Il profilo di livellazione indicativo della pendenza del fiume, o torrente, e sue adiacenze, e le sezioni del letto fluviale, e dei terreni laterali al suo corso;

3.° Una relazione dettagliata, e ragionata per comprovare la necessità, o utilità della rettilineazione, e nuova inalveazione, e la convenienza della linea, che si propone compatibilmente col minor danno delle proprietà in cui sia il caso di doverla eseguire.

82. Il progetto viene indirizzato all' Intendente della Provincia, che lo comunica all' Uffiziale Ingegnere affinchè, previa la visita locale, e la verificazione delle analoghe circostanze, possa dare il di lui sentimento di perizia sulla necessità, ed utilità della proposta rettilineazione, e nuova inalveazione, e sulla convenienza, e regolarità della linea prescielta.

83. Qualora dietro al sentimento dell' Uffiziale Ingegnere occorre di variare, o modificare il progetto, l' Intendente eccita gli interessati ad uniformarsi alle variazioni, e modificazioni suggerite, e dopo ciò eseguito, si procura il definitivo parere dello stesso Uffiziale.

84. Allorquando il progetto viene giudicato regolare sotto gli enunciati rapporti, o si tratti di progetto formato da un Uffiziale Ingegnere, l' Intendente della Provincia con pubblico avviso eccita gli interessati a presentare dentro un congruo termine le loro deduzioni, ed opposizioni, e ciascun interessato viene ammesso a prendere cognizione del progetto in tutte le ore d' uffizio della Regia Inten-

denza, dal giorno successivo a quello della pubblicazione inclusivamente, sino al termine come sopra stabilito dall' avviso.

85. Non volendo gli interessati prestarsi alle variazioni, e modificazioni del progetto suggerito dall' Uffiziale Ingegnere, l' Intendente incarica il medesimo di formarne un altro, e in questo caso chiunque è ammesso a prendere cognizione di amendue i progetti.

86. L' Intendente dopo trascorso il termine portato dall' avviso, comunica il progetto o progetti con le relative carte all' Ispettore del Genio Civile residente nel capo-luogo del Governo cui appartiene la Provincia, od a chi ne fa le veci, affinchè possa prenderne cognizione, indi lo trasmette all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, accompagnato dalle deduzioni e opposizioni degli interessati qualora ve ne siano, e soggiunge il proprio parere sul punto della necessità di eseguire la proposta rettilineazione, e nuova inalveazione.

87. La domanda, e tutte le carte relative al progetto, vengono dall' Azienda rimesse al Congresso permanente per averne il suo sentimento di perizia, giusta il disposto dall' art. 6 delle determinazioni di S. M. del 3 maggio 1816.

88. Se dietro il parere del Congresso permanente risulta all' Intendente generale comprovata la necessità, e convenienza della proposta rettilineazione, e nuova inalveazione, e viene la medesima riconosciuta di pubblico vantaggio, lo stesso Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno presenta il tutto con suo ragionato rapporto alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, ad oggetto di far luogo alle Sovrane deliberazioni.

89. Piacendo a S. M. di approvare il progetto della rettilineazione, e nuova inalveazione, le contestazioni che possono insorgere nell' esecuzione del medesimo per il concorso alla spesa, o per le indennizzazioni dovute dipendentemente dall'occupazione dei terreni e simili, sono definite dall' Intendente della Provincia.

## TITOLO QUARTO

### *De' rivi, e degli scolatori pubblici.*

90. Nessuno può fare nell' alveo de' rivi, o scolatori alcun' opera, che possa arrecare il benchè menomo impedimento al naturale corso, e sfogo delle acque, e rendersi di pregiudizio al privato, od al pubblico in occasione delle intemperie e piene.

I contravventori sono puniti con una multa dalle lire dieci alle lire cento, oltre alla riduzione delle cose allo stato primiero, ed al risarcimento dei danni e spese, che le nuove opere potessero cagionare.

91. Sono permessi i piantamenti sulla scarpa naturale dei rivi e scolatori, ma è vietato di estendersi ad occuparne gli alvei, siccome anche di piantare sugli interramenti loro, in modo che si venga a restringere la sezione, ed a far rigurgitare le acque defluenti.

92. I proprietarii de' beni laterali ai rivi e scolatori non possono formare ripari che siano respingenti, dovendo questi essere di semplice munimento alle sponde.

93. Occorrendo di eseguire qualche opera nell'alveo de' rivi e scolatori per la loro sistemazione, o rettilineazione, i proprietarii interessati non possono

por mano ad alcun lavoro, od alla benchè menoma innovazione, senza la previa permissione dell'Intendente della Provincia.

94. I proprietarii, possessori ed utenti delle derivazioni dai rivi e scolatori per uso d'irrigazioni, o delle ruotazioni di mulini e d'altri opifizii, mediante chiuse stabili, od instabili, sono obbligati a conservarle nella posizione e forma solita, ed è loro vietato di rialzarle sotto alcun pretesto.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con una multa dalle lire cinquanta alle lire ducento, secondo i casi e le circostanze, oltre alla riduzione come sopra a loro spese, ed al risarcimento dei danni.

95. Nei siti dove esistono edifizii di mulini e simili attraverso gli alvei de' rivi e scolatori, i proprietarii, possessori ed utenti debbono conservarli nello stato nel quale si ritrovano, e non possono sotto alcun pretesto rialzarne la soglia, e così alterare in alcun modo il fondo dell'alveo, sotto pena di ll. 100 a 200, oltre al risarcimento dei danni che detti edifizii potrebbero cagionare.

96. I proprietarii, possessori ed utenti di mulini, ed altri opificii, che sono nel caso contemplato nel precedente articolo, hanno l'obbligo di vegliare, affinchè all'occasione delle intemperie e piene vengano alzate le porte, e scaricate le acque col mezzo degli scaricatori, e sono tenuti altresì ad eseguire quanto è d'uopo perchè non ne derivino straripamenti, inondazioni e deviazioni.

97. Non può aver luogo alcuna innovazione, o variazione intorno alle chiuse stabili, od instabili delle derivazioni, ed altri edifizii attraverso gli alvei

de' rivi e scolatori, senza la permissione dell'Intendente della Provincia.

98. Li proprietarii o utenti che intendono di eseguire innovazioni, e variazioni intorno alle chiuse od agli opificii, o mulini nei casi contemplati nei precedenti articoli, sono tenuti di presentare all'Intendente della Provincia la loro domanda accompagnata da regolare progetto, e tipo di perito Ingegnere Idraulico.

L' Intendente fa procedere alla visita locale col mezzo dell' Uffiziale Ingegnere, e coll' intervento dei richiedenti, non meno che dei proprietarii dei beni laterali, e del Comune, o Comuni nel di cui territorio debbonsi eseguire le opere progettate, e vista la relazione dello stesso Ingegnere, provvede.

99. L' alveo dei rivi e scolatori viene mantenuto dalli proprietarii de' beni laterali, o dai proprietarii, possessori, od utenti delle acque, od in qualunque altro modo secondo le consuetudini locali legittimamente stabilite.

100. Dovunque li rivi e scolatori sono o poco incassati sotto il piano dei terreni laterali, ovvero soggetti all' interramento, ed al rialzamento dei loro alvei, li proprietarii de' beni laterali hanno l' obbligo di eseguire le annuali espurgazioni, per conservare innalveate le acque, e impedirne gli straripamenti e le deviazioni, all' occasione delle ordinarie e straordinarie piene.

101. Concorrono secondo i casi, e le circostanze, alla spesa delle dette espurgazioni li proprietarii, possessori, ed utenti delle acque per le irrigazioni, e per la ruotazione di opifizii, e li proprietarii dei beni, che in difetto delle espurgazioni soggiacerebbero alle irruzioni, ed inondazioni.

102. Nei casi sopra contemplati, sulla rappresentanza de' principali interessati, o de' Comuni, accompagnata da regolare progetto, tipo, e calcolo di perito Ingegnere, e dall' elenco degli aventi interesse, l'Intendente della Provincia provvede per la formazione del circondario, e lo stabilimento del consorzio, non che per lo eseguimento delle espurgazioni a norma del disposto agli art. 49, 50 e seguenti.

## TITOLO QUINTO.

### *Della navigazione.*

103. Dovrà sempre tenersi il solito corso della navigazione, epperciò sarà proibito ai barcaiuoli di deviare da quel braccio, o parte del fiume nel quale è la medesima introdotta, eccettochè o per essere scemata l' acqua, o per altro accidente sieno costretti a fare diversamente.

104. Le sponde de' fiumi navigabili debbono essere libere per lo spazio di cinque metri da un canto, e dall' altro.

105. Ogni qual volta negli alvei de' fiumi navigabili vengono a manifestarsi ostacoli impedienti la libera, e comoda navigazione, l' Intendente della Provincia ne commette la verificazione all' Uffiziale Ingegnere, il quale propone li mezzi di provvedere alla sicurezza, e comodità della medesima.

106. Nei casi d' urgenza in cui rimane impedita, o viene resa pericolosa la navigazione, l'Intendente della Provincia provvede per la immediata esecuzione di quanto a giudizio dell' Uffiziale Ingegnere è necessario all' oggetto di toglierne gli ostacoli, e ne informa nel tempo stesso l'Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno.

107. Se non si verifica il caso d' urgenza , l' Intendente trasmette il parere, e progetto dell' Uffiziale Ingegnere , all' Intendente generale , il quale provvede per l' esecuzione delle opere occorrenti, onde mantenere libera , e comoda la navigazione.

108. Chiunque munito dell' opportuna autorizzazione intende di collocare nuovi mulini natanti con chiuse , o senza chiuse su qualche fiume navigabile, è obbligato di ricorrere all' Intendente , al quale spetta la giurisdizione per la navigazione d' esso fiume.

109. L' Intendente sentito il parere dell' Uffiziale Ingegnere , qualora nulla osti in contrario, prescrive al richiedente le cautele , e condizioni , che crede necessarie, acciò non venga reso impedimento alla libera , e comoda navigazione.

110. Li proprietarii dei mulini natanti sui fiumi navigabili possono conservarli nella situazione attuale sin a tanto , che per cagione delle variazioni nel corso d' essi fiumi , non siano d' impedimento alla libera , e comoda navigazione.

Venendo ad arrecare ostacolo , l' Intendente della Provincia , sentito il parere dell' Uffiziale Ingegnere , ne ordina la rimozione , e se trattasi di mulino natante con chiusa , obbliga il proprietario all' estirpazione , e distruzione della medesima.

111. Nel caso di cui sopra viene con permissione dell' Intendente , ed a spese del proprietario trasportato, e collocato il mulino nel sito , che a giudizio dell' Uffiziale Ingegnere è riconosciuto più conveniente.

112. Tutti li proprietarii de' mulini natanti sui fiumi navigabili, sono obbligati di munirli di quanto si rende necessario per assicurare sodamente la spon-

da dei fiumi in modo tale, che all' evenienza delle piene non possano andar soggetti ad essere esportati.

113. Gli Intendenti, ne' casi contemplati nei precedenti articoli 110, 111, 112, informano l' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, al quale spetta di provvedere definitivamente in caso di richiamo per parte degli interessati.

114. Mediante le disposizioni del presente regolamento non è derogato al disposto delle Regie Patenti in data del 24 giugno 1774, che attribuiscono agli Intendenti delle Provincie di Torino, Casale, e Voghera la giurisdizione relativa agli oggetti concernenti la navigazione del Po.

## TITOLO SESTO.

### *Della flottazione dei legnami.*

115. Non è permessa la flottazione dei legnami sui fiumi, e torrenti sia a tronchi sciolti, sia con zattere, senza la previa superiore autorizzazione; le contravvenzioni a questa disposizione sono punite con una multa da centesimi cinquanta alle lire tre per ciascun tronco di legname, e secondo li casi, e le circostanze, si procede anche criminalmente contro li contravventori.

116. La flottazione de' legnami a tronchi sciolti viene permessa per la sola estensione dei torrenti, e fiumi, nella quale si riconosca non essere possibile di praticarla con zattere.

117. La flottazione de' legnami dee eseguirsi con zattere, cominciando dal punto dove li fiumi, e torrenti trovansi in stato tale da renderla praticabile.

118. Chiunque intende di far flottare legnami a tronchi sciolti, ovvero con zattere, è obbligato di

presentare all' Intendente della Provincia la sua domanda, specificando la precisa quantità, e qualità dei legnami, la situazione dove si trovano, e il preciso tronco del fiume, o torrente, pel quale si propone di effettuare la loro flottazione.

119. L' Intendente della Provincia trasmette la dimanda all' Uffiziale Ingegnere, il quale si reca in visita di tutto il tronco del fiume, o torrente, e prende cognizione delle locali circostanze in contraddittorio del richiedente, e dei Comuni, che possono avervi interesse in qualunque modo.

120. Premessa tale visita, e verificazione, l' Uffiziale Ingegnere facendosi carico dei rilievi degli interessati, e delle proprie oculari ispezioni sopra luogo, rassegna la sua ragionata relazione all' Intendente col proprio parere, se sia, o non il caso da potersi accordare la flottazione. Nel caso affermativo l' Uffiziale Ingegnere determina il tronco del fiume, o torrente, in cui debbe la medesima effettuarsi, ed il tempo nel quale ha da incominciare, e terminare; inoltre, sull' esempio delle cautele praticate in simili casi, propone quelle altre maggiori, che giudica necessarie per ovviare alle corrosioni, e inondazioni, ed a qualunque siasi altro danno, che la flottazione possa arrecare ai territorii, agli abitati, ed ai ponti.

121. In amendue li casi delle flottazioni di legnami a tronchi sciolti, ovvero con zattere, corre obbligo a coloro che le fanno eseguire d' uniformarsi alle condizioni, che furono loro imposte.

Se trattasi di far flottare legnami a tronchi sciolti, essi sono in particolar modo tenuti a far continuamente vegliare la flottazione dal numero di persone, che è stato loro prefisso: se di legnami

con zattere, sono obbligati di farle guidare da persone esperte.

122. In tutte le contravvenzioni al disposto in questo Regolamento, la pena pecuniaria, in cui incorreranno li contravventori, sarà applicata per la metà al denunziatore, e per l'altra metà al Regio Fisco, e la cognizione di simili contravvenzioni spetterà alli rispettivi Intendenti, i quali dovranno procedere, e giudicare sommariamente senza veruna formalità d'atti sulle prove, che loro verranno somministrate, sentite le parti, viste le scritture, che saranno loro presentate, e fatta la visita dei luoghi nei casi che sia necessaria, esprimendo nelle ordinanze il risultato in ristretto, ed accennando esattamente le cause, per le quali avranno giudicato.

Dalle sentenze degli Intendenti in fatto delle enunciate contravvenzioni non sarà lecito di appellare, salvochè le medesime importino una somma maggiore di lire ducento, per cui sarà permessa l'appellazione al Magistrato della Camera de' Conti.

V. Borgarelli d'ordine di S. M.

---

## REGOLAMENTO TERZO

### PER IL SERVIZIO DE' PONTI, STRADE, ED ACQUE.

---

## TITOLO PRIMO

### *Servizio degli Ispettori ed Uffiziali Ingegneri.*

1.° È destinato in ciascun Governo un Ispettore, ovvero un Uffiziale Ingegnere di prima classe incaricato di farne le funzioni. Da questo dipendono gl' Ingegneri di 1.ª e 2.ª classe, che prestano ser-

vizio nelle Provincie che ne formano il Circondario.

2. Allorquando in una stessa Provincia sono destinati più Ingegneri di diverso grado, gli Uffiziali di 2.ª classe prestano il loro servizio in sussidio, e sotto la direzione e dipendenza degli Uffiziali di 1.ma classe.

3. Gli Uffiziali di 1.ma classe di cadauna Provincia, ovvero quelli di 2.ª classe incaricati da soli a farne il servizio, corrispondono coll' Ispettore, e gli indirizzano i progetti de' lavori, la di cui spesa dee essere a carico o in tutto, o in parte del Regio erario, o delle Provincie.

4. Li progetti vengono esaminati dall' Ispettore, il quale occorrendo si procura dagli Uffiziali Ingegneri li necessarii schiarimenti, e si rende eziandio in visita sul luogo a prenderne cognizione, qualora trattasi di lavori di molta importanza.

5. L'Ispettore esponendo in una sua relazione l'analisi d' ogni progetto, aggiunge il proprio parere sul punto se sia, o no meritevole della superiore approvazione, e propone quelle modificazioni, che crede atte a conciliare la maggiore solidità possibile dei lavori proposti con la massima economia nella spesa.

La detta relazione insieme colle carte relative a ciascun progetto, viene dall' Ispettore indirizzata all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno.

Se si tratta di lavori concernenti la sola manutenzione delle strade provinciali, e loro ponti, la relazione viene dall' Ispettore trasmessa all' Intendente della Provincia con le carte d' ogni progetto.

6. Gl' Ispettori corrispondono direttamente col Comandante il Corpo Reale del Genio, e coll' Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno ogni volta che lo credono conveniente.

Gli Uffiziali Ingegneri di prima e seconda classe corrispondono direttamente come sopra quando ne sono richiesti, o sia il caso di dover informare di qualche bisogno urgente, e di sollecitarne le analoghe provvidenze, non ommettendo d' informare ad un tempo l' Ispettore e dell' urgenza, e della suddetta già eseguita partecipazione.

Gli stessi Uffiziali Ingegneri nell' atto in cui trasmettono i loro progetti all' Ispettore sono tenuti d' indirizzare copia della relazione al Comandante del Corpo Reale del Genio, come resta stabilito all' articolo 43 del Regolamento per i ponti e strade.

7. Gli Uffiziali Ingegneri destinati nelle Provincie sono risponsali dell' esatto adempimento dei doveri inerenti al loro servizio, e sono obbligati di conformarsi alle istruzioni, direzioni ed ordini dell'Ispettore, o di chi ne fa le funzioni.

8. Ogni anno l' Ispettore destinato in ciascun Governo visita le Provincie del suo circondario; la visita ha luogo nel mese di ottobre, e dee estendersi a tutti gli oggetti di servizio contemplati nei presenti Regolamenti.

9. L' Ispettore osserva ed esamina attentamente, se i lavori si eseguiscono dagli appaltatori colla dovuta regolarità e precisione, a rigore delle condizioni de' rispettivi loro contratti, e se gli Uffiziali Ingegneri e gli altri Impiegati del Genio adempiono a dovere tutto quanto loro appartiene.

10. Gli Uffiziali Ingegneri incaricati del servizio nelle Provincie sono tenuti ad accompagnare l' Ispet-

tore nelle visite ogni volta che ne sono richiesti, ed a somministrargli le notizie occorrenti circa tutti gli oggetti relativi alla costruzione, conservazione, e buon regime de' ponti, strade ed acque.

11. Nella visita annuale l'Ispettore si procura per mezzo degl' Intendenti o Vice-Intendenti delle Provincie che percorre, le notizie sul modo con cui vengono diretti ed eseguiti i lavori, e sui bisogni di ulteriori opere, o di provvedimenti a vantaggio dello Stato e del Pubblico.

12. Dopo terminata la visita l'Ispettore redige la sua relazione, e colla dovuta distinzione degli oggetti espone tutto quello che gli è occorso di riconoscere ed osservare d'essenziale in ciascuna Provincia, e si fa carico d' informare se venga o no osservato il disposto dai regolamenti, ovvero se dalla negligenza o dal fatto dei privati deriva qualche pregiudizio allo Stato, ed al Pubblico.

13. L' Ispettore trasmette la relazione della visita al Comandante del Corpo Reale del Genio, ed all' Intendente Generale dell'Azienda Economica dell'Interno, e qualora gli siano comunicati dei progetti dagli Uffiziali Ingegneri, si conforma alle disposizioni contenute nel precedente art. 5.

14. Ogni volta che l' Ispettore destinato in un Governo si reca in visita per superiore disposizione fuori del suo Circondario, oltre all' adempimento dei doveri inerenti all'incarico che gli viene affidato, ha l'obbligo altresì di portar attenzione agli altri oggetti che possono interessare lo Stato ed il ben pubblico, e riconoscendo abuso o bisogno di provvedimenti, debbe renderne inteso l' Ispettore del Circondario, o l' Uffiziale Ingegnere addetto alla Provincia.

15. Gli Uffiziali Ingegneri di 1.ª e 2.ª classe destinati nelle Provincie corrispondono direttamente cogli Intendenti o Vice-Intendenti, ed eseguiscono le commissioni che sono loro affidate per oggetti concernenti l'interesse dello Stato, e relative alla conservazione delle strade, ed al regime dei fiumi e torrenti.

16. In generale gli Uffiziali Ingegneri sono avanti ogni cosa tenuti di prestarsi a tutto quanto concerne i doveri dell'ordinario loro servizio, e di eseguire con la maggiore sollecitudine possibile le operazioni per i bisogni più urgenti, e gli ordini dell' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno.

## TITOLO II.

### *Vigilanza degli Uffiziali Ingegneri.*

17. Le strade reali sono poste sotto la continua vigilanza degli Uffiziali Ingegneri destinati in ciascuna Provincia; essi perciò hanno l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno, e soprattutto in tempo che si eseguiscono i lavori di costruzione, di adattamento, o di manutenzione.

Qualora sia il caso di provocare qualche provvedimento, ne informano tosto l' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno, ovvero l' Intendente della Provincia, e l' Ispettore, secondo le circostanze.

18. Sono tenuti gli Uffiziali Ingegneri di vegliare all' esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori, per la lodevole esecuzione di qualunque siasi lavoro intorno alle strade e ponti.

Riconoscendo qualche frode o trascuranza nell' eseguimento dei lavori, sono tenuti di renderne

consapevole l'Ispettore e l'Intendente della Provincia, ed in attenzione degli opportuni provvedimenti invigilano perchè l'appaltatore si conformi strettamente alle condizioni del contratto d'appalto.

19. Le visite ai lavori in corso debbono principalmente avere per iscopo l'attenta disamina d'ogni cosa all'oggetto di verificare se i medesimi si eseguiscano in modo lodevole, ed in conformità di quanto è prescritto dai capitoli parziali e generali, sotto la di cui osservanza ritrovansi appaltati.

20. È per ciò dovere degli Uffiziali suddetti di dare le occorrenti istruzioni agli Aiutanti del Genio ed agli assistenti, onde abilitarli a far eseguire i lavori con la maggiore regolarità, solidità e perfezione possibile, attenendosi rigorosamente al prescritto dei capitoli parziali e generali.

21. Insorgendo difficoltà nell'esecuzione degli appalti, gli Uffiziali Ingegneri, sentito l'appaltatore, procurano di risolverle in modo che non ne derivi detrimento ai lavori, e non seguano variazioni o modificazioni, senza che preceda la superiore approvazione.

22. Allorquando per circostanze particolari si rende necessaria qualche variazione o modificazione, gli Uffiziali Ingegneri debbono formarne il regolare progetto col calcolo della spesa, e trasmetterlo all'Ispettore, e quindi conformarsi a quanto loro viene dal medesimo ordinato in seguito alle deliberazioni dell'Intendente generale dell'Azienda Economica dell'Interno.

23. È parimenti attribuita agli Uffiziali Ingegneri la vigilanza delle strade provinciali in ciascuna Provincia, per le quali hanno luogo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

All' occasione delle visite d'esse strade, gli Uffiziali verificano se chi dirige i lavori è assiduo nel vegliarli, e nel curarne in ogni parte il lodevole eseguimento.

24. Gli Uffiziali informano l' Intendente della Provincia, e l' Ispettore del risultato di tali visite, ogni volta che ve n' ha il bisogno, e segnatamente allorquando si tratta di costringere gli appaltatori a rifare i lavori male eseguiti, o di impedire l'inosservanza dei rispettivi loro contratti d' appalto.

25. È dovere in generale degli Uffiziali Ingegneri di vegliare all' esecuzione di tutto quanto è prescritto nel Regolamento per le strade al titolo della Polizia, affinchè per fatto o per trascuranza de' privati non si arrechi alcun danno alle strade Reali e Provinciali.

26. Ogni volta che all'occasione delle loro visite per oggetti del Regio e pubblico servizio, riconoscono abusi od ommissioni in contravvenzione al presente Regolamento, è loro dovere di renderne inteso l' Intendente della Provincia, ed anche l'Ispettore, se trattasi di provocare qualche provvedimento dall' Intendente generale.

27. Tutti i ponti sopra i fiumi, e torrenti delle strade Reali o Provinciali sono affidati in ciascuna Provincia alla vigilanza degli Uffiziali Ingegneri, ai quali perciò spetta di proporre li ripari, e le opere attorno ai medesimi, ovvero alle sponde, e nell' alveo dei fiumi o torrenti, ad oggetto di tenerli inalveati, ed in una conveniente direzione, e di ovviare alle variazioni, che possono arrecar danno a tali edifizii, o renderne precaria l' esistenza.

28. Nelle occasioni di intemperie e piene, gli Uffiziali si recano sulle località dei ponti più interes-

santi, e più soggetti ad essere minacciati, e prevalendosi del sussidio degli aspiranti, e dell'opera degli Aiutanti del Genio, e degli assistenti, danno le convenienti disposizioni per impedire li guasti e le rovine, e soprattutto perchè non vengano interrotte le comunicazioni.

29. Nel caso di pericolo di qualche sinistro accidente, gli Uffiziali Ingegneri ne informano l' Intendente della Provincia, e con l' opera di giornalieri, e li mezzi adattati alle circostanze, fanno eseguire tutto quanto a loro giudizio è necessario per ovviare li guasti minacciati dalle piene.

30. Appena cessata la piena, l'Uffiziale Ingegnere che si è trovato nel caso di provvedere come negli articoli precedenti, è tenuto di ragguagliarne l'Ispettore, ed anche direttamente secondo i casi l' Azienda Economica dell'Interno, rendendo conto di quanto si è operato da lui, e dalli suoi dipendenti.

31. In qualunque dei casi sovra enunciati l' Uffiziale Ingegnere è obbligato d' indicare nella sua relazione,

1.° La durata, ed il grado della piena;

2.° La strada ed il ponte, ovvero li ripari alle sponde, o nell' alveo del fiume o torrente, stati minacciati o danneggiati durante la medesima;

3.° La spesa occorsa per ovviare ai minacciati danni, o impedirne dei maggiori;

4.° La verosimile spesa necessaria per riparare i guasti occorsi;

5.° La cagione a cui si possono ragionevolmente attribuire le avvenute, o minacciate alterazioni.

32. Allorquando i guasti occorsi sono tali da rendere necessaria una immediata riparazione, e specialmente se sia il caso di dover ristabilire una co-

municazione stata interrotta in causa della piena, l' Uffiziale Ingegnere, previa l' opportuna partecipazione all' Ispettore, ed all' Intendente della Provincia, fa tosto metter mano alle opere riconosciute urgenti, e veglia per il sollecito e lodevole loro eseguimento.

33. Nelle occorrenze sovra contemplate l'Uffiziale Ingegnere è obbligato a formare senz'indugio il progetto de' lavori occorrenti per guarentire il ponte, o la strada da guasti ulteriori, ed ha cura di rimetterlo al più presto possibile all' Ispettore.

34. Gli Uffiziali Ingegneri di ciascuna Provincia sono tenuti di prendere, o far prendere cognizione dei gradi d' incremento delle piene dei fiumi e torrenti presso i ponti esistenti nelle strade Reali e Provinciali.

A tal fine propongono l' apposizione degli idrometri nelle imboccature di ciascun ponte, atti a far conoscere le graduali altezze del pelo delle piene, ed a poterle scandagliare con la maggior precisione, e rapportarle in un apposito regolare registro.

35. Durante la piena l' Uffiziale Ingegnere che si trova sopra il luogo di un ponte osserva il corso dell' acqua del fiume o torrente, e si procura le opportune cognizioni, onde abilitarsi a proporre li ripari, e le opere occorrenti per tenerli inalveati, ed in una conveniente direzione, e specialmente allorquando trattasi di alcuna delle principali, e più importanti comunicazioni.

36. Gli Uffiziali Ingegneri, ogni volta che ritrovansi alla visita delle località vicino ai fiumi e torrenti per qualunque oggetto concernente l'ordinario loro servizio, hanno cura di prender cognizione degli effetti delle straordinarie piene, e così delle

inondazioni, irruzioni, o straripamenti, e delle rotture, o guasti avvenuti agli argini, e ripari di difesa de' territorii, e degli abitati.

Nei casi di disastri minacciati a qualche abitato di Città o di Comune, ovvero di temuto disalveamento del fiume o torrente a danno pubblico, e dello Stato, ne informano l'Ispettore e l'Intendente, e soggiungono il loro parere sul modo di andarvi al riparo, e sugli analoghi opportuni provvedimenti.

37. Gli Uffiziali Ingegneri sono resi responsali, in quanto loro appartiene, dell' esatta osservanza di tutte le disposizioni portate dal Regolamento per le acque, e sono tenuti di rendere consapevole l'Ispettore e l' Intendente, degli abusi e delle omissioni procedenti dal fallo fatto, e dalla trascuratezza de' privati.

38. Debbono parimenti gli Uffiziali Ingegneri avere per iscopo di procurarsi le maggiori cognizioni possibili relativamente al corso, ed all' indole dei fiumi e torrenti, ed a tal fine verificare in più siti le altezze del pelo delle straordinarie piene, e tener conto di tutto quanto può contribuire al buon successo dei ripari, e delle opere pel migliore loro regime.

39. Gl' Uffiziali Ingegneri applicati al servizio delle Provincie, visitano ogni anno, nei mesi di febbraio, e di giugno, le strade Reali e Provinciali, onde riconoscerne lo stato, e prendere cognizione dei lavori di costruzione, di adattamento, e di manutenzione, estendendo eziandio l' ispezione loro sull' osservanza dei presenti Regolamenti per parte dei privati.

Approfittano di tali visite per abilitarsi a pro-

porre in tempo congruo gli occorrenti lavori di costruzione, riparazione, e manutenzione.

40. Le relazioni delle dette visite redatte come all' art. 10 vengono trasmesse per doppio all' Ispettore accompagnate da un prospetto indicativo dello stato de' lavori in corso di costruzione, o di riparazione, in conformità del modulo (n.° 5).

41. Eguale prospetto viene dagli Uffiziali Ingegneri rimesso all' occasione della visita, che l' Ispettore da cui dipendono eseguisce nella fissata epoca del mese d' ottobre di cadun anno.

## TITOLO III.

### *Progetti pei lavori d' acque e strade.*

42. Qualunque progetto di lavori per acque, ponti e strade debb' essere formato e accompagnato da un corredo di dettagli e di osservazioni atte a farne conoscere la necessità, utilità e convenienza, del pari che la solidità congiunta colla possibile economia nella spesa.

43. In generale i progetti vengono sempre formati di maniera, che anche fuori della faccia del luogo si possa riconoscere e giudicare se concorrono i requisiti sovra enunciati, e se i lavori proposti sono meritevoli della superiore approvazione.

44. Fra i dettagli de' progetti tengono luogo principalmente i tipi di planimetria, ed i profili della livellazione, e sì gli uni, che gli altri per uniformità di sistema deggiono essere d' una grandezza avente con la misura naturale un determinato rapporto in proporzione del più o meno della rispettiva loro estensione, e secondo la diversa qualità dei lavori da eseguirsi.

A tal fine per ogni qualunque progetto di lavori, deesi dagli Uffiziali Ingegneri far uso delle scale numeriche graduali determinate dalla tabella unita al presente (n.° 6.), sciegliendo le più adattate alle circostanze.

45. Nella formazione dei tipi di planimetria, e dei profili di livellazione, e di qualunque disegno, gli Uffiziali Ingegneri si conformano il più possibile ai modelli, che saranno loro rimessi adattati a rappresentare le località, ed i differenti oggetti con le medesime delineazioni di convenzione.

46. Tutti li tipi di planimetria debbono essere rilevati in esatta misura, ed in forma regolare, coll' indicazione della precisa direzione dell' ago magnetico, e di tutto quanto può contribuire a far conoscere le località in ogni loro parte colla massima precisione.

47. Nei tipi di planimetria rappresentativi del corso de' fiumi, e torrenti, e dell' andamento di strade, e simili, si deggiono sempre delineare nelle rispettive e precise loro posizioni li vicini fabbricati di paesi, o di cascine, gli edifizii, li ripari, o le arginature esistenti, non meno che gli altri punti fissi, ossiano capi-saldi adattati a servir di norma nelle occorrenti verificazioni.

48. I tipi dimostrativi sono ammessi nei soli casi d' urgenza, allorquando trattasi d' informare di bisogni urgenti, ovvero di guasti arrecati dalle piene di qualche fiume, o torrente, ed a condizione che in appresso si debbano sostituire gli analoghi tipi come sopra in esatta misura, e forma regolare.

49. Nei casi di lavori di costruzioni d' entità, come sono li ponti di muro, di vivo, o di legno, ovvero di ripari e simili, i disegni debbono rap-

presentarne la struttura, e forma in ogni loro parte con le opportune delineazioni in iscala più grande, aggiungendo alla pianta l' elevazione, e gli spaccati in lungo ed in traverso.

50. Li profili delle livellazioni per ogni progetto di lavori, esigono di dover premettere le più diligenti operazioni, e di dover queste verificare, e ripetere onde accertarsi dei loro risultati a tutto rigore di precisione.

51. Nei profili sono rapportati li punti fissi, ossiano capi-saldi, od in mancanza di questi li segnali prescielti, e sostituiti ognora nella maggior vicinanza possibile delle località, e dei lavori da proporsi e da eseguirsi. Le stazioni deggiono essere sempre d' uguale lunghezza in ciascun profilo, salvo l' aggiugnere delle stazioni intermedie secondo le circostanze.

52. Le altezze nei profili deggiono essere in iscala più grande di quella per le lunghezze, e si riferiranno sempre ad una sola orizzontale delineata al di sopra dell' oggetto rappresentato, aggiungendo le indicazioni numeriche di tale altezza di stazione in stazione, e dovunque s' incontrano edifizii, capisaldi, e simili.

53. Alli profili delle livellazioni lineali, debbonsi eziandio unire i profili delle sezioni del fiume o torrente, scandagliate esattamente, e prolungate sui terreni laterali ad una conveniente estensione.

Le sezioni vengono delineate negli stessi profili, e in corrispondenza ai medesimi, ovvero a parte secondo le circostanze, facendo uso delle stesse scale per le altezze, e per le lunghezze.

54. Tutti li profili suddetti debbono colla maggior precisione rappresentare li diversi stati dell'

acqua in corso del fiume o torrente, e così il pelo della magra, ossia delle acque basse, il pelo delle acque ordinarie, e quelle delle ordinarie e straordinarie piene.

55. In tutti li tipi di planimetria e profili delle livellazioni per qualunque progetto di lavori, viene sempre indicata l' epoca precisa, nella quale per la formazione d' essi tipi e profili si sono rilevate le misure, ed eseguite le analoghe operazioni.

56. Li tipi e profili sono sottoscritti dall'Uffiziale Ingegnere che ha formato il progetto, e dall' Uffiziale ed Aspirante che gli ha fatti, od ha contribuito a formarli, accennando qual parte abbia ciascuno avuto nel lavoro.

57. Ogni progetto di lavoro dee venir accompagnato da una relazione per dimostrare la necessità e convenienza delle opere, le difficoltà incontrate, e le eccezioni cui può andar soggetta la proposizione, ed i motivi per li quali si crede poter la medesima venire preferta.

58. Nella relazione l' Uffiziale Ingegnere non ommette di rilevare, se v' hanno delle opere spettanti ai privati in dipendenza del prescritto dai regolamenti; in tal caso egli si fa carico d' indicare con precisione la qualità e situazione d' esse opere, e li rispettivi particolari ai quali se ne debba ingiungere l' eseguimento.

59. Ad oggetto che si possano appaltare i lavori tutti dipendenti dal servizio de' ponti e strade, mediante una somma determinata a corpo, e non in misura, gli Uffiziali Ingegneri hanno cura di redigere i loro progetti con capitoli parziali adattati a servire di base, e norma pei rispettivi appalti, e

corredati dagl' opportuni tipi ove d' uopo , secondo la qualità, ed entità dei detti lavori.

60. Li capitoli parziali deggiono determinare le dimensioni , la struttura , e forma de' lavori , e le cautele da osservarsi nella loro esecuzione, in modo di prevenire le contestazioni, e di ovviare alle ommissioni, o frodi per parte degli appaltatori.

Essi capitoli rapportandosi sempre ai capitoli generali, fissano d' una maniera positiva tutto quanto servir dee di legge per ogni appalto.

61. Gli stessi capitoli parziali , allorquando pei lavori vi sono dei tipi o profili , si riferiscono sempre ai medesimi , e in generale provvedono specificamente a quanto non è prescritto dai capitoli generali.

62. Sono esclusi dai capitoli parziali i lavori e gli obblighi indefiniti, o non sufficientemente determinati e prefissi, dovendo sempre venire stabilito il tutto con misure e condizioni tali, che non vi possa esser luogo a dubbio ed arbitrio, ovvero ad equivoca interpretazione.

63. Nei casi dei lavori di fondazioni , o di ripari di loro natura difficili, soggetti a variazioni, od infortunii , e tali da non poterli abbastanza con precisione determinare, sono da escludersi il più possibile le partite indeterminate , e così quelle dei compensi.

64. La solidità dei lavori debbe essere a preferenza d'ogni altro riguardo lo scopo di qualunque progetto degli Uffiziali Ingegneri ; essi pertanto procurano il più che sia compatibile con le locali circostanze di conciliare un così importante oggetto con l'economia nella spesa.

65. Gli Uffiziali Ingegneri uniscono ai capitoli parziali la perizia di stima dell'importare cui rileva la spesa dei lavori, calcolata a tutto rigore di precisione.

66. Le perizie di stima sono costituite da una rigorosa analisi d'ogni qualità di lavori, e degli obblighi tutti imposti agli appaltatori con li capitoli parziali, e li capitoli generali, sotto la di cui osservanza si deggiono appaltare.

67. Per la redazione delle dette perizie di stima d'ogni qualunque progetto di lavori da appaltarsi, vi sono li moduli (n. 7, 8, 9, 10 e 11) destinati a servire di norma per attribuire ad ogni cosa il preciso corrispondente valore ed importo.

68. Egli è dovere degli Uffiziali Ingegneri di conformarsi alli detti moduli per quanto sia compatibile con la qualità de' lavori, e le circostanze, aggiungendo il di più che possa per avventura contribuire a far conoscere gli elementi de' loro calcoli, del pari che la precisione del prezzo, ed importo attribuito ad ogni opera.

69. Qualora per motivi d'urgenza occorra di formare progetti di lavori da eseguirsi in economia, la proposizione dee sempre essere accompagnata dall' indicazione dei lavori medesimi, con relazione come negli art. 57 e 58.

70. Alla relazione suddetta gli Uffiziali Ingegneri uniscono la perizia di stima dell'approssimativa spesa conformata alli moduli, ed alle precedenti disposizioni.

## TITOLO QUARTO.

*Esecuzione dei lavori di ponti, strade ed acque.*

71. Li lavori che si eseguiscono in tutto od in parte a spese dello Stato, o delle Provincie, per oggetti d' acque, ponti e strade, sono in generale affidati alla risponsabilità degl' Uffiziali Ingegneri.

72 Ogni volta che un Uffiziale Ingegnere ritrovasi particolarmente incaricato di vegliare alla esecuzione di qualche lavoro da intraprendersi in via d'appalto, è obbligato di farvi dare principio entro il termine stabilito dal contratto.

73. Per un tal fine egli si reca sopra il luogo del lavoro coll' intervento dell'Appaltatore, e dell'Aiutante od Assistente, dà gli opportuni indirizzi, e dispone quanto è d'uopo, affinchè venga incominciato, e proseguito il lavoro con la energia, e la regolarità necessaria pel suo sollecito, e lodevole eseguimento.

74. Se trattasi di nuovi lavori, l' Uffiziale incaricato verifica li tracciamenti eseguiti dall'Appaltatore, e con la scorta de' tipi, dei profili, e delle indicazioni dei capisaldi, si accerta se il tutto corrisponde ai medesimi, ed al prescritto dei capitoli parziali dell' appalto.

75. Rettificati ove d' uopo li tracciamenti, e ridotti questi alla voluta precisione in tutta la loro estensione, l' Uffiziale Ingegnere fa eseguire quanto occorre per ovviare a qualunque benchè menoma alterazione, e fa la consegna dei lavori all'appaltatore.

76. L' Uffiziale Ingegnere è tenuto ad informare di quanto sopra l' Ispettore con sua relazione, e così d' indicare l'epoca della visita fatta, non meno

che il numero dei giornalieri impiegati intorno ai lavori, aggiungendo quanto crede conveniente.

77. Nel vegliare all'esecuzione dei lavori è dovere dell'Uffiziale di portar attenzione a tutto ciò che può contribuire alla loro regolarità, solidità e sussistenza; esso fa' riformare quelli che riconosce non eseguiti a dovere, ed ordina all'Appaltatore di licenziare gli operai inesperti e renitenti.

78. Se l'appalto importa a carico dell'Appaltatore la somministrazione dei materiali, l'Uffiziale Ingegnere non ommette di escludere rigorosamente tutti quelli che sono difettosi, o non conformi alle condizioni del contratto; egli inoltre dee vegliare che i materiali di qualunque genere, stati rifiutati ed esclusi, non rimangano sopra il luogo del lavoro.

79. Qualora sia il caso di lavori d'arte in muro, o simili, l'Uffiziale obbliga l'Appaltatore a valersi degli operai più esperti, ed a mettere in pratica tutti i mezzi e le cautele occorrenti per ridurli al maggior grado di perfezione possibile.

80. Se trattasi di lavori attorno ai ponti, o ripari sui fiumi e torrenti, per cui debbonsi formare palificate, l'Uffiziale Ingegnere ha particolarmente cura di far sì, che i pali siano della qualità e delle misure stabilite, ch'essi vengano piantati alla profondità fissata, e che per frode o trascuranza dell'Appaltatore, o de' di lui giornalieri, nulla succeda in pregiudizio della solidità dell'opera.

81. Ad oggetto che i lavori vengano eseguiti nel tempo prefisso dai contratti, l'Uffiziale Ingegnere dà gli ordini ed indirizzi necessarii, perchè gli Appaltatori abbiano cura d'impiegare l'attività ed energia che si richiede, aumentando il numero dei

giornalieri, e dei mezzi d'opera ogni volta che sia d'uopo.

82. Per gli appalti delle strade tanto in costruzione, che in adattamento, ovvero in manutenzione, l'Uffiziale Ingegnere incaricato ha l'obbligo di vegliare attentamente, acciò la ghiaia sia della qualità fissata dal contratto, e venga impiegata nel quantitativo da esso prescritto.

83. Lo stesso Uffiziale per accertarsi della precisa quantità della ghiaia, obbliga l'Appaltatore a tradurla lungo la strada, ed a disporla in regolari banchine, ovvero in cumuli eguali, ed equidistanti tra di loro.

Inoltre egli riconosce se la ghiaia viene presa nell'alveo del torrente o fiume, o nelle cave indicate dai capitoli dell'appalto, e se nell'escavarla, e vagliarla si usano le diligenze e cautele opportune per escludere i ciottoli, la sabbia, e le materie eterogenee.

84. Riconoscendo che nel corpo dei cumuli di ghiaia vi siano delle materie eterogenee, l'Uffiziale Ingegnere li fa ridurre, e non ne permette lo spargimento, se prima non sia stata condotta, o disposta come sopra la totale quantità pattuita.

Se poi trattasi di strade appaltate in manutenzione, veglia pel totale suo spargimento pria di far luogo a condurvi altra ghiaia, sotto pretesto d'impiegarla per la successiva manutenzione.

85. Quando i lavori ritrovansi avanzati al segno, che a termine del contratto è dovuta all'Appaltatore una rata di pagamento del rispettivo loro prezzo appaltato, l'Ingegnere direttore del lavoro gli spedisce un certificato, procurando di conformarsi ai moduli annessi (n. 11, 12 e 13) secondo le circostanze.

86. L' Uffiziale Ingegnere che dirige l' esecuzione di lavori condotti ad economia, è tenuto a conformarsi a tutte le precedenti disposizioni in quella parte che concernono l' essenziale oggetto di conciliare la solidità delle opere, colla minor spesa possibile.

87. All' occasione di lavori eseguiti in economia, le spese occorrenti per far acquisto di materiali, e per la mano d' opera, sono affidate alla risponsabilità dell' Uffiziale Ingegnere, che perciò ha l' obbligo di tenerne un regolare registro, e di rendere esatto conto dell' amministrazione di cui è incaricato.

88 In generale poi gli Uffiziali deggiono col maggior impegno vegliare ai lavori, e procurarsi ad un tempo quelle maggiori cognizioni, che l' esecuzione dei medesimi può loro somministrare circa li metodi di costruzione, e la maggior esattezza nei calcoli delle perizie di stima.

## TITOLO QUINTO.

*Collaudazioni dei lavori di ponti, strade ed acque.*

89. All' occasione delle collaudazioni dei lavori, l' Ingegnere incaricato della loro direzione, interviene alla visita dell' Uffiziale collaudatore.

90. Nel caso d' impedimento per motivi di servizio od altro, interviene alla visita di collaudazione l'Aiutante del Genio, o l'Assistente che ha diretto il lavoro durante la sua esecuzione.

91. Chi interviene alla visita per la collaudazione è in dovere di somministrare all' Uffiziale Ingegnere delegato tutte le cognizioni e le notizie delle quali viene richiesto intorno al lavoro eseguito, e

sovra cadun oggetto riguardante gli obblighi dell' Appaltatore.

92. L' Uffiziale che ha vegliato all'eseguimento del lavoro, o chi interviene alla visita, somministra al Collaudatore anche senza esserne richiesto le notizie che crede opportune, e gli fa rimarcare le omissioni, e le parti del lavoro difettose, o mal eseguite, che non cadono sotto l'oculare ispezione.

93. Il delegato per la collaudazione è tenuto a visitare il lavoro attentamente in ogni parte, e in tutta l'estensione, non che a fare l'esatto confronto tra quanto viene prescritto dai Capitoli parziali e generali, e ciò che si è eseguito dall'Appaltatore.

94. Allorquando trattasi di lavori di entità, ed ogni volta che la qualità loro il permette, e secondo le circostanze, l'Uffiziale Ingegnere delegato per la collaudazione fa eseguire tagli e scavi per poterli scandagliare ed esaminare in quelle parti che crede, ed accertarsi per tal modo se siano o no eseguiti lodevolmente.

95. Egli è dovere dell' Uffiziale di verificare con attenzione se i lavori sono eseguiti a rigore delle prefisse dimensioni, e con materiali della qualità, e misura prescritta dai capitoli parziali dell'appalto, non meno che dai capitoli generali.

96. Nel caso che un lavoro sia in tutto o in parte rapportato ai profili di livellazione, il collaudatore partendo dai capisaldi riconosce col livello, se quanto si è eseguito corrisponde con tutta la precisione alle analoghe indicazioni.

97. Riconoscendosi eseguiti maggiori lavori, oltre quelli d' obbligo dell'appalto, e con superiore autorizzazione, l' Uffiziale delegato si conforma in tutto

alle precedenti disposizioni, e non ommette di dare anche su di essi il suo giudizio.

98. L' incaricato delle collaudazioni ha il dovere di porre una particolar attenzione per accertarsi, secondo il disposto dell'art. 83, se la ghiaia tanto di costruzione, e di adattamento, quanto di manutenzione delle strade appaltate, sia a rigore dei patti stabiliti.

99. Allorquando si tratta, o si crede conveniente di verificare il quantitativo della ghiaia stata impiegata nella costruzione, riparazione e manutenzione d' una qualche strada, l' Uffiziale Ingegnere delegato fa quegli esperimenti che ravvisa adattati all' uopo, e ne rende conto nella sua relazione.

100. Trattandosi di strade appaltate in manutenzione, ove la ghiaia non sia ancora stata sparsa, il collaudatore dal numero e dalla cubatura dei cumuli ne deduce la quantità, e ne fa il paralello con la quantità, che l'appaltatore è obbligato di somministrare a tenore del di lui contratto.

101. Qualora non siavi luogo a verificare la quantità della ghiaia, l' Uffiziale Ingegnere delegato per la collaudazione unisce alla sua relazione il certificato dell' Uffiziale Ingegnere, che ne eseguì la misura, prima di permetterne lo spargimento sulla strada.

102. Le relazioni per le collaudazioni debbono indicare 1.° la data della commissione stata affidata all' Uffiziale Ingegnere per disposizione superiore; 2.° il giorno o li giorni nei quali ebbe luogo la visita; 3.° la qualità dell' appaltato lavoro, la denominazione della strada, del ponte, ecc.; 4.° l'epoca, ed il prezzo dell' appalto, ed il nome, e cognome dell' appaltatore, indicando se sia intervenuto alla

visita in persona, o rappresentato da Procuratore; 5.° finalmente il nome, e la qualità di chi intervenne per l' interesse dello Stato, e del Pubblico.

103. Forma parte della relazione di collaudazione l' analisi delle condizioni costituenti il contratto, e l' esposizione delle circostanze più essenziali che concernono il lavoro, in un colle verificazioni eseguite, e li rilievi fatti.

104. L' Uffiziale Ingegnere delegato espone nella relazione il proprio parere sul punto, se li lavori eseguiti, o la strada in manutenzione siano, o no meritevoli di collaudazione senza eccezione, o riserva.

105. Se la collaudazione non può aver luogo in conseguenza d' omissione, o difetti d' esecuzione, è dovere dell' Uffiziale di spiegare individualmente nella relazione tutto quanto debbe eseguire l' appaltatore per compiere a tutte le sue obbligazioni.

Se poi trattasi di piccole omissioni, e tali da potersi emendare con poca spesa, e in pochi giorni, il collaudatore accenna in che consistono, e dichiara se siavi luogo alla collaudazione, mediante vengano emendate prima che segua il pagamento della rata ultima dell' appalto.

106. L' Ispettore che si trova in visita per oggetti concernenti il Regio servizio, verifica se nell' eseguirsi le collaudazioni dei lavori, e delle strade appaltate in manutenzione, si osservano, o no a rigore le disposizioni di cui sopra, e allorquando riconosce abusi, o trascuranze per parte de' collaudatori ne informa tosto l' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno.

107. All' occasione di visite straordinarie, riconoscendosi dagl' Uffiziali Ingegneri, che qualche la-

voro appaltato non si eseguisca a dovere, ovvero che una strada in manutenzione non sia in buono e lodevole stato, o che la ghiaia sia di cattiva qualità, sono essi tenuti a renderne tosto consapevole l' Uffiziale Ingegnere incaricato del servizio della Provincia.

108. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli relative alle collaudazioni, debbono venir osservate eziandio per le collaudazioni de' lavori intorno alle strade Provinciali, loro ponti, ed ogni qualunque opera a carico delle Provincie.

109. Gli incaricati di tali collaudazioni procedendo dell' eguale maniera, e in conformità delle analoghe precedenti disposizioni, si procurano le occorrenti cognizioni e notizie di fatto per mezzo di chi prestò assistenza, e vigilanza alla esecuzione dei lavori, come viene stabilito dagli articoli 89, 90, 91.

110. Le collaudazioni delle strade Provinciali appaltate in manutenzione, possono aver luogo col mezzo degl' Uffiziali Ingegneri, o di Architetti idraulici e civili, ad elezione degl' Intendenti delle Provincie, sempre però colle norme e regole antecedentemente prescritte, aventi per oggetto la rigorosa osservanza dei rispettivi contratti d' appalto.

111. Nei casi in secondo luogo contemplati, non possono venir incaricati delle collaudazioni li periti, ch' ebbero parte nel vegliare all' esecuzione de' rispettivi contratti di manutenzione.

## TITOLO SESTO.

### *Aspiranti del Genio.*

112. Vi ha un numero di Aspiranti addetti al Corpo Reale del Genio civile, distribuiti nelle di-

verse Provincie dello Stato, e incaricati del servizio de' ponti, strade ed acque, sotto la dipendenza degli Ispettori e degli Uffiziali Ingegneri.

113. Essi vengono nominati da S. M. fra quelli, che saranno riconosciuti i più atti in un concorso avanti ad una Commissione, da destinarsi dal Primo Segretario di Guerra e Marina.

114. Dopo l'attuale organizzazione gli Aspiranti sono esclusivamente ammessi nel Corpo Reale del Genio Civile, e la promozione loro al grado di Uffiziali Ingegneri di 2.ª classe ha luogo in seguito ad un nuovo concorso tra gli Aspiranti medesimi, avanti ad altra Commissione da nominarsi come sopra.

115. Gli Aspiranti vestiranno l'uniforme dei cadetti; all'occasione della nomina è loro accordata la somma di 300 lire nuove per una sol volta a titolo di compenso per la spesa del medesimo.

116. Gli Aspiranti prestano il loro giornaliere servizio per tutti gli oggetti concernenti la costruzione, conservazione, ed il buon regime delle acque, ponti, e strade.

117. La destinazione degli Aspiranti nelle rispettive Provincie dello Stato, è riservata al Primo Segretario di Guerra e Marina.

118. Ogni Aspirante rimane a disposizione dell'Ispettore, e dell'Uffiziale Ingegnere dal quale dipende, ed è tenuto ad eseguire con zelo tutto quanto gli viene ordinato per il bene del servizio.

119. Sono specialmente incaricati gli Aspiranti di rimanere presso l'Ispettore, e gli Uffiziali Ingegneri, e di prestare l'opera loro continua in tutte le occorrenze, ed eziandio nella formazione dei progetti di qualunque lavoro.

120. Gli Aspiranti intervengono alle visite degli Uffiziali Ingegneri ogni qual volta ne sono richiesti, ed eseguiscono in sussidio, od anche da soli le operazioni occorrenti di misure, livellazioni, e simili.

121. L'Aspirante è obbligato di trasferirsi, e di rimanere anche fuori della Provincia, dovunque per superiore disposizione viene destinato a vegliare all' esecuzione di qualche lavoro.

122. Pendente il tempo in cui gli Aspiranti rimangono fuori del sito della loro destinazione e residenza dipendentemente dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli 120, 121, è loro corrisposta una indennità di lire cinque per cadun giorno.

123. È parimenti accordata in favore dell'Aspirante l' indennità di centesimi cinquanta al miglio, per il viaggio, nel trasferirsi al sito, o siti delle operazioni, e dei lavori contemplati negli stessi articoli, ed altrettanto per il ritorno alla propria residenza dopo terminati i lavori medesimi.

124. Gli Aspiranti che vegliano all'esecuzione di qualsivoglia lavoro intrapreso in appalto, od in economia, sono risponsali di tutto quanto concerne l'esatto adempimento de' proprii doveri.

125. Sono parimenti obbligati di osservare tutte le disposizioni sovra prescritte, riguardanti la vigilanza degli Uffiziali Ingegneri ai lavori, e di curarne col maggiore impegno e zelo il lodevole eseguimento.

126 Gli Aspiranti in tutte le operazioni sovra contemplate debbono sempre proporsi per iscopo il bene del Regio e pubblico servizio, e ad un tempo l'istruzione e l'acquisto di pratiche cognizioni, onde procurare di distinguersi nel concorso stabilito all'

art. 114, per la rispettiva loro promozione al grado di Uffiziali Ingegneri.

## TITOLO SETTIMO.

### *Aiutanti del Genio Civile.*

127. Per gli oggetti riguardanti la costruzione, conservazione, ed il buon regime delle acque, ponti e strade, vi hanno degli Aiutanti del Genio, incaricati del servizio in ciascuna Provincia secondo i bisogni, e sotto la dipendenza degli Uffiziali Ingegneri.

128. Gli Aiutanti sono di due classi; è assegnato l'annuo stipendio di lire 1200 a quelli di 1.ª classe, e di lire 1000 a quelli di 2.ª classe.

129. Gli Aiutanti del Genio sono nominati da S. M. sulla proposizione del Primo Segretario di Guerra e Marina.

L' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno presenta la nota di quelli che crede adattati a tale servizio.

130. È riservata all'Intendente generale la destinazione degli Aiutanti nelle Provincie. Essi però sono obbligati di trasferirsi eziandio dall' una all'altra Provincia come viene loro ordinato.

131. Sono ammessi in qualità di Aiutanti i misuratori patentati nella Regia Università, qualora abbiano i seguenti requisiti, 1.° di esser pratici nel disegno; 2.° di saper far uso della tavola pretoriana; 3.° di essere esercitati ed abili nel livellare e nel formare i corrispondenti profili delle livellazioni

132. Nella prima organizzazione vengono ammessi quegli individui, i quali, abbenchè mancanti di al-

cuni dei sopra enunciati requisiti, sono riconosciuti sufficientemente abili a prestare un tale servizio.

133. L'Aiutante destinato in una Provincia è posto alla disposizione dell'Uffiziale Ingegnere, ed è tenuto di eseguire ogni qualunque incumbenza per oggetto d'acque, ponti e strade.

134. È dovere degli Aiutanti di prestare la loro continua opera in sussidio agli Uffiziali Ingegneri, ed Aspiranti nelle occorrenze del servizio per la formazione de' progetti di qualsivoglia lavoro, e per ogni altra operazione al tavolo senza riserva.

135. È pur anche dovere degli Aiutanti di prestarsi nelle occorrenti operazioni di campagna, in sussidio degli Uffiziali Ingegneri e degli Aspiranti, od anche da soli, per rilevare i piani, ossiano tipi di planimetria, ed eseguire le livellazioni, e tutto quanto venga loro ordinato.

136. Nelle stagioni in cui sono attivati i lavori l'Aiutante è obbligato a visitarli, ed anche a rimanere sopra luogo, portare la più attenta ispezione per accertarsi se vengono o no eseguiti a dovere, ed in conformità delle istruzioni e direzioni dell'Uffiziale Ingegnere, dal quale dipende.

137. Allorquando i lavori richiedono un'assistenza continua, l'Aiutante incaricato della medesima non può assentarsi dal luogo dell' opera senza averne ricevuto l'ordine, o la permissione dell' Uffiziale Ingegnere.

138. Gli Aiutanti incaricati per disposizione dell' Intendenza generale di uno straordinario servizio fuori della Provincia deggiono prestare la loro continua assistenza ai lavori, e rimanere subordinati agli Uffiziali Ingegneri, od Aspiranti che ne hanno la direzione.

139. Dove il servizio si presta dall'Aiutante di 1.ª e 2.ª classe nello stesso sito, l'Aiutante di 2.ª classe è tenuto a disimpegnare i proprii doveri sotto la dipendenza dell'Aiutante di 1.ª classe.

140. Gli Aiutanti del Genio sono incaricati particolarmente di curare l'esatto e lodevole eseguimento de' lavori in appalto, a tenore delle obbligazioni imposte agli appaltatori dai capitoli parziali de' rispettivi contratti, e dai capitoli generali.

141. Sopra tutto è dovere degli Aiutanti di portar attenzione alla ghiaia di cui si fa uso per la costruzione, l'adattamento e la manutenzione delle strade affidate particolarmente alla loro vigilanza, ed anche di qualunque strada reale, o provinciale, e riconoscendola di cattiva qualità, ovvero non sufficientemente vagliata, e ridotta sgombra dalla terra, sabbia, e dai sassi, sono tenuti d'informarne l'Uffiziale Ingegnere.

142. Tutte le precedenti disposizioni per la vigilanza degli Uffiziali Ingegneri all'esecuzione dei lavori, debbono egualmenre servir d'istruzione agli Aiutanti in tutto quel che li può riguardare.

143. L'Aiutante che viene incaricato di prestar assistenza, o vegliare all'esecuzione di lavori in appalto, ovvero condotti ad economia, è risponsale di quanto concerne il loro lodevole eseguimento. Se ai medesimi lavori sono eziandio applicati uno o più assistenti, l'Aiutante è tenuto di dar loro le occorrenti istruzioni, e di far in guisa che il tutto proceda con la maggiore regolarità e precisione.

144. Nei casi di lavori in economia l'Aiutante ha cura di farli progredire con celerità, procurando di conciliare il doppio scopo della solidità, e del risparmio nella spesa. Egli tiene esatto registro del

graduale giornaliero incremento loro, e dei materiali d'ogni sorta provvisti, e di qualunque oggetto, a tenore delle istruzioni dell'. Uffiziale Ingegnere.

145. La spesa della mano d'opera debb'essere distinta separatamente da quella dei materiali con registro, ossia ruolo indicante, 1.° il nome e cognome de' rispettivi giornalieri; 2.° il giorno in cui ciascuno ha travagliato; 3.° la mercede per ogni giornata di lavoro; 4.° l'importo della mercede, di settimana in settimana.

Se i lavori esigono diverse qualità di giornalieri, cioè escavatori, muratori, falegnami, od altri, è dovere dell'Aiutante di distinguerli in altrettanti ruoli separatamente.

146. All'occasione dell' intemperie, ed ogni volta che vi ha l'apparenza di qualche piena de' torrenti e fiumi, gli Aiutanti sono solleciti a trasferirsi nella località dei ponti delle strade reali e provinciali che esigono la maggior vigilanza, e dove può occorrere, o viene loro ordinato dall'Uffiziale Ingegnere secondo le circostanze.

147. In tali casi è preciso dovere degli Aiutanti di rimanere nella stazione loro assegnata, e di ovviare per quanto è possibile ai guasti minacciati intorno ai detti ponti e strade, procurando soprattutto di mantenere libere e sicure le comunicazioni, ovvero di provveder tosto a ristabilirle in ogni evento.

148. Sono tenuti inoltre gli Aiutanti a riconoscere colla maggior precisione possibile, e rapportare in adattato registro i graduali incrementi e decrementi di altezza del pelo delle piene nell'imboccatura dei ponti.

149. Allorquando un Ispettore, o gli Uffiziali In-

gegneri ritrovansi alla visita dei lavori, o delle strade dipendentemente dall' ordinario servizio, o da superiore disposizione, gli Aiutanti essendone richiesti deggiono sempre prestarsi, e colla maggior sollecitudine ed attenzione in tutto ciò che viene loro ordinato.

150. Se trattasi di visite per le collaudazioni, l'Aiutante che ha assistito ai lavori, è in dovere, sotto la propria risponsabilità, di somministrare al Collaudatore tutte le analoghe occorrenti notizie ed informazioni, non che d' iscoprire al medesimo li difetti e le omissioni occorse nell' atto del rispettivo loro eseguimento, in contravvenzione ai patti ed alle condizioni del contratto d'appalto.

151. Gli Aiutanti in tutte le occasioni che si recano a visitar i lavori, ovvero ad eseguire qualsivoglia operazione, o loro accade di passare su d'una strada reale o provinciale, sono tenuti di vegliare intorno a quanto a termini de' regolamenti spetta od è vietato ai proprietarii e possessori dei canali, che le attraversano o le costeggiano, non che ai proprietarii o possessori dei beni laterali.

152. Riconoscendo abusi od omissioni in contravvenzione al disposto dei regolamenti, è preciso dovere degli Aiutanti d' informarne testo l' Uffiziale Ingegnere dal quale dipendono.

153. Tanto gli Aiutanti, quanto gli Assistenti, di cui al titolo seguente, sono obbligati, in seguito ad ordini del Primo Segretario di Guerra e Marina, di prestarsi ad assistere e dirigere i lavori dipendenti dall' Amministrazione militare.

154. Gli Aiutanti di prima classe, che hanno prestato con zelo ed in modo lodevole un lungo servizio, sono ammessi a partecipare delle beneficenze,

che S. M. loro accorda, tutta volta che si rendano inabili a continuarlo.

Quelli di 2.da classe, che distinguonsi nel prestare il loro servizio, e nel riportarne la superiore approvazione, sono promossi e nominati Aiutanti di prima classe.

## TITOLO OTTAVO.

*Assistenti ai lavori de' ponti, strade ed acque.*

155. Vi sono degli Assistenti per tutti gli oggetti di servizio relativi alla costruzione, conservazione e buon regime delle strade, ponti ed acque; essi sono posti sotto la dipendenza degli Uffiziali Ingegneri, degli Aspiranti e degli Aiutanti del Genio.

156. Gli Assistenti sono di due classi; quelli di 1.ma classe ricevono a titolo d'annuo stipendio lire ottocento, e lire seicento quelli di 2.da classe.

157. La nomina degli Assistenti appartiene all'Intendente Generale dell'Azienda Economica dell'Interno, secondo il numero che verrà stabilito.

158. Nessuno può essere ammesso a servire in qualità di Assistente, se non ha i requisiti, 1.° di saper scrivere sufficientemente; 2.° di essere esperto nel misurare e calcolare le quantità di superficie e cubature; 3.° di conoscere le buone regole della costruzione.

159. L'Assistente destinato in una Provincia rimane alla disposizione e sotto gli ordini dell'Uffiziale Ingegnere, ed è tenuto di prestarsi con puntualità e premura, e di impiegare l'opera sua continua in tutte le occorrenze del servizio.

160. È dovere dell'Assistente di trasferirsi e rimanere dovunque occorre all' Uffiziale Ingegnere od

all'Aspirante d' impiegarlo per rilevare piani od eseguire livellazioni e simili. Egli in tali occasioni dirige le palinature, il piantamento de' picchetti, e l'opera de' manuali e trabuccanti, e col personale suo aiuto ha cura di contribuire alla celerità e precisione delle operazioni.

161. Gli Assistenti si recano, e rimangono continuamente sopra il luogo dei lavori, che viene loro indicato dall' Uffiziale Ingegnere per vegliarli e curarne l'esatto e lodevole eseguimento.

162. All' enunciato effetto gli Assistenti debbono istruirsi degli obblighi di ciascun Appaltatore, e conoscere in ogni parte i lavori, e quanto è prescritto dai capitoli parziali e generali.

163. In particolare ogni Assistente ha l'obbligo di vegliare alla qualità della ghiaia, perchè non venga tradotta sulla strada prima che sia resa pura e sgombra dai sassi, e dalla terra e sabbia, e da altre materie eterogenee. Nel caso di frode o negligenza degli Appaltatori, non ommette d'informarne sollecitamente l' Uffiziale Ingegnere.

164. Gli Assistenti vegliano affinchè le strade reali e provinciali appaltate in manutenzione, siano conservate in buono e lodevole stato. Trascurando gli Appaltatori di togliere il fango, di appianare le ruotaie, o di eseguire quanto è prescritto dai capitoli del loro contratto, non ommettono di costringerli all'adempimento de' loro doveri, e di renderne avvertito l' Uffiziale Ingegnere.

165. Se i lavori si eseguiscono in economia, l'Assistente dee rimanere continuamente sul luogo per vegliarli e dirigerli, portando attenzione ad ogni cosa, onde conciliare il doppio oggetto della solidità dell' opera, e del maggior possibile risparmio nella spesa.

166. Per un tal fine l'Assistente fa sì che si eseguiscano i lavori secondo le istruzioni dell' Uffiziale Ingegnere, che i giornalieri siano attenti ed assidui al rispettivo loro travaglio, ed ha cura d'impedire la menoma dispersione dei materiali, o che se ne faccia abuso nel collocarli in opera.

167. Quando i lavori in economia sono affidati alla vigilanza di un Assistente, egli ha l'obbligo di tener conto della spesa, con giornaliero e regolare registro sì de' materiali, che della mano d'opera, con la maggior precisione.

168. In tali casi l' Assistente forma il ruolo dei giornalieri, classificando questi in distinte categorie, coll'indicazione del loro nome e cognome, del giorno in cui travagliano, e della pattuita giornaliera mercede e suo importo in caduna settimana.

169. Gli Assistenti in tempo di piena sono tenuti a recarsi, ed a rimanere nella località dei ponti, loro assegnata dall' Uffiziale Ingegnere, senza poter allontanarsi dalla loro stazione sotto alcun pretesto o titolo.

170. Occorrendo che durante la piena si manifesti il pericolo di qualche guasto intorno ai ponti, od alle strade reali e provinciali, è loro dovere di procurare d'andarvi al riparo nel miglior modo, e di darne tosto avviso all' Uffiziale Ingegnere.

171. L' Assistente interviene alle visite per le collaudazioni quando ne è richiesto, ed è obbligato sotto la propria risponsabilità di somministrare al collaudatore le più precise notizie, e di indicare i difetti che possono aver avuto luogo nell' atto del rispettivo loro eseguimento.

172. Ogni qual volta un Assistente è chiamato a prestare servizio fuori della Provincia, o del cir-

condario che gli è assegnato, ha l' obbligo di tosto recarsi dove gli vien comandato, e di rimanervi a disposizione dell' Uffiziale Ingegnere, dal quale dee dipendere.

173. Allorquando accade ad un Assistente di vedere abusi, e innovazioni per fatto, o per negligenza dei privati, in contravvenzione ai Regolamenti, ed a pregiudizio delle strade reali e provinciali, è obbligato a ragguagliarne immediatamente l' Uffiziale Ingegnere.

174. Gli Assistenti di prima classe, che, dopo prestato un lungo servizio, si rendono per l' età inabili a continuarlo, sono messi a parte delle beneficenze di S. M., semprechè abbiano con fedeltà, e zelo adempito ai loro doveri.

Quelli di 2.ª classe riconosciuti d' una maggiore capacità, e attività nel prestare il loro servizio, sono a preferenza nominati Assistenti di 1.ma classe.

175. Gli Assistenti in caso di demerito o trasgressione ai proprii doveri possono venir congedati.

## TITOLO NONO.

### *Cantonieri.*

176. Per la continua opera, e vigilanza alla conservazione delle strade reali, e provinciali, vi hanno dei Cantonieri distribuiti a prestar il loro servizio dove è riconosciuto utile e necessario.

177. Sono distribuiti li Cantonieri in squadre; ogni squadra è formata da un numero non maggiore di venti uomini, compreso un Capo-cantoniere che li dirige, e tutti sono sotto la dipendenza degli Uffiziali Ingegneri, e degli Aspiranti, non che degli Aiutanti del Genio, e degli Assistenti.

178. L' annuo salario d' ogni Cantoniere è di lire trecento sessanta; quello del Capo-squadra è di lire quattrocento cinquanta.

179. La scielta de' Cantonieri è fatta, sopra proposizione degli Uffiziali Ingegneri, agl' Intendenti delle Provincie, e da questi col loro parere indirizzata all' Intendente Generale dell'Azienda Economica dell' Interno, che li nomina definitivamente.

180. I Cantonieri sono scielti di preferenza fra i militari giubilati od invalidi, che siano ancora atti al servizio; in questo caso l'Intendente Generale ne fa la richiesta al Primo Segretario di Guerra e Marina.

181. Spetta ai Cantonieri di provvedersi e mantenersi provvisti a loro spese del badile e picco, e d' una carretta da mano, e d' altri simili strumenti adattati al servizio, del quale sono incaricati.

182. I Cantonieri debbono essere ben esperti nel far uso del badile. Il Capo-squadra dee saper scrivere, ed oltre l' obbligo di vegliare ai Cantonieri da lui dipendenti, ha quello eziandio di travagliar egli stesso.

183. I tronchi di strade da affidarsi rispettivamente a ciascun Cantoniere sono estesi a più o meno di lunghezza secondo le circostanze, a giudizio dell' Uffiziale Ingegnere che ne ha la direzione.

184. Ogni Cantoniere ha l'obbligo di visitare l' intiera sua tratta di strada in ciascun giorno, eccettuati i festivi, e di rimanervi dalle ore cinque della mattina sino alle ore sette della sera, durante la buona stagione, e nell' inverno dalle ore sette della mattina sino alle cinque della sera.

185. Eccettuato il tempo di due ore di riposo suc-

cessive al mezzodì, ciascun Cantoniere debbe impiegare l' intiera giornata con l'effettivo travaglio lungo il suo tronco di strada, eseguendo tutto quanto occorre o gli vien comandato.

186. Non può il Cantoniere assentarsi dalla sua stazione senza la permissione dell' Uffiziale Ingegnere, ed ottenendola, è tenuto di farsi rimpiazzare durante la sua assenza.

187. Il Cantoniere che in occasione di visita dell' Uffiziale Ingegnere, dell' Aiutante o Assistente non ritrovasi al sito della sua destinazione, o che in qualunque modo manca ai doveri imposti dal presente Regolamento, è punito colla diminuzione di lire dodici sul salario, e di lire venticinque nel caso di recidiva. L' importare di queste penali è ripartito a favore dei Cantonieri della di lui squadra, che hanno spiegato maggior attività o puntualità nel servizio.

188. Ciascun Cantoniere è tenuto di compiere al suo dovere con assiduo travaglio sotto la direzione del Capo Cantoniere; mancando di subordinazione è tosto licenziato, e l' Uffiziale Ingegnere propone la nomina d' altro Cantoniere in rimpiazzamento.

189. Sono obbligati li Cantonieri a spandere la ghiaia sul tronco di strada della rispettiva loro stazione ogni volta che occorre, per ripararne anche li piccoli guasti, e sempre conservarne il suolo in buono stato.

190. Corre obbligo ai Cantonieri di conservare la strada nella sua larghezza, di appianare continuamente le ruotaie, di levare il fango, i sassi e la polvere, e di eseguire quanto è necessario per renderla ogni volta migliore.

Nei casi di abbondanti pioggie, o di straordi-

narie intemperie, deggiono raddoppiare l'attività e la vigilanza, onde impedire ogni qualunque guasto, od alterazione a cagione delle medesime.

191. L'opera e la vigilanza de'Cantonieri si estende eziandio a tenere espurgati gli alvei dei rivi e fossi, nei siti de' sifoni, ed a curare che le acque piovane abbiano libero sfogo, e non arrechino danno alla strada.

192. Quando per cagione delle intemperie, o delle valanche, sopravvengono dei guasti in una stazione di strada, li Cantonieri sono tenuti d'andarvi prontamente al riparo, e di prestarsi vicendevole aiuto.

193. Se li guasti o gli ingombramenti sono tali da richiedere l'altrui opera, il Cantoniere della strada ne dà l'avviso al Capo-cantoniere, e questo si affretta di richiedere al Sindaco del Comune più vicino, i giornalieri occorrenti per eseguirne la pronta riparazione.

194. Il Capo-cantoniere in tali casi, con l'aiuto dei Cantonieri, e degli uomini di sussidio, fa eseguire tutto quanto vi ha di urgente, e ne rende informato l'Uffiziale Ingegnere.

195. Qualora li guasti, o gli sgombramenti della strada, siano tali da renderne intieramente, o quasi intercettato il passaggio, sono tenuti li Cantonieri a parteciparne la notizia di stazione in stazione, onde pervenga il più che sia possibile sollecitamente all'Uffiziale Ingegnere dal quale dipendono.

196. Intanto il Capo-cantoniere, coll'aiuto della sua squadra, e dei giornalieri requisiti dal Comune più vicino, fa eseguire ciò che si rende praticabile, con tali mezzi, ad oggetto di procurar un passaggio provvisorio, e ristabilire la comunicazione.

197. Soprattutto è obbligato ciascun Cantoniere di

sgombrare, e tener libera la strada dalla neve, e così pure di romper il ghiaccio ove d' uopo, non che di spargere la sabbia nelle situazioni dove la strada è disposta in rampa di ascesa, o discesa d'una maggior inclinazione.

198. Li Cantonieri nelle occorrenze d' intemperie, o eventuali accidenti, sono tenuti di prestar aiuto ai viaggiatori, ed alle vetture. Quando credono per qualunque titolo compromessa la sicurezza, e la tranquillità pubblica, ne informano li Sindaci dei Comuni, ed i Carabinieri Reali.

199. È vietato ai Cantonieri di chiedere ricompensa da' viaggiatori per l' aiuto, ed assistenza che loro prestano nel passaggio. Chiunque contravviene a questa disposizione, o insulta con parole qualche viaggiatore, è licenziato immediatamente dal servizio.

200. Sono obbligati li Cantonieri a vegliare di continuo, affinchè non si arrechi alcun danno alla rispettiva loro tratta di strada per fatto delli proprietarii, e possessori de' beni laterali.

201. Il Capo Cantoniere è istruito dall' Aiutante del Genio o dall' Assistente di quanto prescrive il Regolamento al titolo di Polizia delle strade. Esso ne informa i Cantonieri da lui dipendenti.

202. È dovere de' Cantonieri di avvertire li possessori de' beni laterali alla strada, ogni volta che sia d' uopo, acciò vengano espurgati i fossi, e conservati nella loro larghezza e profondità, e siano riparati e mantenuti i muri di sostegno dei loro beni, e conservati in buono stato li ponti, ed altri loro edifizii.

203. Quando li possessori dei beni laterali alla strada trascurano di eseguire ciò che loro spetta, e contravvengono a quanto è loro vietato, il Cantoniere ne dà tosto l' avviso al suo Capo-squadra,

e questo ne informa immediatamente l'Uffiziale Ingegnere.

204. Li Cantonieri hanno cura d'impedire, che nessuno eseguisca lungo la strada il trasporto dei legnami, sostenuti da una sola estremità, e striscianti dall'altra sul suolo, e che il carreggio con slitte non abbia luogo, se non quando il suolo è coperto da ghiaccio, o da neve.

205. Ogni Cantoniere è obbligato di vegliare alla conservazione di qualsivoglia sorta di materiali, legnami, ed altri effetti esistenti nella sua stazione, e destinati ad uso della strada, e suoi edifizii.

206. È pur anche incaricato il Cantoniere della conservazione d'ogni opera d'arte, e tanto in questo come nel caso contemplato nel precedente articolo, occorrendo furti o disordini, egli dee subito darne avviso all'Ingegnere.

207. Alla fine di cadun mese il Capo Cantoniere rende conto all'Uffiziale Ingegnere, od all'Aiutante, del servizio prestato dalli Cantonieri della sua squadra, e così anche di quel che per avventura è accaduto di più essenziale nella sua stazione.

208. Sempre quando un Uffiziale Ingegnere, un Aspirante, un Aiutante del Genio od un Assistente percorre una strada affidata alla vigilanza dei Cantonieri, questi sono tenuti di accompagnarlo, occorrendo il bisogno, e venendone richiesti.

209. I Cantonieri porteranno per distintivo un cappello rotondo ganzato da una sola parte, sulla quale si applicherà una placca d'ottone colle armi di S. M., ed il numero d'ordine; il cappello suddetto sarà provvisto a spese del Regio erario.

## TITOLO DECIMO.

*Competenze delle spese per il servizio de' ponti, strade, ed acque.*

210. L' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno provvede per la somministrazione della carta da scrivere e da disegno, e di ogni altro oggetto di cancelleria per il servizio degl' Ispettori.

211. Gli Uffiziali Ingegneri addetti alle Provincie, ricevono dalle medesime un' alta paga stabilita a lire 800 per gl' Ingegneri di 1.ma classe, ed a lire 600 per quelli di 2.a classe; questa serve anche loro d' indennizzazione per fitto di locali, e spese di cancelleria.

212. Tutte le spese che occorrono agli Uffiziali Ingegneri nelle occasioni delle loro visite, ed operazioni di campagna per trasporto di stromenti dell' arte, per trabuccanti, manuali, indicanti e simili, sono rimborsate dietro la presentazione della relativa regolare specifica dal Regio Erario, se le visite, e le operazioni risguardano il servizio per lo Stato, e dalle Provincie, se concernono il servizio delle medesime.

Colle stesse norme sarà pure corrisposto agli Uffiziali Ingegneri l' importare della carta di disegno.

213. Le indennizzazioni contemplate negli articoli 36 e 37 delle determinazioni di S. M. del 1.° maggio 1816 (*Ved. pag.* 221 *di questo Vol.*e), hanno luogo dell' uguale maniera, secondo che riguardano il servizio per lo Stato o per le Provincie.

214. Anche le indennizzazioni accordate a favore degli Aspiranti agli articoli 122 e 123 del presente Regolamento, deggiono aver luogo conformemente

alle disposizioni di cui nel precedente articolo 212.

215. È accordata agli Aiutanti del Genio ed agli Assistenti un' indennizzazione pel viaggio nel trasferirsi sopra il luogo dei lavori, e nel far ritorno alla loro residenza allorquando sono obbligati di recarsi fuori della Provincia o del Circondario rispettivamente loro destinato.

Tale indennizzazione viene corrisposta colle norme indicate all' art. 212, e nella misura di centesimi 50 al miglio per gli Aiutanti, e di centesimi 30 per gli Assistenti.

V. Borgarelli d' ordine di S. M.

## REGOLAMENTO QUARTO.

### NORME GENERALI

*Per gli Atti e Contratti d' Acque e Strade.*

### TITOLO PRIMO.

*Norme da osservarsi nelle Aste.*

Art. 1.° Ogniqualvolta occorre di appaltare un lavoro per acque, ponti e strade, l' Autorità che ne è incaricata fa pubblicare un avviso col quale chiunque aspira all' appalto è invitato di presentarsi all' esperimento dell' asta.

2.° L' avviso dee indicare 1.° il luogo, il giorno e l' ora in cui deesi eseguire l' asta; 2.° la qualità dei lavori che si vogliono dare in appalto; 3.° il complessivo loro valore; 4.° il termine prefisso al

loro perfezionamento; 5.° il luogo e territorio o territorii dove si deggiono eseguire; 6.° e finalmente il tempo stabilito alla scadenza de' fatali per il ribasso.

3.° La pubblicazione dell' avviso d' asta dee precedere regolarmente quindici giorni quello del deliberamento, ed allorquando trattasi di lavori di molta importanza, il termine è stabilito a maggiore distanza, come l'Autorità crede più conveniente.

4.° È facoltativo alla stessa Autorità di fissare un termine più breve di quello portato dal precedente articolo, se i lavori da appaltarsi sono di assoluta urgenza.

5.° Gli avvisi d' asta sono pubblicati nelle Città ove risiede l' Intendente o Vice-Intendente della Provincia, e nel Comune o Comuni, nel di cui territorio si deggiono eseguire i lavori.

6.° A misura poi dell' entità degli appalti gli avvisi sono anche pubblicati nella Capitale e nelle Città, e principali Comuni vicini al luogo, ove deggionsi eseguire i lavori, scegliendo di preferenza quelli ove si tengono fiere e mercati.

Se li lavori sono di grande rilievo si dee dar loro la maggiore pubblicità, facendoli anche inserire nei fogli pubblici.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa all' Albo pretorio delle Città o dei Comuni; qualunque Autorità locale venendo richiesta è obbligata di farla seguire.

7.° È cura degli Intendenti e dei Sindaci, che un esemplare dell' avviso rimanga affisso alla porta dell' Uffizio dell' Intendenza e del locale ove sogliono riunirsi li Consiglii dei Comuni indicati all' articolo 5, e che se ne sostituiscano altri qualora venga levato il primo.

8.° Li certificati della seguita pubblicazione ed affissione dell' avviso nelle Città dove risiede l'Intendente, e nell' abitato del Comune, o Comuni come all' art. 5, formano parte integrante dell'atto d' asta.

9.° Chiunque aspira ad un appalto può in tutte le ore d' Uffizio vedere presso l' Autorità incaricata dell' asta li capitoli generali e parziali, li tipi se ve n' hanno, e le relative perizie di stima ad oggetto di poterli esaminare, ed istruirsi delle qualità ed entità dei lavori e delle condizioni, sotto la di cui osservanza si vogliono dare in appalto.

10. Non si ammette alcuno all' asta senza che abbia prima depositato il decimo del prezzo dell' appalto presso il Tesoriere dell' Azienda, il Tesoriere della Provincia o il Ricevitore del Comune.

La somma da depositarsi può anche venir deposta sul tavolo del locale, ove si tiene l' asta a vista dell' Autorità che vi presiede, e di tutti li concorrenti. In tal caso il deposito fatto da chi viene ad essere deliberatario, dee passare al Tesoriere all' istante dell' effettuato deliberamento.

11. A vece del deposito in danaro viene ammesso un *vaglia* della stessa somma, semprechè sia di persona d' una risponsabilità notoria, e come tale riconosciuta dall' Autorità incaricata dell' asta.

12. La somma depositata in denaro, o mediante *vaglia*, è restituita nell' atto del deliberamento a chiunque non è il deliberatario. Quella depositata da quest' ultimo continua a rimanere presso il Tesoriere, o Ricevitore a garanzia dell' asta.

13. Allorquando si tratta di lavori d' arte o di nuova costruzione, sono ammessi all' asta quelli soltanto, che giustificano con certificato d'un Uffiziale Ingegnere di aver dato prove di onestà, abilità e

di pratiche cognizioni nell' eseguimento, o nella direzione di altri contratti d' appalto di opere pubbliche e private.

14. Se li lavori sono soltanto di ordinaria riparazione o manutenzione, e così d' una facile esecuzione, chiunque è ammesso all' asta, esclusi però quelli che vengono riputati mancanti di mezzi per eseguire l' impresa, quelli che notoriamente sono litigiosi, o gravati da debiti, e finalmente quelli, che nell' eseguire altre imprese già si sono resi colpevoli di negligenza, o mala fede.

15. È lecito a chicchessia di fare la sua obblazione in iscritto a mani del Segretario dell' Uffizio, prima dell' aprimento dell' asta, purchè importi una diminuzione sul prezzo della perizia di stima.

16. L' asta per qualunque appalto si dee tenere in luogo pubblico accessibile a tutti li concorrenti, ed in presenza dell' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, o degli Intendenti, o Vice-Intendenti, e dei Sindaci dei Comuni, come richiede la qualità del contratto.

17. Nel giorno ed ora prefissa dall' avviso, l' Autorità, semprechè vi siano almeno tre concorrenti, ordina l' aprimento dell' asta; in difetto d' obblatori, fa pubblicare l' avviso per una seconda asta, conformandosi alle disposizioni di cui sopra, e quando lo crede conveniente riduce il termine a minor tempo.

18. Aperta l' asta col richiamare l' attenzione dei concorrenti, l' Autorità fa leggere i capitoli parziali dell' appalto, e rendendo ostensibili i tipi se ve n' hanno, dichiara che l' appalto si vuole effettuare sotto l' osservanza eziandio de' capitoli generali.

19. Nessuna obblazione è ammessa nell' atto dell'

asta, la quale si trovi vincolata a condizioni, restrizioni o modificazioni diverse dal prescritto dai capitoli parziali e generali.

20. L' asta si tiene o col metodo dell' estinzione delle candele, o de' partiti secreti secondo l' entità de' lavori che si deggiono appaltare.

Ha luogo il primo metodo se la perizia di stima de' lavori non eccede le lire 10m., ed il secondo se l' importo oltrepassa tale somma.

Qualora i lavori sono di sola manutenzione, l' asta non si tiene a partiti secreti, se il prezzo annuale portato dalla perizia di stima non eccede le lire 2m.

21. Nei casi dell' asta tenuta col primo metodo, si accendono l' una dopo l' altra tre candele; dopo estinta la terza, si passa ad accendere la quarta, e si prosiegue ad accenderne altre, tenendo sempre conto delle obblazioni che si fanno dai concorrenti.

22. Termina l' asta all' istante che la candela si estingue, ed è consumata intieramente senza che siasi avuta alcuna obblazione durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti. Ha luogo allora il deliberamento a favore dell' ultimo e miglior offerente.

23. Le obblazioni deggiono presentare un ribasso almeno di dieci in dieci lire, se si tratta di lavori d' un prezzo eccedente le lire cinquemila, e di cinque in cinque per quelli il di cui prezzo è minore. Quando non arriva a lire duemila, le obblazioni sono ad arbitrio degli offerenti, purchè il ribasso non sia minore d' una lira.

24. Allorquando trattasi di appaltare lavori di costruzione, o riparazione insieme con la loro ri-

spettiva manutenzione, ciascun offerente distingue il ribasso che fa sul prezzo dei lavori, e sul prezzo della manutenzione, ovvero sull' uno o sull' altro, dovendo restar fermo quello su cui non ha luogo la diminuzione.

25. Qualora in tutto il tempo dell' asta nessuna obblazione sia stata fatta, o ne sia stata presentata una sola, l' Autorità provvede senz' indugio per una seconda asta, come resta prefisso all' articolo 17.

26. Allorquando gli appalti hanno luogo a partiti secreti, chiunque vi aspira dee esporre in iscritto la sua offerta in diminuzione del prezzo attribuito ai lavori con la perizia di stima, dichiarando parimenti che si obbliga alla piena, ed esatta osservanza de' capitoli parziali e generali.

27. L'obblazione è rimessa da ciascun offerente in piego sigillato all' Autorità incaricata dell' asta La stessa Autorità tosto che le ha raccolte tutte, apre li pieghi in presenza de' concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibil voce le obblazioni, riconosce qual sia la più vantaggiosa, pubblica la somma minore stata offerta, e passa a deliberare l'appalto a favore del miglior offerente.

28. L'atto di deliberamento deve richiamare l'ordine che autorizza l'appalto, ed indicare i lavori che vengono appaltati.

Vi si deggiono poi unire, 1.° le obblazioni di chi ha concorso all'asta; 2.° gli avvisi coi certificati delle seguite pubblicazioni di cui agli articoli 5 e 8; 3.° li capitoli parziali dell'appalto.

29. Tanto nelle aste all' estinzione della candela, come in quelle a partiti secreti, l'obblazione di più concorrenti è considerata per una sola, se gli ob-

blatori presentano una stessa cauzione, o l'uno offre d'essere cauzione per l'altro.

30 È facoltativo a chicchessia di far ulteriore obblazione dopo il deliberamento, semprechè importi il ribasso almeno della mezza sesta, ossia d'un duodecimo del prezzo stato deliberato.

L'obblazione portante il ribasso, dee essere presentata al Primo Segretario dell' Uffizio, od a chi ne fa le veci, ed accompagnata dal deposito, o *vaglia*, e dal certificato prescritto dagli art. 10 e 13.

L'obblatore è in dritto di esigere una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata obblazione.

31. Nei casi di appalti di lavori insieme colla manutenzione, la misura del ribasso si dee desumere dall' importo d'ogni opera, e dal cumulo delle annate di manutenzione.

32. Il tempo utile a fare il ribasso debb'essere di quindici giorni, a meno che vi siano motivi d'urgenza, nel qual caso l'Autorità incaricata dell'asta può abbreviarlo.

La scadenza di tale tempo è stabilita al mezzodì del giorno assegnato per termine ai fatàli.

33. Se ha luogo il ribasso sovra contemplato, l'Autorità conformandosi alle precedenti disposizioni, fa pubblicare un nuovo avviso d'asta, prefiggendo un termine di giorni quindici, o minore pei lavori di piccola entità, o la di cui esecuzione sia urgente

34. Nel giorno ed ora stabilita si apre l'asta sul prezzo stato ridotto coll' obblazione portante il ribasso, e col metodo dell' estinzione delle candele, tenendo lo stesso procedimento prefisso dagli articoli 21 al 24; e l'appalto viene deliberato a favore

dell' ultimo e miglior offerente, o di chi ha fatta la detta obblazione, se durante l'asta non succede alcun altro ribasso.

35. Nell' uno e nell'altro caso il deliberamento è definitivo, e l'Autorità incaricata dell'asta ne fa estendere l'atto, che viene firmato e corredato come all'articolo 28, unendovi il rimanente che vi ha relazione.

36. Subito dopo trascorsi li fatali, senza che siasi ottenuto il ribasso sul prezzo deliberato con la prima asta, e così pure tosto che abbia avuto luogo il deliberamento nel caso della seconda asta, l'atto viene indirizzato alla superiore Autorità per riportarne l'approvazione.

37. L'approvazione è compartita dalla stessa Autorità, allorquando risultano osservate a rigore le regole stabilite col presente Regolamento.

38. Intanto, e così anche preventivamente alla superiore approvazione, il deliberatario è tenuto di presentare una cauzione per guarentigia del suo contratto per una somma corrispondente al quarto del prezzo di stima dei lavori appaltati; la cauzione debb' essere notoriamente idonea, e come tale accettata dall' Autorità, la quale può anche esigerne il probatore.

39. Ommettendo il deliberatario di prestare un' idonea cauzione del contratto, e di devenire alla sua stipulazione, l' Autorità incaricata dell' asta provvede per un altro appalto; e qualunque possa esserne l' esito, il deliberatario medesimo soggiace alla perdita della somma in danaro, o con *vaglia* depositata.

40. Tutti i contratti d'appalto si riducono ad atto pubblico a stipulazione del deliberatario, e suo sigurtà, e mediante l' inserzione dell' atto di deliberamento.

Se questo è seguito avanti l' Intendente della Provincia, dee pure inserirsi la lettera d' approvazione dell' Intendente Generale dell' Azienda Economica dell' Interno; e se avanti un Sindaco e per l' interesse d' un Comune, l' ordinanza, o il decreto del rispettivo Intendente.

41. Allorquando il contratto è stipulato definitivamente, viene restituita al deliberatario la somma in danaro, o con *vaglia* depositata per guarentigia dell' asta, secondo il disposto dall' art. 12.

42. Si rimettono all' Intendente Generale dell' Azienda Economica dell' Interno tre copie autentiche de' contratti stipulati avanti gl' Intendenti delle Provincie, se riguardano opere in tutto, o in parte a carico dello Stato, cioè una copia in carta bollata da unirsi al primo mandato, e le altre due in carta semplice per uso d' Uffizio;

Se i contratti riguardano soltanto l' interesse della Provincia, o dei Comuni, se ne rimetteranno due copie agli Intendenti, od ai Sindaci, una in carta bollata, e l' altra in carta semplice. Una copia pure in carta semplice verrà trasmessa all' Intendente Generale dell' Azienda Economica dell' Interno, qualora si tratta di opere che siano state sottoposte alla sua approvazione.

## TITOLO SECONDO.

*Capitoli generali per gli appalti dei lavori di costruzione, e adattamento delle strade reali e provinciali.*

---

### *Preparazione per l'esecuzione dei lavori.*

1.° L' Appaltatore di qualunque lavoro è obbligato a darvi incominciamento all' istante, che gli viene partecipata la superiore approvazione del di lui contratto, e così anche prima di ridurlo a definitiva stipulazione con atto pubblico.

2.° Se si tratta della formazione, del trasporto, o dell' allineamento di una strada, l' Appaltatore dee eseguire li tracciamenti, apporre gli opportuni segnali, e fissare li capi-saldi. Quindi dee chiederne la verificazione all' Ufficiale Ingegnere, od a chi dirige i lavori, eseguendo le rettificazioni che gli verranno ordinate.

Formati ed approvati li tracciamenti, l' Appaltatore dà principio ai lavori con proporzionato numero di giornalieri, di mezzi d' opera, procurando di distribuire il lavoro in modo, che possa avanzare con energia corrispondente all' entità dell' appalto.

3.° Se trattasi di adattare una strada, l' operazione preliminare è quella di renderla al più presto carreggiabile; a tale effetto fa togliere il fango, otturare le cavità, appianare le maggiori depressioni, ed eseguire tutto quanto è d' uopo secondo la qualità della strada, e le circostanze locali.

In generale ogni Appaltatore è tenuto di acce-

lerare l' esecuzione dei lavori, disponendo, e regolando il tutto a norma delle istruzioni dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi è incaricato della loro direzione.

4° Quando occorre di dover far uso di materiali, legnami, e simili, l'Appaltatore tosto effettuato il contratto è tenuto di provvederli, e farli condurre senz' indugio sopra il luogo dell' opera, distinti nelle rispettive loro specie.

*Ossatura delle Strade.*

5.° Le strade da formarsi su di un suolo nuovo, o da adattarsi con lavori di sistemazione, vengono da un lembo all' altro ridotte alla larghezza precisa determinata dai capitoli parziali, con un regolare allineamento, e direzione corrispondente ai tipi relativi.

Il suolo delle strade, compresi li marciapiedi, dee sempre essere ridotto a perfetto piano nel senso della sezione trasversale, ed in quello della lunghezza alla inclinazione stabilita dai profili.

6° Le strade in incassamento, ossia d'un suolo più depresso della superficie dei terreni laterali, debbono avere li fossi di scolo della larghezza, e profondità stabilita dai capitoli parziali colle sponde inclinate a tutta scarpa. Al di là dei fossi debbono venir eseguite paralellamente ai medesimi le banchine, e ridotte quindi le sponde dei terreni laterali alla inclinazione sopra stabilita.

La terra, e le materie d'ogni sorta provenienti dai tagli, scavi ed abbassamenti, vengono trasportate ove è fissato il rialzamento della strada; ogni quantitativo eccedente è collocato nel sito indicato da chi ha la direzione del lavoro.

7.° Le strade in elevazione, ossia d' un suolo più elevato della superficie dei terreni laterali, sono formate con sabbia, o terra magra, esclusa la terra grassa e cretosa, e quella dello strato di ordinaria coltura; li rialzi poi seguono con inclinazione ad amendue i lati a tutta scarpa con strati regolari battuti replicatamente per facilitarne l' assodamento.

8.° Dove li terreni sono di loro natura sabbionicci o ghiarosi, i lembi delle strade, unitamente alle terrapienature in tutta la loro altezza a seconda dell' inclinazione vengono rivestiti di piote (*teppe*).

9.° L'Appaltatore nei casi di riparazioni non solo non può sotto alcun pretesto abbassare il piano dei marciapiedi, ma dee eseguirne il rialzamento dall' uno o dall' altro lato, ed anche da ambedue se occorre, ad oggetto di ridurre il piano ad uno stesso orizzonte mediante terra di adattata qualità.

10. Allorquando si forma una nuova strada facendo uso di materia diversa da quella, che dee costituirne il suolo carreggiabile, l' ossatura viene preparata in guisa che vi sia un incassamento; in tal caso l'Appaltatore è obbligato di rendere perfettamente liscio, ed a livello il piano della strada in tutta la larghezza compreso tra li marciapiedi, e nell' altezza sotto il piano dei medesimi stabilita dai capitoli parziali dell' appalto.

### *Strade formate e adattate con ghiaia.*

11 Preparato l' incassamento, ed approvato dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro, dee l'Appaltatore riempirne il vuoto sino a pareggiare il piano dei marciapiedi con ghiaia naturale di torrente o fiume, ovvero di cava come viene sommi-

nistrata dalla località, coll'avvertenza di raccogliere, e riunire col mezzo di rastelli di ferro li ciottoli se ve n' hanno, e di collocarli in modo, che rimangano coperti dallo strato superiore.

12. Reso così esattamente orizzontale il suolo della strada in senso della larghezza, rimane ad aggiungere la ghiaia del colmo per ridurne il suolo in due eguali pioventi, arcuato e conformato in una regolare sezione a segmento di circolo.

La lunghezza ed altezza del colmo è determinata dai capitoli parziali, e la curvatura ossia superficie arcuata debbe corrispondere con precisione alla sagoma di grandezza naturale da formarsi a spese dell' Appaltatore, e da approvarsi da chi dirige il lavoro.

13. Tutta la ghiaia necessaria per formare il colmo della strada debb' essere vagliata diligentemente, e passata per una gratizza di stretta maglia situata in una conveniente inclinazione, al fine di toglierne la sabbia, e soprattutto la terra; nell' atto della vagliatura debbono venir separati tutti li ciottoli eccedenti la dimensione di 4 centimetri per ogni lato, seguendo le solite cautele, e le pratiche che gli verranno suggerite dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi assiste al lavoro La vagliatura, e lo sgombramento sovra prescritti hanno luogo nell' istante medesimo che la ghiaia viene estratta dalle cave, o presa nelle alluvioni dei fiumi, torrenti o rivi, e così prima di effettuarne il trasporto sulla strada.

14. Le regole prescritte dal precedente articolo sono applicabili eziandio alla ghiaia da impiegarsi per l' adattamento, e per la riparazione di qualunque strada, sia che si tratti di otturare, od appianare le cavità e le depressioni, come di adattarne o ripristinarne il colmo.

Nel mentre che si sta eseguendo lo spargimento della ghiaia, dee l'Appaltatore impiegare il numero necessario di giornalieri, perchè col badile, e con rastelli a dentatura di ferro vengano separati, e quindi condotti fuori della strada li ciottoli, se per avventura ve n' hanno, eccedenti in grossezza il prefisso limite; dopo eseguito l' inghiaramento è obbligo dell' Appaltatore di far appianare continuamente le rotaie, e di mantenere il suolo della strada ad un piano regolare arcuato, come è stabilito dal precedente articolo 12.

15. Quando si tratta di nuova costruzione la quantità della ghiaia è determinata dal vuoto dello incassamento, e dalla sezione arcuata del colmo; se trattasi poi d' adattamenti o di riparazioni, li capitoli parziali fissano il quantitativo della ghiaia secondo richiedono le locali circostanze, avuto riguardo alla qualità del terreno, e della strada.

In questo secondo caso l' Appaltatore è tenuto a far condurre, e collocare la prefissa quantità di ghiaia ammucchiata in banchina regolare da un lato, e presso uno dei lembi della strada, e non può farla spargere, se prima non è stata riconosciuta e misurata. Tale verificazione, e misura ha luogo allorquando la ghiaia ritrovasi preparata in tutta l'estensione della strada, ovvero ne' tratti in cui sia stato diviso l' appalto.

16. La ghiaia viene sparsa in quantità a luogo a luogo maggiore, o minore in proporzione del bisogno, ed a seconda delle indicazioni di chi è incaricato di vegliare al lavoro. Prima però di spargerla è tenuto l'Appaltatore di far togliere intieramente, e trasportare altrove il fango e la polvere.

17. Se per la formazione, l' adattamento o ripa-

razione d' una strada è prescritta la ghiaia di fiume, o di torrente, l' Appaltatore non può sotto qualunque pretesto impiegarla d' altra qualità, e dee prenderla sulle alluvioni dove ritrovasi naturalmente sgombra di materie eterogenee, nei siti, e con le precauzioni che gli vengono prescritte.

Facendosi uso della ghiaia di cava, se li capitoli parziali non dispongono altrimenti, può l'Appaltatore prenderla ove la trova più vicina, purchè sia di buona qualità, e come tale riconosciuta da chi dirige il lavoro, senza che giammai possa rifiutarsi dal preferire la migliore ancorchè più lontana.

Prima d' estrarre la ghiaia dalla cava, dee l' Appaltatore sgombrare lo strato di terra che vi si rinviene soprapposto.

Nell' uno e nell' altro caso resta fermo l'obbligo della vagliatura sovra prescritta.

18. Dove in mancanza di ghiaia nelle località dei lavori, o per l' eccessiva distanza dalla strada occorre di sostituirvi sassi spaccati, e ridotti a piccole scheggie, l'Appaltatore, oltre a quanto prescrivono li capitoli parziali, è obbligato in tutto il rimanente a conformarsi alle precedenti disposizioni in quella parte che sono applicabili.

Se per mancanza di ghiaia o per altri motivi deesi nella formazione d' una strada in vece dell' incassamento, di cui agli articoli 10 e 11, eseguire un impietramento con ciottoli, ovvero con pietre spaccate, l' Appaltatore si conforma al prescritto nei seguenti articoli per le selciature, e per li muri senza calce, non meno che a quanto viene stabilito dai capitoli parziali dell' appalto.

*Strade formate e adattate con sabbia.*

19. Allorquando per le locali circostanze è d'uopo di far uso di sabbia a vece della ghiaia per la formazione, l' adattamento e la riparazione delle strade, è obbligato l' Appaltatore di attenersi ai sovra prescritti metodi per quanto concerne l' ossatura e forma, e così pure per il loro colmo, lembi, marciapiedi, ed ogni altro accessorio.

Debbono perciò venir osservate le disposizioni contenute nei precedenti articoli in quanto siano applicabili al caso, sottoponendosi l' Appaltatore a quanto gli viene ordinato a norma dei medesimi pel lodevole eseguimento delle opere cadenti nel di lui contratto.

20. La sabbia da impiegarsi debb' essere della miglior qualità, che si rinviene nelle vicinanze della strada, e che restano designate dai capitoli parziali. Prima di eseguirne l'escavazione è tenuto l'Appaltatore di far sgombrare lo strato di terra di ordinaria coltura soprapposto alla sabbia, quindi lo scavo ha luogo nei siti ove incontrasi di miglior qualità, ed è tenuto di far desistere alla profondità in cui termina lo strato di sabbia della natura indicata.

L' Appaltatore nell' eseguire simili operazioni è parimenti tenuto di usare le cautele e diligenze ordinate dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro.

21. Se in mancanza eziandio della sabbia le strade debbono venir formate, od adattate con terra, la formazione e l' adattamento hanno luogo nel modo sovra prescritto colla espressa condizione, che la terra debbe venir estratta dove è più magra, escluso

lo strato di ordinaria còltura, preferendo inoltre quella adattata ad un maggior assodamento, fermo rimanendo il disposto dal precedente articolo riguardo allo scavamento.

22. Nelle riparazioni delle strade con sabbia o terra, è obbligato l' Appaltatore d' impiegare tutta quella quantità di tali materie, che viene determinata dai capitoli parziali dell' appalto; se ne eseguisce la verificazione misurando il vuoto degli scavamenti colle cautele giudicate più convenienti dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro.

*Strade in selciatura.*

23. Nel formare l' ossatura delle strade in selciatura debbono venir osservate le precedenti disposizioni, premettendo alla formazione del selciato uno strato di buona ghiaia vagliata a dovere, e rendendo con essa arcuato il suolo in due pioventi, ovvero ad una sola inclinazione nel modo, che sarà prefisso dalli capitoli parziali dell' appalto.

In mancanza di ghiaia viene sottoposto al selciato un sufficiente strato di buona terra ben battuta, e di maniera che il suolo possa rendersi compatto e sodo.

24. Formandosi un selciato a nuovo dee sottoporsi uno strato di sabbia, o di minuta ghiaia di uniforme altezza, e non minore di dieci centimetri. Li ciottoli debbono essere della dimensione prefissa da capitoli parziali, infissi di punta, ed aderenti gli uni agli altri, in guisa che la superficie rimanga conformata a rigore della sagoma di grandezza naturale da approvarsi dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro.

25. I selciati debbono venir costrutti per lungo, e non mai per traverso, e quindi battuti replicatamente. Allorquando sono stati riconosciuti dall'Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro, vengono ricoperti di sabbia granita, e pura di fiume, torrente, o rivo, ovvero di cava della migliore qualità che si possa ritrovare.

26. Le cunette dei selciati destinate a dar passaggio alle acque vengono costrutte colla inclinazione necessaria perchè le acque possano avere un libero corso, e giammai rimanere stagnanti, in modo però, che la profondità loro non possa rendere incomodo il carreggio.

In generale nella costruzione dei selciati è tenuto l'Appaltatore di mettere in pratica tutte le cautele, e buone regole dell'arte, e di usare le diligenze necessarie perchè risultino sodi e durevoli. Per un qual fine dee valersi di operai di professione selciatori, sciegliendo fra questi i più esperti.

27. Nei casi della rinnovazione o riparazione dei selciati, dove non si può escludere il passaggio, ed il carreggio, è obbligato l'Appaltatore di prendere le precauzioni opportune, ed atte ad ovviare ad ogni eventuale alterazione, senza che a pretesto del detto passaggio e carreggio possa esimersi dal dare compiuti li selciati alla maggior precisione e perfezione, esclusa ogni pretesa di compenso, o ristoro di danni.

### *Lavori in muro per le Strade e Ponti.*

28. Tutti li materiali destinati per la costruzione de' muri di qualunque genere, debbono essere ciascuno nella loro specie di perfetta qualità senza al-

con difetto, ed inoltre delle dimensioni prescritte dai capitoli parziali dell' appalto; quelli, che verranno provvisti dall' Appaltatore in contravvenzione a quanto sovra, saranno rifiutati dall'Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro: in tal caso l'Appaltatore è obbligato di farli immediatamente trasportare e collocare fuori del sito delle opere, e di sostituirne altri in loro vece delle qualità richieste.

29. L'Appaltatore dee valersi di mattoni conformi ai campioni in uso ne' rispettivi paesi, ovvero fissati nei capitoli parziali; li mattoni saranno formati con buona terra nelle migliori fornaci, e cotti a perfezione, avvertendo poi di separare le respettive categorie di forti, mezzanelli, ed albagi, per così poterli impiegare come più conviene, e richiede la qualità dell' opera.

La calce debb' essere della qualità, e delle fornaci fissata nei capitoli parziali, sciegliendo la migliore, ed estinguendola in pietra, e non in polvere, da colarsi quindi nei fossi appositamente costrutti con una modica inclinazione nel fondo, onde la ghiaia possa rimanere separata: la calce così ridotta verrà impiegata negli impasti colla sabbia nella proporzione fissata dai capitoli parziali, avuto riguardo alla sua qualità, alla natura del lavoro, e ad ogni altra circostanza.

La sabbia debb' essere di fiume, torrente o rivo, ovvero di mare della miglior qualità, ben granita e monda da ogni altra sostanza, ed occorrendo di doverne adoperare di cava si ha cura di sciegliere la migliore, non ommettendo mai di farla passare diligentemente per la gradizza.

30. Nell' atto della costruzione dei muri, li mattoni vengono di continuo bagnati prima di porli in

opera, e nel collocamento loro si ha cura d' evitare l' incontro delle connessure, e di far sì, che nuotino nella calce a giusto e perfetto livello, eseguendo ad ogni corso le così dette calcinate.

31. Se li muri si costruiscono sopra palificate, queste debbono venir eseguite a rigore delle condizioni particolari dell' appalto, facendo uso di pali di scielta qualità, d' asta dritta, sani, e senza difetti, della lunghezza e grossezza prefissa, e da collocarsi alla profondità stabilita, osservando nel resto tutte le pratiche e cautele prescritte dai capitoli parziali.

32. Occorrendo di costruire muri a secco, l' Appaltatore fa uso di pietre di cava o di sassi spaccati, e li fa collocare a luogo con la maggior maestria d' unione e collegamento, e senza verun vacuo fra li medesimi.

Se li muri vengono costrutti con pietre della qualità suddetta impiegandovi la calce, debbono venir osservate le disposizioni del presente, e del precedente articolo 29.

33. In generale per qualsivoglia costruzione di muri, volte, od altre opere, l' Appaltatore dee mettere in pratica tutte le cautele e buone regole dell' arte dirette ad ottenere la maggiore regolarità, solidità e perfezione; a tale effetto è tenuto a servirsi di mastri muratori di esperimentata abilità, e di nulla ommettere di quanto possa contribuire all' enunciato intento.

*Occupazione dei terreni per le Strade.*

34. Sono a carico dell'Appaltatore le indennizzazioni dovute a norma dei Regolamenti per occupa-

zioni di terreno, tanto per la formazione e adattamento delle strade, quanto per gli scavamenti di ghiaia, terra o sabbia, e per qualsivoglia danno che si venga ad arrecare.

35. Nessun Appaltatore può metter mano ai lavori sulle proprietà altrui, senza la previa verificazione del terreno da occuparsi, o di quelli nei quali debbono venir formati scavamenti. Tale verificazione debbe aver luogo coll'intervento de' Proprietarii o Possessori, e col mezzo de'rispettivi Periti ove d'uopo.

36. Insorgendo controversie tra l'Appaltatore ed i Proprietarii o Possessori de' terreni circa l'ammontare dell'indennizzazione, questa viene definitivamente fissata dall' Intendente della Provincia, sentito un Perito d'officio.

37. È vietato agli Appaltatori sotto verun pretesto di escavare ghiaia nei fossi e nei canali d'irrigazione, rivi o scolatori laterali alle strade, ovvero ad una distanza dalli medesimi non minore di tre metri.

38. L'Appaltatore di lavori, pei quali occorrono occupazioni di terreni, scavamenti di ghiaia, sabbia, terra od altre materie, ha l'obbligo di contenersi nei limiti fissatili, e di procurare che il tutto segua col minor danno de' Possessori.

In caso di contravvenzione alle precedenti disposizioni, l'Appaltatore soggiace all'immediato pagamento d'ogni danno e spesa.

39. Ogni Appaltatore dee sollecitamente indennizzare li Proprietarii e Possessori di quanto è loro dovuto in conseguenza delle occupazioni, od altri danni dipendenti dal suo appalto, ed è tenuto a giustificare d'aver adempita una tale obbligazione, prima di conseguire l'ultima rata dell'ammontare del suo appalto.

Esso è parimenti obbligato di pagare tutti gli operai e creditori per somministrazioni d'ogni genere durante l'esecuzione dell'opera; per un qual fine vengono questi diffidati con la pubblicazione d'un avviso prescrivente il termine alla denunciazione de' loro crediti verso gli Appaltatori.

*Metodo d'esecuzione dei lavori.*

40. Li lavori di costruzione, d'adattamento e di riparazione di strade e ponti vengono dall'Appaltatore eseguiti regolarmente, e non per salto, o con interruzione.

41. Ogni lavoro debb'essere distribuito in modo da rendere, il meno che sia possibile, incomodo il passaggio ed il carreggio sulla strada, e giammai pericoloso.

In tutti li casi sono a carico dell'Appaltatore li ripari occorrenti per provvedere nel miglior modo alla sicurezza del passaggio.

Allorquando accade di dover ingombrare, intercettare od occupare tutto o parte del suolo della strada, è tenuto l'Appaltatore a provvedere una interinale comunicazione adattando un passaggio provvisorio, quand'anche ciò non fosse stato previsto nei capitoli parziali dell'appalto.

42. Ogni Appaltatore dee far invigilare continuamente li lavori da abili assistenti, riconosciuti tali da chi dirige il lavoro, il quale ne determina altresì ove d'uopo il numero; inoltre è obbligato di prestare la personale sua assistenza tutta volta che lo richiede la qualità ed entità dei lavori, ed è risponsale d'ogni inconveniente che in difetto ne possa derivare.

43. Tanto l'Appaltatore, che li suoi assistenti, giornalieri e dipendenti deggiono rimanere subordinati agli ordini dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi ha la direzione del lavoro, e conformarsi a quanto gli è ordinato pel lodevole adempimento d'ogni loro obbligazione, giusta il prescritto dai capitoli parziali, e dai presenti capitoli generali.

Tutta volta che gli Assistenti o giornalieri si rendono colpevoli di frode, o sono riconosciuti negligenti, inesperti, ovvero mancanti ai loro doveri, sono tosto licenziati dall' Appaltatore, il quale dee surrogarne altri a loro vece.

44. È tenuto l'Appaltatore ad impiegare e tenere continuamente sul lavoro il numero di giornalieri e di mezzi d'opera fissato dai capitoli parziali, ed anche maggiore se ne occorre il bisogno, per farlo progredire, e compierlo entro il termine stabilito dal contratto d'appalto.

*Pagamenti e collaudazione dei lavori.*

45. Il pagamento delle rate del prezzo dell' appalto ha luogo allorquando l'Appaltatore comprova col mezzo di certificato dell'Uffiziale Ingegnere, di aver adempito ai suoi doveri, e portato i lavori al segno stabilito dai capitoli parziali per ciascuna rata, l'ultima delle quali non viene pagata se non dopo terminati e collaudati.

Per far luogo alla visita di collaudazione, dee l'Appaltatore provare con un certificato dell'Uffiziale Ingegnere, o di chi ha la direzione dei lavori, che essi sono definitivamente terminati in tutta la loro estensione.

46. Interviene l'Appaltatore alla visita di collau-

dazione, o si fa rappresentare dal suo Assistente; ed avendo qualche rilievo a fare, dee presentarlo in iscritto, acciò sia unito alla relazione di collaudazione.

Nell'atto della visita l'Appaltatore ha l'obbligo di somministrare a disposizione dell'Uffiziale Ingegnere incaricato della collaudazione, senza poter pretendere alcun compenso, gli uomini e mezzi dei quali può essere richiesto per le verificazioni intorno ai lavori eseguiti, ad oggetto di poter riconoscerli in quella parte eziandio, che non cadono sotto l'oculare ispezione.

47. Ha luogo la collaudazione dei lavori, se dall' esame di questi in confronto colle condizioni e cogli obblighi imposti all'Appaltatore dai capitoli parziali e generali risultano in ogni parte eseguiti lodevolmente.

Nei casi di piccole ommissioni, e tali da potersi emendare con poca spesa, e in pochi giorni, la collaudazione ha luogo con la riserva, che al pagamento dell'ultima rata debba precedere la piena totale esecuzione di quanto è tenuto l'Appaltatore.

48. Se nell'atto della visita di collaudazione si riconosce non essersi sostanzialmente adempite le condizioni ed obbligazioni del contratto secondo il prescritto dai capitoli, sotto la cui osservanza venne effettuato l'appalto, ed incontransi lavori ommessi o non eseguiti in modo lodevole, non solo non può aver luogo la collaudazione, ma si ritiene eziandio ingiunto ed obbligato l'Appaltatore a compiere immediatamente ogni sua obbligazione, sotto pena di soggiacere alle maggiori spese per farlo eseguire d'uffizio, ed inoltre a quelle di una seconda collaudazione.

49. Gli appalti si fanno a corpo, mediante una complessiva somma fissa per tutti i lavori ed obblighi di ciascun contratto, e sotto l'osservanza dei capitoli parziali, e delli presenti capitoli generali.

Se i lavori si referiscono a tipi, profili ed altri disegni, vengono sottoscritti dall'Appaltatore, e debbono rimanere presso l'Autorità incaricata dell'asta; una copia delli medesimi viene rimessa all'Appaltatore a sue spese per valersene nell' eseguimento del lavoro.

50. Si procede agli appalti sul prezzo della perizia di stima, della quale se ne dà visione soltanto per agevolare all' Appaltatore li calcoli che dovrebbe formare egli stesso, senza che in relazione alle quantità od all'importo attribuito ai lavori possa giammai pretendere sotto qualunque pretesto verun compenso, esclusa e rimossa ogni eccezione in contrario.

51. Non può l'Appaltatore pretendere verun compenso od abbuonamento per maggiori lavori eseguiti, oltre a quelli portati dal suo contratto, se al rispettivo loro eseguimento non ha preceduto la formale approvazione in iscritto dell'Intendente Generale dell'Azienda Economica dell'Interno.

Nel caso della riportata approvazione ha luogo il compenso ed abbuonamento a giudizio del collaudatore, se dall'atto della collaudazione consta del lodevole loro eseguimento.

52. Tanto i compensi per i maggiori lavori eseguiti, quanto le deduzioni per gli ommessi vengono determinati, prendendo norma, per quanto è possibile, dai contratti, ritenendo per base di valuta-

zione il prezzo della perizia di stima, sotto deduzione del ribasso ottenuto sul totale prezzo delle opere nell' effettuare l'appalto. Rimane soltanto riservato al collaudatore di dare il proprio giudizio sul valore delle maggiori opere eseguite, allorquando trattasi di lavori di loro natura diversi da quelli stati contemplati nella perizia.

53. Sotto pena di nullità d'ogni contratto, e della refezione dei danni, e di qualsivoglia spesa, è vietato all' Appaltatore di subappaltare in tutto od in parte i lavori appaltati senza avere ottenuta l'approvazione dell' Intendente Generale dell' Azienda Economica dell'Interno. Sono soltanto permessi li subappalti parziali in via di cottimo alli giornalieri, che prestano la loro opera personale, ed a condizione che tali contratti s'intendano annullati sul campo in ogni caso di riconosciuta trascuranza o frode.

54. Insorgendo controversie circa l'esecuzione dei lavori, e l'intelligenza dei capitoli parziali e generali, o dei tipi annessi ai contratti d'appalto, la contestazione viene decisa dall'Intendente della Provincia, nel di cui distretto si eseguiscono i lavori.

55. L'Appaltatore è obbligato all' adempimento di tutti e singoli i di lui doveri, sotto pena di soggiacere al pagamento d'ogni danno, ed all'esecuzione dei lavori d'uffizio a rischio e spese del medesimo, e del suo fideiussore.

Occorrendo che un Appaltatore si renda colpevole di mala fede o negligenza, e che diffidato formalmente per parte della superiore Autorità, non si presti a curare l'adempimento dei di lui doveri, è lecito all' Intendenza Generale d'escluderlo dall' ingerirsi più oltre nell'appalto, e di far eseguire a

maggiori spese come sopra i lavori in tutta la loro estensione, e sino al totale loro perfezionamento, esclusa ogni eccezione.

56. Sono a carico dell'Appaltatore le spese dell' asta e della riduzione del deliberamento ad atto pubblico, non meno che di tre copie autentiche del contratto da rimettersi all'Autorità, avanti la quale è stato stipulato, di cui l'una in carta bollata, e due in carta semplice per uso d'uffizio.

57. Li presenti capitoli generali debbono venir osservati in tutta la loro estensione, ed all'unica sola eccezione di quanto è altrimenti stabilito dalli capitoli parziali d'ogni appalto, con dichiarazione che ogni obbligo con essi imposto all'Appaltatore debba intendersi compensato col prezzo dell'appalto, e che per patto espresso sì gli uni, che gli altri capitoli s'intendano correlativi, corrispettivi, e constituenti un solo ed unico contratto individuo.

## TITOLO TERZO.

### *Capitoli generali per gli appalti di manutenzione delle Strade Reali e Provinciali.*

---

#### *Obbligazioni preliminari.*

1. Gli appalti per la manutenzione delle strade reali e provinciali hanno luogo di nove in nove anni, salvo che per particolari circostanze con li capitoli parziali ne sia prefissa la durata a minor tempo.

2. Se si tratta di strade formate di nuovo, o trasportate o riparate con lavori d'uno stabile adatta-

mento, la manutenzione ha principio dal giorno nel quale l'Appaltatore ne riportò la collaudazione.

Quando è appaltata la sola manutenzione, questa incomincia col giorno della stipulazione del contratto.

3. Dall'istante dell' incominciata manutenzione di qualunque strada, l'Appaltatore è reso risponsale dell'eseguimento di quanto occorre per conservarne il suolo continuamente in buono e lodevole stato, e dell'adempimento d'ogni analoga obbligazione, senza eccezione o riserva.

4. Appaltandosi la manutenzione di una strada insieme coi lavori d'ordinaria riparazione per renderla in buono stato, è tenuto l'Appaltatore a porvi tosto mano, ed a compierli nel tempo prefisso dai capitoli parziali dell'appalto.

Il pagamento del prezzo dei lavori è ripartito in eguali rate sul novennio, ed in aumento a quello dell'annuale manutenzione.

5. L'Appaltatore della manutenzione di una strada è obbligato di vegliarla di continuo, di far levare e trasportare in disparte il fango e la polvere; esso ha l'obbligo altresì di far appianare le ruotaie con l'opera continua del badile, non che di far togliere e sgombrare i sassi eccedenti l'ordinaria grossezza della buona ghiaia, e così pure di conservare arcuato il suolo carreggiabile senz'alcuna depressione o guasto ancorchè piccolo.

Spetta pur anche all'Appaltatore il taglio dell' erba, e la conservazione dei bordi e marciapiedi nel primitivo loro piano e regolare allineamento senz'alterazione.

*Ghiaia per la manutenzione.*

6. Ad oggetto di conservare la strada ad una sufficiente elevazione, e colla forma arcuata, è obbligato l'Appaltatore d'impiegare ogni anno il quantitativo di ghiaia fissato nei capitoli parziali dell'appalto per ciascun tratto di strada per ogni dieci metri lineali d'estensione, ed è vietato al medesimo sotto qualunque pretesto di aumentare il quantitativo in alcuni tratti, e diminuirlo in altri contro il disposto dai detti capitoli.

7. La ghiaia di manutenzione debb'essere di fiume o torrente, ovvero di cava, secondo il prescritto dalli capitoli parziali, ed in parità di circostanze preferir deesi la prima, e la migliore; l'Appaltatore ha l'obbligo di farla vagliare diligentemente con gradizza di stretta maglia, e situata in una conveniente inclinazione per ridurla sgombra dalla sabbia e terra, e da ogni altra materia eterogenea, separando eziandio i sassi d'una grossezza maggiore di 4 centimetri per ogni lato.

8. Preparata di tal maniera la ghiaia, è obbligo dell'Appaltatore di farla trasportare da un lato e lungo la strada, ammucchiata e collocata il più che sia possibile vicina ai lembi in tanti cumuli eguali equidistanti tra loro, e della cubatura e quantità prescritta dalli capitoli parziali dell'appalto per ciascuna tratta, o per tutta la strada appaltata secondo le circostanze, e colle avvertenze già indicate nel precedente articolo 6.

Il trasporto della ghiaia dee incominciare nei primi giorni di agosto, e terminare a tutto il mese di settembre d'ogni anno, eccettuato il caso in cui altrimenti dispongano li detti capitoli.

9. Allorquando ritrovasi sulla strada la totale pattuita quantità di ghiaia preparata in cumuli come sopra, l'Uffiziale Ingegnere o il Perito delegato procede con l'intervento dell'Appaltatore o di chi per esso ad effettuarne la misura, se riconosce che sia della qualità prescritta, e vagliata lodevolmente, in difetto la sospende finchè l'Appaltatore l'abbia ridotta tale.

10. Affinchè si possa con precisione verificare la quantità della ghiaia, debb' essere cura dell'Appaltatore di far sì, che li cumuli siano resi regolari, e precisamente uguali, e nell'atto della verificazione, l'Uffiziale Ingegnere, o chi è incaricato può sciegliere quei cumuli, che meglio crede per esperimentarne la cubatura.

È vietato di spargere la menoma quantità di ghiaia, senza che ne sia preceduta la verificazione.

L'Appaltatore che contravviene a questa disposizione, non può pretendere che venga compresa nella misura, e quindi pagata quella sparsa preventivamente, ed è tenuto a provvedere immediatamente la quantità che è riconosciuta mancante.

11. La ghiaia di manutenzione è impiegata sulla strada nel limite dei tre quarti della pattuita annuale quantità, e così di tre per ogni quattro cumuli alternativamente, e nel termine di trenta giorni a contare dalla metà di ottobre sino alla metà del successivo novembre, senza che mai si possa ritardarne lo spargimento oltre tal epoca, neppure a cagione di lunghe pioggie e intemperie, dovendosi in tali casi eseguire con maggior sollecitudine.

12. Prima di spargere la ghiaia l'Appaltatore fa togliere e condurre fuori della strada il fango, la polvere ed i sassi, come è prescritto dall'art 5; in

seguito la fa collocare con l'opera del badile in modo di rendere regolare ed arcuato il suolo della strada.

A misura che si eseguisce, e così pure dopo terminato lo spargimento della ghiaia è tenuto l'Appaltatore di far appianare continuamente le ruotaie, finchè si giunga ad ottenere l'assodamento della strada.

13. Il rimanente della ghiaia di manutenzione è conservato lungo la strada ad oggetto di riparare li guasti e le alterazioni prodotte dal carreggio e dall' intemperie della stagione invernale; ed è poi obbligato l'Appaltatore a compierne lo spargimento in quindici giorni dalla metà al fine di marzo al più tardi, ed in guisa che siano affatto sgombrati li cumuli, e tutta la ghiaia si ritrovi sparsa sopra il suolo carreggiabile.

14. Le disposizioni di cui sopra in quella parte che riguardano il trasporto, e lo spargimento della ghiaia di manutenzione, l'appianamento delle ruotaie e simili, sono applicabili eziandio ai casi nei quali viene appaltata una strada alla condizione di dover in difetto di ghiaia far uso di sassi spaccati e ridotti a piccole scheggie, e l'Appaltatore è tenuto di conformarvisi in tutta l'estensione.

15. Allorquando per la conservazione d'una strada si riconosce abbisognare una minor quantità di ghiaia, può questa essere diminuita proporzionatamente, e secondo le circostanze a giudizio dell'Uffiziale Ingegnere.

In tali casi ha luogo una diminuzione dell'annualità convenuta, prendendo norma dal prezzo attribuito alla ghiaia con la perizia di stima, e dal ribasso ottenuto sul totale prezzo dell'appalto, pre-

via l'approvazione della generale Azienda Economica dell' Interno, o mediante stipulazione dell' analoga convenzione coll' Appaltatore, salvo nel resto la piena osservanza d'ogni obbligo del contratto.

*Manutenzioni con sabbia o terra.*

16. Qualora in mancanza di ghiaia si debba per la manutenzione delle strade far uso di sabbia o terra, l' appalto segue colla stessa condizione di conservarle ognora in lodevole stato, mediante l'osservanza delle precedenti disposizioni in quella parte che riguardano l'appianamento delle ruotaie, il taglio dell'erba, e la conservazione dei bordi e marciapiedi, e quant'altro può avervi relazione.

17. All'enunciato fine è tenuto l'Appaltatore di far condurre e impiegare ogni anno sulla strada la precisa quantità di sabbia o terra prescritta dai capitoli parziali dell'appalto, e di eseguire eziandio quanto è d'uopo per conservarne arcuato il suolo ad una conveniente elevazione.

18. Il collocamento della sabbia o terra debbe sempre aver luogo dentro li mesi di febbraio e marzo, previa la verificazione e misura dell'Uffiziale Ingegnere, o di chi ne sarà incaricato.

La misura ha luogo scandagliando il vuoto degli scavamenti, dove si è presa la sabbia o terra, ovvero mediante le verificazioni giudicate opportune ad oggetto di conoscere se l'Appaltatore ne ha effettivamente impiegata sulla strada la pattuita annuale quantità ragguagliata per ogni dieci metri lineali di fuga.

19. È vietato all'Appaltatore di qualsivoglia manutenzione di escavare ghiaia, sabbia o terra nei fossi o nei canali d'irrigazione, ovvero nei rivi e scolatori laterali alla strada, e neppure ad una distanza che sia minore di tre metri.

20. Nell'eseguire gli scavamenti è tenuto l'Appaltatore di procurare che ciò succeda al minor danno possibile de' proprietarii e possessori de' terreni, e nei limiti prescritti dall'Uffiziale Ingegnere, o di chi veglia all'esecuzione de' lavori. Dovrà avere uguale avvertenza anche quando si fa uso di ghiaia delle alluvioni de' fiumi, torrenti o rivi.

21. L'Appaltatore è incaricato di pagare ogni qualunque indennizzazione dovuta alli possessori dei beni pel danno che loro si arreca nell'escavare la ghiaia, sabbia o terra ad uso della strada, e strade in manutenzione; esso ha l'obbligo inoltre di conformarsi a quanto è prescritto a questo riguardo dal Regolamento. In caso di qualche atto arbitrario, soggiace all'immediato pagamento d'ogni danno e spesa.

Insorgendo controversie tra l'Appaltatore e li Proprietarii possessori de' terreni, intorno all'ammontare dell'indennizzazione, questa viene fissata definitivamente dall'Intendente della Provincia, sentito un perito d'Uffizio.

*Strade in selciatura.*

22. Se una strada appaltata in manutenzione ritrovasi tutta, o per qualche tratto selciata, debbe essere cura dell'Appaltatore tosto di ripararne li guasti comunque eventuali, e prodotti dal carreggio,

di rifare e rinnovare il selciato stesso in tutto o in parte secondo il bisogno, ad oggetto di conservar sempre in buono e lodevole stato tanto il suolo carreggiabile, quanto il piano delle cunette di scolo delle acque piovane, in modo che queste non abbiano mai da rimanere stagnanti.

23. Nella formazione, riparazione e rinnovazione dei selciati, l'Appaltatore debbe far uso di buona sabbia, e di ciottoli non maggiori della dimensione prefissa dai capitoli parziali dell'appalto, escludendo i difettosi.

Dovrà poi valersi di operai di professione selciatori, e tra questi dei più esperti, eseguendo tutte le necessarie cautele e diligenze, solite usarsi in casi simili, ed atte a contribuire alla maggior regolarità e solidità dell'opera.

*Vigilanza per le manutenzioni.*

24. Ogni Appaltatore è obbligato a mantenere in servizio della strada appaltata il numero de' giornalieri prefisso dai capitoli parziali, ed anche maggiore ove d' uopo. Essi sono incaricati di percorrere la strada regolarmente, di andare colla dovuta prontezza al riparo de' guasti eventuali, di sgombrare il fango e la polvere, e di appianare le ruotaie quando occorre, e segnatamente subito dopo cessate le intemperie.

Gli stessi giornalieri sono obbligati di abitare nelle vicinanze della strada, e di rimanere ognora a disposizione dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi veglia alla conservazione della medesima, ed essere pronti ad eseguire nelle occorrenze tutto quanto vien loro ordinato. L' Appaltatore è tenuto di noti-

ficare all' Uffiziale Ingegnere il loro nome, e cognome, e la loro abitazione.

25. Li contratti d' appalto delle manutenzioni delle strade sono a total rischio e pericolo dell' Appaltatore, il quale perciò ha l' obbligo di vegliarle, e farle vegliare per guarentirle da qualunque danno e alterazione.

Esso non può mai pretendere alcuna sorte di compenso a titolo o pretesto di guasti e alterazioni arrecati dalle pioggie e nevi, e dalle intemperie anche straordinarie, od altri fortuiti accidenti, niuno escluso, nè eccettuato.

*Collaudazioni delle manutenzioni.*

26. L' annualità pattuita per la manutenzione è pagata all' Appaltatore in due rate eguali, di semestre in semestre fra tutto giugno e dicembre d'ogni anno, a condizione però, che comprovi d' avere in ogni parte adempite le analoghe disposizioni, e ne abbia perciò riportata la collaudazione.

27. Nell' atto della visita per la collaudazione interviene l' Appaltatore in persona, ovvero rappresentato dal suo Assistente, e senza poter pretendere alcun compenso ha l'obbligo di somministrare a disposizione dell' Uffiziale Ingegnere, o del Perito delegato, li giornalieri necessarii, onde poter verificare se la ghiaia sia della qualità, e nella quantità pattuita, e vagliata lodevolmente.

28. Nel caso di piccole ommissioni, e tali da potersi emendare con poca spesa, e in pochi giorni, la collaudazione ha luogo con la riserva, che al pagamento della rata debba precederne l'esecuzione.

Se poi trattasi di ommissioni di rilievo non solo

non può aver luogo la collaudazione, ma si ritiene ingiunto e obbligato l'Appaltatore all'immediato eseguimento di tutte le di lui obbligazioni, a pena di soggiacervi d' ufficio, ed è tenuto altresì di riportare a proprie spese una seconda collaudazione.

29. L' Appaltatore nel primo anno dell'appalto riceve alla scadenza del semestre di giugno, o di dicembre una quota parte dell' annualità pattuita, e corrispondente al tempo trascorso della manutenzione dal giorno in cui ebbe principio. Nell' ultimo anno poi del novennio, il pagamento si riduce ad una quota parte dell' annualità proporzionata al tempo trascorso dall' epoca dell' ultimo semestre a quello in cui termina il contratto d' appalto, previa però sempre la collaudazione.

30. Qualora il contratto d'appalto non comprenda che la somministrazione della ghiaia, il pagamento dell' annualità si effettua in una sola o più rate secondo il prescritto dai capitoli parziali, salvo l'obbligo dell' adempimento delle analoghe condizioni, e quello di dover riportare la collaudazione ogni anno durante il novennio.

*Condizioni addizionali.*

31. L'Appaltatore di una strada in manutenzione è obbligato di vegliare che per fatto, o trascuranza dei privati non venga danneggiata, o alterata, ed è perciò tenuto di notificare in tempo congruo all' Intendente, o Vice-Intendente della Provincia, il sito preciso della strada esposta al pericolo di simili inconvenienti, il nome e cognome de' Proprietarii o Possessori de' beni, o de' canali che sono in contravvenzione al disposto del Regolamento al titolo di Polizia delle strade.

Trascurandosi per parte dell' Appaltatore simili notificazioni, li danni che ne possono derivare in pregiudizio della strada sono a totale di lui carico senz' eccezione e riserva, e senza che siavi luogo a verun compenso.

32. È vietato all' Appaltatore di subappaltare in tutto, od in parte la manutenzione senza la previa approvazione dell' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno, o degli Intendenti delle Provincie secondo si tratta di strade reali, o provinciali.

Sono permessi soltanto li piccoli cottimi, e subappalti ai giornalieri stessi impiegati nel lavoro, a condizione però che s' intendano, e siano risolti sul campo in ogni caso di riconosciuta trascuranza, o frode in pregiudicio del lodevole eseguimento delle opere.

33. L' Appaltatore non solo, ma eziandio gli Assistenti da lui deputati, i giornalieri e gli incaricati in qualunque modo dei lavori di una strada debbono essere subordinati all' Uffiziale Ingegnere, od a chi ne ha la direzione. Esso è tenuto di licenziare quelli che saranno riconosciuti inesperti o negligenti, sostituendone altri a loro vece.

34. Allorquando l'appalto è limitato alla sola somministrazione della ghiaia, l' Appaltatore è non di meno tenuto all' esecuzione di tutte le disposizioni contenute nelli presenti capitoli nella parte che possono esservi applicabili, ed avervi relazione in qualunque modo.

35. Gli appalti delle manutenzioni hanno luugo a corpo, e non a misura, e così per una somma annuale da pagarsi in correspettivo d' ogni qualunque obbligazione inerente a ciascun contratto in forza

tanto dei capitoli parziali, quanto dei presenti capitoli generali, senza che possa l' Appaltatore pretendere alcun compenso a pretesto di ommissioni, o difetto di valutazione nella perizia di stima.

36. Insorgendo controversie circa l' eseguimento degli obblighi dei contratti di manutenzione, la decisione spetta all' Intendente della Provincia.

37. L'Appaltatore è obbligato di adempiere a tutte le condizioni del suo contratto sotto pena di soggiacere al pagamento d' ogni danno e spesa per la loro esecuzione d' uffizio.

Nel caso di comprovata mala fede o trascuranza per cui ne possa venir danno al Regio Erario od al pubblico, è lecito all' Intendente generale dell' Azienda Economica dell' Interno di dichiarare risolto il contratto, e di devenire ad un nuovo appalto per tutto il tempo cui è progressiva la manutenzione, a totale rischio e pericolo, e così a maggiori spese dell' Appaltatore e del suo sigurtà.

38. Sono a carico dell' Appaltatore le spese dell' asta, e della riduzione del deliberamento ad atto pubblico, non meno che di tre copie del contratto da rimettersi all'Autorità, avanti la quale è stato stipulato, di cui una in carta bollata, e due in carta semplice ad uso d' uffizio.

39. Li presenti capitoli generali debbono venir osservati in tutta la loro estensione, ad eccezione di quanto è altrimenti stabilito dai capitoli parziali, con dichiarazione che ogni qualunque obbligo con essi imposto all' Appaltatore debba intendersi compensato col prezzo dell' appalto, dichiarando eziandio per patto espresso tanto gli uni, che gli altri capitoli correlativi, correspettivi e costituenti un solo ed unico contratto individuo.

## TITOLO QUARTO.

*Capitoli generali per l' appalto dei lavori da eseguirsi sui fiumi e torrenti.*

1. L' Appaltatore di qualunque lavoro da eseguirsi alla sponda, o nell' alveo di un fiume o torrente, ovvero sulla superficie de' terreni laterali al loro corso, è obbligato a porvi mano all' istante che gli viene partecipata la superiore approvazione del contratto d' appalto.

2. Nei casi d' urgenza l' Appaltatore è tenuto a dar principio ai lavori subito dopo seguito il definitivo deliberamento in di lui favore, e così anche prima di riportarne la superiore approvazione, semprechè ne riceva l' ordine dall' Autorità incaricata dell' asta, e salva ragione di conseguire l' equitativo compenso per la porzione dei lavori eseguiti o predisposti, qualora per circostanze particolari non venisse approvato il contratto d' appalto.

3. Allorquando è necessario di premettere dei tracciamenti, l' Appaltatore è tenuto di eseguirli colla massima precisione, ed a piena approvazione dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi dirige l' opera, ed ha l' obbligo altresì di erigere a luogo a luogo gli opportuni segnali, fissare i capi-saldi, ed eseguire tutto quanto è d' uopo, ad oggetto che siano conservati senz' alterazione, e nulla possa succedere in pregiudicio dell' esattezza, e regolarità.

4. È preciso dovere dell' Appaltatore di attivare i lavori incominciando dai più urgenti, e più soggetti al pericolo di alterazione o variazione nel caso di intemperie o piene, ed a giudizio altresì di chi ha l'incarico di vegliare all' eseguimento delle opere.

5. Se si tratta di scavi da eseguirsi nell' alveo di un fiume o torrente, l' Appaltatore è tenuto di impiegare la maggior energia possibile, onde approfittare dello stato d' acque basse per portarli alla profondità stabilita. Le spese occorrenti per guarentirsi dai danni di qualunque piena eventuale sono a di lui carico.

Li scavi si eseguiscono col mezzo delle deviazioni, o del getto delle acque, ovvero con l'opera di esperti escavatori sotto il pelo delle medesime, nulla ommettendo di quanto si richiede per giugnere alla profondità, che sempre è determinata in relazione ai capi-saldi prescielti vicino al luogo dei lavori.

6. Quando per l'esecuzione dei lavori occorre l'impiego di materiali, o legnami di qualunque genere, l' Appaltatore ha cura di affrettarne la provvista, ed il trasporto sopra luogo, incominciando da quelli che debbono venir collocati i primi in opera. Tutti li materiali debbono essere della migliore, e più scelta qualità nelle rispettive loro specie, sani, e senza alcun difetto.

Riconoscendosi che ve n' abbiano dei difettosi, o non corrispondenti alle precise convenute dimensioni, saranno assolutamente rigettati da chi veglia all' esecuzione dell' opera, obbligando l'Appaltatore a farli tosto condurre fuori della località dei lavori, ed a sostituirne altri a loro vece.

## *Palificate.*

7. Li pali destinati alla costruzione di palificate per fondamenta di ponti, muri e simili, o per la formazione di qualche riparo, deggiono essere ben

diritti, e della qualità, lunghezza, e grossezza prescritta dai capitoli parziali dell' appalto.

Non potranno venir impiegati se prima non saranno riconosciuti per tali da chi dirige il lavoro, appuntati nella parte della minor grossezza, ed appianati nella parte superiore, e nel fusto.

8. Se per superare la resistenza del fondo occorre di armare li pali con punte di ferro, queste debbono essere della forma e del peso stabilito, da verificarsi dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro; esse vengono disposte a piombo, ed affrancate in guisa che riescano aderenti alla superficie dei pali.

9. Tutti li pali debbono venir piantati nel preciso allineamento stabilito, e ripartiti fra loro nelle distanze longitudinali e trasversali in conformità del prescritto dai capitoli parziali, e delle indicazioni dei disegni in pianta, ed in elevazione.

10. Nell' eseguire il piantamento dei pali debbesi far uso di battipali d' un' altezza, e massa corrispondente alla loro lunghezza, alla qualità dell'opera, ed alla natura del terreno, impiegando per sì fatto lavoro il numero necessario di giornalieri prescritto dai capitoli parziali.

L'Appaltatore è obbligato di far guidare li pali da esperto falegname affinchè riescano infissi nel fondo verticalmente giusta l' allineamento, e compartimento fissato in tutte le direzioni.

11. Quando nell' atto del piantamento de' pali si manifesta qualche difetto o fenditura, ovvero si riconosce che le punte di ferro siansi alterate e rese inservibili, se non sono ancora infissi oltre alli tre quarti della loro lunghezza, dee l'Appaltatore farli estirpare, e surrogarne altri a loro vece.

12. Dovunque il terreno presenta maggior resi-

stenza l'Appaltatore è tenuto di munire le teste dei pali con cerchio di ferro durante il piantamento.

13. Li pali debbono venir piantati alla profondità fissata dai capitoli parziali dell'appalto, o quanto meno sino ad un assoluto rifiuto da verificarsi dall' Uffiziale Ingegnere, o da chi veglia all'esecuzione dell' opera: nei soli casi di verificato rifiuto, e giammai ad arbitrio dell' Appaltatore può aver luogo il taglio de' pali.

Deesi tener conto in un registro della lunghezza del tronco tagliato, e del sito preciso ove caduno di detti pali trovasi collocato.

14. Riconoscendosi necessario nell'atto del lavoro di aumentare o scemare la lunghezza de' pali determinata dai capitoli parziali, è tenuto l'Appaltatore di uniformarsi a quanto viene ordinato da chi dirige l'opera, previa la superiore approvazione.

In amendue i casi si fa luogo ad un reciproco compenso in proporzione della maggiore o minore lunghezza, prendendo norma dalla perizia di stima, e ritenuto il ribasso portato dal contratto d'appalto.

15. Se trattasi di palificate per fondazioni di edifizii, l'Appaltatore è obbligato di rendere le teste di tutti i pali ad un perfetto orizzonte, e di eseguire lo intelleramento di travature; o la sovrapposizione d'un lastricato di pietra da taglio secondo il prescritto dai capitoli parziali, e sì nell'uno, che nell'altro caso dee premettere la formazione di un massiccio di muro a bitume di ghiaia, calce, sabbia e cementi di mattoni, e nell'altezza prefissa, giammai minore di 50 centimetri in tutta l'estensione dell'area palificata.

16. Le teste dei pali di qualunque palificata in un fondo naturalmente sortumoso, o nell'alveo di un

fiume o torrente, sono sempre piantate e segate ove d'uopo a livello del pelo dell'acqua naturale, ovvero abbassato col getto o con la deviazione, lasciando luogo così alla formazione del massiccio di muro nella conformità e altezza come sopra.

17 Li pali destinati alla formazione di ripari nei fiumi e torrenti, vengono piantati in modo, che le loro teste riescano alle graduali altezze stabilite, per un qual fine debbonsi eseguire ove d'uopo le segature necessarie, e quindi gli opportuni collegamenti con travature e tavoloni nel modo espresso nei capitoli parziali dell'appalto, ed in conformità dei tipi e profili relativi.

*Muri per edifizii o ripari.*

18. Tutti li materiali destinati per la costruzione di muri di qualunque genere debbono essere ciascuno nella loro specie di perfetta qualità, e senza alcun difetto, ed inoltre delle dimensioni prescritte dai capitoli parziali dell'appalto; quelli che non avranno le qualità prescritte saranno rifiutati dall'Uffiziale Ingegnere, o da chi dirige il lavoro; in tal caso l'Appaltatore è obbligato di farli immediatamente trasportare e collocare fuori del sito dei lavori, e di sostituirne altri a loro vece.

19. L'Appaltatore dee valersi di mattoni conformi ai campioni in uso nei rispettivi paesi, ovvero fissati nei capitoli parziali; li mattoni saranno formati con buona terra nelle migliori fornaci del luogo, e cotti a perfezione, avvertendo poi di separare le rispettive categorie di forti, mezzanelli ed albagi, per così poterli impiegare come più conviene, e si richiede dalla qualità dell'opera.

La calce debb' essere delle fornaci, e della qualità fissata nei capitoli parziali, sciegliendo sempre la migliore, ed estinguendola in pietra, e non in polvere, da colarsi quindi nei fossi appositamente costrutti con una modica inclinazione nel fondo, onde la ghiaia possa rimanere separata: la calce così ridotta verrà impiegata negli impasti colla sabbia nella quantità e proporzione fissata dai capitoli parziali, avuto riguardo alla sua qualità, alla natura del lavoro, e ad ogni altra circostanza.

La sabbia debb'essere di fiume, torrente o rivo, ovvero di mare della migliore qualità, ben granita e monda da ogni altra sostanza, ed occorrendo di doverne adoperare di cava, si ha cura di sciegliere la migliore; in tutti i casi non si ommette mai di farla passare diligentemente per la gradizza.

20. Nell'atto della costruzione dei muri li mattoni sono di continuo bagnati prima di porli in opera, e nel collocamento loro si ha cura di evitare l'incontro delle connessure, e di far sì, che nuotino nella calce a giusto e perfetto livello, eseguendo ad ogni corso le così dette calcinate.

21. Qualora sia il caso di dover coprire li muri nella parte esteriore con pietre da taglio, queste debbono essere non solo della qualità e delle dimensioni prescritte dai capitoli parziali, ma eziandio sane, e senza alcun difetto, lavorate a tutta perfezione, e ridotte nell'esteriore superficie ad un piano regolare in tutti i lati a grana fina, e con martellinatura eziandio, se questa è prescritta.

Le dette pietre debbono venir collocate in opera con la maggior diligenza, procurando che ad ogni loro corso venga a coincidere lo spianamento de' corsi dei mattoni; le connessure fra le pietre sa-

ranno profilate con istucco, e si dovranno osservare tutte le cautele e pratiche solite usarsi in casi simili.

22. Occorrendo di costrurre muri a secco, l'Appaltatore fa uso di pietre di cava o di sassi spaccati, e li fa collocare colla maggior maestria d'unione e collegamento, e senza verun vacuo fra le medesime.

Se usandosi pietre della qualità suddetta vi si impiega anche la calce, debbono venir osservate le disposizioni del presente, e delli precedenti articoli.

23. In generale per qualsivoglia costruzione di muri, volte od altre opere, l'Appaltatore dee mettere in pratica tutte le cautele e buone regole dell' arte, e le pratiche in uso dirette ad ottenere la maggiore regolarità, solidità e perfezione.

A tale effetto è tenuto di valersi di mastri muratori e scarpellini di esperimentata abilità, e di nulla ommettere di quanto possa contribuire all'enunciato intento.

*Formazione e adattamento di argini.*

24. Nella costruzione degli argini deesi premettere a qualunque altra opera la formazione dell'incassamento, e così d'uno scavo da eseguirsi in larghezza corrispondente alla sua base, ossia sezione trasversale, ed in altezza non minore di 25 centimetri.

Dove il terreno è di sua natura sabbioniccio, l'incassamento dell'argine debb'essere di altezza non minore di 50 centimetri, e qualora per le locali circostanze sia d'uopo maggiore, questa viene determinata dai capitoli parziali dell'appalto.

25 Tanto nell'uno, come nell'altro caso il fondo per l'incassamento dell'argine è reso orizzontale nella sua larghezza e nella sua lunghezza ad uniforme inclinazione dentro a convenienti tratte, secondando il piano, ovvero la naturale pendenza od acclività dei terreni.

26. Prima di por mano a formare la terrapienatura d'un argine sopra il piano dell' incassamento, l'Appaltatore è tenuto di far eseguire alla grandezza naturale, e porre a luogo tutte le sagome, ossiano modelli formati secondo le dimensioni indicate nei capitoli, e nei relativi tipi e profili di livellazione.

Le sagome o modelli deggiono essere situati sull'allineamento preciso dell'argine in distanza non maggiore di 150 in 150 metri, dove l'altezza è pressochè eguale, ed a minore distanza, ove l'altezza riesce notabilmente maggiore o minore, per così determinarne la grossezza alla sommità, e la inclinazione da amendue i lati, ossia verso l'acqua, e verso la campagna.

Salvo che dispongano altrimenti li capitoli parziali, l'inclinazione dei lati non sarà giammai minore di 34 gradi, cosicchè la base sia eguale ad una volta e mezza l'altezza.

27. Nel determinare la sommità, ossia ciglio dell argine, l'Appaltatore ha cura di far sì, che sia conservata la precisa altezza stabilita, e ne risulti la pendenza corrispondente ai profili della livellazione, rapportati ai capi-saldi, ossiano punti fissi, e non può dare incominciamento all'opera senza la previa ricognizione, rettificazione ove d'uopo, ed approvazione dell'Uffiziale Ingegnere, o di chi è incaricato della direzione del lavoro.

28. La costruzione d'un argine qualunque debbe

sempre aver luogo coll' incominciare dalla sua estremità superiore, progredendo sempre regolarmente, e non mai per salto, e facendo uso di buona terra collocata a strati regolari battuti a dovere a replicati colpi con battiterra sul piano e sul dorso per procurarne l'immediato maggiore possibile assodamento.

A questo fine è tenuto l'Appaltatore di regolare e distribuire il lavoro in maniera, che a proporzione del numero di giornalieri impiegati nel trasporto della terra, ve n'abbiano almeno due ogni dieci per appianarla e assodarla come sopra, e per adattare la superficie esteriore dell'argine a rigore delle sagome e modelli.

Per procurare in ogni maniera il più facile e pronto assodamento delle terre, l'Appaltatore è tenuto a distribuire il lavoro in modo che si pratichi quanto più sia possibile il passaggio colle carrette, tanto a mano, che tirate dalle bestie sulle terre trasportate.

29. Nella formazione degli argini debbesi prendere la terra al davanti dalla parte verso l' acqua ad una distanza dal suo piede giammai minore di quattro metri, ed a condizione altresì, che gli scavi si facciano lasciando intatto il terreno per la larghezza di circa tre metri ad eguali intervalli in lunghezza non più di 30 in 30 metri.

30. L' Appaltatore è obbligato di premettere alli scavi della terra lo sgombramento dello strato di sabbia che si trovasse alla medesima soprapposto, e di sgombrare parimenti li strati di terra di cattiva qualità dovunque ve n' abbia di buona negli strati sottostanti.

Qualora per circostanze particolari occorra di

dover prendere la terra lungi dal sito dell' argine, l' Appaltatore dee prenderla dove è giudicata migliore da chi dirige l' opera dentro i limiti della distanza prefissa, e contemplata nel di lui contratto.

31. Occorrendo per mancanza totale di terra di costrurre argini con sabbia o ghiaia usando la precauzione di renderne maggiore la grossezza, e di coprirne la esteriore superficie con teppate, ove d' uopo, e siccome sarà prescritto dai capitoli parziali, l' Appaltatore oltre l' obbligo di conformarsi alle analoghe disposizioni ha quello di preferir sempre la sabbia o ghiaia migliore somministrata dalla località e la più adattata a contribuire alla solidità dell' opera.

32. Dopo terminato l' argine in tutta la sua lunghezza debb' esser cura dell' Appaltatore di far battere replicatamente la terra dovunque è d' uopo, e segnatamente dove talvolta siasi manifestata qualche fenditura ed alterazione, non ommettendo di riparare li guasti eventuali provenienti dalle pioggie ed intemperie delle stagioni.

33. In qualunque punto d'intersecazione di strade cogli argini debbono dall' Appaltatore venir formate lateralmente al corpo dell' argine le opportune terrapienature, ossiano rampe di ascesa e discesa prolungate quanto è d' uopo, ed in guisa tale, che esse siano comodamente praticabili ad uso pubblico e privato.

Tuttavolta che non dispongano altrimenti li capitoli parziali dell' appalto, le rampe saranno formate con un' inclinazione non maggiore dell' 117.° della rispettiva loro lunghezza.

34. Se occorre di dover formare, rialzare, dilatare, o altrimenti adattare qualche tronco di argine

fra mezzo, od in continuazione di argini già esistenti, prima d'ogni cosa l' Appaltatore debbe far togliere la superficie erbosa, e muovere la terra in qualsivoglia punto in cui la nuova opera abbia da riuscire in contatto, ed unione con quella già esistente.

L' unione del nuovo col vecchio argine dee sempre aver luogo a resica, ossia a dentature.

35. Sono applicabili al caso contemplato nel precedente articolo tutte le precedenti disposizioni in quella parte che possono avervi relazione. L' Appaltatore è obbligato alla piena ed esatta loro osservanza, e soprattutto ad uniformarsi al disposto dagli articoli 26, 27 e 28.

36. Non fa parte delle obbligazioni dell' Appaltatore il pagamento delle indennizzazioni, che possono essere dovute per li terreni da occuparsi nella formazione, o per adattamento degli argini, ovvero per gli scavi della terra, od altra materia.

È però obbligato l' Appaltatore di vegliare ad oggetto che gli scavi si facciano regolarmente, e col minor danno possibile de' Proprietarii o Possessori, e secondo le istruzioni ed ordini dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi dirige il lavoro: contravvenendo a questa disposizione, e così anche nel caso di arbitrario procedimento soggiace alla immediata indennizzazione verso i danneggiati per qualunque fatto verificato imputabile a lui, od alli suoi dipendenti.

*Pei casi delle strordinarie piene.*

37. Per ovviare il più possibile ai danni che possono derivare dalle intemperie, e piene durante l'esecuzione dei lavori nell' alveo, nelle sponde, o nelle

vicinanze de' fiumi, o torrenti, l' Appaltatore dee spiegare la maggior energia possibile, impiegando il numero di giornalieri, e di mezzi d' opera prefissi, ed anche maggiore ove d' uopo all' oggetto di ultimare il lavoro dentro il termine stabilito dai capitoli parziali dell' appalto.

Succedendo alterazione, o guasti a danno dei lavori per cagione delle intemperie o piene, qualora questi provengano dall' indugio frapposto dall'Appaltatore nell' adempire alle di lui obbligazioni, non può esso pretendere alcun compenso, ed anzi è tenuto di dover tosto far rimettere le cose nel primitivo stato a di lui spese.

38. Il compenso ha soltanto luogo a favore dell' Appaltatore, allorquando le alterazioni, o li guasti derivati dalle intemperie e piene durante la esecuzione dei lavori non sono in verun modo imputabili al medesimo, ed a condizione che ne chiegga la immediata verificazione, la quale segue col di lui intervento per mezzo dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi dirige il lavoro.

Nell' atto della verificazione debbonsi far risultare tutte le analoghe circostanze in una ben dettagliata relazione indicativa della qualità delle alterazioni e dei guasti occorsi, e della spesa che può essere necessaria per andarvi al riparo, calcolata sulla base di perizia di stima, avendo però riguardo al ribasso ottenuto nell' effettuare l' appalto.

39. Debbesi nella relazione soprattutto far risultare se l' Appaltatore abbia o non adempita ogni obbligazione impostagli, e se al tempo delle succedute alterazioni o guasti, i lavori e le opere si trovavano o non avanzate al segno portato dal contratto d' appalto.

40. Tuttavolta che l' Appaltatore creda di non poter acquietarsi al giudizio di chi ha proceduto alla verificazione, e stima delle alterazioni, o guasti occorsi, è ammesso a presentare le sue osservazioni in iscritto da unirsi alla relazione per essere indirizzate all'Autorità competente per quel riguardo che possano meritare.

In attenzione delle superiori deliberazioni, l'Appaltatore è tenuto a far tosto ripigliare li lavori, e non può mai sotto qualunque pretesto abbandonarli o ritardarne l' eseguimento sotto pena d' essere tenuto a tutti li danni, che ne potrebbero derivare.

41. Il compenso nei casi suddetti ha luogo in seguito alla superiore approvazione, e nella misura prefissa e decretata, ed a condizione che non segua il pagamento a favore dell' Appaltatore se non dopo ch' egli abbia terminato ogni lavoro, e riportata la collaudazione.

*Pagamenti e collaudazioni degli appalti.*

42. Il prezzo de' lavori compresi in cadun appalto viene pagato all' Appaltatore nelle rate stabilite dai capitoli parziali allorquando esso presenta un certificato dell' Uffiziale Ingegnere, dal quale risulti aver esso adempite tutte le condizioni ed obbligazioni impostegli per il conseguimento di ciascuna rata di pagamento.

Al pagamento però dell' ultima rata debbe precedere la collaudazione, e questa segue allorquando l' Appaltatore comprova con certificato come sopra d' aver terminati li lavori.

43. Nell'atto della visita per la collaudazione l'Appaltatore interviene, o si fa rappresentare dal suo

Assistente, e senza poter pretendere alcun compenso è tenuto di mettere a disposizione dell' Uffiziale Ingegnere incaricato della collaudazione li giornalieri, e mezzi d' opera occorrenti per le opportune verificazioni attorno ai lavori nella parte che non cadono sotto l' oculare ispezione, ed avendo qualche rilievo a fare dee presentarlo in iscritto acciò sia unito alla relazione di collaudazione.

44. La collaudazione segue allorquando si riconoscono eseguiti i lavori a norma delle obbligazioni assunte dall' Appaltatore col suo contratto : essa può parimenti aver luogo con riserva se vi sono delle piccole ommissioni, e tali da potersi emendare con piccola spesa, e in pochi giorni, ed a condizione di doverle effettivamente emendare prima del pagamento dell' ultima rata dell' appalto.

45. Se li lavori non risultano eseguiti a dovere, ovvero sianvi delle ommissioni in contravvenzione ai patti stabiliti, non può aver luogo la collaudazione, e si ritiene eziandio ingiunto, ed obbligato l' Appaltatore all' immediata esecuzione di tutto quanto rimane per compiere ogni sua obbligazione, a pena, in difetto, di soggiacere alle maggiori spese per lo eseguimento che dee seguire d' uffizio, ed inoltre a quelle di una seconda collaudazione.

*Condizioni addizionali per gli appalti.*

46. Gli appalti si fanno a corpo mediante una complessiva somma fissa per tutti i lavori, ed obblighi di ciascun contratto, sotto l' osservanza dei capitoli parziali, e delli presenti capitoli generali.

Se i lavori si riferiscono a tipi, o profili, questi

vengono sottoscritti dall' Appaltatore, e deggiono rimanere presso l' Autorità incaricata dell'asta; una copia delli medesimi viene rimessa all' Appaltatore a sue spese per servirsene nello eseguimento delle opere.

47. Si procede agli appalti sul prezzo della perizia di stima, della quale se ne dà visione soltanto per agevolare all' Appaltatore li calcoli che dovrebbe far egli stesso, e senza che in relazione alla quantità, od all' importo attribuito ai lavori, possa giammai pretendere sotto qualunque pretesto verun compenso.

48. L' Appaltatore non può neppure pretendere compenso sotto pretesto di maggiori lavori eseguiti oltre a quelli del di lui contratto, salvo che sia preceduta la superiore approvazione. In questo caso non può pretendere di più di quanto siano valutati i lavori a dettame dell' Uffiziale Ingegnere, o del perito delegato per la collaudazione, prendendo norma dalla perizia di stima, avuto riguardo al ribasso ottenuto coll' appalto, ed a condizione, che risultino eseguiti lodevolmente.

49. Ogni Appaltatore dee far invigilare continuamente li lavori da abili Assistenti riconosciuti tali da chi ne dirige l' esecuzione, il quale determina altresì ove d' uopo il loro numero.

Tanto l' Appaltatore, che li suoi Assistenti, giornalieri, o dipendenti deggiono rimanere subordinati agli ordini dell' Uffiziale Ingegnere, o di chi ha la direzione dei lavori perchè siano eseguiti in ogni loro parte colla maggior precisione e perfezione.

50. Sono proibiti li subappalti dei lavori senza la previa superiore approvazione, sotto pena di nullità de' rispettivi contratti, e del pagamento dei danni che ne possono derivare.

Sono soltanto permessi quelli che sogliono farsi parzialmente in via di cottimo cogli operai, semprechè s'intendano risolti sul campo in ogni caso di riconosciuta mala fede o negligenza nel loro eseguimento.

Insorgendo controversia sull'intelligenza de' capitoli parziali del contratto, e delli presenti capitoli generali, la decisione spetta all'Intendente della Provincia.

51. L'Appaltatore è obbligato all'esatto adempimento de' suoi doveri, sotto pena di soggiacere al pagamento d'ogni danno e spesa, ed all'esecuzione de' lavori d'uffizio a rischio e spesa del medesimo, e del suo fideiussore.

Occorrendo che un Appaltatore si renda colpevole di mala fede, o frode nello eseguimento del suo contratto, è lecito alla superiore Autorità di escludere l'Appaltatore dall'ingerirsi più oltre nel contratto, e di far compiere i lavori d'ufficio a di lui maggiori spese.

52. Sono a carico dell'Appaltatore le spese dell'asta, e della riduzione del deliberamento ad atto pubblico, non meno che di tre copie del contratto da rimettersi all'Autorità, avanti alla quale è stato stipulato, di cui una in carta bollata, e due in carta semplice ad uso d'uffizio.

53. Li presenti capitoli generali debbono venir osservati in tutta la loro estensione, all'unica sola eccezione di quanto è altrimenti stabilito dalli capitoli parziali dell'appalto, con dichiarazione che ogni obbligo con essi imposto all'Appaltatore debba intendersi compensato col prezzo dell'appalto, dichiarando eziandio per patto espresso sì gli uni, che gli altri capitoli correlativi, corrispettivi, e costituenti un solo ed unico contratto individuo.

# TITOLO QUINTO.

## *Capitoli generali per la costruzione, adattamento e manutenzioni delle strade comunali.*

---

### *Operazioni preliminari.*

1. L'Appaltatore de' lavori di formazione o riparazione di una strada comunale è tenuto a darvi incominciamento fra giorni sei successivi a quello del di lui contratto d'appalto.

Se si tratta della formazione o rettilineazione d'una strada, l'Appaltatore dee premettere li tracciamenti necessari, e chiedere la loro verificazione e approvazione da chi è incaricato di dirigerne l'esecuzione.

2. Allorquando occorre di riparare una strada, l'Appaltatore dee prima di ogni altra cosa far otturare le cavità, appianare le depressioni, ed eseguire quanto occorre per renderla carreggiabile nel miglior modo compatibile con le locali circostanze, regolando il lavoro in guisa che il passaggio non si renda pericoloso, o sovverchiamente incommodo, ed allorquando è indispensabile di ingombrarlo o d'intercettarlo, è obbligato di sostituire un altro passaggio provvisorio.

3. Il suolo di qualsivoglia strada da formarsi o da trasportarsi, debb' essere dall'Appaltatore ridotto nel preciso fissato allineamento, d'una eguale larghezza ed orizzontale nella sezione trasversale, e disposto a livellette nella lunghezza, con gli opportuni fossi, se la strada è incassata, ovvero con

le ripe a tutta scarpa, se essa trovasi elevata sul piano de' terreni laterali.

Reso il suolo della strada nello stato sovr' indicato, l'Appaltatore ne chiede la ricognizione, ed eseguisce ove d' uopo le occorrenti ulteriori operazioni e rettificazioni.

*Strade adattate in ghiaia.*

4. Ottenuta l' approvazione del tracciamento della strada rimane ad eseguire lo inghiaramento, e questo ha luogo con buona ghiaia nella quantità prefissa per ridurre il suolo della strada con regolare colmo all'elevazione stabilita dai capitoli parziali dell' appalto.

5. Se la strada esige soltanto d'essere riparata, l'Appaltatore fa togliere e sgombrare il fango dalle cavità e depressioni, e sostituire la quantità di ghiaia necessaria per renderla orizzontale, quindi ne eseguisce lo inghiaramento come nel precedente articolo 4.

6. Salvo che altrimenti sia prefisso dai capitoli parziali dell' appalto, l' altezza del colmo d' ogni strada formata, o riparata con ghiaia debb' essere d' un vigesimo della larghezza; tale misura è sempre rapportata al piano dei marciapiedi della strada.

7. All' atto dello inghiaramento l'Appaltatore dee far sì, che, mediante l' opera de' giornalieri, e l'uso del badile e di rastrelli a dentatura di ferro, siano separati dalla ghiaia li sassi o ciottoli, procurando di collocarli il più possibile sotto la superficie del suolo della strada.

8. Allorquando trattasi d' inghiaramento per una strada nuova o trasportata, l' Appaltatore è tenuto

ad impiegarvi la quantità di ghiaia prefissa dai capitoli parziali in ragione di un tanto per ogni metro lineale costituito dalla larghezza, altezza e curvatura del suolo sopra il piano dei marciapiedi.

Se si tratta di una strada da ripararsi per renderla in istato di manutenzione, l' Appaltatore ha l' obbligo d' impiegare nelle rispettive tratte in cui è diviso l' appalto una maggiore o minore quantità di ghiaia, avuto riguardo alle locali circostanze, conformandosi al prescritto dai capitoli parziali dell' appalto.

9. Nel primo caso sopra contemplato, la verificazione della quantità di ghiaia ha luogo con gli opportuni tagli sulla sezione trasversale della strada, e nel secondo caso l' Appaltatore dee escavarla e prepararla in regolari cumuli fuori delle cave, ovvero sulla strada, e quindi chiederne la ricognizione e misura prima di effettuarne la condotta e lo spargimento.

10. Quando si fa uso della ghiaia di cava deesi sempre premettere lo sgombramento dello strato di terra o sabbia soprapposto, e limitare lo scavo all' altezza della buona ghiaia, curando poi di sgombrare li sassi, ossiano ciottoli non adattati a rendere buona la strada, lasciando questi nella cava stessa.

11. Se li capitoli parziali dell' appalto prescrivono che la ghiaia debba essere di fiume, torrente o rivo, non può l'Appaltatore valersi d'altra ghiaia, sotto pretesto che sia egualmente buona; dee poi sempre prenderla sulle alluvioni dove si ritrova migliore, e nei limiti ove d' uopo prefissi da chi ha la direzione del lavoro.

*Strade in sabbia o terra.*

12. Occorrendo che in difetto di ghiaia si abbia da formare o riparare una strada con sabbia, è tenuto l'Appaltatore di uniformarsi alle precedenti disposizioni, e soprattutto egli ha cura di far otturare le cavità, appianare le depressioni, e ridurre il suolo ad un regolare colmo.

In tali casi è da preferirsi sempre la sabbia più buona, somministrata dai fondi laterali, non ommessa la precauzione di sgombrarla dalla terra, dallo strato di ordinaria coltura, ovvero di cattiva qualità.

13. L' altezza del colmo della strada sopra il piano de' suoi marciapiedi debbe corrispondere al sedicesimo della larghezza, salvo che altrimenti dispongano li capitoli parziali dell'appalto.

14. Se in mancanza eziandio della sabbia occorra adattare, e riparare una strada con terra, questa debb' essere sempre della più magra, ed è perciò da escludersi lo strato dell' ordinaria coltura; l'Appaltatore dee parimenti conformarsi alle analoghe precedenti disposizioni.

In questo caso, se non è altrimenti disposto dalli capitoli parziali dell' appalto, l' altezza del colmo sopra il piano dei marciapiedi della strada non può essere minore del quindicesimo della sua larghezza.

*Strade in selciatura.*

15. Per formare li selciati per una strada s'incomincia a costituirne l' ossatura con ghiaia naturale se è di buona qualità, od altrimenti resa tale coll' opportuna vagliatura; mancando la ghiaia si sup-

plisce con buona terra ben battuta, onde ridurre arcuato il suolo, ovvero disposto ad una determinata inclinazione secondo le circostanze, e come è prefisso dai capitoli parziali dell' appalto.

16. Dopo preparato il suolo della strada vi si aggiunge uno strato di sabbia, o di minuta ghiaia dell'altezza di circa dieci centimetri. Sovra di questo viene formato il selciato facendo uso di sassi, ossiano ciottoli piuttosto piccoli della dimensione da stabilirsi colli capitoli parziali, ed escludendo li difettosi; essi vengono collocati in opera, di punta, perfettamente aderenti tra loro, di maniera che nell' esteriore superficie risulti un piano regolare corrispondente perfettamente alla sagoma; quindi il selciato debb' essere replicatamente battuto colla mazzarenga, e ricoperto da uno strato di buona sabbia.

17. Le disposizioni di cui nelli precedenti articoli 15 e 16 debbono venir osservate eziandio nella riparazione dei selciati di qualsivoglia strada, e tanto in questo, come nel caso di nuova opera è tenuto l' Appaltatore di rendere, e conservare le cunette ad un piano regolare, e tale che possano ognora le acque piovane aver libero corso e sfogo.

18. Spetta inoltre all'Appaltatore di eseguire tutto ciò, che si suole praticare intorno ai selciati pel lodevole loro eseguimento, ed a quest' effetto egli dee valersi di operai di professione selciatori, scegliendo tra questi li più esperti.

### *Ponti e muri.*

19. Allorquando un appalto abbraccia la costruzione di un ponte o sifone, o di qualche muro,

l' Appaltatore è sempre obbligato a far uso di buoni, e scelti materiali.

Li mattoni deggiono essere delle migliori fornaci vicine alle località dei lavori, e cotti a perfezione; la calce debb' essere estinta in pietra, e non in polvere, colata a dovere, e mescolata quindi con sabbia di fiume, torrente, o rivo, ovvero di mare, e in mancanza di questa colla più buona di cava.

20. L' impasto della calce colla sabbia si fa con proporzionato quantitativo dell' una e dell' altra, e come richiede la qualità del lavoro, ed è prescritto dai capitoli parziali dell'appalto. Li mattoni vengono immersi nell'acqua al momento di collocarli in opera, praticando ad ogni corso le così dette calcinate.

21. Nell' eseguimento di questi lavori l' Appaltatore è tenuto di valersi d' operai di professione mastri muratori, e tra questi dei più esperti, e di eseguire altresì tutto quanto in regola di arte è d' uopo, all' oggetto di renderli in ogni loro parte compiuti a tutta perfezione.

22. Nella costruzione di muri a secco con pietre di cava o sassi, ovvero ciottoli spaccati, debbono venir osservate le disposizioni contenute nei precedenti articoli 19 e 20 per quanto possono avervi relazione, avvertendo eziandio di collocare le pietre o li sassi colla maggior possibile maestria, e di evitare l' incontro delle connessure, ed a condizione che l' Appaltatore debba prevalersi di operai esercitati in tale lavoro.

### *Strade in manutenzione.*

23. L' appalto della manutenzione d' una strada ha luogo in generale di nove in nove anni, ed a

condizione che l'Appaltatore sia obbligato a dover conservarne il suolo continuamente in buono e lodevole stato senz' alcuna eccezione, o riserva.

A quest' effetto egli debbe far togliere il fango, appianare le ruotaie, e mantenere il colmo della strada ad una conveniente elevazione, di maniera che sia sempre comodamente carreggiabile in tutta la sua estensione.

24. Se la strada debb'essere mantenuta con ghiaia, l'Appaltatore è obbligato d'impiegarne ogni anno la quantità determinata dai capitoli parziali, avendo riguardo alla maggiore, o minore lunghezza, alla sua situazione, all' essere più o meno frequentata, ed alle altre locali circostanze.

In riguardo alla ghiaia debbono venir osservate le disposizioni contenute negli analoghi precedenti articoli relativi alle opere di costruzione, e riparazione.

25. Egli è obbligo dell'Appaltatore della manutenzione di preparare la ghiaia in cumuli regolari fuori delle cave, ovvero sulla strada, se la ghiaia è di fiume, torrente, o rivo, ad oggetto di far luogo all' opportuna verificazione e misura prima che ne segua il trasporto, e lo spargimento.

26. Preparata la ghiaia, l' Appaltatore dee chiederne la verificazione; e questa ha luogo nel settembre d' ogni anno per opera di perito d' officio, e quindi l' Appaltatore ne fa seguire il trasporto, e lo spargimento dentro a tutto il successivo ottobre.

27. Qualora durante l'appalto di una strada si riconosca non essere necessaria tutta la pattuita quantità di ghiaia di manutenzione, se ne diminuisce la quantità, ed è proporzionevolmente ridotto a minor somma l' annuale correspettivo a giudicio di

perito delegato, prendendo norma dalla perizia di stima, e col ribasso ottenuto nell' effettuare l' appalto, previa sempre l' approvazione dell' Intendente della Provincia.

28. Se una strada in difetto di ghiaia è appaltata per la sua manutenzione con sabbia o terra, l' Appaltatore è obbligato di uniformarsi alle analoghe precedenti disposizioni, e dee ogni anno impiegarne la quantità prefissa dai capitoli parziali dell' appalto per conservare il suolo in buono e lodevole stato, non ommettendo di far soventi appianare le ruotaie, sino a che siasene ottenuto l' assodamento.

*Mercede e collaudazione degli appalti.*

29. Il pagamento dei lavori di costruzione, o riparazione d' una qualunque strada si effettua in una sola, o più rate secondo il disposto dai capitoli parziali dell' appalto, ed a condizione che l'Appaltatore abbia adempito a' suoi doveri, e che al pagamento dell' ultima rata debba precedere la collaudazione.

Se trattasi di appalti di strade in manutenzione, il pagamento ha luogo entro il mese di dicembre d' ogni anno, mediante la collaudazione come sopra.

30. Per la collaudazione di qualsivoglia strada appaltata in costruzione, riparazione o manutenzione, si procede alla visita col mezzo di Perito eletto d'Ufficio, e coll' intervento dell' Appaltatore, o di chi per esso, ad oggetto di verificare se siansi, o no adempiti li patti convenuti nei capitoli parziali, e nei presenti capitoli generali.

31. Nel caso di piccole ommissioni, e tali da poter emendarsi con piccola spesa, e in pochi giorni

si fa luogo alla collaudazione, con riserva che al pagamento dell' ultima rata per le opere, o dell' annualità per la manutenzione, debba precedere l' esecuzione di quanto manca a compimento degli obblighi assunti dall' Appaltatore. Nel caso poi di lavori ommessi, o non eseguiti in modo lodevole in contravvenzione al convenuto non ha luogo la collaudazione, e si ritiene obbligato l' Appaltatore all' immediato adempimento delle di lui obbligazioni, a pena che ciò segua d' Uffizio a di lui maggiori spese; sarà pure tenuto di dover riportare a proprie spese una seconda collaudazione.

*Occupazione di terreni.*

32. Sono a totale carico dell'Appaltatore le indennizzazioni dovute pei terreni, che occorre di dover occupare tanto nella formazione delle strade, come per gli scavamenti della ghiaia, sabbia, terra, e simili.

L' Appaltatore però debbe procurare di recar il minor danno possibile ai Proprietarii e Possessori de' terreni, ed è tenuto di uniformarsi al disposto dal Regolamento. Esso non può conseguire il total prezzo del di lui appalto, se non comprova di averli effettivamente indennizzati di ogni danno loro arrecato.

33. È vietato all' Appaltatore di escavare ghiaia, sabbia o terra ne' fossi, o ne' canali laterali alla strada, non che di far alcun escavamento che sia ad una distanza minore di tre metri. Inoltre nell' eseguire qualunque sorta di scavamenti ad uso della strada dee conformarsi a quanto gli vien ordinato da chi dirige i lavori, sotto pena di soggiacere

all' immediato ristoro a favore dei danneggiati in ogni caso di suo arbitrario procedimento.

*Condizioni addizionali.*

34. Gli appalti de' lavori sia di costruzione e riparazione, sia di manutenzione si fanno sempre a corpo, e non a misura sulla base della perizia di stima, e sotto l' osservanza de' capitoli parziali, e de' presenti capitoli generali, e mediante la corrisponsione d' una somma fissa per tutte le analoghe disposizioni.

L' Appaltatore pertanto non può pretendere alcun compenso a pretesto di equivoco nella stima dei lavori, e neppure a titolo di maggiori lavori occorsi ed eseguiti. Il compenso ha luogo nel solo caso in cui al loro eseguimento abbia preceduta la superiore approvazione, ed a condizione altresì che si riconoscano eseguiti lodevolmente.

35. Non si possono subappaltare i lavori nè in tutto, nè in parte senza che l' Appaltatore ne abbia chiesta ed ottenuta la superiore approvazione; sono soltanto permessi li subappalti soliti farsi alli giornalieri, che però deggionsi riguardare risolti all' istante di verificata frode, o negligenza in pregiudizio della regolarità, e solidità dei lavori.

36. Durante l' esecuzione dei lavori, l' Appaltatore, li di lui Assistenti, giornalieri, o dipendenti deggiono ognora uniformarsi agli ordini di chi ne ha la direzione, e prestarsi ad eseguire tutto ciò che può contribuire al lodevole loro perfezionamento.

37. Tuttavolta che all' atto in cui si eseguiscono i lavori insorga qualche controversia sull' intelli-

genza de' capitoli parziali dell' appalto, e delli presenti capitoli generali, la decisione ne spetta all'Intendente della Provincia.

38. In ogni caso di ritardo per parte dell' Appaltatore nell' eseguire i lavori del di lui appalto, e così pure nel caso di verificata mala fede, o negligenza in contravvenzione delli patti stabiliti, ed a pregiudicio del pubblico, l' Autorità superiore provvede d' Uffizio per lo immediato eseguimento di ciò, che si riconosce ritardato, o male eseguito a maggiori spese dell' Appaltatore e suo sigurtà.

39. Sono a carico dell' Appaltatore le spese dell' asta, e della riduzione del deliberamento ad atto pubblico, coll' obbligo allo stesso Appaltatore di dover rimettere due copie autentiche dell' atto medesimo, cioè una in carta bollata, e l'altra in carta semplice.

40. Li presenti capitoli generali debbono venir osservati in tutta la loro estensione, all' unica sola eccezione di quanto sia altrimenti prescritto con li capitoli parziali d' ogni appalto, e sì gli uni, che gli altri si dichiarano correspettivi, correlativi e costituenti un solo contratto individuo.

V. Borgarelli d' ordine di S. M.

# MODULI

STATO *dei lavori occorrenti intorno alle Strade l*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE delle Strade | DESIGNAZIONE de' rispettivi tronchi di Strade che si deggiono formare, ovvero riparare | Lunghezza in metri | QUALITÀ DEI LAVORI che si propongono, sia di costruzio sia di adattamento da eseguirsi into alle dette Strade e loro Ponti |
|---|---|---|---|---|
| I. | Strada da . . verso. per. . | Dall'ultima casa dell'abitato di. . . sino al ponte sul fiume. | 7200 | Costruzione e trasporto d'una me della strada per renderla d'un re lare allineamento, abbandonando l dierno tronco depresso, tortuoso, venuto oggidì quasi affatto impra cabile. Adattamento dell'altra me ad oggetto di ridurre in due egualip venti l'attual suolo orizzontale, ec luogo a luogo concavo. E' d'uopo dover impiegare la quantità di me cubi 2. 60 di ghiaia per ogni me lineale della strada in costruzione metri cubi 1. 80 per ciascun me simile della tratta in riparazio Occorrono altre diverse piccole op re, ed in complesso l'importare de spesa rileva a . . . . . |
| — | — | | | |
| II. | Strada suddetta | Dal ponte sul fiume.... sino alla cascina di . . | 9600 | Adattamento dell'intiera tratta strada, che richiede di dover app nare le cavità e depressioni del pr sentaneo suolo reso in cattivo sta ed importa di formare il colmo, on costituirlo in una sezione arcuata segmento di circolo, impiegando quantità di metri cubi 1. 80 di ghia per ogni metro lineale. Riparazio dei marciapiedi e bordi d'essa strad ed apposizione di n.° 200 paracar dove ritrovasi d'una notabile elev zione sul piano dei terreni latera e si rende pericoloso il passagg Costruzione di quattro acquedott vece delle cunette attuali; tra tu la spesa viene calcolata dell'i porto di . . . . . |
| | | | | Da riportarsi . |

MODULO N.° 1.

Art. 38 del Regolamento per le Strade.

*Provincia di . . . . per l'anno* 18

| IMPORTO delle opere | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|
| arie | urgenti | |
| | Lire | |
| | | Per formare l'ossatura della strada in costruzione, li movimenti di terra rilevano a metri cubi 10. 200. La ghiaia da prendersi nei fondi laterali importa ll. 1. 05 al metro cubo. Per la strada in adattamento si dee far uso di ghiaia del fiume . . . distante metri 400, valutata al metro cubo ll. 1 60. |
| | 27. 000 | |
| | | La ghiaia per due terzi della strada è somministrata dai fondi laterali, sotto uno strato di terra dell'altezza di circa metri 0. 60, ingombra però di molti sassi e sabbia, il cui importo rileva ll. 1 20 al metro cubo. Pel rimanente della strada, occorre di trasportare la ghiaia da varii siti alla distanza media di metri 550, ed è calcolata in ragione di lire 1 80 al metro suddetto. |
| 21500 | | |
| 21500 | 27. 000 | |

*Segue*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE delle Strade | DESIGNAZIONE de' rispettivi tronchi di Strade che si deggiono formare, ovvero riparare | Lunghezza in metri | QUALITÀ DEI LAVORI che si propongono, sia di costruz sia di adattamento da eseguirsi int alle dette Strade e loro Pont |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Riporto* |
| III. | Strada da . . . verso . per. . . | Dalla porta di . . . . . sino al passaggio del torrente . . in confine della Provincia di . | 12000 | Formazione di due terzi dell'att strada ora incassata, ed affatto praticabile, che esige d'essere vata sopra il terreno naturale. V ranno impiegati 2. 50 metri cub ghiaia per ogni metro lineale, c preso l'incassamento, attesa la n canza di pietre per la formazione primo strato. Riparazioni della manente tratta per renderne arci il suolo, e adattarne li bordi e n ciapiedi. Sarà formato un inca mento con pietre che si trovan vicinanza, e saranno inoltre im gati 1. 10 metri cubi di ghiaia ogni metro lineale. Sono anche costrursi due piccoli ponti, ad getto di dare sfogo all'acque de' f della strada. La totale spesa asce alla somma di . . . . . |
| | — | — | — | |
| IV. | Strada suddetta | Ponte in cotto sul fiume . . a cinque archi | | Muri da costrursi di nuovo so palificate in continuazione delle spalle nell'imbocco del ponte, e d complessiva fuga di lineali metri ad oggetto di premunir il ponte strada dalle minacciate corrosi La palificata esige d'impiegare n.° pali di rovere della lunghezza di 5 tri, e la cubatura dei muri è di m 225, oltre a metri cubi 37 di bitu da formarsi sott'acqua, ed a m superficiali 50 di lastre in pietra taglio; la complessiva spesa impo |
| V. | | | | Per gli eventuali guasti che poss succedere, od ai quali fia d'uopo ovviare all'occasione di straordina piene od intemperie, nelle loca dei ponti e delle strade reali esiste nella Provincia. |
| | | | | Totale . |

*Segue*

| IMPORTO delle opere | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|
| necessarie | urgenti | |
| Lire | Lire | |
| 1. 300 | 27. 000 | |
| | | Per l'ossatura del nuovo tronco di strada, gli abbassamenti e rialzi costituiscono una cubatura di metri 16. 700. L'impietramento rileva ll. 2 70 al metro cubo. La ghiaia per metà della tratta trovasi alla media distanza di 50 metri, e il suo prezzo importa ll. 1 10 al metro cubo; la distanza per l'altra metà essendo di metri 300, viene valutato lire 3. 30. |
| | 63. 700 | |
| | | L'importo d'ogni palo in opera rileva ll. 36, e li muri da costrursi in mattoni importano ll. 23 al metro cubo. |
| | 11. 500 | |
| | 200 | |
| 21. 300 | 102. 400 | |

STATO *della spesa, cui rilevano le manutenzio*
*per l'eserciz*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE delle Strade | Tronchi rispettivi | DESIGNAZIONE d' ogni tronco di Strada | Lunghezze in metri |
|---|---|---|---|---|
| I. | Strada da . . . . verso. . per . . . | 1 | Primo tronco di strada partendo dalla porta del Capo-luogo chiamata di . . con direzione verso levante, che passa per gli abitati di . . . e s'estende sino al ponte di legno sul fiume . . . . . | 13. 50 |
| | | 2 | Dal detto ponte con andamento verso mezzodì, sino ad incontrare la prima casa dell'abitato di . . . . . | 8. 00 |
| | | 3 | Dall'ultima casa dello stesso abitato di . . , con direzione pure verso mezzodì, sino contro alla cascina . . . . | 10. 20 |
| | | 4 | Dopo il ponte d'un arco sul torrente.... transitando pei luoghi abitati di . . . , con direzione verso tramontana, sino al passaggio del fiume . . . . . | 12. 40 |
| | | 5 | Ultimo tronco in direzione verso ponente, continuativo dopo passato il fiume . . . , attraversante l'abitato di..., che ha suo termine al confine con la Provincia di . . . . . | 7. 36 |
| | | | Totale | 51. 46 |
| II. | Strada da . . . verso. . per . . . | 1 | Primo tronco di strada, che incomincia alla porta del Capo-luogo, chiamata di . . , e prosiegue con direzione verso ponente, attraversando gli abitati di .., sino al ponte di tre archi sul torrente... | 9. 00 |
| | | 2 | Dal detto torrente . . . , e continuativo verso tramontana, sino al punto di diramazione della strada provinciale chiamata di . . . . . | 5. 60 |
| | | 3 | Tronco ultimo dalla porta dell'abitato di . . . , diretto verso mezzodì, e transitante per i luoghi abitati di . . . sino al passaggio del fiume . . . , al confine della Provincia con gli Stati di . . . . . | 11. 70 |
| | | | Totale | 26. 30 |

*le Strade Reali nella Provincia di . . .*
*l' anno* 18

MODULO N.° 2.
Art. 38 del Regolamento per le Strade.

| ATA degli Appalti | APPALTATORI | PREZZO dell'annuale manutenzione | TOTALE per caduna Strada | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| | | 7. 500<br>4. 200<br>6. 100<br>8. 452<br>3. 800 | 30. 052 | |
| | | 8. 900<br>3. 200<br>5. 600 | 17. 700 | Li tronchi delle tre Strade Reali compresi nel presente stato appaltati per la novennale loro manutenzione, a tutto carico degli Ap- |
| | Da riportarsi . . . | | 47. 752 | |

*Segue*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE delle Strade | Tronchi rispettivi | DESIGNAZIONE d'ogni tronco di Strada | Lunghezze in metri |
|---|---|---|---|---|
| III. | Strada da . . . verso. . per. . . | 1 | Primo tronco di strada, che dalla porta del Capo-luogo chiamata di . . , tiene la direzione verso levante, ed attraversa gli abitati di . . . , sino a giugnere al ponte sul rivo . . . , al piede della collina . . . | 10. 800 |
| | | 2 | Dal rivo . . , percorrendo la collina, e passando per l'abitato di . . , sino al torrente . . , in confine con la Provincia di . . . | 6. 090 |
| | | | Totale | 16. 890 |

*Segue*

| DATA degli Appalti | APPALTATORI | PREZZO dell'annuale manutenzione | TOTALE per caduna Strada | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|
| | *Riporto* . . . . . | | 47. 752 | paltatori, sono del totale importo di . . . ll. 57,665 |
| | | 6. 760 | 9.913 | Si aggiunge in riguardo ai tronchi delle medesime strade da appaltarsi nel corso dell'anno 18 , e così per l'effettivo loro mantenimento nello stesso anno, la bilanciata verosimile somma di . . ll. 5,000 |
| | | 3. 153 | | |
| | Totale generale . . . | | 57. 665 | Totale importare delle manutenzioni ll. 62,665 |

| Numeri progressivi | INDICAZIONE della Strada | Tronchi delle Strade | DIREZIONE E ANDAMENTO che tiene la Strada Reale; da dove incomincia e termina; passaggio de' fiumi, torrenti e rivi |
|---|---|---|---|
| | | 1 | Dalla porta del Capo-luogo chiamata di . . continuativa nell'abitato della Città, sino all'altra porta detta di . . . . . |
| | | 2 | Prosegue la strada dopo l'abitato suddetto con andamento in due rettilinei, e la direzione da levante a ponente, indi da ponente verso mezzodì sino alla cascina . . . . . |
| | | 3 | Da essa cascina prosegue con corso irregolare facendo tre risvolti, quasi ad angolo retto e ripiglia poi la stessa direzione verso mezzodì, sino al ciglio della costiera . . . . . |
| | | 4 | Rampa di discesa dalla costiera coll'inclinazione del 7 per 100 . . . . . |
| | | 5 | Tratta di strada nella valle del fiume, elevata circa tre metri . . . . . |
| I. | Strada da . . . verso . per . . | 6 | Ponte sul fiume . . . , costruito in cotto e pietra, a cinque archi, aventi ciascuno 10 metri di corda, con le pile della grossezza di 2 metri, difeso da parapetti laterali, formati di pietra, costituenti alla strada la larghezza di metri 5. 60. |
| | | 7 | Tratta di strada nella stessa valle del fiume, elevata circa 2 metri . . . . . |
| | | 8 | Rampa di ascesa della costiera, con inclinazione del 6 per 100 . . . . . |
| | | 9 | Dal ciglio della costiera la strada ripiglia il suo corso nella primitiva sua direzione verso ponente in rettilineo sino all' abitato di . . . . |
| | | 10 | Tratta di strada transitante nel detto abitato . . . . . |
| | | 11 | Dall' ultima casa d'esso abitato progredisce la strada con direzione da ponente verso mezzodì, indi verso settentrione sino al torrente.., dove si dirama la strada provinciale denominata di . . . , che è il confine con la Provincia di . . . |
| | | | Totale . . . |

MODULO N.° 3.

Art. 54 del Regolamento per le Strade.

*lla Provincia di . . . . .*

| Lunghezze rispettive | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|
| Campagna | negli Abitati | |
| Metri | Metri | |
| | | *Suolo della Strada.* |
| | 1200 | La strada ha di larghezza metri 8. 50, nella più gran parte ritrovasi quasi al piano dei terreni laterali, ed a luogo a luogo rimane più e meno incassata; il tronco n.° 2 per una più gran parte è costituito in elevazione sopra il piano de' terreni laterali. |
| 5200 | | |
| | | *Qualità dei terreni.* |
| 7060 | | I terreni laterali alla strada sono adacquatorii a prato nell' estensione dei tronchi n.° 2 e 3, ed in parte sono risati; quelli adiacenti ai tronchi n.° 9 e 11 sono per la più parte aratorii, e in parte a vigna ed a bosco. |
| 320 | | |
| 490 | | |
| | | *Ghiaia.* |
| | | Per li tronchi n.° 2, 3 al 9, la ghiaia viene somministrata dai fondi laterali, e in parte dal fiume...; essa è di buona qualità; ma per l'altro tronco n.° 11, la ghiaia non si può avere che alla distanza media di metri 2500. |
| 50 | | |
| 636 | | |
| 405 | | *Stato della Strada.* |
| | | Sono appaltati in manutenzione li tronchi n.° 2 al 7; il tronco n.° 9 esige un' ordinaria riparazione, ma l' altro tronco n.° 11, reso in assai cattivo stato, e quasi impraticabile, ha bisogno di riparazione urgente. |
| 4781 | | |
| | 605 | |
| | | *Ponte sul fiume.* |
| | | Questo ponte è d'antica costruzione, che si ritiene essere d' un' epoca verso il . . , metà delle sue pile ritrovansi sepolte in parte sotto l' alluvione; alla sponda del fiume vi sono dei ripari per la difesa, e conservazione del ponte e della strada. |
| 8302 | | |
| 27244 | 1805 | |

*Segue*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE della Strada | Tronchi delle Strade | DIREZIONE E ANDAMENTO che tiene la Strada Reale; da dove incomincia e termina; passaggio de' fiumi, torrenti e rivi |
|---|---|---|---|
| | | 1 | Incomincia alla porta del Capo-luogo chiamata di . . . , e prosegue nell'abitato della Città sino all'altra porta denominata di . . . . . |
| | | 2 | Da essa seconda porta è progressiva con direzione da ponente a mezzodì, e corso regolare in due rettilinei, poi con andamento in varii risvolti, e la direzione tra mezzodì e notte, giugne al rivo . . . |
| | | 3 | Passaggio del detto rivo con ponte d'un arco, |
| II. | Strada da . . . a . . . . per . . | | che ha metri 7. 30 di corda formato in pietra . |
| | | 4 | Dal ponte, la strada è continuativa dopo il rivo, sino al piede della montagna, dove s'incontra il torrente . . . . . |
| | | 5 | Passaggio del detto torrente con ponte di legno a sette eguali intervalli di 7 metri caduno con spalloni di muro, in pietre di cava; la larghezza tra li suoi parapetti è di 6 metri . . . |
| | | 6 | Strada di ascesa e discesa della montagna con tortuoso andamento, a diverse inclinazioni, dal 5 al 7 per 100, sino al punto dove giunge al punto di diramazione della strada comunale di . . . , in confine con la Provincia di . . . . . |
| | | | Totale . . . |

*Segue*

| Lunghezze rispettive | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|
| Campagna | negli Abitati | |
| Metri | Metri | |
| | | *Suolo della Strada.* |
| | 750 | La larghezza della strada è di 8 metri; il tronco n.° 2 rimane incassato più e meno sotto li terreni laterali, e questi sono coltivati d' aratorio, e parte incolti, naturalmente ghiaiosi; il tronco n.° 4 è sostenuto da muro verso il rivo; l' ultimo n.° 6 è attraversato da varii piccoli rivi e scoli, con ponti e cunette. |
| 3209 | | *Ghiaia.* |
| 15 | | Per il primo e secondo tronco la ghiaia viene somministrata dai terreni laterali, in difetto della ghiaia si fa uso di sassi spaccati, e ridotti a scheggie pel tronco nella montagna. |
| 1473 | | *Stato della Strada.* |
| 56 | | Li tronchi n.° 2 e 4 sono in istato da poterne appaltare la novennale manutenzione; il tronco n.° 6 è in buono stato, e si mantiene con l'opera delli Cantonieri. |
| | | *Ponte sul torrente.* |
| 6778 | | Fu costruito nell'anno..., ed è attualmente in buono stato, ma per conservar questo ponte minacciato oggidì dal lato del suo fianco sinistro, occorre di sistemare il corso del torrente con opere nell'alveo, ed alle sponde. |
| 11531 | 750 | |

| Numeri progressivi | DENOMINAZIONE delle Strade | ANDAMENTO che tiene ciascuna Strada, da dove ha principio, sino al punto dove termina | Lunghezza in metri |
|---|---|---|---|
| I. | Strada chiamata di . . . | Questa strada conduce a.., ha suo principio alla porta dell'abitato detta di . . ., ed è continuativa in direzione verso mezzodì, con andamento la più gran parte regolare, costituito da diversi tratti in rettilineo, sino ad incontrare la strada reale di.., in confine col territorio di... Il suolo della strada è incassato a luogo a luogo, e in parte ritrovasi pressochè a livello dei terreni laterali, che pei 2/3 circa della tratta totale sono coltivi, e in parte a prato, e nella rimanente tratta sono incolti per una più gran porzione, e parte a bosco. | 416[illegible] |
| — | | — | |
| II. | Strada chiamata di . . . | La strada mette al luogo di . . . ., incomincia alla porta dell' abitato, detta di . ., e prosegue con direzione verso ponente e mezzodì, con andamento vizioso in varii giri e risvolti, ed ha suo termine dove incontra il rivo . ., in confine col territorio di . . . . . Tutta la strada è incassata più e meno sotto il piano de' terreni laterali, che per la più parte sono coltivi, ed a vigna, e in parte coltivati a prato, ed a riso. | 385[illegible] |
| — | | — | |
| III. | Strada chiamata di . . . | Conduce questa strada a . ., partendo dall' ultima casa dell' abitato, ritiene la direzione da mezzodì verso tramontana per circa una metà della sua estensione, indi piega verso levante, e conserva un andamento regolare sino al passaggio del fiume . ., in confine con la Provincia di . . . . . La strada trovasi col suolo quasi orizzontale al piano de' terreni laterali, e questi per circa due terzi sono coltivi, e nella restante tratta a bosco, e parte infruttiferi. | 2910 |
| | | Da riportarsi . . . | 10915 |

MODULO N.° 4.

*el territorio di . . .*

Art. 55 del Regolamento per le Strade.

| PONTI ESISTENTI mantenuti dal Comune | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| Ponti sul torrente . . , della lunghezza di metri 27, e larghezza di metri 4. 60, formato in legno con spalle in cotto, ed in pietra.<br>Due ponti di cotto per lo scolo delle piovane, che hanno metri 1. 50 di luce, e sono della larghezza di metri 5. 20 oltre ai parapetti. | La strada è conservata in mediocre stato; la ghiaia pel suo mantenimento viene somministrata dai terreni laterali, ed è di buona qualità.<br>Il ponte ha bisogno di opere intorno alla spalla sinistra, ed alla sponda del torrente per la sua conservazione. |
| Ponte in cotto per il fosso della strada a sinistra, la sua luce è di metri 1. 75, la larghezza è di metri 4. 84.<br>Ponte sul rivo . . , mantenuto dai due Comuni confinanti, e formato in pietra con luce di metri 5. 10, e della larghezza di metri 5. 30 con parapetti laterali. | Ritrovasi la strada in cattivo stato, ed ha bisogno di riparazione; li terreni vicini mancano di ghiaia, ed è perciò necessario di tradurla alla distanza di circa 500 metri. |
| Due piccoli ponti di cotto destinati a dare sfogo alle acque piovane del fosso a destra della strada; ciascuno ha metri 1. 75 di luce, e metri 5. 30 di larghezza senza parapetti.<br>Ponti in pietra e in cotto per il canale de' molini proprii del Comune, la di cui luce è di metri 3. 40, e la larghezza metri 5. 80 difeso da' parapetti laterali. | La strada è resa pressochè impraticabile, e vi ha perciò bisogno urgente di ripararla; in difetto di ghiaia nei terreni laterali, conviene procurarla dal fiume . . , alla distanza di circa metri 2000. |

*Segue*

| Numeri progressivi | DENOMINAZIONE delle Strade | ANDAMENTO che tiene ciascuna Strada, da dove ha principio, sino al punto dove termina | Lunghezza in metri |
|---|---|---|---|
| | | *Riporto* . . . | 10915 |
| IV. | Strada denominata di... | Questa strada è diretta verso . . . , dal punto di sua diramazione dalla strada reale detta di..., e continuativa nella pianura per 1\|5 circa della sua tratta, e quindi nella collina pel rimanente della sua estensione con andamento irregolare e tortuoso, in direzione da levante verso ponente, e termina al confine del territorio di. . . . . | 3453 |
| | | La strada per lo più rimane incassata sotto il piano dei terreni laterali, che nella pianura sono tutti coltivi, e nella collina sono in parte a vigna, e parte a bosco. | |
| | | Totale . . . | 14368 |

*Segue*

| PONTI ESISTENTI mantenuti dal Comune | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| Ponte sul fosso dove la strada viene a diramarsi dalla strada reale, formato in pietra, con luce di metri 1. 70.<br>Ponte di pietra, in lunghezza di 24 metri sul rivo . . , costruito in tre archi, aventi metri 6. 50 di corda, ed in larghezza di metri 3. 80 con parapetti laterali.<br>Sei cunette selciate, dove la strada viene attraversata da' rivi e scolatori. | Il tronco in pianura è mantenuto in buono stato, e quello in collina trovasi per una più gran parte selciato, ed in istato mediocre.<br>Occorre di dover riparare al piede la spalla destra, e le due pile del ponte sul rivo. |

| Numeri progressivi | INDICAZIONE DELLE STRADE, loro estensione e qualità dei lavori appaltati | EPOCA dell'appalto | APPALTATORI | PREZZO dell'appalto |
|---|---|---|---|---|
| I. | Tronco della strada chiamata di.., dalla porta di .., sino alla prima casa dell'abitato di ..., e della lunghezza di metri 7. 500. Da formarsi di nuovo per circa la metà della sua estensione, con movimenti di terra, e da adattarsi nella rimanente tratta, impiegando le rispettive quantità di metri cubi 5625 e 3750 di ghiaia. Sono inoltre da eseguirsi varii altri lavori prescritti con li capitoli parziali dell'appalto. | 3 febbraio 18 | | 19. 600 |
| II. | Altro tronco della stessa strada, che incomincia subito dopo il ponte sul torrente.., e prosegue per la tratta di metri 10800, sino al passaggio del fiume.., in confine con la Provincia di ... Da adattarsi in tutta l'estensione, all'oggetto di appianare le depressioni e cavità, e ridurre arcuato il suolo, per cui occorrono metri cubi 14040 di ghiaia. Si debbono eziandio formare due ponti in cotto per lo scolo delle acque piovane, e collocare n. 300 paracarri di legno, dove la strada ritrovasi d'una notabile elevazione sopra li terreni laterali. | 10 marzo 18 | | 35. 860 |

MODULO N.° 5.

*la Provincia di... nell'anno* 18 Art. 40 del Regolamento per il servizio de' Ponti e Strade.

| STATO nel quale si ritrovano i lavori d'ogni appalto | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| lavori intorno alla tratta in costruzione già ritrovansi compiuti intieramente, e si incominciò ad attivare lo inghiaramento dell' altra tratta di strada, e vennero anche eseguiti gli altri diversi adattamenti.<br>Dietro a certificati rilasciati sotto li . . . ha avuto luogo il pagamento di due delle tre rate, in cui venne diviso il prezzo dell' appalto. | Il travaglio ha proceduto con energia, e regolarmente a tenore del prescritto con li capitoli parziali dell' appalto, e vi fu soltanto alcuna sospensione a motivo delle straordinarie intemperie. |
| Attualmente la strada per più di un quarto della sua lunghezza si ritrova già inghiaiata, e ridotta come prescrivono li capitoli parziali del contratto, si progredisce nell' inghiaramento, e si sta travagliando intorno alla costruzione di uno dei due ponti.<br>In seguito a certificato del giorno . . , ha avuto luogo il pagamento d'una delle quattro pattuite rate del prezzo dell' appalto. | L' Appaltatore ritardò sul principio ad attivar i lavori con la dovuta energia, ma dietro alle pratiche di cui nel rapporto del . . vennero poi attivati, e tutt'ora progrediscono in modo lodevole. |

*Segue*

| Numeri progressivi | INDICAZIONE DELLE STRADE, loro estensione e qualità dei lavori appaltati | EPOCA dell'Appalto | APPALTATORI | PREZZO dell'Appalto |
|---|---|---|---|---|
| III. | Tronco della strada chiamata.., dall' ultima casa del luogo di . . , sino dove termina la pianura al piede della montagna separata dal rivo.., e così della totale larghezza di metri 10. 000. Da ripararsi con inghiaramento atto a rendere la strada in istato d'una successiva novennale manutenzione, mediante il prefisso quantitativo di metri cubi 7586 di ghiaia, e l'adattamento dei bordi e marciapiedi. Nell'appalto sono compresi tre ponti di cotto, ed in pietra sostituiti alle attuali cunette di attraversamento d'un rivo, e di due scolatori. | 31 marzo 18 | | 23. 15 |

*Segue*

| STATO nel quale si ritrovano i lavori d' ogni appalto | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| i sono adattati li bordi, e marciapiedi della strada in tutta la sua estensione, e venne a quest' ora tradotta e preparata la quantità della ghiaia occorrente per la riparazione di circa un quarto della totale sua lunghezza.<br>Non si rilasciò il certificato per la prima delle tre convenute rate, a motivo che non sono ancora i lavori al prefisso grado di avanzamento. | Il lavoro ha avuto principio, e tuttavia prosiegue con regolarità, ed energia, ma fu d'uopo di porre in regola l'Appaltatore, che trascurava di vagliar a dovere la ghiaia, come se ne rese conto col rapporto delli.. |

TABELLA, *ossia indicazione di n.° 1*
*de' lavori d' Acque*

| Numeri delle Scale | Loro rapporti coll' oggetto rappresentato | | USO DI CIASCUNA SCALA per li varii disegni, piani e tipi, avuto riguardo alla qualità ed estensione dei lavori |
|---|---|---|---|
| | in cifre | in centesimi del metro | |
| 1 | $\frac{1}{1}$ | misura naturale | Sagome, ossiano modelli per le cornici d'ornamento dei ponti, o di edifizii qualunque, e per determinare la parte convessa, ossia arcuata del suolo delle strade. |
| 2 | $\frac{1}{10}$ | 10 centim. per 1 metro | Indicazione di qualche parte dei lavori, all' oggetto di farne conoscere la struttura e forma, e così del taglio delle pietre, e dei legnami, e delle rispettive loro connessioni. |
| 3 | $\frac{1}{25}$ | 4 centim. per 1 metro | Pianta, elevazione, e spaccato d' una spalla, o d' una pila, e d' un' arcata da rappresentarsi in disegno o disegni a parte, tuttavolta che trattasi di ponti a più archi, all' oggetto di far conoscere lo scompartimento, e le lunghezze dei pali costituenti le palificate, la dimensione, e forma delle pietre da taglio, la parte interiore de' muri, e il piano della strada carreggiabile sopra essi ponti. Indicazione simile d' un tronco delle chiuse, o dei ripari qualunque da eseguirsi nell' alveo, ovvero alle sponde de' fiumi, e torrenti. |
| 4 | $\frac{1}{50}$ | 2 centim. per 1 metro | Dettagli come sopra della spalla, o d' una delle pile d' un ponte, e così d' una chiusa, o d' un riparo pei casi ne' quali si creda conveniente di preferir questa alla scala n.° 3; disegni dei piccoli ponti di un solo o più archi, la di cui totale lunghezza non eccede li 50 metri. |
| 5 | $\frac{1}{100}$ | 1 centim. per 1 metro | Disegni in pianta, elevazione, e spaccato dei ponti, e delle chiuse, ovvero di ripari, e d' altri qualunque edifizii, la lunghezza de' quali non oltrepassa li 150 metri. |
| 6 | $\frac{1}{200}$ | 1 centim. per 2 metri | Disegni come sopra dei ponti, delle chiuse, e dei ripari, od altre opere d' arte, che si estendono ad una complessiva lunghezza maggiore di 150 metri. |

| USO DI DIVERSE SCALE per li profili delle livellazioni | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| Profili, ossiano spaccati a traverso delle strade reali o provinciali allorquando si tratta di opere di nuova costruzione, per l' oggetto di poter indicarne le parti più essenziali, e così lo incassamento, o impietramento, l' altezza assegnata al segmento, ossia alla porzione arcuata del suolo, li marciapiedi, ed i bordi costituenti la larghezza, e li fossi laterali di scolo, se le strade ritrovansi incassate, ovvero la scarpa, se in elevazione. | Li piani, ossiano tipi di planimetria possono secondo le circostanze venir formati con scale diverse da quelle indicate, e stabilite con la presente tabella, ogni qual volta vi siano dei ragionevoli motivi per declinare dalle medesime. In tali casi però non è da ommettersi di renderne ragione, e di procurare ad un tempo stesso che il rapporto delle scale con gli oggetti rappresentati sia in numeri intieri, sciegliendo una scala media tra le due, che si avvicinano di più a quella, che per avventura conviene di presciegliere. |
| Altezze dei profili di livellazione, la di cui lunghezza è delineata con la scala 5.a, ovvero con la 7.ª per li progetti di sistemazione de' fiumi e torrenti. | Tutti li profili delle livellazioni debbono sempre essere fatti in lunghezza con iscale corrispondenti a quelle dei rispettivi piani, e tipi planimetrici. |
| Altezze dei profili delineati in lunghezza con la scala 8.a e 9.a, e così anche di quelli, la di cui lunghezza è rappresentata con la scala 10.a e 11.a<br>Altezze dei profili designati in lunghezza sopra la scala 9.a per li progetti di strade in collina, ovvero in montagna. | Le sezioni a traverso degli alvei de' fiumi e torrenti, e dei terreni laterali, vengono ogn'ora delineate con le stesse scale dei profili della livellazione lineale. |

*Segue*

| Numeri delle Scale | Loro rapporti coll' oggetto rappresentato | | USO DI CIASCUNA SCALA per li varii disegni, piani e tipi, avuto riguardo alla qualità ed estension dei lavori |
|---|---|---|---|
| | in cifre | in centesimi del metro | |
| 7 | $\frac{1}{500}$ | 1 centim. per 5 metri | Piani, ossiano tipi di planimetria del cors de' fiumi e torrenti nelle località de ponti, delle strade reali, e provincial da formarsi all' occasione dei progett di ripari ed opere per tenerli inalveati e in una conveniente direzione quando s estendono ad una tratta, che non oltre passa li 1000 metri. |
| 8 | $\frac{1}{1000}$ | 1 centim. per 10 metri | Tipi simili pei casi sopra contemplati dell sistemazione de' fiumi e torrenti all stesso oggetto della conservazione de ponti, li ripari, e le opere si estendon ad una tratta maggiore di 1000 metri Piani degli abitati de' comuni per le stra de che li attraversano. |
| 9 | $\frac{1}{2000}$ | 1 centim. per 20 metri | Piani, e tipi di planimetria del corso de fiumi e torrenti, per li progetti d'alcun rettilineazione, e nuova inalveazione ovvero di ripari, ed opere alle sponde o nei loro alvei. Piani relativi alla for mazione, o sistemazione delle strad reali, o provinciali. |
| 10 | $\frac{1}{4000}$ | 1 centim. per 40 metri | Tipi come sopra de' fiumi e torrenti, pe casi ne' quali si tratta di proporne in mas sima la sistemazione, o di provveder alla formazione di argini per impedirn gli straripamenti. Piani aventi per og- getto la proposizione in massima d nuove strade, o il trasporto delle mede sime. |
| 11 | $\frac{1}{6000}$ | 1 centim. per 60 metri | Piani indicativi del corso de' fiumi e tor renti, e delle strade pei casi sopra con templati, tutta volta che li progetti s estendono a più territorii, e sia di con- venienza di preferir questa alla scala num. 9. |

*Segue*

| USO DI DIVERSE SCALE per li profili delle livellazioni | OSSERVAZIONI |
|---|---|
| Le dette scale 5.a e 6.a, sono particolarmente destinate per li progetti delle inalveazioni de' fiumi, torrenti, o della costruzione di argini, e così anche per quelli, che concernono la formazione, e sistemazione delle strade reali, e provinciali. | Quando si tratta di progetti per la costruzione di argini, ovvero per la formazione di nuove strade, le sezioni trasversali deggiono essere ognora corrispondenti alle rispettive stazioni dei profili di livellazione lineale, e designate tanto per le lunghezze, quanto per le altezze, sopra la scala medesima, con la quale vengono rappresentati in lunghezze gli stessi profili. |

MODULO N.° 7.

Art. 67 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

PERIZIA *di stima per la formazione di un tronco della strada reale da . . . a . . . nella Provincia di . . . tra il ponte sul fiume . . . e l'abitato di . . . della lunghezza di* 9000 *metri, tutt'in pianura, come dai capitoli parziali e relativi tipi e profili.*

## I. *Movimenti di terra.*

1.° Il travaglio de' rialzamenti, abbassamenti e tagli de' terreni occorrono per rendere la strada dell' uniforme larghezza di metri 8 oltre alli suoi fossi laterali, e nell' allineamento, ed a rigore delle livellette prefisse; dal calcolo delle sezioni esposto in minuta a parte risulta di metri cubi 28900, distinto però in tre diverse categorie come infra.

Prima categoria di scavamenti e trasporti alla media distanza di 30 metri nella quantità di . . . . . metri cubi 12000

Analisi per fissare il valore d'un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scavo che richiede di far uso del picco e della zappa, ritenendo poter essere di 15 metri cubi il lavoro d'un uomo pagato ll. 1 50, rileva o. 066 di giornata . . . . . ll. | 0 | 10 | |
| Trasporto con carretta da mano, che può farsi nel quantitativo di 12 metri cubi, equivalente a o. 083 di giornata . . . . . » | 0 | 12 | |
| Carico delle carrette in regola di 18 metri cubi, stimato o. 055 di giornata. . . . . » | 0 | 8 | |
| Mano d'opera nell'appianare e battere la terra per assodarla, valutata nel limite di 40 metri cubi, e così o. 025 di giornata . . » | 0 | 4 | |
| ll. | 0 | 34 | |
| Metri cubi 12000, a ll. o. 34 caduno | | | ll. 4080 |

2.° Seconda categoria di scavamenti in terreno cretoso, e trasporti alla media distanza di 90 metri nella quantità di . . metri cubi 10700

Somma precedente . . ll. 4080

Analisi per un metro cubo.

Scavo con la zappa, che può fare un omo in ragione di 12 metri cubi, caricando nche la terra sulle carrette, e così o. 083 li giornata . . . . . ll. 0 12

Trasporto ragguagliato a metri cubi 4. 50, ssia o. 222 di giornata . . . . . » 0 33

Appianamento della terra, e travaglio er assodarla come sopra . . . . . » 0 4

ll. 0 49

Metri cubi 10700, a lire o 49 caduno ll. 5243

3.° Terza categoria di scavamenti in terra rdinaria, e trasporti alla distanza media di oo metri nella quantità di . . metri cubi 6200

Analisi per un metro cubo.

Scavo della terra col badile, compreso il arico sulle carrette nel limite di 13 metri cubi, timato perciò o. 077 di giornata . . . ll. 0 12

Trasporto con carretta tirata da un caallo, il cui prezzo è di lire 4 50 insieme colla ercede dell' uomo, ritenendo che può fare 1 viaggi d' un quarto di metro cubo di terra llo stato naturale, e condurne la quantità di etri cubi 12. 75, rileva o. 078 di giornata » 0 85

Man d' opera per appianarla, e assodarla ome sopra . . . . . » 0 4

ll. 0 51

Metri cubi 6200 a lire o 51 caduna » 3162

II. *Incassamento, ed impietramento della strada.*

4.° La strada debb' essere formata con inassamento d' uno strato di ghiaia naturale, omministrata dai fondi laterali alla media ditanza di 60 metri, e sotto la terra d'ordinaria oltura di 25 centimetri.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di metri | 5000 | | metri cubi 8125 |
| Larghezza . . . | 6 | 50 | |
| Altezza . . . . | 0 | 25 | |

ll. 12485

Somma precedente . . ll. 12485

Analisi per un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sgombramento della terra, onde far luogo ad escavar la ghiaia, che ha un metro d'altezza, stimato o. 035 di giornata . . . . . | ll. | 0 | 5 |
| Scavo e carico sulle carrette in regola di 7 metri cubi o. 143 di giornata . . . . | » | 0 | 21 |
| Trasporto della ghiaia con carretta da mano, calcolando 6 metri cubi per giorno, e così o. 166 di giornata . . . . . | | 0 | 25 |
| Appianamento sulla base di 50 metri cubi, ossia di o. 020 di giornata . . . . . | » | 0 | 3 |
| | ll. | 0 | 54 |

Metri cubi 8125 a lire o 54 caduna » 4387 5

5.° Incassamento da eseguirsi come sopra, ma con ghiaia del torrente . . , che si ritrova alla media distanza di 1200 metri

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di metri 3000 | | | metri cubi 3900 |
| Larghezza . . . | 6 | 50 | |
| Altezza . . . . | 0 | 20 | |

Analisi per un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trasporto della ghiaia con carretta tirata da un cavallo, che facendo 10 viaggi ne conduce metri cubi 2. 50, e rileva o. 40 di giornata . . . . . | ll. | 1 | 80 |
| Carico sulle carrette in regola di 12 metri cubi o. 083 di giornata . . . . . | » | 0 | 12 |
| Man d' opera nell' appianamento della ghiaia come sopra . . . . . | » | 0 | 3 |
| | ll. | 1 | 95 |

Metri cubi 3900 a lire 1 95 caduna » 7605

6.° Nella rimanente tratta la strada debbe essere formata con impietramento di sassi, ossiano pietre spaccate, che ritrovansi alla media distanza di 2400 metri.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di metri 1000 | | | metri cubi 1950 |
| Larghezza . . . | 6 | 50 | |
| Altezza . . . . | 0 | 30 | |

ll. 24477 50

Somma precedente . . ll. 24477 50

Analisi per un metro cubo.

Preparamento, e carico delle pietre sulle arrette o. 20 di giornata . . . . . ll. 0 30

Trasporto con carretta tirata da un cavallo, che farà 5 viaggi, e ne condurrà metri cubi 1. 25, valutata perciò o. 80 di giornata » 3 60

Formazione dell' impietramento, ritenendo che il travaglio di un muratore pagato lire 2, può essere di 4 metri cubi, e così o. 25 di giornata . . . . . » 0 50

Man d' opera da manuale in servizio stimata o. 120 di giornata . . . . . » 0 18

ll. 4 58

Metri cubi 1950, a lire 4 58 caduna » 8931

III. *Inghiaramento della strada.*

7.° Primo tronco di cui nel precedente §. 4 della

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di metri 5000 | | | metri cubi 5850 |
| Larghezza . . . | 6 | 50 | |
| Altezza media . . | 0 | 18 | |

Analisi per un metro cubo.

Scavo, carico, e trasporto della ghiaia compreso lo sgombramento della terra, come al §. 4. . . . . ll. 0 51

Vagliatura per isgombrare la sabbia, e li sassi, talchè viene a ridursi la ghiaia a circa il terzo, calcolando che il travaglio d' un uomo può essere di 2 metri cubi al giorno, rileva perciò o. 50 di giornata . . . . . » 0 75

Spianamento, e adattamento della ghiaia in una sezione convessa a rigore della sagoma, in ragione di 15 metri cubi, e così o. 066 di giornata . . . . . 0 10

ll. 1 36

Metri cubi 5850, a lire 1 36 caduna ll. 7956

ll. 41364 50

Somma precedente . . . . ll. 41364 5

8.° Secondo tronco della strada di cui al §. 5, della lunghezza di 3000 metri da formarsi con uguale inghiaramento a ragione di metri cubi 1. 17 per cadun metro lineale, cosicchè rileva a metri cubi 3510

Analisi per un metro cubo.

Vagliatura della ghiaia naturalmente buona, che contiene circa un ottavo di sabbia, e si può eseguire da un uomo nel quantitativo di metri cubi 5. 25, che rileva a 0. 20 di giornata . . . . . ll. 0 28

Trasporto compreso il carico, già stimato nel predetto §. 5 . . . . . » 1 92

Per appianare, e adattare la ghiaia come sopra . . . . . » 0 10

ll. 2 30

Metri cubi 3510, a lire 2. 30 caduna » 8073

9.° Terzo tronco della strada di cui al §. 6, da formarsi come sopra con impietramento, e pel di cui inghiaramento occorre far uso di ghiaia del fiume di . . che si ritrova alla media distanza di metri 3000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza metri | 1000 | | metri cubi 650 |
| Larghezza . . | 6 | 50 | |
| Altezza media . | 0 | 10 | |

Analisi per un metro cubo.

Vagliatura della ghiaia, che tolta la sabbia si riduce ai quattro quinti, e calcolando sulla quantità di metri cubi 4. 80, rileva 0. 021 di giornata . . . . . ll. 0 31

Trasporto con carretta da un cavallo, che farà 4 viaggi, conducendo perciò un metro cubo, e così valutato per una giornata . . . » 4 50

Per la man d'opera nell'appianare, e adattare la ghiaia come sopra . . . . . » 0 10

ll. 4 91

Metri cubi 650, a lire 4. 91 caduna » 3191 50

ll. 52629

Somma precedente . . . . ll. 52629

IV. *Teppate per la strada.*

10. Dove la strada riesce in elevazione notabile sopra il piano de' terreni, si dee coprirne la terrapienatura con teppate sul pendio della scarpa dalla base ai lembi de' marciapiedi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza metri | 600 | | metri cubi |
| Altezza media . . | 2 | 50 | 450 |
| Grossezza . . . | 0 | 30 | |

Analisi per un metro cubo.

Scavo delle teppate, e carico sopra le carrette o. 166 di giornata . . . . . ll. 0 25

Trasporto alla distanza di 800 metri con carretta tirata da un cavallo, che potrà fare 15 viaggi, e condurne il quantitativo di metri cubi 3. 75, e rileva o. 266 di giornata . . » 1 20

Collocamento in opera delle teppate a corsi normali all'inclinazione della scarpa, battute a dovere, ritenendo poter essere di 9 metri cubi il travaglio di due uomini, e così stimato o. 222 di giornata . . . . . » 0 33

ll. 1 78

Metri cubi 450, a lire 1. 78 caduno » 801

V. *Paracarri di legno.*

11. Per il tronco di strada come sopra in elevazione, occorre di dover guarentire la sicurezza del passaggio con l' apposizione di Paracarri N.° 120

Analisi per un paracarro.

Valore del solo legname di metri 1. 50 sopra luogo del bosco, stimato . . . . ll. 1 60

Trasporto alla distanza di 6000 metri con carretta tirata da un cavallo, che facendo 2 viaggi ne conduce otto, e rileva o. 125 di giornata . . . . . » 0 56

Man d'opera lavorata, e nel collocar a sito, ed affrancar il paracarro . . . . . » 0 46

ll. 2 62

Paracarri N.° 120 a lire 2 62 caduno » 314 40

ll. 53744 40

Somma precedente . . . . ll. 53744 40

VI. *Indennizzazioni per le occupazioni de' terreni.*

12. Dal calcolo esposto in minuta a parte si deduce il quantitativo de' terreni da occuparsi col suolo della strada, compresi li fossi laterali, distinto in varie categorie avendo riguardo alle rispettive qualità, e risulta di giornate 29. 20

Analisi per le occupazioni de' terreni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giornate 6. 50 di fondi aratorii buoni stimati dell' annua rendita di lire 30 caduna . . » | 195 | | |
| Giornate 20. 30 di aratorii inferiori a lire 12. 50 . . . . . » | 253 | 75 | |
| Giornate 2. 40 di prati asciutti mediocri a lire 20 . . . . . » | 48 | | |
| ll. | 496 | 75 | |
| Deduzione dell'importo cui rilevano le annuali imposte da cui deggiono essere esonerati li proprietarii a termini del Regolamento » | 120 | | |
| Rendita netta ll. | 376 | 75 | |
| Alle quali lire 376. 75 in ragione del 100 per 5 corrisponde il capitale valore di . » | | | » 7535 |

13. Risulta pur anche da minuta a parte il quantitativo dei terreni, ne' quali occorrerà di scavare la terra da impiegarsi per formare l'ossatura della strada dove pei rialzi non è sufficiente quella degli abbassamenti, compresi eziandio gli scavi della ghiaia, e in complesso Giornate 2. 50

Analisi per gli scavi di terra, e ghiaia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giornate 1. 50 di aratorii di mediocre qualità, stimati dell' annua rendita di lire 22. 50 caduna . . . . . ll. | 33 | 75 | |
| Giornata 1. di prati asciutti di qualità inferiore, a lire 15 . . . . . » | 15 | | |
| Totale . ll. | 48 | 75 | |
| Alle quali lire 48. 75 in ragione del 100 per 5 corrisponde il capitale di . . . . . | | | » 975 |
| | | | ll. 62254 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Somma precedente . . . . | | | 62254 | 40 |
| 14. Pei danni eventuali consistenti nello scarpamento di giornate 1. 20 di prato asciutto buono ad uso delle teppate, in ragione di lire 90 . . . . . ll. | 108 | | | |
| Danni eventuali per diverse piante da atterrarsi come dalla minuta . . . . . » | 226 | | | |
| ll. | 334 | » | 334 | |

VII. *Obblighi inerenti all' appalto.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. Tracciamenti con picchetti, ed operazioni di livellazioni per determinare le livellette del piano della strada . . . . . ll. | 150 | | | |
| Man d' opera occorrente per conservar la strada durante l' esecuzione dei lavori in perfetto stato sino all' epoca della collaudazione » | 400 | | | |
| Pei guasti eventuali, che possono derivare dalle intemperie . . . . . » | 200 | | | |
| ll. | 750 | » | 750 | |
| Totale importare della strada ll. | | | 63338 | 40 |

*Ricapitolazione de' diversi lavori, e della spesa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. Movimenti di terra, che in complesso rilevano a metri cubi 18900 . . . ll. | 12485 | | |
| II. Incassamento della strada con ghiaia nel quantitativo di metri cubi 11125 . » | 11992 | 50 | |
| Impietramento di parte della medesima, metri cubi 1950 . . . . . » | 8931 | | |
| III. Inghiaramento della strada con metri cubi 10010 di ghiaia vagliata . . . . » | 19220 | 50 | |
| IV. Teppate per la tratta di strada in elevazione, metri cubi 450 . . . . . » | 801 | | |
| V. N.° 120 paracarri da collocarsi per la tratta di strada in elevazione . . » | 314 | 40 | |
| VI. Indennizzazioni pei terreni da occuparsi, e per gli scavi, ed altro . . . . » | 8844 | | |
| VII. Obblighi diversi inerenti ai lavori da appaltarsi in complesso . . . . . » | 750 | | |
| Totale ll. | 63338 | 40 | |

MODULO N.° 8.

Art. 67 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

PERIZIA *di stima per l'appalto dell' annuale manutenzione di un tronco della Strada Reale da . . . a . . . nella Provincia di . . . dalla porta del Capo-luogo chiamata di . . . sino al ponte sul torrente . . . della lunghezza di* 10000 *metri, parte in pianura, e parte in rampa, conformemente al prescritto con li Capitoli parziali.*

---

I. *Inghiaramento annuale.*

1.° Per il mantenimento della strada in pianura, la di cui lunghezza è di 7000 metri, si deggiono impiegare metri cubi 2. 50 di ghiaia sopra ogni 10 metri lineali; questo tronco è diviso in due tratte attese le locali circostanze a riguardo della ghiaia.

Tratta prima, incominciando dal Capo-luogo, per la quale si farà uso di ghiaia somministrata dai fondi laterali alla media distanza di 30 metri, che ritrovasi pressochè alla loro superficie; Lunghezza metri 5000, Larghezza . . . 5, Altezza . . . . 0 05 } metri cubi 1250.

Analisi per un metro cubo.

| | | |
|---|---|---|
| Scavo, e vagliatura della ghiaia per isgombrare la terra, e li sassi, talchè si riduce a circa la metà; contando che un uomo pagato in ragione di lire 1. 50, può fare il travaglio di 3 metri cubi, equivalente perciò a 0. 333 di giornata . . . . . ll. | 0 | 50 |
| Trasporto con carretta da mano sopra il terreno naturale, sulla base di 12 metri cubi, stimato 0. 083 di giornata . . . . . » | 0 | 12 |
| Carico della ghiaia sulle carrette, valutato in regola di 15 metri cubi, e così di 0. 066 di giornata . . . . . » | 0 | 10 |
| Adattamento in cumuli regolari, e spargimento della ghiaia, valutato del quantitativo di 8 metri cubi, ossiano 0. 135 di giornata ll. | 0 | 19 |
| ll. | 0 | 91 |

Metri cubi 1250, a lire 0. 91 caduno ll. 1137 50

Somma precedente . . . . ll. 1137 50

2.° Tratta seconda che termina al ponte del
vo . . . . , per la quale si debbe far uso di
iaia del fiume . . . , che ritrovasi alla media
stanza di 250 metri ; essendo di metri 2000
sua lunghezza , ed eguale come sopra la
antità della ghiaia , questa perciò in ragione
o. 25 al metro lineale , rileva metri cubi . 500

Analisi per un metro cubo.

Vagliatura della ghiaia per isgombrarne la
bbia equivalente ad una quarta parte, che si
trà eseguire da un uomo nella quantità di
etri cubi 4. 50, e rileva o. 222 di giornata ll. 0 33

Trasporto da effettuarsi per una più gran
rte lungo la strada con carretta tirata da un
vallo, il cui prezzo è di lire 4. 50 compreso
conducente, che farà 45 viaggi d'un quarto
metro cubo caduno, e condurrà metri cubi
. 25 di ghiaia , così valutato o. 089 di gior-
ata . . . . . 0 40

Carico sulle carrette in regola di 10 metri
ibi , ossiano o. 10 di giornata . . . . » 0 15

Adattamento , e spargimento della ghiaia
me sopra . . . . . » 0 19

ll. 1 07

Metri cubi 500 , a lire 1. 07 caduno » 535

3.° Pel mantenimento della strada in col-
na , e così in rampa, con la inclinazione del
al 5 per 100 , la di cui lunghezza è di metri
00 , deggionsi impiegare 2 metri cubi di
hiaia sopra ogni 10 metri lineali ; anche
uesto tronco è diviso in due tratte.

Prima tratta , che incomincia al ponte del
vo . . . , per la quale è somministrata la
hiaia dai terreni laterali sotto uno strato di
rra dell' altezza di 30 centimetri , ed alla
edia distanza di 30 metri

| | | |
|---|---|---|
| Lunghezza metri cubi | 1000 | metri cubi 200 |
| Larghezza . . . . . | 5 | |
| Altezza . . . . . | 0 04 | |

ll. 1672 50

Somma precedente . . . ll. 1672 5

Analisi per un metro cubo.

Sgombramento dello strato di terra stimato o. 060 di giornata . . . . . ll. 0 9

Scave, e vagliatura della ghiaia frammischiata con terra, e sassi, che si riduce ai due terzi, ritenendo poter essere di 4 metri cubi il travaglio d'un uomo, equivalente a o. 25 di giornata . . . . . » 0 38

Trasporto con carretta da mano valutato in regola di 8 metri cubi, e così o. 125 di giornata . . . . . » 0 19

Carico sulla base di 13 metri cubi, ossia di o. 066 di giornata . . . . . » 0 10

Adattamento, ed espansione della ghiaia o. 25 di giornata come sopra . . . . . » 0 19

ll. 0 95

Metri cubi 200, a lire o. 95 caduna » 190

4.° Seconda tratta, che ha suo termine al ponte sul torrente . . . , per la quale è da farsi uso di ghiaia dei rivi, e dello stesso torrente, presa alla distanza media di 250 metri; essendo di metri 2000 la sua lunghezza, e di o. 20 al metro lineale il quantitativo dell' annuale inghiaramento, questo rileva a metri cubi . . 400

Analisi per un metro cubo.

Vagliatura della ghiaia, con cui togliendo la sabbia diminuisce per circa il sesto, stimata in ragione di 5 metri cubi o. 20 di giornata ll. 0 30

Trasporto con carretta tirata da un cavallo, che può fare 30 viaggi, e condurne metri cubi 7. 50, valutata perciò o. 133 di giornata » 0 60

Carico della ghiaia o. 10 di giornata come nel precedente §. 2 . . . . . 0 15

Adattamento, ed espansione sulla strada o. 125 di giornata come sopra . . . . . » 0 19

ll. 1 24

Metri cubi 400, a lire 1. 24 caduna » 496

ll. 2358 5

Somma precedente . . . . ll. 2358 50

II. *Mantenimento de' selciati.*

5.° L'appalto comprende i due selcialti sora il ponte del torrente . . . , e del fiume . . . , he sono complessivamente della

Lunghezza di metri 75 } metri superf.
Larghezza . . . 6 } 450

Analisi per un metro superficiale.

| | | |
|---|---|---|
| Raccolta de' sassi, ossiano ciottoli sparsi ulle alluvioni del fiume, e del torrente, e caico sulle carrette o. 053 di giornata . . ll. | 0 | 8 |
| Trasporto alla media distanza di metri 400 on carretta tirata da un cavallo, che può fare o viaggi, e condurne 5 metri cubi, ritenendo he ne abbisognano metri cubi o. 16, valutato . 032 di giornata . . . . . » | 0 | 14 |
| Formazione del selciato coll' opera di seliatore pagato lire 2, che può farne 10 metri uperficiali o. 10 di giornata . . . . . » | 0 | 20 |
| Sabbia occorrente per lo strato sotto, e er coprir il selciato, nel quantitativo di metri ubi o. 12, condotta a 90 metri o. 025 di iornata . . . . . » | 0 | 4 |
| Lavoro di manuale stimato o. 05 di giorn. » | 0 | 8 |
| ll. | 0 | 54 |

Metri superficiali 450 a lire o. 54 ll. 243

Calcolando che tutto il selciato sia da rinovarsi nel novennio, l' importo annuale è di » 27

III. *Indennizzazioni per lo scavo della ghiaia.*

6.° Rileva alla quantità di metri cubi 1450 a ghiaia di cava da impiegarsi ogni anno sulla strada, e si calcola poter occorrere di occupar con gli occorrenti scavi giornate o. 40 di erreni, complessivamente.

Analisi dell' importo.

| | | |
|---|---|---|
| Tavole 15 di aratorii buoni, e stimati dell' nnua rendita di lire o. 40 caduna, rilevano ll. | 6 | |
| Tavole 15 di aratorii inferiori, a ll. o 15 » | 2 | 25 |
| Tavole 10 di fondi a prato asciutto mediocre, a lire o. 25 . . . . . » | 2 | 50 |
| ll. | 10 | 75 |

Valor capitale corrispondente in ragione del 5 per 100 . . . . . » 215

ll. 2600 50

Somma precedente . . . ll. 2600 5

IV. *Obblighi diversi relativi alla manutenzione.*

7.° Per lo sgombramento del fango, e della polvere, e la man d' opera nell' appianare le carreggie, e così anche per la riparazione dei marciapiedi e bordi, onde conservar la strada continuamente in buono lodevole stato, avendo riguardo alla frequenza del passaggio, ed alla sua totale lunghezza, che è di metri 10000, si calcola in complesso la somma di . . . ll. 300

E per li guasti eventuali, che possono derivare dalle intemperie . . . . . » 100

ll. 400 » 400

Importa l'annuale manutenzione ll. 3000 5

*Ricapitolazione dei varii lavori, e della spesa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Inghiaramento annuale della strada con metri cubi 2350 di ghiaia . . . . ll. | 2358 | 50 |
| II. | Manutenzione di metri superficiali 450 di selciati . . . . . » | 27 | |
| III. | Indennizzazione per gli scavi della ghiaia di cava . . . . . » | 215 | |
| IV. | Per gli altri obblighi relativi alla manutenzione da appaltarsi . . . . . | 400 | |
| | Totale ll. | 3000 | 50 |

MODULO N.° 9.

Art. 67 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

PERIZIA *di stima per un argine della lunghezza di metri* 1500 *da formarsi nel territorio di . . . . , provincia di . . . , dal lato della sponda sinistra del fiume . . . , a difesa dagli straripamenti delle piene, in conformità de' capitoli parziali, e relativi tipi.*

---

I. *Incassamento dell' argine.*

1.° Scavo e sgombramento dello strato di terreno sabbioso, in larghezza corrispondente alla base dell' argine.

| | | metri superficiali |
|---|---|---|
| 1.ª tratta | Lunghezza metri 900<br>Larghezza media 9 | 8100 |
| 2.ª tratta | Lunghezza metri 600<br>Larghezza media 12 | 7200 |
| | | ll. 15300 |

L' altezza dell' incassamento è di 20 centimetri, quindi metri cubi . . . . . 3060

Analisi per un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Scavamento con getto per una più gran parte ad una sola mano, che un uomo può fare nel quantitativo di 9 metri cubi, rileva a o. 111 li giornata, il cui prezzo è di lire 1. 50 . ll. | 0 17 | | |
| Metri cubi 3060 a lire o. 17 caduno | | ll. 520 | 20 |

II. *Formazione dell' argine.*

2.° L' argine da dove incomincia, sino ad incontrare la strada chiamata di . . . nell'estensione di 900 metri, debb' essere formato con terra escavata al davanti, alla media distanza di 25 metri, premesso lo sgombramento d'uno strato di sabbia in altezza di 20 centimetri.

Dal calcolo delle rispettive sezioni esposto a minuta a parte, si deduce la complessiva quantità di . . . . . metri cubi 11100

Somma precedente . . ll. 520 20

Analisi per un metro cubo.

Scavo della terra, di qualità ordinaria, che si può fare da un uomo col badile compreso il carico sulla carretta, nel quantitativo di 12 metri cubi, e rileva perciò o. 083 di giornata ll. 0 12

Trasporto con carretta da mano, avendo riguardo all' ascesa sul corpo dell' argine, stimato come sopra o. 083 di giornata . . » 0 12

Mano d'opera nell'appianare, e battere la terra per ottenerne lo assodamento, sulla base di 30 metri cubi, valutato o. 033 di giornata » 0 05

ll. 0 29

Metri cubi 11100 a lire o 29 caduno ll. 3219

3.° Dall' intersecazione della strada di . . . , sino al fine, e così per rimanenti lineali 600 metri, si dee costruir l' argine con terra escavata alla distanza media di 120 metri.

E dal calcolo delle sezioni contenuto nella minuta a parte, si deduce la quantità complessiva di . . . . . metri cubi 16900

Analisi per un metro cubo.

Scavo della terra di qualità tenace, che si può effettuare da un uomo con zappa, e picco nel quantitativo di 8 metri cubi, e così stimato a o. 125 di giornata . . . . . ll. 0 19

Trasporto con carretta tirata da un cavallo, e pagata lire 4. 50 compreso il conducente, che avendo riguardo al terreno su cui debbe aver luogo, ed all'ascesa sul corpo dell' argine, può essere considerato in ragione di 68 viaggi d' un quarto di metro cubo caduno di terra allo stato naturale, costituenti 17 metri simili, rileva o. 059 di giornata . . . . . » 0 26

Carico della terra sulla carretta, stimato dell' eguale quantità di 17 metri cubi, e quindi o. 59 di giornata . . . . . » 0 09

E per appianare, e battere la terra come sopra . . . . . » 0 05

ll. 0 59

Metri cubi 16900 a lire o. 59 caduno » 9971

ll. 13710 20

Somma precedente . . . ll. 13710 20

III. *Obblighi diversi accessorii alla formazione dell' argine.*

4.° Formazione, e collocamento a luogo delle sagome, ossiano modelli destinati a determinare l'altezza, la grossezza, e scarpa dell'argine, previo l'opportuno tracciamento con picchetti, e livellazione . . . . . ll. 130

Per quanto può occorrere di mano d'opera nel riparare le eventuali alterazioni cagionate dalle intemperie, e per conservar l' argine in perfetto stato sino alla sua collaudazione » 250

ll. 380 » 380

Totale importare dell' argine ll. 14090 20

*Ricapitolazione dei lavori, e della spesa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Scavo necessario per lo incassamento dell' argine metri cubi 3060 . . . . . | ll. 520 | 20 |
| II. | Formazione dell' argine, che in complesso rileva metri cubi 28000 . . . . . | » 13190 | |
| III. | Obblighi accessorii all' opera da darsi in appalto a corpo . . . . . | » 380 | |
| | Totale | ll. 14090 | 20 |

MODULO N.° 10.

Art. 67 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

PERIZIA *di stima per due muri da costruirsi sopra una palificata in continuazione delle ale all' imboccatura del ponte di cinque archi sul fiume .... della Strada Reale da .... a .... nella provincia di... come dai capitoli parziali, e relativi tipi, in lunghezza di* 15 *metri caduno.*

---

I. *Scavamenti per fondare li muri.*

1.° Scavo, che si debbe eseguire fuori del pelo dell' acqua, ed è calcolato in minuta a parte, del quantitativo di metri cubi 180

Analisi per un metro cubo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Man d' opera, facendo uso del badile, dietro al calcolo, che ad un uomo pagato lire 1. 50 può escavare 12 metri cubi, rileva o. 083 di giornata . . . . . ll. | 0 | 12 | | | |
| Trasporto della terra ad una media distanza di 60 metri con carretta da mano valutata per 6 metri cubi, e così o. 166 di giorn. | 0 | 25 | | | |
| Appianamento a guisa d' argine nel sito d' una bassura o. 033 di giornata . . . » | 0 | 5 | | | |
| ll. | 0 | 42 | | | |
| Metri cubi 180 a lire o. 42 caduno | | | ll. | 75 | 60 |

2.° Per la porzione di scavamento da eseguirsi sotto il pelo dell' acqua in fondo ghiaioso nella quantità come sopra di metri cubi 45

Analisi per un metro cubo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo scavo riesce sott' acqua per 50 centimetri, ed un uomo pagato lire 2 può fare un travaglio di 4 metri cubi, stimato quindi o. 25 di giornata . . . . . ll. | 0 | 50 | | | |
| Carico della ghiaia sulle carrette in regola di metri cubi 13. 50, corrispondente a o. 074 di giornata calcolata a ll. 1. 50 . . . . » | 0 | 11 | | | |
| Trasporto con carrette, e appianamento come sopra . . . . . » | 0 | 30 | | | |
| ll. | 0 | 91 | | | |
| Metri cubi 45 a lire o. 91 caduno | | | » | 40 | 95 |
| | | | ll. | 116 | 55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Somma precedente . . | | | ll. | 116 | 55 |
| 3.° Canale da escavarsi nel letto fluviale, ad ggetto di far abbassare l' acqua sorgiva, in nghezza di 300 metri, larghezza, e altezza edia di metri 3 . . . . . metri cubi | 900 | | | | |
| Analisi per un metro cubo. | | | | | |
| Metà dello scavo riesce fuori dell' acqua, rileva per cadun metro 0. 011 di giornata » | 0 | 16 | | | |
| L' altra metà viene a riuscire sott' acqua, imato come sopra per cadun metro . . » | 0 | 50 | | | |
| ll. | 0 | 66 | | | |
| Prezzo medio » | 0 | 33 | | | |
| Metri cubi 900 a lire 0. 33 caduna | | | » | 297 | |
| II. *Palificata per la fondazione.* | | | | | |
| 4.° Amendue le palificate deggiono essere ostituite da 5 file di pali collocati in distanza i 50 centimetri da centro a centro, cosicchè ccorrono . . . . . Pali n.° 1 | | | | | |
| Analisi per un palo. | | | | | |
| Un palo di rovere della lunghezza di 3 ıetri, e della grossezza media di 23 centiıetri, pel solo legname, a lire 1. 50 . ll. | 4 | 50 | | | |
| Trasporto in istrada per la più gran parte uona alla distanza di metri 7000, con carretta irata da un cavallo pagata lire 4. 50 compreso ' uomo, che facendo 2 viaggi condurrà 8 pali, timato perciò 0. 125 di giornata . . . » | 0 | 56 | | | |
| Punta di ferro del peso stabilito di libbre 6 compresi li chiodi per inchiodarla sul palo, lire 0. 35 . . . . . » | 5 | 60 | | | |
| Man d' opera da falegname nell' appianar a testa, e far la punta al palo, e nell'adattarne l fusto, e collocarvi la punta di ferro 0. 125 li giornata pagata lire 2, rileva . . . . » | 0 | 25 | | | |
| Piantamento con battipalo condotto da 20 giornalieri, e guidato da un falegname, riteıendo poter essere di 6 al giorno, e così dell' mporto di . . . . . » | 5 | 33 | | | |
| E per la formazione del ponte di servizio, e il mantenimento de' battipali, e delle corde » | 0 | 50 | | | |
| ll. | 16 | 74 | | | |
| Pali n.° 315 a lire 16. 74 caduno | | | » | 5273 | 10 |
| | | | ll. | 5686 | 65 |

Somma precedente . . . . ll. 5686 6

III. *Altri lavori per la fondazione.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.° Sgombramento dell' area palificata dopo piantati li pali, all'oggetto di far luogo alla formazione del muro, di cui infra, ad un' eguale altezza, valutato . . . . . | 20 | | |
| Per ridurre tutte le teste dei pali a livello del pelo dell' acqua dopo effettuato il loro piantamento . . . . . » | 63 | 00 | 223 |
| Palafitta d' assa e passoni all'ingiro dell' area palificata, e così per la fuga di metri 70 a lire 2 caduno . . . . . » | 140 | | |

6.° Muro, ossia bitume da formarsi sotto acqua sino a pareggiare le teste dei pali in tutta l' area della palificata

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza di metri | 30 | 40 | metri cubi |
| Larghezza . . . | 2 | 30 | 34 96 |
| Altezza . . . . | 0 | 50 | |

Analisi per un metro cubo.

| | | |
|---|---|---|
| Per il trasporto della ghiaia presa sull' alluvione del fiume o. 10 di giornata . ll. | 0 | 15 |
| Calce forte nella quantità di rubbi 12 a lire o. 55, rileva . . . . . » | 4 | 20 |
| Li mattoni occorrenti, che deggiono essere ridotti in pezzi, importano . . . . » | 3 | 00 |
| Per la man d' opera da muratore pagato a lire o. 5 di giornata . . . . . » | 1 | 00 |
| o. 5 di giornata da manuale . . . » | 0 | 75 |
| ll. | 9 | 10 |

Metri cubi 60 a lire 9. 10 caduno » 546

IV. *Base della fondazione in vivo.*

7.° Lastricato in pietre da taglio da estendersi a coprire l' area della palificata, e constituente la base della fondazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza metri | 30 | 40 | metri cubi |
| Larghezza . . | 2 | 50 | 20 98 |
| Grossezza . . | 0 | 30 | |

ll. 6455 65

Somma precedente . . . ll. 6455 65

Analisi per un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provvista delle pietre, regolata al prezzo oro sopra luogo delle cave, a darle gia appiamate, ed intestate . . . . . ll. | 40 | | |
| Trasporto alla distanza di metri 15000, calcolando, che un carro tirato da due cavalli, e pagato lire 7. 50 compreso il conducente può fare in istrada buona un viaggio, e condurne o. 30 di metro cubo . . . . » | 25 | | |
| Pel collocamento in opera delle pietre sull' area palificata . . . . . » | 1 | 50 | |
| ll. | 66 | 50 | |
| Metri cubi 20. 98 a lire 66. 50 caduno | | | » 1395 17 |

V. *Muri da costruirsi in mattoni.*

8.° Nel calcolo esposto in minuta a parte sono indicate le rispettive dimensioni di grossezza de' muri, conformata a ritagli dal lato del terrapieno nella loro altezza di 6 metri, e ne risulta la quantità di . . . . metri cubi 270

Analisi per un metro cubo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mattoni n.° 350 della misura prefissa di 26 per 13 centimetri, e grossezza di 65 millimetri, in regola di lire 36 per 1000 sul sito della fornace . . . . . ll. | 12 | 60 | |
| Trasporto alla distanza di 4900 metri in istrada buona con carretta tirata da un cavallo, che può fare 3 viaggi di 150 caduno, e condurne 450 . . . . . » | 3 | 50 | |
| Calce occorrente nella quantità, e del peso di rubbi 9, a lire o. 35 . . . . . » | 3 | 15 | |
| Sabbia o. 20 di metro cubo somministrata dal fiume alla distanza di 70 metri, compresa la vagliatura . . . . . » | 0 | 30 | |
| Per la man d' opera da Muratore, stimata o. 5 di giornata . . . . . » | 1 | | |
| o. 5 di giornata da Manuale . . . » | 0 | 75 | |
| E per la formazione de' ponti di servizio, e la manutenzione degli utensili . . . » | 0 | 40 | |
| ll. | 21 | 70 | |
| Metri cubi 270 a lire 21. 70 caduno | | | » 5859 |
| | | | ll. 13709 82 |

Somma precedente . . . . ll. 13709

VI. *Obblighi accessorii.*

9.° Per quanto può occorrere ad oggetto di impedire le alterazioni, che possono derivare dalla piena del fiume, e così anche in considerazione delle alterazioni, cui possono andar soggetti i lavori della fondazione all' atto del loro eseguimento . . . . . ll. 400

Teppate alla sommità del terrapieno dietro li muri . . . . . » 60

ll. 460 » 460

Totale importare dei lavori . . . . . ll. 14169 8

*Ricapitolazione dei lavori, e della spesa.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Scavamenti nell' acqua, e fuor d' acqua per le fondazioni, metri cubi 1125 . | ll. 413 | 55 |
| II. | Palificata, sopra cui deggionsi fondare li due muri con 315 pali . . . . . | » 5273 | 10 |
| III. | Altri lavori concernenti la fondazione in complesso . . . . . | » 769 | |
| IV. | Base della fondamenta de' muri con lastricata di pietre da taglio, metri cubi 19. 80 . . . . . | » 1395 | 17 |
| V. | Muri da costruirsi in cotto, che in complesso rilevano metri cubi 270 . . | » 5859 | |
| VI. | Obblighi accessorii ai lavori da appaltarsi, a calcolo . . . . . | » 460 | |
| | Totale . . . | ll. 14169 | 82 |

MODULO N.° 11.

Art. 85 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

ada Reale da...
..nella Provincia
. . . . .

—

1.ª rata

CERTIFICATO *relativo de' lavori in corso, per il trasporto e la formazione d'una tratta di strada compresa tra la porta dell'abitato di..., ed il ponte sul torrente..., della estensione di lineali metri* 9600.

---

L'appalto è stato effettuato in capo al . . , con atto del . . , per la complessiva somma di lire 40,200, pagabile in tre eguali rate, a termini dell'articolo ... de' capitoli parziali.

I lavori hanno avuto principio col giorno . . , ed hanno progredito regolarmente, e in modo lodevole, secondo il prescritto dai detti capitoli, e dalli capitoli generali, ed attualmente ritrovansi nello stato come infra:

1.° Tutta la strada è stata ridotta nell'allineamento, e nel piano conformato alle stabilite livellette, e d'una larghezza uniforme di metri 800 da lembo a lembo;

2.° Si sono formati li fossi dove il piano della strada riesce a livello, ovvero incassato, e più depresso dei terreni laterali; e dove viene a riuscire elevato sopra essi terreni, la terrapienatura da ambedue i lati è premunita dalle teppate; inoltre si è praticato l'adattamento del suolo tra i marciapiedi nella larghezza e altezza prefissa alla ghiaia d'incassamento;

3.° Li due piccoli ponti destinati a dare sfogo alle acque piovane del fosso a levante della strada, sono stati formati con le rispettive loro ale nell'imbocco e sbocco.

Mediante le opere di cui sopra viene ad essere portata la strada al segno, e sì e come resta stabilito coll'enunciato articolo de' capitoli parziali, per far luogo al pagamento della prima rata.

Conseguentemente il sottoscritto incaricato della direzione degli appaltati lavori, dichiara che l'Appaltatore è in diritto di conseguire la pattuita rata nella somma di lire 13,400.

MODULO N.° 12.

Art. 85 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Stra

Strada Reale da... a... nella Provincia di . . . . .

—

2.ª rata

CERTIFICATO *relativo all'appalto dei lavori in co per l'adattamento, e la sistemazione d'una tra di strada compresa tra la porta della Città di e il punto di diramazione della strada provinci detta di . . , che rileva a lineali metri 12m.*

L'appalto venne effettuato in capo al . . , con a del . . , per la complessiva somma di lire 49,36, pagabile in tre eguali rate conformemente al dispos dell' art. .... de' capitoli parziali.

I lavori hanno avuto principio col giorno . . , dall' epoca del certificato rilasciato li... per la prin rata, essi hanno progredito regolarmente, e in mo lodevole, a termini del prescritto dalli detti capito e dai capitoli generali, ed attualmente si ritrovar nello stato come infra:

1.° Una delle tre tratte in cui fu diviso l' ap palto, è ridotta in ogni sua parte compiuta e pe fezionata;

2.° Nell' estensione della seconda tratta vi h la ghiaia preparata e collocata in regolare banchin già stata riconosciuta con misura; e si incominci ad effettuare lo spargimento;

3.° Li marciapiedi e bordi della seconda e terz tratta d'essa strada sono stati adattati, e si è co struito il ponte della luce di metri 6. 50 nell' in tersecazione del rivo . . , e si sta presentemente travagliando nello escavare, vagliare e tradurre la ghiaia sull' enunciata terza ed ultima tratta.

Dallo stato di cose sopra indicato viene ad essere comprovato l'adempimento del prescritto col detto articolo ... de' capitoli parziali per condizione ed obbligo dell' appalto, onde potere far luogo al pagamento della seconda rata.

Conseguentemente il sottoscritto incaricato della direzione degli appaltati lavori, dichiara che l'Appaltatore avendo eseguito il suo dovere, è in diritto di conseguire la pattuita seconda rata nella somma di lire 16,453 33.

MODULO N.° 13.

Art. 85 del Regolamento pel servizio de' Ponti e Strade.

da Reale da . . .
nella Provincia
. . . .

—

2.ª rata

CERTIFICATO *relativo all'appalto de' lavori in corso per la costruzione di un ponte a tre arcate, dove la strada incontra ed attraversa il fiume . . , aventi ciascana metri* 10 *di corda.*

---

Il ponte è stato appaltato in capo al . . . , con atto delli . . , per la complessiva somma di lire 74,500 , pagabile in quattro eguali rate, a termini di quanto fu convenuto col' articolo ... de' capitoli parziali.

Si sono incominciati i lavori nel giorno . . , e dopo l' epoca del certificato , che si rilasciò per la prima rata nel dì . . , hanno essi progredito con regolarità , e in modo lodevole secondo il prescritto dalli detti capitoli , e dai capitoli generali , e attualmente ritrovansi portati allo stato come infra:

1.° Le palificate delle quattro fondazioni delle spalle , ale , e pile del ponte sono state eseguite in tutta la loro estensione , comprensivamente anche al bitume;

2.° Metà dei mattoni, e delle occorrenti pietre da taglio esistono oggigiorno sopra luogo del travaglio , e queste ultime già sono lavorate nella parte vista;

3.° Vi sono già sul luogo del ponte tutti i legnami , ossiano travature di rovere destinate per le armature ;

4.° Si è dato principio a formare le armature , e le fondamenta delle due spalle , ale , e pile sono terminate sino al piano del ritaglio , ossia vivo del ponte.

Mediante i lavori , ed i materiali provvisti, come sopra , vengono ad essere adempite le condizioni di cui nel detto articolo ... de' capitoli parziali, onde far luogo al pagamento della seconda rata.

Conseguentemente il sottoscritto incaricato della direzione d' esso appaltato ponte , dichiara essere l'Appaltatore in diritto di conseguire la detta pattuita rata nella somma di lire 18,625.

*Torino*, 20 *giugno* 1817.

Circolare (n.° 3436) dell'Azienda Economica dell'Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme per la spedizione dei certificati di pagamento a favore d' Impresari.*

Osservando che molti Ingegneri sogliono consegnare privatamente agli Impresari i certificati di pagamento, i quali li rimettono poi a questa Generale Azienda, mi giova porli in avvertenza, che tale pratica è irregolare, dovendo i certificati essermi trasmessi d' uffizio, con rilasciarne contemporaneamente copia all' Impresaro.

Debbo pure notificarle che ai certificati di pagamento debb' essere unito uno stato estimativo dei lavori eseguiti, da cui risulti della misura e del prezzo assegnato a ciascuno.

In nessun caso poi si dee proporre il pagamento dell' ultima rata, se prima non precede la collaudazione dalla persona che verrà destinata da questa Generale Azienda, in seguito di certificato dell'Ingegnere Direttore, che l' impresa è giunta al suo termine.

La invito ad uniformarsi alle riferite prescrizioni di massime, ed ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 16 *luglio* 1817.

Circolare (n.° 4100) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Ingegneri.

*Gl' Ingegneri debbono invigilare attentamente sulla ghiaia da somministrarsi dagli Appaltatori.*

L'oggetto che ravvisar si dee come il più importante nel bilancio di questa Generale Azienda,

quello si è che riflette gl' inghiaramenti i quali esigono l' impiego di somme assai rilevanti.

Da ciò ne deriva, che la ghiaia richiede la massima vigilanza per parte degli Ingegneri, e dee formare parte essenziale delle loro attribuzioni; ciò malgrado io non ignoro che molti fra di essi non vogliono troppo abbassarsi occupandosi della ricognizione, e della misura della ghiaia, e ne lasciano senza più il carico agli Aiutanti ed agli Assistenti, dal che ne nasce il doppio inconveniente, e che si conduce pessima ghiaia sulle strade, e che succedono non lievi errori nella misura, bastando una più artificiosa disposizione delle pietre, che chiudono i cumuli, perchè il R.° Erario soffra il danno di somme considerevoli.

Essendo di tutta importanza, che gl' Ingegneri pongano ogni loro cura in tale oggetto, il quale assorbendo la maggior parte dei fondi assegnati a questa Generale Azienda, dee pure annoverarsi fra i principali loro doveri, io eccito V. S. O. ad occuparsi personalmente degl'inghiaramenti, mettendo in seria avvertenza gli Aiutanti ed Assistenti, che sono sotto i di lei ordini, che non debbono permettere che si conduca ghiaia di cattiva qualità.

Io tanto più le inculco l' osservanza di quanto sovra, in quanto che avendo determinato di far eseguire frequenti visite sulle strade, mi spiacerebbe di trovarmi costretto a cambiar le lodi in qualche rimprovero.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

# REGOLAMENTO

*Per l'esazione dei diritti di pedaggio sulla strada della Bocchetta e del Colle de' Giovi.*

Del 16 agosto 1817.

## DEGLI UFFIZII DI ESAZIONE.

1.° Saranno stabiliti due Uffizii di Esazione sulla strada della Bocchetta, uno dei quali a Pietra Lavezzara, e l'altro a Voltaggio; il primo sarà destinato a ricevere i diritti per le bestie provenienti dalla strada di Genova, ed il secondo per quelle provenienti dalla strada di Novi.

2.° I Conduttori delle bestie soggette alla Tariffa, dovranno staccare un passavanti dall' Uffizio, nel quale avranno pagato il diritto, e saranno obbligati di rimetterlo al secondo Uffizio, che saranno per incontrare seguendo la loro direzione.

3.° Sarà stabilito un Uffizio di Esazione a Busalla destinato a ricevere i diritti per le bestie, che percorrono la linea della Valle di Scrivia.

Questa linea passando da Busalla traverserà la Scrivia nella sua direzione, e sarà prolungata secondo quella del piccolo torrente Seminella, fino alle alture di Pietra Freccia, Semino, Croce, e Bricco Schigonzo.

4.° Sarà in facoltà degli Appaltatori di stabilire un quarto Uffizio di Esazione nel luogo detto degli Armirotti, o alla Migliarina per il pagamento delle bestie procedenti dalla Strada di Genova, e dirette per quella dei Giovi; in questo caso i Conduttori, secondo la loro procedenza, saranno obbligati di munirsi di un passavanti in uno degli Uffizii anzidetti di Busalla, Armirotti, o Migliarina, ed indi

rimetterlo all' altro, come si è detto all' art.° 2, dei due Uffizii stabiliti sulla Bocchetta.

DEGLI IMPIEGATI E LORO INSTRUZIONI.

5.° In ognuno degli Uffizii di Esazione saravvi un Ricevitore, ed un Verificatore; alterneranno fra di essi le ore del riposo, in maniera che uno dovrà costantemente in tutte le ore del giorno, e della notte trovarsi all' Uffizio per l' Esazione del diritto, e distribuzione de' passavanti; nei giorni e nelle ore, ove il passaggio delle bestie sarà più frequente e non interrotto, dovranno esservi presenti ambedue, affinchè i Conduttori e Contribuenti qualunque non soffrano il benchè menomo ritardo.

Il Ricevitore si farà consegnare il denaro esatto nella sua assenza dall' Uffizio, ed egli sarà il solo depositario responsabile della Cassa.

6.° I Ricevitori potranno essere soggetti a prestare a favore degli Appaltatori una cauzione in immobili, da non eccedere la somma di 10m. lire nuove di Piemonte.

7.° Vi saranno ad ogni Uffizio di Esazione degli Assistenti subordinati ai Ricevitori e Verificatori.

8.° Uno degli Assistenti sarà costantemente di guardia alla Barriera; egli non potrà mai aprirla senza prima farsi presentare il passavanti staccato all' Uffizio di Esazione, e verificare se il numero delle bestie che si vogliono far passare è conforme a quello indicato nel passavanti.

I Verificatori sono specialmente incaricati di assistere a queste verificazioni e di ritirare i passavanti per servire di confronto coi registri dei Ricevitori.

9.° Due degli Assistenti faranno ogni giorno, ed anche di notte, se sarà creduto necessario, una ronda nella grande strada; essi si faranno presentare dai Conduttori i passavanti per verificare se il numero delle bestie è conforme a quello, per il quale il diritto è stato pagato.

10. Allorquando gli Assistenti di ronda riconoscono che qualche Conduttore ha frodato i diritti, ne faranno relazione ai Preposti all'Esazione, i quali si conformeranno in proposito a quanto è prescritto dall' art. 16, cap. 3 della tariffa, e modo d' Esazione del pedaggio sui colli de' Giovi, e della Bocchetta (*Ved. pag.* 94 *quì appresso*).

11. Il confine della ronda giornaliera degli Assistenti di Voltaggio è fissato al posto detto dei Corsi, quelli di Pietra Lavezzara si porteranno allo stesso punto passando dal Colle della Bocchetta. Gli Assistenti dei due Uffizii si comunicheranno il risultato delle loro ronde, e di ritorno al loro posto faranno il rapporto al Ricevitore, e Verificatore di ciò che avranno potuto scoprire tendente ad eludere per parte dei Conduttori le misure prese per assicurare l' esazione dei diritti.

12. Oltre le ronde giornaliere prescritte dall' art. precedente gli Assistenti faranno tutte quelle, che ad essi verranno ordinate dagli Appaltatori, e in loro assenza dai Ricevitori, per impedire, che i Conduttori non deviino dalla strada grande per evitare la Barriera senza pagar il diritto.

13. I Ricevitori, Verificatori, ed Assistenti saranno sempre portatori delle loro lettere di nomina firmate dagli Appaltatori, e visate dall'Ill.mo signor Intendente Generale dell' Azienda Economica dell' Interno.

14. Gli Appaltatori potranno fare passare da un Uffizio all' altro, sospendere, ed anche destituire gli Impiegati alla Barriera.

15. Gli Assistenti saranno vestiti di un abito uniforme verde col colletto, e paramani rossi, armati di sciabola, e fucile con bandoliera nera.

16. Gli Appaltatori si riservano di esercitare essi stessi le funzioni d' Inspettori, e di assicurarsi personalmente della regolarità del servizio, e dell'esattezza e fedeltà degli Impiegati alle Barriere.

Genova, il 16 agosto 1817.

Approvato dal Consiglio superiore nella sua seduta del 18 settembre 1817.

L' Intendente Gen.le dell'Azienda Econ.ca dell' Interno, G. M. Caccia.

---

*Torino*, 27 *agosto* 1817.

Circolare (n.° 5314) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Direzioni per l' espurgazione de' fossi e per l'apertura dei contrafossi. — Gl' Intendenti fanno pubblicare un Manifesto per obbligarvi i Possessori.*

Dall' esatta espurgazione dei fossi, e dall' apertura dei contrafossi ovunque sono necessarii dipendendo in gran parte la conservazione delle strade, io non saprei bastantemente inculcare l' osservanza di quanto venne a questo riguardo prescritto dalle Regie Costituzioni.

Egli è pertanto della massima importanza, che V. S. Ill.ma con un pubblico manifesto ingiunga tutti

i possessori frontisti colle strade ad espurgare i loro fossi, seguendo le dimensioni che di concerto con lei verranno fissate da codesto sig. Ingegnere per ciascuna strada, ed accordando per ciò fare tutto il mese di settembre, spirato il quale, codesto signor Ingegnere riconoscerà se le disposizioni del di lei manifesto furono eseguite.

Occorrendo che qualche possessore si trovi in contravvenzione, l' Ingegnere suddetto prenderà registro sì del nome del possessore, che dell' oggetto della contravvenzione, e ne formerà un verbale che rassegnerà a V. S. Ill.ma perchè possa procedere contro i renitenti secondo il prescritto dalle medesime Costituzioni.

Un' altra avvertenza che si dee avere, si è che molti possessori sono in uso di praticare delle così dette *nappole* per l'adito dalla strada ai loro beni. Essendo le medesime contrarie al libero scolo delle acque, e conseguentemente dannose alle strade, dovranno ovunque essere rimosse, obbligando gli interessati a surrogarvi altrettanti ponti stabili.

Le avvertenze che in generale si debbono avere nell' eseguimento di quanto sovra sono le seguenti:

1.° Conservare le strade nella totale loro larghezza.

2.° Aprire i fossi di un' ampiezza e scarpa tale che siano capaci di dar libero sfogo alle acque che debbono contenere.

3.° Impedire che le acque irrigatorie scorrano nei fossi.

4.° Mantenere i bordi delle banchine perfettamente allineati.

5.° Praticare le espurgazioni dalla parte dei beni, e non mai verso la strada.

6.° Non permettere che da detta parte dei beni siano accollate le zolle che si estraggono.

7.° Far esportare le materie escavate lungi dalla strada.

La prego di accusarmi ricevuta della presente, ed ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 18 *settembre* 1817.

Circolare (n.° 6300) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Modo di procedere all'appalto di opere, e numero degli oblatori che in essi si richiedono.*

Osservo che in generale sogliono gli uffizii d'Intendenza stipulare i contratti, ancorchè uno o due soltanto siano gli oblatori.

Essendo necessario per costituire un regolare appalto, che i partitanti siano per lo meno in numero di tre, onde stabilire la concorrenza, mi giova di porre V. S. Ill.ma in avvertenza di simile circostanza, e di pregarla ogni qual volta o gli esperimenti d'asta riescano infruttuosi, o gli oblatori siano in numero minore di tre, di dichiarar nullo l'appalto, e di formarne un verbale in cui venga specificato il motivo, che lo rese deserto, per quindi riportarne le opportune provvidenze da questa Gen.le Azienda.

Occorrendo poi che i lavori siano di assoluta urgenza, ella potrà procurarsi, e trasmettermi contemporaneamente al verbale una privata sottomissione, che essendo riconosciuta ricevibile, io procurerò di far rivestire della Sovrana sanzione.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 18 *settembre* 1817.

Circolare ( n.° 6301 ) dell'Azienda Economica dell'Interno, ai signori Intendenti.

*Richiesta della Tabella indicativa de' lavori eseguiti, abbozzati, oppure proposti sotto il cessato Governo.*

Occupandosi il Governo di ricuperare dalla Francia tutte le carte, che riflettono l' Amministrazione degli Stati di S. M., nel novero delle quali sono comprese quelle relative alle acque e strade compilate sotto il cessato Governo, è necessario che il Regio Delegato cui è stata affidata tale incumbenza, ne abbia sott' occhio un elenco, se non esatto, almeno approssimativo.

Non potendo compilare siffatto elenco, se non se raccogliendone i dati da ciascuna provincia, io prego V. S. Ill.ma, perchè colla scorta de' proprii lumi e sussidiato da quelli di codesto signor Ingegnere, non che dalle varie notizie, che saprà procurarsi dalle persone che possono averne contezza, le piaccia di disporre una tabella indicativa di tutti i lavori sì eseguiti, che abbozzati, o soltanto progettati sotto il cessato Governo in codesta provincia, tanto rispetto alle strade e ai ponti, quanto alla navigazione, nuove inalveazioni, rettifili e simili lavori attorno alle acque.

Persuaso che V. S. Ill.ma sarà per compilare tale tabella colla maggior possibile precisione e sollecitudine, corredandola di quelle osservazioni, che passo passo crederà necessarie, ed aggiungendovi l'indicazione delle persone presso cui possono le carte trovarsi ora esistenti, ne sto attendendo l'invio, ed ho l'onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 21 *settembre* 1817.

Circolare (n.° 11871) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Intendenti.

*Altre disposizioni per l' espurgazione dei fossi.*

Già con mia circolare del 27 di agosto passato, n.° 5314, io chiamai l' attenzione di V. S. Ill.ma circa l' espurgazione dei fossi. Trattandosi di un oggetto della massima importanza per il buon governo delle strade, io debbo rinnovar le mie premure a tale riguardo.

Per la qual cosa in pendenza del generale Regolamento d' acque e strade, di cui questo importante oggetto forma parte molto rilevante, prego V. S. Ill.ma di dirigere ai Sindaci di tutte le Comunità una lettera circolare perchè debbano, con pubblico manifesto da inculcarsi anche dai signori Parroci nel maggiore concorso di popolo, eccitare tutti e singoli i possessori frontisti con le strade a porre tosto mano alla curatura de' loro fossi, sotto le pene fissate dalle Regie Costituzioni, e ciò fra lo spazio rigoroso di tutto il mese di ottobre prossimo venturo, seguendo le solite dimensioni, ed avvertendo sotto le comminate penali, che le predette strade non vengano ristrette con adagiare le zolle contro le scarpe esteriori de' fossi, praticando i dilatamenti verso le scarpe interne.

Un altro abuso vuolsi non meno diligentemente impedire, quello cioè di deporre le materie escavate lungo le banchine delle strade, e sulla strada medesima, dovendo anzi i possessori farle asportare in luoghi appartati, e di nessun pubblico o privato incommodo.

Dovrà V. S. Ill.ma risvegliare nei Sindaci la massima vigilanza per l'adempimento di quanto ho l'onore di segnarle nella presente, perciocchè prima della scadenza del mese di ottobre io darò le ulteriori provvidenze per la visita delle strade, e farò rigorosamente ingiungere i possessori trascurati e morosi alle penali ordinate.

Ansioso di riscontro circa le date disposizioni, godo, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

---

*Torino*, 29 *settembre* 1817.

Circolare (n.° 6617) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Le specifiche degl' Ingegneri per indennità di pernottazioni e per rimborso di spese debbono essere vidimate dagl' Intendenti.*

Con questo corriere io prevengo l' Ingegnere incaricato del servizio d'acque e strade in codesta Provincia, siccome dall' Uffizio del Controllo generale si esige, che le loro specifiche per indennità di pernottazioni, e per rimborso di spese siano vidimate e certificate da V. S. Ill.ma, onde si possa quindi spiccare da quest' Azienda l' opportuno mandato.

Nel darle comunicazione di questa misura d' ordine, io la prego di esaminare li due stati, che le saranno presentati dal detto Ingegnere, per ciò che riguarda lo scadente trimestre, di certificarli dopo averne fatta la dovuta verificazione, e di farmene quindi la trasmissione.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

# MANIFESTO CAMERALE

*Portante notificanza della Tariffa del pedaggio che si stabilisce tanto sul Colle della Bocchetta che su quello di Giovi, per la costruzione della nuova strada di Genova.*

Dell'11 di ottobre 1817.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Nell' avere S. M. con sue Reali Patenti del cinque dello scorso agosto approvato il contratto d'appalto seguito per atto dell' undici del preceduto luglio a favore delli Giuseppe Profumo, Pietro Zino, e Lorenzo Bruzzo per la formazione della nuova strada di Genova per la Valle della Scrivia, mediante la convenuta cessione, per correspettivo d'una sì ragguardevole spesa, di un pedaggio da stabilirsi tanto nella vecchia, che nella nuova strada di Genova, pendente il corso d' anni tredici, e mesi sei da principiare dal giorno, che sarebbesi determinato per l' incominciamento dei lavori, si è altresì la M. S. degnata di approvare la corrispondente Tariffa d' ordine suo formata, come in tutto conforme alle sue Sovrane intenzioni, visata d' ordine di S. M. dal suo Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Ed avendoci con suo Reale Biglietto segnato in Rivoli il tre del mese corrente partecipate le accennate sue determinazioni incaricandoci di render nota al Pubblico con Nostro Manifesto la Tariffa suddetta; Noi pertanto in eseguimento de' ricevuti comandi notifichiamo la medesima, la quale è del seguente tenore:

# TARIFFA

*Pel Pedaggio, che si stabilisce tanto sul Colle della Bocchetta, che su quello di Giovi, per la costruzione della nuova strada di Genova.*

—

## CAPO PRIMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per ogni cavallo, o mulo, attaccato ad una vettura sospesa . . . . . | ll. | 1 | 50 |
| Per ogni cavallo, o mulo attaccato ad una vettura non sospesa . . . . . | » | 1 | 00 |
| Per ogni bue, o vacca attaccato ad una vettura qualunque . . . . . | » | 0 | 75 |
| Per ogni bestia asinina attaccata ad una vettura . . . . . | » | 0 | 50 |
| Per ogni cavallo o mulo da sella o da basto carico . . . . . | » | 0 | 25 |
| Per ogni asino *idem* . . . . . | » | 0 | 15 |

1.° Sono soggetti al pedaggio i cavalli o muli attaccati a vetture sospese, ancorchè queste sieno vuote.

Per le altre vetture o bestie non cariche non si esige alcun dritto.

2.° I cavalli, buoi, vacche, muli o bestie asinine, che seguono le vetture sospese, e che hanno servito di rinforzo, pagano la tassa, come se conducessero le vetture medesime.

3.° Le persone viaggianti coi Corrieri pagano l'ammontare della tassa per un cavallo attaccato ad una vettura sospesa.

4.° Il numero degli Uffizii di Ricevitoria, ed i luoghi ove dovranno venir situati saranno stabiliti da un particolare regolamento.

Non si potrà però esigere il pedaggio, che ad un solo Uffizio; gli altri non serviranno che di controllo.

## CAPO SECONDO

*Sono esenti dal pagamento del Pedaggio,*

1.° I cavalli di posta di ritorno alle loro stazioni, le Staffette, e Corrieri del Governo.

2.° Le bestie attaccate agli attrezzi dell' agricoltura tanto nell' andata, che nel ritorno.

3.° Le bestie condotte al pascolo.

4.° Quelle inservienti alla coltura dei terreni situati nei Comuni ove sono stabiliti gli Uffizii di Ricevitoria.

5.° Le truppe di cavalleria transitanti in corpo, ed i soldati di pattuglia, o d' ordinanza ed armati.

6.° I Carabinieri Reali di servizio.

7.° Gli Uffiziali in attività di servizio rivestiti del loro uniforme che dichiareranno di viaggiare per ordine.

Non sono però esenti dalla tassa le Diligenze ed altre vetture, ancorchè trasportino Uffiziali viaggianti per ordine, semprechè si trovino in esse persone non addette ai medesimi.

8.° I trasporti militari d' ogni specie, semprechè siano eseguiti con cavalli di proprietà del Governo, o con vetture somministrate per precetto dai Comuni, e non per impresa.

Si considerano come proprietà del Governo i cavalli presi in affitto pel trasporto degli effetti d'artiglieria, e si ritengono tali, se sono guidati dai soldati del Regio Treno, o accompagnati da una dichiarazione dell' Intendente generale d' Artiglieria.

9.° Il Governatore, Comandante, ed Intendente generale di Genova.

10. Il Governatore, Comandante ed Intendente generale di Alessandria.

11. Gli Impiegati de' ponti e strade in esercizio delle loro funzioni.

## CAPO TERZO

*Del modo di riscossione della tassa, e dei doveri, cui sono sottoposti i viandanti.*

1.° La tassa è pagata al primo Uffizio di Ricevitoria.

Il Ricevitore che esige la tassa dee spedire ai passaggieri una bolletta di licenza che viene rimessa al Ricevitore della barriera d' uscita, e resa ostensibile agli altri Uffizii che servono di controllo.

2.° Le barriere debbono essere aperte ad ogni qualunque ora del giorno e della notte, in modo che i viaggiatori non siano trattenuti agli Uffizii maggior tempo di quello strettamente necessario per la riscossione del pedaggio, e spedizione della bolletta di licenza.

3.° È vietato ad ogni persona assoggettata al pagamento del pedaggio di oltrepassare l'Uffizio di Ricevitoria senza aver pagato i diritti determinati nella tariffa, e riportata la bolletta di licenza, sotto pena di lire 50 di multa.

4.° Sono soggetti alla stessa multa quei conducenti, che, per esimersi dal pagamento dei diritti sovra stabiliti, viaggiano per strade di traverso e non battute generalmente.

5.° Nessuno può distaccare cavalli, buoi, muli o bestie asinine all' avvicinarsi degli Uffizii di Ricevitoria per ricongiungerli dopo, sotto pena d'incorrere nella multa di lire 25 per ogni bestia staccata.

6.° Chiunque fa insulto con parole o con fatti, o che si oppone con violenza e minaccia ai Pre-

posti alla riscossione della tassa nell'esercizio delle loro funzioni, cade nella multa di lire 100, oltre il ristoro dei danni, senza pregiudizio del procedimento criminale, cui si potesse far luogo.

7.° Sono pure soggetti alla stessa pena quelli che atterrano, o altrimenti danneggiano le barriere, e gli Uffizii di Ricevitoria.

8.° Le Autorità civili e militari ed i Carabinieri Reali, essendone richiesti, prestano braccio forte, ed assistenza agli Impiegati e Preposti all' esigenza del pedaggio, come se la riscossione si facesse per conto del Governo.

9.° I delinquenti, ed i contravventori sono tradotti avanti il Giudice locale, od il Sindaco, i quali, verificato l' oggetto della contravvenzione, li condannano al pagamento delle multe sovra prescritte.

10. Pel caso, che le contravvenzioni siano accompagnate da delitti, che possano esigere pene corporali od afflittive, si segue il corso ordinario della giustizia.

11. Chiunque ha tenuto mano od agevolato in qualsivoglia modo le contravvenzioni, è punito colle stesse pene dei contravventori.

12. Occorrendo contestazione circa l'applicazione della tassa, la vertenza è decisa dal Sindaco senza formalità o spesa.

In nessun caso però i Ricevitori possono essere obbligati di lasciare il loro Uffizio, ma basterà che essi indirizzino al Giudice, ed al Sindaco un'esposizione sommaria del fatto che ha dato luogo a controversia.

13. I passaggieri, che sono incorsi in alcuna delle sopra specificate multe, e che ne contrasteranno

l' applicazione, e così pure quelli, che non s' acquieteranno alla decisione del Sindaco circa l' applicazione della tassa, debbono consegnarne provvisoriamente l' ammontare al Sindaco o al Ricevitore istesso contro ricevuta, oppure dar un valido mallevadore per quindi far decidere la sussistenza delle mosse opposizioni.

Non depositando il contravventore l' ammontare della multa o della tassa contronotata, o non somministrando una conveniente mallevadoria, li suoi effetti sono messi in sequestro, e conservati a sue spese sino a decisione della vertenza.

14. La decisione definitiva delle vertenze di questa natura spettano inappellabilmente alli rispettivi Intendente generale di Genova e d' Alessandria, secondo che il territorio, su cui ha luogo la contravvenzione, cade nel distretto dell' Intendenza generale di Genova, od in quello d' Alessandria.

15. Il prodotto delle multe appartiene per metà al denunziatore, e l' altra metà sarà versata a profitto degli Spedali di Genova, e di Novi, secondo che le contravvenzioni succederanno nel rispettivo distretto dell' Intendenza generale di Genova, od in quello d' Alessandria.

16. I verbali di contravvenzione sono formati dai Ricevitori, od altri Preposti all' esazione del pedaggio, e trasmessi al Sindaco, od al Giudice locale, e particolarmente a quest' ultimo, qualora le contravvenzioni siano di natura tale a far luogo a pene corporali ed afflittive.

Tale trasmissione dee farsi nel termine non maggiore di ore 24 perchè la contravvenzione possa essere indilatamente giudicata.

17. Quelli che lasciano in deposito l' ammontare

della tassa contrastata o delle multe incorse, non possono essere altrimenti molestati, salvo che per le commesse contravvenzioni si facesse luogo a pene corporali od afflittive.

18. I Ricevitori e Preposti non potranno in nessun caso rifiutare ai passaggieri la quitanza dei diritti da essi corrisposti, sotto pena di lire 100.

19. Verificandosi, che i Ricevitori, od altri Preposti all' esazione abbiano esatti maggiori diritti di quelli stabiliti nella presente Tariffa, sono immediatamente rimossi dall' impiego, e si procede contro essi criminalmente, sottoponendoli alle pene prescritte pei concussionarii.

20. La presente Tariffa sarà affissa avanti l'Uffizio di ciascuna Ricevitoria nel luogo il più apparente, ed in modo che facilmente possa essere consultata da tutti i passaggieri.

V. Borgarelli d'ordine di S. M.

Mandiamo il presente pubblicarsi ai luoghi, e modi soliti, ecc.

Dat. in Torino l' 11 di ottobre 1817.

*Per detta Eccellentissima*
*Regia Camera*,

Fava.

---

*Torino*, 26 *novembre* 1817.

Circolare (n.° 8806) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Disposizioni per evitare che gl' Impresari richiedano indennità ragguardanti allo escavamento della ghiaia.*

Frequenti doglianze mi vengono inoltrate per parte degli Impresari contro le inibizioni, che passo passo

ricevono dagli Uffizii d'Intendenza nell'escavamento della ghiaia necessaria per la sistemazione delle strade.

Tali inibizioni, oltre l'incaglio che recano al corso regolare dei lavori, somministrando agli Impresarii speciosi pretesti d'indennità, è necessario di procedere in esse con la massima cautela; epperciò sempre quando le cave assegnate nei contratti rispettivi somministrano ghiaia per quantità e qualità conforme a quella prescritta dagli oneri speciali, e se l'escavazione loro non lascia fondato timore d'introdurre l'acqua a danno dei beni confrontanti, di nuocere agli argini, e minacciare un corpo di fabbrica qualunque, si debbono esse conservare in esercizio a malgrado le istanze che fossero innoltrate in contrario.

Negli altri casi conviene che V. S. Ill.ma faccia verificare dall'Ingegnere le allegazioni dell'Impresaro per quindi stabilire definitivamente le località da cui converrà estrarre la ghiaia, e ciò in modo che la distanza media risultante dalle analisi non venga sensibilmente alterata, onde evitare le pretese d'indennizzazione per parte degli Impresarii.

Tali disposizioni di massime essendo dirette a conciliare possibilmente il privato col pubblico interesse, io non dubito punto di tutta la di lei premura, onde curarne l'osservanza, evitando interamente le forme contenziose, e provvedendo con la possibile maggiore sollecitudine in via amministrativa ai richiami di questa natura. Ho l'onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

*Torino, 5 dicembre 1817.*

Circolare ( n.° 9000 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ispettori ed Ingegneri.

*Le collaudazioni per opere fatte da Impresari debbono essere spedite all' Azienda Economica in doppia copia. — Modo di compilarle.*

Le collaudazioni finali dovendo servir di base per stabilire definitivamente la contabilità cogli Impresari, egli è necessario, che le medesime siano trasmesse a questa Generale Azienda in doppia copia, una delle quali per essere unita al mandato, e l' altra per tenerla in serbo negli archivi.

Nel metterla pertanto in avvertenza di quanto sovra per tutte le collaudazioni finali, che mi occorrerà di doverle affidare, debbo pure prevenirla, ch' ella mi farebbe cosa grata di analizzare da un lato tutte le condizioni di qualche rilievo, specificate tanto nei capitoli generali, quanto nei parziali, e di riferire dall' altro il modo con cui l'Impresaro vi diede evacuo; e pel caso che tali contratti non siano a corpo, fia conveniente di procedere ad un' esatta misura e calcolo dell' ammontare delle opere eseguite che terrà diviso in due colonne, in una delle quali si riferirà l' ammontare di ciascun lavoro a norma del contratto, e nell' altra il quantitativo di quelli realmente eseguiti, in modo ad averne facilmente sott' occhio il bilancio in più od in meno.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* C. M. Caccia.

*Torino*, 19 *dicembre* 1817.

Circolare ( n.° 9553 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*L' alta paga conceduta ai signori Ingegneri è, per quest' anno, a carico del Regio Erario.*

Il nuovo Regolamento d' acque e strade, firmato da S. M., che sta ora stampandosi, accorda agli Ingegneri addetti alle Provincie, e sui fondi delle medesime un' alta paga stabilita a lire 800 per gli Ingegneri di prima classe, e di lire 600 per quelli di seconda classe, la quale dee servir loro d' indennizzazione per fitti di locali e spese di cancellaria.

In vista che non poteva questa spesa essere messa a carico delle Provincie prima della pubblicazione del sovra accennato Regolamento, io ho creduto necessario d' inoltrare a tal proposito le mie osservazioni alla Segreteria di Stato per gli affari interni, onde ottenere che per l' anno scadente vi fosse provvisto coi fondi del Regio Erario.

Mi riesce grato il poter annunziare alla V. S. Oss.ma, che S. M. si è degnata di accogliere favorevolmente la proposizione che le venne fatta, e che in conseguenza le perverrà fra poco un mandato a di lei favore per l' ammontare della somma di lire . . . .

Nel comunicarle questa Sovrana disposizione, mi persuado che V. S. Oss.ma raddoppierà il di lei zelo e l' attività nel disimpegno delle incumbenze che le sono affidate, e mi pregio d' essere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 26 *dicembre* 1817.

Circolare ( n.° 9750 ) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Intendenti.

*Gl' Ispettori e gl' Ingegneri non possono abbandonare i loro posti senza averne prima ottenuta la permissione della Regia Segreteria di Guerra.*

Dal signor Generale comandante il Corpo Reale del Genio Civile è stata diramata una circolare tanto agl' Ispettori, quanto agli altri Ingegneri addetti al servizio d' acque e strade, perchè non debbano abbandonare le Divisioni o le Provincie, in cui sono impiegati, senza il permesso della Regia Segreteria di Guerra, da chiedersi col mezzo di quest'Azienda, e perchè non possano allontanarsi dal luogo dell'ordinaria loro residenza anche per oggetto di servizio, senza averne preventivamente informato l' Intendente della Provincia.

Tale disposizione ha per doppio oggetto, e di conoscere il luogo in cui si ritrovano gli Ingegneri, onde poterli rinvenire sempre che occorre, e di mettere V. S. Ill.ma in grado di firmare con cognizione di causa gli stati di pernottazione.

Dovendo io per quanto a me spetta procurare che la riferita essenzialissima disposizione abbia l'intiero suo effetto, ne rendo partecipe V. S. Ill.ma, pregandola di tenermi inteso del risultato che se ne conseguirà in codesta Provincia.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 19 *gennaio* 1818.

Circolare ( n.° 566 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Obbligo prescritto dall' art. 39 dei Capitoli generali per l' appalto, di pubblicare un avviso, diffidando i creditori sia per occupazione di terreni, sia per prestazioni di opere, di presentare in un determinato tempo li loro titoli onde procurarne il pagamento.*

A tenore dell' art. 39 dei capitoli generali d' appalto, gl' Impresari dei pubblici lavori non possono conseguire l' ultima rata del loro avere se prima non risulta positivamente che abbiano indennizzato tutti i possessori di quanto è loro dovuto in conseguenza di occupazioni, od in altro modo dipendentemente dai lavori eseguiti.

Per accertarsi dell' adempimento di una tale disposizione, è necessario che V. S. Ill.ma si faccia indicare da codesto signor Ingegnere le opere ultimate ed in istato di collaudazione, e quindi, a norma del succitato articolo, Ella pubblicherà un avviso sia per occupazioni di terreni, sia per prestazioni di opere, diffidando i creditori di dover far risultare a codesto Uffizio dei loro titoli in un determinato spazio di tempo p. es. di giorni 10, spirati i quali si darà corso alla spedizione dei mandati per saldo, e non rimarrà poi ai creditori che le vie ordinarie di giustizia per essere soddisfatti.

Sto attendendo un prossimo riscontro segnatamente rispetto alle collaudazioni, che furono per avventura recentemente spedite, ed ho l'onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 26 *gennaio* 1818.

Circolare ( n.° 1000 ) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Ispettori ed Ingegneri.

*Norme da seguirsi per gl' inghiaramenti.*

Sebbene l' inghiaramento delle strade non presenti per sè stesso difficoltà di rilievo, mi giova ciò nullameno di richiamarvi tutta la vigilanza degl' Ingegneri, essendo che, oltre ad assorbire in massima parte il fondo assegnato nel bilancio di questa Generale Azienda pel servizio delle strade, dipende essenzialmente dal modo con cui viene eseguito la lodevole conservazione delle medesime.

I capitoli generali in istampa contengono le più essenziali avvertenze, che si debbono aver presenti in un oggetto di tanta importanza. Per la qual cosa, nel mentre io eccito gl' Ingegneri a consultarli in ogni loro occorrenza, stimo opportuno di aggiungervi alcune altre istruzioni di massima, che si ravvisano necessarie a procurare una maggiore regolarità ed esattezza in questo servizio, ed a prevenire gli inconvenienti che potrebbero occorrere:

1.° Perchè la ghiaia possa riputarsi di lodevole qualità, non dee eccedere le dimensioni prescritte dai capitoli generali d' appalto, ed essere inoltre purgata da ogni benchè menoma quantità di sabbia o terra, e di grossezza non minore di due centimetri;

2.° Ad ottenere questo intento, corre obbligo agli Ingegneri, e più particolarmente agli Aiutanti ed Assistenti d' invigilare acciò le gradizze non siano disposte o troppo perpendicolarmente, o di soverchio inclinate, imperciocchè in ambi i casi malage-

vole riesce di separare la ghiaia dalle parti eterogenee.

L' inclinazione la più conveniente da prefiggersi esser dovrebbe quella di 45° coll' orizzonte.

Le gradizze poi dovranno essere di ferro, a maglia od a bacchette, offrendo i vani non maggiori di due centimetri, escludendo rigorosamente quelle di legno, che si ravvisano affatto improprie al lodevole ripulimento della ghiaia;

3.° Sarebbe inoltre opportuno che due giornalieri fossero impiegati al servizio d' ogni gradizza, l'uno per gettarvi contro la ghiaia onde purgarla a dovere, l' altro per separarne col badile le pietre di eccedente volume.

Questa operazione s'intende doversi eseguire oltre quella prescritta coi capitoli generali per lo sgombramento dei grossi sassi coi rastrelli di ferro, la quale è diretta unicamente ad escludere quei pochi, che per avventura fossero rimasti nella ghiaia dopo lo spargimento, anche a malgrado una diligente vagliatura;

4.° Gli Aiutanti ed Assistenti incaricati di vegliare al ripulimento della ghiaia non ne permetteranno il trasporto sulla strada, se questa non è stata diligentemente vagliata sul luogo stesso della cava; poichè senza viste di frode non può mai convenire agl' Impresari di trasportar ghiaia non vagliata a dovere, e così sostenere un' inutile spesa di trasporto;

5.° Occorrendo che sia disposta sulla strada ghiaia di non lodevole qualità, non potranno gl' Ingegneri proporre verun compenso di riduzione di prezzo o di misura, poichè in allora si ottiene bensì un' economia pel Regio Erario, ma la strada non riesce perciò riparata a dovere;

6.° Non potranno neppure proporre l' infrangimento delle grosse pietre, essendo difficilissimo di eseguirlo in modo soddisfacente, motivo per cui, gravando l' Impresaro di una sensibile spesa, non è sperabile di conseguire il divisato intento;

7.° In simile circostanza è strettamente raccomandato agl' Ingegneri di far tante volte vagliare la ghiaia quante sarà necessario per ridurla della qualità prescritta, avvertendo di far esportare le materie eterogenee in luogo appartato, e fuori della strada, per modo che nessun danno possa risultarne nè a quest' ultima, nè al comodo carreggio, nè alle proprietà adiacenti.

Essi faranno quindi provvedere dall' Impresaro nuova ghiaia in quantitativo tale da pareggiare le occorse diminuzioni.

Senza il previo esatto adempimento delle riferite disposizioni, gl' Ingegneri ricuseranno assolutamente di misurare la ghiaia, non ravvisandosi conveniente il metodo di misurarla preventivamente per quindi dedurne il cubo della sabbia, terra e grosse pietre provenienti dalla nuova vagliatura;

8.° Particolar attenzione meritar dee l' uso in cui sono gli Impresarii di condurre un quantitativo di ghiaia eccedente quello prescritto in vicinanza delle cave, e di lasciarla mancare nei tratti più distanti.

Non isfuggirà quindi alla vigilanza degli Ingegneri di far sì, che la ghiaia venga disposta su ciascheduna tratta in cumuli fra loro equidistanti, e dell' esatta dimensione prescritta dai capitoli parziali, rifiutando tutta quella che fosse condotta in eccedenza e viceversa, facendo provvedere il quantitativo mancante;

9.° Nel preparare i cumuli di ghiaia sogliono al-

cuni Impresari disporre sul vertice loro un corso di grossi ciottoli, affinchè misurandone l'altezza, ne venga a risultare un cubo maggiore del vero.

Sogliono pure, per il medesimo motivo, protenderne artificiosamente gli angoli, e renderne curvi i lati; per la qual cosa avvertiranno gli Ingegneri a consimili frodi, come altresì a quella di preparare i cumuli in generale minori della prescritta dimensione, con interporne tratto tratto alcuni di dimensione eccedente, sui quali si adoperano di far cadere la misura.

Per venire all'incontro di quest' ultimo artifizio basterà, che gli Ingegneri nell' esaminare e misurare i cumuli non seguano un determinato ordine numerico, ma che li trascelgano saltuariamente, e non a considerevoli distanze;

10. Onde viemmeglio accertare l' esatta misura della ghiaia sarebbe opportuno, che ogni Ingegnere facesse costrurre dall' Impresaro, assegnandogliene le dimensioni, una cassa di legno contenente il cubo, di cui riuscir dee ogni cumulo di ghiaia.

Facendo quindi in essa distendere i cumuli prescelti, gli Ingegneri potranno agevolmente osservare se la ghiaia ne occupa tutta la capacità, per tener conto, in caso negativo, della quantità mancante, e farla provvedere dall' Impresaro. Per tal modo, oltre ad ottenere una più esatta misura, si potrà eziandio meglio riconoscere se anche le parti intermedie dei cumuli sono della qualità prescritta; circostanza di cui, in qualunque modo, dovranno gli Ingegneri accertarsi, facendo sventrare i cumuli, che crederanno dover trascegliere per farne l' esperimento;

11. Per la ghiaia disposta in prismi continuati gli

Ingegneri dovranno valersi della sagoma indicata nei capitoli generali ;

12. Salvo il caso in cui, per circostanze particolari, non si possa operare altrimenti, la ghiaia dovrà essere soltanto collocata sopra un lembo della strada per non incagliarne il carreggio ;

13. Gli Ingegneri non permetteranno mai che la ghiaia sia sparsa prima di essere disposta sulla strada in cumuli, o in prismi continuati, ed ivi debitamente misurata e collaudata.

Occorrendo però che motivi preponderanti consiglino altrimenti, si dovrà riportarne preventivamente l' autorizzazione da questa Generale Azienda ;

14. Tali motivi per lo più si restringono a quello dell' angustia di alcune strade, per cui non si potrebbe eseguire la riferita rigorosa prescrizione senza intercettarne, o renderne il corso malagevole.

In tal caso, incumbe l' obbligo agli Ingegneri di prescrivere nei loro progetti di perizia, che la ghiaia sia ammucchiata sui terreni laterali, o veramente di formare dei magazzini accanto alle cave medesime, di maggiore o minore dimensione secondo le circostanze locali.

Questi casi però non possono essere frequenti, essendo che vi si può anche riparare mediante prismi continuati, ristretti in modo ad occupare meno spazio che sia possibile, e lasciando di distanza in distanza alcuni vani tanto per lo scolo delle acque, quanto per facilitare il cambio delle vetture, che si venissero ad incontrare;

15. Allorquando la ghiaia sarà riconosciuta tanto in quantità, che in qualità coerente al prescritto dai capitoli generali e parziali di ciascun contratto, per modo che se ne possa eseguire lo spandimento,

dovranno gli Ingegneri invigilare attentamente acciò il suolo della strada venga liberato dal fango e dalla polvere, deputando ad un tal fine un affidato Assistente.

Quest' avvertenza è importantissima, essendo che il carreggio comprimendo la ghiaia sparsa sopra tali materie le fa nuovamente ricomparire alla superficie; motivo per cui riesce gettata ogni precedente spesa;

16. Non si dovrà neppure spargere la ghiaia in tempo di gelo; perciocchè liquefacendosi il ghiaccio ne risultano gli inconvenienti medesimi quì sopra riferiti;

17. Trattandosi di una strada in costruzione, oltre alle avvertenze specificate tanto nei capitoli generali, quanto nei parziali, gli Ingegneri non permetteranno che la ghiaia sia trasportata e sparsa, se prima l'incassamento non è stato ridotto all'esatta misura, che gli Ingegneri dovranno personalmente verificare;

18. Essendo alcune strade affatto prive d' impietramento ne risulta, che di soverchio dispendio, e il più delle volte inutili riescono le grandiose provviste di ghiaia che si eseguiscono sulle medesime; poichè trovandosi il loro fondo cretoso e poco resistente, la ghiaia rimane in breve soperchiata dal fango.

In simile circostanza è dovere degli Ingegneri di proporre i mezzi in loro senso i più adatti onde costituire alle strade un fondo solido, per cui di minor spesa sia per riuscire la successiva manutenzione;

19. Un ultimo importante oggetto giova di richiamare all' attenzione degli Ingegneri. Esso riflette l' assegnamento delle cave per l' estrazione della

ghiaia, per cui accade soventi, o che le medesime non producono la calcolata quantità, o che la spesa per escavarla riesce eccedente, e lesiva, o che ne risultano danni considerevoli ai possedenti sia introducendo nelle proprietà loro un corpo d'acqua, sia innoltrandosi sotto un fabbricato qualunque, sia rovinando le ripe o i muri di cinta o di sostegno; ciò che dà luogo a frequenti e giusti richiami, i quali, oltre all' incaglio che arrecano nell' eseguimento dei lavori, porgono agli Impresari speciosi pretesti per sollecitare considerevoli indennità.

A scanso dei riferiti inconvenienti dovranno gli Ingegneri impiegare ogni più diligente cura nel fissare le cave, facendovi precedere gli opportuni assaggi, e procurandosi le debite informazioni;

20. Gli Impresari ricorrono pure non di rado contro l'assegnamento della distanza media delle cave al luogo dove la ghiaia debb' essere disposta in cumuli.

Egli è perciò necessario, che gli Ingegneri distinguano tutta la strada da inghiarare in tante suddivisioni quante sono le cave da cui si può estrarre la ghiaia con la maggior economia dell'Erario, e minor danno dei possessori.

La distanza media verrà calcolata secondo i dettati dell' arte;

21. Nei capitoli generali è prescritto che gli Impresari, prima di nulla intraprendere sulle proprietà altrui, debbono renderne intesi i possessori per stabilire l' indennità che loro sarà dovuta.

Gli Ingegneri sono quindi eccitati a invigilare l' eseguimento di tale dovere, che per lo più viene negletto, diffidando gli Impresari, che a loro carico riuscir dovranno tutti i compensi, che per sif-

fatto oggetto si riconosceranno dovuti tanto per stabilire le indennità, quanto per le spese di verificazione.

Dal rigoroso adempimento di quanto sovra dipendendo essenzialmente la conservazione delle strade, l' economia nelle spese, e la guarenzia del privato interesse combinato con quello del pubblico, io non dubito punto, che gli Ingegneri si faranno uno stretto dovere di uniformarvisi, e di vegliare, mediante frequenti visite locali, acciò anche i loro subalterni non ne trascurino in nessuna parte l'accurata osservanza.

Ad un tal fine, dovranno consegnare agli Aiutanti ed Assistenti un esemplare della presente, con invitarli a studiarne e seguirne il contenuto in ogni occorrenza.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 13 *febbraio* 1818.

Circolare (n.° 1350) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti ed Ingegneri.

*Consegna d' un esemplare del Regolamento de' ponti, acque e strade* *.

Con Regie Patenti del 29 maggio 1817 S. M. si è degnata d' approvare il Regolamento de' ponti, acque e strade, di cui riceverà V. S. Ill.ma il numero sufficiente d' esemplari per il solito canale,

---

* *Ved. pag.* 259 a 477 *di questo Volume, ove è riportato il suddetto Regolamento.*

acciò venga pubblicato in tutte le Comunità di cotesta Provincia.

Desideroso che possa averne V. S. Ill.ma anticipata cognizione, ho l'onore di fargliene tenere un esemplare, che la prego di voler gradire qual particolare contrassegno della distintissima mia stima.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 24 *febbraio* 1818.

Circolare (n.° 1740) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si eccitano a mettere in esecuzione gli art.* 4, 5, 6 *e* 44 *del nuovo Regolamento, e si danno alcune istruzioni all'uopo per la compilazione del Bilancio Provinciale.*

Due importanti incumbenze sono affidate agli Intendenti dagli articoli 4, 5, 6 e 44 del nuovo Regolamento.

Riflettono i due primi articoli la classificazione delle strade provinciali, i di cui caratteri principali e costitutivi furono assegnati dall' art. 4.

Ha per oggetto l' art. 44 le opere da eseguirsi annualmente attorno alle medesime.

Sebbene l' assegnamento loro debba dipendere dalla classificazione delle strade, ciò nulla meno gl' incumbenti indispensabili per stabilirla a dovere, non potendo a meno di esigere un tempo assai considerevole, e particolari istruzioni che mi riservo di dare, io reputo conveniente di far precedere per quest' anno il disposto dal riferito art. 44, ritenendo per strade provinciali quelle che, non ascritte

dal nuovo Regolamento fra le strade Regie, furono nell' anno scorso contemplate nel prospetto dei pubblici lavori da eseguirsi col fondo annonario.

Prescrive l' art.° 44 che gli Intendenti, di concerto coi signori Ingegneri delle rispettive loro Provincie, proporranno le opere credute necessarie, consultando in proposito i Sindaci della Città Capoluogo della Provincia, ed i maggiori possedenti.

Su questi due oggetti cader dee specialmente l'attenzione di V. S. Ill.ma, ponendo mente, acciò che fra le opere divisate abbiano luogo quelle di assoluta urgenza, di annuale manutenzione, e di positivo pubblico vantaggio, avvertendo di preferire la continuazione dei lavori intrapresi nell' anno antecedente, e che debbono di tutta necessità essere rateatamente compiti.

La scelta delle persone che esternar dovranno il loro parere sulle opere proposte è per se stessa molto delicata, e merita perciò una particolare attenzione.

Infatti, gl' interessi delle località sono diversi e discrepanti fra di loro, onde per metterli d'accordo e calcolare il vero vantaggio generale della Provincia è necessario di riunire i maggiori possedenti di varii ed opposti punti della medesima, acciò dal complesso delle loro ossservazioni si possa desumere con piena cognizione di causa quali fra i proposti lavori si debbano ammettere e quali eliminare.

I possedenti di cui sovra potranno essere interpellati o verbalmente o in iscritto, e ciò secondochè si giudicherà più conveniente rispetto alle varie circostanze locali della Provincia.

In ogni caso però, sia che il loro parere venga spiegato verbalmente o per epistolare corrispondenza,

ella avrà cura di farne risultare in iscritto, e di trasmettermelo rivestito della loro sottoscrizione, acciò io possa porlo sotto gli occhi del Consiglio superiore.

L' oggetto principale dovendo essere quello di avere ogni anno in lodevole stato la maggiore estensione di strada che fia possibile, converrà occuparsi preferibilmente delle manutenzioni a norma dell' art. 61 e seguenti del Regolamento 1.°, e dei capitoli generali tit. III del Regolamento 4.°, e ciò tanto rispetto alle strade già sistemate a dovere, quanto per quelle che non esigono considerevoli riparazioni, ed a cui provvede specificamente l'art.° 63 del citato Regolamento primo.

Stabiliti i lavori da intraprendersi nel corso dell' anno fia necessario di calcolare la proporzione del carico che dovrà risultarne a ciascun contribuente a norma dell' art.° 45, che ella avrà la compiacenza di farmi conoscere, unitamente alle basi, sulle quali dovrà essere ripartito.

Sto attendendo quanto prima il risultato delle cure di V. S. Ill.ma nel dare evacuo agli interessanti oggetti sui quali ho creduto opportuno d' insistere particolarmente; e ciò affinchè coll' aprirsi della primavera si possano intraprendere quelli fra i proposti lavori che saranno giudicati dover meritare la preferenza.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 24 *febbraio* 1818.

Circolare (n.° 1850) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si prescrive di somministrare ai signori Intendenti delle Provincie tutti i dati maggiori, onde metterli in grado di trasmettere il quadro de' lavori da eseguirsi sulle strade provinciali, a termine degli articoli* 4, 5, 6, 44, 61 *e* 63.

Con lettera circolare di quest' oggi, io eccito i signori Intendenti a disporre quanto è prescritto agli articoli 4, 5, 6 e 44 del nuovo Regolamento, segnatamente a quest' ultimo, il quale riflette le opere da eseguirsi lungo le strade provinciali, osservando loro che, sebbene debbano esse dipendere dalla classificazione delle strade, ciò nullameno è necessario, per quest'anno, di farle precedere, a motivo dell' avanzata stagione, ritenendo per strade provinciali quelle che, non contemplate dal nuovo Regolamento fra le strade reali, furono nell' anno scorso comprese nel prospetto dei pubblici lavori sostenuti col fondo annonario.

Il quadro dei surriferiti lavori dovendo essere compilato dagl' Intendenti di concerto cogl' Ingegneri delle rispettive loro Provincie, io la eccito a somministrare a quello di codesta Provincia tutti i dati, che potrà maggiori, onde metterlo in grado di presentarlo colla dovuta regolarità.

Ed a questo riguardo Ella avvertirà che debbono aver primieramente luogo le opere di massima urgenza, indi quelle di ordinaria manutenzione, infine le altre di riconosciuto pubblico vantaggio, segnatamente se servono di continuazione ai lavori già intrapresi

nell' anno scorso, i quali si vogliono rateatamente mandare a buon termine.

Le annuali manutenzioni di cui trattano l'art. 61 e seguenti del Regolamento 1.°, ed i capitoli generali tit. III del Regolamento 4.° debbono in ispecial modo occupare la di lei attenzione, sia che le strade si trovino in lodevole stato di sistemazione, sia che non abbisognino di considerevoli opere di riattamento; essendo che dall' accurata diligenza nell' eseguire le riparazioni saltuarie, che occorrono, dipende essenzialmente il buon essere delle strade e l' economia nelle spese provinciali.

Si occuperà Ella pertanto a compilare colla massima sollecitudine e regolarità i progetti di perizia dei sovraccennati lavori, acciò si possa in breve ottenere la maggiore possibile estensione di strada in agevole stato di carreggio, ciò che forma l'oggetto principale delle di lei attribuzioni.

Qualora le strade non abbisognino di grandi riparazioni, Ella si riferirà particolarmente nella compilazione delle perizie al disposto dell' art. 63.

Dalle nozioni che gl' Ingegneri saranno per somministrare agli Intendenti, dovendo in gran parte derivarne l' esattezza del lavoro stato loro richiesto, io sono persuaso ch' Ella sarà per spiegare in tale circostanza la maggiore attività ed oculatezza.

Ho il piacere, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 6 *marzo* 1818.

Circolare (n.° 2050) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si eccitano a termini dell'art.* 43, *Regolamento* 1.°, *di consegnare i progetti di perizia in doppia spedizione.*

L' art. 43 del Regolamento 1.° prescrive, che i progetti di perizia debbano essere presentati in doppia spedizione.

Le particolari circostanze che nell' anno scorso fecero declinare da siffatta disposizione essendo ora cessate, io eccito i signori Ingegneri a volervisi esattamente conformare.

Ho il piacere, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 6 *marzo* 1818.

Circolare (n.° 2000) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si eccitano ad invigilare affinchè i fossi vengano espurgati dai possessori frontisti due volte all' anno, a tenore degli art.* 28, 29 *e* 121 *Regol.* 1.°

Gli articoli 28 e 29 del Regolamento 1.° prescrivono, che i fossi laterali alle strade debbono essere espurgati dai possessori frontisti, a cui corre obbligo di eseguire simile lavoro due volte l'anno, cioè nei mesi di marzo e di ottobre.

L' art.° 121 assegna indi il modo da seguirsi onde curare lo eseguimento di siffatta disposizione. Dovranno perciò essere eccitati, mediante circolare, tutti i Sindaci a pubblicare l' avviso ivi prescritto.

Essendo importantissimo per la conservazione delle strade lo spurgo de' fossi, io prego V. S. Ill.ma a voler invigilare acciò esso abbia luogo regolarmente, e nelle forme prescritte col citato Regolamento.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 6 *marzo* 1818.

Circolare (n.° 2060) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme da seguirsi riguardo alla nomenclatura delle tre categorie di strade stabilite dal nuovo Regolamento.*

Per la regolarità della classificazione delle strade essendo necessario di stabilire una nomenclatura de-

terminata e invariabile, io credo opportuno di significare a V. S. Ill.ma che per le strade reali si debbono conservare le denominazioni stesse indicate all' art. 3.° del Regolamento 1.°: per la qual cosa ogni progetto di perizia sarà distinto, 1.° coll'indicazione degli estremi della strada Reale, per esempio da Torino a Piacenza, da Torino in Francia, ecc.; 2.° con quella della Provincia, sul di cui territorio essa percorre; 3.° colla circoscrizione del tratto al quale sono relative le opere proposte; 4.° in fine colla designazione sommaria della natura delle opere contemplate nella perizia.

Le strade provinciali debbono indicare gli estremi di un Capo-luogo all' altro delle Provincie, cui esse si rivolgono, senza aver riguardo se discorrono sopra il territorio di una Provincia intermedia; così si dirà strada da Acqui a Savona, tuttochè si trovi frammezzo la Provincia di Mondovì. Nel resto avranno luogo le norme, di cui agli articoli 2 e seguenti quì sopra riferiti.

Qualora una strada non sia diretta ad un Capoluogo di Provincia si annoterà per estremo l'ultimo suo confine.

Le stesse avvertenze si osserveranno rispetto alle strade comunali, riferendo i due Comuni a cui esse prossimamente si rivolgono.

La precisione in siffatte nomenclature essendo di sommo vantaggio, io eccito i signori Ingegneri ad impiegarvi la massima attenzione.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 19 *marzo* 1818.

Circolare ( n.° 2400 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Norme da seguirsi in ordine a quanto prescrive l' art. 126 del Regolamento 1.° per la nomina d' un delegato alla speciale vigilanza delle strade.*

L' art. 126 del Regolamento 1.° prescrive, che in ogni Mandamento sia nominato un Delegato per la speciale vigilanza delle strade.

Tale nomina essendo importante per i favorevoli risultati che se ne possono sperare, io credo opportuno di osservare, che questi Delegati debbono essere trascelti fra le persone più agiate, intelligenti e zelanti pel pubblico vantaggio di ciascun Mandamento.

Quest' avvertenza è tanto più necessaria, in quanto che le funzioni dei Delegati essendo gratuite, non sarà sperabile di rinvenire chi se ne assuma l'incarico, e le eseguisca lodevolmente, se non è mosso da sentimenti d' onore, e di vero zelo per l' interesse generale.

Io non dubito punto che V. S. Ill.ma praticherà tutte le necessarie diligenze per ottenere, che la scelta cada su persona atta, sotto ogni aspetto, a disimpegnare le incumbenze della sua delegazione. Prima però di procedere alla loro nomina definitiva, Ella si compiacerà di trasmettermi lo stato nominativo di tali individui, corroborato delle particolari di lei osservazioni, acciò io sia in grado di farle conoscere le ulteriori mie disposizioni a questo riguardo. Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 23 *marzo* 1818.

Circolare (n.° 2500) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Avvertenza di comprendere nella formazione del bilancio provinciale le spese che occorrono farsi dagli Uffiziali Ingegneri a tenore del tit.* 10, *Regolamento* 3.°

Il tit. 10, Regolamento 3.° mette a carico delle rispettive Provincie alcune spese necessarie pel disimpegno del servizio degl' Ingegneri, rispetto alle strade provinciali. Sul dubbio pertanto che l'ammontare di tali spese non venga contemplato nel bilancio che si sta disponendo a senso della mia circolare (n.° 1740), io ne pongo in avvertenza V. S. Ill.ma, pregandola d' avervi riguardo.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 1.° *aprile* 1818.

Circolare (n.° 2810) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Consegna di un modulo di bilancio, ed un estratto delle determinazioni di S. M. del* 1.° *maggio* 1816, *onde si acceleri la formazione del bilancio provinciale, a senso della Circolare* (*n.°* 1740).

La mia circolare (n.° 1740), concernente alla proposizione dei lavori che dovranno aver luogo sulle strade provinciali, non essendo stata generalmente interpretata nel vero suo senso, io credo opportuno di trasmettere a V. S. Ill.ma un modulo di bilancio

che dovrà accompagnare lo stato prescritto dall' art. 38 del nuovo Regolamento.

Perchè Ella possa contemplare nel bilancio suddetto una somma approssimativa per le spese, che a senso del tit. 1.° del 4.° Regolamento debbono ricadere a carico delle Provincie, reputo opportuno di unirle copia degli articoli 36 e 37 delle determinazioni di S. M. del 1.° maggio 1816 (*vedi questi articoli alla pag.* 221 *di questo vol.*), richiamati dall' art. 213 del Regolamento medesimo.

Oltre questo bilancio ed il riferito stato, io attendo pur anco che la di lei compiacenza mi faccia conoscere il risultato in iscritto del parere esternato dai Sindaci della Città Capo-luogo di Provincia, e dai maggiori possedenti, ai quali, a senso dell' art. 44, dovranno essere comunicati.

La difficoltà, che generalmente si presenta, si è quella del modo di compensare le spese, che saranno approvate, e ciò a motivo che i causati pel corrente esercizio già si trovano definitivamente stabiliti.

Questa circostanza però punto non dee remorare l' eseguimento della precitata mia circolare; perciocchè essendo della massima importanza che le strade siano lodevolmente conservate, verranno prese dal Governo le necessarie disposizioni, affinchè anche in quest' anno abbia luogo una sovra imposta provinciale, con cui far fronte alle spese ravvisate ad un tal fine indispensabili.

L' avanzamento della stagione rendendo necessaria la pronta intrapresa degli occorrenti lavori, io la prego a sollecitare quanto maggiormente sarà possibile la compilazione del riferito bilancio.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

## MODULO *di Bilancio.*

BILANCIO della Provincia di . . . . . per le spese d'Acque e Strade nell'anno 1818

| | | |
|---|---|---|
| Montare delle spese necessarie, ed occorrenti sui diversi tronchi della strada da . . . . . a . . . . . come dall'unito stato redatto a senso dell'art. 38 del Regolamento per le Strade. . . . . ll. | | |
| *Idem* per la Strada da . . . . . a . . . . . » | | |
| *Idem* per la Strada da . . . . . a . . . . . » | | |
| Cantonieri n.° . . . . . a ll. 30 al mese, per mesi . . . . . » | | |
| Alta paga all'Ingegnere della Provincia a senso dell' art. 211 del 3.° Regolamento . . . . . » | | |
| Indennizzazione all'Ingegnere della Provincia, agli Aspiranti, Aiutanti ed Assistenti a senso degli articoli 212, 213, 214 e 215 dello stesso Regolamento, a calcolo . . . . . » | | |
| TOTALE . . . ll. | | |

*a* Le quali ripartite sopra tutta la stima dei beni della Provincia, di scudi . . . . , importa l'imposta addizionale di centesimi . . . . . per ogni scudo.

*b* Le quali ripartite sul principale dell'imposta fondiale di tutta la Provincia, ascendente a lire . . . . , esigono l'imposta addizionale di centesimi . . . . . per ogni lira.

*L'Intendente della Provincia*

a *Alle Provincie di Novara, Pallanza, Alessandria, Lomellina, Tortona, Voghera.*

b *A tutte le altre Provincie.*

*Torino*, 3 *aprile* 1818.

Circolare (n.° 2853) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Avvertenza di consegnare all'Azienda Economica le specifiche delle minute spese, pernottazioni, ecc., che riflettono le strade reali, e consegnare le altre all' Intendente della rispettiva loro Provincia.*

Alla scadenza d' ogni trimestre si praticò nello scorso anno di far corrispondere a V. S. Ill.ma sui fondi assegnati a questa Generale Azienda l'ammontare delle minute spese, e le indennità per le pernottazioni.

A seconda delle disposizioni contenute nel titolo 10 del 3.° Regolamento vengono sostenute dal Regio Erario le sole spese che riflettono le strade reali, dovendo le altre essere a carico delle Provincie.

Nel porgerle quest' avvertenza, debbo pregarla di trasmettere d' or innanzi a quest' Uffizio le sole specifiche concernenti al servizio delle strade reali. Quanto alle altre, V. S. Ill.ma potrà indirizzarle al signor Intendente di cotesta Provincia, il quale ha già ricevuto in proposito le necessarie istruzioni.

Ho il piacere, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 14 *aprile* 1818.

Circolare (n.° 3130) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si partecipa che i signori Giudici debbono considerarsi, dalla pubblicazione del Regolamento, dispensati dalle visite stradali loro affidate dalle Regie Costituzioni.*

Il nuovo Regolamento per il servizio d' acque e strade dispensa i signori Giudici dalle visite, che

dovevano eseguire a norma delle Regie Costituzioni, essendo le medesime rispettivamente affidate ai signori Ingegneri, Sindaci e Delegati di mandamento.

Siccome però tale Regolamento, a tenore delle Regie Patenti 29 maggio 1817, non dee aver il suo pieno effetto, che due mesi dopo la pubblicazione, ne segue che alcuni Giudici avrebbero potuto credersi tuttavia autorizzati ad eseguire le visite suddette, ed a perceverne gli emolumenti fissati nei causati comunali.

Per andare perciò all' incontro delle obbiezioni, che potessero nascere in proposito, io ho creduto opportuno di prendere su questo particolare gli ordini della Regia Segreteria di Stato Interni.

N' ebbi in riscontro che i signori Giudici dovevano considerarsi fin dal momento della pubblicazione del Regolamento dispensati dalle visite stradali, e che gl' Intendenti non sono più in grado di autorizzare i rispettivi Comuni a corrisponder loro la solita consentita gratificazione.

Inseguendo pertanto le surriferite direzioni, io ne rendo intesa V. S. Ill.ma per di lei norma, con eccitarla a notificarle ai signori Giusdicenti di codesta Provincia. Ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

---

*Torino*, 22 *aprile* 1818.

Circolare (n.° 3493) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Spiegazioni rispetto all' articolo* 82, §. 2, *ed all' art.* 84, *Regolamento* 1.°, *sull' introduzione delle acque irrigatorie nei fossi laterali alle strade.*

Alcune obbiezioni ebbero luogo relativamente all' applicazione del prescritto dal §. 2 dell' art. 82, e

dall' art. 84, Regolamento 1.° concernente all'introduzione delle acque irrigatorie nei fossi laterali alle strade.

A spiegazione pertanto delle medesime, io prego V. S. Ill.ma di ritenere l'art. 84 come assolutamente obbligatorio e di rigore, salvo le eccezioni contemplate all' art. 82, che si restringono o ad un invalso corso d' acqua perenne in tali fossi, o alla sua introduzione temporaria nei medesimi. Nel primo caso gli utenti sono in obbligo di eseguire tutte le opere riconosciute necessarie per impedirne l'espansione sulle strade, e nel secondo l' introduzione può essere tollerata sempre quando il corso d' acqua sia diretto e non serva all' irrigazione dei beni laterali; perciocchè facendo d' uopo in allora di praticare delle chiaviche od altre simili opere, lo scopo delle quali tende a sollevare le acque, inevitabile ne debbe riuscire lo spandimento sulla strada. Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino, 22 aprile* 1818.

Circolare ( n. 3495 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme relative alle visite delle Strade da eseguirsi dagli Ingegneri a tenore dell'art.* 39, *Regolamento* 3.°, *e disposizioni, perchè in tutti i mesi dell' anno segua la visita delle strade reali e provinciali col mezzo di un Aiutante o di un Assistente.*

A tenore dell' art. 39, Regolamento 3.° debbono i signori Ingegneri visitare in febbraio ed in giugno di ciascun anno le strade reali e provinciali loro affidate, oltre le altre perlustrazioni parziali più frequenti, che il bene del servizio sarà per esigere.

Siccome lo scopo di tali visite è rivolto alla verificazione delle opere in corso, all'indagine di quelle che si dovranno intraprendere, ed a riconoscere se il disposto dai Regolamenti è rigorosamente osservato, in special modo, per quanto riflette la pulizia delle strade, non verrebbe il medesimo adeguato, ove negli altri mesi dell' anno le strade non fossero accuratamente invigilate.

Per ottenere il divisato intento, ho disposto che gl' Ingegneri assegnino ai loro Aiutanti ed Assistenti di maggiore intelligenza una o più strade, che dovranno percorrere mensualmente, per rilevarne minutamente tutte le occorrenze, e formarne un'apposita relazione.

La vigilanza loro dee rivolgersi all' emergenza delle strade e ponti, e segnatamente al disposto del tit. IV, Regolamento 1.°, relativo alla pulizia.

L' integrità del suolo delle medesime, l' espurgazione dei fossi, gl' indebiti depositi sulle banchine delle materie escavate, l' irregolarità dei piantamenti, l' abusiva introduzione delle acque irrigatorie nei fossi, la costruzione delle così dette napole, ossia terrapieni per attraversare dalla strada ai beni attigui, sono altrettanti articoli che debbono maggiormente fissare l'attenzione degli Aiutanti ed Assistenti, perchè dallo stato loro specialmente dipende la conservazione delle strade e dei ponti.

Gl' Ingegneri poi raccoglieranno le riferite relazioni mensuali, e ne formeranno una complessiva, che sarà trasmessa ai rispettivi Intendenti, perchè provvedano in caso di contravvenzione, ed a questa Generale Azienda per sua norma.

Ho il piacere, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 22 *aprile* 1818.

Circolare (n.° 3540) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Ordine di dare le analoghe disposizioni, perchè vengano selciati i tratti di strada reale, che transitano nelle Città e Comuni, a tenore degli articoli* 33 *e* 34, *Regolamento* 1.°

L'art. 34, Regolamento 1.° prescrive che le Città ed i Comuni sono in obbligo di mantenere selciate nel miglior modo le strade reali, che transitano nei loro abitati, e ciò mediante un' annualità da corrispondersi dal Regio Erario nel modo stabilito dall'art. 33.

L' art. 36 mette parimenti a carico delle Città, dei Comuni e dei possessori delle case confrontanti, secondo l' uso, l' adattamento e manutenzione dei selciati delle strade provinciali, che corrono nei loro abitati.

Informato, che la maggior parte dei riferiti selciati si trovano in pessimo stato, io prego V. S. Ill.ma di dare in proposito le più energiche disposizioni, consultando ove occorra il parere di codesto Uffiziale Ingegnere circa i lavori da eseguirsi, e ciò nell' intento di guarentire l' interesse dei pubblici a cui spetta l' eseguimento dei lavori surriferiti.

Ho l' onore, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 1.° *maggio* 1818.

Circolare (n.° 3800) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Consegna del prospetto delle somme da impiegarsi sulle strade reali che decorrono nella rispettiva loro Provincia.*

Il Consiglio superiore d' acque e strade avendo approvato nella sua seduta del 30 or scorso aprile

il bilancio relativo alle strade reali, io mi faccio premura di notificarle, che la somma assegnata alle medesime per il tratto che decorre su codesta Provincia è di lire da impiegarsi nei lavori indicati nel qui unito prospetto.

Ella avvertirà che in questa somma non sono compresi i residui per opere appaltate nel passato esercizio, e di cui alcune rate di pagamento scadono nell' anno corrente.

Le osservo inoltre, che la somma come sovra assegnata non può in verun modo eccedersi, che anzi si dovrà possibilmente lasciare un fondo disponibile per i casi eventuali ed impreveduti.

La eccito pertanto a disporre sollecitamente i progetti di perizia dei lavori divisati nel riferito prospetto, seguendo, per quanto fia possibile, le disposizioni dell' art. 63 del Regolamento, e facendo in ogni caso preventivamente conoscere le circostanze particolari che vi faranno opposizione.

Mentre io mi riservo di respingerle quelli fra i progetti sovra indicati, che già mi sono pervenuti, e che dovranno essere riformati, ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 7 *maggio* 1818.

Circolare (n.° 3958) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Soluzione dei dubbii proposti da alcuni Uffizii d'Intendenza sul metodo da seguirsi per le contravvenzioni in materia d' acque e strade.*

Il Regolamento 2.° annesso alle Regie Patenti 29 maggio 1817 assegna all' art. 122 il metodo da seguirsi rispetto alle contravvenzioni in materia d' acque. Nulla però a questo riguardo venne sta-

bilito nel Regolamento 1.° , sebbene la repressione non ne sia meno importante.

Questa circostanza fece nascere dei dubbii appo alcuni Uffizii d' Intendenza circa il contegno, che dovranno osservare in siffatta materia.

Essendomi io fatto carico di sottoporre l' eccitamento alla decisione della Regia Segreteria Interna, n' ebbi in risposta doversi applicare al Regolamento 1.° il disposto dall' art. 122, Regolamento 2.° , e ciò a motivo che, sebbene il Regolamento generale d'acque e strade contenga quattro parti per più commoda distribuzione delle materie, la Regia Patente 29 maggio 1817 avendone ordinata la complessiva esecuzione , ebbe in mira che le disposizioni generali contenute in alcuno dei parziali Regolamenti s' intendessero ugualmente estensivi agli altri in tutte le parti , per cui ne riesce naturale l' applicazione.

A maggior spiegazione di quanto sovra, la prelodata Regia Segreteria Interna soggiunge non potersi rivocare in dubbio, che gl' Intendenti, in seguito alle relazioni , che per contravvenzioni a qualche articolo del nuovo Regolamento vengano loro fatte dagli Uffiziali od altri Impiegati del Genio, siano autorizzati a provvedere per mezzo d' ingiunzioni ai contravventori , e che queste siano esecutorie, qualora non vi si faccia opposizione nel termine espresso nelle medesime.

Occorrendo che i particolari, a cui sono dirette le ingiunzioni, si rendano opponenti, in allora l'ingiunzione risolvendosi in semplice citazione , sono gl' Intendenti in grado di procedere oltre nelle vie più pronte e sommarie, siccome scorgesi al precitato art. 122 , ed hanno autorità di pronunziare definitivamente nel modo ivi espresso.

Un altro dubbio insorse per sapere se le relazioni degl' Ingegneri debbano essere sopra carta da bollo. La soluzione riesce negativa, risultando chiaramente dal §. 9, art. 40 del Regio Editto 5 dicembre 1817, che simili atti sono esenti dai dritti del bollo.

E siccome il citato art. 122, Regolamento 2.° assegna metà delle multe all' inventore, essa potrà essere devoluta agli Aiutanti ed Assistenti, qualora siano i primi a denunciare le contravvenzioni.

Nell'assegnarle le riferite basi normali, ho l'onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 27 *maggio* 1818.

Circolare ( n.° 4000 ) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme da seguirsi nella compilazione de' progetti di perizia a tenore del nuovo Regolamento.*

Dai progetti di perizia che ricevo dalle varie Provincie avendo dovuto rilevare che ovunque non sono strettamente seguite le norme prescritte dal nuovo Regolamento, io eccito i signori Ingegneri a ponderarne attentamente ogni disposizione per uniformarvisi col massimo impegno;

1.° La prima necessaria avvertenza, che debbono avere, si è quella di distinguere le perizie in altrettanti fascicoli quante sono le parti, che le debbono comporre piani, cioè; profili longitudinali, e traversali, calcolo delle sezioni, capitolato d' appalto e perizia di stima. E quì non dee sfuggire, che i capitoli formano la base del contratto, essendochè la perizia di stima non dee esservi inserta, perchè soltanto diretta a servir di norma agli accorrenti all' asta, ed all' Amministrazione; dal che ne segue

l' obbligo agl' Ingegneri di comprendere nei capitoli tutti gli oneri, e tutte le condizioni dell'appalto per modo, che le perizie di stima dipendano, e siano desunte dal capitolato, e non questo da quelle, come per lo più si suole praticare;

2.° Particolare attenzione vuolsi impiegare nel calcolo delle perizie, essendochè occorse non di rado di riconoscere in esse errori di rilievo. Per la qual cosa io eccito gl' Ingegneri a verificare con ogni diligenza, se i calcoli sono eseguiti dai subalterni, ed a farli rivedere ove vi abbiano atteso personalmente;

3.° La distribuzione delle rate di pagamento viene d' ordinario stabilita senza base determinata, dal che ne deriva confusione, e poca concordanza tra queste, ed i certificati di pagamento.

Per venire all' incontro di siffatto inconveniente, io stimo opportuno di stabilire, che a schiarimento del capitolo che determina le rate di pagamento, venga ogni progetto di perizia corredato di una separata minuta di calcolo, in cui l' assegnazione di ogni rata sia accompagnata dall' espressione dell' ammontare del lavoro che si dee in essa eseguire, indicando il capitolo che la prescrive, l' epoca in cui è stabilito il suo principio, e quella dell' ultimazione. Ciò mediante, avendo gl' Ingegneri presenti esse minute nella spedizione dei certificati a norma dei moduli n.° 11, 12 e 13 del nuovo Regolamento, si otterrà la desiderata precisione;

4.° Un altro inconveniente dovetti rilevare nell' interpretazione, che alcuni Ingegneri assegnano all' art. 24, tit. III, Regol.° 4.° relativo ai giornalieri che gl' Impresari per le manutenzioni sono in obbligo di somministrare. Credono essi che tali gior-

nalieri debbano di continuo trovarsi sulla strada, ed essere per tal modo assimilati ai Cantonieri;

Una simile interpretazione è però contraria allo spirito dei Regolamenti, i quali richiedono tali operai, non già per l'effettivo giornaliero servizio della strada, ma perchè ad ogni menoma occorrenza possano tanto gl'Ingegneri, quanto gli Aiutanti ed Assistenti aver tosto persona di confidenza dell' Impresaro a cui compartire gli ordini opportuni, senza dover ricorrere all' Impresaro medesimo, che non sempre si può sperare presente;

Da ciò ne segue, che l' obbligo di cui si tratta non può importare una somma nel calcolo, e che gl' Ingegneri debbono bene penetrarsi essere gl'Impresari i veri Cantonieri delle strade loro appaltate in manutenzione, per cui sono in obbligo preciso di supplire a tutte le emergenze coi mezzi d' opera che si rendono opportuni;

5.° La stessa osservazione dee aver luogo rispetto al riattamento delle banchine, esportazione del fango, e della polvere, e simili minute opere per le quali si può bensì assegnare una lieve somma nel calcolo, adattando alle circostanze le norme indicate nel modulo n.° 8, ma non già farne un apposito oggetto, e meno comprenderlo, come praticano taluni fra gl' Ingegneri, nell' analisi del prezzo della ghiaia;

6.° Ho poi dovuto osservare considerevoli disparità nell' analisi del prezzo della ghiaia, e segnatamente nel calcolare i viaggi, o ricambii che si possono fare in un giorno da una carretta ad un cavallo;

Dalle informazioni assunte mi è risultato essere comprovato dall' esperienza, che in pianura una car-

retta ad un cavallo può percorrere in un giorno la distanza di 24m. metri, ossia 10 miglia circa nelle strade meno buone, e di 30m. in quelle più facili; ond'è, che da questi estremi si possono facilmente desumere le distanze intermedie a seconda delle esigenze di ciascuna perizia;

7.° Già altre volte mi occorse di notificare ai signori Ingegneri non potersi far luogo nelle perizie ad alcun beneficio all'Impresaro per spese di consumo di attrezzi, equipaggi e simili, dovendo il medesimo ricavarlo dalla sua industria tutta volta che i prezzi saranno assegnati colla dovuta regolarità;

8.° Sogliono alcuni Ingegneri inserire pur tuttavia nei capitoli parziali l'art.° 8 delle instruzioni date loro il 10 gennaio scorso anno con lettera n.° 146 (ved. pag. 244 di questo vol.); essendo cessati li motivi che diedero luogo a tale prescrizione, essi possono perciò astenersi di richiamarla;

9.° L'osservanza dei capitoli generali esser dee strettamente prescritta nei capitoli parziali; epperciò gl'Ingegneri avvertiranno di non ripeterne le disposizioni;

10. Con mia circolare n.° 1850 (ved. pag. 512), ho richiamato agl'Ingegneri l'art. 63, Reg.° 1.°, per avervi riguardo in tutte le circostanze in cui ne fosse riconosciuta vantaggiosa l'applicazione;

Ma perchè non venga sbagliato lo scopo di quanto in esso art.° si contiene, io ritengo opportuno, che si distinguano le opere di maggiore entità da quelle di minore rilievo; poichè le prime esser debbono pagate nell'anno in cui ne cade l'eseguimento, o tutto al più nel successivo; le seconde possono essere ripartite nel novennio cumulativamente coll'annualità di manutenzione;

In massima poi giova di avvertire, che le somme da imputarsi sul novennio stiano tra il 12.mo o il 15.mo dell' annualità di manutenzione, poichè altrimenti operando, difficilmente si possono sperare vantaggiose offerte negli esperimenti d' asta, sottoponendosi di mal animo gl' Impresari a troppo lontano rimborso dei fondi da essi loro anticipati;

11. Nell'intento poi di diminuire ai sig.ri Ingegneri il lavoro, non dissento, che la seconda copia dei progetti di perizia, richiesta con mia Circolare n.° 2050 (ved. pag. 513), venga soltanto trasmessa dopo seguita la definitiva approvazione del progetto; omettendo in essa il così detto casellario, per comprendervi unicamente il piano, i profili longitudinali e traversali, i capitoli parziali, e la perizia di stima, e la relazione.

Dall' esatta osservanza delle riferite disposizioni dovendo dipendere la regolarità dei progetti di perizia, e conseguentemente il felice successo dei proposti lavori, io non dubito punto, che i signori Ingegneri saranno per uniformarvisi con ogni maggior possibile diligenza. Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 1.° *giugno* 1818.

Circolare n.° 4850 dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Avvertenza di trasmettere le notizie prescritte dagli articoli 28 e seguenti, Regolamento 3.°, in occasione delle escrescenze de' fiumi e torrenti.*

Le dirotte pioggie di questi scorsi giorni, che sembrano essere state generali, facendomi temere, che abbiano dato luogo all' escrescenza de' fiumi e tor-

renti, mi giova sperare, ch' Ella non avrà trascurato l' osservanza degli art. 28 e seguenti, Regolamento 3.°

Questa parte però delle incumbenze alla di lei cura affidate, essendo della massima importanza, oltre alla trasmissione ai signori Intendenti ed Ispettori delle notizie prescritte negli articoli suddetti, io la eccito ad inviarmi una relazione circa le piene d' acqua succedute, e dei loro risultati.

Ho il piacere, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 1.° *giugno* 1818.

Circolare n.° 5000 dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Trasmissione di copia del bilancio provinciale approvato dall' Ecc.mo Consiglio Superiore d'acque e strade, onde ne curino l' esecuzione in ogni sua parte.*

L' Ecc.mo Consiglio Superiore avendo nella sua seduta del 28 maggio scorso approvato il bilancio relativo alle opere da intraprendersi lungo codeste strade provinciali, io mi affretto di trasmetterne copia a V. S. Ill.ma, acciò sia in grado di curarne l' esecuzione.

Ella vedrà dallo stato suddetto,

1.° La designazione dei lavori; 2.° le somme proposte da codesta Provincia; 3.° quelle approvate dal lodato Ecc.mo Consiglio; 4.° e finalmente la sovra imposta necessaria per far fronte alla spesa.

Nel farle una simile trasmessione, io prego pertanto V. S. Ill.ma di rimetterne copia a cotesto signor

Ingegnere, e di eccitarlo alla pronta compilazione delle perizie dei divisati lavori, che non furono ancora trasmessi a questa Generale Azienda, ed a formar a norma dell'art. 45, Reg.° 1.°, lo stato di riparto fra i Comuni di codesta Provincia della spesa approvata per modo a presentare uno stato in cui siano registrati tutti i Comuni, la base di riparto della sovrimposta o in scutato, o in principale sul tasso fondiario, e l' ammontare della medesima.

Rispetto al modo di riscossione nulla osta la circostanza della già seguita admissione dei causati, e successiva formazione dei quinternetti esattoriali, poichè la sovrimposta essendo una parte aliquota del R.° tasso dovuto dalle Provincie, fia agevol cosa di formare il calcolo di quanto spetta proporzionatamente a ciascun Comune, e la successiva sottoripartizione fra i contribuenti.

Lascio al prudente di lei arbitrio il determinare le epoche, e le rate in cui dovrà seguire il pagamento della riferita sovrimposta, avuto riguardo all' esigenza delle strade, ed alle circostanze dei di lei amministrati, purchè il fondo sia tutto incassato entro l' anno corrente.

L' Esattore però dovrà tenere separato registro dell' introito di tali somme, come altresì dei pagamenti che gli occorrerà di effettuare, e rilasciare separate quitanze di pagamento, per modo a non confondere la contabilità Regia con quella della Provincia.

Pel caso in cui alcune fra le Comunità di cotesta Provincia abbiano dei fondi particolari liquidi, e disponibili per siffatto oggetto, potrà V. S. Ill.ma autorizzarle a valersene, facendone però annotazione nello stato surriferito.

Io debbo poi avvertirla che non occorrono ulteriori autorizzazioni per stabilire la suddivisata sovrimposta, sempre quando non si ecceda la somma approvata dall' Ecc.mo Consiglio superiore.

L' omai troppo innoltrata stagione dovendo far raddoppiare d' attività sì nella compilazione dei progetti di perizia, che nello stabilire la sovrimposta, io punto non dubito di tutta la di lei premura a questo riguardo.

A misura che i fondi della sovrimposta come sopra stabilita saranno introitati nella cassa del Tesoriere Provinciale, Ella potrà valersene in tutti i casi in cui occorreranno pagamenti di spese urgenti, e di menoma entità, e per le allocazioni fatte agli Ingegneri, Aiutanti ed Assistenti. Affinchè però i miei registri possano sempre essere uniformi a quelli di codesto Uffizio, Ella si compiacerà di notificarmi i mandati che avrà rilasciati per siffatti oggetti.

Quanto al pagamento degli Impresari, io desidero che Ella me ne informi preventivamente, trasmettendomi un doppio dei certificati, per quindi unire copia della mia lettera d' autorizzazione al mandato che le occorrerà di spedire.

Ho l' onore, ecc. *Sott.*° G. M. Caccia.

---

*Torino*, 6 *giugno* 1818.

Circolare n.° 5200 dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Intendenti.

*Determinazioni dell' Eccell.mo Consiglio superiore d' acque e strade sull' interpretazione dell' art.* 125, *Reg.*° 1.°

L' art.° 125, Regol.° 1.°, diede luogo all' eccitamento se i Sindaci abbiano per le strade comunali

le stesse facoltà degl' Intendenti nell' applicazione delle multe contro i contravventori.

Avendo rassegnato la cosa all'Ecc.mo Consiglio Superiore, la sua determinazione riuscì positiva, con dichiarare che i Sindaci possono pronunziare le multe, previa però sempre l' approvazione del rispettivo Uffizio d' Intendenza.

Determinò inoltre il medesimo Consiglio, che la metà delle multe dell' art. 122, Reg.° 2.°, applicate al R.° Fisco, debbano per le contravvenzioni stradali cedere a benefizio delle casse provinciali o comunali secondo la classe a cui appartiene la strada.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 8 *giugno* 1818.

Circolare n.° 4929 dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme da seguirsi nella compilazione dei progetti di perizia in aggiunta a quelle trasmesse con altra n.°* 4000.

A complemento delle direzioni di cui in circolare n.° 4000 (ved. pag. 527), debbo soggiungere essere loro necessario di avvertire quanto segue:

1.e Rispetto agli obblighi diversi inerenti ai capitoli di novennale manutenzione, si dovrà assegnare un compenso proporzionato alla qualità e natura delle strade, ritenendo in massima che non sia annualmente minore di centesimi 3, nè maggiore di cent. 5 per cadun metro lineale di strada da appaltarsi in manutenzione, senza però che sia d'uopo di far risultare dettagliatamente nelle analisi delle norme seguite a questo riguardo;

2.° Qualora occorrano lungo le strade riparazioni periodiche per l'espurgazione di acquedotti, cunette, ecc., per lo sgombramento di terreni avvallati dopo le piene e simili, verrà assegnata un' annua somma a corpo, mercè la quale l' Appaltatore sarà in obbligo di eseguirle ogniqualvolta ne verrà l' emergenza;

3.° Per quanto concerne alle manutenzioni dovranno gl' Ingegneri ritenere quanto è prescritto nell' art. 10 della precitata circolare, coll'avvertenza però di non proporle, salvochè per le strade già ridotte in buono stato secondo il disposto dall'art. 61, Regolamento 1.°;

4.° Per le altre strade essi formeranno due separate perizie, l'una di riattamento a norma dell'art. 64, l' altra di novennale manutenzione, proponendo per la prima il quantitativo del ricarico di ghiaia in modo che si ottenga il colmo regolato ad 1/20 della larghezza della strada;

5.° Sempre quando i fondi assegnati non fossero sufficienti per la riduzione in buono stato delle strade per tutta la loro estensione, dovranno gl' Ingegneri limitare la lunghezza dei tratti da sistemarsi in relazione all' entità dei fondi;

6.° Per li tratti rimanenti per cui non fia conciliabile la riduzione in stato di manutenzione, gl'Ingegneri si occuperanno unicamente di proporre per essi l' otturamento delle ruotaie e maggiori depressioni, per modo ad escludere ogni pericolo e grave incomodo nel loro carreggio.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

ESTRATTO DEL VERBALE *della* 12.ª *seduta del Consiglio Superiore d' acque e strade.*

Del 9 luglio 1818.

*Competenza delle spese per riparazioni delle sponde dei fiumi limitrofi agli Stati di S. M.*

Finalmente lo stesso signor Conte Caccia dà lettura di una relazione riguardante la competenza delle spese per le riparazioni occorrenti per la conservazione delle sponde dei fiumi limitrofi agli Stati di Sua Maestà.

Il Consiglio prende a riflettere che la spesa necessaria per l'oggetto divisato riguarda principalmente lo Stato, ed è perciò da ritenersi a carico del Regio Erario, e che debbono essere chiamati a concorso li Proprietarii confinanti, nel solo caso però in cui dai ripari fatti per la difesa territoriale dello Stato possa ad essi risultarne vantaggio: ciò premesso, il Consiglio delibera doversi dal signor Intendente Generale proporre nei bilanci degli anni avvenire per le acque e strade nella parte a carico del Regio Erario una categoria per tal uopo, ed intanto nel corrente anno, qualora occorra il bisogno di simili opere, debba lo stesso signor Intendente Generale riferirne l' urgenza alla Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

*Sottoscritti:* BORGARELLI.
BRIGNOLE.
DI ROBILANT.
G. M. CACCIA.

*Torino*, 25 *luglio* 1818.

Circolare n.° 7100 dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Consegna di formola d' atti da tenersi ne' deliberamenti, onde renderli uniformi in tutte le Provincie dello Stato.*

Per introdurre e mantenere una certa uniformità nella stipulazione dei contratti di costruzione, adattamento e manutenzione delle strade reali e provinciali, ho fatto compilare alcuni moduli normali, di cui mi faccio una premura di trasmetterne copia a V. S. Ill.ma (ved. questi moduli alle pag. 546 e seg.).

Non avendo potuto prevedere tutti i casi, che occorrono negli incanti e deliberamenti, la prego nel resto di conformarsi al disposto del tit. 1 del Regolamento 4.° d' acque e strade, approvato con Regie Patenti 29 maggio 1817.

Non saprei abbastanza raccomandare a V. S. Ill.ma l' esattezza e precisione nel procedere a simili atti, ed agli avvisi d' asta, che debbono precedentemente aver luogo, perciocchè essendosi disposto all' art. 37 del mentovato Regolamento 4.°, tit. 1, che l'approvazione del deliberamento viene compartita allorquando risultano a rigore osservate le regole stabilite, Ella ben vede, che l' omissione di alcune mi metterebbe nella circostanza di farli riformare.

Riposo perciò nel conosciuto di lei zelo per l' esecuzione delle citate disposizioni, e ho l'onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 25 *luglio* 1818.

Circolare n.° 6934 dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si partecipa, che le multe per le contravvenzioni alla pulizia in materia d'acque e delle strade reali spetta agl' Insinuatori di riscuoterle nel modo stabilito dalle Regie Patenti 7 aprile* 1818.

Il nuovo Regolamento d' acque e strade assegnando le multe convenienti alle varie contravvenzioni per la polizia d' acque e strade, nacque il dubbio, in seguito alla Regia Patente del 7 aprile p. p., se le medesime dovevano essere riscosse dagli Insinuatori demaniali, oppure dai Tesorieri e Percettori delle imposte dirette.

Le multe che riflettono le strade provinciali e comunali essendo state dichiarate con mia circolare del 6 giugno n.° 5200 (ved. pag. 534) appartenere alle casse delle Provincie o dei Comuni, non s' incontra per questa parte difficoltà alcuna, perchè il loro ammontare venga riscosso dai Tesorieri e Percettori, e che da questi sia corrisposta la metà devoluta agl' inventori alla persona, che verrà dai rispettivi Intendenti loro dichiarata.

Rispetto poi alle multe dovute per contravvenzioni alle strade reali ed alle acque, siccome la metà è devoluta al Regio Fisco, avendone sottoposto l' eccitamento alla Regia Segreteria di Finanze, venne dalla medesima deciso che, in seguito alle citate Patenti, spetta agl' Insinuatori di riscuoterle nel modo ivi divisato.

Nel mentre le partecipo che, per parte della prefata Segreteria, saranno date agl' Insinuatori le coerenti istruzioni a questo riguardo, io ne rendo intesa V. S. Ill.ma per di lei norma nella contingenza del caso. Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 5 *agosto* 1818.

Circolare n.° 7500 dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Norme da tenersi nella classificazione delle strade provinciali, onde formare i relativi bilancii a tenore dell' art.* 44, *Regolamento* 1.°

Avvicinandosi l' epoca in cui a tenore dell' art. 44, Regolamento 1.° si debbono formare i bilancii provinciali pel servizio d'acque e strade nell' anno venturo, io mi reco a premura di assegnare a V. S. Ill.ma le norme promesse con mia circolare n.° 1740 (*Ved. pag.* 509 *di questo vol.*) per l'eseguimento dell' art. 5 relativo alla classificazione delle strade provinciali.

Sebbene l'art. 4 dichiari in massima i caratteri costitutivi di esse strade, tuttavia siccome si potrebbe dare ai medesimi o troppa estensione, o restringerli soverchiamente, così non isfuggirà all'oculatezza di V. S. Ill.ma di dirigere il voto del Congresso, che a tenore del riferito art. 5 Ella sarà per radunare in modo, che siano specialmente comprese nel novero delle strade provinciali quelle le quali interessano il commercio in generale, e quindi le altre che si restringono alle comunicazioni dal Capo-luogo di Provincia con i punti più importanti delle sue diramazioni.

E qui Ella si compiacerà di avvertire che in nessun caso potranno essere escluse dalla classificazione suddetta le strade, che figurano come provinciali nel bilancio dell'anno corrente; poichè desse già furono riconosciute per tali dall' Ecc.mo Consiglio Superiore.

Ove però alcuna fra queste ultime per preponde-

ranti motivi debba essere dichiarata comunale, converrà farne specificamente risultare nel verbale della Congrega provinciale.

La scelta dei maggiori Possedenti, che esternar debbono il loro voto in siffatta classificazione, meritar dee tutta la di lei attenzione, onde farla cadere su persone imparziali, le di cui viste non siano ristrette al luogo di loro residenza o dei loro possessi, ma bensì all' utile generale dello Stato e particolare di tutta la Provincia.

E siccome lo scandaglio di questa utilità si ricava dal contrasto delle opinioni, così V. S. Ill.ma trasceglierà essi maggiori Possedenti sui punti i più disparati della Provincia, per modo a mettere in opposizione i respettivi loro interessi.

In tale scelta però debbesi ritenere in massima, che il loro numero non sia minore di sei, e non ecceda quello di dodici, non compresi i Sindaci della Città di residenza dell' Intendente o Vice-Intendente, i quali pure dovranno essere consultati.

Nè sfuggirà certamente alla di lei perspicacia, che in generale credono le Comunità provvedere al loro interesse cercando ogni modo con cui far dichiarare provinciali le strade, che decorrono sui rispettivi territorii per esimersi dal carico della loro manutenzione.

Converrà quindi a scanso di ogni pretesto di parzialità assennatamente bilanciare le osservazioni, che le medesime produrranno per depellirle o admetterle con fondate ragioni, ed esatta cognizione di causa; senza del che, o di soverchio aggravate ne sarebbero le Provincie, o le Comunità sottoposte a un indebito peso.

Potrebbero per avventura i congregati lasciarsi in-

timorire dalla grandiosità della spesa nel qualificar provinciali le strade, che si dovranno costrurre a nuovo; epperciò fia necessario, che V. S. Ill.ma faccia loro osservare che l' esecuzione delle opere sarà sempre regolata in modo ad equilibrare la spesa colle forze rispettive delle Provincie; oltrechè possono queste ultime con fondamento lusingarsi in tali occorrenze di ottenere dal Governo i sussidii promessi dall' art. 15, Reg.° 1.°

Per agevolare ai congregati di cui sovra la dichiarazione del parere del quale sono richiesti, sarà util cosa che V. S. Ill.ma faccia formare da codesto sig. Ingegnere un prospetto di tutte le strade più importanti che potrebbero essere dichiarate Provinciali, ch' egli avrà cura di corredare delle proprie sue osservazioni: quest' ultima disposizione non deroga però al prescritto dell' art.° 6, essendochè, potendo il Congresso dissentire, o modificare il di lui progetto, dovrà egli in ogni caso esternare il suo particolare parere sul risultato della congrega.

Nel farmi a suo tempo V. S. Ill.ma l' invio della chiesta classificazione si compiacerà di anteporvi un verbale della seduta col riepilogo delle fatte proposizioni ed osservazioni dei rispettivi signori congregati, ciascuno dei quali dovrà sottoscrivere il verbale in cui verranno riferite le particolari osservazioni ed eccezioni che saranno state individualmente prodotte.

Il verbale comprenderà lo stato di classificazioni suddette, le osservazioni dell' Ingegnere, quelle particolari di V. S. Ill.ma, l' analisi delle varie istanze de' Comuni, e quella dei motivi che fecero depellire le une ed accogliere le altre.

L' oggetto di cui si tratta essendo assai importante

per raccomandarsi da per se stesso a tutta la di lei sollecitudine, io sono persuaso che nulla verrà per parte sua tralasciato onde pienamente adequarlo.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 15 *agosto* 1818.

Circolare n.° 7876 dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si prescrive di render noto al pubblico essere rigorosamente vietato di far pascolare ne' fossi laterali alle strade, sotto le pene prescritte all' articolo* 69, *Reg.°* 2.°

Fra le varie disposizioni del nuovo Regolamento relative alla pulizia delle strade non se ne trova esplicitamente compresa alcuna che si riferisca all' indebito pascolo che si esercisce lungo i fossi delle strade.

Risultando però, che siffatto pascolo è origine di non lievi guasti, io mi sono fatto carico di richiedere alla Regia Segreteria Interna le opportune determinazioni a questo riguardo.

La medesima Regia Segreteria ebbe pertanto a notificarmi doversi considerare riferibile anche al pascolo suddetto il disposto degli articoli 75 e 76, Regol.° 1.°, ed applicabili alle contravvenzioni che si potessero commettere a tale riguardo le multe fissate dall' art.° 69, Reg.° 2.°, in ordine al pascolo sugli argini de' fiumi e torrenti.

Egli è perciò intenzione della prelodata R.ª Segreteria, che V. S. Ill.ma, a maggiore spiegazione degli articoli 75 e 76 del Regolamento, diffidi il

Pubblico con un manifesto essere rigorosamente vietato di far pascolare nei fossi laterali delle strade, di cui fanno parte, pel danno notevolissimo, che ne avviene colla conseguente alterazione loro, soggiungendo, che i contravventori soggiaceranno nelle stesse pene prescritte dall' art.° 69 del Regol.° 2.°, avvertendo di precisarne il tenore.

Nel pregare V. S. Ill.ma di far eseguire una tale pubblicazione, e di uniformarsi all' evenienza dei casi alle surriferite disposizioni, ho l' onore ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 20 *agosto* 1818.

Circolare n.° 8000 dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Norme da tenersi nella stipulazione dei contratti in aggiunta di quelle consegnate al n.° 7100.*

Nella mia circolare del 25 luglio n.° 7100 (ved. pag. 338), ho trasmesso a V. S. Ill.ma diversi moduli di contratti da passarsi dagli Appaltatori de' lavori d' acque e strade all' occasione degli incanti, e deliberamenti, che seguir debbono nanti le Intendenze (*I moduli di cui si fa ivi menzione susseguono a questa Circolare*).

Quand' anche nella medesima io abbia lasciata qualche latitudine per alcuni casi che ne' mentovati moduli non fu possibile di contemplare, ho in oggi dovuto rilevare non essersi da tutti ancora osservata quella perfetta uniformità che si desidera, onde mi faccio carico di aggiungere alcuni schiarimenti a compimento di quanto è stato precedentemente determinato:

1.° Si suppose da taluno, che trattandosi della

rinnovazione d' asta da tenersi in seguito alla diminuzione di sesta, o mezza sesta, se più nessuno compare a fare ulteriore partito si possa all'ora fissata pel reincanto passare senza più al deliberamento in favore di quello, il quale ha fatta la predetta diminuzione, formando un semplice verbale negativo della posteriore nuova subastazione;

Una simile credenza non è però conforme all'art. 34, Regol.° 4.°, ma si dee effettivamente aprir l' asta con fare accendere alcune candele, e non comparendovi obblatori, far risultare che essendosi naturalmente estinte senza che siasi fatta alcuna offerta si è definitivamente deliberato l' appalto al N. N. nella somma di stata ridotta, attesa la diminuzione di sesta (o mezza sesta) dal medesimo fatta;

2.° Sebbene non siasi detto, che il deliberatario, e quindi il suo sigurtà debbono sottoscrivere i capitoli parziali, le perizie ed i tipi, è da ritenersi questa formalità sottintesa, giacchè su queste basi sono stabiliti i contratti;

3.° Alcuni Uffizii d'Intendenza hanno inserte negli atti di deliberamento le perizie; quantunque queste non siano indicate nel modulo diramato, si crede perciò opportuno di far riflettere, che le perizie voglionsi bensì ritenere negli Uffizii d' Intendenza sottoscritti dal deliberatario e suo sigurtà, ma che facendosi i contratti a corpo non è necessario d'inserirle, mentre i capitoli parziali, se sono bene estesi, debbono comprendere unitamente ai capitoli generali tutte le obbligazioni del contratto;

4.° Non si è prescritta la solita clausula, che il deliberatario sarà tenuto di tener rilevato il sigurtà dalla cauzione prestata, ecc., perchè è questa un'

obbligazione connaturale al contratto, e riflette solo le parti tra di loro. Laddove però dal sigurtà si esiga una tale specifica menzione, nulla osta a che vi sia aggiunta.

Raccomando a V. S. Ill.ma di conformarsi alle disposizioni sopra indicate, essendo che, col mezzo loro, si otterrà la maggiore uniformità nella stipulazione de' contratti d' appalto, i quali potendo per siffatta guisa più celeremente essere approvati, produrranno il vantaggio di far corrispondere esattamente agli Appaltatori quanto loro sarà dovuto.

La prego di accusarmi ricevuta della presente, ed ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

---

MODULO N.° I.

---

Verbale *d' incanto e deliberamento in capo del signor . . . . . per l' appalto delle opere infra menzionate pel prezzo di lire . . . . .*

Quest' oggi *1 del mese di . . . . dell' anno . . . . alle ore . . . . . del . . . . . in . . . . . e nell' Uffizio d' Intendenza . . . . ,

Dovendosi procedere all' apertura dell' asta per l'appalto.... *2, sì e come fu annunciato al Pubblico

---

*1 *Si indicherà il giorno e la data.*

*2 *Si indicherà dettagliatamente l' opera cadente in appalto.*

coll' avviso in data del . . . . , di cui se ne inserisce un esemplare al presente sotto la lettera A, pubblicato tanto in questa Città il . . . . , che nei Comuni di . . . . . il . . . . , come risulta dalle relazioni al presente inserte sotto la lettera B, si è perciò l'Ill.mo signor Intendente . . . . . trasferto nella sala destinata per gl'incanti, ove è libero a chiunque l'accesso, ed ivi coll' assistenza di me Segretario di questo Regio Uffizio d'Intendenza, ed alla presenza degli infrascritti testimonii, e di varii Accorrenti, dichiarò aperta l' asta del suddetto appalto.

Fattasi pertanto da me Segretario lettura a chiara intelligibile voce dei capitoli parziali in data . . . . , e data visione ai suddetti Accorrenti della perizia di stima, dei piani, profili relativi, e dei capitoli generali, che formano il titolo . . . . . del Regolamento 4.° d' acque e strade, si dichiarò che l'incanto avrà luogo *3 a partiti in iscritto sul prezzo

---

*3 *L' asta avendo luogo col mezzo delle candele, si dirà:*

« *All' estinzione delle candele sul prezzo di* » *stima, rilevante a lire . . . . . ; e previa ricogni-* » *zione fatta dei vaglia, e dei certificati d' ido-* » *neità, depositati dagli Accorrenti, si accese la* » *prima candela, ed il signor . . . . . ha fatto la* » *diminuzione di lire . . . . . per ogni cento sul* » *prezzo di stima sovra enunciato: il signor . . . .* » *ha fatto la diminuzione di lire . . . . . per cento.*

» *Accesasi la seconda candela, il signor . . . .* » *ha fatto la diminuzione di lire . . . . . per cento:* » *il detto signor . . . . . , ecc.*

» *Accesesi consecutivamente la 3.a 4.a e 5.a can-* » *dela, furono continuate le offerte in diminuzione,*

di stima, rilevante a lire . . . . *4, e s' invitano gli Accorrenti a presentare in tale conformità le loro oblazioni.

In seguito a quale eccitamento, n.° . . . . . partiti essendo stati presentati al prelodato Ill.^mo signor Intendente, accompagnati dai rispettivi vaglia a cauzione dell' asta, e dai certificati d' idoneità, furono dal medesimo aperti, e dalla lettura quindi fattane da me Segretario, a chiara intelligibile voce, risultò che il signor . . . . . avrebbe offerto la diminuzione di ll. . . . . per cento sul prezzo di perizia: il signor . . . . . di ll. . . . . per cento come sovra: il signor . . . . . ecc. *5.

---

» *coll' ultima delle quali fatta dal detto signor.....*
» *si ridusse il prezzo di perizia a lire . . . . .*

» *Accesasi finalmente la sesta candela, che si* » *estinse naturalmente, senza che durante l' ar-* » *dore della medesima siasi fatta ulteriore dimi-* » *nuzione, il prelodato Ill.^mo signor Intendente ha* » *percio deliberato il presente appalto al predetto* » *signor . . . . . fu . . . . . , nativo . . . . . , e dimo-* » *rante . . . . . , il quale qui presente accettando il* » *suddetto deliberamento pel prezzo di lire . . . . . ,* » *a cui fu ridotto il prezzo di stima dietro alle* » *fatte diminuzioni, si obbliga di eseguire le opere* » *suddette, ecc., come nel modulo* ».

*4 *Appaltandosi complessivamente le opere di costruzione e di manutenzione, si dirà:*

« *Lire . . . . . per le opere di costruzione, e di* » *annue lire..... per quelle di manutenzione* ».

*5 *Venendo fatto un ribasso sul prezzo delle opere di costruzione differente da quello per le opere di manutenzione, si dirà:*

« *Il sig. . . . . ha fatta la diminuzione di lire.....* » *per cento sul prezzo delle opere di costruzione,* » *e di lire . . . . . per cento su quello dell' annua* » *manutenzione* ».

Dai sovra riferiti partiti, che s' inseriscono al presente sotto la lettera C, risultando migliore l' offerta del detto signor ...., il prelodato Ill.mo signor Intendente ha deliberato in di lui favore il presente appalto, ed il medesimo qui presente, accettante il suddetto deliberamento per il prezzo di ll. ..... * a cui si riduce il prezzo di stima dietro alla diminuzione come sovra fatta, si obbliga di eseguire le opere suddette a norma dei piani, e capitoli parziali e generali sovra citati, e di presentarsi in quest' Uffizio, tostochè ne riceverà l' avviso, per stipulare l' atto definitivo di sottomessione colle opportune cautele che gli saranno richieste.

Stante quanto sovra, si sono restituiti alli sig.ri ... i vaglia da essi presentati, essendosi ritenuto quello consegnato dal detto deliberatario per rimanere in deposito in quest' Uffizio sin dopo la stipulazione dell'atto definitivo, o che venga altrimenti dalla Superiore Autorità provvisto.

E precedente lettura fatta del presente verbale, si è il predetto Deliberatario coi testimonii meco infra sottoscritto.

*N. B.* Si avvertirà d' inserire soltanto nei verbali di deliberamento le relazioni di pubblicazione prescritte dagli articoli 5 e 8, tit. 1.°, Regolamento 4.° d' acque e strade.

---

* La medesima osservazione di cui al n.° 4.

## MODULO N.° 2.

---

RINNOVAZIONE D' ASTA *in seguito a diminuzione di sesta o mezza sesta.*

Verbale di secondo incanto e deliberamento definitivo in capo del signor . . . . . per l'appalto delle opere infra indicate pel prezzo di lire . . . . .

Oggi . . . . . del mese di . . . . . dell' anno . . . . . alle ore . . . . . del . . . . . in . . . . . e nell' Uffizio d' Intendenza della Provincia di . . . . ,

In seguito all' avviso in data . . . . . , di cui se ne inserisce un esemplare sotto la lettera D, stato pubblicato in questa Città il..... , e nei Comuni di....., il . . . . . , come risulta dalle relazioni inserte sotto la lettera E, col quale avviso si notificò al Pubblico che , stante la diminuzione di mezza sesta fatta in tempo utile dal signor . . . . . sul prezzo a cui le opere di . . . . . furono il . . . . . deliberate in capo del signor . . . . . , come risulta dalla di lui oblazione in data . . . . . , che si inserisce sotto la lettera F , si sarebbe in questo giorno ed ora esposto nuovamente all' incanto l' appalto suddetto ; si è l'Ill.mo signor Intendente trasferto nella sala destinata per gl' incanti, dove è libero l'accesso a chiunque , coll' assistenza di me Segretario e testimonii infrascritti , all' oggetto di procedere all' apertura dell' asta pel detto appalto *1 , ed essendosi, previi

---

*1 *Non presentandosi all' incanto fuorchè la persona che avrà fatta la diminuzione di sesta o mezza sesta , si dirà :*

replicati avvisi, presentati varii Accorrenti muniti tutti degli opportuni certificati d'idoneità e dei vaglia a cauzione dell' asta, si è fatta da me Segretario lettura ad alta voce dei capitoli parziali in data ..., e datasi visione della perizia di stima sotto la stessa data *2, e dei capitoli generali d' appalto, che formano il tit.° ..... del Regolamento 4.° d' acque e strade, si è proclamato il prezzo dell' appalto a ll. ...., a cui si riduce quello portato dal primo deliberamento in seguito della suddetta diminuzione di mezza sesta, e si dichiarò che l' incanto avrà luogo col mezzo delle candele.

---

« *E sebbene non siasi presentata altra persona* » *fuorchè il suddetto signor ....., non ostante i re-* » *plicati avvisi dati, si sono però accese consecu-* » *tivamente tre candele, durante l' ardore delle* » *quali non essendo stata fatta alcuna offerta,* » *il prelodato Ill.mo signor Intendente ha deliberato* » *il presente appalto in capo del detto signor ...,* » *il quale qui presente accettando il detto delibera-* » *mento pel prezzo di ll. ....., si obbliga e pro-* » *mette di eseguire tutte le opere suddette a norma* » *dei capitoli parziali e generali sovra citati, dei* » *piani e profili, e di presentarsi in quest' Uffizio,* » *tostochè ne riceverà l'avviso, per stipulare l'atto* » *definitivo di sottomissione, colle opportune cau-* » *tele; e precedente lettura del presente verbale* » *si è il detto signor .... coi testimonii meco infra* » *sottoscritto* ».

*2 *Se la perizia comprenderà piani e profili di livellazione, se ne dovrà fare menzione nell' atto.*

Accesasi la prima candela, il signor .... ha fatto il ribasso di ll. ....., il signor ..... ecc.;

Accesasi la seconda candela, il signor .... ecc., il detto signor ..... ha fatto il ribasso di ll. ...;

Accesasi la terza candela, si estinse naturalmente senza che siasi fatta verun' altra offerta durante l' ardore della medesima; e perciò il prefato Ill.mo signor Intendente ha deliberato definitivamente il presente appalto al detto signor ...., fu ..., nativo ..... e dimorante ...., il quale qui presente accettando tale deliberamento pel prezzo di ll. ...., si obbliga di eseguire le opere suddette a norma dei capitoli parziali e generali sovra citati, e di presentarsi in quest' Uffizio, tostochè ne riceverà l'avviso, per stipulare l' atto definitivo di sottomissione, colle opportune cautele.

Stante quanto sovra, si sono restituiti ai signori .... i vaglia dai medesimi presentati, e si è ritenuto quello consegnato dal suddetto Deliberatario per rimanere in deposito presso quest' Uffizio sin dopo la stipulazione dell' atto definitivo, o che venga altrimenti provvisto;

E precedente lettura fatta del presente verbale, si è il predetto Deliberatario coi testimonii meco infra sottoscritto.

## MODULO N.° 3.

---

ATTO DI SOTTOMISSIONE *del signor . . . . . per l'esecuzione delle opere infra enunciate pel prezzo di lire . . . . . con cauzione nella persona del sig.....*

L' anno del Signore mille ottocento venti . . . . . , addì . . . . . del mese di . . . . alle ore . . . . in . . . . , e nell' Uffizio della Regia Intendenza avanti l'Ill.mo signor . . . . , Intendente di questa Provincia, coll'assistenza di me Segretario, ed alla presenza dei signori . . . . . testimonii idonei, cogniti e richiesti,

Ad ognuno sia manifesto, che in esecuzione delle disposizioni dell' Azienda Economica dell' Interno, di cui nel foglio delli . . . . , n.° . . . . . , abbia quest' Uffizio, in seguito ai pubblicati avvisi, proceduto il . . . . . all' asta pubblica, e successivamente deliberato in capo del sig. . . . . l'appalto del .....*1 pel prezzo di lire . . . . . *2, come di tutto ne risulta

---

*1 *S'indicheranno dettagliatamente le opere cadenti nell' appalto.*

*Si avverta che nei casi di appalti complessivi di sistemazione e manutenzione si dee aggiungere:*
*« e della manutenzione del medesimo tronco di » strada (per un novennio o triennio), da cominciare al . . . . . del mese di . . . . . dell'anno . . . ., » e finiente con tutto il mese di ..... dell'anno .....»*

*2 *Nel caso suddetto si aggiungerà:*
*« Pel prezzo delle opere di sistemazione o co» struzione, e di annue lire . . . . . per la novennale » manutenzione ».*

dal verbale di deliberamento, in data del giorno suddetto, al presente inserto sotto il n.° 1, unitamente alle carte che fanno parte del medesimo,

Che nessuna obblazione di diminuzione di sesta o mezza sesta essendo stata presentata nel decorso dei termini fatali, come risulta dal certificato da me Segretario infrascritto spedito in data . . . . . , ed al presente inserto sotto il n.° 2, siasi rassegnato il predetto deliberamento alla prefata Azienda, la quale con suo foglio in data . . . . , divisione . . . . . , n.° . . . . , che si inserisce al presente sotto il n.° 3, lo abbia approvato ed incaricato nel tempo stesso quest' Uffizio di ridurlo in pubblico instromento *3.

---

*3 *Qualora poi si fosse in tempo utile presentato un qualche partito, a vece di questo articolo, s' inserirà il seguente:*

*« Che in seguito avendo il signor . . . . . presentato a quest' Uffizio in tempo utile il suo partito » contenente la diminuzione del mezzo sesto, al » prezzo per cui l' appalto suddetto fu come sopra » deliberato al detto signor . . . . , abbia quest' Uffizio, previa pubblicazione d' altro avviso, proceduto nel giorno . . . . . ad altro incanto, ed al definitivo deliberamento del detto appalto in favore » del signor . . . . , ultimo e miglior offerente, per » il prezzo di lire . . . . , il tutto come risulta dal » verbale di deliberamento, in data del giorno » suddetto, ivi pure inserto sotto il n.° . . . . , colle » carte che fanno parte del medesimo;*

*« Che tale definitivo deliberamento essendo stato » rassegnato alla prefata Azienda, la medesima » con suo foglio in data . . . . , divisione . . . . , n.° . . . . . , » che s' inserisce al presente sotto al n.° . . . . , lo » abbia approvato ed incaricato nel tempo stesso » quest' Uffizio di ridurlo in pubblico instromento ».*

Che notificatasi tale approvazione al suddetto deliberatario, siasi qui presentato unitamente all' infrascritto di lui sigurtà per stipulare l' atto di sottomissione con cauzione,

Al qual effetto perciò personalmente constituito avanti il prelodato Ill.$^{mo}$ signor Intendente il detto signor . . . . , nativo . . . , , e dimorante . . . . . , si obbliga e si sottomette di eseguire e fare eseguire tutte le opere sovra indicate, a norma dei piani e profili, e sotto l' osservanza dei capitoli parziali in data . . . . . , che s' inseriscono al presente sotto il n.° 4, come facienti parte integrante del medesimo, non che dei capitoli generali d'appalto, che formano il titolo . . . . . del Regolamento 4.° d' acque e strade, di cui dichiara averne piena conoscenza, e ciò pel prezzo suddetto di lire . . . . .

E per maggior sicurezza dell' esecuzione di quanto sopra, il detto signor . . . . . ha presentato per di lui sigurtà solidario il signor . . . . . , nativo . . . . , e dimorante . . . . , il quale qui pure personalmente constituito, principale obbligato spontaneamente rendendosi, si obbliga e si sottomette solidariamente, nel caso d' inadempimento per parte del detto signor . . . . , a tutte o parte delle assuntesi obbligazioni, di eseguire e far eseguire egli stesso in proprio tutte le opere di cui si tratta, a norma dei piani e profili, e sotto l' osservanza dei capitoli parziali, che gli furono da me Segretario letti a chiara intelligibile voce, e tanto da esso, che dal detto signor . . . . . sottoscritti, e dei capitoli generali d'appalto sovra citati, di cui dichiara averne piena conoscenza, e ciò tutto per lo stesso e medesimo prezzo sovra enunciato, rinunciando a tutti i benefizii di divisione, escussione ed ordine, e ad ogni

altro a favore dei sigurtà introdotto, come anche a quello dell' offerta delle spese per escutere il principale obbligato, essendogli stata dal prefato Ill.$^{mo}$ signor Intendente spiegata la forza ed importanza di tali rinunzie;

Il detto signor . . . . . promette di tener sempre rilevato il detto signor . . . . . dal peso della fideiussione, come avanti, dal medesimo prestata, e, stante quanto sovra, si è restituito al medesimo il vaglia da esso depositato all' epoca dell' apertura dell' asta;

Li detti signori . . . . . promettono inoltre, e si obbligano solidariamente di osservare ed eseguire tutto quanto sovra, a pena di soggiacere ad ogni danno e spesa, che ne potrebbe derivare, e sotto l' obbligo e constituto possessorio di tutti li rispettivi loro beni presenti e futuri;

Al che tutto, il prefato Ill.$^{mo}$ signor Intendente ne ha interposto la sua autorità e decreto, ed io Segretario infrascritto ne ho ricevuto il presente atto pubblico, alla cui minuta, previa lettura fattane a chiara intelligibile voce alla presenza delle parti e dei testimonii, si sono tutti meco infra sottoscritti.

*N. B.* È in facoltà dell'Autorità che presiede all' asta di richiedere oltre il sigurtà uno o più approbatori, se lo crede necessario per maggior guarentigia del Regio o Provinciale Erario, e ciò allorquando o si tratta di opere di molto rilievo, e di un corso lungamente progressivo, o di un sigurtà il quale non possa essere ricusato, sebbene non presenti l' assoluta pienezza di fede che si dee pretendere in simili occorrenze.

*Torino*, 22 *agosto* 1818.

Circolare (n.° 8240) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si eccitano a trasmettere il doppio di tutti i progetti di perizia dal* 1817, *e il doppio delle relazioni qualora siano state respinte agl' Intendenti.*

Con mia circolare del 6 marzo p. p. n.° 2050 ( ved. pag. 513 ) richiesi la doppia spedizione dei progetti di perizia.

Avendo successivamente osservato che ove simili progetti non conseguissero la superiore approvazione, riuscirebbe di soverchio gravosa la doppia spedizione suddetta, all' art. 11 della circolare 27 maggio n.° 4000 (ved. pag. 527) prescrissi che la medesima avesse luogo soltanto dopo seguita l' approvazione.

Rilevando ora che la copia, di cui si tratta, è da molti Ingegneri trascurata, io debbo nuovamente eccitarli ad adempiere a questa parte dei loro doveri, trasmettendo il doppio di tutti i progetti che dal 1817 a questa parte furono concessi in appalto, i quali debbono contenere i piani, profili e perizie di stima, essendo che nei contratti d' appalto già si trovano compresi i capitoli parziali.

Siccome poi è occorso talvolta che sonosi respinte agl' Intendenti le relazioni, in questo caso converrà che me ne venga contemporaneamente trasmesso il doppio. Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 26 *agosto* 1818.

Circolare (n.° 8300) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Norme per la compilazione degli stati delle opere da proporsi per essere effettuate nell' anno successivo sulle strade Reali e Provinciali.*

Il tit. 3.°, Regol.° 1.°, prescrive il modo, con cui dai signori Intendenti, di concerto cogl' Ingegneri, si debbono compilare ogni anno entro il mese d' agosto gli stati delle opere da eseguirsi nell'anno successivo tanto sulle strade Reali, quanto sulle Provinciali.

Nel ricordarle questa disposizione, io la prego d' aver presente nella compilazione degli stati per le strade Reali il disposto dagli articoli 33 e 35, i quali assegnarono delle annualità e dei sussidii pei selciati nelle traverse degli abitati.

Le annualità dipendendo da un calcolo positivo non possono incontrare difficoltà.

Quanto ai sussidii essi debbono essere in ragione inversa del vantaggio che i Comuni ritraggono dalle loro traverse a motivo dell' affluenza del commercio, dai loro mezzi onde far fronte alla spesa e dalle altre particolari circostanze economiche, di cui io prego V. S. Ill.ma di farsi carico nell' innoltrarmene la proposizione.

Se esistono in codesta Provincia dei contratti per l' annua novennale manutenzione, oltre lo stato, secondo il modulo n.° 1, altro dovrà compilarsi secondo il modulo n.° 2, giusta quanto è prescritto dall' art.° 38 del Regolamento.

Ad oggetto poi di poter avere sott' occhio tutte le spese da bilanciarsi pel venturo esercizio 1819,

Ella non ometterà di trasmettermi uno stato a parte, in cui siano indicati i pagamenti dipendenti da' contratti stipulati nell' anno corrente, che scadono nell' anno venturo, precisando i tratti di strada, i nomi degli Appaltatori, la data dei contratti, e quella dell' approvazione.

Uguali norme dovranno seguirsi per la compilazione degli stati per le strade provinciali, ad eccezione di quanto concerne ai selciati nelle traverse degli abitati, pei quali non è stabilita dal Regolamento alcuna annualità a carico delle Provincie.

Per quest' anno, e senza tratto di conseguenza, Ella farà precedere la compilazione degli stati per le strade provinciali a quelli per le strade reali, all' oggetto di prevalersi della riunione già prescritta con circolare n.° 7500 ( ved. pag. 540 ) per la classificazione di tali strade, onde eccitare il sentimento de' Sindaci, e maggiori estimati sulle opere da eseguirsi nel venturo anno.

Ella avvertirà però di formare a questo fine due separati verbali, non omettendo di far presente ai Sindaci e maggiori estimati che la proposizione delle opere si rinnova annualmente, mentre la classificazione delle strade provinciali è permanente, motivo per cui debbono adoperare nel proporle la maggiore oculatezza e diligenza.

Per la compilazione del bilancio provinciale si compiacerà V S. Ill.ma di richiamare le disposizioni già diramate colle circolari num. 1740, 2810 ( ved. pag. 509 e 517 ), ponendo mente, che gli estimati che sarà per congregare facciano conoscere il loro sentimento, non solo sulle opere da eseguire, ma altresì circa l'ammontare dell'imposta occorrente per far fronte alla spesa.

Ad oggetto però di tenere distinte le spese di diversa natura, il bilancio invece di essere compilato in una sola colonna, dovrà tenersi diviso in cinque, secondo il modulo, che ho l' onore di compiegarle.

Essendo necessario che i signori Ingegneri conoscano le riferite disposizioni acciò possano dar evacuo a quanto loro incumbe nella preparazione degli elementi preliminari, io la prego di trasmetter copia della presente a quello addetto al servizio di codesta Provincia, sollecitandolo a dare evacuo alle prescrizioni che specialmente lo riguardano.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

( *Segue il modulo* ).

MODULO

—

181 BILANCIO *delle Provincie* *per spese d' acque e strade.*

| INDICAZIONE delle STRADE | PAGAMENTI dipendenti da contratti stipulati negli anni antecedenti, e che scadono nel 1819 | ANNUE MANUTENZIONI in corso | OPERE di nuova costruzione, o di adattamento | TOTALE | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOTA. L'ammontare delle spese per ogni strada dovrà essere indicata nel bilancio complessivamente. Esse saranno poi dettagliate quanto a quelle descritte nella prima colonna in uno stato a parte, quelle della seconda colonna dallo stato prescritto dall' art. 38, e compilato secondo il modulo n.° 2, e quelle della terza secondo il modulo n.° 1. |

*Torino*, 3 *settembre* 1818.

Circolare n.° 8573 dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si eccitano a far osservare alle Amministrazioni l'obbligo imposto dal Regolamento* 1.° *delle strade, di determinare ogni anno i lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo, e di bilanciare le somme occorrenti, avvertendo agli articoli* 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 50, 51, 52 *e* 55.

Gli articoli 7, 8 e 9, Regolamento 1.°, assegnano i caratteri distintivi delle strade comunali, e il modo di operarne la classificazione.

Gli articoli 16, 17, 18, 26 e 27 determinano la competenza delle spese. Per ultimo, gli articoli 50, 51, 52 e 55 prescrivono le norme da seguirsi nella proposizione dei lavori, che le medesime richieggono.

Dalla classificazione delle strade provinciali, di cui V. S. Ill.ma si sta occupando, dovendo dipendere quella delle strade comunali, si dovrà attendere l'approvazione della prima per compilare la seconda.

Intanto avvicinandosi l' epoca della formazione dei causati, converrà che V. S. Ill.ma non trascuri di far osservare ai Comuni, affidati alla di lei tutela, l' obbligo che loro incumbe di determinare ogni anno i lavori da eseguirsi nell' esercizio successivo per bilanciarne le spese.

Siccome però non conviene di abbandonarsi unicamente alle informazioni, che saranno per somministrare le Amministrazioni comunali, così, oltre alle altre particolari notizie, ch' Ella sarà per procurarsi, potrà utilmente consultare i delegati di ciascun Mandamento, invitandoli a presentare le loro

osservazioni tanto sulle opere da intraprendersi, quanto sui mezzi da adoperarsi per eseguirle, e per far fronte alle spese; dovendosi quanto meno fia possibile impiegare le *roide*, ossiano comandate, che con poco vantaggio delle strade riescono sempre di soverchio aggravio ai terrieri, che vi debbono concorrere.

La bontà delle strade essendo diretta a minorare le spese dei trasporti, a economizzare il tempo, e a conservare gli attrezzi di agricoltura, non che le bestie ai medesimi inservienti, io non dubito punto che V. S. Ill.ma sarà per dimostrare ai Comuni quanto sia importante per il loro interesse di ridurle nel miglior stato possibile di carreggio, mentre le somme, che saranno per impiegare in siffatto oggetto, ridonderanno ad esclusivo loro vantaggio.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

---

*Torino*, 4 *settembre* 1818.

Circolare (n.° 8530) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti, Ingegneri, ed al sig. Intendente Generale della Savoia.

*Richiesta della distanza che corre fra i diversi Uffizii di posta, a partire dall' abitato ove i medesimi si trovano stabiliti per arrivare a quelli delle rispettive loro corrispondenze, si consegna loro una tabella perchè sia specificata in metri.*

La Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni desidera di conoscere la distanza che corre fra i diversi Uffizii di Posta, a partire dall' abitato ove i medesimi si trovano stabiliti per arrivare a quelli delle rispettive loro corrispondenze.

Nel rivolgermi a V. S. Ill.ma per avere siffatte distanze, io ne ho fatto formare una tabella in cui Ella si compiacerà di specificarle in misura metrica.

Siffatto lavoro dovendo essere presentato fra quindici giorni al più tardi, a datare della presente, io la eccito a non perdere un istante nel darvi eseguimento per la parte che la riguarda.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*P. S.* Per conoscere le precise distanze dei tratti di strada posti fuori della Provincia a lei affidata, Ella potrà richiedere le occorrenti notizie all' Uffiziale Ingegnere, cui può riguardare, e viceversa, Ella dovrà soddisfare alle domande, che le verranno fatte. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 1.° *ottobre* 1818.

Circolare (n.° 9319) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Sono eccitati a far pubblicare dai signori Sindaci con apposito manifesto l' obbligo che corre ai possedenti beni lateralmente alle strade Reali di far espurgare i fossi lungo le medesime a termini degli articoli* 26, 29 *e* 121 *del Regolamento* 1.°; *ad invitare nello stesso tempo il Pubblico a conformarsi a ciò che è prescritto dal Regolamento* 1.° *sulla pulizia delle strade; e a provvedere per la rigorosa visita da farsi dagli Aiutanti e dagli Assistenti.*

Essendo giunta l' epoca, in cui, a termini degli articoli 28, 29 e 121 del Regol.° 1.° d' acque e strade, incumbe ai possedenti di espurgare i fossi, che costeggiano le loro proprietà, mi giova credere, che dalla maggior parte de' signori Sindaci non sarà stato ommesso di ricordare ai loro amministrati

quest' obbligo ; nulladimeno , a scanso di ogni dimenticanza , io prego V. S. Ill.ma di eccitare i detti funzionarii a pubblicare all' uopo un manifesto ingiunzionale.

Nella stessa circostanza sarebbe opportuno , che s' invitasse il Pubblico a conformarsi a tutte e singole le disposizioni , che lo concernono, e che sono contenute nel titolo 4.° del Reg.° 1.° della polizia delle strade , mentre pur troppo ho dovuto convincermi che da molti individui si spiegò finora una riprensibile negligenza a tale riguardo.

In pari tempo potrà Ella provvedere , di concerto col signor Ingegnere della Provincia , affinchè si dispongano li signori Aiutanti ed Assistenti a procedere ad una rigorosa visita, giusta quanto ho prescritto colla mia circolare 22 aprile p. p. n.° 3495 ( ved. pag. 522 ), per punire quindi i contravventori a norma della legge.

Ho l' onore , ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

## REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. stabilisce , che d' ora in avvenire il Corpo del Genio civile dipenderà dal Ministero degli Affari Interni , colla denominazione di Corpo degli Ingegneri de' Ponti e Strade.*

In data del 2 ottobre 1818.

---

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc. ecc.

I vantaggiosi effetti , che ebbero finora a sperimentarsi dalla formazione del Corpo del Genio civile da Noi ordinata colle Patenti nostre del 19

marzo 1816, Ci hanno determinati a dare allo stesso Corpo uno stabilimento, che corrispondendo intieramente alla natura delle importanti sue funzioni, contribuisca nel medesimo tempo ad assicurare sempre più il bene del nostro e pubblico servizio.

Epperò, colle presenti, di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.° Il Corpo del Genio civile dipenderà d'ora in avvenire dal nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni colla denominazione di Corpo degli Ingegneri de' ponti e strade.

Il Capo di questo Corpo avrà il titolo di Direttore.

2.° Il servizio de' ponti, strade, ed acque sarà fatto dal Corpo degli Ingegneri de' ponti e strade sotto l'ispezione dell' Intendente generale dell'Azienda Economica dell' Interno.

3.° Qualora il servizio nostro nella parte militare, o nei lavori di mare esigesse che vi siano addetti uno o più Ingegneri de' ponti e strade, il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina ne farà la richiesta al Primo Segretario di Stato per gli Affari Interni, e così viceversa allorchè sarà nostra intenzione che uno o più Uffiziali del Genio militare vengano impiegati in opere civili di nostro servizio dipendenti dal dicastero degli Interni.

4.° Gli Uffiziali, che fanno attualmente parte del Genio civile, conserveranno i loro gradi e divise militari, e potranno eziandio ottenere un avanzamento di grado militare continuando a servire nel Corpo degli Ingegneri de' ponti e strade.

5.° Ci riserviamo di decorare d' una distinzione militare anche quegli altri Ingegneri, che si riceveranno

d' ora in poi nel Corpo de' ponti e strade, allorchè Ci risulterà del distinto loro servizio, ed avranno fatto constare delle loro cognizioni militari.

Deroghiamo ad ogni Legge o Regolamento contrario, e mandiamo alla Camera nostra de' Conti di interinare le presenti, ecc.

Dat. a Rivoli il 2 di ottobre 1818, e del Regno nostro il 17.°

V. EMANUELE.

V. GATTINARA P. P. e Reg.
V. BRIGNOLE.
V. CORTE.

BORGARELLI.

---

*Torino*, 3 *ottobre* 1818.

Circolare (n.° 9321) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si avvertono di partecipare ai signori Ingegneri delle Provincie le approvazioni definitive de' contratti, perchè questi siano in grado di curarne l' esecuzione in tutte le sue parti.*

Mi sono state inoltrate delle rappresentanze in quanto che dagli Uffizii delle Intendenze si ommette di partecipare ai signori Ingegneri delle loro Provincie le approvazioni dei deliberamenti; motivo per cui ignorando essi talvolta che siasi proceduto all' appalto dei progetti da loro compilati, vedono porre mano ai lavori senza che dal loro canto siano state date le istruzioni necessarie per la loro vigilanza.

Quantunque il nuovo Regolamento di acque e

strade non assegni ai signori Intendenti l' obbligo di annunziare ai signori Ingegneri, che sono stati deliberati i lavori da loro progettati, e che i contratti hanno ricevuto la superiore approvazione, Ella converrà certamente meco, che l' obbligo di questo annunzio è loro implicitamente prescritto, mentre, se i signori Ingegneri debbono rispondere dell'eseguimento delle opere, ragion vuole, che a tempo debito siano prevenuti dell' esito degli appalti, e delle particolari istruzioni dell' Autorità Amministrativa, acciò siano essi in grado di curarne l' esecuzione.

Dietro tali principii di massima, mi occorre pregare V. S. Ill.ma, allorquando il deliberamento per un pubblico lavoro sarà stato approvato, di notificarlo officialmente al signor Ingegnere della Provincia, indicandogli il nome ed il cognome dell' Appaltatore, quello del suo sicurtà, il montare dell'appalto, ed esprimendo, ove d'uopo, le di lei mire, per ottenere in più sicuro e lodevole modo il buon successo dell' impresa.

Mi lusingo, che sarà Ella per annuire a questo mio invito, ed ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

---

*Torino*, 7 *ottobre* 1818.

Circolare (n.° 9322) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si eccitano a far procedere nei primi giorni di novembre prossimo dagli Aiutanti ed Assistenti alla visita generale di tutte le strade, rilevando le contravvenzioni di qualunque genere, con trasmettere l'opportuno verbale al signor Intendente della Provincia per le occorrenti provvidenze.*

Volendo l' art. 29 del Regolamento 1.° d'acque e strade, che nel corrente di questo mese siano espur-

gati i fossi fiancheggianti le pubbliche strade, non ho ommesso di diramare una circolare ai signori Intendenti, affinchè dal loro canto eccitassero i signori Sindaci a rammemorare quest' obbligo ai proprietarii frontisti. Approfittai parimenti di quest' opportunità per invitarli a reprimere coi mezzi loro attribuiti gli abusi alla polizia stradale.

Non esito un istante a credere, che saranno quei Funzionarii, ciascuno in ciò che li concerne, per adottare le misure atte all' uopo, ma ben ravviso, che si renderanno in massima parte infruttuose, se non sono secondate dalle cure efficaci dei signori Ingegneri.

Ho pensato pertanto di rivolgermi ad essi non già per rimproverarli di aver negletto per lo passato questo incumbente, mentre in generale non ho che a compartire loro commendevoli testimonianze; ma soltanto per interessarli a far procedere nei primi giorni di novembre prossimo dagli Aiutanti ed Assistenti addetti alle loro Provincie ad una visita generale di tutte le strade, rilevando le contravvenzioni di qualunque specie, e segnatamente quelle riguardanti lo spurgo dei fossi, e l' esistenza delle così dette *napole* nei medesimi, quali più d' ogni altra arrecano un sì ragguardevole pregiudicio alle strade.

Nel trasmettere ai signori Intendenti gli stati delle contravvenzioni, potranno i signori Ingegneri accompagnarli con quegli schiarimenti, che crederanno proprii per accelerare la decisione dell Autorità amministrativa.

Importa che questa sia pronta, verun motivo potendo ritardarne l' effetto, giacchè dall' epoca in cui il Regolamento è stato posto in vigore, hanno avuto

campo i Proprietarii di conoscerne le disposizioni e di uniformarvisi, motivo per cui alcun pretesto render può ancora iscusati i renitenti. Esige dunque il bene del pubblico e Regio servizio, che cessi verso i medesimi quella indulgenza finora usata a loro riguardo, sulla lusinga d' indurli all' eseguimento del proprio dovere con la persuasione, e si è, mercè lo zelo e l' attività, che i signori Ingegneri impiegheranno in questa circostanza, che potranno i signori Intendenti emanare quelle provvidenze occorrenti per la sicura repressione delle contravvenzioni, condannando i delinquenti alle meritate multe, e facendo distribuire ai signori Aiutanti ed Assistenti la porzione delle medesime loro legalmente concessa. Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 13 *novembre* 1818.

Circolare (n.° 10710) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Intendenti.

*Si pregano di far conoscere il risultato delle disposizioni date in ordine all' espurgazione de' fossi, come pure le altre riflettenti la pulizia delle strade.*

Con mia circolare n.° 9319 (*ved. pag.* 564 *di questo vol.*) ho dovuto richiamare a V. S. Ill.ma il disposto degli articoli 28, 29 e 121 del Regolamento 1.° d' acque e strade, relativo all' espurgazione dei fossi, come pure le varie altre disposizioni, che riflettono la pulizia delle strade.

Giovami credere, che dopo il 1.° del corrente avrà V. S. Ill.ma ricevuto da codesto signor Ingegnere le prescritte relazioni di visita in ordine all'

espurgazione, a norma delle quali Ella si sarà fatto carico di coercire i contravventori.

In questa fiducia, io la prego di farmi conoscere dettagliatamente il risultato delle date disposizioni, mentre il buon regime delle strade vuole che nulla si trascuri di quanto è prescritto a questo riguardo dal Regolamento surriferito.

Ho l' onore, ecc. *Sott.º* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 18 *novembre* 1818.

Circolare (n.º 10766) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Nell' avvertirli di dover consegnare i doppi dei progetti di perizia, si eccitano a consegnare intanto l' elenco indicante la perizia che avranno compilato sia nell' anno corrente, che nello scaduto, unitamente alla data della trasmissione.*

L' osservanza dell'art. 43, Reg.º 1.º, relativo alla trasmissione dei progetti di perizia per doppio originale è già stata inculcata ai signori Ingegneri colla mia circolare n.º 2050 (ved. pag. 513).

All'art. 11 poi della circolare istruttiva, n.º 4000 (ved. pag. 527), volendo scansar loro una fatica che alcune volte avrebbe potuto riescire inutile, ho stabilito che la doppia copia verrebbe soltanto trasmessa dopo seguita l' approvazione della perizia.

Osservando ora che alcuni fra i signori Ingegneri sono tutt' ora in ritardo nell' invìo della copia surriferita, malgrado l' eccitamento dato con altra mia circolare 22 scorso agosto, n.º 8240 (ved. pag. 557), io desidero che ciascuno d'essi mi trasmetta un elenco indicante le perizie che avrà compilate sia nell' anno corrente, che nello scorso 1817; la data della spedizione del doppio progetto, e l' epoca in cui verranno trasmesse le copie in ritardo.

Ho il piacere, ecc. *Sott.º* G. M. Caccia.

*Torino*, 18 *novembre* 1818.

Circolare (n.° 10790) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si rendono avvvertiti di occuparsi nella compilazione delle perizie di manutenzione delle strade a termini degli articoli* 61 *e* 63, *Regolamento* 1.°, *e si danno alcune istruzioni all' uopo.*

Ella è regola di buona amministrazione di conservare le opere ultimate prima d' intraprenderne delle nuove.

L' articolo 61 del 1.° Regolamento prescrive doversi subito appaltare la manutenzione di tutte le strade, che trovansi in buono stato, e l'articolo 63 dispone, che allorquando i lavori d' adattamento non sono di considerevole entità, possono essere appaltati unitamente alla manutenzione.

Li signori Ingegneri addetti alle Provincie dovranno particolarmente occuparsi dell' esecuzione di questi due articoli, compilando dei progetti per tutte le strade, la cui manutenzione, secondo le norme succitate, può essere appaltata.

In generale si dovrà ritenere di non comprendere in un solo contratto di novennale manutenzione tratti di strada di maggiore estensione di metri 12m., nè minore di metri 6m., salve quelle eccezioni, che particolari circostanze potranno suggerire.

All' oggetto però di ovviare al degradamento dei tratti di strada recentementente costrutti, o già dapprima in buon essere, che fossero d' una minore estensione, se ne potrà ugualmente appaltare la manutenzione, limitando la durata del contratto ad uno, due, o tre anni al più, secondo il tempo, che si presumerà necessario per la costruzione e-

l' adattamento dei tratti successivi onde portarli alla lunghezza sovrindicata.

Nella lusinga ch' ella sarà per prestarsi colla compatibile sollecitudine a questo mio eccitamento, ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 18 *novembre* 1818.

Circolare (n.° 10853) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Si danno alcune norme da seguirsi nella stipulazione de' contratti misti con quelli di riparazione e di manutenzione.*

Dall' esame dei contratti che mi sono stati fin quì trasmessi dalle varie Provincie, ho dovuto rilevare che non tutti i signori Intendenti seguono esattamente il prescritto del Regolamento 4.°, tit. 1.°, segnatamente agli articoli 2 e 28 per quanto riflette l' indicazione del luogo e territorio, o territorii, dove si debbono eseguire i lavori e l' inserzione nei contratti delle obblazioni dei concorrenti all' asta; non facendo inoltre specificamente risultare della presentazione per parte dei concorrenti dei certificati d'idoneità, e della pubblica notorietà a questo riguardo.

Un' avvertenza essenzialmente vuolsi avere nell' eseguimento dell' art. 31, tit. 1.°, Regolamento 4.°, relativo agli appalti di opere di adattamento insieme a quelle di novennale manutenzione.

È detto in esso articolo, che in tale circostanza la misura del ribasso si dee desumere dall' importo d' ogni opera, e dal cumulo dell' annata di manu-

tenzione. Ciò vuol significare, che non si possono admettere due deliberatarii, l'uno per l'adattamento, e l'altro per la manutenzione, ma che si dovrà dichiarare miglior offerente quello fra i concorrenti, che avrà fatto il partito più vantaggioso cumulativamente per le opere di adattamento, e per quelle di manutenzione.

Il motivo di una tale disposizione si è quello di tutelare il pubblico interesse rispetto alle opere di adattamento, che verranno con molto maggior solidità eseguite, se lo stesso Impresaro dovrà indi conservarle per un novennio, e con ciò si viene inoltre all' incontro delle controversie, che potrebbero insorgere tra l'Impresaro della manutenzione, e quello dell' adattamento, mentre il primo non mancherebbe d' imputare al secondo i difetti, che fossero rilevati nel corso della sua impresa.

E affinchè V. S. Ill.ma vegga chiaramente in qual modo si dee desumere la misura del ribasso nelle opere di novennale manutenzione, miste con quelle di adattamento, ho stabilito qui sotto un calcolo dimostrativo, nel quale si suppongono quattro oblatori A. B. C. D., a cui si potranno riferire i varii casi possibili. Ho l' onore, ecc.

*Sott.*° G. M. Caccia.

Il prezzo d' appalto essendo per le opere di adattamento di ll. 25,000, e per l' annua manutenzione di ll. 3,500, si ottennero all' asta i seguenti partiti:

Oblazione A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opere di adattamento . . . | ll. | | 21000 |
| *Idem* di manutenzione . . . | » | 2300 | |
| Per anni . . . . . | » | 9 | |
| | ll. | 20700 | ll. 20700 |
| | | | ll. 41700 |

OBLAZIONE B.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opere di adattamento . . . | ll. | | 25000 |
| Annua manutenzione . . . | » | 2000 | |
| Per anni . . . . . | » | 9 | |
| | ll. | 18000 | ll. 18000 |
| | | | ll. 43000 |

OBLAZIONE C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opere di adattamento . . . | ll. | | 18000 |
| Annua manutenzione . . . | » | 3000 | |
| Per anni . . . . . | » | 9 | |
| | ll. | 27000 | ll. 27000 |
| | | | ll. 45000 |

OBLAZIONE D.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opere di adattamento . . . | ll. | | 23000 |
| Annua manutenzione . . . | » | 2000 | |
| Per anni . . . . . | » | 9 | |
| | ll. | 18000 | ll. 18000 |
| | | | ll. 41000 |

Facendo il ragguaglio dei risultati, si evince che l' oblazione D debb' essere dichiarata la migliore.

*Torino*, 20 *novembre* 1818.

Circolare (n.° 10830) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Avvertenza di compilare li capitoli parziali delle perizie, in modo che non sia necessario di ricorrere al calcolo per conoscere le esigenze delle medesime.*

Al §. 1.° della mia circolare n.° 4000 (ved. pag. 527) ho richiamato i signori Ingegneri di 1.ª e 2.ª Classe all'osservanza degli articoli 59, e seguenti, Regolamento terzo, relativi ai capitoli parziali d'appalto.

Ciò malgrado dovetti osservare in molti progetti di perizia che tali capitoli parziali non sono per anco compilati in modo a poter sussistere in un contratto, indipendentemente dalla perizia di stima, che non dee esservi inserta; circostanza questa che dà luogo a frequenti richiami per parte degli Impresari.

Mi giova pertanto di nuovamente eccitare i prefati signori Ingegneri ad impiegare la massima attenzione nella compilazione dei capitoli parziali per modo a specificare in essi le condizioni tutte inerenti all' appalto, e a non ripetere quelle che già sono riferite nei capitoli generali.

Confido nel solito zelo dei signori Ingegneri, ed ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

*Torino*, 20 *novembre* 1818.

Circolare (n.° 10831) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Ingegneri.

*Norme circa i richiami degli Impresari per deficienza o per cattiva qualità della ghiaia nelle cave assegnate nelle perizie.*

Mi giungono spesso dei richiami per parte degli Impresari circa la deficienza o cattiva qualità della ghiaia nelle cave assegnate dalle perizie.

A questo riguardo già con mia circolare n.° 1000 (ved. pag. 501), §. 19, mi sono fatto carico di eccitare i signori Ingegneri a praticare gli opportuni assaggi nella compilazione dei loro progetti onde stabilire tali cave alla minor possibile distanza dalla strada, evitare i troppo gravosi danni che avrebbero potuto derivarne ai possedenti, e far sì, che le medesime contengano in quantità e qualità la ghiaia prescritta nei capitoli parziali d' appalto.

Occorrendo ciò malgrado che anche a fronte di tutta la diligenza spiegata le cave assegnate si rendano talvolta inservibili, stimo opportuno di prefissare le norme da praticarsi in tali circostanze.

Epperò dovrà l' Impresaro informare sollecitamente l' Ingegnere o suo Aiutante dei motivi che si oppongono all' escavazione delle cave stabilite.

L' Ingegnere si trasferisce sul luogo, verifica le asserzioni dell' Impresaro, e riconoscendole fondate, opera le debite diligenze, onde rinvenire altre cave, quali ritrovate, riferisce al rispettivo Intendente i richiami dell' Impresaro, i motivi che fanno abbandonare le cave prescritte, e quelli che inducono ad aprire le altre proposte in surrogazione. L' Inten-

dente accorda o niega la sua adesione a quanto viene suggerito, assegnando in quest' ultimo caso i motivi del suo rifiuto, il che tutto avrà luogo senza frapporre indugio, onde non ritardare l'eseguimento dei lavori.

Nell' eccitarla ad uniformarsi alle riferite prescrizioni di massima, ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 9 *dicembre* 1818.

Circolare (n.° 11000) dell' Azienda Economica dell'Interno, ai signori Ingegneri ed Ispettori.

*Eccitamento di trasmettere, oltre le collaudazioni, anche i certificati di pagamento per doppio, affinchè ve ne esista uno fra gli atti dell'Azienda.*

Ebbi già occasione d' invitare i signori Uffiziali del Genio civile, a cui è affidato l' incarico di qualche collaudazione, di spedire i relativi verbali per doppio originale.

Nel rinnovare siffatto eccitamento, io debbo contemporaneamente eccitarli a trasmettere pure per doppio originale i certificati di pagamento, affinchè una copia possa essere unita ai mandati, e l' altra stare a corredo degli atti di questa Generale Azienda.

Ho l' onore, ecc. *Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 10 *dicembre* 1818.

Circolare (n.° 11430) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Intendenti.

*Norme sul modo d'ingiungere i contravventori alla pulizia stradale, con eccitamento di spiegare la maggior energia nelle provvidenze da emanarsi.*

I reiterati avvisi diramati per invitare i possedenti beni contro le strade ad uniformarsi a quanto il

nuovo Regolamento prescrive in ordine alla pulizia delle medesime, e le vie di moderazione impiegate fin qui a questo riguardo, avendo, anzichè diminuire, di molto moltiplicate le contravvenzioni, ho dovuto con precedenti mie circolari ordinare un' esatta verificazione di tutti gli abusi invalsi, con preghiera ai signori Intendenti di coercire i contravventori.

Dal doppio degli stati di contravvenzione, che mi sono stati trasmessi, ho dovuto rilevare, che i contravventori sono in numero molto considerevole. Questa circostanza mi ha fatto riflettere, che ove si fosse spiccata contro ogni contravventore un' individuale ingiunzione da significarsi nelle forme prescritte, ne sarebbe risultata una grave fatica agli Uffizii d' Intendenza, ed un soverchio aggravio alle persone multate.

Per questo motivo, ho chiesto alla Regia Segreteria Interna la facoltà di poter autorizzare i signori Intendenti a pubblicare in ciascun Comune, dove ritrovansi più contravventori, un' ingiunzione generale coll' indicazione del nome e cognome, ecc. dei contravventori, delle proprietà, in cui le contravvenzioni furono rilevate, della natura delle medesime, della multa incorsa, con assegnare un breve termine non maggiore di giorni dieci per effettuarne il pagamento, e riparare la contravvenzione.

Nel pregare V. S. Ill.ma di uniformarsi ad una siffatta disposizione, mi giova metterla in avvertenza che, trascorso questo termine, i signori Intendenti dovranno far riconoscere le contravvenzioni, che tuttavia esisteranno, ed ordinare l' esecuzione d'uffizio delle opere, alle quali erano tenuti i contravventori; disporre nel modo che più crederanno conveniente i mezzi, onde procurare il

rimborso delle spese, e consegnare all' incaricato dell'esigenza delle multe una copia dell'ingiunzione surriferita, affinchè proceda a senso della mia circolare 25 luglio n.° 6934 ( ved. pag. 539 ).

Se nel termine prefisso dall' ingiunzione generale saranno presentate delle obbiezioni, i signori Intendenti se ne faranno carico, avvertendo, che le istruzioni e successive provvidenze debbono essere affatto sommarie ed economiche.

Volendo la prefata Regia Segreteria, che le disposizioni del nuovo Regolamento siano rigorosamente eseguite senza eccezione o parzialità, io mi farò carico d' informarla esattamente del risultato delle provvidenze, che verranno lasciate dai signori Intendenti: per la qual cosa, io prego V. S. Ill.ma di spiegare in quest' occorrenza tutta la maggior energia, onde evitare in avvenire la riproduzione di molti abusi finora rilevati.

Ho l' onore, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 22 *dicembre* 1818.

Circolare (n.° 12000) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Avvertenza di trasmettere d'or innanzi mensualmente un prospetto delle opere autorizzate conforme al modello, che loro si trasmette onde rilevarne l' esigenza.*

Dal confronto dei capitoli parziali d' appalto coll' avanzamento dei lavori ho dovuto rilevare che questi ultimi sono in generale sommamente in ritardo.

Da ciò ne segue, che molte strade si trovano in cattivo stato di carreggio, tuttochè o il Regio Erario o le Provincie vi abbiano assegnato dei fondi considerevoli per ripararle, e che siasi dato corso all' appalto delle opere riconosciute necessarie.

Se l' approvazione degli atti di deliberamento ha dovuto soffrire qualche dilazione, era questo un motivo di maggiore incitamento agl' Impresari per dar evacuo alle incontrate obbligazioni con maggior premura, e ai signori Ingegneri per chiamarli al loro dovere ogni qual volta si mostrassero negligenti, informandone a tempo debito e i signori Intendenti Provinciali, e questa Generale Azienda per promuovere le necessarie misure coercitive.

Nell' intento pertanto di conoscere periodicamente l' andamento dei lavori in ogni Provincia io desidero che tutti i signori Ingegneri mi trasmettano un prospetto di quelli autorizzati nelle respettive loro Provincie seguendo il modulo quì compiegato.

Tale prospetto dovrà indi essermi esattamente rivolto al finire d' ogni mese in surrogazione dello stato ebdomadario che richiesi con mia circolare del 7 marzo 1825, n.° 1052 (ved. pag. 253).

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

( *Segue il modulo* ).

N.° D'ORDINE

MESE di

STATO MENSUALE *dei lavori autorizzati*
*nella Provincia di*

| INDICAZIONE dei LAVORI AUTORIZZATI | NOME DELL' APPALTATORE | AMMONTARE | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | del contratto | dei lavori eseguiti | dei certificati spediti | |
| | | | | | *N. B.* 1.° Nella prima colonna s'indicheranno anche le manutenzioni appaltate;<br>2.° L'Ingegnere spiegherà sommariamente nelle osservazioni il modo con cui gl'Impresari disimpegnano le obbligazioni incontrate; se i lavori sono in ritardo, o se si eseguiscono irregolarmente, provocherà con apposita relazione le misure coercitive prescritte dal Regol.°;<br>Nella lettera poi colla quale accompagnerà lo stato, egli riferirà le operazioni in cui si è occupato nel corso del mese, quelle alle quali destina d'occuparsi nel mese successivo, indicando inoltre l'impiego degli Aiutanti ed Assistenti, ed i risultati ottenuti dai medesimi. |

*Torino*, 22 *dicembre* 1818.

Circolare (n.° 12000) dell' Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ispettori.

*Si trasmette loro un modulo dello stato mensuale de' lavori in corso, e si dà loro notizia di essere stata spedita una circolare relativa ai signori Ingegneri, eccitando i signori Inspettori ad invigilare sull' eseguimento delle disposizioni ivi contenute.*

Desiderando di essere mensualmente informato dell' andamento dei lavori autorizzati in ciascheduna Provincia, io vengo di rivolgere ai signori Ingegneri una circolare con cui mettendoli in avvertenza del ritardo che ho dovuto osservare nell' esecuzione di molte fra le opere appaltate, chieggo loro uno stato mensuale atto a dimostrare il modo con cui gl' Impresari danno compimento alle incontrate obbligazioni, e le occupazioni di cui si sono addossati, o stanno per addossarsi i signori Ingegneri e i loro subalterni.

Nel trasmettere a V. S. Ill.ma copia della circolare e del modulo surriferiti (ved. la circolare e il modulo ivi accennati alle pag. 580 e 582 antecedenti), perchè ne invigili l' esecuzione.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

---

*Torino*, 27 *dicembre* 1818.

Circolare (n.° 12110) dell'Azienda Economica dell' Interno, ai signori Ingegneri.

*Si eccitano a trasmettere un prospetto dei tronchi di strada sì Reali che Provinciali di cui appaltar si possono le manutenzioni.*

A norma del contenuto in mia circolare 18 novembre n.° 10790 (ved. pag. 572), io mi persuado che

tutti i signori Ingegneri si occuperanno dei progetti di perizia per la manutenzione delle strade che sono capaci di un tale regime.

Nel mentre pertanto sto attendendo partitamente l'invio di siffatte perizie, io eccito V. S. Ill.ma a trasmettermi un prospetto dei tronchi di strada sì Reali, che Provinciali ch' Ella crede potersi appaltare in manutenzione, specificandone l'estensione, e l' ammontare presuntivo della spesa, non meno che le circostanze che possono indurre a restringere tale manutenzione a minor spazio del novennio prescritto dal nuovo Regolamento.

Ho il piacere, ecc.

*Sott.°* G. M. Caccia.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

---

(*Vedasi l'Indice analittico per ordine alfabetico in fine del secondo volume*).

S-3-91

# RACCOLTA

DELLE

# PROVVISIONI

INTORNO

## LE ACQUE, I PONTI E LE STRADE

DALL' ANNO 1817 AL 1818

PRECEDUTE DA ALCUNE ALTRE DI ANTICA DATA

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

VOLUME I.

TORINO
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE
1828

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102057244